



39774-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	Presidente	Sent. n. sez. 1163/2022
ANNA MARIA DE SANTIS	Relatore	P.U - 7/05/2022
MARIA DANIELA BORSELLINO		R.G. n. 34010/2021 +
IGNAZIO PARDO	Relatore	m. 34018/2021
MARZIA MINUTILLO TURTUR		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

AIELLO GIUSEPPE nato a CROTONE il 20/10/1977
ALLELUIA LAURO nato a AFRAGOLA il 15/04/1967
ALOI GIUSEPPE nato il 01/04/1978
AMATO ALFREDO nato a PALMI il 17/01/1973
AMATO FRANCESCO nato a ROSARNO il 27/02/1963
ARENA CARMINE nato a CROTONE il 06/04/1983
BAACHAOUI KARIMA nato il 01/09/1983
BAACHAOUI MONCEF nato il 30/01/1969
BELFIORE CARMINE nato a CUTRO il 01/03/1974
BELFIORE FRANCESCO nato a CUTRO il 20/07/1972
BELFIORE GIUSEPPE nato a GIOIOSA JONICA il 07/10/1956
BIANCHINI ALESSANDRO nato a MIRANDOLA il 24/11/1983
BIANCHINI AUGUSTO nato a SAN FELICE SUL PANARO il 30/06/1953
BIGHIGNOLI ANDREA nato a NEGRAR il 28/10/1974
BLASCO GAETANO nato a CROTONE il 08/05/1962
BOLOGNINO FRANCESCO nato a LOCRI il 25/09/1969
BOLOGNINO MICHELE nato a LOCRI il 24/03/1967
BOLOGNINO SERGIO nato a LOCRI il 25/08/1968
BRAGA BRUNA nato a MIRANDOLA il 08/01/1956

BRUGNANO GIUSEPPE nato a CROTONE il 26/10/1992
BRUGNANO LUIGI nato a CROTONE il 11/05/1979
BUSIA MARCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 27/11/1982
BUTTIGLIERI SALVATORE nato a GIOIOSA JONICA il 16/03/1948
CANNIZZO MARIO nato a PALAGONIA il 10/10/1958
CAVEDO MAURIZIO nato a CREMONA il 12/06/1960
CODAMO GIUSEPPE nato a CROTONE il 04/09/1956
COLACINO SALVATORE nato a SUZZARA il 30/03/1973
COSTI OMAR nato a REGGIO EMILIA il 05/05/1974
CRIVARO ANTONIO nato a CUTRO il 05/09/1973
CROCI DEBORAH nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 10/02/1987
CURCIO MARIA nato a CROTONE il 14/03/1973
DEBBI GIULIANO nato a SASSUOLO il 15/09/1955
DI VIA FRANCESCO nato a TRAPANI il 20/04/1965
FERRARI ALDO PIETRO nato a FOLLO il 03/01/1945
FLORO VITO ANTONIO nato a CROTONE il 07/01/1980
FLORO VITO GIANNI nato a CROTONE il 20/03/1978
FORMENTINI FRANCESCO nato a REGGIO EMILIA il 15/05/1981
GIGLIO ANTONIO nato a CROTONE il 26/07/1978
GIGLIO FRANCESCO nato a CUTRO il 05/06/1947
GIGLIO TANIA nato a CROTONE il 19/05/1988
IAQUINTA GIUSEPPE nato a CUTRO il 07/05/1957
LEROSE SALVATORE nato a CUTRO il 06/12/1974
LOMONACO FRANCESCO nato a CROTONE il 23/03/1965
LOPRETE GIUSEPPE nato a MESORACA il 25/09/1955
MACRI' FRANCESCO nato a CROTONE il 20/08/1971
MANCUSO VINCENZO nato a CUTRO il 21/09/1965
MANFREDA FRANCESCO nato il 27/10/1971
MANZONI GIUSEPPE nato a ROCCANOVA il 03/12/1944
MATACERA FRANCESCO nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il 01/10/1969
MENDICINO ALFONSO nato a CROTONE il 05/06/1975
MURATORI MASSIMO nato a MODENA il 07/07/1966
MUTO ANTONIO nato a CROTONE il 18/11/1971
MUTO ANTONIO nato a CROTONE il 22/11/1978
MUTO ANTONIO nato a CUTRO il 18/07/1955

MUTO LUIGI nato a CROTONE il 31/10/1975
NICASTRO ANTONIO nato a CROTONE il 08/02/1981
OLIVO SALVATORE GIULIANO nato a CROTONE il 14/06/1976
PAOLINI ALFONSO nato a CUTRO il 01/06/1953
PELAGGI FRANCESCO nato a CROTONE il 24/07/1979
RIILLO PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 28/05/1966
ROCCA ANTONIO nato a CUTRO il 16/09/1970
RUGGIERO GIUSEPPE nato a REGGIO EMILIA il 25/09/1978
SALSI MIRCO nato a REGGIO EMILIA il 27/04/1957
SALVATI LUIGI nato a CROTONE il 25/03/1968
SCHETTINI GIOVANNA nato a CROTONE il 16/05/1967
SCHIRONE GRAZIANO nato a MANDURIA il 06/03/1980
SCIDA FRANCESCO nato a CROTONE il 13/11/1963
SERGIO EUGENIO nato a CUTRO il 01/01/1957
SESTITO SALVATORE nato a CROTONE il 27/10/1980
SILIPO LUIGI nato a CUTRO il 21/12/1971
SILIPO SALVATORE nato a CUTRO il 23/10/1976
TEDESCO ROCCO nato a PALMI il 17/09/1974
TOSTONI MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 12/09/1970
URSINI MARIO nato a GIOIOSA JONICA il 20/04/1950
VALERIO ANTONIO nato a CUTRO il 18/07/1967
VALERIO GAETANO nato a CUTRO il 24/10/1960
VALERIOTI GABRIELE nato a CINQUEFRONDI il 28/01/1989
VECCHI SILVANO nato a REGGIO EMILIA il 21/03/1982
VERTINELLI ANTONIO nato a CROTONE il 28/09/1985
VERTINELLI ANTONIO nato a CROTONE il 28/08/1990
VERTINELLI GIUSEPPE nato a CUTRO il 24/09/1962
VERTINELLI GIUSEPPE nato a CROTONE il 13/12/1986
VERTINELLI PALMO nato a CUTRO il 19/06/1961
VETERE PIERINO nato a CUTRO il 20/09/1971
VILLIRILLO GIUSEPPE nato a CROTONE il 14/02/1987
VULCANO MARIO nato a ROCCA DI NETO il 23/02/1979
ZANGARI VALTER nato a CROTONE il 16/01/1972
SARCONI GIANLUIGI nato a CUTRO il 05/05/1971

avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;


e la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dai Consiglieri Anna Maria De Santis e Ignazio Pardo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui al capo 1 per il periodo successivo al 28/5/2015 e rigetto nel resto del ricorso di BOLOGNINO MICHELE; l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitatamente alla configurabilita' dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. per il solo capo 140 septies per la conseguente eventuale rideterminazione dell'operato aumento di pena per la ritenuta continuazione e inammissibilita' nel resto del ricorso di BUSIA MARCO; l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 152 per sopravvenuta prescrizione, con eliminazione dell'operato aumento per la continuazione e riduzione della pena inflitta nella misura di anni 9 e mesi 10 di reclusione riguardo il ricorso di CAVEDO MAURIZIO; l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitatamente alla configurabilita' dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. e inammissibilita' nel resto del ricorso di COLACINO SALVATORE; l'annullamento senza rinvio limitatamente all'esclusione della configurabilita' dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1) cod.pen. e con rinvio per la sola rideterminazione della pena e inammissibilita' nel resto del ricorso di DI VIA FRANCESCO; l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitatamente alla misura dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. e inammissibilita' nel resto del ricorso di GIGLIO TANIA.

Chiedeva, inoltre, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui al capo 1) per il periodo successivo al 28/5/2015 e rigetto nel resto del ricorso di MANCUSO VINCENZO; l'annullamento senza rinvio limitatamente all'operato aumento di pena per la continuazione, da quantificarsi nella misura di mesi tre di reclusione, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa e inammissibilita' nel resto del ricorso di MURATORI MASSIMO; l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 140 quater per sopravvenuta prescrizione con conseguente eliminazione dell'operato aumento a titolo di continuazione e rideterminazione della pena inflitta in anni 11, mesi 9, giorni 10 di reclusione con riguardo alla posizione di SILIPO LUIGI; l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 416 bis 1 cod.pen., con conseguente



rideterminazione della pena in anni tre di reclusione e inammissibilita' nel resto del ricorso di VERTINELLI ANTONIO CLASSE 1986; l'annullamento senza rinvio limitatamente ai capi 89 sexies e 89 decies, esclusa la contestata recidiva, per sopravvenuta prescrizione, con eliminazione degli operati aumenti per la continuazione e rideterminazione della pena nella misura di anni 16 e mesi 6 di reclusione e rigetto nel resto del ricorso di VERTINELLI PALMO.

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di AIELLO GIUSEPPE, LEROSE SALVATORE, BELFIORE CARMINE, BOLOGNINO SERGIO, BRUGNANO GIUSEPPE, BRUGNANO LUIGI, FLORO VITO GIANNI, LOMONACO FRANCESCO, MATAcera FRANCESCO, RIILLO PASQUALE, SCHIRONE GRAZIANO, VERTINELLI GIUSEPPE (CLASSE 1962) E ZANGARI VALTER. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi di ALLELUIA LAURO, ALOI GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, ARENA CARMINE, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF, BELFIORE FRANCESCO, BELFIORE GIUSEPPE, BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, BIGHIGNOLI ANDREA, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO FRANCESCO, BUTTIGLIERI SALVATORE, CANNIZZO MARIO, CODAMO GIUSEPPE, COSTI OMAR, CRIVARO ANTONIO, CROCI DEBORAH, CURCIO MARIA, DEBBI GIULIANO, FERRARI ALDO PIETRO, FLORO VITO ANTONIO, FORMENTINI FRANCESCO, GIGLIO ANTONIO, GIGLIO FRANCESCO, IAQUINTA GIUSEPPE, LOPRETE GIUSEPPE, MACRI FRANCESCO, MANFREDA FRANCESCO, MANZONI GIUSEPPE, MENDICINO ALFONSO, MUTO ANTONIO (CLASSE 1955), MUTO ANTONIO (CLASSE 1971), MUTO ANTONIO (CLASSE 1978), MUTO LUIGI, NICASTRO ANTONIO, OLIVO SALVATORE GIULIANO, PAOLINI ALFONSO, PELAGGI FRANCESCO, ROCCA ANTONIO, RUGGIERO GIUSEPPE, SALSI MIRCO, SALVATI LUIGI, SCHETTINI GIOVANNA, SCIDA FRANCESCO, SERGIO EUGENIO, SESTITO SALVATORE, SILIPO SALVATORE, TEDESCO ROCCO, TOSTONI MICHELE, URSINI MARIO, VALERIO ANTONIO, VALERIO GAETANO, VALERIOTI GABRIELE, VECCHI SILVANO, VERTINELLI ANTONIO (CLASSE 1990), VERTINELLI GIUSEPPE (CLASSE 1986), VETERE PIERINO, VILLIRILLO GIUSEPPE E VULCANO MARIO, e conferma delle statuizioni civili, con ogni ulteriore statuizione.

L'Avv. LUCA VENTRELLA dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in difesa di: AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL' INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO DELL'AMBIENTE conclude come da atto scritto che deposita con nota spese chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L' Avv. DE BIASE VALERIA del foro di MODENA in difesa di: COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA, COMUNE DI FINALE EMILIA, COMUNE DI MIRANDOLA, COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO, PROVINCIA DI MODENA, UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta. L' Avv. DI SABATO LIVIO del foro di PARMA in difesa di: COMUNE DI SALA BAGANZA E COMUNE DI VIADANA deposita conclusioni scritte e nota spese a cui si riporta.

09.

L'Avv. FELICIA D'AMICO del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. GALASSO ALFREDO del foro di PALERMO in difesa di: CONFINDUSTRIA deposita conclusioni scritte e nota spese a cui si riporta. L'Avv. FISCHER FEDERICO MARIA del foro di BOLOGNA in difesa di: COMUNE DI BRESCELLO E COMUNE DI MONTECCHIO, e sostituto processuale dell'Avv. PACIFICO FAUSTO SERGIO del foro di BOLOGNA in difesa di: CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA e sostituto dell'Avv. TESORIERO SALVATORE del foro di BOLOGNA in difesa di: COMUNE DI BIBBIANO, COMUNE DI GUALTIERI, COMUNE DI REGGIOLO E PROVINCIA DI REGGIO NELL' EMILIA, e in qualita' di sostituto processuale dell'Avv. GAMBERINI ALESSANDRO del foro di BOLOGNA in difesa di: REGIONE EMILIA ROMAGNA deposita conclusioni scritte e nota spese anche per gli avvocati oggi sostituiti. L'Avv. RONCHI GIAN ANDREA del foro di BOLOGNA in difesa di: CGIL CAMERE DEL LAVORO MODENA, CGIL CAMERE DEL LAVORO REGGIO EMILIA, e in qualita' di sostituto processuale dell'Avv. MANCUSO LIBERO del foro di FERRARA in difesa di: CGIL EMILIA ROMAGNA deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta. L'Avv. LAURA MARRAS del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. GHIRRI FRANCESCA del foro di REGGIO EMILIA in difesa di: COMUNE DI REGGIO EMILIA deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta. L' Avv. RANDO VINCENZA del foro di MODENA in difesa di: ASSOCIAZIONE LIBERA, CISL EMILIA ROMAGNA E CNA FITA deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta. L'Avv. SARCHI STEFANO del foro di PIACENZA in difesa di: COMUNE DI PARMA, deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta. L'Avv. SALUSTRI ANDREA del foro di Roma in difesa della parte civile PROVINCIA DI PARMA chiede l'inammissibilita' o il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta.

L'Avv. DI RUSSO CIVITA del foro di ROMA in difesa di VALERIO ANTONIO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.

L'Avv. ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di VILLIRILLO GIUSEPPE si riporta ai motivi. L'Avv. FACENTE MARILENA del foro di PARMA in difesa di BLASCO GAETANO, BRUGNANO GIUSEPPE, COLACINO SALVATORE E VULCANO MARIO e sostituto per delega orale dell'Avv. SAGGIORO FRANCESCO del foro di PARMA in difesa di MANZONI GIUSEPPE, dell'Avv. BONI ALBERTO EMANUELE del foro di MODENA in difesa di PELAGGI FRANCESCO, dell'Avv. CECERE VINCENZO AGOSTINO del foro di PARMA in difesa di PAOLINI ALFONSO, dell'Avv. MUSSINI CARLO del foro di REGGIO EMILIA in difesa di OLIVO SALVATORE GIULIANO e dell'Avv. PETROLINI VALERIA del foro di PARMA in difesa di FERRARI ALDO PIETRO si riporta ai motivi di tutti gli avvocati oggi sostituiti e si riporta ai motivi nuovi da lei depositati.

L'Avv. PANCARI STELLA del foro di BOLOGNA in difesa di MACRI' FRANCESCO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. L'Avv. INVIDIA ANTONIO del foro di VERONA in difesa di



BIGHIGNOLI ANDREA si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. L'Avv. FALCONE LUIGI del foro di CATANZARO in difesa di BUSIA MARCO e sostituto per delega orale dell'Avv. IANNONE SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di LOPRETE GIUSEPPE si riporta ai motivi e ai motivi nuovi dell'Avv. IANNONE SALVATORE oggi sostituito, chiedendone l'accoglimento.

L'Avv. GANDOLFO CRISTINA del foro di BOLOGNA in difesa di MURATORI MASSIMO si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e in alternativa rimettersi le questioni sollevate alle Sezioni Unite facendo rilevare l'intervenuta prescrizione. L'Avv. BRUZZESE FAUSTO del foro di BOLOGNA in difesa di GIGLIO ANTONIO, GIGLIO FRANCESCO E VECCHI SILVANO e sostituto per delega orale dell'Avv. MAZZAFERRO COSIMO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di URSINI MARIO si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito. L'Avv. BENINI CARLO del foro di RAVENNA in difesa di AMATO ALFREDO si riporta ai motivi. L'Avv. GIUNCHEDI FILIPPO del foro di BOLOGNA in difesa di BLASCO GAETANO si riporta ai motivi e ai motivi nuovi depositati chiedendone l'accoglimento. L'Avv. PLACANICA CESARE del foro di ROMA in difesa di FLORO VITO GIANNI si riporta ai motivi.

L'Avv. FILOCAMO ROBERTO del foro di BOLOGNA in difesa di: AIELLO GIUSEPPE, BOLOGNINO FRANCESCO, BOLOGNINO SERGIO, GIGLIO ANTONIO, GIGLIO FRANCESCO e LEROSE SALVATORE si riporta ai motivi. L'Avv. VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO in difesa di AIELLO GIUSEPPE E LEROSE SALVATORE si riporta ai motivi. L'Avv. DELLA CAPANNA ENRICO del foro di REGGIO EMILIA in difesa di CRIVARO ANTONIO, RUGGIERO GIUSEPPE E BAACHAOUI KARIMA si riporta ai motivi. L'Avv. MAZZA OLIVIERO del foro di BRESCIA in difesa di: CRIVARO ANTONIO si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

L'Avv. CATERINA FUDA del foro di Locri, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. LUPIS DOMENICO del foro di LOCRI in difesa di BUTTIGLIERI SALVATORE si riporta ai motivi e ai motivi nuovi depositati chiedendone l'accoglimento. L'Avv. VILLANI SALVATORE VITO del foro di TARANTO in difesa di MUTO ANTONIO E MUTO LUIGI si riporta ai motivi e motivi aggiunti chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. BORGOGNO ROBERTO del foro di ROMA in difesa di SALSI MIRCO si riporta ai motivi. L'Avv. BUCCHI DOMENICO NORIS del foro di REGGIO EMILIA in difesa di SALSI MIRCO si associa alle conclusioni del codifensore.

L'Avv. CHERUBINO GIUSEPPE del foro di BOLOGNA in difesa di BELFIORE GIUSEPPE si riporta ai motivi e in qualita' di sostituto per delega orale dell'avv. PICCOLO ANTONIO DEL FORO DI BOLOGNA in difesa di SCIDA FRANCESCO, insiste nelle memorie depositate dallo stesso che oggi sostituisce. L'Avv. TRIA NICOLA del foro di REGGIO EMILIA in difesa di: DEBBI

GIULIANO si riporta ai motivi. L'Avv. MIGALE RANIERI GIUSEPPE del foro di REGGIO EMILIA in difesa di ALOI GIUSEPPE, BELFIORE FRANCESCO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, SALVATI LUIGI, SERGIO EUGENIO E SESTITO SALVATORE si riporta ai motivi, associandosi alle conclusioni del codifensore per la posizione di FLORO VITO GIANNI. L'Avv. COLACINO LUIGI del foro di CROTONE in difesa di COLACINO SALVATORE, MANCUSO VINCENZO E SILIPO LUIGI si riporta ai motivi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza che dispone il giudizio per la posizione di COLACINO SALVATORE. L'Avv. LI GOTTI LUIGI del foro di ROMA in difesa di: CURCIO MARIA, GIGLIO TANIA E VERTINELLI ANTONIO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. VEZZADINI STEFANO del foro di BOLOGNA in difesa di: SARCONI GIANLUIGI si riporta ai motivi. L'Avv. VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di SARCONI GIANLUIGI si riporta ai motivi associandosi alle conclusioni del codifensore.

L'Avv. SIROTTI LUCA del foro di BOLOGNA in difesa di LOMONACO FRANCESCO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. MARIUCCI LORENZO ADO del foro di BOLOGNA in difesa di ARENA CARMINE e LOMONACO FRANCESCO e sostituto per delega orale dell'Avv. FERRABOSCHI LAURA del foro di PARMA in difesa di ARENA CARMINE si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento anche per l'avvocato oggi sostituito.

L'Avv. STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di RIILLO PASQUALE si riporta ai motivi. L'Avv. PELLINI RAFFAELLA del foro di REGGIO EMILIA in difesa di: ZANGARI VALTER si riporta ai motivi e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. L'Avv. IOPPOLI VINCENZO del foro di CATANZARO in difesa di MATAcera FRANCESCO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. MAIELLO VINCENZO del foro di NOLA in difesa di IAQUINTA GIUSEPPE e MATAcera FRANCESCO si riporta ai motivi chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

L'Avv. LARATTA FRANCESCO VINCENZO ANTONIO del foro di CROTONE in difesa di BOLOGNINO MICHELE si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. PISANELLO CARMEN del foro di REGGIO EMILIA in difesa di: ALLELUIA LAURO, BELFIORE CARMINE, BOLOGNINO MICHELE, CROCI DEBORAH e SCHIRONE GRAZIANO si riporta ai motivi chiedendo la prescrizione di alcuni capi di imputazione per la posizione di BOLOGNINO MICHELE, chiede ancora l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di CROCI DEBORAH. L'Avv. RUSSANO GIANNI del foro di CATANZARO in difesa di BELFIORE CARMINE si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

L'Avv. PETRELLA PAOLO del foro di MODENA in difesa di CODAMO GIUSEPPE si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'Avv. VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di: ALLELUIA LAURO e BRUGNANO LUIGI si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.



L'Avv. CANEVELLI PAOLO del foro di ROMA in difesa di MUTO ANTONIO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. BRANDA NATALIA del foro di PAOLA in difesa di MUTO ANTONIO si riporta ai motivi. L'Avv. CAIAZZA GIAN DOMENICO del foro di ROMA in difesa di VERTINELLI GIUSEPPE si riporta ai motivi.

L'Avv. PECORELLA GAETANO del foro di MILANO in difesa di BRUGNANO GIUSEPPE, SCHETTINI GIOVANNA, VERTINELLI ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE e VERTINELLI PALMO si riporta ai motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'Avv. GARUTI GIULIO del foro di MODENA in difesa di BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO e BRAGA BRUNA si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. BONFANTE SIMONE del foro di MODENA in difesa di BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO e BRAGA BRUNA si riporta ai motivi.

L'Avv. PATETE DOMENICO del foro di PARMA in difesa di: AMATO FRANCESCO si riporta ai motivi chiedendone l'annullamento della sentenza impugnata. L'Avv. MAZZACUVA NICOLA del foro di BOLOGNA in difesa di FORMENTINI FRANCESCO e VALERIO GAETANO si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. MAIELLO VINCENZO del foro di NOLA in difesa di IAQUINTA GIUSEPPE si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. FONTANESI MATTIA del foro di REGGIO EMILIA in difesa di MANFREDA FRANCESCO, MENDICINO ALFONSO, SILIPO SALVATORE E VALERIOTI GABRIELE si riporta ai motivi.

L'Avv. SCARDOVI SEBASTIANO del foro di BOLOGNA in difesa di CAVEDO MAURIZIO si riporta ai motivi insistendo sull'undicesimo motivo di ricorso. L'Avv. TARQUINI GIOVANNI del foro di REGGIO EMILIA in difesa di CANNIZZO MARIO E MUTO ANTONIO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. L'Avv. GRANATO DANIELA del foro di REGGIO EMILIA in difesa di BAACHAOUI MONCEF si riporta ai motivi. L'Avv. VIGNA RENATO MAURIZIO del foro di PALMI in difesa di TEDESCO ROCCO si riporta ai motivi.

L'Avv. MORCAVALLO FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di VETERE PIERINO si riporta ai motivi. L'Avv. BASSI CLAUDIO del foro di REGGIO EMILIA in difesa di MANFREDA FRANCESCO E DI VIA FRANCESCO si associa alle conclusioni del codifensore per la posizione di MANFREDA FRANCESCO riportandosi ai motivi del ricorso per la posizione di DI VIA FRANCESCO. L'Avv. BELLI VINCENZO del foro di MILANO in difesa di COSTI OMAR si riporta ai motivi. L'Avv. CARLETTI CHIARA del foro di REGGIO EMILIA in difesa di COSTI OMAR si riporta ai motivi. L'Avv. IARIA GIACOMO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO E VALERIOTI GABRIELE si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.

L'Avv. BREZIGAR LUCA ANDREA del foro di MODENA in difesa di RIILLO PASQUALE si riporta ai motivi, chiedendo l'accoglimento.



INDICE

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	10
MOTIVI DI RICORSO DI:	
- AIELLO GIUSEPPE e LE ROSE SALVATORE.....	10
- ALLELUIA LAURO.....	14
- ALOI GIUSEPPE.....	16
- AMATO ALFREDO.....	17
- AMATO FRANCESCO.....	19
- ARENA CARMINE.....	22
- BAACHAOUI KARIMA.....	26
- BAACHAOUI MONCEF.....	28
- BELFIORE CARMINE.....	30
- BELFIORE FRANCESCO.....	37
- BELFIORE GIUSEPPE.....	38
- BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO E BRAGA BRUNA.....	39
- BIGHIGNOLI ANDREA.....	48
- BLASCO GAETANO.....	49
- BOLOGNINO FRANCESCO.....	53
- BOLOGNINO MICHELE.....	54
- BOLOGNINO SERGIO.....	59
- BRUGNANO GIUSEPPE.....	65
- BRUGNANO LUIGI.....	66
- BUSIA MARCO.....	68
- BUTTIGLIERI SALVATORE.....	70
- CANNIZZO MARIO.....	71
- CAVEDO MAURIZIO.....	74
- CODAMO GIUSEPPE.....	75
- COLACINO SALVATORE.....	78
- COSTI OMAR.....	78
- CRIVARO ANTONIO.....	81
- CROCI DEBORAH.....	85
- CURCIO MARIA.....	86
- DEBBI GIULIANO.....	87
- DI VIA FRANCESCO.....	89
- FERRARI ALDO PIETRO.....	89
- FLORO VITO ANTONIO.....	90
- FLORO VITO GIANNI.....	91
- FORMENTINI FRANCESCO.....	92
- GIGLIO ANTONIO.....	93
- GIGLIO FRANCESCO.....	94
- GIGLIO TANIA.....	95
- IAQUINTA GIUSEPPE.....	96
- SARCONI GIANLUIGI.....	101

- LO MONACO FRANCESCO.....	105
- LOPRETE GIUSEPPE.....	110
- MACRÌ FRANCESCO.....	111
- MANCUSO VINCENZO.....	113
- MANFREDA FRANCESCO.....	118
- MANZONI GIUSEPPE.....	120
- MATAcera FRANCESCO	120
- MENDICINO ALFONSO e SILIPO SALVATORE.....	123
- MURATORI MASSIMO.....	124
- MUTO ANTONIO (c. 1955).....	125
- MUTO ANTONIO CL. 1978.....	129
- MUTO ANTONIO classe 1971.....	133
- MUTO LUIGI.....	139
- NICASTRO ANTONIO.....	144
- OLIVO SALVATORE	145
- PAOLINI ALFONSO.....	146
- PELAGGI FRANCESCO.....	146
- RIILLO PASQUALE.....	147
- ROCCA ANTONIO.....	153
- RUGGIERO GIUSEPPE.....	154
- SALSI MIRCO.....	156
- SALVATI LUIGI.....	158
- SCHIRONE GRAZIANO.....	160
- SCIDA FRANCESCO.....	162
- SERGIO EUGENIO.....	163
- SESTITO SALVATORE.....	165
- SILIPO LUIGI.....	166
- TEDESCO ROCCO.....	169
- TOSTONI MICHELE.....	170
- URSINI MARIO.....	171
- VALERIO ANTONIO.....	172
- VALERIO GAETANO.....	172
- VALERIOTI GABRIELE.....	173
- VECCHI SILVANO	175
- VERTINELLI ANTONIO cl. 1985.....	176
- VERTINELLI GIUSEPPE cl.1962.....	178
- VERTINELLI GIUSEPPE cl.1986, VERTINELLI ANTONIO cl.1990 E SCHETTINI GIOVANNA.....	187
- VERTINELLI PALMO.....	189
- VETERE PIERINO.....	198
- VILLIRILLO GIUSEPPE.....	199
- VULCANO MARIO.....	200
- ZANGARI VALTER.....	203
MOTIVI DELLA DECISIONE.....	203
LA NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER ASSENZA DI POTESTAS DECIDENDI.....	204
LA COMPETENZA PER TERRITORIO.....	208
L'AUTONOMIA E I CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE DI NDRANGHETA EMILIANA.....	210
UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI DI GIGLIO GIUSEPPE.....	222

UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI VALERIO E MUTO ED OMESSO DEPOSITO DEL VERBALE ILLUSTRATIVO.....	224
OMESSA ASSUNZIONE DELLA PROVA CONTRARIA IN RELAZIONE ALL'AUDIZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA SOPRAVVENUTI.....	226
LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE E DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE.....	227

LE POSIZIONI DEI SINGOLI RICORRENTI:

- AIELLO GIUSEPPE e LE ROSE SALVATORE.....	229
- ALLELUIA LAURO.....	233
- ALOI GIUSEPPE.....	234
- AMATO ALFREDO.....	235
- AMATO FRANCESCO.....	241
- ARENA CARMINE.....	243
- BAACHAOUI KARIMA.....	246
- BAACHAOUI MONCEF.....	250
- BELFIORE CARMINE.....	253
- BELFIORE FRANCESCO.....	259
- BELFIORE GIUSEPPE.....	261
- BOLOGNINO SERGIO.....	263
- BOLOGNINO MICHELE.....	269
- BIGHIGNOLI ANDREA.....	277
- BLASCO GAETANO.....	279
- BOLOGNINO FRANCESCO.....	284
- BRUGNANO GIUSEPPE.....	286
- BRUGNANO LUIGI.....	287
- BUSIA MARCO.....	289
- CODAMO GIUSEPPE.....	293
- BUTTIGLIERI SALVATORE.....	297
- CANNIZZO MARIO.....	298
- CAVEDO MAURIZIO.....	303
- COLACINO SALVATORE.....	307
- COSTI OMAR.....	309
- CRIVARO ANTONIO.....	314
- CROCI DEBORAH.....	321
- CURCIO MARIA.....	323
- DEBBI GIULIANO.....	325
- DI VIA FRANCESCO.....	327
- FERRARI ALDO PIETRO.....	329
- FLORO VITO ANTONIO.....	331
- FLORO VITO GIANNI.....	334
- FORMENTINI FRANCESCO.....	338
- GIGLIO ANTONIO.....	340
- GIGLIO FRANCESCO.....	342
- GIGLIO TANIA.....	344

- IAQUINTA GIUSEPPE.....	346
- BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO E BRAGA BRUNA....	353
- SARCONE GIANLUIGI.....	362
- LO MONACO FRANCESCO.....	367
- LOPRETE GIUSEPPE.....	374
- MACRÌ FRANCESCO.....	375
- MANCUSO VINCENZO.....	376
- MANFREDA FRANCESCO.....	383
- MANZONI GIUSEPPE.....	384
- MATAcera FRANCESCO	385
- MENDICINO ALFONSO e SILIPO SALVATORE.....	388
- MURATORI MASSIMO.....	389
- MUTO ANTONIO (c. 1955).....	391
- MUTO ANTONIO CL. 1978.....	394
- MUTO ANTONIO classe 1971.....	396
- MUTO LUIGI.....	401
- NICASTRO ANTONIO.....	406
- OLIVO SALVATORE	406
- PAOLINI ALFONSO.....	408
- PELAGGI FRANCESCO.....	408
- RIILLO PASQUALE.....	410
- ROCCA ANTONIO.....	418
- RUGGIERO GIUSEPPE.....	419
- SALSI MIRCO.....	421
- SALVATI LUIGI.....	423
- SCHIRONE GRAZIANO.....	424
- SCIDA FRANCESCO.....	426
- SERGIO EUGENIO.....	427
- SESTITO SALVATORE.....	429
- SILIPO LUIGI.....	430
- TEDESCO ROCCO.....	433
- TOSTONI MICHELE.....	433
- URSINI MARIO.....	434
- VALERIO ANTONIO.....	435
- VALERIO GAETANO.....	435
- VALERIOTI GABRIELE.....	436
- VECCHI SILVANO	438
- VERTINELLI ANTONIO cl. 1985.....	440
- VERTINELLI GIUSEPPE cl.1962.....	441
- VERTINELLI GIUSEPPE cl.1986, VERTINELLI ANTONIO cl.1990 e SCETTINI GIOVANNA.....	445
- VERTINELLI PALMO.....	447
- VETERE PIERINO.....	452
- VILLIRILLO GIUSEPPE.....	452
- VULCANO MARIO.....	454
- ZANGARI VALTER.....	455
DISPOSITIVO	456

RITENUTO IN FATTO

1.1.1 Con sentenza del 17 dicembre 2020 la corte di appello di Bologna definiva la posizione di 118 imputati che avevano proposto appello avverso due sentenze del tribunale di Reggio Emilia emesse all'esito di giudizio abbreviato e rito ordinario il 31 ottobre del 2018, poi riuniti proprio in grado di appello.

Il procedimento, denominato "Aemilia", aveva avuto ad oggetto le contestazioni del delitto di direzione e partecipazione ad associazione mafiosa in relazione ad una entità criminale di 'ndrangheta operante nei territori di Reggio Emilia ed altre zone limitrofe nonché una serie di reati fine tra i quali rivestivano, ad avviso dei giudici di merito, carattere centrale il reimpiego di denaro di provenienza illecita in numerose attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, estorsioni, usure, danneggiamenti seguiti da incendi, intestazioni fittizie ed altre fattispecie delittuose.

Con sentenza in data 25 gennaio 2021 la corte di appello di Bologna, a seguito di separazione processuale della posizione di Sarcone Gianluigi, confermava le pronunce del 31 ottobre del 2018 che avevano condannato lo stesso imputato per i reati di direzione dell'organizzazione criminale e tentata violenza privata aggravata di cui ai capi 1 e 201 della stessa imputazione elevata nel procedimento principale. Nella fase della costituzione delle parti il procedimento a carico di Sarcone Gianluigi veniva riunito a quello principale.

Avverso dette pronunce proponevano ricorso per cassazione 88 imputati con distinti atti di ricorso.

1.2.1 Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore (capi 119 e 120) deducevano, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed in particolare dell'art. 23 legge n. 83 del 1953, vizio di motivazione della sentenza di appello quanto alla rilevata nullità del giudizio di primo grado per assenza della *potestas decidendi* del tribunale di Reggio Emilia; si lamentava la nullità del giudizio di primo grado posto che il predetto giudice aveva deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale senza però sospendere il processo ai sensi della citata norma.

Al proposito si sottolineava come, con sentenza n. 25124 del 2018 della Corte di cassazione, fosse già stata dichiarata l'abnormità del provvedimento del tribunale che aveva disposto la prosecuzione del processo nonché l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Vernengo del 1996, con la quale si era affermata la necessità della sospensione



ed il venir meno della *potestas decidendi*; nel caso in esame, il tribunale di Reggio Emilia, aveva proseguito il processo pur dopo la dichiarata abnormità da parte della Corte di cassazione; la questione, pure sollevata con l'appello, risultava erroneamente risolta dalla corte di appello bolognese che si era adeguata all'interpretazione del tribunale ritenendo che la sentenza della Corte cost. n.180 del 2018 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in tema di astensione dalle udienze nei processi con imputati detenuti, avesse legittimato il percorso seguito dal giudice di primo grado trattandosi di segmenti processuali autonomi; tuttavia doveva dichiararsi la nullità delle attività successive all'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale posto che era stato violato l'obbligo di sospensione del processo;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'ordinanza con la quale era stato ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe; in via subordinata illegittimità costituzionale dell'art. 16 quater DL 8 del 1991; il pubblico ministero, dopo avere inserito il Giglio nella propria lista testi, vi aveva rinunciato benchè questi avesse già iniziato la propria collaborazione e, successivamente all'inizio dell'istruzione dibattimentale, la sua audizione era stata nuovamente ammessa dal tribunale con l'anomalia che ad istruzione dibattimentale in corso proseguivano gli interrogatori del Giglio; il P.M. aveva poi effettuato il deposito dell'attività integrativa di indagine e chiesto l'assunzione della prova che il tribunale aveva ammesso con ordinanza del 26 ottobre 2016, impugnata dalla difesa, ritenendo applicabile a tale caso la particolare disciplina dettata dall'art. 493 comma secondo cod.proc.pen.; tale interpretazione doveva ritenersi errata ed, in ogni caso, l'ordinanza non aveva motivato in ordine alla rilevanza ed ammissibilità della prova fondata sul deposito dei nuovi interrogatori; doveva ritenersi che l'art. 493 comma secondo cod.proc.pen. fosse applicabile ai soli casi di collaborazione iniziata dopo l'inizio del processo mentre, nel caso in esame, il pubblico ministero aveva esercitato la propria scelta rinunciando al teste già indicato nella lista e tale prova non poteva più essere recuperata essendo esaurita la facoltà delle parti e potendo al più il giudice procedere ex art. 507 cod.proc.pen. nella ricorrenza dei presupposti; aveva errato la corte di appello nel ritenere legittimo il percorso seguito dal P.M. finalizzato a valutare l'attendibilità del Giglio prima della richiesta di sua escussione non avendo tale soluzione alcun aggancio normativo, apparendo violativa dell'art. 430 bis cod.proc.pen. che vieta l'assunzione delle fonti di prova in pendenza del giudizio; in ogni caso, si eccepiva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 quater D.L. 8 del 1991 come modificato dalla legge del 2001 n. 45 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 costituzione nella parte in cui non prevede che il termine di 180 giorni per l'assunzione delle dichiarazioni del soggetto che inizi la collaborazione sia sospeso durante la pendenza dell'audizione nel giudizio, altrimenti violandosi i principi di parità delle parti e del contraddittorio consentendo ad una sola parte, il pubblico ministero, di

continuare ad esaminare in forma privata la fonte di prova destinata ad essere escussa nel contraddittorio delle parti;

- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Valerio per omesso deposito del verbale illustrativo della collaborazione; all'udienza del 19 ottobre 2017 era emerso che tale verbale non era stato depositato agli atti del fascicolo del P.M.; il tribunale aveva respinto le richieste difensive con le quali si era chiesto di dichiarare non utilizzabili le dichiarazioni rese sino a quel punto in dibattimento dal Valerio e di rinviare il controesame a data successiva al deposito; si censurava, al proposito, la decisione della corte di appello che si era adagiata sulle conclusioni del tribunale e che contrastava con il disposto dell'art. 16 sexies del DL n.8 del 1991 come modificato dalla legge del 2001 secondo il quale il giudice dispone a richiesta di parte l'acquisizione del verbale illustrativo; al proposito si richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale a fronte della richiesta di parte il giudice deve disporre l'acquisizione del verbale senza potestà discrezionale (Sez. 2, n. 28397 del 20/03/2013 Rv. 256460 - 01), ragion per cui, il tribunale avrebbe dovuto sospendere l'esame del Valerio ed attendere il deposito del verbale trattandosi di norma posta a tutela del diritto di difesa ed a garanzia della immutabilità delle dichiarazioni del collaboratore così come interpretata anche dal giudice di legittimità (Sez. 5, n. 43979 del 12/04/2017 Rv. 271630 - 01); né poteva invocarsi l'orientamento secondo cui alcuna sanzione è prevista per il mancato deposito del verbale illustrativo posto che, nel caso del collaboratore Valerio, non erano ancora decorsi i 180 giorni ed il verbale non era stato ancora redatto; viceversa, nel caso di specie, l'esame ed il controesame erano stati resi prima del decorso del termine e del deposito del verbale e ciò determinava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni nella loro integralità;

- violazione di legge in relazione all'art. 521 cod.proc.pen., vizio di motivazione quanto al motivo di gravame relativo alla nullità del capo di imputazione per genericità ed indeterminatezza delle contestazioni di cui ai numeri 119 e 120, quanto alla mancata indicazione dell'origine illecita del denaro, alla condotta specifica contestata ad Aiello e Lerosé, alla individuazione dei reati dai quali provenivano i denari di origine illecita e quale era stato il contributo agevolativo degli stessi alla cosca; sul punto la motivazione della corte di appello era meramente apparente;

- erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla violazione dell'art. 648 ter cod.pen., difetto di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo n.119, per incompatibilità con il capo 120, per errata individuazione dell'attività economica o finanziaria, per carenza di prova della provenienza delittuosa del denaro; al proposito si deduceva che generiche erano le dichiarazioni del collaboratore Muto Salvatore il quale non conosceva personalmente i

ricorrenti Aiello e Lerosse mentre la Corte di appello aveva del tutto travisato il contenuto della deposizione del secondo collaboratore, Giglio Giuseppe, affermando che lo stesso aveva riferito trattarsi di soggetti che gravitavano intorno al gruppo criminale, in quanto, tale dato, mai era stato riferito dal predetto soggetto nel corso della deposizione dell'11 novembre 2016; la Corte aveva anche riportato il dato confessato dai due imputati, che gli stessi avevano aperto dei conti correnti in Germania con il Cappa, circostanza pure riferita dallo stesso Giglio Giuseppe in sede di esame senza però che si fosse mai fatto riferimento a coinvolgimenti dei ricorrenti in attività del gruppo criminale di 'ndrangheta; anzi, risultava dalla deposizione di Giglio, che Aiello era stato indicato come un ragazzo a disposizione del Cappa per le operazioni di fatture inesistenti e lo stesso aveva riferito quanto al ruolo del Lerosse, cognato di Aiello; il contributo del collaboratore pertanto allontanava definitivamente i due imputati da dinamiche mafiose; anche nell'interpretazione delle conversazioni la corte di appello era incorsa nel vizio di travisamento della prova poiché dalle stesse poteva desumersi soltanto il coinvolgimento nell'attività di falsa fatturazione ma non anche in quella di reimpiego posto che da nulla risultava sia l'utilizzazione di denaro proveniente da delitto sia la consapevolezza dei due ricorrenti di impiegare denaro illecito. La corte di merito, aveva travisato l'interpretazione dei rapporti tra i due coimputati, Cappa e Villirillo, quanto all'individuazione delle ragioni dei movimenti di denaro che trovavano fondamento in un debito del secondo nei confronti del primo senza che i rapporti del Villirillo con Grande Aracri Nicolino potessero rilevare in maniera decisiva stante l'interruzione degli stessi da luglio 2011 a seguito dell'arresto del prestanome; si deduceva, poi, il completo travisamento delle risultanze della consulenza tecnica contabile, disposta dal tribunale in primo grado, che, pur accertando i rapporti finanziari tra Cappa e Villirillo aveva concluso affermando non sussistere sufficienti elementi per potere ritenere che il denaro utilizzato da Villirillo provenisse da attività delittuose portate a termine da Grande Aracri Nicolino; al proposito erano mancati argomenti forti e convincenti spiegati dal giudice di appello per superare le conclusioni della perizia pure disposta d'ufficio; si contestava poi non essere state mai ricercate le documentazioni relative alla società AZ service che pur si assumeva essere stata il motore delle attività di falsa fatturazione dei due imputati, i quali avrebbero emesso tali fatture nei confronti della stessa come contestato al capo 120; pertanto, mentre le società di Aiello e Lerosse avevano subito le conseguenze fiscali e penali dell'attività di falsa fatturazione, la società AZ service beneficiaria di tali fatture non era mai stata coinvolta; anche il tema dello sconto fattura pure emerso dall'istruttoria come modalità per il reperimento dei fondi attraverso l'anticipazione bancaria, non era stato affrontato dalla sentenza e ciò doveva escludere il capitale mafioso di partenza; con ulteriore doglianza si contestava poi la ricorrenza del presupposto dell'impiego in attività economiche o finanziarie; premesso che la norma di cui all'articolo 648 ter cod. pen. punisce le condotte di inquinamento

del mercato attraverso l'impiego di capitali illeciti si precisava come nel caso di specie l'attività di falsa fatturazione non potesse essere inclusa nelle ipotesi punite dalla predetta previsione non trattandosi né di attività economica né di attività finanziaria perché al di fuori di ogni logica di mercato; la corte di appello aveva fatto riferimento ad un errato precedente giurisprudenziale perché riferito alla differente fattispecie di autoriciclaggio; con altra doglianza si proponeva la questione del concorso nel reato presupposto che esclude la punibilità ex art. 648 ter cod.pen. dovendosi fare applicazione del principio stabilito da Sezioni Unite Iavarazzo secondo cui il soggetto che ricicla denaro dell'associazione ma non è membro della stessa risponde solo del delitto fine ma non di reimpiego operando la clausola di esclusione; Aiello e Lerosse avevano reimpiegato il denaro proveniente dalle operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed avendo concorso nel delitto presupposto la contestazione di cui all'art. 648 ter cod.pen. doveva essere annullata;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'articolo 8 decreto legislativo 74 del 2000 contestato al capo 120 dell'imputazione posto che il soggetto al quale le fatture inesistenti erano state rilasciate, la AZ service, non era stato portato a giudizio, così che non vi era prova che le suddette fatture fossero state contabilizzate; in ogni caso, poiché il guadagno realizzato dagli imputati andava individuato nell'omesso versamento dell'Iva il reato che avrebbe dovuto essere contestato era quello di cui all'articolo 10 ter che vede come soglia di punibilità quella di 250.000 euro nel caso di specie non raggiunta;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale per la quale vi era completa assenza di motivazione da parte del giudice di appello non essendo mai emerso che i due ricorrenti avessero voluto agevolare altri se non se stessi tramite la condotta illecita ed essendo richiesto dalla recente interpretazione delle Sezioni Unite un accertamento in termini di certezza e non di mera possibilità o semplice sospetto quanto alla finalità agevolatrice dell'organizzazione criminale;

- violazione di legge e difetto di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena in misura eccessiva.

1.3.1 Alleluia Lauro, con ricorso dell'avv.to Vianello Accoretti, deduceva con distinti motivi (riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.):

- violazione ed erronea applicazione degli articoli 521 e 522 codice procedura penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al motivo di appello con il quale si era dedotto che i fatti descritti al capo 90 dell'imputazione corrispondevano non al contestato delitto di estorsione bensì a quello di caporalato di cui

all'art. 603 bis cod.pen., come già ritenuto dal tribunale del riesame di Bologna che aveva annullato la misura cautelare; difatti, dalla lettura della contestazione che veniva riportata nel ricorso, emergevano soltanto condotte di sfruttamento dei lavoratori senza riferimento ad attività estorsive mentre, l'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 628 cod.pen., non poteva essere contestata al ricorrente che non faceva parte dell'associazione; pertanto, la sentenza che aveva ritenuto accertato un delitto di estorsione, violava i principi di correlazione posto che era contestato il caporalato e doveva perciò ritenersi affetta da nullità; ciò era dimostrato anche dalla circostanza che il coimputato Richichi in sede di abbreviato era stato condannato per il reato di cui all'art. 603 bis cod.pen. con pronuncia utilizzabile nel presente procedimento; la sentenza di primo grado era anch'essa affetta da nullità per avere condannato il ricorrente per un fatto nuovo non oggetto di contestazione e l'imputato non era stato posto in condizione di difendersi da tale diversa accusa;

- violazione ed erronea applicazione degli artt. 603 bis e 629 cod.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il capo n.90 sia per insussistenza del reato che per assenza di concorso dell'Alleluia nello stesso; sotto il primo profilo, la motivazione aveva richiamato soltanto le argomentazioni riferite alla posizione del Bolognino Michele affermando che lo stesso aveva una volontà sopraffattrice degli operai senza però che fossero prese in considerazione alcune prove contrastanti con tale conclusione. In ogni caso la pronuncia era illogica nella parte in cui affermava il concorso del ricorrente fondato sull'interpretazione di alcune conversazioni che doveva ritenersi errata, con vizio deducibile anche in fase di legittimità, per come risultava dal contenuto che riproponeva riassuntivamente; in particolare, da quella attenente i buoni pasto risultava che Alleluia aveva convinto il Bolognino a rinunciare alla sua pretesa di consegna dei predetti buoni di cui lui stesso era stato privato così che lo stesso non aveva assecondato la volontà del Bolognino avendo anzi agito nell'interesse degli operai. Illogica era anche l'interpretazione della conversazione sulla somma corrisposta a titolo di cassa edile posto che nessun compenso erogato a tale titolo risultava trattenuto dal Bolognino come risultava da altre conversazioni riportate e dalle distinte di pagamento prodotte in atti; in ogni caso, mancava, anche per tale episodio, il contributo causale del ricorrente non avendo lo stesso posto in essere alcuna condotta minatoria nei confronti degli operai al fine di fare accettare agli stessi decurtazioni di stipendio ed avendo lo stesso svolto un ruolo subordinato, sottoposto alle direttive della Bianchini srl, ed alle minacce del Bolognino, senza che avesse ricevuto alcun vantaggio patrimoniale. Dalla ricostruzione della condotta di caporalato e dalla natura di reato contro la persona di tale fattispecie si ricavava che il ricorrente non aveva mai posto in essere condotte minatorie né mirava a realizzare condizioni di sfruttamento né mai vi erano state violazioni in tema di sicurezza sul lavoro;

- violazione ed erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione basata sulla presunta conoscenza da parte di Alleluia del ruolo di Bolognino nel sodalizio che già il G.I.P. nell'ordinanza genetica aveva escluso; tale vizio si deduceva sia in relazione al metodo mafioso, dovendo risultare che l'agente palesi il proprio legame con l'organizzazione in danno della vittima, che con riguardo alla ritenuta agevolazione, affermata con motivazione apparente e che doveva essere diretta nei confronti dell'intera associazione e non di un singolo componente;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

1.4.1 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato Aloï Giuseppe, ritenuto colpevole di reimpiego ex art. 648 ter cod.pen. (capo n.122) , tramite il proprio difensore Migale Ranieri che deduceva con distinti motivi, qui riassunti ex articolo 173 disposizioni di attuazione codice procedura penale:

- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione all'articolo 648 ter codice penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reimpiego di capitali illeciti ed alla affermata partecipazione del ricorrente al suddetto reato; al proposito si sottolineava come non fosse stata accertata l'origine del denaro impiegata dal correo Mercadante, secondo quanto riferito nel corso dell'istruzione dibattimentale dall'ufficiale di polizia giudiziaria sentito al proposito, nè era stata accertata la ragione per cui il denaro era stato messo a disposizione; inoltre, non si era tenuto conto delle conclusioni cui erano pervenuti i periti in termini di incertezza della ricostruzione dei fatti e della impossibilità di ricostruire i movimenti di denaro; ancora, la corte di appello, aveva errato nel valutare la chiamata di correttezza del collaboratore Muto Salvatore il quale non aveva riconosciuto il ricorrente nella fotografia mostratagli; aveva altresì errato il giudice d'appello nel ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato posto che dalle stesse dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria emergeva come il ricorrente non fosse a conoscenza della provenienza illecita del denaro;

- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 416 bis 1 codice penale posto che la corte di appello aveva errato nel ritenere la consapevolezza del ricorrente di agevolare l'organizzazione mafiosa valutando la dichiarazione del collaboratore di giustizia Muto che però era riferito ad altro soggetto posto che il medesimo non aveva riconosciuto l'Aloï;

- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

1.5.1 Amato Alfredo, ritenuto responsabile all'esito dei giudizi di merito dei reati allo stesso contestati ai capi 1, 11 e 64, proponeva ricorso per cassazione con atto dell'avv.to Benini che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen lamentava, con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi 1,11 e 64 per non avere commesso il fatto; premesso che la sentenza di secondo grado si era risolta in un acritico recepimento delle valutazioni del tribunale, si lamentava che era stata omessa la valutazione delle prove favorevoli all'imputato anche discostandosi dal giudicato del procedimento Edilpiovra pure richiamato con riferimento ad altre posizioni; ripercorsi gli elementi sulla base dei quali la corte di appello aveva affermato la responsabilità ex articolo 416 bis cod.pen. ed in particolare le dichiarazioni dei collaboratori circa il coinvolgimento dell'Amato nelle attività di 'ndrangheta, si sottolineava come il separato procedimento Edilpiovra si fosse concluso con l'accertamento della responsabilità del ricorrente per il delitto di associazione semplice di cui all'articolo 416 codice penale escludendosi la natura mafiosa del gruppo, circostanza questa contraddetta dalle sentenze di merito di questo procedimento che avevano invece ritenuto sussistente proprio la fattispecie di cui all'articolo 416 bis codice penale; altro elemento pretermesso era l'ordinanza del tribunale del riesame di Bologna che aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione mafiosa; nè potevano ritenersi corretti gli argomenti della corte d'appello circa la diversità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti nonché delle fonti di prova poiché, con particolare riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori, si osservava che: Cortese non conosceva personalmente il ricorrente, Giglio Giuseppe non aveva avuto alcun rapporto personale e riferiva soltanto per sentito dire, Valerio aveva riferito circostanze già note all'atto di svolgimento del procedimento Edilpiovra, peraltro riferendo della volontà di affiliare l'Amato da parte di Grande Aracri Nicolino in contrasto con l'intento che lo stesso capo aveva di ucciderlo; doveva pertanto ritenersi che le acquisizioni successive al procedimento Edilpiovra o avevano ad oggetto fatti già noti ovvero riguardavano palesi inverosimiglianze.

Con una seconda doglianza, sempre contenuta nel primo motivo, si deducevano analoghi vizi quanto al reato di cui al capo n.11 (artt. 423 e 424 cod.pen.), posto che non era stata fornita alcuna motivazione circa l'aggravante di mafia che non poteva essere affermata stante l'estraneità del ricorrente al gruppo criminale; le dichiarazioni del collaboratore Valerio che erano state valorizzate erano prive dei necessari riscontri esterni, le conversazioni intercettate davano atto della presenza di più soggetti incompatibile con l'attentato incendiario, da altre di esse risultava anche una concitata fuga che era compatibile con l'alibi difensivo del tentato furto in un supermercato, risultavano anche tre chiamate senza risposta

da Valerioti ad Amato incompatibili con la tesi della commissione del fatto in concorso; inoltre, la localizzazione delle celle agganciate dalle chiamate, non forniva alcuna certezza e doveva pertanto ritenersi sussistere il ragionevole dubbio.

Quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo n.64, si contestava il riconoscimento dell'aggravante di mafia e si deduceva poi che la vicenda risultava poco chiara alla luce delle intercettazioni valorizzate; l'Amato, infatti, aveva agito per la restituzione di una somma data a titolo di caparra al Pierucci per l'acquisto di due escavatori così che le successive consegne dell'autovettura e della motocicletta da parte della presunta vittima, trovavano tale ragione così che mancava l'elemento oggettivo del ritenuto reato; assente era anche la condotta intimidatoria esclusa anche dalla persona offesa in sede di audizione dibattimentale, mentre, tutte le conversazioni valorizzate, provavano la sussistenza di trattative ed accordi fra le parti non compatibili con la fattispecie estorsiva.

Con un secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata derubricazione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis cod.pen. in quella prevista dall'art. 416 cod.pen. posto che la sentenza Edilpiovra, che aveva operato tale qualificazione più lieve, era stata posta a fondamento delle pronunce di merito mentre le successive dichiarazioni dei collaboratori risultavano inattendibili per assenza di riscontri esterni.

Il terzo motivo esponeva la mancanza di motivazione quanto all'omessa derubricazione del reato di estorsione di cui al capo 64 in quello di cui all'art. 393 cod.pen. posto che l'elemento psicologico era proprio del soggetto che agisce per esercitare un proprio diritto derivante dalla precedente dazione della somma di mille euro che veniva ricostruita.

Il quarto motivo lamentava assenza di motivazione quanto all'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale; il quinto motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite ed alla liquidazione di somme a titolo di provvisoria. Al proposito deduceva non esservi prova che la condotta dell'Amato avesse eziologicamente determinato un danno risarcibile e non erano comunque stati indicati i criteri per la determinazione.

Infine, il sesto motivo deduceva carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

Con motivi aggiunti deduceva erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dai reati ascritti ai capi 1, 11 e 64 per non avere commesso il fatto; rappresentava, al proposito, che l'accusa di estorsione era basata su un solo messaggio inviato al Pierucci in stato di agitazione per la truffa subita come dimostrato dai successivi rapporti tra gli stessi. In tale contesto era avvenuta anche la



cessione della motocicletta al prezzo concordato dalle parti ed il Pierucci aveva continuato a richiedere prestiti ad Amato.

In ogni caso la pronuncia risultava emessa in violazione del diritto di difesa poiché aveva negato la citazione dei testi Sarcone Nicolino e Colacino Michele, che avrebbero sconfessato le dichiarazioni di Valerio, solo perché avanzata personalmente dall'imputato; tuttavia la richiesta non poteva ritenersi irrituale o tardiva posto che riguardava prove sopravvenute.

Si segnalava ancora che il coimputato del reato di cui al capo n.11, il Valerioti, era stato assolto dal capo n.1 di partecipazione ad associazione ndranghetistica e ciò era in contraddizione con l'affermata responsabilità a titolo di concorso per il capo 11 poiché si era ritenuto che il Valerioti aveva agito autonomamente ed era estraneo all'associazione contrariamente a quanto ritenuto per Amato.

Con ulteriore memoria depositata in cancelleria si lamentava ancora, in relazione al primo motivo, che l'applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite Modaffari con riferimento al valore della affiliazione rituale doveva fare ritenere viziata la pronuncia essendo necessario accertare un ruolo dinamico-funzionale che nel caso di specie non era stato evidenziato. Ancora si lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento ai capi 11 e 64 quanto alla riconosciuta aggravante ex art. 7 L203/91 ed all'art. 118 cod.pen. in riferimento ai principi dettati dalle Sezioni Unite Chiocchini. Invero, essendo l'aggravante di natura soggettiva il dolo intenzionale di uno dei concorrenti non poteva trasmettersi agli altri e non sussistevano elementi dai quali desumere la consapevolezza in capo al ricorrente della finalità perseguita dal partecipe.

1.6.1 Amato Francesco, condannato nelle fasi di merito per i delitti di cui ai capi 1, 50 e 62, proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n.1 dell'imputazione posto che non aveva mai fatto parte della 'ndrangheta ed i soli rapporti di frequentazione con altri soggetti non potevano essere posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità; inoltre, le dichiarazioni dei tre collaboratori erano prive dei riscontri e così la sentenza impugnata era affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale. Ancora, la consumazione dei delitti fine non provava la partecipazione ex 416 bis cod.pen. né rilievo decisivo poteva avere l'affermazione di responsabilità per lo stesso delitto del fratello Alfredo, le intercettazioni telefoniche provavano soltanto che il ricorrente agiva autonomamente, senza alcuna dimostrazione di un rapporto di stabile e concreta compenetrazione nell'organizzazione criminale come dimostrato dall'assenza di conoscenza degli altri associati;

la sentenza impugnata aveva dato atto dell'esistenza di un gruppo Amato indipendente dalla cosca di 'ndrangheta i cui capi non avevano alcun ruolo direttivo rispetto agli Amato che non prendevano ordini dagli stessi.

Con un secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sempre in ordine all'affermazione di responsabilità ex articolo 416 bis codice penale in relazione alla ritenuta partecipazione dell'Amato posto che l'accusa di avere svolto un ruolo esecutivo nell'interesse della cosca era confutata dalla circostanza della mancata commissione di delitti di danneggiamento da parte dello stesso e le ipotesi delittuose per le quali era stato ritenuto responsabile erano state consumate autonomamente; i rapporti di conoscenza di Amato con altri esponenti criminali erano sorti nell'ambito della comune detenzione carceraria senza che lo stesso avesse fornito alcun contributo all'organizzazione ed in assenza di qualsiasi prova della consapevolezza di partecipare ad un gruppo criminioso.

Il terzo motivo deduceva violazione dell'articolo 606 lettera c) codice procedura penale con riferimento alle norme che disciplinano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia posto che il giudice di merito aveva ommesso di valutare l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e procedere, poi, alla ricerca dei riscontri esterni; i collaboratori avevano espresso giudizi personali sull'Amato omettendo di riferire fatti concreti e specifici; in particolare, il Cortese aveva riferito circostanze smentite radicalmente dall'imputato che lo aveva anche denunciato e, comunque, non aveva affermato che il ricorrente facesse parte della 'ndrangheta o prendesse ordini dai vertici di tale gruppo. Valerio aveva riferito circostanze apprese da terzi dichiarando che il Grande Aracri aveva intenzione di uccidere Amato Francesco ma tali circostanze non erano state confermate; Muto Salvatore aveva poi riferito fatti appresi esclusivamente in ambienti carcerari e non riguardanti direttamente la persona del ricorrente. Inoltre, l'Amato, non aveva partecipato alle attività di reimpiego e falsa fatturazione nelle quali era coinvolta la cosca ed aveva rilievo altresì la circostanza che nel separato procedimento Edilpiovra fosse stata ritenuta sussistente un'associazione a delinquere di tipo semplice composta dai membri della famiglia Amato e comunque, il Francesco Amato, non era stato condannato neppure all'esito di tale precedente procedimento.

Il quarto motivo lamentava difetto di motivazione in punto di travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori; inoltre, non si era valorizzato che tutte le precedenti condanne dell'Amato riguardavano reati commessi autonomamente e quindi circostanze dalle quali emergeva uno scontro tra i componenti del gruppo di 'ndrangheta e quelli della famiglia Amato; l'estraneità del ricorrente al gruppo mafioso era stata riconosciuta dal tribunale del riesame di Bologna ed ai fini della partecipazione non potevano valorizzarsi esclusivamente le intercettazioni riferite alla consumazione dei tre delitti specifici. Inoltre, era mancato qualsiasi approfondimento in ordine al dolo del delitto di partecipazione, difettando

qualsiasi consapevolezza di contribuire volontariamente alla vita associativa, circostanza che certamente non poteva desumersi dalla consumazione dei delitti di estorsione o violenza privata consumati esclusivamente per un profitto personale.

Il quinto motivo deduceva violazione della legge processuale e della legge penale in relazione al riconoscimento di una circostanza aggravante che non era stato oggetto di rituale contestazione e non poteva ritenersi contestata in fatto; si lamentava in particolare l'omessa rituale contestazione delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416 bis cod. pen. che non erano ritualmente state elevate a carico dell'Amato al punto 1.43 della rubrica.

Il sesto motivo lamentava violazione di legge, ed in particolare dei principi dettati dall'articolo 2 del codice penale, in relazione all'applicazione della normativa più sfavorevole al reo; infatti i giudici di merito avevano applicato le pene previste per il delitto di cui all'articolo 416 bis cod.pen. a seguito della modifica del 2015 mentre avrebbero dovuto irrogare le sanzioni stabilite dalla previgente normativa, unica in vigore al tempo di consumazione dei fatti contestati fino al 28 gennaio 2015.

Con motivi aggiunti si lamentava:

- violazione di legge e difetto di motivazione per contraddittorietà in relazione all'art. 416 bis cod.pen. non risultando da alcun elemento probatorio che Amato Francesco fosse affiliato alla famiglia Grande Aracri od alla famiglia Bellocco posto che lo stesso era in contrasto con i capi delle rispettive famiglie; l'affiliazione, poi, non poteva desumersi dalla consumazione dei reati fine, mancava il dolo del contestato delitto e l'imputato aveva protestato la propria estraneità a qualsiasi associazione;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione, non emergendo alcuno dei parametri indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e cioè la disponibilità all'attuazione del programma criminoso e la sottomissione alle regole associative; dalle dichiarazioni dei collaboratori risultava anzi che l'Amato agiva nel proprio esclusivo interesse, anche in contrasto con gli scopi dell'associazione, dalla quale era stato più volte richiamato; mancava pertanto il ruolo dinamico e funzionale richiesto per la responsabilità;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per inosservanza delle norme processuali che disciplinano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali avevano affermato che l'Amato era dedito autonomamente alla consumazione di delitti e mancava qualsiasi chiamata in correità;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., travisamento della prova non potendo provarsi la partecipazione dall'atteggiamento minaccioso posto in essere in occasione della commissione di specifici fatti di reato;

- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. per omessa descrizione in forma chiara e precisa del fatto storico; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; in ogni caso l'Amato nella consumazione dei reati aveva sfruttato la capacità intimidatoria derivante dal proprio nome senza alcun riferimento all'associazione; generica era poi la contestazione di avere utilizzato la metodologia mafiosa nella commissione dei reati ed i capi di imputazione non contenevano la descrizione della aggravante;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c) cod.proc.pen., violazione dell'art. 2 comma 3 cod.pen. e dell'applicazione della legge più favorevole al reo in relazione al trattamento sanzionatorio stabilito con riguardo alla legge in vigore al tempo del commesso reato.

1.7.1 Arena Carmine, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi nn.1, 45 e 188, con un primo ricorso dell'avv.to Mariucci deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (motivo 1); travisamento della prova e violazione delle regole dettate dall'art. 192 cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Muto (motivo 2); si lamentava innanzi tutto che benchè la sentenza impugnata avesse premesso che le dichiarazioni rese dai predetti a procedimento iniziato avevano normalmente rafforzato un quadro probatorio già esistente ciò non valeva per l'Arena la cui responsabilità era stata basata sulle sole dichiarazioni dei collaboratori sopravvenuti e ciò integrava un primo profilo di manifesta illogicità; si sottolineava come la collaborazione di entrambi fosse avvenuta a dibattimento in corso a partire dall'autunno del 2017 dopo che gli stessi, imputati del procedimento, avevano avuto lettura di tutti gli atti; inoltre, doveva sottolinearsi, sempre a confutazione della credibilità dei predetti, che Antonio Valerio aveva avuto ripetuti scontri anche fisici con l'Arena per il comportamento dall'imputato tenuto all'interno del locale denominato Cartagena secondo quanto riferito dallo stesso Valerio nel corso della sua escussione con riguardo agli episodi del 20 e 23 settembre 2011; sul punto, doveva ritenersi sussistere difetto di motivazione poiché la corte di appello non aveva affrontato lo specifico tema della credibilità pur in ragione dei motivi di conflitto e di contrasto che vedevano i due contrapposti e che evidenziavano la mancanza di disinteresse nelle dichiarazioni del collaboratore Valerio. Quanto ai riscontri esterni individualizzanti, si sottolineava che gli stessi devono avere tanta più pregnanza a fronte di dichiarazioni provenienti da soggetti di dubbia credibilità; la corte di appello aveva richiamato la giurisprudenza sulla possibilità di valutare le chiamate incrociate e, tuttavia,

doveva evidenziarsi come le dichiarazioni del Valerio erano state ritenute riscontrate in forza di provalazioni di altro collaboratore, il Muto, anch'egli di dubbia credibilità per avere iniziato la propria collaborazione dopo l'inizio del procedimento; riassunte le parti rilevanti delle dichiarazioni del Muto, si sottolineava come questi avesse escluso l'organica intraneità dell'Arena nell'associazione per poi modificare la risposta solo a seguito di domande suggestive del PM così rendendo una deposizione caratterizzata da intrinseca contraddittorietà; peraltro, tali dichiarazioni, non avevano trovato alcun riscontro quanto ai rapporti tra Arena e Sarcone. Le dichiarazioni del Valerio erano poi divergenti perché questi aveva riferito della vicinanza di Arena al Turrà così che sul punto esisteva travisamento probatorio nella parte in cui si era ritenuta la convergenza delle dichiarazioni. Entrambe difettavano dei necessari requisiti di precisione e specificità ed alcun rilievo avevano poi i fatti relativi al comportamento dell'Arena nel locale Cartagena poiché si era accertata l'estraneità di tali fatti alle dinamiche associative avendo avuto origine nel conflitto tra l'imputato ed i gestori cinesi del locale.

Si lamentava, poi, l'assenza di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., e, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di organica partecipazione e stabilità del vincolo, si rilevava la mancanza degli elementi della partecipazione punibile nel caso di specie, come già accertato dal tribunale di Reggio Emilia nel 2016 in sede di rigetto della richiesta di misura di prevenzione quando era stata esclusa la pericolosità attuale; la corte di appello non aveva evidenziato alcun elemento decisivo ai fini della ritenuta partecipazione compatibile con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di permanente disponibilità e di situazioni fortemente sintomatiche dell'adesione quali la consumazione dei reati fine, l'assunzione di incarichi fiduciari ovvero la partecipazione a riunioni riservate. Si ribadiva, infine, la mancanza totale di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Il terzo motivo lamentava difetto di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi 45 e 188 sotto i profili del rigetto dei motivi di appello e dell'assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio. Premesso che per escludere il ragionevole dubbio il giudice deve procedere a valutare tutte le ipotesi alternative, si rilevava come, nel caso in esame, in relazione alle due ipotesi di danneggiamento per cui era intervenuta condanna, mancassero elementi di prova certi, non potendo gli elementi indiziari essere ritenuti validati dalle dichiarazioni del collaboratore Valerio intrinsecamente non attendibile per le ragioni già espresse; richiamati tutti gli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza d'appello ai fini dell'affermazione di responsabilità, e costituiti essenzialmente dall'esistenza di forti diverbi tra il ricorrente i gestori ed il personale dei due locali pubblici ove

erano avvenuti i danneggiamenti, si sottolineava sussistere vizio di motivazione rilevante poiché alcuno di tali elementi poteva fornire prova certa della responsabilità.

Il quarto motivo deduceva violazione di legge, difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale in relazione al delitto di cui al capo numero 45; premesso che l'aggravante era stata esclusa per entrambi i danneggiamenti dal tribunale del riesame, si sottolineava come le condotte erano state motivate da atteggiamenti di rancore dell'Arena nei confronti dei soggetti operanti all'interno dei rispettivi locali pubblici senza alcun collegamento con dinamiche associative; il riconoscimento dell'aggravante per il capo 45 era stato fondato dalla sentenza impugnata sulle dichiarazioni del collaboratore Valerio che non potevano ritenersi attendibili per le ragioni già riferite; erano state ignorate, poi, le deposizioni del sovrintendente Ferretti il quale aveva ricostruito le modalità dell'intervento dei soggetti che si erano opposti al ricorrente perché sollecitati dai gestori cinesi del locale e ciò dimostrava l'estraneità a qualsiasi dinamica associativa della vicenda; sul punto, pertanto, doveva ritenersi sussistere un evidente travisamento della prova oltre che mancanza di motivazione sulle modalità esplicative del metodo mafioso affermato sulla base di una motivazione apodittica; manifestamente illogico era poi il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata a proposito della supposta agevolazione dell'organizzazione criminale quanto al fatto di cui al capo 45 posto che, in alcun modo, l'azione dell'Arena aveva permesso l'acquisizione del locale da parte della famiglia di 'ndrangheta opposta a quella che già gestiva lo stesso.

Il quinto motivo deduceva violazione di legge quanto all'omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di appello benché le stesse fossero già state valutate e concesse dal tribunale di primo grado. Al proposito, aveva errato il giudice di appello calcolando la pena base nella misura di anni 9 di reclusione e ciò benché in sede di primo grado fossero state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione al reato più grave di cui all'articolo 416 bis codice penale.

Con un secondo ricorso dell'avv.to Ferraboschi nell'interesse di Arena Carmine si deduceva:

- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avendo la sentenza impugnata violato la regola della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sotto il profilo sia dell'elemento oggettivo dell'adesione al programma criminoso sia di quello soggettivo della volontaria e consapevole scelta di rafforzare l'associazione. Sotto il primo profilo si deduceva che la corte aveva valorizzato elementi puramente indiziari e di mero sospetto operando plurimi salti logici, enfatizzando dati privi di

rilevanza probatoria. Quanto al capo 45, il danneggiamento per gli spari diretti contro il circolo Cartagena, si sottolineava come la responsabilità fosse stata affermata in forza di mere congetture non essendo mai stato dichiarato da alcuno che l'Arena era stato colui che aveva esplosi i colpi di arma da fuoco mentre, il supposto correo Messina, mai era stato chiamato a rispondere di tale episodio. In relazione al danneggiamento di cui al capo 188, gli spari diretti al locale Macao, gli elementi si limitavano a meri sospetti e congetture e per entrambi i fatti la corte di appello aveva omesso di valutare le prove fornite dalla difesa; in particolare, quanto all'episodio del Macao, era stata omessa la valutazione dell'alibi fornito dalla teste Marika D'Amico, i verbali negativi di perquisizione, le dichiarazioni dei testi Ferretti e Veroni; in relazione alla vicenda Cartagena le dichiarazioni rese dal Valerio erano difformi e non permettevano comunque di risalire al ricorrente quale autore degli spari.

- in relazione alla ritenuta partecipazione mafiosa si deduceva che la corte di appello aveva limitato la partecipazione punibile quale semplice gregario al 2015, in data anteriore l'applicazione delle misure cautelari; la stessa motivazione aveva riconosciuto che, ai fini della responsabilità ex articolo 416 bis cod.pen. nei confronti dell'Arena, erano fondamentali le dichiarazioni dei collaboratori sopravvenuti e, tuttavia, si segnalavano vari aspetti relativi alla non attendibilità del Valerio quanto alla storia criminale dello stesso ed alle modalità della collaborazione, intervenuta successivamente all'inizio del procedimento; le dichiarazioni di tale soggetto erano state effettuate nell'ambito di un rapporto caratterizzato da fortissimi conflitti con il ricorrente di odi e rancori, insorti proprio nell'ambito della gestione del locale Cartagena; peraltro, oltre i profili di forte inattendibilità originaria, si evidenziava che il Valerio aveva reso dichiarazioni difformi nel corso delle due udienze in cui era stato escusso in relazione alle modalità ed alle ragioni dell'acquisizione della gestione di quel locale; in ogni caso, Arena, era identificato come un cliente molesto perché restio a saldare i propri conti e col quale Valerio era intervenuto perché egli interessato alla gestione; ancora veniva evidenziata la valenza delle intervenute assoluzioni per i reati di cui ai capi 44 e 44 bis. Con riguardo poi alla deposizione di Muto Salvatore si evidenziava che questi aveva escluso l'inserimento organico di Arena nell'associazione e, contraddittoriamente, la sentenza aveva valorizzato le sue dichiarazioni non potendo valere quale elemento sintomatico ex articolo 416 bis codice penale il solo vincolo gerarchico nei confronti del Lamanna; Arena, infatti, era rimasto totalmente estraneo a tutti i delitti fine nei quali era coinvolto quest'ultimo esponente. Mancava, pertanto, qualsiasi ruolo dinamico e funzionale nonché la partecipazione a fatti ed eventi significativi, un contributo casualmente idoneo a rafforzare l'associazione tale

da ritenere il partecipe in rapporto di stabile ed organica compenetrazione. Mancava, poi, qualsiasi volontà di aderire consapevolmente al gruppo condividendone le finalità come dimostrato dai caratteri della figura dell'Arena che venivano riassuntivamente ripercorsi; mancava, altresì, qualsiasi capacità intimidatoria nella condotta dell'imputato come dimostrato dalle reazioni dei gestori cinesi del locale che lo avevano immediatamente indicato quale autore del danneggiamento; ancora non erano state valorizzate le dichiarazioni del Blasco quanto alle vicende riguardanti la gestione del locale e quelle dell'imputato assolto in secondo grado Valerioti Gabriele; inoltre non si era valorizzata l'assoluzione intervenuta all'esito del giudizio denominato Edilpiovra.

1.8.1 Baachaoui Karima, colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 48, 51, 53, 54, 160, 161, interponeva ricorso per cassazione lamentando varie doglianze con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo eccepiva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione di cui all'articolo 416 bis codice penale, travisamento della prova costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Giglio; difatti, la sentenza impugnata, aveva espressamente fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni concordi dei collaboratori di giustizia, mentre, per la ricorrente, si era pervenuti ad un giudizio di colpevolezza sebbene, espressamente interrogato, il Giglio avesse escluso l'affiliazione sia della ricorrente che del fratello al gruppo criminale con la conseguenza che, avendo detto dichiarante espressamente escluso la formale partecipazione, la prova doveva ritenersi essere stata travisata; inoltre, la corte di appello aveva anche travisato le dichiarazioni di Muto Salvatore, il quale aveva affermato che la donna era costantemente a disposizione di alcuni intranei individuati nel Blasco e nel Valerio; tale affermazione, infatti, non poteva ritenersi in alcun modo decisiva posto che la ricorrente era amante di uno e dipendente del secondo così giustificandosi i rapporti avuti con i medesimi; manifestamente illogica era altresì l'affermazione contenuta nella sentenza di appello e secondo cui la ricorrente doveva ritenersi partecipe benché non avesse preso parte ad alcuno degli incontri con gli altri componenti il gruppo criminale.

Con un secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo numero 48 in assenza di prova di un concreto effetto intimidatorio della condotta nonché dell'ingiustizia del profitto perseguito dal Blasco nei confronti dei Gentile; manifesta illogicità della motivazione quanto al concreto contributo della ricorrente nella consumazione di tale fattispecie di reato; al proposito si deduceva innanzitutto mancare un'effettiva condizione di intimidazione della vittima nonché l'ingiustizia della richiesta di somme di denaro da parte del Blasco rivolta al Gentile; l'assenza di intimidazione doveva

desumersi dal contenuto delle conversazioni tra i protagonisti della vicenda, mentre, l'assenza di ingiustizia del profitto, risultava dalle stesse dichiarazioni del Giglio in base alle quali l'impugnata sentenza aveva ricostruito i fatti, non emergendo che Blasco avesse ottenuto più di quanto dovutogli a seguito dell'intervento di mediazione; mancava anche ogni contributo della ricorrente alla consumazione del reato posto che la stessa aveva operato esclusivamente come segretaria amministrativa di Blasco essendosi limitata a porre all'incasso gli assegni ovvero a comunicare al suo principale l'avvenuto versamento degli stessi.

Il terzo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto al capo n. 51 in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di soggezione del Ferrero ed al contributo della Karima Baachoui alla consumazione del fatto; la corte di appello, aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle condizioni economiche svantaggiose che Ferrero era stato costretto ad accettare in favore del Blasco, suo creditore, cedendo beni di sua proprietà e, tuttavia, non si era in alcun modo considerato il contenuto delle dichiarazioni della supposta vittima che aveva riferito di avere personalmente proposto la cessione dell'appartamento al Blasco senza alcuna connessione con il rapporto debitorio ed escludendo qualsiasi pressione; inoltre mancava qualsiasi azione minacciosa; quanto al contributo della ricorrente si sottolineava come non potesse desumersi il concorso nel reato sulla base dell'essere stata messa a conoscenza, quale segretaria di Blasco, dei particolari e degli sviluppi dell'affare, mentre la motivazione era illogica nella parte in cui affermava che la stessa era completamente a conoscenza di tutti i particolari sebbene non comunicati.

Il quarto motivo lamentava manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto al concorso della ricorrente nell'ipotesi estorsiva di cui al capo n.53 (estorsione Soda); la corte di appello aveva valorizzato alcune conversazioni dalle quali risultava che Blasco informava la donna dell'effettuazione dei pagamenti, della consegna di un'autovettura a soddisfazione del credito e di altri particolari ma tali elementi erratamente erano stati ritenuti provare un concorso nei fatti, potendo al più dimostrare una mera connivenza.

Il quinto motivo deduceva illogicità e mancanza di motivazione quanto ai capi nn.160 e 161 in relazione alla circostanza che la corte aveva da un lato dichiarato di aderire alle conclusioni dei periti e pur tuttavia ommesso di considerare alcune fatture indicate dalla difesa (singolarmente elencate) che non risultavano con certezza false così contraddicendo le conclusioni dei periti, cui si era mostrato di volere aderire.

Il sesto motivo rappresentava violazione di legge, difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale in relazione ai delitti di cui ai capi 160 e 161; i contatti avuti dalla ricorrente si erano limitati a rapporti di lavoro e la stessa, pur prestando un contributo all'attività di falsa fatturazione, non aveva mai

agito per la realizzazione degli scopi dell'associazione; né era sufficiente, come sostenuto dalla corte, che la donna fosse consapevole della rilevanza dell'attività di falsa fatturazione per l'associazione in assenza di prova di una volontà agevolatrice, avendo la stessa agito per favorire l'amante Blasco; trattandosi di circostanza di natura soggettiva la stessa poteva riconoscersi solo in presenza di un dolo intenzionale con esclusione della possibilità di trasmissione ai concorrenti a titolo di colpa e solo ove fosse provata la volontà di favorire il gruppo e non singoli esponenti;

Il settimo motivo lamentava mancanza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche; l'ultimo motivo deduceva erronea applicazione delle disposizioni in materia di continuazione e manifesta illogicità della motivazione quanto all'aumento stabilito per il capo 51 e ciò in relazione all'avvenuta esclusione per detto capo della circostanza aggravante delle più persone riunite a seguito di effetto estensivo dell'impugnazione del Blasco e con determinazione quindi di un uguale aumento di mesi tre di reclusione pure stabilito per gli altri capi di imputazione che non avevano visto esclusa la predetta circostanza.

1.9.1 Baachaoui Moncef deduceva con distinti motivi qui riassunti:

- violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di false fatturazioni di cui all'art. 2 D.Lvo 74/2000 (capi 160-161) mancando qualsiasi argomentazione in ordine alle attività svolte dall'imputato in Anpa costruzioni non essendo impiegato in nessuna società di Blasco Gaetano né svolgendo alcun ruolo nelle società di quest'ultimo; erroneamente la corte aveva ritenuto coinvolta la società All service del ricorrente nel giro delle false fatturazioni che non era menzionata nel capo 160, non essendo state valutate le dichiarazioni dei testi a difesa sul punto;

- violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo numero 161 mancando qualsiasi comportamento attribuibile al ricorrente non essendo stati valutati gli elementi a discarico; la corte di appello aveva ritenuto, quali elementi rilevanti, il contenuto di alcune conversazioni telefoniche che non provavano il ruolo assunto dall'imputato nel fenomeno delle false fatturazioni né specificavano il suo concreto contributo; la corte aveva omesso di valutare il rilevante materiale probatorio prodotto dalla difesa all'udienza del 13 luglio 2017, costituito dalle fatture emesse da Allservice e dalle altre società oltre che dalle fotografie dei lavori eseguiti e dalle dichiarazioni dei testimoni valutando a fini di prova la sola dichiarazione del collaboratore Valerio, benché in contrasto con i documenti difensivi prodotti e con gli esiti della perizia contabile con conseguente travisamento della prova; quanto all'anno 2012 si sottolineava la sussistenza di

analogo vizio in relazione al contrasto del giudizio della Corte di merito con le dichiarazioni di quei testimoni che avevano ricostruito ciascuno dei lavori svolti in relazione ad ogni fattura; sussisteva, poi, violazione di legge per contrasto con l'articolo 9 del decreto legislativo 74 del 2000 che esclude il concorso di persone nel reato di dichiarazione fraudolenta, mentre, il ricorrente, era stato punito due volte sia per avere emesso la fattura inesistente che per averne fatto utilizzazione ai capi 160 e 161 con violazione del citato articolo 9;

-violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di mafia e dell'aggravante del numero delle persone di cui all'articolo 112 codice penale in relazione ad entrambi i reati tributari per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza; anche a voler ritenere la responsabilità dell'imputato in relazione alla falsa fatturazione, doveva escludersi che lo stesso fosse a conoscenza del numero di soggetti coinvolti ovvero avesse posto in essere una condotta volta ad agevolare l'associazione mafiosa; difatti i rapporti del ricorrente si limitavano ai contatti con il Blasco e Baachoui Karima; inoltre, mancava qualsiasi motivazione in ordine alla conoscenza da parte del ricorrente del ruolo criminale del Blasco all'interno dell'organizzazione mafiosa, come già ritenuto dal tribunale della libertà e come si doveva ritenere anche in relazione all'origine straniera del ricorrente che ne escludeva qualsiasi originario coinvolgimento in dinamiche associative, alle quali era estraneo come dimostrato dalla dichiarazione del collaboratore Giglio all'udienza dell'1 dicembre 2016;

- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo numero 1 di partecipazione all'associazione mafiosa essendosi limitato il giudice di appello a riportare acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado; al proposito, si evidenziava come l'affermazione di responsabilità in ordine al contestato delitto di cui all'articolo 416 bis cod.pen., richiede, immancabilmente, la ricostruzione del potere intimidatorio della cosca e la verifica di una diffusa omertà anche per le locali lontane dalla Calabria; conseguentemente era viziata da manifesta illogicità la motivazione della sentenza nella parte in cui escludeva l'indispensabilità della esteriorizzazione del potere intimidatorio nel territorio emiliano come affermato a pagina 66 della motivazione; quanto alla posizione specifica del ricorrente, non era emerso il coinvolgimento dello stesso in nessun episodio intimidatorio specifico e la responsabilità non poteva provarsi sulla base del coinvolgimento nel fenomeno delle false fatturazioni; i rapporti tenuti dallo stesso erano limitati a quelli con il Blasco e con la sorella limitatamente ad alcune false fatturazioni per gli anni 2011 e 2012; era documentata una sola presenza ad incontri con altri sodali nel corso del 2011, e, le dichiarazioni del collaboratore Valerio circa la costante presenza del ricorrente ad altri incontri erano contraddette da quelle del Muto Salvatore circa il ruolo avuto dal ricorrente, che comunque non poteva dimostrare lo stabile coinvolgimento dello stesso nell'organizzazione

criminale anche in assenza di qualsiasi altro riscontro e come dimostrato dalla cessazione di qualsiasi condotta successivamente all'arresto del 2015; analoghi vizi venivano denunciati quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 416 bis cod.pen., che poteva essere affermata solo in presenza di specifici elementi per ritenere che il ricorrente fosse consapevole della disponibilità di armi mentre, nel caso di specie, il collaboratore Valerio aveva escluso la partecipazione del ricorrente a conversazioni aventi ad oggetto fatti delittuosi da commettere con l'uso di armi; analogo vizio veniva denunciato anche in relazione all'aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis cod.pen., non essendovi alcun elemento specifico per ritenere il ricorrente consapevole dell'utilizzo di profitti illeciti;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche, alla disciplina di cui all'articolo 118 codice penale ed alla determinazione della pena;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata di cui non sussistevano i presupposti.

1.10.1 Belfiore Carmine, con un primo ricorso dell'avv.to Pisanello, deduceva vari motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 23 legge 83 del 1953 ed assenza della *potestas decidendi* del tribunale di primo grado. Lamentava la nullità del processo di primo grado poiché il tribunale aveva deciso di proporre questione di costituzionalità senza sospendere l'andamento del processo come previsto dalla norma. La corte di cassazione con la sentenza 25124 del 2018 aveva dichiarato l'abnormità del provvedimento anche richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite del 1996 sull'obbligatorietà della sospensione. La questione era stata illegittimamente risolta dalla corte di appello che aveva fatto riferimento ad alcuni passi della decisione della Corte costituzionale che accogliendo l'eccezione aveva interpretato l'ambito della sospensione senza però che tale decisione potesse avere efficacia sanante.

Il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod.proc.pen. per l'ammissione del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe a seguito degli interrogatori del P.M. durante lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale. La corte di appello aveva respinto l'eccezione sottolineando l'assenza di violazioni al diritto di difesa per l'avvenuto deposito da parte del pubblico ministero dei verbali di interrogatorio del Giglio e così ritenendo legittima la prassi di rinunciare prima al teste e poi chiederne la successiva ammissione. La difesa aveva contestato che, a fronte della collaborazione di un imputato nel corso di un dibattimento, il pubblico ministero possa esercitare il diritto di

procedere alla sua escussione al fine di valutarne la credibilità e poi chiederne l'ammissione dopo avere proceduto a diversi interrogatori; sussisteva violazione dell'art. 430 bis cod.pen. sotto il profilo dell'ammissione postuma del collaboratore e dell'audizione dello stesso da parte del p.m. in violazione della normativa sul giusto processo. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inutilizzabilità della prova per violazione di norme stabilite a pena di nullità. In via subordinata chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 quater D.L. n. 8 del 1991 come modificato dalla legge del 2001 nella parte in cui non prevede che il termine di 180 giorni sia interrotto nel caso di ammissione del collaboratore a dibattimento in corso.

Il terzo motivo deduceva vizi della sentenza impugnata in relazione alla incompetenza per territorio quanto al capo n.1 ed ai reati aggravati ex art. 416 bis1 cod.pen.; errata pronuncia della decadenza dall'eccezione ed inammissibilità del motivo di appello posto che la questione era stata avanzata tempestivamente in dibattimento; errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'associazione mafiosa denominata Aemilia. Difatti, quanto all'eccezione di incompetenza, non poteva valere la preclusione derivante dalla scelta del rito contratto posto che lo stesso era stato chiesto a seguito della modifica dell'imputazione. Al proposito con una seconda doglianza si contestava l'autonomia della cellula di 'ndrangheta emiliana rispetto a quella calabra; venivano richiamate le questioni rimesse alle Sezioni Unite e le decisioni di restituzione del Primo Presidente riguardanti le c.d. mafie delocalizzate in cui il discrimine era stato individuato nella capacità di esteriorizzazione del metodo mafioso anche nella nuova realtà locale e la conseguente soggezione omertosa diffusa; la corte di appello aveva fatto cattivo uso dei principi perché, pur affermando l'esistenza di collegamento tra la cosca emiliana e quella di Cutro ove agiva il Grande Aracri, aveva affermato l'autonomia della cosca emiliana che tuttavia doveva essere esclusa in ragione anche delle dichiarazioni dei collaboratori storici i quali parlavano di una realtà federata e di trasferimenti di soggetti rimasti collegati e strettamente connessi alla realtà di Cutro con conseguente competenza in Catanzaro.

Si deduceva ancora violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione denominata Aemilia, definita dalla corte di appello secondo uno schema a geometria variabile, essendo invece sempre imprescindibile l'attuazione del metodo mafioso senza ammettere che per le c.d. colonie mafiose basti una tipicità impoverita con equiparazione *quod poenam* di figure eterogenee; altresì viziato doveva ritenersi il trasferimento per osmosi della capacità intimidatoria della cosca madre al nuovo territorio, avendo la corte di appello contraddittoriamente affermato la sussistenza di una completa autonomia di Aemilia ed al contempo riferito di costanti relazioni con il vertice calabrese.

Il quarto motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla violazione del diritto alla controprova in relazione alla audizione del collaboratore Valerio il quale aveva coinvolto il Belfiore in alcuni fatti di sangue rispetto ai quali la difesa aveva avanzato specifiche richieste respinte sia dal tribunale che dalla corte di appello; si deduceva al proposito che il diritto alla controprova non prevede limitazione e che sul punto il giudice non dispone di alcun potere discrezionale trattandosi di diritto della parte ed atto dovuto per il giudicante. Avevano pertanto errato i giudici di merito nel ritenere superflue ed irrilevanti le prove contrarie richieste.

Il quinto motivo deduceva mancata verifica della attendibilità dei collaboratori Valerio e Muto ed assenza di convergenza del molteplice; omessa applicazione dell'art. 195 cod.proc.pen.. Al proposito si deduceva che Giglio aveva escluso l'affiliazione del Belfiore, Valerio lo aveva indicato come affiliato a Sarcone, Muto lo individuava come soggetto dedito a rapine; vi era pertanto forte contrasto tra le dichiarazioni e l'unico soggetto con il quale Belfiore aveva rapporti personali era il Giglio che lo definiva in una posizione marginale mentre, Muto e Valerio, avevano riferito solo circostanze *de relato* prive di una maggiore verifica da parte dei giudici di merito.

Il sesto motivo deduceva difetto di motivazione quanto al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; la corte aveva erroneamente ritenuto che Belfiore avesse rapporti oltre che con Giglio anche con Cappa, contraddittoriamente era stata valutata la condotta di sfruttamento dei lavoratori con Bolognino benchè Belfiore fosse stato assolto dal capo n.90; Giglio aveva chiarito che Belfiore non era a conoscenza delle modalità di investimento del denaro nel sistema delle false fatturazioni, sicchè la corte avrebbe dovuto assolvere Belfiore che non aveva svolto alcun ruolo dinamico nell'interesse del clan ma si era rapportato soltanto con il predetto Giglio e la relazione con un affiliato anche di vertice non poteva provare l'elemento della partecipazione secondo la giurisprudenza richiamata.

Il settimo motivo deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Lusetti per inosservanza dell'art. 500 comma quarto cod.proc.pen.; Lusetti non era stato avvicinato da Belfiore per ritrattare né da altri imputati del processo Aemilia, aveva subito delle lesioni un anno prima l'applicazione delle misure cautelari e tale fatto non poteva integrare il presupposto richiesto dalla norma poiché le minacce erano state formulate in relazione ad altro procedimento penale da altri imputati, né potendo l'intimidazione coincidere con il fatto-reato attribuito all'imputato, rilevando elementi ulteriori e successivi.

L'ottavo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione quanto al patto usurario in relazione ai capi 24 e 25; difatti, la ricostruzione della corte di appello, strideva con le dichiarazioni del Valerio che non aveva alcuna conoscenza dei fatti di cui ai predetti capi di

imputazione e, quindi, non sussistevano elementi per affermare il coinvolgimento di Belfiore nel patto usurario.

Con ulteriore motivo si lamentava violazione di legge quanto all'aggravante di mafia per i capi 24-25 ; la corte di appello aveva fatto generico riferimento alle emergenze dibattimentali pur in assenza di elementi che facessero emergere dinamiche criminali organizzate nella consumazione dell'usura, né sussisteva alcun riferimento specifico al metodo mafioso; peraltro, sull'esclusione dell'aggravante sussisteva un giudicato cautelare che non era stato superato da altre emergenze nel dibattimento.

Il decimo motivo denunciava difetto di motivazione in relazione al capo 92 ed alla tesi difensiva secondo cui Belfiore non aveva mai monetizzato le somme provenienti dalle false fatturazioni di cui al capo 92; denunciava motivazione apparente quanto alla ricostruzione dei pagamenti che ricostruiva alla luce delle conversazioni intercettate riportate e dalle quali risultava che il bonifico di € 27.000 sul conto del Belfiore non proveniva dalle fatture di Bianchini costruzioni e dal Bolognino.

L'undicesimo motivo deduceva difetto di motivazione quanto al capo 106 ed insussistenza dei presupposti del concorso anomalo, nulla emergendo circa la destinazione delle somme all'usura nei confronti del Gangi, al quale Belfiore era estraneo senza possibilità di ricavare la sussistenza del dolo. Giglio Giuseppe, nel verbale 7 dicembre 2016, aveva escluso la consapevolezza del Belfiore della destinazione del denaro, poiché si limitava a mettere a disposizione la sua liquidità e non poteva darsi esclusivo rilievo alle dichiarazioni del Gangi.

Ancora si lamentava difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia per il capo 107; la difesa aveva sostenuto che la febbrile attività di prelievo contante ed emissione di fatture inesistenti era realizzata per interessi esclusivamente personali dei correi; il Giglio aveva specificato che Belfiore aveva delle liquidità che investiva nelle false fatturazioni per lucro personale ricevendo una percentuale, senza alcun contatto con la cosca ed i reati, di cui ai capi 106 e 107, non potevano essere paragonati ai capi 96 e successivi aventi natura diversa perché finalizzati ad alimentare un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli concorrenti.

Con altro motivo si deduceva motivazione illogica quanto all'aumento di pena per continuazione per il capo 107 nel quale era stato compreso anche il 120, che era stato determinato in misura di mesi 6 e non di mesi 1.

Il motivo n. 14 deduceva difetto di motivazione quanto ai capi 115 e 116, poiché la motivazione era presuntiva nella parte in cui aveva ricostruito le condotte in maniera indiretta.

Il motivo n. 15 lamentava il mantenimento della confisca per il capo n. 120 sebbene il delitto fosse stato dichiarato assorbito nel capo 107, escludendolo.

Il motivo n. 16 deduceva difetto di motivazione quanto all'aumento di pena per il capo 120 benchè fosse stata esclusa l'aggravante della transnazionalità.

Il motivo n. 17 lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla disposta confisca ex 240 bis cod.pen. in relazione alla abitazione acquistata con capitali acquisiti anteriormente la data di consumazione dei delitti in relazione ai reati tributari.

Con un secondo ricorso dell'avv.to Russano nell'interesse di Belfiore si deduceva:

- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, in relazione alla ritenuta sussistenza di una cosca di ndrangheta cutrese in Emilia, avuto riguardo alla emersa sussistenza delle attività direttive in territorio calabro; le vicende specifiche dimostravano tale dipendenza della cosca emiliana e la competenza per territorio non poteva essere decisa sulla base delle sentenze passate in giudicato; peraltro, se autonomia vi era stata, mancava l'esteriorizzazione del metodo mafioso e comunque la DDA di Catanzaro aveva iscritto per prima i fatti nel registro indagati;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ed inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori Muto e Valerio per omesso deposito del verbale illustrativo della collaborazione; la motivazione su tali motivi di appello era apparente; si richiamava il contenuto dell'art. 16 sexies che stabiliva l'obbligo inderogabile di acquisizione del verbale da parte del giudice su richiesta di parte e ciò comportava che il tribunale avrebbe dovuto sospendere l'esame del collaboratore; essendosi invece svolti gli esami dei due collaboratori in assenza di deposito doveva dichiararsi l'inutilizzabilità delle deposizioni;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla violazione del diritto alla controprova in relazione alle dichiarazioni del collaboratore Valerio con riguardo all'omicidio Dragone ed al ruolo di affiliato al Sarcone; al proposito, venivano esposte argomentazioni analoghe a quelle del primo ricorso avv.to Pisanello sottolineandosi poi l'obbligo di motivazione del giudice sulle prove contrarie dedotte dalla difesa;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla acquisizione delle s.i.t. rese da Lusetti in assenza dei presupposti previsti dall'art. 500 comma 4 cod.proc.pen., rispetto ai fatti rubricati ai capi 24 e 25; con l'appello si era impugnata l'ordinanza del 28 dicembre 2017 del tribunale e si denunciava che Lusetti non era mai stato minacciato né dal Belfiore né da altri imputati del processo; il tribunale aveva errato nel ritenere che nei procedimenti di criminalità organizzata sussistesse una presunzione di intimidazione mentre dalle dichiarazioni testimoniali, anche della madre del Lusetti, era emerso che costui voleva sottrarsi volontariamente all'esame in assenza di minacce esplicite in questo procedimento, posto che i fatti rilevanti erano

- avvenuti con riguardo ad altro procedimento; alla luce delle giurisprudenza CEDU, Belfiore doveva essere assolto dai fatti costituendo il diritto all'interrogatorio della prova a carico, esplicazione fondamentale del diritto di difesa, non avendo invece potuto interrogare il teste a carico nonostante tali dichiarazioni fossero fondamentali per l'affermazione di responsabilità,;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi nn. 24 e 25 di estorsione ed usura in danno di Lusetti; la sentenza aveva ommesso di dare risposta a vari argomenti difensivi con i quali si era sostenuto che la condanna si basava soltanto sulle dichiarazioni del Lusetti, mentre non vi era stata la trascrizione e l'acquisizione del file audio della conversazione Lomonaco-Lusetti del 26-4-2010 e non poteva essere utilizzata la trascrizione del M.Ilo Veroni in assenza del file audio originale; detta intercettazione era quindi inutilizzabile. Alcuni elementi provenivano dalle dichiarazioni del Valerio, che erano generiche, mentre era emerso che, pur dovendo Lusetti effettuare pagamenti nelle mani dei presunti estorsori, alcun servizio di osservazione era stato predisposto evidentemente perché ritenuto non attendibile; infine le condizioni patologiche del Belfiore a febbraio 2010 escludevano la possibilità di consumazione dei fatti estorsivi.
 - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al capo 92; contraddittoriamente la corte di appello aveva assolto il ricorrente per il capo 90 e condannato lo stesso per il 92; esclusa la conoscenza da parte di Belfiore delle condotte di Bolognino in danno degli operai, l'imputato non poteva rispondere del capo 92. Ricostruite le conversazioni tra Bolognino e gli altri coimputati si concludeva ritenendo che il bonifico di 27.000 € arrivato a Belfiore il 4-10-12 non aveva riferimento alla monetizzazione della fattura della Bianchini costruzioni ed alla consegna di denaro al Bolognino; ciò era emerso anche all'esito della deposizione del perito che veniva riportata; Floro Vito Gianni aveva riferito che il denaro precedentemente prestato da Belfiore gli era stato restituito e non proveniva dal Bianchini e che egli aveva restituito le somme al Giglio e non al Bolognino;
 - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il capo n.106 l'usura in danno del Gangi; questi infatti non aveva indicato il Belfiore quale suo interlocutore e l'imputato si era limitato al prelievo delle somme senza conoscere della loro dazione ad usura; non vi erano riscontri alle dichiarazioni del Gangi; inoltre, le società di quest'ultimo, effettuavano i pagamenti prima dei prestiti da parte delle società del Floro e le operazioni erano finalizzate a reperire contante; dalla stessa consulenza tecnica era emerso che non era possibile ricostruire la natura usuraria del rapporto non essendo stato identificato il capitale prestato e gli interessi praticati;

- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al motivo di appello riguardante l'inesistenza della mafia delocalizzata; mancava la manifestazione verso l'esterno, il diffuso senso di omertà; richiamato il precedente della seconda sezione n.20926/2020 imputato Perna, si sottolineava come nel caso di specie mancasse la prova della assimilazione al clan madre e dello sfruttamento della rendita di posizione; ribadita la necessità dell'effettiva esplicazione della forza di intimidazione si escludeva che tale accertamento potesse essere omesso comportando una modificazione della struttura del reato;
- violazione di legge e difetto di partecipazione quanto alla ritenuta partecipazione di cui al capo 1 dell'imputazione; aveva errato la corte di appello nel ritenere che l'essere stato a disposizione del Giglio concretasse la prova della partecipazione punibile, in quanto non rilevano i rapporti con il singolo esponente e l'essere a disposizione del singolo associato non comporta essere a disposizione anche del gruppo criminale; assente era qualsiasi elemento che collegasse Belfiore al gruppo e nessuno dei collaboratori aveva riferito di gradi formali ricoperti dal ricorrente; il Muto, poi, era stato contraddittorio nell'indicare la fonte delle sue conoscenze; mai il Belfiore era stato coinvolto in precedenti procedimenti; richiamati gli orientamenti giurisprudenziali sul concetto di partecipazione e la necessità della concreta assunzione di un ruolo all'interno del gruppo, nel caso di specie mancavano tutti gli elementi costitutivi il concetto di partecipazione punibile posto che i contatti dell'imputato erano soltanto con singoli esponenti e con riferimento a fattispecie tributarie; dagli elementi di prova non era emersa neppure la messa a disposizione del ricorrente non potendo rilevare la mera frequentazione di altri affiliati; rilevava inoltre evidenziare l'argomento dell'impossibilità dell'utilizzo delle intercettazioni per la ricostruzione di fenomeni complessi che dovevano dimostrare la partecipazione con struttura permanente;
- mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione della prova dichiarativa ed al 13esimo motivo di appello; Giglio escludeva l'affiliazione di Belfiore e lo indicava come soggetto che monetizzava le somme pervenute sui conti correnti della Argon e della FMI su indicazione di Floro Vito Gianni; Valerio lo indicava come affiliato a Sarcone da tempo remoto; Muto lo indicava come dedito alle rapine ma era smentito da una pronuncia di assoluzione proprio per tale fatto del Belfiore. Ancora le dichiarazioni del Valerio erano state smentite quanto alla minaccia ad un codetenuuto ed alla partecipazione ad un incontro con il Sarcone in una data in cui questi era risultato detenuto; ancora, le dichiarazioni di Valerio riferite all'omicidio Dragone, erano smentite dalle sentenze definitive; la corte di appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di chiamata *de relato*, che vanno

verificate anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, mentre, nel caso in esame, non erano state escuse le fonti di informazione del Valerio nonostante la richiesta difensiva di prova contraria; mancava poi l'indicazione dei riscontri alle chiamate.

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod.pen.; al proposito occorreva non soltanto che qualcuno degli associati disponesse di armi ma che le stesse fossero nella disponibilità del gruppo ed, in mancanza di intercettazioni che dimostravano tale finalità, l'associazione non poteva definirsi armata; la prova non poteva inferirsi dalle sentenze passate in giudicato o dal ritrovamento di armi in possesso di altri imputati, richiedendosi l'utilizzo delle stesse da parte del ricorrente;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art., 416bis 1 cod.pen.; non sussisteva prova che il guadagno dell'usura fosse stato reinvestito da Belfiore nelle false fatturazioni né sussisteva il dolo diretto dell'agevolazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile; al proposito si lamentava che il profitto complessivo del reato tributario ammontava a 49815,96 e non alla somma di oltre 212.000 € indicato dalla corte di appello così che vi era assoluta sproporzione tra la somma costituente profitto ed il valore dell'immobile di oltre 230.000 €, trattandosi anche di bene acquistato con somme del tutto estranee al reato;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla irrogazione della pena base in misura eccessiva.

1.11.1 Anche Belfiore Francesco, ritenuto colpevole di intestazione fittizia ex art. 512 bis cod.pen. (capo n. 115), proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore avv.to Migale Ranieri lamentando con distinti motivi qui riassunti (ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.):

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di intestazione fittizia di cui all'articolo 512 bis codice penale; al proposito sottolineava come la Corte avesse errato nel ritenere la consapevolezza in capo al ricorrente di sottrarre i beni alla possibile applicazione di misure di prevenzione; la sola intestazione fittizia non poteva bastare a provare la sussistenza del reato;

- violazione di legge e difetto di motivazione ex articolo 606 codice procedura penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale posto che aveva errato la Corte d'appello nell'affermare la sussistenza dell'aggravante sulla

base del solo accertato rapporto parentale tra Francesco Belfiore ed il fratello Carmine in assenza di prova del dolo specifico;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.12.1 Belfiore Giuseppe, ritenuto colpevole del reato di cui al capo numero 87, proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per essersi svolto il giudizio di primo grado in stato di detenzione dell'imputato per altra causa senza che mai fosse stata disposta la regolare traduzione. In particolare, si eccepeva che, a far data dal 31 maggio 2018, il Belfiore era stato sottoposto a misura detentiva ed aveva informato le autorità di polizia di avere in corso il procedimento Aemilia senza che mai fosse stata disposta la sua traduzione; difatti lo stato di detenzione non era stato comunicato dal difensore di ufficio nel corso del procedimento di primo grado. La corte di appello aveva errato nel ritenere che il procedimento si era svolto regolarmente per non essere stato notiziato il tribunale di Reggio Emilia della condizione di detenzione dell'imputato. Doveva pertanto farsi applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite Arena secondo cui lo stato di detenzione dell'imputato costituisce legittimo impedimento senza che sussista un onere di tempestiva comunicazione a carico del detenuto per altra causa con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti in sua assenza; in ogni caso, l'orientamento che fa carico al detenuto od al suo difensore di comunicare lo stato di restrizione della libertà personale, poteva valere soltanto in caso di arresti domiciliari e non in ipotesi come quella di specie in cui il ricorrente risultava detenuto in carcere.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell'articolo 606 lettere c) ed e) codice procedura penale quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, aggravato ex articolo 416 bis1 codice penale; la corte di appello aveva ritenuto il concorso del Belfiore nella ricettazione delle barche di cui al capo 87 ignorando i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado posto che la responsabilità dello stesso era stata ritenuta ricostruendo esclusivamente condotte poste in essere dai coimputati. Inoltre, si lamentava come la circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2020, fosse stata definita come circostanza di natura soggettiva, caratterizzata dal tipico dolo intenzionale con conseguente problematicità della sua trasmissione ai concorrenti nel reato; nel caso di specie, il giudice di appello, non aveva specificato gli elementi per ritenere sussistente la predetta aggravante in capo a Belfiore Giuseppe in relazione alla insussistenza e contraddittorietà della condotta agevolatrice del ricorrente posto che, l'intervento del Belfiore come ricostruito dai giudici di merito, non mirava ad agevolare la cosca Grande Aracri bensì un autonomo gruppo del quale faceva parte e cioè

il gruppo piemontese; tuttavia, di tale supposto gruppo criminale, non esisteva alcun accertamento giurisprudenziale e definitivo né mai il Belfiore era stato ritenuto definitivamente colpevole per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Ancora si deduceva come la sentenza impugnata non avesse distinto tra la generica finalità di partecipare all'associazione e quella specifica di agevolare il gruppo criminale attraverso la consumazione del delitto fine.

Il terzo motivo lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, il vizio di motivazione in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche ed omesso riconoscimento del ruolo di minima importanza nella consumazione del fatto.

1.13.1 Bianchini Augusto, Bianchini Alessandro e Braga Bruna proponevano ricorso tramite i difensori avv.ti Garuti e Bonfante; premesse alcune considerazioni in ordine allo svolgimento delle due fasi di merito ed all'intervenuta assoluzione di Braga Bruna dal reato di concorso esterno, all'esclusione di altri reati specifici, si lamentava, in generale, che era sopravvissuta quale condanna rilevante soltanto l'affermata responsabilità di Bianchini Augusto per concorso esterno la quale non era fondata però su una doppia conforme posto che gli argomenti utilizzati dalla corte di appello erano differenti da quelli posti a fondamento della responsabilità dal tribunale; fatta tale premessa, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deducevano:

1) violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3 cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni del pentito Giglio Giuseppe circa l'asserita conoscenza, da parte di Augusto Bianchini, della caratura criminale di Michele Bolognino; in particolare, si lamentava al proposito, che il Giglio aveva fissato nel 2011 il momento in cui Bianchini sarebbe venuto a conoscenza della mafiosità di Bolognino ma tale affermazione era inattendibile; difatti Giglio era stato smentito in ordine al presunto coinvolgimento del Bianchini in affari in Albania, in lavori sulla Salerno-Reggio, sulla assunzione di Belfiore Gaetano, e soprattutto con riguardo alla superfatturazione di cui ai capi 90-92 che non aveva consentito a Bolognino alcun guadagno. Evidenziate tali inattendibilità aveva errato la corte di appello nell'operare una valutazione frazionata della chiamata sussistendo stretta interferenza tra le dichiarazioni inattendibili e quelle valorizzate per la condanna del Bianchini relative alle modalità di presentazione del Bolognino all'imputato. Inoltre, tali dichiarazioni, oltre a non trovare riscontri venivano smentite da elementi di segno differenti come le dichiarazioni del Soda circa l'intervento del Bolognino e quelle di Giglio Giulio che aveva escluso qualsiasi presentazione come ndranghetista. Tali smentite dovevano fare ritenere erronea la valutazione operata dalla corte di appello.

2) violazione di legge sotto il profilo della violazione del diritto di difesa con riferimento alla vicenda di cui al capo 53) –posta a fondamento della condanna per i fatti di cui al capo 4) –, nonché sotto il profilo della assenza di contestazione e di correlazione tra accusa e sentenza; difatti, le condotte di cui al capo 53), l'estorsione a Soda, pur non essendo contestate al Bianchini avevano acquisito un'importanza fondamentale ai fini della responsabilità per il capo n. 4). La corte di appello aveva affermato che il ricorrente aveva potuto difendersi da tali accuse riguardanti la vicenda Soda e che alcun rilievo decisivo aveva la circostanza della mancata elevazione dell'imputazione nei suoi riguardi; orbene, quanto al capo 53), la contestazione era stata completamente riformulata nel corso del processo coinvolgendo anche Bianchini, ritenuto il soggetto che aveva coinvolto Bolognino per avere la sua collaborazione nelle sue pretese contro Soda; e tuttavia, non essendogli stato contestato il reato, la difesa non aveva potuto articolare prove a discarico con la conseguente sussistenza di una violazione del diritto di difesa in concreto; sussisteva anche una violazione del principio di correlazione poiché la vicenda Soda non era richiamata nel capo n. 4) e vi era stata una mutazione essenziale del fatto, diventando Bianchini il perno sul quale si muoveva l'intervento mafioso di Bolognino, con conseguente nullità della condanna.

3) contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza di appello con riferimento alla valutazione della vicenda di cui al capo 53) -posta a fondamento della condanna per i fatti di cui al capo 4) –circa il preteso intervento di Michele Bolognino in favore di Augusto Bianchini; al proposito si deduceva l'errata motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che Bianchini avesse sollecitato l'intervento di Bolognino su Soda per ottenere il pagamento di suoi crediti; aveva errato la corte nel ritenere non rilevante analizzare la fondatezza o meno della pretesa avanzata da Bianchini così che, non conoscendosi tale dato ed essendo state fornite versioni diverse, non poteva sostenersi che Bolognino fosse intervenuto in aiuto di Bianchini, non avendo poi quest'ultimo realizzato alcun guadagno illecito.

Inoltre, dall'esame dibattimentale di Soda, era emerso che era stato questi a rivolgersi a Bolognino, che il suo credito poteva ammontare ad € 5.000,00, che lo stesso non era certo soggetto passibile di intimidazione essendo anche detenuto per altri fatti di estorsione; infine anche il teste D'Urzo aveva escluso un coinvolgimento attivo di Bolognino che si era limitato a presenziare. Inoltre, rilevanti per l'interpretazione dei fatti, erano anche alcune conversazioni intercettate che venivano in parte riportate e dalle quali risultava che Bolognino spalleggiava il Blasco e non Bianchini, che tale ricostruzione era anche quella del Valerio circa i suoi rapporti con Soda, e da parte del Blasco in altra chiamata con D'Urzo. Da altra conversazione riportata emergeva che Valerio era fortemente contrariato per il mancato pagamento di Bianchini di una somma di 3.000 € e tutti questi elementi escludevano che



Bianchini fosse stato spalleggiato da Bolognino nella vicenda Soda. Alcun riferimento era stato poi fornito dal Valerio e comunque le ricostruzioni di quest'ultimo e del Giglio divergevano radicalmente; errate erano pertanto le conclusioni del giudice di appello.

4) contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, nonché violazione di legge (art. 192 e art. 533-546 cod.proc.pen.) con riferimento agli "elementi di contorno" posti a fondamento della condanna di cui al capo 4) circa i pretesi rapporti e le relazioni intercorse tra Augusto Bianchini ed esponenti della consorteria; richiamati gli ambiti del controllo della motivazione in fase di legittimità e l'operatività della regola del ragionevole dubbio, si esponeva al proposito che il progressivo percorso di avvicinamento del Bianchini al gruppo criminale era stato ricostruito dalla corte di appello sulla base di alcuni errori rilevanti; in primo luogo non vi era stato alcun avvicinamento di Bianchini bensì dei tentativi della cosca cui lo stesso aveva opposto rifiuto; il ricorrente non aveva avuto mai alcun ruolo attivo nelle vicende criminali e mai era stato introdotto nel cantiere di Sorbolo; aveva soltanto saldato un debito nei confronti di Giglio attraverso una fornitura di materiale. Non era stata provata una convergenza di interessi negli appalti pubblici perché era solo il Giglio a rappresentarla ai propri interlocutori, né vi erano rapporti di collaborazione con lo stesso Giglio, era stato travisato il contenuto di una conversazione tra Vertinelli e Giglio circa l'interesse di Bianchini ad ottenere appalti a Mantova; al proposito, anzi, una conversazione in carcere confermava che Bianchini non conoscesse Vertinelli. Quanto alla conversazione Giglio-Bianchini del 7 ottobre 2011, non vi era alcun riferimento ad affari illeciti, prive di rilevanza erano le captazioni relative a Luca Bergamo e la valutazione complessiva di tali fatti smentiva la tesi dell'avvicinamento dell'imprenditore alla 'ndrangheta.

5) contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, nonché violazione di legge (art. 192 e art. 533-546 cod.proc.pen.) in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento alla telefonata del "geometra", progr. n. 2634 RIT 1697/2012 del 18 luglio 2012, all'episodio dell'assunzione di Belfiore Gaetano ed alle dichiarazioni dell'ing. Giuseppe Caruso; al proposito si deduceva che nulla di specifico era emerso quanto al coinvolgimento nei lavori post-sisma di cui nulla sapevano i collaboratori, pur essendo figure di spicco nel mondo dell'impresa. In relazione, poi, allo specifico tema della conversazione 18 luglio tra Bianchini e Bolognino, aveva errato la corte di appello nel ritenere che il secondo avesse avvertito il ricorrente di un suo incontro con Grande Aracri, non essendo state accolte le ricostruzioni difensive che individuavano nel geometra non tale esponente di 'ndrangheta bensì Serio Luigi. Quanto all'assunzione di Gaetano Belfiore, genero del Grande Aracri, la motivazione della corte di appello sulla consapevolezza del Bianchini era apodittica; non era provata la conoscenza Bianchini-Belfiore, quest'ultimo era stato licenziato dopo un mese di lavoro, la tesi dell'ignoranza dell'origine di Belfiore da parte del Bianchini era stata confermata

dal M.llo D'Alessandro, e quindi l'assunzione dello stesso non poteva essere interpretata quale segnale di vicinanza alla cosca. Errata era anche la valutazione della deposizione dell'ing. Caruso circa la presenza di Bolognino nei cantieri non emergendo alcuna consapevolezza della caratura criminale da parte di Bianchini.

6) contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, nonché violazione di legge (art. 192 e art. 533-546 cod.proc.pen.) in relazione alla condanna di cui al capo 4), circa l'asserita infiltrazione della consorceria nei lavori pubblici tramite il supporto della Bianchini Costruzioni s.r.l.; evidenziate le difformi valutazioni dei giudici di merito sul punto, si sottolineava come i fatti riguardavano soltanto la messa a disposizione da parte di Bolognino di una squadra di operai per 10 giorni, così che non poteva individuarsi alcun contributo al rafforzamento del gruppo criminale; l'intervento aveva ad oggetto lavori già appaltati ed era un semplice subappalto di manodopera per un importo esiguo di 60.000 €. Da altre conversazioni riportate risultava che Bolognino si era lamentato del comportamento del Bianchini per l'utilizzazione di altre squadre di operai; tale circostanza doveva escludere la tesi dell'inserimento della 'ndrangheta nei lavori post terremoto grazie al ricorrente; inoltre, mai Bolognino era stato messo in condizioni di contattare i committenti pubblici e lo stesso si interfacciava esclusivamente con il geom.Ricci che dirigeva i cantieri. Alcun ruolo attivo aveva poi svolto il Bolognino nel cantiere del cimitero di Finale Emilia. In ogni caso si richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza che il clan abbia tratto vantaggi da alcune opere edili non basta a far ritenere l'imprenditore partecipe dell'associazione.

7) violazione di legge penale (artt. 110-416 bis cod.pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento agli asseriti vantaggi in capo al sodalizio in conseguenza dei rapporti con Augusto Bianchini; doveva escludersi qualsiasi vantaggio sia per Bianchini che per il clan e tale dato era stato affermato contraddittoriamente dalla sentenza di appello che, peraltro, era entrata in contrasto con la delimitazione temporale della condotta punibile al 2012 operata in primo grado; Bolognino non aveva ricevuto alcun guadagno né dai lavori post terremoto, né da quelli del cimitero.

8) violazione di legge penale (artt. 110-416 bis cod.pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento al preteso incremento di prestigio in capo al sodalizio in conseguenza dei rapporti con Augusto Bianchini; tale conclusione doveva ritenersi errata in diritto non potendosi configurare un evento di rafforzamento del clan in assenza di riscontri; in ogni caso, l'evento di rafforzamento per essere punibile ex artt. 110, 416 bis cod.pen. deve corrispondere ad un aumentato prestigio nei rapporti con le altre consorcerie e ciò non era configurabile nel caso in esame.

9) violazione di legge penale (artt. 110-416 bis cod.pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento alla pretesa conoscenza da parte di Augusto Bianchini della struttura, del programma e più in generale dell'esistenza del sodalizio; anche a volersi ammettere che Bianchini avesse conosciuto la caratura criminale di Bolognino ciò non implicava la sua consapevolezza del ruolo del coimputato nell'organizzazione criminale e dell'operatività della stessa; Bianchini aveva rapporti soltanto con i fratelli Bolognino ed i fratelli Giglio, questi ultimi titolari di imprese operanti anche nel settore degli appalti pubblici con numerosi rapporti di natura solo imprenditoriale anche con il ricorrente come dimostrato dalle conversazioni che riportava; non vi erano affari del Bianchini né con soggetti differenti da questi né con il sodalizio direttamente; egli, quindi, non conosceva né l'esistenza di un sodalizio che operava alle spalle dei predetti Giglio e Bolognino né i ruoli da essi rivestiti. Pur essendo stato destinatario di interdittive antimafia non aveva consapevolezza delle attività della cosca come risultava dalla condotta successiva l'esclusione dalla white list.

10) violazione di legge penale (artt. 110-416 bis cod.pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento alla pretesa sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo diretto) in capo al concorrente esterno Augusto Bianchini; a tal proposito la corte aveva valorizzato il rapporto sinallagmatico tra il ricorrente e gli esponenti criminali pervenendo a conclusioni errate in relazione alla volontà concorrente dello stesso di fare i propri interessi ed anche quelli del clan. Nel concorso esterno non può configurarsi il dolo eventuale perché per costante interpretazione della corte di cassazione è necessario quello diretto che deve avere ad oggetto il contributo causale; fatte tali premesse si rilevava che la motivazione sull'elemento soggettivo era fondata su considerazioni apodittiche oltre che contraddittorie. Infatti, i giudici di merito, avevano escluso per Bianchini, quanto ai delitti fine, l'aggravante di mafia e pur tuttavia avevano ritenuto il dolo del concorrente; tale statuizione era contraddittoria non potendosi ammettere la responsabilità ex artt. 110, 416 bis cod.pen. ed al contempo escludere l'avvenuta agevolazione dell'organizzazione. Bianchini aveva utilizzato la squadra di operai del Bolognino senza alcuna volontà di agevolare la cosca, come dimostrato dal reperimento anche di altre squadre con differenti rapporti, dovendosi così escludere che lo stesso avesse determinato l'infiltrazione della ndrangheta nei lavori post terremoto.

11) violazione di legge penale (artt. 110-416 bis cod.pen.), in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento allo stato di "fibrillazione" del sodalizio ed all'intervento del concorrente esterno (SS.UU. "Chiocchini"); la sentenza di appello non si era adeguata ai principi giurisprudenziali circa il ruolo e l'intervento del concorrente esterno,

poiché il contributo di Bianchini non era né intervenuto in un momento di difficoltà per la consorceria né lo stesso era infungibile o insostituibile.

12) violazione di legge penale (artt. 110-416 bis cod.pen.), in relazione alla condanna di cui al capo 4), con riferimento alla configurabilità della fattispecie di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso; al proposito si criticava la tesi ammissiva di tale fattispecie valorizzando l'interpretazione fornita dalla CEDU nel caso Contrada. Si aggiungeva che l'assimilazione di condotte ben diverse comportava l'applicazione di una cornice di pena ingiustificata e, comunque, sussisteva violazione di legge sotto il profilo della insussistenza di una fattispecie tipizzata come anche ritenuto da una pronuncia del tribunale di Catania a seguito della sentenza della CEDU nel caso Contrada.

13) violazione di legge penale (artt. 2, 8 e 9 d.lgs. n. 74/2000), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna di cui al capo 92), con riferimento alla riqualificazione operata dalla corte di appello ed alla carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie. Istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di appello (e di primo grado); la corte di appello aveva condannato Bianchini e Braga per il reato di cui all'art. 2 in luogo del contestato art. 8 escludendo la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. ma tale riqualificazione era in contrasto con le conclusioni del tribunale ed anche erronea. Difatti era stata operata per superare le obiezioni in punto difetto di elemento soggettivo richiesto dalla disposizione dell'art. 8 ed in un contesto nel quale gli utilizzatori delle fatture avevano cooperato alla emissione delle stesse; avrebbe dovuto rilevarsi che il dolo dell'emittente fatture per operazioni inesistenti è quello di favorire l'evasione fiscale di terzi mentre nel caso in esame tale profilo non era ravvisabile.

La sentenza di appello, così come quella di primo grado, avevano materialmente errato quanto al capo 92 contestato alla Braga poiché entrambe le motivazioni avevano escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. senza però darne atto in dispositivo.

14) Violazione dell'art. 606, comma II, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla prova del dolo che del contributo causale di Alessandro Bianchini richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. contestato nel capo 189); aveva errato la sentenza di appello nel ritenere integrato il concorso dell'*extraneus* ed illegittimamente assegnati i lavori al Bianchini posto che trattandosi di appalti sotto i 40.000 € il comune di Finale Emilia aveva proceduto *ex lege* all'affidamento diretto; invero, la modifica della disposizione di cui all'art. 323 cod.pen. nella parte in cui prevede che la violazione deve riguardare solo regole di cui non residuino margini di discrezionalità, comporta che tale violazione deve rientrare nel fuoco del dolo anche

dell'*extraneus*. Dalla consulenza della difesa era risultato che il comune aveva agito in ugual maniera in altri casi, non poteva avere rilievo la mancata iscrizione di IOS del Bianchini Alessandro nella white list, l'imputato era stato assolto dal delitto di intestazione fittizia di cui al capo 93 ter, la motivazione era carente in merito al contributo fornito dal ricorrente, non era stata individuata una precisa attività di istigazione o determinazione alla commissione dell'illecito da parte del pubblico ufficiale posta in essere dall'*extraneus*, non poteva valere la semplice consapevolezza della illegittimità dell'atto; infine, la condotta si era limitata all'invio di una lettera al comune di Finale Emilia con la quale si chiedeva che la IOS fosse invitata alle gare e la sentenza impugnata doveva essere annullata per manifesta illogicità e mancanza di motivazione.

15) violazione dell'art. 606, comma II, lett. b), cod.proc.pen. per erronea applicazione, quanto al capo 189) dell'imputazione, del novellato art. 323 cod.pen. il quale richiede la violazione da parte del pubblico ufficiale di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge in cui non residuino margini di discrezionalità; al proposito si sottolineava come la riforma del 2020 ha ridotto il margine di controllo del giudice penale sugli atti amministrativi, che deve essere escluso nelle ipotesi di discrezionalità tecnica; nel caso in esame le norme violate non erano vincolanti per la P.A. anche perché le disposizioni emergenziali attribuivano ampia discrezionalità alla stazione appaltante; lo stesso valeva per l'artificioso frazionamento dell'appalto affidato alla IOS dovendosi ritenere che la decisione del Gerrini avesse natura tecnico discrezionale e ciò valeva sia per la suddivisione dell'appalto in lotti che per la prosecuzione delle opere dopo l'esclusione dalla white list con conseguente vizio della sentenza impugnata.

16) violazione dell'art. 606, comma II, lett. e), cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestata nel capo 93 quater dell'imputazione; si lamentava che i giudici di secondo grado avevano ritenuto pacifica la fittizia intestazione delle quote della Dueaenne s.a.s. a Nicola Bianchini; si deduceva vizio di motivazione per non essere stata valutata la consulenza della difesa circa il valore degli immobili e l'ammontare del passivo che doveva fare ritenere corretta la determinazione del prezzo di cessione al valore nominale delle quote e ciò doveva concludere per l'assenza dell'elemento materiale del reato.

17) violazione dell'art. 606, comma II, lett. e), cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestata nel capo 93 bis dell'imputazione; in relazione all'acquisto di quote della Bianchini Costruzioni s.r.l. si deduceva che il prezzo di cessione era congruo stante la situazione debitoria, che Bianchini Alessandra e Bianchini

Nicola avevano la capacità reddituale per effettuare l'operazione di acquisto, mai i coniugi Bianchini avevano confessato la fittizietà dell'intestazione come riportato in sentenza.

18) violazione dell'art. 606, comma II, lett. b), cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'elemento materiale richiesto ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestata nel capo 93 bis dell'imputazione; posto che mai era stato dimostrato che Augusto Bianchini fosse rimasto il dominus della Costruzioni s.r.l., essendosi affermato tale dato sulla base di una mera probabilità, ed anzi escluso da numerosi testimoni, che avevano proprio riferito della scomparsa di Augusto Bianchini dai locali e dalle attività sociali dopo la cessione delle quote;

19) violazione dell'art. 606, comma II, lett. e), cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alle condanne per il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestato nei capi 93 bis e 93 quater dell'imputazione in merito alla ritenuta consapevolezza da parte degli imputati della possibilità di essere attinti da misure di prevenzione patrimoniali; tale dato era stato ricavato dai giudici di appello dall'avvenuta emissione di particolareggiate interdittive antimafia senza però che i coniugi Bianchini potessero temere misure di prevenzione, così che mancava il dolo specifico, non essendo sufficiente la sola operazione di simulazione mentre l'unica finalità perseguita dagli imputati era quella di riottenere la re-iscrizione alla white list prefettizia.

20) violazione di legge penale (artt. 133 e 62 bis cod.pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per gli imputati Bianchini Augusto (con giudizio di prevalenza), e per Bruna Braga e Alessandro Bianchini. Non si era tenuto conto della profonda respiscenza degli imputati dimostrata dalla confessione delle false fatturazioni di cui al capo n.92 ed all'ammissione dei rapporti con Giglio e Bolognino.

1.13.2 Con una memoria depositata nell'interesse di Augusto Bianchini, Bruna Braga ed Alessandro Bianchini si lamentava come la sentenza di appello non aveva fornito ampia ed esaustiva risposta alle deduzioni difensive in relazione al delitto di concorso esterno ritenuto a carico del primo, posto che i giudici non avevano seriamente confutato le argomentazioni difensive. Si procedeva a vivisezionare i temi svolti dalla corte di appello sia quanto ai rapporti con gli esponenti del sodalizio che con riferimento alla conoscenza della caratura criminale degli stessi. Ripercorsi i temi trattati dalla sentenza di appello si contestava:

- che Bianchini avesse avuto rapporti con Vertinelli come risultava dalle conversazioni riportate, dalle deposizioni dei colleghi e dipendenti, dall'assenza di partecipazione a gare in comune;
- che avesse avuto rapporti con Diletto mancando una conversazione tra i due e qualsiasi altro rapporto;

- che avesse un qualsiasi rapporto con Blasco e Valerio, con i quali era in contrapposizione nella vicenda Soda e con i quali non aveva avuto più contatti dopo tale episodio; ciò era dimostrato anche dal fatto che il collaboratore Valerio nulla aveva riferito circa Bianchini e la corte di appello non aveva giustificato l'assenza di qualsiasi dichiarazione proveniente dallo stesso; mancava poi qualsiasi relazione con Blasco.

Quanto alla vicenda della fornitura di materiale presso il cantiere di Sorbolo Costruzioni si esprimeva che il Bianchini si era limitato a saldare un debito nei confronti del Giglio con una fornitura di materiale di quantità modesta, e sul punto, la corte di appello aveva omesso di valutare una conversazione significativa tra Giglio e Bianchini. Quanto ai rapporti tra questi ultimi due, Giglio era un fornitore noto in tutto il Nord Italia ed il rapporto si era instaurato con scambi commerciali regolari.

Anche in relazione ai rapporti Bianchini-Bolognino la corte di appello era incorsa in gravi carenze motivazionali ritenendo che la 'ndrangheta fosse stata introdotta nei cantieri post sisma; difatti l'unica collaborazione riguardava la messa a disposizione di una squadra di 10 carpentieri intervenuta su commesse già acquisite, sotto forma di sub appalto a Bolognino, il quale rispondeva alle direttive dell'azienda e non aveva alcun rapporto con la stazione appaltante; i lavori avevano un importo di appena 60.000 euro. La corte di appello aveva omesso di considerare alcune telefonate intercettate, importanti per comprendere la reale natura del rapporto, dalle quali emergevano le richieste del Bolognino, la presenza anche di altre squadre, le forti lamentele di Bolognino con Alleluia. Su tutti tali aspetti la corte di appello non aveva adeguatamente confutato le argomentazioni e gli elementi addotti dalla difesa.

Quanto al secondo elemento portante l'affermazione di responsabilità, e cioè la presunta consapevolezza di Bianchini di rivolgersi ad esponenti criminali, si segnalava che il ragionamento era stato fondato su una dichiarazione di Giglio il quale però era ritenuto inattendibile con riguardo alla ricostruzione delle operazioni di falsa fatturazione di cui ai capi nn.90 e 92; difatti, il giudice di secondo grado, mutando la conclusione del tribunale, aveva riconosciuto che le aspettative del Bolognino erano andate frustate così smentendo irrimediabilmente le dichiarazioni di Giglio Giuseppe; peraltro le dichiarazioni del Giglio sulla vicenda Soda dovevano ritenersi fragili in quanto apprese *de relato* e non era comunque ammissibile una loro valutazione frazionata con una selezione delle stesse in senso accusatorio. Le dichiarazioni di Giglio Giuseppe, quanto ai rapporti Bolognino-Bianchini, erano anche in radicale contrasto con quanto sostenuto da Giulio Giglio, il fratello del collaboratore, che aveva escluso la consapevolezza da parte del ricorrente della caratura criminale del suo interlocutore. Dalle stesse dichiarazioni di Soda risultava che il coinvolgimento del Bolognino era avvenuto a sua iniziativa e tale ricostruzione differente da quella del collaboratore era confermata anche da Giglio Giulio e dagli altri testi sentiti sul punto. La valutazione della corte

di appello era pertanto una forzatura interpretativa e si era omesso di valutare varie captazioni dalle quali emergeva che Bianchini sconoscesse la caratura criminale di Bolognino che venivano in stralcio riportate; la deposizione della persona offesa aveva scardinato la ricostruzione accusatoria sposata dalla corte di appello valorizzando soltanto alcune emergenze. Ancora aveva errato la corte di appello nel ricostruire altre due vicende ritenute significative e costituite: dalla presunta telefonata nella quale si sarebbe fatto riferimento a Grande Aracri, individuato quale geometra, ed alla circostanza dell'assunzione di Belfiore Gaetano; al proposito del primo fatto non erano state contraddette le considerazioni difensive posto che si era addivenuti ad una conclusione sulla base di salti logici, non risultando da alcun elemento che Bianchini conoscesse il soprannome di Grade Aracri ed erano numerose altre conversazioni tra il ricorrente e Bolognino nelle quali si faceva riferimento ad altri geometri tra cui certamente Serio Luigi di Cutro, dipendente del Giglio, ed indicato dalla difesa come il soggetto cui si fa riferimento nella conversazione valorizzata.

Anche in relazione alla assunzione di Belfiore il ragionamento della corte di appello era gravemente erroneo posto che non vi erano elementi per ritenere una conoscenza tra il ricorrente ed il predetto; in ogni caso il suo licenziamento dopo appena un mese di lavoro dimostrava l'assenza di qualsiasi consapevolezza.

In conclusione quindi la condanna per concorso esterno non poteva essere affermata in via definitiva senza alcuna spiegazione circa la non fondatezza delle tesi difensive e ciò imponeva l'annullamento con rinvio della pronuncia.

1.14.1 Bighignoli Andrea, ritenuto colpevole del delitto di reimpiego ex art. 648 ter cod.pen. di cui al capo n.119 della rubrica, tramite ricorso del proprio avv.to Invidia deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

- violazione della legge processuale penale ed in particolare delle disposizioni in tema di affermazione della responsabilità solo oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il coinvolgimento dell'imputato nei fatti era stato affermato sulla base della sola presenza dello stesso a due viaggi all'estero ed in particolare in Germania, senza che vi fosse alcun elemento che potesse dimostrare la consapevolezza di concorrere nella consumazione del reato portato a termine da altri; mancava ogni contributo all'attività del Cappa ed, in ogni caso, il ricorrente era ignaro delle ragioni dell'apertura dei conti correnti esteri; inoltre non era stato rinvenuto alcun trasferimento di denaro su conti intestati al ricorrente;

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena stabilita in misura superiore al minimo edittale;

- violazione di legge, motivazione carente illogica e contraddittoria in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

1.14.2 Con successiva memoria depositata in cancelleria, l'avv.to Antonio Invidia, sempre nell'interesse del Bighignoli, replicava alle conclusioni del procuratore generale sottolineando come la presenza del ricorrente nei viaggi in Germania era riconducibile soltanto alla propria attività professionale di mediatore finanziario nel contesto della quale aveva messo in contatto il Cappa con l'istituto di credito straniero; mancava qualsiasi operazione di versamento di somme sul conto e qualsiasi elemento dal quale potere desumere la sussistenza del dolo.

In ogni caso la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

1.15.1 Blasco Gaetano, ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi 1, 14, 15, 16, 33, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 58 bis, 59, 133, 134, 160 e 161, proponeva ricorso per cassazione articolando distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen..

Il primo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione con ruolo direttivo del ricorrente all'associazione criminale di stampo mafioso di cui al capo n.1 dell'imputazione; quanto al primo elemento utilizzato dalla Corte di appello per dimostrare la partecipazione e cioè l'avvenuta consumazione da parte del Blasco di diversi delitti fine nell'interesse dell'organizzazione, si censurava la sussistenza di adeguati elementi probatori in relazione agli stessi; viceversa doveva ritenersi mancare sia la prova dell'affiliazione formale che quella del contributo dinamico e funzionale; la dimostrazione della partecipazione organica dal coinvolgimento nei delitti fine era operazione affetta da circolarità della prova deducendo un fatto certo da elementi incerti. Il secondo elemento utilizzato dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità, e cioè le relazioni e frequentazioni con altri soggetti gravitanti nello stesso contesto criminale, non erano sufficienti ai fini della responsabilità penale dimostrando soltanto l'utilizzazione di tali contatti da parte del ricorrente per espandere la propria sfera di affari. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sussisteva contraddittorietà in ordine alla formale affiliazione del Blasco, di recente ribadita dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite Modaffari quale elemento imprescindibile; orbene proprio con riferimento a tale dato le dichiarazioni dei collaboratori non erano concordi e non si riscontravano reciprocamente, con la conclusione che la corte d'appello era incorsa in un travisamento della prova.

Il secondo motivo deduceva omessa motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate di correttezza per i reati fine di cui ai capi 14, 15, 16, 33, 48, 50, 51, 54, 160 e 161; in particolare si esponeva che l'affermazione di responsabilità per detti capi di imputazione di incendio, usura, estorsione era stata fondata sulla valutazione delle chiamate di correttezza in

relazione alle quali si sottolineava la mancanza di riscontri esterni. La corte di appello, con valutazione conforme a quella del tribunale, aveva tacciato di falsità le dichiarazioni delle persone offese le quali non avevano confermato i fatti narrati dai collaboratori ma tale valutazione era stata affidata a meri sospetti; viceversa il tribunale aveva ripetutamente trasmesso gli atti delle dichiarazioni dei testimoni al procuratore della Repubblica, ritenendo integrata l'agevolazione della cosca a seguito delle dichiarazioni non veritiere in dibattimento; ripercorsi i passi di motivazione con i quali si era giustificata la trasmissione degli atti ritenendo false le deposizioni sia con riferimento agli incendi, all'usura, alle varie estorsioni ed all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, si lamentava che il giudice aveva ritenuto sussistere i presupposti ex articolo 500 comma quarto codice procedura penale, acquisendo le dichiarazioni rese in fase di indagini in assenza dei necessari presupposti previsti dalla norma e cioè che da elementi concreti risulti come il testimone sia sottoposto a violenza o minaccia, non essendo sufficienti i semplici sospetti; né poteva ritenersi legittimare la procedura di acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per la valutazione della falsità della deposizione. Al proposito, la corte di appello non aveva fornito adeguata risposta limitandosi ad affermare la centralità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per tutti gli episodi estorsivi; la corte di appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse costretto le vittime a consegnare somme superiori a quelle dovute al fine di trarne profitto; tuttavia il giudice di appello non aveva valutato adeguatamente la tesi alternativa difensiva dell'aver esercitato un proprio diritto posto che tutte le condotte trovavano fondamento nell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del Blasco e nella sussistenza di legittime pretese creditorie; la valutazione delle chiamate di correttezza in relazione a tali fatti non era stata prudente e non aveva tenuto conto che tali affermazioni erano smentite dalle persone offese e dal contenuto delle conversazioni intercettate; peraltro, alcune dichiarazioni accusatorie, provenivano dal collaborante Valerio, con il quale il Blasco aveva un forte rapporto conflittuale.

In particolare, quanto al capo 48, la responsabilità era stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore Valerio che però si trovavano in evidente contrasto con i risultati delle intercettazioni; si era evidenziata l'assenza di qualsiasi minaccia da parte di Blasco nei confronti dei fratelli Gentile emergendo invece un atteggiamento accomodante dell'imputato nei confronti dei ritardi nei pagamenti; inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Giglio, erano difformi nella parte relativa alla genesi del rapporto creditizio di Blasco che avrebbe avuto origine in un furto di legname non ben temporalmente precisato.

In relazione al capo numero 50 si lamentava che l'affermazione di responsabilità era stata fondata sulle sole dichiarazioni del Valerio in difetto di riscontri individualizzanti non indicati dalla corte di appello.

Quanto al capo numero 51, la responsabilità era stata affermata in forza della sola dichiarazione del Valerio che sul punto, però, era contraddetta dalla ricostruzione della persona offesa la cui attendibilità non era stata posta in discussione; aveva errato la corte di appello nel ritenere che Ferrero fosse consapevole del coinvolgimento del Blasco in dinamiche criminali ed il contenuto delle conversazioni intercettate faceva emergere invece una trattativa in parità di condizioni tra le parti.

Anche in relazione all'ipotesi di estorsione in danno di Soda, contestata al capo 53, la corte di appello era pervenuta all'affermazione di responsabilità sulla base della valutazione delle sole dichiarazioni del collaboratore Valerio che dovevano ritenersi smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate; difatti, dalle conversazioni risultava che era stato il solo Valerio ad assumere atteggiamenti intimidatori e la persona offesa nel contraddittorio aveva riferito di avere spontaneamente consegnato la propria autovettura al Blasco, il cui valore era pari o comunque simile al debito dello stesso nei confronti del ricorrente. In ogni caso, anche a voler ritenere poste in essere attività intimidatorie, sussisteva l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della effettività del diritto di credito ed errata era altresì la valutazione dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale in relazione alla posizione criminale del Valerio e del Bolognino soggetti a cui era estraneo il ricorrente.

In relazione al capo n. 54, si lamentava una valutazione parziale delle conversazioni intercettate alcune delle quali dimostrative dell'estraneità del ricorrente ai fatti segnalate dalla difesa e che erano state trascurate dalla corte di appello; si trattava di fisiologici contrasti di cantiere dai quali si desumeva che appaltante ed appaltatori avevano stabilito una cifra diversa per il saldo dei lavori e di questa discutevano senza che mai il ricorrente avesse agito consapevolmente per ottenere somme non dovute; al proposito, veniva riportata una delle conversazioni significative tra il Blasco ed il Cerri che dimostrava quale fosse l'origine reale dei dissapori e quale la volontà del Blasco nel richiedere il pagamento di somme dovute a titolo di saldo, circostanza questa peraltro confermata dallo stesso Valerio, il quale aveva riferito che la persona offesa aveva fatto dei calcoli errati facendo risultare una somma minore.

L'affermazione di responsabilità per il capo numero 55 era fondata sul travisamento della prova ed in particolare delle dichiarazioni della persona offesa; risultava infatti da alcune conversazioni riportate che il Feriani era stato integralmente pagato e che Blasco reputava quindi ingiustificate le ulteriori richieste provenienti dallo stesso, agendo quindi nella piena convinzione che non gli fosse dovuto più nulla.

Anche per il capo n. 59 doveva ritenersi che la corretta valutazione delle conversazioni intercettate portasse ad escludere una condotta estorsiva; peraltro, sul punto, la ricostruzione del Valerio era stata smentita dalla deposizione del maresciallo Melegari circa l'orario di arrivo all'interno del bar; ancora la persona offesa aveva smentito qualsiasi capacità intimidatoria nell'intervento di Blasco.

Ancora si lamentava vizio di motivazione quanto alla valutazione della testimonianza di Baraku Valbon utilizzata per l'affermazione di responsabilità quanto ai fatti di incendio, intestazione fittizia, porto abusivo di armi, false fatturazioni. La corte di appello aveva ritenuto la deposizione del predetto teste pienamente attendibile nonostante l'evidente astio provato nei confronti del Blasco per le vicissitudini finanziarie della BMB s.r.l.; la motivazione di appello era affetta da manifesta illogicità per travisamento della prova; dalla ricostruzione difensiva risultava che l'iniziativa del teste di denuncia nei confronti del Blasco mirava ad impedire la prosecuzione delle attività esecutive nei confronti della propria abitazione per salvare la stessa dall'aggressione dei creditori; non era verosimile che il Baraku avesse deciso di costituire una società con un proprio debitore e lo stesso doveva dirsi quanto alle confidenze ricevute in relazione ai delitti portati a termine dal Blasco; l'estraneità del teste alle vicende societarie escludeva che questi potesse avere avuto conoscenza delle attività di falsa fatturazione e la valutazione della sua deposizione integrava pertanto un travisamento della prova.

Con ulteriore motivo si deduceva inosservanza di norme processuali penali quanto alla ritenuta inammissibilità dei motivi di appello relativi all'affermazione di responsabilità per i capi 160 e 161; al proposito, si contestava l'affermazione di inammissibilità per genericità dei motivi; richiamata la disciplina dettata dall'articolo 581 codice procedura penale si contestava che i motivi dovessero contenere analitiche e particolareggiate contestazioni della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado concludendo che, nel caso di specie, l'atto di appello conteneva l'adeguata critica alle ragioni esposte dal tribunale.

Un ulteriore motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in punto di riconoscimento della finalità agevolativa dell'associazione mafiosa quanto ai delitti fine contestati nei vari capi di imputazione e per i quali il Blasco era stato ritenuto colpevole; dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite risultava che la suddetta circostanza, avendo natura soggettiva, deve essere voluta e rappresentata dal reo; l'agente, quindi, deve porre in essere la condotta con la precisa rappresentazione della sua funzionalità rispetto agli scopi dell'associazione e quindi con un preciso dolo specifico la cui dimostrazione richiede un onere di motivazione rafforzata da parte del giudice di merito. L'applicazione dei suddetti principi doveva ritenersi violata da parte della corte d'appello poiché non era stato valorizzato quanto pacificamente emerso e cioè che il Blasco agisse per la realizzazione di

interessi esclusivamente personali, circostanza questa che anche il collaboratore Valerio aveva riconosciuto.

Con ulteriore motivo si deduceva mancanza di motivazioni in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite.

1.15.2 Con motivi aggiunti dell'avv.to Giunchedi si deduceva ancora:

- erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in riferimento alla dimostrazione della partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo 1; al proposito si deduceva la mancanza dell'affiliazione formale da ritenersi necessaria anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite Modaffari, secondo le dichiarazioni dei collaboratori storici;
- mancava il riscontro reciproco delle dichiarazioni essendovi contrasto proprio in ordine al tempo ed all'avvenuta affiliazione così che difettava la reciproca corroborazione.

Presentava motivi aggiunti anche l'avv.to Facente deducendo difetto di motivazione con riferimento all'affermata responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. di cui al capo n.1 con ruolo organizzativo; lamentava non sussistere alcuna univocità delle fonti probatorie e difatti non rilevava la partecipazione ad incontri e riunioni essendo emerso che da alcuni incontri organizzativi il ricorrente veniva escluso. Mancava nella condotta del Blasco qualsiasi potere decisionale autonomo, pure affermato dal giudice di appello, ed era assente la partecipazione a summit nel corso dei quali erano state assunte strategie della cosca posto che i delitti fine erano stati consumati esclusivamente nell'interesse personale e ciò era emerso anche all'esito delle dichiarazioni del Valerio. Mancava pertanto qualsiasi condotta organizzativa.

Con un secondo profilo si lamentava difetto di motivazione quanto alla estensione temporale della partecipazione punibile anche a date successive il 2015; era assente qualsiasi specificazione della condotta del Blasco dopo tale data e non si era specificato in quale modo la vicenda riferita dal Muto ed avvenuta dopo il 2015 potesse rilevare anche per gli altri imputati. Inoltre, la vicenda dell'abbandono dell'aula, non era stata deliberata dai reggenti l'associazione bensì dagli imputati detenuti per protestare contro le modalità di svolgimento del dibattimento.

1.16.1 Bolognino Francesco, con ricorso dell'avv.to Filocamo lamentava, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. (capo n.143 sexies) posto che aveva errato la corte di appello nel ritenere il ricorrente reo confesso, avendo egli chiarito, con le sue dichiarazioni, le ragioni della intestazione a terzi delle quote della MAGU s.r.l.; lamentava ancora che mancava la prova del dolo specifico e cioè della finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniali, non potendo ricavarsi tale dato dalle precedenti condanne del ricorrente ed

avendo lo stesso mirato soltanto ad eludere il divieto di assumere cariche nelle persone giuridiche, mentre alcun contenuto rilevante avevano le intercettazioni con il fratello Michele.

Con il secondo motivo deduceva inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e comunque motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.. Ed invero, mentre l'imputazione faceva riferimento alla consumazione in data 27 dicembre 2012 la sentenza indicava la data del 7 febbraio 2013 quale momento consumativo con conseguente mutamento di un elemento essenziale del fatto.

Il terzo motivo chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena.

L'ultimo motivo lamentava inosservanza di norme previste a pena di nullità in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione pur avendo la corte escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. ed essendo il fatto commesso il 27 dicembre 2012.

1.17 Bolognino Michele proponeva ricorso per cassazione con atto sottoscritto dai difensori avv.ti Pisanello e Laratta deducendo vari motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 23 legge 83 del 1953 ed assenza della *potestas decidendi* del tribunale di primo grado. Lamentava la nullità del processo di primo grado poiché il tribunale aveva deciso di proporre questione di costituzionalità senza sospendere l'andamento del processo come previsto dalla norma. La corte di cassazione con la sentenza 25124 del 2018 aveva dichiarato l'abnormità del provvedimento anche richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite del 1996 sull'obbligatorietà della sospensione. La questione era stata illegittimamente risolta dalla corte di appello che aveva fatto riferimento ad alcuni passi della decisione della Corte costituzionale che accogliendo l'eccezione aveva interpretato l'ambito della sospensione e che tuttavia non poteva avere efficacia sanante.

Il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod.proc.pen. per l'ammissione del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe a seguito degli interrogatori del P.M. durante lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale. La corte di appello aveva respinto l'eccezione sottolineando l'assenza di violazioni del diritto di difesa per l'avvenuto deposito da parte del pubblico ministero dei verbali di interrogatorio del Giglio, così ritenendo legittima la prassi di rinunciare prima al teste e poi chiederne la successiva ammissione. La difesa aveva contestato che a fronte della collaborazione di un imputato nel corso di un dibattimento il pubblico ministero possa esercitare il diritto di

procedere alla sua escussione al fine di valutarne la attendibilità e, poi, chiederne l'ammissione dopo avere proceduto a diversi interrogatori; sussisteva violazione dell'art. 430 bis cod.pen. sotto il profilo dell'ammissione postuma del collaboratore e dell'audizione dello stesso da parte del p.m. in violazione della normativa sul giusto processo. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inutilizzabilità della prova per violazione di norme stabilite a pena di nullità. In via subordinata chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 quater D.L. n. 8 del 1991 come modificato dalla legge del 2001 nella parte in cui non prevede che il termine di 180 giorni sia interrotto nel caso di ammissione del collaboratore a dibattimento in corso.

Il terzo motivo deduceva analogo vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto all'omesso deposito del verbale illustrativo della collaborazione di Valerio Antonio ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni. Nel corso del dibattimento di primo grado era emerso il mancato deposito del verbale illustrativo a causa del mancato decorso del termine di 180 giorni e, tuttavia, il tribunale non aveva rilevato alcuna violazione di legge così come la corte di appello; al proposito, si richiamava l'orientamento della corte di cassazione secondo cui tale deposito è obbligatorio e non facoltativo da parte del P.M. (sez. II 28397/2013; sez. V 43979/2017) sicchè si sarebbe dovuto sospendere l'esame del collaboratore ed attendere il deposito del suddetto atto. Ne conseguiva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Valerio.

Con il quarto motivo si deduceva difetto di motivazione e manifesta illogicità della stessa con riferimento al *tempus commissi delicti* del reato di cui al capo n.1; al proposito si lamentava la modifica dell'imputazione con spostamento della data di consumazione dei fatti sino a febbraio 2018 benchè il ricorrente fosse detenuto al 41 bis ord.pen. sin dal 2015; inoltre, tale modifica, trovava fondamento nell'adesione corale dei detenuti allo sciopero degli avvocati che poteva avere diverse motivazioni rispetto alla permanente adesione al vincolo associativo; al proposito era manifestamente illogica la motivazione che aveva desunto dall'adesione allo sciopero la tesi della prosecuzione della permanenza.

Il quinto motivo lamentava vizio di motivazione in ordine al ruolo di partecipe, dirigente o concorrente esterno essendo Bolognino già membro di altra e diversa compagine associativa in relazione alla quale era intervenuta condanna; la corte di appello aveva ricostruito l'appartenenza del Bolognino al clan Megna ed il suo successivo trasferimento nel nord Italia ove si sarebbe unito al clan Grande Aracri con il quale condivideva un progetto di egemonizzazione delle attività economiche e produttive e la consumazione di più lucrosi affari illeciti; al proposito si richiamava il recente intervento delle Sezioni Unite con la pronuncia Modaffari quanto al valore della affiliazione rituale che necessita sempre per la punibilità ex art. 416 bis cod.pen. di condotte tipiche rivelatrici di un permanente contributo nel rispetto

dei principi di offensività e materialità. Ciò rilevava nel caso in esame, mancando qualsiasi rituale affiliazione del Bolognino alla cosca Grande Aracri, in assenza della quale doveva ritenersi che i delitti fine contestati fossero stati posti in essere da soggetto estraneo alla suddetta cosca ma solo avvicinato alla stessa. I delitti fine erano stati commessi nell'interesse personale e la sua esclusiva appartenenza al clan Megna era stata confermata dalle dichiarazioni di Giglio Giuseppe e di Cortese Angelo. La corte di appello aveva anche svilito il significato di una frase del Grande Aracri intercettata e che negava qualsiasi rilevanza al ruolo del Bolognino, frase che invece andava valorizzata sostenendo la tesi del concorrente esterno in quanto espressamente definito soggetto mai salito "sul carro" e, quindi, estraneo al gruppo criminale.

Il sesto motivo deduceva vizi della sentenza impugnata in relazione alla incompetenza per territorio quanto al capo n.1 ed ai reati aggravati ex art. 416 bis1 cod.pen.; errata pronuncia della decadenza dall'eccezione ed inammissibilità del motivo di appello posto che la questione era stata avanzata tempestivamente in dibattimento; errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'associazione mafiosa denominata Aemilia. Difatti non poteva valere la preclusione derivante dalla scelta del rito contratto posto che lo stesso era stato chiesto a seguito della modifica dell'imputazione. Al proposito con una seconda doglianza si contestava l'autonomia della cellula di 'ndrangheta emiliana rispetto a quella calabra; richiamate le questioni rimesse alle Sezioni Unite e le decisioni di restituzione riguardanti le c.d. mafie delocalizzate si sottolineava che il discrimine era stato individuato nella capacità di esteriorizzazione del metodo mafioso anche nella nuova realtà locale e la conseguente soggezione omertosa diffusa; la corte di appello aveva fatto cattivo uso dei principi perché, pur affermando l'esistenza di collegamento tra la cosca emiliana e quella di Cutro ove agiva Grande Aracri, aveva stabilito l'autonomia della cosca emiliana che tuttavia doveva essere esclusa anche in ragione delle dichiarazioni dei collaboratori storici i quali parlavano di una realtà federata e di trasferimenti di soggetti rimasti collegati e strettamente connessi alla realtà di Cutro con conseguente competenza in Catanzaro.

Si deduceva ancora violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione denominata Aemilia, definita dalla corte di appello secondo uno schema a geometria variabile a secondo delle modalità di azione, essendo invece sempre imprescindibile l'attuazione del metodo mafioso senza potersi ammettere per le c.d. colonie mafiose una tipicità impoverita con equiparazione *quoad poenam* di figure eterogenee; altresì viziato doveva ritenersi il trasferimento per osmosi della capacità intimidatoria della cosca madre al nuovo territorio avendo la corte di appello contraddittoriamente affermato la sussistenza di una completa autonomia di Aemilia ed al contempo riferito di costanti relazioni con il vertice calabrese.

Con il settimo motivo si chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione alla affermata responsabilità per l'estorsione Soda (capo 53) per manifesta illogicità della motivazione. Al proposito, si richiamava la dichiarazione del Valerio che aveva escluso il coinvolgimento del Bolognino, così che non era stata in alcun modo chiarita la condotta intimidatoria del medesimo non potendo certo valere la sola fama criminale; mancava anche il dolo di estorsione.

L'ottavo motivo deduceva vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il capo n.87, la ricettazione della barca Mayora, di cui Bolognino era stato ritenuto responsabile perché avrebbe tenuto i rapporti con i torinesi ed avrebbe informato Grande Aracri; la motivazione era viziata perché la ricettazione della barca interessava soltanto a Sergio Bolognino ed il fratello Michele aveva solo messo in contatto questi con il Bonalumi.

Il nono motivo lamentava analogo vizio quanto al capo n.89 relativo all'intestazione del ristorante Cenacolo del Pescatore, quale interposto del Grande Aracri, non essendovi alcuna prova del reimpiego o riciclaggio di capitali di origine illecita asserita dalla corte di appello.

Il decimo motivo chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per la fattispecie estorsiva di cui al capo n.90 in danno dei lavoratori impiegati nella ditta Bianchini. Si contestava al proposito la lettura degli elementi di prova fornita dalla corte di appello quanto alla consegna dei buoni pasto, alla restituzione degli stessi ad Alleluia ed agli operai, ed alle altre indennità che non erano state sottratte poiché le conversazioni cui si faceva riferimento contenevano conteggi solo parziali e comunque dalle stesse, in parte riportate, risultava il regolare pagamento.

L'undicesimo motivo eccepiva difetto di motivazione quanto alla aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per il capo n.92 quanto al corrispettivo delle false fatture che da Bianchini andavano al Bolognino non essendovi riserve a favore della cosca; peraltro la corte di appello aveva ritenuto l'ipotesi del metodo mafioso benchè fosse stata contestata quella dell'agevolazione.

Il motivo n. 12 eccepiva difetto di motivazione quanto alla aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per il capo n.94 di cui era stata modificata la struttura dalla sentenza impugnata da oggettiva a soggettiva.

Il motivo n. 13 deduceva omessa motivazione quanto al reato di cui al capo n.139 con riferimento alla riduzione della pena nella sola misura di un mese.

Il motivo n. 14 deduceva difetto di motivazione quanto al reato di cui al capo 143 ter posto che non si era tenuto conto della formale comunicazione della fittizia intestazione al figlio fatta anche al magistrato di sorveglianza. Peraltro, mancava il dolo specifico e la

sentenza era anche viziata avendo ritenuto una recidiva non contestata e ritenuta in primo grado.

Con il quindicesimo motivo si lamentava la mancata declaratoria di prescrizione in relazione ai capi 143 bis commesso nel 2009 e per il quale era stata esclusa l'aggravante di mafia non essendo la recidiva contestata per i reati fine e del capo 143 ter .

Il motivo n.16 eccepiva motivazione illogica quanto al capo 143 bis poiché la corte non si era confrontata con i motivi di appello con i quali si era sottolineato che l'intestazione fittizia mirava a sottrarre i beni a possibili sequestri.

Con il motivo n.17 si eccepiva violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. per incertezza della data del commesso reato di cui al capo n. 143 sexies; la corte di appello aveva arbitrariamente spostato in avanti la data di consumazione dei fatti al 7 febbraio 2013.

Il motivo n. 18 lamentava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 143 sexies per cui era stata esclusa l'aggravante in grado di appello e risultava commesso il 27-12-2012.

Il motivo n. 19 eccepiva difetto di motivazione quanto al capo n.159, la ricettazione del gasolio non essendovi prova della consapevolezza dell'origine furtiva.

Il ventesimo motivo deduceva motivazione illogica per il capo 162 risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalle intercettazioni dalle quali emergeva l'estraneità del Bolognino rispetto allo spaccio praticato dal Richichi, avente ad oggetto modici quantitativi di hashish come risultava anche dalle espresse diffide rivolte dall'imputato al predetto Richichi.

Con il motivo n.21 si chiedeva l'estinzione per prescrizione del capo n. 162, trattandosi di spaccio ex quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 perché commesso a gennaio del 2012.

Il motivo n. 22 in relazione al capo 191 lamentava violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. poiché l'intercettazione valorizzata non era prova nuova essendo stata chiesta dal P.M. e mancando soltanto la trascrizione; la mancanza aveva inficiato il controesame del M.Ilo Necci così che sull'unico elemento di prova per tale capo di imputazione non si era potuto esercitare il diritto di difesa.

Il motivo n. 23 in relazione al capo 191 lamentava che l'intercettazione 10833 era prova decisiva posto che la stessa si saldava perfettamente con le dichiarazioni dell'Ahmed Abdelgawad il quale aveva dichiarato che Bolognino non era proprietario di nulla.

Con il motivo n. 24 si deduceva vizio di motivazione in ordine ai capi 198 e 200 della rubrica risultante dal testo del provvedimento impugnato per mancanza del dolo di elusione delle misure di prevenzione senza che potessero valere i procedimenti penali indicati come significativi dalla corte di appello.

1.18.1 Bolognino Sergio, con ricorso del proprio difensore avv.to Filocamo, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- inosservanza od erronea applicazione dell'art. 23 L. 83 del 1953, difetto di motivazione in ordine alla assenza della *potestas decidendi* del tribunale di Reggio Emilia; la corte di appello aveva respinto il motivo di gravame con il quale si era censurata l'ordinanza del tribunale che aveva respinto la richiesta di sospensione del processo a seguito della sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 bis legge 13 giugno 1990 n. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero; tale decisione era già stata ritenuta abnorme dalla Corte di cassazione con la sentenza 25124 del 2018 nella quale si era anche richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite sulla natura obbligatoria della sospensione ma, nonostante ciò, il tribunale in data 7 giugno 2018 aveva deciso di proseguire il giudizio; nel respingere il motivo di gravame la corte di appello aveva richiamato la decisione della Corte costituzionale circa la natura della sospensione nei procedimenti complessi ma tale autonomia semplicemente doveva ritenersi inesistente e comunque la pronuncia costituzionale non poteva sanare l'operato del tribunale;

- violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 430 bis cod.proc.pen., motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in ordine all'ammissione dell'esame del collaboratore Giglio Giuseppe su richiesta del P.M. successiva alle rituali richieste di prova; in subordine illegittimità costituzionale dell'art. 16 quater DL n.8 del 1991 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Costituzione; al proposito si ricordava che il P.M. dopo avere richiesto l'escussione del Giglio nella propria lista e avervi rinunciato, aveva proceduto poi all'interrogatorio del Giglio nelle diverse date (cinque diverse occasioni) e ad istruzione dibattimentale iniziata da sei mesi aveva richiesto la sua escussione quale prova sopravvenuta, ammessa dal tribunale con l'ordinanza 26-10-2016; nel caso in esame non era stato dimostrato che la prova non si sarebbe potuta richiedere tempestivamente, si era fornita una interpretazione innovativa dell'art. 493 comma secondo cod.proc.pen. applicabile solo nei casi di inizio della collaborazione successivamente l'inizio del dibattimento, secondo quanto stabilito da quella pronuncia secondo cui è ammissibile, ex art. 493, secondo comma, cod. proc. pen., la testimonianza del chiamante in correità che abbia iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria successivamente all'apertura del dibattimento, essendo evidente l'impossibilità di indicazione tempestiva del dichiarante nella lista testi (Sez. 2, n. 8169 del 21/01/2015, Rv. 264274 - 01); ma nel caso di specie, rinunciando al teste, il P.M. aveva rinunciato alla prova senza che fosse possibile il successivo recupero quale prova sopravvenuta, residuando soltanto l'eventuale potere del giudice di provvedere ex art. 507 cod.proc.pen.; su tale motivo la corte di appello si era adagiata alle valutazioni del tribunale piegando alle esigenze del P.M. l'istruttoria dibattimentale pur sussistendo la violazione

dell'art. 430 bis cod.proc.pen., poiché Giglio era inserito nella lista di Bolognino Michele, e dell'art. 493 cod.proc.pen. che consente l'ammissione di prove non comprese nella lista originaria nei soli casi in cui la parte richiedente dimostri di non aver potuto procedervi tempestivamente; aveva altresì errato la corte di appello nel ritenere inammissibile per aspecificità la doglianza nella parte in cui non si era evidenziata la dichiarazione non utilizzabile del Giglio e ciò benché l'atto di appello avesse fatto specifico riferimento a tutti i singoli verbali delle dichiarazioni del Giglio; in subordine si chiedeva sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 quater citato nella parte in cui non prevede la sospensione del termine di 180 giorni per l'escussione del collaboratore nella pendenza del giudizio, poiché l'interpretazione fornita dai giudici di merito viola la parità delle parti nel processo consentendo ad una sola di esse, il pubblico ministero, di procedere ad esaminare un collaboratore pur nella pendenza del giudizio;

-violazione dell'articolo 606 lettere c) ed e) codice procedura penale in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Valerio Antonio per omesso deposito del verbale illustrativo della collaborazione; motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria quanto al motivo di appello proposto sul punto; si deduceva che all'udienza del 19 ottobre 2017 era emerso che benché l'esame del collaboratore Valerio durasse già da diverse udienze precedenti, non era mai stato depositato il verbale illustrativo di cui all'articolo 16 quater del DL 8/91 in materia di dichiarazioni del collaboratore di giustizia dinanzi al pubblico ministero; le difese avevano chiesto in primo grado di rinviare l'esame del collaboratore o quantomeno il controesame a data successiva al deposito di detto verbale e ciò al fine di potere valutare l'eventuale difformità delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quanto riferito nel corso degli interrogatori dinanzi al pubblico ministero; la corte di appello, sul punto, aveva condiviso la decisione del tribunale che aveva ritenuto legittimo l'operato del pubblico ministero e proseguibile l'audizione del collaboratore pur in assenza del deposito del verbale illustrativo in considerazione della possibilità di svolgere il controesame alla luce delle dichiarazioni già rese; tuttavia tale interpretazione contrastava con il testuale disposto del citato articolo 16 sexies che non ammette alcuna discrezionalità nell'obbligo di deposito come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ed in particolare dalla sentenza 28397 del 2013 sezione seconda; prevedendo l'obbligo per il giudice che procede di disporre l'acquisizione del verbale la norma appariva inderogabile perché posta a tutela del diritto di difesa sotto il profilo dell'analisi della stabilità e cristallizzazione delle dichiarazioni del collaboratore; in conclusione essendosi svolto sia l'esame che il controesame in assenza del deposito del predetto verbale illustrativo le dichiarazioni del Valerio dovevano ritenersi affette da non utilizzabilità;

- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli articoli 24 e 438 codice procedura penale, motivazione manifestamente illogica e comunque viziata quanto al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in relazione al reato più grave di associazione di stampo mafioso; la questione veniva proposta per il Bolognino che a seguito della nuova contestazione aveva optato per il rito abbreviato e sul punto non poteva valere la preclusione del rito contratto posto che lo stesso era stato chiesto solo a seguito di contestazione suppletiva ed in una fase diversa dall'udienza preliminare e ciò escludeva la possibilità di applicazione dell'art. 438 comma 6 bis cod.proc.pen.;

- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione all'omessa ammissione delle prove richieste a controprova in seguito all'escussione dei collaboratori di giustizia sopravvenuti Valerio, Muto e Giglio; il tribunale aveva ritenuto che il diritto alla controprova, rispetto all'esame del collaboratore Valerio, non potesse essere esercitato in relazione ad ogni tema esposto nel corso dell'esame del medesimo durato 13 udienze; in tal modo il giudice aveva negato il diritto alla controprova e la possibilità per le difese di sconfessare la credibilità del dichiarante; al proposito si osservava come l'articolo 495 comma secondo codice procedura penale esclude la discrezionalità del giudice in ordine alla controprova configurando la stessa come un vero e proprio diritto della parte ed un corrispondente dovere per il giudice; tale considerazione veniva svolta anche con specifico riferimento alla posizione di Bolognino Sergio posto che nel corso dell'esame il Valerio aveva introdotto un tema, quello dei prestiti di somme di denaro, rispetto al quale non era stata ammessa la prova contraria e che poi era stato utilizzato in motivazione quale elemento a suo carico; anche la corte d'appello era pervenuta a valutazioni analoghe circa la superfluità della prova contraria richiesta con motivazione affetta da violazione di legge.

Analoga doglianza veniva proposta anche con riferimento alla deposizione di Giglio Giuseppe, con particolare riferimento alla richiesta di controprova avanzata con riguardo al tema di un pestaggio avvenuto in carcere e nel quale sarebbe stato coinvolto l'imputato; su tale tema il tribunale aveva ammesso la sola produzione documentale negando il diritto all'escussione dei testi indicati a controprova tra cui la persona offesa, ciò in spregio al diritto di difesa benché fosse stato ammesso un nuovo tema di esame poi utilizzato in sede di valutazione probatoria.

La stessa doglianza veniva proposta anche con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di esame dal collaboratore Muto Salvatore nel corso di 8 udienze dibattimentali; a seguito delle stesse erano state avanzate richieste di controprova che venivano analiticamente riportate in ricorso e che erano state respinte perché ritenute superflue o irrilevanti dal tribunale; tuttavia, la corte di appello, aveva utilizzato alcuni degli argomenti esposti dal collaboratore nel corso dell'esame quali temi di accusa a carico dell'imputato; infine, al

proposito, si deduceva anche che i difensori avevano richiesto la revoca delle ordinanze in tema di controprova senza però che il tribunale avesse provveduto in tal senso e ciò anche in relazione ad alcune trascrizioni di conversazioni che pure erano state richieste dalle difese;

- violazione di legge e difetto di motivazione per violazione dell'articolo 521 codice procedura penale, motivazione solo apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine al motivo di gravame relativo alla nullità del capo di imputazione per genericità ed indeterminatezza della contestazione associativa; all'udienza dell'8 Febbraio 2018 la contestazione era stata mutata spostando in avanti il termine di consumazione dei fatti ed arricchendo le condotte significative; il giudice di appello aveva aderito alla impostazione del tribunale che aveva escluso la nullità del capo di imputazione, il cui contenuto veniva riassunto in ricorso quanto al capo numero 1 della rubrica ed in relazione alle condotte specificamente contestate al Bolognino; la modifica aveva reso impossibile il diritto di difesa essendo indispensabile la conoscenza preventiva dei fatti contestati; al Bolognino venivano contestate condotte di intimidazione dei testimoni, di inquinamento probatorio senza la specificazione delle condotte e ciò rendeva nullo il capo di imputazione;

- violazione di legge, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta autonomia dell'associazione 'ndranghetistica operante in Emilia rispetto alla associazione criminale operante in Calabria; i giudici di merito, avevano affermato l'autonomia ed indipendenza del clan emiliano pur riconoscendo i rapporti con il Grande Aracri ed il ruolo di vertice dello stesso al quale venivano riconosciuti anche parte dei guadagni illeciti; al proposito si sottolineava poi come ai fini della valutazione dell'autonomia della cosca rilevasse il grado di esteriorizzazione dell'associazione mafiosa ed il grado di diffusa omertà quali elementi necessari per la punibilità ex art. 416 bis cod.pen.; i principi applicati dalla corte di appello sul punto portavano ad una errata valutazione della competenza per territorio posto che, l'accertata dipendenza, e comunque il collegamento con la cosca cutrese ed il ruolo di capo del Grande Aracri, dovevano fare negare l'esistenza di una mafia autonoma delocalizzata; apparente era poi la motivazione nella parte in cui aveva richiamato il precedente Edilpiovra che ammetteva la partecipazione ad entrambi i gruppi criminali;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo dell'errata individuazione di un'associazione punibile ai sensi della citata norma sostanziale; al proposito, evidenziati gli elementi strutturali del delitto, si deduceva che non poteva valere come precedente la sentenza emessa nel giudizio abbreviato trattandosi di rito differente come risultante dalle numerose acquisizioni probatorie ulteriori emerse nel presente rito ordinario; la corte di appello aveva descritto una mafia nuova capace di infiltrarsi nel tessuto economico ed imprenditoriale, un progetto privo delle affiliazioni rituali, ma, in maniera contraddittoria,

aveva ricostruito il ruolo di Grande Aracri a volte dipinto come assente ed a volte come vertice riconosciuto; riportate le dichiarazioni del teste Ciconte, quanto al rapporto di vasi comunicanti tra le diverse consorterie ed evidenziato che la corte di appello aveva fatto riferimento al rapporto di osmosi della capacità intimidatoria, si contestava che le associazioni mafiose autonome potessero essere descritte secondo rapporti a geometria variabile in cui la struttura del reato ex art. 416 bis cod.pen. viene piegata alle caratteristiche del singolo clan oggetto di procedimento penale; si impone lo sfruttamento del metodo mafioso anche per le c.d. colonie di mafia, altrimenti degradandosi la mafia delocalizzata ad associazione semplice ovvero operandosi il conseguente stravolgimento della struttura tipica per i clan delocalizzati; l'individuazione del Grande Aracri quale vertice della cosca imponeva di ritenere la stessa dipendente da questi con conseguente applicazione delle regole in tema di competenza; le testimonianze riportate in ricorso escludevano poi la sussistenza di condizioni di assoggettamento diffuso.

Con una seconda doglianza contenuta nello stesso motivo si deduceva, poi, in ordine alla posizione di Bolognino Sergio all'interno del clan, che la corte di appello si era adagiata alla scheda informativa dei Carabinieri, violando le regole del contraddittorio; si contestava il rapporto di totale disposizione nei confronti del fratello Michele evidenziandosi come il ricorrente non aveva avuto alcun rapporto con gli interlocutori ordinari di Michele e cioè Giglio Giuseppe e Bianchini Augusto, non aveva mai partecipato ad alcuna riunione, non si era mai recato a Cutro, e veniva interessato dal fratello esclusivamente per questioni riguardanti le sue competenze di geometra; i due collaboratori, Giglio e Valerio, avevano escluso una sua affiliazione formale; la corte di appello aveva respinto l'argomentazione difensiva secondo cui la ricettazione delle barche non era un affare della cosca bensì una vicenda personale così come espressamente dichiarato dal Giglio Giuseppe e come risultava dalla deposizione Carboni; gli elementi richiamati dalla stessa sentenza escludevano il coinvolgimento della cosca poiché il gruppo che si occupava della ricettazione delle barche, cui apparteneva Bolognino Sergio, era diverso dal clan mafioso anche sotto il profilo dei soggetti partecipi e gli affari erano stati svolti in autonomia rispetto a Michele Bolognino; ricostruite le vicende relative alla sottrazione di una delle barche e la consegna in Ucraina, le trattative con i destinatari, il coinvolgimento di La Licata, i versamenti e restituzioni delle somme, il sequestro di parte del denaro a Treviso, si sottolineava come tutta l'operazione fosse stata gestita in autonomia da Bolognino Sergio e che l'intervento di altri soggetti calabresi, Oppedisano ed altri, fosse stato richiesto dal La Licata; non vi era pertanto nessun coinvolgimento dei clan emiliano e cutrese come dimostrato anche dal fatto che nessuno degli imputati aveva riferito di tale vicenda.

La motivazione era anche manifestamente illogica nella parte in cui aveva ricostruito una presunta aggressione ad un detenuto, tale Madonna; la vicenda era successiva all'arresto, era stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni di Giglio rimaste senza riscontro, su tale episodio non era stata ammessa la prova contraria dedotta dall'imputato; analoghe dichiarazioni generiche provenivano da Muto circa l'utilizzo di registratori da parte del Bolognino in stato di detenzione e la ricostruzione della corte confondeva l'esercizio dei diritti nel processo con la manifestazione di condotte associative; altresì generiche erano le dichiarazioni del Valerio circa l'utilizzo illecito di alcuni POS e dei codici di carte di credito, le false fatturazioni ed il ruolo del ricorrente; peraltro su tali aspetti mancava qualsiasi riscontro; Valerio aveva spiegato di avere prestato denaro a tassi usurari al ricorrente e sul punto la corte di appello aveva travisato la prova circa il finanziamento di attività illecite operato dai coimputati in favore del Bolognino;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma quarto cod.pen.; la corte di appello aveva affermato la sussistenza della natura armata per tutti i ricorrenti del procedimento con una motivazione generalizzata e ciò benché, per il Bolognino Sergio, fosse stata acquisita prova della assoluta mancanza di conoscenza del possesso di armi;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod.pen. che la corte aveva ritenuto provata sulla base del coinvolgimento del clan in attività economiche senza però che fosse stato provato che tali attività erano finanziate con profitti illeciti; mancava poi qualsiasi consapevolezza in capo al Bolognino di tale impiego;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il capo n.94 dell'imputazione (c.d.truffa delle piastrelle); la corte aveva errato nel qualificare il Rossi quale vittima di una truffa ritenendo che lo stesso avesse diritto di procedere alla vendita delle cose altrui perché entrato nella disponibilità delle stesse; questi era responsabile di un illecito e, pertanto, non poteva avere subito un danno ingiusto non potendo legittimamente procedere alla loro vendita; l'impostazione originaria vedeva infatti il Rossi coindagato di ricettazione ma, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza da parte del riesame, la sua veste era stata trasformata in quella di persona offesa di un diverso reato; aveva altresì errato la corte di appello nel ritenere che il valore delle piastrelle fosse divenuto tassabile perché iscritto come posta attiva dal Rossi nel suo bilancio essendo invece un elemento neutro perché indicato sia come ricavo che come costo; lo stesso Rossi aveva negato di essere proprietario delle piastrelle pur avendole vendute e, comunque, il valore della merce non era stato correttamente valutato; erano pertanto insussistenti l'ingiusto profitto, il contributo causale alla realizzazione dell'evento e l'elemento soggettivo del reato;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al 416bis1 cod.pen. per tale reato, che era stata affidata a formule di stile;

- violazione di legge ex art., 648 cod.pen. e difetto di motivazione quanto all'affermata responsabilità per il delitto di ricettazione di gasolio di cui al capo n.159; al proposito si lamentava che la corte di appello non aveva fornito risposta al motivo con il quale si era dedotto l'assenza di contributo causale rispetto al reato; Bolognino era solamente il soggetto al quale era stato proposto l'acquisto, non aveva avuto alcun incontro con il venditore del gasolio, non vi era stato scambio gasolio/denaro, sicché aveva errato la corte di appello nel ritenere che Sergio Bolognino avesse commesso il reato unitamente al fratello Michele;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. in relazione al capo 159; alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite doveva ritenersi necessaria la conoscenza effettiva dell'agevolazione mafiosa e, quindi, un rilievo soggettivo che nel caso di specie era assente avendo la corte fatto riferimento alla finalizzazione della condotta valutata ex post;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

1.19.1 L'avv.to Gaetano Pecorella, nell'interesse di Brugnano Giuseppe, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 89 quater e 89 duodecies, lamentava con distinti motivi:

- inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio relativamente all'ordinanza del tribunale con la quale era stato ammesso l'esame per violazione degli artt. 493 comma secondo cod.proc.pen. e 430 bis cod.proc.pen. posto che, il Giglio, era stato in precedenza indicato nella lista dei testi ed il pubblico ministero vi aveva poi rinunciato; al proposito deduceva che aveva errato la corte d'appello nel ritenere insussistente un termine per le parti per la richiesta di nuove prove posto che non si era tenuto conto del disposto di cui all'articolo 493 comma secondo cod.proc.pen. per cui è necessario che la parte che le richieda debba dimostrare di non averle potute indicare tempestivamente; nel caso di specie, viceversa, la collaborazione del Giglio era iniziata prima dell'inizio del dibattimento e prima dello spirare dei termini per la formulazione delle richieste tempestive di prova; inoltre, l'ammissione tardiva è subordinata alla circostanza che la parte provi di non avere potuto formulare la richiesta tempestivamente e la corte di appello al proposito aveva errato ritenendo che Giglio fosse stato inizialmente indicato nella lista testimoniale e che il pubblico ministero necessitasse di un periodo per vagliare l'attendibilità del medesimo; poiché il Giglio era stato indicato nella lista testi originaria non poteva ritenersi prova sopravvenuta e non sussisteva il requisito dell'impossibilità richiesto dalla norma;

ancora si deduceva la violazione della disposizione di cui all'articolo 430 bis del codice procedura penale per divieto di assumere informazioni dalle persone ammesse a deporre poiché la disapplicazione di tale disposizione nei casi di collaborazione secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, era limitato alle ipotesi in cui la collaborazione, avesse avuto ad oggetto un separato procedimento e le dichiarazioni avevano d'oggetto temi diversi, circostanze queste estranee al caso di specie;

- contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento soggettivo delle fattispecie contestate e motivazione apodittica in ordine alle intestazioni fittizie; la consapevolezza di una condotta finalizzata ad eludere misure patrimoniali era stata fondata sulla sola base del rapporto parentale tra il ricorrente Brugnano e lo zio Palmo Vertinelli; analogamente si era ritenuto quanto alla sussistenza dell'aggravante di mafia, pur mancando elementi dai quali desumere in maniera specifica che il ricorrente mirasse ad agevolare la cosca emiliana e senza che fosse sufficiente che l'attività occulta interessasse un solo soggetto anche di vertice, secondo la giurisprudenza di cassazione richiamata, così che l'affermazione di responsabilità per il delitto aggravato era stata fondata su una doppia presunzione.

1.20.1 Brugnano Luigi, mediante ricorso dell'avv.to Vianello Accoretti, contestava l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo n. 50 deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione ed erronea applicazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. ed all'art. 393 cod.pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo n.50, posto che l'istruttoria dibattimentale aveva permesso di appurare che Brugnano aveva agito nei confronti del Caccia a tutela di un proprio credito a seguito della cessione da parte della Caripal dei fratelli Vetere di cui egli era a sua volta creditore; i giudici di merito avevano completamente svisato le dichiarazioni della persona offesa Caccia e dei fratelli Vetere, dalle quali non emergeva alcuna condotta intimidatoria, il rapporto tra le parti era di tipo amicale ed, in alcun modo, Caccia poteva ritenersi intimidito, mai erano state espresse minacce; la corte di appello aveva respinto ogni richiesta difensiva attraverso un ragionamento illegittimo fondato sulla principale circostanza che Brugnano agisse come terzo intervenuto ed estraneo al rapporto; tuttavia, il Caccia, aveva affermato che quanto richiesto da Brugnano era relativo al debito che aveva originariamente nei confronti dei fratelli Vetere della Caripal e che i mezzi edili erano stati ceduti in luogo della somma di denaro perché ammontanti proprio a 10.000 euro come confermato dal M.llo Melegari; tali circostanze erano state confermate anche dai Vetere, i quali avevano attestato la cessione del credito; conseguentemente mancava un danno ingiusto ai danni del Caccia, il quale aveva escluso qualsiasi minaccia o violenza mentre

emergeva dalle intercettazioni riportate che Caccia aveva sempre dilazionato i pagamenti prendendo tempo e rimanendo totalmente inadempiente; la somma richiesta era quindi pari al diritto preteso e la corte di appello di Bologna aveva errato nella valutazione dei fatti; inoltre, errata era anche l'esclusione della qualificazione ex art. 393 cod.pen. che avrebbe comportato una pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela posto che il ricorrente aveva comunque agito a tutela di un proprio personale diritto di credito; peraltro, se anche Brugnano fosse stato terzo rispetto al rapporto, le conclusioni non mutavano posto che lo stesso non aveva agito al fine di realizzare un proprio interesse ma esclusivamente per il versamento di quanto esattamente dovuto da Caccia;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta genericità ed inammissibilità della richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi tentata laddove era stata formulata la richiesta soltanto nella parte riassuntiva dell'appello e non essendovi certezza sul trasferimento dei mezzi meccanici;

- violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 comma secondo in relazione alla ritenuta circostanza aggravante delle persone riunite che, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, richiede la contestuale presenza di più persone nel medesimo luogo in cui viene portata la minaccia mentre, nel caso in esame, vi erano solo conversazioni telefoniche e Caccia aveva eluso tutte le richieste di appuntamento senza che potesse rilevare la sola presenza sporadica del Procopio alle chiamate in occasione delle quali alcuna minaccia era stata formulata;

- violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis1 cod.pen. ex art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen. posto che la valutazione della corte di appello della suddetta aggravante era stata basata sul contenuto di alcune telefonate dal contenuto delle quali però non emergeva alcuna metodologia mafiosa e non poteva valere il mero richiamo alla sentenza emessa nei confronti del coimputato Procopio che aveva agito autonomamente; peraltro, mai Brugnano era stato imputato di 416 bis cod.pen., tutte le conversazioni erano avvenute personalmente, non vi era alcuna intimidazione mafiosa;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.20.2 Con motivi aggiunti lamentava ancora:

- violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. e dell'art. 393 cod.pen. difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata qualificazione delle condotte quali esercizio arbitrario posto che le circostanze sottolineate dalla corte di appello a confutazione della tesi dell'aver agito per la riscossione del credito CARIPAL non avevano rilevanza alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite; infatti, applicando i principi dettati dalla pronuncia SS.UU. Filardo, doveva ritenersi

non decisivo l'intervento del Procopio posto che l'utilizzo del metodo mafioso non valeva comunque a definire la fattispecie come estorsiva, mentre, non essendo dimostrato l'importo ottenuto dalla p.o. Caccia, anche tale elemento della supposta richiesta di somme maggiorate non aveva rilievo perché mai dimostrato; in ogni caso Brugnano aveva agito per il recupero del credito CARIPAL e non vi era stato alcun arricchimento personale aggiuntivo così che errate erano le conclusioni della corte di merito;

- errata era anche la valutazione della sussistenza dell'aggravante delle persone riunite avendo la corte di appello riconosciuto che il Procopio aveva agito autonomamente.

1.21.1 Busia Marco, condannato per i reati di cui ai capi 97, 98, 140 septies, 156 e 157, proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore avv.to Falcone, deducendo:

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto ex artt. 2 e 4 D.Lvo 74/2000 in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla individuazione della partecipazione del ricorrente; la corte di appello aveva ritenuto che le fatture indicate da Core Technology nelle dichiarazioni fiscali fossero per operazioni inesistenti e, tuttavia, i correi del capo n.97 erano stati assolti, inoltre, alla data del 2011, le attività erano cessate;

- violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità della stessa quanto ai capi nn. 97 e 98 in relazione all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 9 D.Lvo 74/2000 secondo cui l'emittente non può essere chiamato a rispondere in concorso con l'utilizzatore senza che possa assumere valore decisivo il supposto inserimento nel complessivo sistema frodatario essendosi esclusa la responsabilità per il capo n.96 di reimpiego del denaro illecito né sussisteva, nel caso in esame, coincidenza tra soggetto emittente ed utilizzatore;

- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 DL 152/91 per i capi nn. 97 e 98 posto che l'esclusione della responsabilità per il reato perno del sistema di reimpiego indicato nel capo 96 ne imponeva l'esclusione; al proposito valeva anche la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza di agevolare le attività della cosca da parte del Busia; difatti, la costruzione dell'aggravante era tutta incentrata sulla responsabilità per il capo n. 96, esclusa la quale doveva venire meno anche l'elemento circostanziale; non poteva a tale fine valere quale elemento decisivo la conoscenza del Riillo e del Vulcano, poiché l'eventuale agevolazione di singoli non equivaleva ad agevolazione dell'associazione stante l'estraneità di Busia al gruppo criminale ed il difetto di consapevolezza della conoscenza dello

stesso, non potendo valere un criterio di imputazione basato sulla mera colpa quanto ai concorrenti;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia per il capo 140 septies di detenzione di arma comune da sparo; non poteva, infatti, la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa, ricavarsi dalla conoscenza con Riillo e Vulcano di cui Busia ignorava il coinvolgimento nel gruppo; mancava pertanto il dolo specifico, la motivazione era apodittica e congetturale ed inconferente era il richiamo a parametri eventualmente utilizzabili per la ricorrenza dell'aggravante ex quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen.;

- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 624, 625 cod.pen. così riqualificata l'imputazione ex art. 646 cod.pen. di cui al capo 156 e violazione del principi di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto; la più grave qualificazione giuridica era stata fondata su un dato, quello della denuncia simulata di uno dei correi, in assenza di adeguato quadro probatorio senza che fosse stata data risposta al quesito circa gli elementi per affermare la responsabilità a titolo di concorso; inoltre, vi era diversità sostanziale tra il fatto contestato e quello ritenuto e quindi immutazione del fatto; la sentenza di appello aveva poi ignorato il tema dell'applicabilità dell'art. 116 cod.pen., non essendovi accordo originario sulla commissione del furto né consapevolezza della condotta del correo Muratori, non ricavandosi alcun elemento decisivo dalle intercettazioni, essendo Busia estraneo all'ideazione della sottrazione dei pneumatici, non risultando la sua conoscenza della natura illecita dell'operazione, tutti elementi con i quali la corte di appello aveva omesso di confrontarsi. Ancora, si lamentava il riconoscimento dell'aggravante ex n.5 dell'art. 625 cod.pen., circa il coinvolgimento di più di tre o più persone, per la sussistenza della quale si richiede necessariamente la partecipazione alla fase materiale dei più soggetti e non il mero coinvolgimento nell'operazione;

- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto al capo n. 157, simulazione di reato, per il quale si era fornita una motivazione tautologica non essendovi alcun elemento anche di natura logica che collegasse l'imputato all'altrui simulazione;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. quanto ai capi 156 e 157 che non poteva ricavarsi dall'aver i fatti agevolato le imprese del Riillo e del Giglio, trattandosi di attività commesse, al più, a beneficio di singoli soggetti e non dell'intero gruppo; mancava l'esatta rappresentazione e volizione della finalità agevolatrice nella condotta del ricorrente, essendo necessario appurare che la condotta sia stata posta in essere per agevolare l'intero gruppo associativo che le sentenze di merito avevano omesso di verificare, ritenendo bastevole la sola frequentazione con un soggetto di vertice ed invece non essendo sufficiente il dato

valorizzato della caratura criminale dei correi; palese era l'errore ove si fosse tenuto conto dell'esclusione dell'aggravante per il coimputato Codamo senza che potesse valere l'individuazione postuma delle finalità dell'azione;

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione quanto agli artt. 62 bis e 133 cod.pen..

1.22.1 Buttiglieri Salvatore, ritenuto colpevole del delitto di ricettazione contestato al capo 94 bis, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att.cod.proc.pen.:

- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato, non essendo stata raggiunta la prova certa dell'origine illecita delle piastrelle di cui al capo di imputazione e mancando in particolare la prova del delitto presupposto;

- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 648 codice penale, mancando qualsiasi elemento per ritenere sussistente il dolo specifico del reato, avendo errato la corte di appello quanto alla ritenuta consapevolezza dell'origine illecita dei beni ricevuti, in relazione ai quali il ricorrente aveva anche richiesto l'emissione di regolare fattura, sussistendo comunque non compatibilità con il semplice dolo eventuale;

- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale, in relazione alla prova della sussistenza dell'associazione mafiosa agevolata, nel caso di specie da individuarsi in quella di Gioiosa Ionica, centro di residenza del ricorrente, posto che, l'esistenza della stessa era stata fondata sulla valutazione di elementi ricavati da un solo procedimento cautelare pendente nel territorio calabrese nel contesto del quale il Buttiglieri non era imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.;

- violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento all'elemento soggettivo della suddetta aggravante ed alla necessaria finalità volitiva di agevolare l'associazione, non essendo stato specificato in che misura la condotta sarebbe stata poste in essere nella convinzione di agevolare il gruppo criminale;

- violazione di legge quanto alla sussistenza della predetta circostanza aggravante, trattandosi di attività al più posta in essere per perseguire un interesse personale, non risultando elementi per poter affermare che Buttiglieri fosse consapevole dell'inserimento di Ursini Mario nel contesto associativo;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 112 del codice penale;

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della misura di sicurezza della libertà vigilata per illegalità della stessa ed in relazione alla durata


stabilita in anni tre; invero, il ricorrente non risultava condannato per il delitto di associazione mafiosa così che alcun obbligo di applicazione della misura di sicurezza sussisteva dovendosi anzi affermare l'illegalità della stessa.

1.22.2 Con motivi aggiunti lamentava:

- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen., posto che la corte di appello non aveva esposto le argomentazioni sulla base delle quali ritenere che il ricorrente fosse consapevole dell'appartenenza di Ursini ad una cosca già nel 2012; mancava la dimostrazione della coscienza e volontà di porre in essere la condotta con lo specifico intento di favorire l'associazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione, quanto all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. posto che mai, in occasione della presunta ricettazione delle piastrelle, era stato exteriorizzato il metodo mafioso e non poteva comunque riconoscersi in ragione dell'agevolazione di un singolo.

1.23.1 Cannizzo Mario, ritenuto colpevole dei delitti di concorso in estorsione e simulazione di reato, indicati ai capi 70 e 70 sexies, con ricorso dell'avv.to Giovanni Tarquini deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.:

- erronea applicazione dell'articolo 585 comma 4 codice procedura penale da parte della corte di appello con riferimento alla ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi per asserita violazione del termine di deposito e, conseguentemente, totale mancanza di motivazione sui punti dedotti con tale atto rituale e tempestivo; al proposito esponeva che i motivi nuovi erano stati depositati correttamente il 4 febbraio 2019 quando la prima udienza era fissata per il successivo 19 febbraio;
- manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo numero 70 dell'imputazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo, inosservanza della legge penale con riferimento all'articolo 629 cod.pen. in relazione all'omessa valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia oltre che dai testimoni; violazione dell'articolo 416 bis1 codice penale per mancata indicazione degli elementi costitutivi il cosiddetto metodo mafioso; violazione degli articoli 393 codice penale, 521 codice procedura penale per mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; violazione di legge ex articoli 56, 629 codice penale per la mancata qualificazione nell'ipotesi di tentata estorsione e dell'articolo 533 codice procedura penale per violazione della regola dell'oltre ogni



ragionevole dubbio; al proposito, deduceva che: la tesi difensiva circa i motivi della presenza del Cannizzo, insieme a Silipo Luigi il 17 ottobre 2012, era stata disattesa benchè fondata, la persona offesa Cesarini aveva escluso un coinvolgimento del Cannizzo in occasione del primo incontro nello studio dei commercialisti e non lo aveva riconosciuto quale autore di una qualsiasi richiesta così che sul punto la decisione era manifestamente illogica, alcun rilievo aveva la circostanza che Cannizzo avesse poi cercato di contattare l'assistente Caruso quale suo ex collega, non risultava alcun contatto tra Cannizzo e Silipo Antonio, il ricorrente nulla sapeva delle ragioni dell'incontro ed il suo ruolo era meramente passivo, aveva ammesso soltanto la conoscenza con Silipo Antonio, non era stata compiuta la necessaria verifica preliminare dell'attendibilità del collaboratore Valerio, mancavano i riscontri esterni; si esponeva, ancora, che la credibilità del Valerio era inficiata dalla circostanza che lo stesso aveva potuto avere lettura integrale degli atti processuali, la definizione del Cannizzo quale uomo di fiducia del Silipo era stata resa con dichiarazioni a rate ed in forma inveritiera, il controesame aveva fatto emergere numerose contraddizioni, dalle suddette dichiarazioni non emergeva alcun preciso e concreto elemento di accusa, il Valerio era stato anche denunciato per falsa testimonianza e diffamazione da Cannizzo e questi non era mai stato indicato quale soggetto coinvolto in tutte le numerose vicende che vedevano protagonista il Silipo; si aggiungeva ancora che il contenuto della conversazione del 20 ottobre 2012 tra Gibertini e Salsi, quanto al ruolo di Cannizzo, era stato travisato e la motivazione era viziata ed erronea, sussistendo quanto meno il ragionevole dubbio; analoghi vizi deduceva quanto alla qualificazione dei fatti, posto che le pressioni su Cesarini erano state poste in essere, comunque, per ottenere il pagamento di somme da questi dovute al Costi, senza che potesse avere valore decisivo la pronuncia definitiva di condanna del Silipo Antonio per estorsione, essendo Cannizzo rimasto estraneo alla fase romana delle condotte e dovendo farsi applicazione del recente orientamento delle Sezioni Unite in materia circa la distinzione con il delitto di cui all'art. 393 cod.pen. Ulteriore vizio sussisteva quanto al riconoscimento dell'aggravante del fatto commesso da soggetto partecipe dell'associazione mafiosa, che non poteva attribuirsi al Cannizzo, e della qualificazione della condotta in termini consumati posto che, il ricorrente aveva partecipato alla sola fase conclusa il 17 ottobre 2012 e non poteva essere chiamato a rispondere di frazioni di condotte successive avvenute mesi dopo, come già confermato dal tribunale del riesame di Bologna e dallo stesso Cesarini, il quale aveva escluso che il giorno dell'incontro dal commercialista fosse stata mossa alcuna richiesta estorsiva.

Si lamentava ancora violazione di legge ed erronea interpretazione della stessa quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. nulla essendo emerso quanto al supposto metodo mafioso nel comportamento del Cannizzo posto che, in occasione dell'incontro, era stato il Silipo Luigi a fare riferimento al coinvolgimento di altri soggetti cui dovere dare conto della destinazione del denaro prima consegnato a Cesarini; il ricorrente era estraneo a qualsiasi ipotesi associativa, non poteva valere la condotta successivamente posta in essere dagli altri imputati, aveva errato la corte di appello nell'affermare che la natura oggettiva della aggravante ne permetteva la trasmissibilità anche solo perché colposamente ignorata, posto che la stessa richiede il dolo specifico;

- manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il capo 70 sexies dell'imputazione, oltre che violazione di legge con riferimento all'articolo 367 codice penale per erronea interpretazione delle risultanze di prova e dell'articolo 533 codice procedura penale per violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; al proposito, deduceva in particolare che la motivazione era fondata su deduzioni manifestamente illogiche e contraddittorie, era stata omessa la valutazione di apposita memoria depositata; ricostruiti integralmente i fatti relativi alle due telefonate anonime da contenuto intimidatorio che sarebbero state predisposte da Cannizzo e Silipo, si deduceva come: la corte di appello avesse omesso ogni valutazione quanto alla chiamata del 23 dicembre, il riconoscimento della voce di Silipo non poteva ritenersi certo, tutta la ricostruzione era congetturale, l'intestazione di altre schede SIM al Di Pasquale doveva fare propendere quantomeno per un ragionevole dubbio, l'effettività delle telefonate di minacce aveva ricevuto riscontro da altre deposizioni di ufficiali dei Carabinieri;
- vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche stante l'incensuratezza e l'età ultra sessantenne oltre che l'assenza di contestazioni per il reato associativo di cui al capo n.1.

1.23.2 Con motivi aggiunti depositati in cancelleria deduceva ancora vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi di cui al reato indicato al capo n.70 dell'imputazione per erronea valutazione degli elementi di prova, per la mancata indicazione della condotta integrante il metodo mafioso, per la mancata riqualificazione ex art. 393 cod.pen., per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Al proposito si insisteva deducendo che al Cannizzo, intervenuto solo nella prima fase della vicenda Cesarini, non potevano addebitarsi condotte successive dalle quali era scaturito un evento verificatosi a distanza di mesi dal suo intervento in un contesto diverso; l'imputato, al momento della partecipazione ai fatti con l'incontro del 17 ottobre 2012, non aveva posto

in essere alcuna condotta tipica, mancando a quella data sia l'ingiusto profitto che l'altrui danno.

Inoltre, le deposizioni degli agenti ed ufficiali di P.G., erano generiche e prive di riscontro, aveva errato la corte di appello nel recepirle e mancava qualsiasi prova vera e rigorosa dei fatti; infine si esponevano le patologie mediche da cui risulta affetto l'imputato allegando documentazione.

1.24.1 Cavedo Maurizio (ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 122, 151 e 152), con ricorso del proprio difensore avv.to Scardovi, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1 dell'imputazione posto che il ricorrente era stato vittima di una condotta estorsiva commessa in suo danno e mai partecipe dell'associazione, circostanza questa puntualmente ricostruita dal tribunale di primo grado e non confutata dal giudice di appello; inoltre, era stata omessa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Muto Salvatore, nella parte in cui riferiva che il ricorrente era stato sostanzialmente tratto in inganno dal Villirillo, del Valerio e del Giglio che avevano escluso di conoscere l'imputato; l'impugnata sentenza aveva poi ricostruito l'estorsione patita dal Cavedo ad opera del Migale e l'aggressione patita dall'imputato, la cui mancata valutazione comportava grave errore della sentenza; mancava poi qualsiasi altra condotta specifica attribuibile all'imputato, e lo stesso, quale titolare di fatto del Consorzio Edilstella, doveva ritenersi imprenditore vittima in quanto soggiogato dall'associazione;

- vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta fittizietà delle fatture di cui al capo n.122 del Consorzio Edilstella mancando la prova dell'origine illecita del denaro e che Cavedo l'avesse reimpiegato; in ogni caso, l'imputato non poteva essere chiamato a rispondere di attività commesse dal Consorzio Edilstella di cui non era rappresentante legale, tale essendo la moglie, e, comunque, non era mai stato appurato se alle fatture in favore di Cucirini Rama fossero corrisposte opere effettive;

- difetto di motivazione quanto al capo n.122 non avendo la corte di appello chiarito da quale delitto provenisse la somma oggetto della transazione fra Edilstella e Cucirini;

- vizio di motivazione quanto all'interpretazione della conversazione del 27 giugno 2011 intercorsa tra Mercadante e Vetere trattandosi di soggetti terzi, del tutto estranei al ricorrente;

- vizio di motivazione sempre con riferimento al reato di cui al capo n.122 quanto alla valutazione della perizia contabile avendo errato la corte nel ritenere che Cavedo avesse trasferito il denaro del Mercadante alla Cucirini Rama;

- difetto di motivazione posto che la perizia contabile aveva escluso il passaggio di denaro e la possibilità di ricostruire il reimpiego di capitali illeciti; la sentenza impugnata aveva dato atto di tale conclusione nell'assolvere il coimputato Macrì con valutazione contraddittoria;
- vizio di motivazione quanto alla mancata individuazione di riscontri alle dichiarazioni del Muto il quale aveva riferito che la Edilstella fosse una società cartiera, circostanza però priva di qualsiasi conforto;
- vizio di motivazione quanto alla mancata attribuzione di responsabilità al titolare di Cucirini Rama;
- errata applicazione dell'art. 615 ter cod.pen. a Cavedo Maurizio quale funzionario di pubblica sicurezza, trattandosi di soggetto autorizzato all'accesso al sistema e mancando la prova che gli accessi fossero stati effettuati per scopi estranei a quelli di ufficio, circostanza che la corte di appello aveva ritenuto in assenza di qualsiasi prova;
- vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per il capo n.151 mancando, comunque, la prova che gli accessi fossero finalizzati a favorire l'associazione, avendo ad oggetto individui tutti estranei al presente procedimento, così che l'attività di accesso abusivo doveva ritenersi estranea all'associazione mafiosa;
- errata applicazione della legge penale in tema di prescrizione quanto al capo n.151, essendo la stessa maturata prima della sentenza di appello per il reato di cui agli artt. 615 ter cod.pen. e 7 D.L.152/91 e, comunque, in pendenza del ricorso per cassazione;
- vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo n.152, rivelazione di segreto di ufficio ex art. 326 cod.pen., non essendovi prova della rivelazione ed avendo la corte escluso l'aggravante di mafia; inoltre non si era mai individuata la tipologia delle informazioni trasmesse a soggetti non autorizzati;
- violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo n.152 commesso il 2 maggio 2012, essendo stata esclusa l'aggravante di mafia.

1.25.1 Codamo Giuseppe, ritenuto colpevole dei delitti di simulazione di reato e furto aggravato di numerosi pneumatici di cui ai capi 156 e 157 della rubrica deduceva con distinti motivi:

- violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte di appello omissa ogni argomentazione in ordine alla rilevata eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 585 cod. proc. pen. dovendosi ritenere illegittima la previsione che attribuisce all'organo giudicante un termine maggiore per la stesura della motivazione rispetto a quello attribuito alle parti per la proposizione dei motivi;
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 585 cod.

proc.pen. ove limita in giorni 45 il termine fissato per l'impugnazione, pur quando il giudice abbia utilizzato un termine ben superiore per la stesura della motivazione a seguito della concessione di apposita proroga; al proposito si evidenziava anche che il collegio di primo grado, pure ottenuta la proroga per giorni 90, aveva depositato la sentenza anche oltre detto termine e ciò valeva a rendere insufficiente il termine assegnato alla difesa per la proposizione dell'appello; ciò integrava una violazione dell'articolo 111 della Costituzione in relazione al regolare esercizio del diritto di difesa in considerazione della mancata previsione della possibilità di chiedere una proroga nell'interesse dell'imputato;

- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex articolo 606 lettera c) cod. proc. pen. con riguardo al mancato deposito da parte del pubblico ministero dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed i decreti di proroga; difatti, aveva errato la Corte d'appello nell'affermare che tali provvedimenti erano stati depositati nel corso del giudizio di primo grado, avendo anzi la difesa eccepito la non utilizzabilità delle trascrizioni in assenza dei provvedimenti autorizzativi; benché la corte di appello avesse sottolineato che esistevano puntualmente agli atti tali provvedimenti, doveva sottolinearsi come gli stessi, essendo stati acquisiti al fascicolo del rito abbreviato, erano rimasti estranei al giudizio ordinario, derivandone l'impossibilità della loro valutazione sia da parte del collegio di primo grado che dei difensori con conseguente violazione delle norme in tema di utilizzabilità delle conversazioni intercettate, non essendo stato possibile verificare la correttezza del procedimento seguito dal pubblico ministero e, quindi, il rispetto dei principi costituzionali di inviolabilità delle conversazioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e per provvedimento dell'autorità giudiziaria; irrilevanti erano poi le produzioni in fase di appello operate dal procuratore generale in udienza poiché tale adempimento non aveva comunque consentito ai difensori ed agli imputati di valutare tempestivamente la correttezza dei procedimenti;

- vizio di motivazione ex articolo 606 lettera e) cod. proc. pen. per mancata individuazione del ruolo svolto dall'imputato Codamo nella consumazione del delitto di cui al capo 156, avendo i giudici di merito fatto riferimento al contenuto di alcune conversazioni dalle quali però non emergeva un preciso ruolo svolto dal ricorrente nella consumazione della sottrazione dei pneumatici; inoltre, la pronuncia era contraddittoria nella parte in cui aveva escluso l'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 cod.pen. in capo al Codamo però affermandone la sussistenza in relazione alla posizione del coimputato Busia, ritenendo che il fatto era stato commesso per agevolare alcuni esponenti di vertice del sodalizio criminoso; e ciò perché, essenzialmente, il Codamo era soggetto assolutamente estraneo a detto gruppo; il giudice di appello non aveva poi evidenziato alcuna specifica intercettazione dalla quale ricavare il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente; inoltre, a seguito delle indagini dei Carabinieri, i

pneumatici erano stati ritrovati all'interno di immobili nella disponibilità di Giglio o di Riillo senza che nulla venisse invece rinvenuto in possesso del ricorrente; errata era anche l'identificazione del ricorrente nel soggetto individuato col nominativo "zio Pippo"; infine l'imputato non aveva interloquuto con gli altri concorrenti nel reato e non aveva partecipato agli incontri che invece vedevano i coimputati protagonisti;

- violazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato e violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quanto ritenuto in sentenza; le sentenze di merito avevano dato al fatto una qualificazione giuridica, quella di furto aggravato, più grave rispetto all'imputazione di appropriazione indebita originariamente contestata, mai era stata ritualmente modificata l'imputazione da parte del pubblico ministero e tale decisione aveva violato la disposizione secondo la quale il giudice che accerti la diversità del fatto rispetto a quello contestato è obbligato a trasmettere gli atti al pubblico ministero; illegittima era poi la riqualificazione del reato in un'ipotesi più grave che violava il diritto di difesa, anche alla luce dell'interpretazione data sul punto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui non è possibile operare in tal modo aumentando così i termini di prescrizione del reato;

- erronea applicazione della legge penale quanto alla riqualificazione del reato contestato al capo numero 156 dell'imputazione, non essendo emerso a quale titolo il coimputato Muratori detenesse i pneumatici e, così, non potendo affermarsi l'ipotesi che lo stesso avesse consumato la condotta materiale di furto; difatti, non era stato chiarito quale rapporto legasse il Muratori alla ditta di autotrasporti, e cioè se lo stesso fosse un semplice dipendente ovvero un collaboratore che avrebbe avuto il possesso della merce trasportata; peraltro, la società non aveva effettuato alcuna contestazione al Muratori circa l'irregolarità della consegna della merce ai Giglio;

- violazione di legge, difetto di motivazione per avere ritenuto il concorso punibile del ricorrente nell'azione delittuosa di presentazione della falsa denuncia mancando qualsiasi elemento dal quale potere desumere la responsabilità dell'imputato; l'affermazione della corte di appello della preordinata organizzazione della falsa denuncia da parte di tutti i concorrenti non era suffragata da alcun elemento probatorio specifico e ciò benché fosse emerso che l'unico soggetto che si era recato a presentare la denuncia era proprio il Muratori, senza che emergessero contatti telefonici ovvero incontri del ricorrente con i coimputati nella fase antecedente il furto che potessero farlo ritenere coinvolto anche nella simulazione;

- erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa riduzione della pena che la corte di appello aveva confermato nella misura già irrogata in primo grado senza tenere in considerazione gli argomenti svolti nell'impugnazione.

1.26.1 Colacino Salvatore con ricorso dell'avv.to Colacino deduceva:

- nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell'ordinanza del 27/04/2016 che aveva respinto la relativa richiesta per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, violazione di legge sul punto, non essendo stata specificata la condotta agevolatrice contestata all'imputato, non essendo specificati elementi in relazione ad una precisa articolazione della 'ndrangheta operante in Emilia piuttosto che in altri territori;

- nullità della sentenza e dell'ordinanza 27/04/2016 e dei provvedimenti con i quali era stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, violazione di legge e difetto di motivazione sul punto, dovendosi affermare la competenza del tribunale di Cremona o di Piacenza; doveva ritenersi illogica la motivazione della corte di appello che aveva fatto riferimento all'agevolazione di una cosca operante in Emilia senza specificare il luogo, non essendo il ricorrente ritenuto partecipe dell'associazione di cui al capo n.1 ed avendo riportato condanna per una condotta di porto di armi certamente iniziata a Cremona ovvero a Piacenza senza che potesse valere per il giudizio la *vis* attrattiva di cui all'art. 51 comma 1 bis cod.proc.pen.;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermata responsabilità per i reati in materia di armi che si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Conti Luigi senza che fosse fornita motivazione sulla esistenza di riscontri, in assenza di qualsiasi sequestro a carico dell'imputato;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aggravante di mafia non essendo stata fornita adeguata motivazione circa la destinazione agevolatrice della detenzione e porto di armi;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.27.1 Gli avv.ti Carletti e Belli per Costi Omar, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 70, 97 e 98 lamentavano, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 secondo e terzo comma cod.proc.pen., motivazione manifestamente illogica e contraddittoria circa la ritenuta attendibilità di Cesarini Andrea; in primo luogo, si eccepiva che nel corso dell'esame del Cesarini, sentito ex art. 210 cod.proc.pen., il P.M. aveva utilizzato, in aiuto alla memoria, un verbale avente ad oggetto le indagini di altro procedimento, denominato Octopus, con violazione del diritto di difesa, perché tale verbale era ignoto ai difensori dell'imputato; aveva errato la corte di appello nel ritenere che tale verbale non fosse stato utilizzato per le contestazioni o in aiuto alla memoria. Aveva ancora errato la corte di appello nell'individuare le ragioni della mancata denuncia di estorsione da parte di Cesarini, nel tentativo di occultare le operazioni per fatture inesistenti

e, comunque, sussisteva violazione dei principi del contraddittorio anche in relazione a quanto stabilito dalla Convenzione EDU per utilizzo di materiale non depositato.

Il secondo motivo lamentava difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ricostruzione delle vicende relative all'autovettura Lamborghini Gallardo, in merito alle quali emergeva evidente l'inattendibilità del narrato del Cesarini; difatti, dalla ricostruzione del giudice di appello, risultava che la p.o. aveva deciso spontaneamente di vendere l'auto per rientrare dal suo debito già ad agosto 2012, ma ciò contrastava con il prestito effettuato nel precedente luglio al Costi, e con le dichiarazioni dei testi ispettore Maxxia e Catarinelli; difatti, se la Lamborghini era stata già restituita ad agosto al Cesarini, non aveva senso parlare di mandato estorsivo conferito al Silipo dopo quattro mesi e Catarinelli aveva confermato l'esistenza del debito di Cesarini.

Il terzo motivo esponeva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omesso accoglimento dell'istanza di rinnovazione istruttoria per il compimento di supplemento di perizia fonica sulla conversazione dell'11 dicembre 2012 che era stata ritenuta prova della minaccia mossa dal Costi, quanto all'omissione, da parte del trascrittore, della descrizione del presunto pianto della vittima; al proposito, infatti, la corte di appello aveva dichiarato non utilizzabili sia la trascrizione prodotta dal P.M. che quella della difesa e, piuttosto che procedere all'ascolto diretto, avrebbe dovuto disporre il supplemento di perizia ex art. 603 cod.proc.pen., sussistendo incertezza su un aspetto rilevante e decisivo della ricostruzione dei fatti.

Il quarto motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno costitutivi la fattispecie di estorsione; al proposito si sottolineava come non fosse stato individuato l'ammontare del contante consegnato dal Cesarini al Silipo né l'importo degli assegni; difatti alcuna conferma vi era sulla circostanza che gli assegni Mediolanum sequestrati al Silipo fossero quelli rilasciati da Cesarini che sul punto non era stato sentito, e la trascrizione valorizzata dalla corte non poteva ritenersi relativa alla vicenda Costi, avendo ad oggetto fatti successivi avvenuti nel 2013 che non potevano in alcun modo attenerne la posizione del ricorrente già uscito di scena, e riguardando i rapporti del Cesarini con il Silipo avvenuti a totale insaputa del ricorrente. Gli assegni Mediolanum recavano quindi una falsa firma di traenza e, ove sussistesse ancora qualche dubbio, avrebbe dovuto procedersi a perizia anche in sede di appello ex art. 603 cod.proc.pen.; doveva ritenersi che il danno patito dal Cesarini era in effetti di entità assai minore rispetto a quanto indicato in imputazione e corrispondeva esattamente al debito dello stesso verso Costi, come risultava dalla dichiarazione della teste Bigliardi e dalla conversazione telefonica del Castaldo; la sentenza di appello doveva, quindi, essere annullata per procedere a perizia grafologica su quei titoli.

Con il quinto motivo si eccepiva violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omessa riqualificazione dei fatti ex art. 393 cod.pen. ed omessa declaratoria di improcedibilità per assenza di querela; dall'analisi dei testi Bigliardi e Maggiore Mura era emersa l'esistenza di un credito della Minimum srl di Costi verso Cesarini; alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite doveva ritenersi viziata la sentenza di appello che non aveva spiegato per quale ragione escludere l'ipotesi del 393 cod.pen. valorizzando erratamente l'intensità del dolo; a tale fine rilevava anche la conversazione Gibertini-Salsi del 20 dicembre 2012 in cui si faceva espresso riferimento alla bontà del credito del ricorrente verso Cesarini.

Il sesto motivo lamentava violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 cod.pen.; in relazione alle più persone riunite si richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite Alberti sottolineando l'assenza di motivazione del giudice di appello, a fronte delle argomentazioni del tribunale che si erano criticate con l'atto di appello circa la contemporanea presenza di più soggetti; la corte felsinea aveva violato i principi giurisprudenziali richiamati, mancando in entrambi gli incontri il dato oggettivo del maggior effetto intimidatorio portato dalla presenza di più persone.

Sussisteva poi difetto assoluto di motivazione anche in relazione all'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 628 cod.pen. non essendo mai stato chiarito se, chi aveva rivolto le minacce al Cesarini, fosse soggetto facente parte dell'organizzazione criminale, non potendo valere la affermata mera vicinanza del Mormile al clan Verde di Napoli mai accertata con certezza.

Con un settimo motivo si lamentava difetto di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416bis 1 cod.pen. in relazione al reato di cui al capo n.70 affermata dalla corte di appello sulla base del presunto utilizzo di metodo mafioso in azioni a cui era estraneo il Costi Omar, non essendo emerso che questi si fosse consapevolmente rivolto a soggetti di estrazione mafiosa; inoltre, l'asserzione secondo cui vi era anche l'agevolazione dell'organizzazione stante il guadagno stabilito per il Sarcone nella vicenda, era affermazione priva di riscontro probatorio in considerazione dell'assenza di qualsiasi elemento da cui dedurre un accordo Costi-Silipo circa i guadagni di questi nella vicenda; apodittica era poi l'affermazione della conoscenza da parte di Costi della caratura criminale del Silipo; sul punto la sentenza mancava di motivazione non potendo essere sufficienti i semplici accertati contatti con soggetti poi risultati coinvolti in dinamiche criminali; al proposito doveva sottolinearsi come fosse assente l'elemento psicologico doloso tipico dell'agevolazione costituito da un dolo diretto univoco ed esclusivo. Si segnalava ancora che solo in questo procedimento i fratelli Silipo risultavano imputati di reati associativi e la circostanza era totalmente ignota al ricorrente al momento di commissione dei fatti, non potendo desumersi altra conclusione da alcun elemento; inoltre, nessun elemento provava che Costi sapesse del coinvolgimento di Sarcone Nicolino nella vicenda, aveva errato la corte di appello nel ritenere Sarcone raggiunto

da interdittiva antimafia; e comunque Costi non aveva avuto alcun rapporto con questi. L'intervento di Silipo Antonio non era stato attuato nella consapevolezza della caratura criminale dello stesso da parte del Costi, e mai era stato coinvolto il Sarcone nella vicenda Cesarini. Inoltre, la sentenza di appello, non aveva motivato sul vantaggio che la cosca aveva ricevuto dall'intervento, avendo tutti agito per tornaconto personale, era assente la particolare coartazione psicologica dovuta all'utilizzo del metodo mafioso, assente l'estrinsecazione apprezzabile dello stesso.

L'ottavo motivo deduceva vizi della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. per il capo n. 70 con argomenti identici.

Il nono motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen. per i reati di cui ai capi 97 e 98; al proposito si lamentava non essere stata svolta alcuna argomentazione in ordine alla conoscenza da parte di Costi della caratura criminale dei soggetti coinvolti nel sistema delle false fatturazioni, avendo il ricorrente cooperato soltanto con Pelaggi Paolo, mai attinto da contestazioni associative ed in assenza di rapporti con Giglio, Riillo e Vulcano; peraltro, la suddetta aggravante, risultava essere stata esclusa nel giudizio abbreviato definito dal GUP di Bologna nei confronti degli altri coimputati, Zavaglia ed altri, i quali avevano avuto rapporti più duraturi con gli esponenti criminali, rispetto al Costi estraneo all'ambiente ndranghetistico.

Si deduceva ancora violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva.

1.27.2 Con motivi aggiunti lamentavano:

violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99 cod.pen., 106 cod.pen. e 47, comma 12, ord.pen.; mancata esclusione della recidiva nonostante un unico precedente estinto per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

1.28.1 Crivaro Antonio, ritenuto colpevole del delitto di cui al capo n.1, con ricorso dei difensori avv.ti Mazza e Della Capanna, deduceva, con un primo motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., vizio di motivazione ex articolo 606 lettera e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza determinata anche dal travisamento delle prove; si deduceva, in particolare, la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione alla affermata partecipazione che, secondo le dichiarazioni del Valerio, aveva data a tutto il 2018, con ruolo direttivo a partire dal 2015, e che invece la stessa pronuncia impugnata aveva limitato all'anno 2012, dopo il quale Crivaro si sarebbe allontanato dal gruppo criminale. Vi era quindi contraddizione sulla dimensione

cronologica della partecipazione da ritenersi dato essenziale della stessa, avendo ad oggetto anche il ruolo assunto dall'imputato nell'associazione; ancora si sottolineava un elemento di non attendibilità delle dichiarazioni dei tre collaboratori ricavabile dalla omessa conoscenza da parte degli stessi della lite intercorsa tra il Crivaro ed il Gualtieri, pure ricostruita dalla sentenza di secondo grado; nè tale contraddizione poteva essere superata attraverso il ricorso al criterio della frazionabilità delle chiamate. Ulteriore elemento di non attendibilità derivava dalla circostanza che le collaborazioni erano iniziate dopo il deposito degli atti del procedimento e la possibilità per i tre collaboratori di averne conoscenza e ciò aveva particolare rilievo per il Crivaro che non era stato indicato da nessuno degli altri collaboratori che avevano iniziato a fornire dichiarazioni rilevanti prima dell'inizio del procedimento. Inoltre, le dichiarazioni di Giglio Giuseppe dovevano ritenersi contraddittorie e comunque generiche mentre l'affermazione riferita da Muto Salvatore, secondo la quale Crivaro aveva partecipato, quale invitato eccellente, al matrimonio della figlia di Grande Aracri Nicolino, era smentita dal contenuto di una conversazione intercettata nella quale il ricorrente lamentava col proprio interlocutore di essersi trovato in quell'occasione seduto ad uno strano tavolo e non nella sala principale come invece aveva affermato il Muto; ancora le dichiarazioni di quest'ultimo non erano riscontrate quanto alla supposta attività di falsa fatturazione svolta da Crivaro ed erano smentite in relazione alla dichiarata frequentazione della abitazione di Grande Aracri che, pur essendo costantemente monitorata, non aveva fatto emergere la presenza del ricorrente mai indicato come frequentatore; la credibilità del collaboratore Valerio era poi incrinata dalle vicende di sangue che avevano interessato i rispettivi nuclei familiari, senza che la sentenza impugnata avesse risolto tale aspetto, nonché dal mancato rinvenimento del conto corrente che il ricorrente avrebbe avuto presso Rolo Banca e di cui aveva riferito tale collaboratore; ancora, il Valerio affermava la presenza del Crivaro all'importante summit di mafia del 30 giugno 2011 ma, anche in tale occasione, la presenza del Crivaro non era stata segnalata dai servizi di osservazione pure svolti; ancora smentita era la partecipazione del Crivaro a truffe in danno di privati, pure riferita dal Valerio, nonché ulteriori circostanze da questi riferite in ordine al coinvolgimento del ricorrente in alcune compagini societarie, mentre, l'unico fatto specifico emerso, quello relativo alla Metalma di Maffioletti, non era stato riferito dal Valerio. La sentenza di appello, contraddittoriamente, aveva poi affermato che la responsabilità del Crivaro sarebbe emersa indipendentemente dalle dichiarazioni dei collaboratori e, tuttavia, gli elementi residuali costituiti dalle intercettazioni e dai rapporti con il Gualtieri, erano già stati ritenuti inidonei dal tribunale del riesame di Bologna a provare la sussistenza della gravità indiziaria con conseguente particolare valenza del giudicato cautelare; in merito, poi, all'identificazione dei rapporti tra il Crivaro ed il Gualtieri, risultava dalle intercettazioni l'assidua frequentazione degli stessi, che aveva però ad oggetto rapporti esclusivamente

finanziari del tutto estranei a logiche associative mafiose; la sentenza era poi contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto il recesso del ricorrente dal contesto associativo a partire dal 2012 in ragione del contrasto con il predetto Gualtieri, quando è notorio che il vincolo associativo è caratterizzato da indissolubilità ed è certamente estraneo a vicende personali pur con altri associati; dalle conversazioni intercettate, che in parte venivano riportate, emergeva evidente che Crivaro aveva comunicato al Gualtieri la propria assoluta libertà ed estraneità a logiche associative. Analogamente significative dovevano ritenersi le conversazioni del Crivaro con la commercialista Tattini Roberta nel contesto delle quali Crivaro reclamava la propria indipendenza ed estraneità all'associazione mafiosa; entrambe le intercettazioni dovevano ritenersi rilevanti prove a discarico la cui valutazione era stata omessa con conseguente vizio della motivazione che le aveva invece ritenute dimostrative dell'inserimento organico. L'estraneità del ricorrente era dimostrata dal rifiuto opposto alla richiesta del Gualtieri di recarsi insieme a Cutro per risolvere la vicenda e, sul punto, doveva ritenersi sussistere un travisamento rilevante e decisivo in cui erano incorse entrambe le sentenze di merito. Peraltro, ulteriore contraddizione della motivazione, doveva individuarsi nella mancata individuazione di qualsiasi reazione dei componenti dell'associazione alla fuoriuscita di Crivaro che pure ci sarebbe stata se questi fosse stato un membro così rilevante; quanto alla vicenda Maffioletti, questi aveva dichiarato che l'intervento del Crivaro non era stato concordato con il Gualtieri ed i due avevano tenuto atteggiamenti opposti; Crivaro ancora non aveva partecipato all'incontro tra Gualtieri, Maffioletti e Grande Aracri Nicolino tenutosi a Bologna nel 2012 presso lo studio della commercialista; quanto agli altri rapporti con Gualtieri, attenevano a vicende lavorative estranee a dinamiche mafiose, in ogni caso, quest'ultimo aveva ripetutamente diffamato il ricorrente al cospetto di altri soggetti come risultava dalle conversazioni in cui veniva ripetutamente qualificato come un truffaldino. Sussisteva ancora omessa motivazione quanto alla partecipazione di Crivaro al matrimonio di Sarcone Nicolino del 18 giugno 2011, smentita dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa che attestava la partecipazione del ricorrente ad altra cerimonia tenutasi altrove nello stesso giorno; inconferenti erano poi i rapporti telefonici con altri soggetti sottolineati dalla sentenza di appello non essendo gli stessi indicativi di alcuna intraneità.

Il secondo motivo lamentava violazione di legge in punto affermazione di responsabilità ex articolo 416 bis codice penale, posto che i dati valorizzati dalla corte di appello non sarebbero comunque sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza sotto il profilo della irrilevanza penale della vicinanza al gruppo criminale o della mera contiguità compiacente, in assenza di dimostrazione di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione nell'organigramma mafioso; doveva ritenersi sussistere il vizio denunciato posto che Crivaro non era formalmente affiliato, non aveva commesso delitti fine e non aveva partecipato a

summit di mafia, così che il materiale probatorio poteva ritenersi al più provare una mera vicinanza di Crivaro ad un singolo esponente della ndrangheta, il Gualtieri, che non si era mai tradotto in un vero e proprio contributo; la sua estraneità era resa palese dalla negazione del ruolo di intermediario decisivo del Grande Aracri nella vicenda con il Gualtieri e tutte le vicende ricostruite dalla sentenza impugnata dimostravano come il ricorrente agisse esclusivamente per interessi personali.

Il terzo motivo deduceva violazione dell'articolo 606 lettera c) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 238 bis cod. proc. pen., quanto alla utilizzabilità della sentenza resa dal G.U.P. del tribunale di Bologna in esito al rito abbreviato svoltosi nei confronti dei coimputati, posto che, la pronuncia era stata acquisita come prova del solo fatto processuale, invece, poi, utilizzata in motivazione come prova dei fatti in essa ricostruiti ed in particolare dell'esistenza dell'associazione e del ruolo rivestito all'interno della stessa dal Gualtieri e dalla Tattini; attraverso l'acquisizione nel giudizio ordinario della sentenza resa nel giudizio abbreviato, si era così pervenuti all'utilizzazione di atti del fascicolo del pubblico ministero, con conseguente sacrificio delle posizioni di coloro i quali avevano scelto il rito ordinario, rinunciando allo sconto di pena. Tale preclusione era già emersa dall'interpretazione della Corte costituzionale con la sentenza del 2009 n.29, che limitava la legittimità dell'operazione acquisitiva e valutativa di sentenze irrevocabili rese in altri procedimenti conclusi con rito differente, nel corso dei quali fossero stati sentiti i soggetti che si erano poi sottratti al contraddittorio; e tale conclusione doveva valere anche per tutte le sentenze rese a seguito di rito abbreviato ed acquisite poi nel giudizio ordinario, non potendosi introdurre elementi di prova formati al di fuori del contraddittorio con la difesa del Crivaro, dovendosi quindi concludere per la non acquisibilità della pronuncia resa in sede di rito abbreviato; di essa quindi doveva essere dichiarata l'inutilizzabilità.

Con il quarto motivo si lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 416 bis cod. pen. quanto alla ascrivibilità al Crivaro della suddetta circostanza; la motivazione si era basata su argomenti stereotipati ed il giudice di appello non aveva saputo indicare anche un solo elemento dal quale potere desumere la conoscenza o conoscibilità da parte del Crivaro della natura armata dell'associazione.

Il quinto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del comma sesto dell'articolo 416 bis cod.pen.; si deduceva, in particolare, la carenza della motivazione quanto alla posizione del Crivaro in merito al reinvestimento dei profitti illeciti da parte dell'associazione in attività economiche, non potendo tale dato ricavarsi automaticamente dallo svolgimento di attività finanziaria lecita da parte del ricorrente. Né rilievo decisivo potevano avere le conoscenze assunte dal Crivaro

in merito alle operazioni di un singolo componente dell'associazione, il Gualtieri, senza consapevolezza del disegno generale perseguito dal gruppo.

Con altro motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, pure a fronte di una condotta di partecipazione punibile ricostruita dalla sentenza impugnata assolutamente limitata e compresa fra il maggio del 2011 ed il marzo del 2012.

Infine, si deduceva mancanza di motivazione quanto alle statuizioni civili ed in particolare all'entità del risarcimento imposto all'imputato nei confronti delle singole parti civili trattandosi di statuizioni stabilite arbitrariamente.

1.29.1 Croci Deborah, condannata per il capo n.107, proponeva ricorso per cassazione articolando con vari motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.:

- motivazione illogica ex articolo 606 lettera e) cod.proc.pen. e travisamento delle intercettazioni 1435 e 1844, quanto alla ritenuta consapevolezza della ricorrente di concorrere nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, essendosi già evidenziato nell'atto d'appello che le conversazioni non potevano fornire tale prova e giungere all'affermazione di responsabilità della ricorrente quale moglie del Belfiore, posto che il contenuto letterale delle stesse non permetteva il loro collegamento ad un'operazione bancaria o ad alcune fatture specifiche;

- motivazione illogica ex articolo 606 lettera e) cod.proc.pen., vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto alle intercettazioni del 18 giugno e del 2 luglio 2012, poiché le riferite conversazioni telefoniche dimostravano il coinvolgimento del Floro e per converso il totale disinteresse della Croci rispetto alle sorti della FML s.r.l., circostanze queste che unitamente a quanto emerso in dibattimento e riferito da Floro stesso, dovevano fare ritenere la ricorrente estranea alle attività di false fatturazioni del marito;

- motivazione illogica ex articolo 606 lettera e) cod.proc.pen. posto che la Croci non era stata ritenuta intestataria fittizia del Belfiore bensì del Floro e quindi non era lei la coautrice delle fatture inesistenti, avuto anche riguardo al periodo di ricovero in ospedale della donna; in particolare, la corte di appello avrebbe dovuto prendere atto dell'esclusione della responsabilità per il capo numero 116 e delle conseguenze anche in relazione al capo 107 di tale statuizione; difatti, essendosi escluso che la Croci operasse quale intestataria fittizia del marito, conseguentemente avrebbe dovuto ritenersi la stessa estranea alle attività di falsa fatturazione da parte di FML società a responsabilità limitata;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa risposta a motivi specifici di gravame proposti con l'atto di appello in relazione alla mancata valutazione di elementi positivi di non colpevolezza del tutto inconciliabili con l'elemento psicologico del

reato; in particolare, si sottolineava come la Croci avesse ripetutamente richiesto al Floro di essere sostituita nel ruolo di amministratore di diritto di FML e ciò dimostrava che la stessa non utilizzava tale società per false fatturazioni; analogo vizio di omessa valutazione deduceva in relazione alla riconosciuta finalità agevolatrice di cui alla circostanza aggravante dell'articolo 416 bis1 cod.pen. con particolare riferimento all'elemento soggettivo dell'aggravante, che era stata affermata sulla base di circostanze riferibili esclusivamente al marito Belfiore e sulla consapevolezza da parte della donna del coinvolgimento dello stesso nell'associazione mafiosa, affermata però presuntivamente ed in assenza di dimostrazione, con conseguente mera apparenza della motivazione; peraltro, il collaboratore Giglio Giuseppe, aveva limitato il ruolo di Belfiore Carmine ad aspetti meramente finanziari, negandone un coinvolgimento nell'organigramma mafioso con valutazioni che rilevavano anche in relazione alla posizione della moglie Croci;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.30.1 Curcio Maria, ritenuta colpevole dei reati di cui ai capi 109 ter, 111 e 111 quater, tramite l'avv.to Ligotti proponeva ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per travisamento in ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., per violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. quanto alla ricostruzione del fatto; la corte di appello, nel motivare la decisione circa la posizione dell'imputata Curcio Maria, moglie di Giglio Giuseppe, aveva fatto integrale riferimento alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado. Orbene dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del tribunale in parte riportata, risultava evidente che la intestazione fittizia delle quote alla moglie Curcio Maria aveva finalità del tutto diverse da quelle di agevolare l'organizzazione criminale, ed in specie la cosca Grande Aracri, trovando invece fondamento nelle forti recriminazioni della donna all'indirizzo del marito di non tutelare adeguatamente il proprio nucleo familiare sotto il profilo patrimoniale. Così cristallizzati gli elementi di fatto a seguito della sentenza di primo grado mai impugnata ed assolta la Curcio dal reato di concorso in bancarotta indicato al numero 104, non poteva la corte di appello procedere ad una diversa valutazione degli stessi fatti ritenendo la donna perfettamente consapevole del coinvolgimento del marito in vicende ndranghetistiche; ancora si deduceva come la corte di appello avesse fatto cattivo uso dei principi giurisprudenziali stabiliti dalle Sezioni Unite in tema di finalità agevolatrice, quanto alla contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis 1 codice penale, ricavando la finalità agevolatrice anche da elementi esclusi quali il concorso nella bancarotta di cui al capo 104, ovvero da quel contenuto della conversazione tra la Curcio

ed il Giglio riportata in parte nel ricorso che non poteva provare la conoscenza dell'attività mafiosa del marito da parte della moglie né tantomeno la finalità agevolatrice.

Il secondo motivo deduceva difetto di motivazione in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche per travisamento delle circostanze di fatto.

1.31.1 Gli avv.ti Tria e De Blevis per Debbi Giuliano, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 71 e 74 (tentate estorsioni aggravate), proponevano ricorso per Cassazione deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex articolo 173 disp.att. cod.proc. pen., la nullità della sentenza impugnata sotto diversi profili. Con il primo motivo, lamentavano difetto di motivazione e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio quanto all'affermazione di responsabilità ed in particolare alla consapevolezza del ricorrente, al momento della cessione del credito, dei metodi illeciti che successivamente sarebbero stati utilizzati e ciò sia con riferimento al capo 74 in relazione alla posizione del Grassi e della moglie che con riguardo al capo 71 con riferimento ai fatti riguardanti Marina Bay. Si contestava, in sostanza, che Giuliano Debbi fosse consapevole del mandato estorsivo che aveva rivolto ai suoi interlocutori chiamati ad effettuare il recupero dei crediti; la corte di appello aveva sottolineato la natura fittizia della cessione del credito nei confronti del Grassi dietro la quale si celava invece un incarico di riscossione con mandato conferito ad un soggetto, il Silipo, che utilizzava metodi palesemente intimidatori così da dover ritenere effettuato un vero e proprio mandato estorsivo; anche con riferimento al capo 71 la Corte di appello sottolineava la fittizietà dell'operazione sostenendo che fosse stata effettuata al solo fine di liberarsi del socio Apuzzo; orbene, la motivazione della sentenza impugnata al proposito, conteneva aspetti di contraddizione e manifesta illogicità anche in relazione al superamento del ragionevole dubbio. Premesso che il Debbi aveva immediatamente collaborato con l'autorità inquirente e che lo stesso aveva dimostrato di essere stato raggirato in diverse occasioni, si contestava la tesi del concorso nell'estorsione portata a termine da altri; in particolare, quanto all'estorsione di cui al capo 74, si deduceva la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto fittizia l'operazione di cessione del credito vantato nei confronti del Grassi a favore del Silipo, fondata, nei giudizi di merito, sulla irrisorietà del prezzo che invece, in relazione ad altre posizioni, quali quella del Gibertini, era stato ritenuto congruo; l'aver stabilito un importo pari al 12/13% del credito quale prezzo della cessione era stato pertanto interpretato in maniera contraddittoria dalla sentenza di appello con riferimento alle posizioni di distinti soggetti, Debbi e Gibertini, quando, invece, le particolari circostanze avrebbero dovuto fare concludere per la congruità del prezzo stante la difficile azionabilità del credito nei confronti del Grassi; quanto alla conversazione intercettata, alla quale aveva partecipato anche il Silipo, benché lo stesso

avesse fatto riferimento ad un incarico, doveva ritenersi che avesse fatto riferimento alla legittimità dell'operazione di cessione; dalla lettera dell'avvocato Corsi al Silipo per conto del Debbi si ricavava, poi, la non consapevolezza dell'imputato delle modalità di esazione e dei metodi intimidatori di Silipo. Doveva quindi ritenersi che il ragionamento svolto dalla corte di appello, e prima dal tribunale, circa la fittizietà dell'operazione di cessione, fosse affetto da illogicità quanto alla valutazione degli elementi e della condotta dell'imputato; né poteva ritenersi rilevante la modalità del primo incontro tra l'imputato ed il Silipo pure valorizzata dalla corte poiché anche in tale occasione non si era fatto alcun riferimento a metodi illeciti; a tal fine doveva segnalarsi come il collaboratore Valerio non avesse indicato il ricorrente tra gli imprenditori che erano soliti rivolgersi alla criminalità organizzata per il recupero dei crediti.

Analoghi vizi della sentenza impugnata venivano sollevati con riferimento al capo numero 71 dell'imputazione, non potendosi ricavare la fittizietà dell'operazione dalla singolarità dello strumento costituito dall'usufrutto delle quote societarie; in particolare, l'operazione di cessione dello stabilimento balneare aveva particolare complessità ed era stata completamente intermediata da altri soggetti specializzati e della sussistenza di essa erano stati acquisiti diversi riscontri; la difesa aveva sostenuto che il ricorso al sistema dell'usufrutto era stato suggerito al ricorrente dal proprio consulente Dell'Olio e tale circostanza trovava conferma nella deposizione del teste Grande che veniva in parte riportata. La sentenza di appello aveva pertanto travisato le prove nella parte in cui aveva affermato che il ricorso all'istituto dell'usufrutto non proveniva dalle consulenze dei professionisti incaricati dal ricorrente; questi aveva quindi agito al fine di procedere alla cessione dello stabilimento balneare con garanzia dei propri crediti e senza incorrere nella decadenza della concessione; la sentenza era ancora contraddittoria nella parte in cui affermava che il ricorrente era consapevole dei metodi intimidatori utilizzati dal Gerace e dunque del consapevole conferimento di un mandato estorsivo, circostanza rispetto alla quale alcuna motivazione aveva fornito il giudice di appello. A tali fine era rilevante il comportamento assunto dal ricorrente immediatamente dopo la convocazione da parte dei carabinieri di Ravenna, quando aveva interrotto ogni mandato nei confronti dei soggetti qualificati come esponenti criminali e ciò a dimostrazione del fatto che egli non sospettava nemmeno tale qualifica ed organicità; la buona fede del ricorrente era provata anche dalla interruzione della trattativa con Giglio Giuseppe appena venuto a sapere della natura criminale dello stesso.

Con altro motivo si deduceva poi violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio.

1.32.1 Di Via Francesco, con ricorso dell'avv.to Claudio Bassi, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo 31 deducendo con distinti motivi:

- violazione di legge, motivazione apparente, erronea valutazione delle prove anche in relazione alla disciplina dettata dall'art. 500 comma quarto cod.proc.pen. per palese illegittimità dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in sede di indagini da Lusetti Matteo, non sussistendo alcun riscontro alla esistenza di minacce nei riguardi del medesimo; richiamati i canoni giurisprudenziali e la necessità dell'esistenza di fatti concreti dai quali dedurre l'intimidazione del teste, nonché la decisione CEDU 12 ottobre 2017, si lamentava la natura meramente apparente od anche inesistente della motivazione sul punto che si era limitata a richiamare le deposizioni di alcuni testimoni, tra cui quella della madre del Lusetti, la Miari, che faceva riferimento a precedenti intimidazioni relative ad altro procedimento, così che la decisione del Lusetti di recarsi all'estero e non testimoniare doveva attribuirsi ad una scelta personale; tale circostanza risultava anche dal contenuto del messaggio inviato all'Assistente Tramontano in parte riportato dal ricorso;

- erronea applicazione della legge penale quanto alle circostanze aggravanti contestate e ritenute (più persone riunite) ed alla aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. avente natura soggettiva secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite e già esclusa con l'ordinanza del tribunale della libertà;

- violazione della legge penale quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno equivalenza nei confronti delle aggravanti.

1.33.1 Ferrari Aldo Pietro, ritenuto responsabile del capo n.62, con ricorso dell'avv.to Valeria Petrolini lamentava, con il primo motivo, mancanza di motivazione risultante dagli atti processuali avendo la corte di appello omesso di considerare la lettera di scuse del Ferrari alla Mazzei e le stesse dichiarazioni della teste Mazzei che in parte riportava e ciò a dimostrazione che il comportamento di quest'ultima non aveva subito costrizione per recarsi da Ferrari; la corte aveva valutato esclusivamente le conversazioni tra i due Amato nelle quali si faceva riferimento a minacce mai rivolte alla Mazzei; ancora, il giudice di appello, aveva omesso di considerare la sussistenza di varie controversie civili tra Ferrari, Mazzei e Pellegrini definite transattivamente nel 2012; aveva errato pertanto il giudice di appello nel ritenere che Ferrari avesse coartato tramite gli Amato la Mazzei per costringerla a recarsi all'incontro.

Con separati motivi lamentava poi la mancata concessione delle attenuanti generiche e deduceva la maturazione della prescrizione a gennaio 2021.

1.34 Nell'interesse di Floro Vito Antonio, ritenuto colpevole del delitto di cui al capo n.1, l'avv.to Migale Ranieri deduceva con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non avendo la corte fornito alcuna specificazione in ordine al contributo fornito dal ricorrente ed al ruolo dallo stesso avuto all'interno del gruppo criminale; al proposito si lamentava che la corte di appello aveva valorizzato alcuni contatti avuti da altri affiliati con il genero Lamanna Francesco in occasione della nascita del figlio del ricorrente, ai quali però lo stesso era rimasto estraneo; alcun rilievo avevano poi le informazioni che il Floro aveva fornito al suocero Lamanna sui cantieri edili, anche in considerazione del periodo di partecipazione contestato tra il 2004 ed il 2018; ancora, da alcune intercettazioni, risultava che il ricorrente non fosse a conoscenza alcuna delle vicende del fallimento Rizzi; quanto al coinvolgimento nell'estorsione ai danni del Ferrari, le dichiarazioni del collaboratore Valerio erano state smentite da quelle delle persone offese che avevano identificato in altri soggetti gli autori delle minacce escludendo il Floro, come dimostrato dal mancato riconoscimento di quest'ultimo quale autore della visita presso la propria abitazione da parte del Ferrari. Alcn rilievo aveva poi la vicenda delle minacce al Dell'Argine che era stata riqualificata ai sensi dell'articolo 393 cod.pen.; doveva pertanto escludersi il ruolo di tramite tra i componenti del gruppo criminale ed il suocero Lamanna attribuito al Floro, mancando un contributo concreto ed apprezzabile al raggiungimento degli scopi della associazione con conseguente violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis codice penale; al proposito, venivano richiamati i principi stabiliti dalla recente sentenza delle Sezioni Unite 27 maggio 2021 in tema di partecipazione punibile, necessitando l'individuazione di uno stabile inserimento, essendo invece insufficiente una mera disponibilità generica ovvero condotte prive di efficienza causale del rafforzamento dell'ente criminale; analogo vizio sussisteva in merito all'elemento psicologico del reato ed al proposito si sottolineava come in tutte le altre numerose operazioni aventi ad oggetto i clan di ndrangheta operanti in Emilia, il ricorrente fosse stato assolto, ovvero non coinvolto, con il rigetto anche della richiesta di misura di prevenzione personale;

- violazione di legge in particolare dell'articolo 603 cod.proc. pen. quanto al rigetto della richiesta di audizione di testimoni in conseguenza della escussione del collaboratore Muto Salvatore non potendosi applicare i principi in tema di rito abbreviato, che era stato richiesto successivamente alla deposizione del Muto ed a seguito della modifica del capo di imputazione per il delitto associativo;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 416 bis cod.pen.; al proposito si

deduceva che nessuna motivazione era stata spiegata quanto alla consapevolezza del Floro della disponibilità di armi in capo ad altri sodali o al gruppo criminale; ancora, mancava qualsiasi motivazione specifica rispetto alla posizione del Floro in relazione al reinvestimento dei profitti illeciti che costituisce il presupposto dell'aggravante di cui al sesto comma, avendo anzi la corte sottolineato l'estraneità del ricorrente alle attività di falsa fatturazione;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.35 Per Floro Vito Gianni (capi 1, 90, 92, 106, 107, 113 e 120) gli avv.ti Placanica e Migale Ranieri lamentavano:

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione all'associazione di stampo mafioso; al proposito si contestavano tutti gli elementi ritenuti dimostrativi del coinvolgimento del ricorrente da parte della corte di appello, con particolare riferimento all'assenza di dimostrazione che i delitti fine fossero attuazione del programma criminoso, alla autonomia delle attività di falsa fatturazione, al rilievo attribuito dalla sentenza impugnata ai rapporti del ricorrente con Giglio Giuseppe, il quale però, escusso come collaboratore di giustizia, aveva negato l'affiliazione rituale del Floro Gianni Vito a cosche di 'ndrangheta, con una dichiarazione che veniva in parte riportata; era carente la motivazione anche nella parte in cui aveva omesso di valutare la mancata indicazione del ricorrente da parte del collaboratore Cortese, così come in relazione alla rilevata assenza di diretti contatti con il Lamanna ed al mancato coinvolgimento in altri procedimenti penali; era rimasto indimostrato il coinvolgimento del ricorrente in attività di intimidazione ai danni dei testimoni del procedimento mentre non poteva ritenersi rilevante e decisivo, l'episodio dello sfregio in danno del Valerioti, che doveva ritenersi del tutto avulso da ogni fenomeno associativo; sussisteva pertanto violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis cod.pen. e ciò anche alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 27 maggio 2021 in ordine alla identificazione della partecipazione punibile ed alla necessità della dimostrazione di una stabile messa a disposizione dell'organizzazione dimostrativa di stabile ed organica compenetrazione;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416 bis cod. pen.; quanto al primo aspetto, si deduceva come nessuna motivazione era stata fornita in ordine alla consapevolezza specifica in capo al ricorrente della disponibilità di armi in capo ad altri soggetti senza che potessero rilevare gli addebiti mossi a terzi; quanto all'aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis cod.pen., pur avendo il ricorrente confessato le attività

di falsa fatturazione, le stesse erano avvenute per un esclusivo tornaconto personale senza agevolazione della organizzazione mafiosa.

- difetto di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il capo numero 106 costituito dalla presunta usura in danno di Gangi Giovanni; al proposito, si riportavano le conclusioni dell'elaborato peritale che aveva escluso la sussistenza di rapporti di prestito evidenziando soltanto la fatturazione per operazioni inesistenti mentre, nel caso di specie, mancava l'identificazione del capitale originariamente concesso in prestito e del tasso usurario oltre che di quanto effettivamente restituito;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in assenza di adeguati riscontri;

- con il quinto motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti ex artt. 603 bis e 629 cod.pen. quanto alla ricostruzione delle condotte poste in essere dall'imputato il quale aveva ammesso soltanto le attività di falsa fatturazione sottolineando come il titolare della Recom fosse Giglio Giuseppe e non anche il Floro;

- violazione di legge, difetto di motivazione quanto alla affermata responsabilità per il delitto di cui all'articolo 512 bis cod.pen. posto che la società era di pertinenza del Gangi, come risultava dalle dichiarazioni dei testimoni che venivano in parte riportate e dalla analisi della struttura societaria e dei dipendenti di Tecnotrasporti meccanica; difatti tutte le società riconducibili a Floro Vito erano società cartiere mentre quest'ultima svolgeva un'effettiva attività;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale in relazione a tutti i delitti fine che invece erano stati consumati nell'esclusivo interesse personale né era stato provato il dolo specifico di favorire l'associazione;

- violazione dell'articolo 649 cod.proc.pen. poiché le stesse condotte punite dai capi di imputazione numero 120 e 92 corrispondevano a quella del capo 107 con conseguente violazione dei principi del *bis in idem*;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

1.36.1 Per Formentini Francesco (capo n.50) gli avv.ti Mazzacuva e Sessa, lamentato che il ricorrente aveva riportato la condanna ad anni 8 di reclusione per il coinvolgimento in una frazione di una estorsione avente ad oggetto un rullo compressore dal valore di € 4500,00 deducevano, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con particolare riferimento innanzitutto alla individuazione,

nell'interlocutore del ricorrente Formentini, di Sarcone Nicolino sebbene non fosse fatto riferimento specifico a tale nominativo così che illogica doveva ritenersi la conclusione della corte di appello; con gli altri motivi deducevano poi:

- inosservanza di norme penali e difetto di motivazione per travisamento della prova poiché la corte di appello aveva dato per provata la disponibilità del rullo in capo al Formentini sebbene le conversazioni telefoniche erano intercorse soltanto tra la vittima Caccia ed il coimputato Turrà e non vi fosse, pertanto, alcuna dimostrazione di tale disponibilità in capo al ricorrente; neppure potevano valere le dichiarazioni del collaboratore Valerio in quanto contrastanti con altre emergenze probatorie, rimaste prive di adeguati riscontri; la telefonata del Formentini del 6 luglio 2012 non poteva assumere rilievo decisivo posto che a quella data il rullo era già stato consegnato nel precedente mese di marzo così che difettava l'evento dell'ingiustizia del profitto;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata qualificazione dell'ipotesi come tentata non essendo stato mai provato che il ricorrente avesse ricevuto il rullo;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'articolo 416 bis1 cod.pen. e 628 comma terzo numeri 1 e 3, cod.pen. cumulativamente contestate in forma poco chiara, posto che il ricorrente mai aveva fatto parte dell'associazione criminosa, avendo intrattenuto un rapporto esclusivamente personale con il Caccia;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti delle più persone riunite, che la Corte di appello aveva ritenuto provata in ragione della contestuale presenza del ricorrente unitamente al Turrà, e ciò sebbene Formentini aveva posto in essere una sola azione, consistita nella contestata telefonata del 6 luglio 2012, in assenza di qualsiasi altro concorrente; analogo vizio veniva dedotto in relazione alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

1.37.1 Giglio Antonio, ritenuto colpevole de reato di cui al capo n.111, proponeva ricorso per cassazione deducendo motivazione mancante o comunque manifestamente illogica in relazione al motivo di appello con il quale si chiedeva l'assoluzione dell'imputato, violazione di legge quanto alla disposizione di cui all'art. 512 bis cod.pen.; l'imputato era stato ritenuto prestanome del fratello Giuseppe nella titolarità delle quote della TF srl senza tuttavia che fosse stato specificato alcun elemento dal quale desumere che la condotta era finalizzata ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali che avrebbe dovuto sussistere quantomeno al momento della intestazione fittizia; ed anzi, dalle conversazioni intercettate, che in parte venivano riportate, si ricavava come Giglio Giuseppe avesse agito per sottrarre



la società a possibili iniziative di recupero di crediti fiscali senza che i suoi familiari fossero in alcun modo consapevoli delle dinamiche criminali nelle quali lo stesso era inserito così che l'obiettivo perseguito era chiaramente quello di blindare la società; la corte di appello si era soffermata esclusivamente sulla circostanza della fittizietà della intestazione, senza nulla riferire in ordine al dolo specifico richiesto, mentre la condotta incriminata dalla norma applicata non è limitata alla sola fittizia intestazione ma richiede necessariamente la volontà di sottrarre i beni a possibile misura ablativa; peraltro le conclusioni della corte contrastavano con quanto accertato in riferimento ad altra vicenda nella quale risultava coinvolto il Giglio Giuseppe, vicenda Sorbolo, nella quale lo stesso aveva proceduto ad intestazioni a se medesimo di quote della società dimostrando di nulla temere.

Con una seconda doglianza si deduceva il vizio di violazione di legge in ordine alla posizione dell'interposto del delitto di cui all'articolo 512 bis cod.pen., posto che la lettura testuale della norma doveva fare ritenere punibile soltanto la condotta dell'interponente che attribuisce ad altri l'intestazione fittizia e non anche quella dell'interposto, senza possibilità di applicazione dei principi in tema di concorso di persone altrimenti violandosi i principi di determinatezza e tassatività della norma penale.

Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 cod.pen. avendo la corte di appello apoditticamente affermato la consapevolezza dei congiunti di Giglio Giuseppe del ruolo criminale di questi, senza che fosse specificato alcun elemento dal quale potere desumere che quella intestazione fittizia fosse stata volta consapevolmente ad agevolare le attività dell'organizzazione mafiosa.

Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

1.38.1 Giglio Francesco, ritenuto colpevole del reato di cui al capo n. 111, proponeva ricorso per cassazione e lamentava:

- difetto di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato e violazione di legge quanto all'art. 512 bis cod.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per la intestazione delle quote della Lago blu s.r.l., che si assumevano realmente appartenenti al figlio Giuseppe, non avendo la corte di appello adeguatamente giustificato il necessario requisito della consapevolezza in capo all'imputato del coinvolgimento del figlio in attività criminali e del conseguente pericolo di confisca della predetta società; viceversa, dalla conversazione telefonica valorizzata dalla pronuncia impugnata, risultava che Giuseppe Giglio aveva spiegato al padre le modalità per ottenere la conservazione del patrimonio familiare da possibili aggressioni causate da debiti con Equitalia così che l'unico intento era quello di

garantire il patrimonio; mancava, pertanto, qualsiasi approfondimento del tema del dolo specifico che non poteva rinvenirsi dalla condotta del padre solo in ragione delle finalità perseguite dal figlio; peraltro le conclusioni della Corte contrastavano con quanto accertato in riferimento ad altra vicenda nella quale risultava coinvolto il Giglio Giuseppe, c.d. vicenda Sorbolo, nella quale lo stesso aveva proceduto ad intestazioni a se medesimo di quote della società dimostrando di nulla temere.

Con una seconda doglianza si deduceva vizio di violazione di legge in ordine alla posizione dell'interposto del delitto di cui all'articolo 512 bis cod.pen. posto che la lettura testuale della norma doveva fare ritenere punibile soltanto la condotta dell'interponente che attribuisce ad altri l'intestazione fittizia e non anche quella dell'interposto, senza possibilità di applicazione dei principi in tema di concorso di persone altrimenti violandosi i principi di determinatezza e tassatività della norma penale.

Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 cod.pen. avendo la corte di appello apoditticamente affermato la consapevolezza dei congiunti di Giglio Giuseppe del ruolo criminale di questi, senza peraltro che fosse specificato alcun elemento dal quale potere desumere che quella intestazione fittizia fosse stata volta consapevolmente ad agevolare le attività dell'organizzazione mafiosa.

Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

1.39.1 Giglio Tania, condannata per il reato di cui al capo 212 bis, premesso che la condotta accertata era riferita al trattenimento di alcuni canoni di locazione per conto del suocero Vertinelli per un importo di appena € 4950,00, deduceva che la motivazione doveva ritenersi assertiva e fondata su una presunzione di conoscenza da parte dell'intero nucleo familiare delle vicende criminali degli altri componenti.

Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova posto che, già con l'atto di appello, era stato sottolineato come la Giglio, al momento della percezione dei canoni non avesse conoscenza del sequestro dell'immobile, che i canoni erano canalizzati sul conto corrente e che la Giglio aveva utilizzato le somme per soddisfare bisogni primari in assenza di dolo specifico e cioè della volontà di aiutare il suocero Vertinelli ad eludere i provvedimenti dell'autorità come provato dalle voci di spesa risultanti dall'estratto conto, trattandosi dell'unica fonte di reddito dell'imputata.

Con il terzo motivo si lamentava vizio di motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 posto che il riconoscimento della stessa doveva ritenersi incompatibile con le voci di spesa delle somme incassate che non potevano

assumere un qualsiasi effetto agevolatore dell'organizzazione mafiosa e delle dinamiche criminali emerse nel procedimento in oggetto. In ogni caso, si richiamava l'orientamento di legittimità secondo cui l'aggravante in parola può ritenersi sussistente solo quando l'attività sia diretta a favorire l'associazione intera e non un singolo componente, circostanze entrambe assenti nel caso in esame in cui, la ricorrente, aveva agito per basilari esigenze familiari.

Il quarto motivo deduceva carenza ed illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in aumento per l'aggravante, anche in considerazione del trattamento sanzionatorio finale (anni 4 e mesi 6 di reclusione). La corte, infatti, aveva enfatizzato la mancata restituzione delle somme all'amministratore giudiziario, non tenendo conto della modesta entità delle trattenute e della destinazione delle stesse ad acquisti di beni alimentari e vestiario.

1.40.1 L'avv.to Maiello nell'interesse di Iaquina Giuseppe deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.:

- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione ad associazione mafiosa, non essendo sufficiente ad integrare la condotta punibile l'essere entrato in contatto con l'associazione, anche traendone giovamento, ma, essendo necessario, un inserimento attivo con carattere di stabilità anche in considerazione dei principi di materialità ed offensività; esclusa la punibilità della contiguità compiacente è necessario accertare un formale atto di ingresso nel sodalizio con accettazione da parte dei sodali ed una successiva immissione nel ruolo; la partecipazione punibile è quindi subordinata al compimento di atti espressivi dell'immissione e del ruolo assunto; alla luce di tali presupposti, la corte di appello, avrebbe dovuto confrontare la figura del ricorrente con quelle dell'imprenditore colluso o dell'imprenditore concorrente esterno così da verificare se avesse concluso uno scambio con l'associazione in forza del quale potersi affermare in un determinato territorio; la corte aveva ommesso di considerare che Iaquina non era mai stato coinvolto negli altri precedenti procedimenti aventi ad oggetto la cosca calabrese operante in Emilia, aveva intrattenuto rapporti solo con soggetti inseriti nel mondo dell'imprenditoria, non era stato coinvolto nei molti affari lucrosi del clan (fallimento Rizzi, operazione Oppido), aveva pochi rapporti con gli altri associati, di cui solo quattro con Grande Aracri. La motivazione doveva ritenersi omessa in punto di individuazione del rapporto sinallagmatico, non aveva adeguatamente distinto tra partecipazione e vicinanza, appariva caratterizzata da apoditticità, manifesta illogicità, apparenza ed infedeltà alle prove, ed era basata sull'asserzione dell'essersi prestato alla cosca.

- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto al significato attribuito alla assenza di contatti telefonici e rapporti con altri associati di cui al

punto 3.5.2 della motivazione; benché l'appello avesse segnalato l'assenza della disponibilità dei recapiti dei coimputati, ed i pochi contatti con gli stessi, la corte di appello aveva interpretato tale dato negativo quale significativa espressione della prudenza dell'imputato, con un ragionamento congetturale ed apodittico che non aveva valutato il significato alternativo di tale circostanza;

- violazione dell'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta valenza indiziante della partecipazione ai convivii, difetto di motivazione e violazione dell'art. 416 bis cod.pen. in relazione all'art. 533 cod.proc.pen.; la corte aveva utilizzato, quale elemento di prova, la partecipazione del ricorrente a sei incontri in un anno e mezzo, qualificandoli come summit mafiosi pur in assenza di qualsiasi elemento di prova in ordine agli oggetti degli stessi ed al contenuto delle conversazioni; inoltre, era incerto in che misura Iaquina fosse stato reso edotto di affari del clan in tali occasioni; mancava, pertanto, la puntualizzazione del significato di quegli incontri nonché la specificazione della partecipazione dello Iaquina a discussioni di rilievo per la vita associativa, ovvero il suo coinvolgimento nella fase organizzativa;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla consapevolezza del ricorrente della rilevanza mafiosa delle discussioni e della manifestazione di militanza associativa; al proposito, veniva contestata la ricostruzione per ciascuno degli episodi; in particolare, per il pranzo del 15-7-2011, si assumeva l'estraneità dello Iaquina sia alla fase organizzativa che ad eventuali richieste nei confronti del Belvedere, così come era incerta la sua consapevolezza di tale vicenda che vedeva il Belvedere riottoso al pagamento di somme al capo clan, non potendo ricavarsi tale dato dal ragionamento inferenziale della corte di appello; analoghe considerazioni venivano svolte in relazione al pranzo del 24 gennaio 2012, per il quale si deduceva la radicale mancanza di motivazione perché la presenza di Iaquina non era ricollegata all'oggetto della discussione; per il pranzo del 10 marzo 2012 non vi era alcuna contezza della partecipazione del ricorrente ad argomenti sensibili;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza indiziaria del furto degli ombrelloni ai danni di Iaquina Giuseppe; con i motivi di appello si era sottolineato che la vicenda non poteva ritenersi dimostrativa della partecipazione ma rappresentava, soltanto, un modo per gli esponenti del clan di compiacere un conterraneo famoso; l'unico soggetto che si era attivato era Alfonso Paolini e mai Iaquina aveva sollecitato l'intervento di esponenti mafiosi; l'intraneità dell'imputato era stata ritenuta provata sulla base della frequenza dei contatti ma, tali episodi dimostravano soltanto la strumentalizzazione del rapporto da parte degli esponenti del clan che si circondavano di soggetti famosi; quanto all'episodio bagatellare del furto, la corte di appello non aveva negato che l'iniziativa fosse stata assunta dal solo Paolini, che era rimasta indimostrata qualsiasi

iniziativa del ricorrente, che gli ombrelloni e gli autori del furto non erano mai stati individuati e mai gli oggetti recuperati;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza della vicenda del rimessaggio della barca dello Iaquina in relazione alla ritenuta partecipazione ad associazione mafiosa; la motivazione era apodittica ed assertiva e fondata su dichiarazioni generiche di Muto Salvatore quanto al pagamento dei costi dei rimessaggi delle barche da cui sarebbero esclusi a Cutro gli appartenenti al clan; peraltro, Iaquina, aveva avuto restituito non il prezzo del rimessaggio quanto la somma in più in precedenza pagata;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen., della vicenda del c.d. affare Blindo, mai confluito in una specifica contestazione e che non faceva emergere alcuna consapevolezza del ricorrente; nei motivi di appello si era ricostruita la vicenda in forza delle dichiarazioni della commercialista Tattini, la quale aveva riferito dell'investimento di una rilevante somma di denaro finalizzata alla ricezione di denaro sporco proprio dal ricorrente con un cambio euro/dollari; le dichiarazioni della Tattini rese nel 2011 erano state poi ritrattate nel 2015 anche nel corso dell'udienza preliminare quando, comunque, aveva confermato un incontro tra lei stessa, gli Iaquina ed il Villirillo, precisando però che l'affare non era poi stato concluso; doveva pertanto ritenersi che il nome di Iaquina era stato speso a sua insaputa dal Villirillo e, sia il ricorrente che il figlio Vincenzo, avevano negato di conoscere la Tattini oltre che qualsiasi coinvolgimento nell'operazione di cambio; la corte di appello aveva travisato la prova quanto al primo incontro ed alla ricostruzione del secondo pranzo dei laghi di Tibbia del giugno 2011; quanto alle conversazioni valorizzate, quella tra Villirillo, Paolini ed alla quale aveva partecipato anche Iaquina del 23 giugno 2011, non aveva avuto ad oggetto tale affare e la motivazione assertivamente aveva individuato l'oggetto sconosciuto del successivo incontro nell'affare Blindo;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. dell'affare del fotovoltaico in Cutro; la corte di appello non aveva ricostruito chi avesse preso l'iniziativa, quali fossero gli imprenditori coinvolti e gli interessi delle cosche, di cosa in concreto avessero discusso Gualtieri e Iaquina in occasione dell'incontro in Calabria; il progetto non era mai stato realizzato, mai era stato ricostruito il rapporto tra Iaquina ed il clan con riferimento a tale supposta realizzazione che si era arrestata a livello preliminare;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. della partecipazione al matrimonio della figlia di Grande Aracri; la difesa aveva dimostrato che tale partecipazione era dovuta al rapporto di parentela acquisita, senza che potesse inferirsi sulla base di massime

di esperienza che il coinvolgimento nell'evento potesse assumere rilievo dimostrativo del reato; si trattava, peraltro, di un evento al quale avevano preso parte oltre 1000 persone;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen., del pranzo a porto Kaleo; aveva errato la corte di appello nell'affermare la rilevanza del pranzo con il capo cosca Grande Aracri non potendosi affermare che questi avesse rapporti solo con i sodali;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen., dei contatti con Nicolino Grande Aracri trattandosi di occasioni nelle quali erano stati effettuati omaggi privi di rilevanza penale;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. dell'affare Milano; la mancata conclusione di tale affare impediva la ricostruzione dello stesso in termini di prova della partecipazione;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. della cena 21 marzo 2012 con un esponente politico in cui si organizzò un attacco alla stampa in relazione alla diffusione del clan 'ndranghetistico in Emilia;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa valorizzazione dell'assenza di chiamate in correità da parte dei collaboratori Giglio, Valerio e Muto, difetto di motivazione sul punto; posto che il partecipe è soltanto colui che è entrato a far parte stabilmente della struttura associativa, deve ritenersi che necessariamente tale qualifica deve essergli riconosciuta anche dagli altri sodali; orbene, tutti i predetti collaboratori avevano stigmatizzato i rapporti in termini di mera vicinanza, escludendo il ruolo di affiliato del ricorrente e, sul punto, le doglianze difensive erano state totalmente trascurate; in particolare, Valerio aveva sottolineato come la figura di Iaquina veniva sfruttata dalla cosca per la promozione della stessa, facendolo presenziare spesso e diventando così motivo di vanto per il clan; tutti i collaboratori avevano riferito dei rapporti di parentela degli Iaquina con Muto ed altri esponenti ed era questa la ragione per cui lo stesso non poteva sottrarsi alle occasioni conviviali; il cognato era stato vittima di lupara bianca senza alcuna reazione, i suoi rapporti con Paolini e Muto erano limitati a frequentazioni tra amici e la giurisprudenza escludeva qualsiasi rilevanza penale di tali fatti, escludendosi la possibilità di qualificazione come condotte partecipative; non era contestata la consumazione di delitti fine, la condotta non poteva essere qualificata neppure in termini di concorso esterno e, in definitiva, lo svolgimento dell'istruttoria aveva fatto emergere una mera vicinanza che veniva sfruttata dai

membri del clan per accrescere il loro prestigio; aveva, quindi, errato il giudice di merito nel ritenere che la frequentazione fosse dimostrativa dell'inserimento organico, obliterando le dichiarazioni dei collaboratori tra le quali quella del Giglio che aveva escluso persino la sola vicinanza del ricorrente al clan; la sentenza aveva travisato le dichiarazioni dei collaboratori rileggendo il contenuto delle affermazioni di Valerio e Muto attribuendo valore decisivo alla figura di uomo-immagine ricostruita, senza evidenziare quale maggiore operatività la cosca avrebbe raggiunto né quali specifici affari sarebbero stati realizzati;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla rilevanza, ai fini della ritenuta partecipazione ex art. 416 bis cod.pen., dell'elemento soggettivo del delitto predetto; mancava il dolo tipico dell'associato e l'*affectio societatis*, le conversazioni evidenziavano che Iaquina aveva evitato altri rapporti con i sodali del Paolini, aveva anche riferito del ruolo di Nicolino Grande Aracri in occasione di un colloquio con il C.C. Spina in servizio a Crotone, aveva sollecitato ogni indagine per ottenere la *white list* sulla Iaquina costruzioni srl e mai aveva saputo né di indagini né era stato informato delle stesse dai sodali. Era emersa soltanto la conoscenza e frequentazione di altri soggetti gravitanti nell'organizzazione senza alcuna prova del dolo;

- violazione dell'art. 192 in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di detenzione di armi di cui al capo 140 quinquies posto che tale detenzione era solo temporanea e riguardava le armi del figlio Vincenzo;

- violazione dell'art. 416 bis comma 4 cod.pen. quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata che si basava su una motivazione apparente, basata sulla presunzione di conoscenza da parte di Iaquina di fatti di sangue nonché delle vicende relative alle autorizzazioni già revocate a Paolini e Brescia;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod.pen.; l'aggravante non poteva ricavarsi dall'affare Blindo perché si trattava di denari propri degli Iaquina, l'affare Milano non era stato concluso, così come quello relativo al fotovoltaico di Cutro;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per il delitto di detenzione di arma, non essendo stata questa condotta individuata quale significativa della partecipazione al sodalizio;

- inosservanza dell'art. 125 cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche, esclusa con motivazione che faceva riferimento ad una scelta processuale non valorizzabile in termini negativi.

1.40.2 Con motivi nuovi la difesa eccepiva ancora violazione ed erronea applicazione degli art. 416 bis cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con specifico

riferimento ai requisiti costitutivi della partecipazione associativa di stampo mafioso, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per apparenza. Al proposito si richiamava il contenuto della pronuncia Sezioni Unite Modaffari e la necessità che ai fini della partecipazione punibile sia individuato un qualsiasi apporto concreto alla vita dell'associazione, tale da fare ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo; deve escludersi la rilevanza penale di mere manifestazioni di volontà unilaterali o di affermazioni di status così che, l'applicazione di tali principi al caso di Iaquinta, doveva fare emergere l'assenza di un qualsiasi effettivo e concreto apporto dello stesso all'associazione; tutte le dichiarazioni dei collaboratori, lo avevano descritto come uomo immagine, escludendone qualsiasi ruolo fattivo e, quantunque l'associazione avesse voluto sfruttare l'immagine pubblica dello stesso, ciò non provava sul piano soggettivo una intenzionale messa a disposizione e, soprattutto, sul piano oggettivo non dimostrava che tale apporto avesse agevolato il perseguimento degli scopi associativi. Escluso che ai sensi della citata sentenza delle Sezioni Unite possa valere la mera attribuzione della qualità di uomo d'onore, si sottolineava come la partecipazione punibile richieda sempre un facere in favore del sodalizio, che risulti concretamente indicativo del volontario ingresso, circostanza mancante nella condotta dello Iaquinta, per il quale mancava un qualsiasi apporto fattivo alla vita dell'associazione. La qualifica di uomo immagine dimostrava la capacità dell'organizzazione di sfruttare ogni occasione a proprio vantaggio ma non dimostrava la volontà di aderire al gruppo. La corte di appello, al fine di dimostrare l'intraneità, aveva valorizzato condotte dal significato incerto ed equivoco, quali le frequentazioni e gli incontri ovvero il coinvolgimento in alcuni affari mai portati a termine, che costituivano, al più, dimostrazione di una vicinanza non idonea a rappresentare una partecipazione punibile.

1.41.1 Sarcone Gianluigi, ritenuto colpevole con sentenza del 25 gennaio 2021 della corte di appello di Bologna dei reati di cui ai capi 1) quale dirigente od organizzatore e 201 (tentata violenza privata aggravata ex art. 7 DL152/91), deduceva, con il primo motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis comma secondo cod.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. nonché dell'art. 521 cod.proc.pen., difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen..

In particolare, premesso che l'imputato con le dichiarazioni spontanee rese in appello il 25 gennaio 2021, aveva ammesso la propria partecipazione all'associazione di 'ndrangheta, negando però qualsiasi ruolo organizzativo e direttivo, si lamentava che la sentenza aveva omesso di considerare come, a seguito della modifica dell'imputazione in primo grado, si era contestata la funzione apicale a partire dal 29 gennaio 2015 mentre, la pronuncia impugnata aveva valorizzato al fine di ritenere provata l'autonoma ipotesi di reato di cui al secondo


comma dell'art. 416 bis cod.pen., anche condotte poste in essere nel periodo antecedente e ciò aveva comportato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

In relazione, poi, agli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità ed in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori sopravvenuti Valerio, Muto e Giglio, premesse alcune considerazioni in ordine al procedimento valutativo della chiamata, si deduceva che il giudice di appello aveva omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze avanzate nell'appello e, nelle quali, si era sottolineato come il ruolo apicale del Sarcone fosse stato acclarato solo in forza delle dichiarazioni dei predetti. Era mancata una valutazione analitica della credibilità di ciascuno dei collaboratori e, in particolare, si era omesso di valutare il possibile risentimento del Valerio nei confronti del ricorrente. Quanto alle dichiarazioni di Muto, le stesse erano state travisate quanto all'episodio dell'abbandono dell'aula nel corso del processo di primo grado il giorno 18 aprile 2017 poiché tale iniziativa non poteva essere stata deliberata da Sarcone quel giorno assente in aula; inattendibili erano anche le dichiarazioni di Muto, relative all'uso della radiolina all'interno del carcere che, comunque, non poteva provare alcun ruolo direttivo, così come quelle in ordine al lavoro dei detenuti.

Ugualmente censurabili apparivano le considerazioni della corte di appello quanto alla attendibilità di Valerio Antonio in ordine alla cena del 21 marzo 2012, cui lo stesso non aveva partecipato, in ordine alla vicenda Silipo ed all'affare Sorbolo.

In ordine alle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore Cortese, si richiamava la sentenza n. 1333/2013 della Corte di cassazione, che aveva espresso fortissimi dubbi sull'attendibilità del predetto; in ogni caso, lo stesso, nelle precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, non aveva mai indicato i Sarcone come referenti della zona di Reggio Emilia ed, al proposito, venivano riportati gli stralci degli interrogatori rilevanti; si sottolineava così come solo in sede di esame dinanzi al tribunale, il 9 febbraio 2017, Cortese aveva dichiarato che i fratelli Sarcone Nicolino e Gianluigi erano i responsabili di Reggio Emilia.

Doveva, pertanto, ritenersi sussistere violazione di legge nella misura in cui erano state valorizzate condotte ritenute erroneamente sintomatiche di una posizione direttiva mentre, le condotte relative al periodo detentivo, non erano sintomatiche di posizione gerarchica sovraordinata posto che le scelte processuali erano state ricavate da dichiarazioni di collaboratori inattendibili, erano prive di riscontri esterni, non vi era coincidenza poiché ogni collaboratore aveva riferito di condotte diverse. Peraltro le stesse condotte descritte potevano non essere indicative di ruolo di vertice ma trovare fondamento in scelte difensive ed era assente l'individuazione di quel ruolo apicale con dimostrazione di autonomia decisionale e deliberativa tale da porsi al di sopra dei suoi affiliati con reciproco riconoscimento.




Il secondo motivo lamentava violazione ed erronea applicazione dell'art. 610 cod.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alle supposte pressioni ai danni del giornalista Franzini Gabriele di cui al capo 201; al proposito si deduceva che la p.o. era inattendibile alla luce delle numerose contestazioni rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagini; peraltro, mancava l'elemento oggettivo del reato, posto che Franzini si era limitato a riferire di un atteggiamento aggressivo e non minaccioso senza che mai vi fossero state pressioni specifiche e quindi privo di capacità intimidatoria.

Il terzo motivo lamentava violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis cod.pen. e 133 cod.pen. in tema di negazione delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto dell'ammissione dei fatti.

Con motivi aggiunti dell'avv.to Vezzadini si deduceva ancora, in relazione al primo motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis comma 2 cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla vicenda Silipo; si lamentava, in particolare, l'omessa valutazione degli argomenti lungamente esposti nella memoria difensiva depositata in appello ed allegata anche al ricorso, nella quale si erano evidenziati i contrasti tra le dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Muto nonché le circostanze relative alla c.d. strategia mediatica; in particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnalava come Sarcone nel corso del suo esame aveva sottolineato che aveva commissionato il lavoro di ricerca in vista dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, con scopi esclusivamente difensivi. Tale finalità si ricavava anche dalla missiva spedita al fratello Carmine e sul punto l'imputato aveva offerto spiegazioni analitiche per ogni singola lettera sequestrata, dalle quali non poteva ricavarsi il ruolo direttivo poiché, il contenuto delle missive, atteneva esclusivamente alle misure di prevenzione ed alla ricerca delle prove, da cui inferire la lecita provenienza dei cespiti dalle attività lavorative; tali episodi non potevano essere colorati di alcuna illiceità essendosi limitato l'imputato a difendere se stesso ed il suoi beni nell'esercizio del diritto di difesa.

Infine, la sentenza impugnata, risultava affetta da illogicità nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni di Muto, Valerio e Giglio, i quali nulla avevano riferito circa l'omessa indicazione da parte degli stessi delle lettere come funzionali alla strategia di tutela della consorteria, che sarebbe stata perseguita dal ricorrente così come gli stessi nulla avevano riferito in relazione alla missiva inviata da Sarcone alla Gazzetta di Reggio il 2 dicembre 2015.

Con motivo nuovo dell'avv.to Vianello Accoretti si lamentava violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis comma secondo cod.pen., in relazione agli artt. 192 e 521 cod.proc.pen., difetto di motivazione. Le sentenze di merito si erano appiattite sulle dichiarazioni dei collaboratori senza valutare l'indice di attendibilità e rilevanza del contenuto



e senza che fosse stato dimostrato che il ricorrente, anche precedentemente al 2015, aveva rivestito un ruolo apicale; erano state contestate una serie di ricostruzioni relative a gravi fatti delittuosi nei quali era stato coinvolto il Sarcone mai però raggiunto da indagini su episodi come l'omicidio di Villirillo Antonio.

In relazione alle dichiarazioni del Vrenna si sottolineava come questi fosse stato codetenuto dei Sarcone, successivamente alla morte del Villirillo; errata era la non dimostrata sostituzione di Nicolino Sarcone al vertice della famiglia e, sul punto, la sentenza non aveva indicato alcun elemento probatorio specifico. Nella sentenza del G.U.P. di Reggio Emilia si riportava una conversazione tra Sarcone Nicolino e Diletto dalla quale emergevano attività direttive del primo e non anche dell'imputato che non compariva mai. La condanna, quindi, scontava un evidente pregiudizio frutto dell'errata valutazione degli elementi probatori essendosi fondata sull'esito di distinti procedimenti nei confronti dei familiari senza la valorizzazione di alcuna condotta riconducibile al paradigma del secondo comma dell'art. 416 bis. In tale contesto, la corte di appello aveva sottolineato la confessione del Sarcone, limitata alla fattispecie di mera partecipazione ma alcun nuovo elemento significativo era stato acquisito. Le dichiarazioni dei nuovi collaboratori non potevano ritenersi riscontrate legittimamente e, al proposito, venivano passate in rassegna ognuna di esse anche a partire da quelle del Cortese ritenute affette da genericità già dal tribunale del riesame ed apparse inattendibili quanto al narrato di un coinvolgimento in progetti delittuosi unitamente alla cosca Arena. In relazione al narrato di Valerio Antonio questi aveva indicato Sarcone come coinvolto nel settore degli appalti, usura, falsa fatturazione ed estorsione senza però che fosse stata specificata alcuna condotta; la non attendibilità del Valerio era emersa anche in relazione alla partecipazione alla cena del 21 marzo 2012, circostanza riconosciuta anche dal P.M., e ciò avrebbe dovuto condurre a diverse conclusioni circa la valutazione di attendibilità. In relazione al presunto condizionamento del Silipo questi non aveva mai ritrattato le precedenti dichiarazioni e mai aveva riferito di condizionamenti.

In ordine alla vicenda, narrata dal Muto, dell'abbandono dell'aula il 18 aprile 2017, non era stata svolta alcuna verifica della presenza del ricorrente quel giorno. Ancora, in ordine alla deposizione Muto, si contestava la ricostruzione circa le accuse che avrebbero dovuto essere fatte a Lamanna, non avendo il ricorrente alcun interesse. La sentenza non aveva poi dimostrato alcun ruolo apicale ed era incorsa nello stesso errore della pronuncia di primo grado essendo necessaria la verifica dell'effettivo ruolo di vertice riconosciuto anche all'interno del sodalizio ed una formale investitura. Mancava, quindi, una condotta direttiva ed organizzativa riferibile all'associazione e, sul punto, i giudici di merito erano incorsi in errata valutazione giuridica.



1.42 Gli avv.ti Luca Sirotti e Lorenzo Aldo Mariucci nell'interesse di LOMONACO FRANCESCO (capi 20 e 31) hanno dedotto:

1. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità penale del Lomonaco per il delitto di estorsione ascritto al capo 20) nonché la violazione dell'art. 629 c.p., con riferimento ai capi e punti della sentenza in cui la Corte di Appello, rigettando i motivi di impugnazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo 20).

I difensori lamentano che la Corte di Appello ha assolto il Lomonaco dal reato di usura, giudicandolo responsabile dell'estorsione, depurata dall'aggravante del metodo mafioso, ritenendo che, sebbene non risulti accertato il tasso usurario del prestito, vi sarebbe la prova di gravi ed esplicite minacce rivolte sia al Di Via che alla sua famiglia dapprima da parte Sarcone Nicolino e, a partire dalla metà di dicembre del 2009, anche dal Lomonaco, minacce che avevano cagionato un vero e proprio stato di terrore nel Di Via e nella sua compagna tanto da costringere l'uomo a "sparire, a non fare più rientro a casa e non farsi più trovare". Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha incongruamente disatteso la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria formulata coi motivi nuovi, avente ad oggetto la testimonianza della p.o. Antonella Rossi, compagna del Di Via all'epoca dei fatti, la quale, in sede di indagini difensive aveva confermato che il Lomonaco era intervenuto su richiesta dell'amico Di Via in virtù di una conoscenza risalente al 2001 per fare da paciere tra lui e il Sarcone.

La motivazione posta a sostegno del giudizio di responsabilità secondo i difensori è apparente in quanto utilizza formule di stile che non consentono di comprendere il reale percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale nella formulazione del giudizio di responsabilità e valorizza soltanto i passaggi di alcune intercettazioni citate dal Mar. Veroni, senza prendere in considerazione tutte le altre intercettazioni relative alla medesima vicenda e senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive formulate nell'atto di appello, nei motivi nuovi e nella memoria difensiva depositata all'udienza dell' 1/12/2020. Aggiungono che i giudici territoriali non hanno svolto alcuna argomentazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e hanno in particolare trascurato un profilo essenziale per la ricostruzione probatoria del fatto, ossia l'accertamento circa la spettanza del credito da restituire.

In ogni caso, la motivazione è affetta da illogicità manifesta in quanto la Corte di merito assolvendo il prevenuto dal delitto di usura ma confermando la condanna per l'estorsione ha ommesso di illustrare le ragioni per le quali l'*extraneus* Lomonaco avrebbe dovuto attivarsi in epoca successiva alle minacce proferite da Sarcone a Di Via al fine di ottenere la restituzione di un credito la cui titolarità non viene nemmeno chiarita e ha trascurato l'inconciliabilità tra

detto esito e le argomentazioni a sostegno dell'assoluzione pronunciata per il collegato reato di usura. La difesa sostiene che non emerge il percorso logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ritenere sussistente con certezza la minaccia estorsiva realizzata da Lomonaco nè si comprende quale fosse il profitto ottenuto dal ricorrente, considerato che il debito del Di Via cui si riferisce il capo 20) era nei confronti del solo Sarcone.


2. La contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale del Lomonaco per il delitto di estorsione ascritto al capo 20), in quanto si pone in contrasto insanabile con altre decisive intercettazioni relative ai rapporti economici tra Sarcone e Di Via, prove a discarico idonee a scardinare il tessuto argomentativo della sentenza.

La difesa assume che la conferma del giudizio di responsabilità del Lomonaco per l'estorsione ascrittagli al capo 20) si pone in contraddizione con decisivi atti del processo e, in particolare con le conversazioni di cui ai RIT 1341/09 (relativo all'utenza di Sarcone) e 2497/09 (relativo all'utenza di Lomonaco) dalle quali emergono le circostanze della conoscenza tra il Di Via, la compagna Antonella Rossi e l'imputato, l'atteggiamento riconoscente della vittima, il timore del Lomonaco di poter essere considerato dal Sarcone, in ragion dell'opera di intermediazione svolta, quale garante della restituzione. I difensori deducono, altresì, l'erronea interpretazione delle conversazioni nella parte in cui i giudici di merito hanno attribuito all'imputato di aver causato una crisi di pianto nella Rossi e di aver formulato la minaccia di "tagliare la gola" al Di Via mentre dal compendio captato risulta che il ricorrente non ha mai profferito alcuna minaccia, limitandosi a informare il Di Via e la compagna dell'intendimento del Sarcone e precisando in più occasioni di non avere alcun potere su di lui.

La sentenza impugnata ha, dunque, ignorato decisivi passaggi delle intercettazioni atti a dimostrare l'insussistenza di minacce da parte del Lomonaco, essendosi il medesimo limitato ad informare la Rossi circa l'intendimento di Sarcone di rivolgersi ai suoi genitori, che egli non era in condizione di impedire, con la conseguenza che erroneamente si è ritenuto che il ricorrente abbia prestato un contributo alla realizzazione del reato di estorsione contestato al capo 20).

3. L'apparenza e la contraddittorietà interna della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta nei motivi nuovi e finalizzata all'esame di Antonella Rossi e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al medesimo punto.

I difensori sostengono che la richiesta deposizione della Rossi costituiva in relazione al capo 20 prova decisiva che avrebbe dovuto formare oggetto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen. in quanto la stessa è da considerare quale



p.o. dell'estorsione e avrebbe dovuto chiarire aspetti strettamente legati alla posizione di Lomonaco, come emerge dal verbale di assunzione di informazioni in sede di investigazioni difensive. La Corte d'Appello ha disatteso la richiesta con motivazione apparente, e comunque illogica e contraddittoria, omettendo di confrontarsi con gli argomenti difensivi.

3.1. Mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod.proc.pen. La difesa sostiene che alla richiesta di audizione della Rossi doveva riconoscersi natura di prova nuova, scoperta dopo la sentenza di primo grado, di talché la Corte territoriale avrebbe dovuto seguire il canone della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova di cui si chiedeva l'assunzione, ai sensi degli artt. 603, comma 2, 495, comma 1, 190 comma 1, cod.proc.pen., dunque anche prescindendo dai presupposti della impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603, comma 1) ovvero della assoluta necessità (art. 603, comma 3).

4. la contraddittorietà processuale della motivazione con riferimento al punto relativo al rigetto del motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di riqualificazione del delitto di estorsione ascritto al capo 20) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. I difensori deducono che l'assoluzione intervenuta in appello per il reato di usura ha comportato l'impossibilità di individuare l'ingiustizia del profitto dell'estorsione nel carattere usuraio del tasso di interesse sicché l'ingiustizia del profitto è stata individuata nel fatto che le richieste estorsive coinvolgevano anche familiari e suoceri del Di Via. In proposito osservano tuttavia che a detta circostanza si sarebbe potuto riconoscere valenza ostativa all'alternativo inquadramento giuridico del fatto solo se le richieste estorsive fossero state effettivamente rivolte dall'imputato a familiari e suoceri della p.o. per ottenerne il pagamento del debito mentre nella specie simile opzione non dipendeva in alcun modo dalla condotta del ricorrente ma dalla volontà del Sarcone.

5. L'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità con riferimento alla condanna per un fatto nuovo ovvero diverso da quello contestato al capo 20) e l'omessa motivazione in relazione al medesimo punto, per non avere la Corte di Appello motivato in ordine alla nullità a regime intermedio della sentenza di primo grado ritualmente eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello. La difesa lamenta che con riferimento all'estorsione di cui al capo 20 l'imputazione non contiene la descrizione delle condotte che il ricorrente avrebbe realizzato, risultando esplicitate solo le minacce estorsive addebitate al Sarcone. Pertanto con la sentenza di primo grado Lomonaco sarebbe stato condannato sulla base di una condotta (le minacce che si assumono profferite a partire dalla metà del dicembre 2009 al Di Via e alla Rossi) mai formalmente contestata nel corso di tutto il processo. Trattandosi di un fatto nuovo, il Tribunale pertanto avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art 521, comma 2, cod.proc.pen. In difetto deve ritenersi che le sentenze di merito siano affette da nullità ai sensi dell'art. 522 cod.proc.pen.

Aggiungono i difensori che, anche qualora non si volesse ravvisare un fatto nuovo, si tratterebbe quantomeno di un fatto diverso, per cui si configurerebbe una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi all'esito del giudizio di primo grado (in particolare, con l'emissione della sentenza di primo grado), può essere eccepita prima della deliberazione del grado successivo. Nella specie, la nullità a regime intermedio era dedotta dalla difesa in sede di arringa all'udienza del 8.10.2020. In relazione a questa specifica doglianza la Corte di merito non ha fornito risposta.

6. Con riferimento al capo 31): l'inosservanza della legge processuale, in particolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 500, comma 4, c.p.p. e dell'art. 526 c.p.p. con riferimento al punto della sentenza in cui la Corte d'Appello rigettava la richiesta di espunzione dal fascicolo del dibattimento dei verbali di sommarie informazioni rese da Lusetti Matteo agli ufficiali di P.G. nonché la illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione

La difesa censura la sentenza impugnata per aver rigettato il gravame interposto avverso l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2017 dal primo giudice, con la quale è stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sommarie informazioni rese da Lusetti Matteo agli ufficiali di RG ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen., ritenendo acclarato che il predetto fosse stato sottoposto a violenza e minaccia tale da determinarlo a non rendere testimonianza in dibattimento in ordine alla fattispecie di tentata estorsione aggravata ascritta al capo 31 della rubrica. La difesa, dopo aver sottolineato che le sit del Lusetti costituiscono l'unico elemento di prova a carico del ricorrente, sostiene che i giudici di merito hanno utilizzato ai fini della decisione una prova non legittimamente acquisita e che, in particolare la Corte di merito ha disatteso l'impugnazione sul punto con una motivazione contraddittoria, frutto di travisamento della prova. Innanzitutto il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha trattato le doglianze difensive relative alla violazione dell'art. 500 comma 4 cod.proc.pen. solo in relazione alle posizioni di Mendicino Alfonso e Silipo Salvatore, operando un mero rinvio alle stesse quanto alla posizione del Lomonaco con conseguente pretermissione delle argomentazioni svolte dalla difesa. Inoltre i difensori evidenziano l'esistenza di un palese contrasto tra la motivazione reiettiva e quanto risulta dalle prove legittimamente acquisite al processo, avendo i giudici d'appello ommesso di analizzare e valutare integralmente le dichiarazioni dei testi Miari, Battisti e Bentivoglio, tralasciando passaggi delle dichiarazioni rese che escludevano l'esistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone fosse stato sottoposto a violenza o minaccia per non deporre o per deporre il falso, e al contempo rivelavano l'inaffidabilità del Lusetti.

In particolare è stata svalutata la circostanza riferita dalla Miari, madre della p.o., secondo cui le minacce subite da Lusetti si riferivano ad altro procedimento penale, celebratosi nel 2014, cui il Lomanaco era estraneo, mentre dalla nella telefonata via whatsapp intercorsa

tra l'agente di P.G. Tramontano Luca e Matteo Lusetti emerge l'esplicita esclusione di minacce tese ad adulterare le dichiarazioni in precedenza rilasciate. Dopo aver riportato stralci della conversazione, i difensori assumono che la Corte territoriale non ha considerato le dichiarazioni del dirigente della Squadra Mobile dott. Battisti, il quale si è espresso nel senso che il Lusetti si stava sottraendo dall'obbligo di testimoniare.

7. la violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546 per totale mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente, oppure, in ogni caso, la mancanza o apparenza della motivazione ex art 606 lett. e) c.p.p. con riferimento ai capi e ai punti della sentenza in cui la Corte d'Appello, rigettando i motivi d'impugnazione, riteneva l'imputato Francesco Lomonaco responsabile del reato di tentata estorsione ex art 629, 56 c.p contestato al capo 31).

La difesa denuncia che la sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso la motivazione in relazione all'addebito di cui al capo 31) relativo all'imputato Francesco Lomonaco, limitandosi a riportare le s.i.t di Lusetti (ritenuto in maniera apodittica attendibile) senza che vi sia stato un benché minimo confronto con tutte le argomentazioni svolte dalla difesa volte a sostenere l'insussistenza della fattispecie. Infatti, i giudici territoriali si sono limitati alla riproposizione dei contenuti delle s.i.t del Lusetti senza svolgere alcuna analisi al riguardo e senza espressa confutazione dei motivi d'impugnazione. In particolare la sentenza impugnata non ha dato conto della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie penale contestata, nonostante l'espressa devoluzione.

8. La mancanza della motivazione (o motivazione meramente apparente) con riferimento al punto relativo al rigetto del motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di riqualificazione del delitto di estorsione ascritto al capo 31) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.

Assume la difesa che la sentenza impugnata ha disatteso la richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 393 cod.pen. con motivazione apodittica sebbene, alla luce delle dichiarazioni del Lusetti, la condotta di Lomonaco era volta ad ottenere la restituzione del denaro che aveva consegnato a fronte della ricezione di assegni risultati scoperti.

9. La manifesta illogicità e la contraddittorietà interna della motivazione in relazione all'eccessiva quantificazione della pena irrogata all'imputato Lomonaco, per non avere il Giudice ravvisato, negli atti di causa nel loro complesso, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione alle specifiche censure elevate con l'atto d'appello; violazione dell'art. 62 bis cod.pen.

Secondo la difesa la motivazione resa a sostegno del diniego delle attenuanti generiche è manifestamente illogica in quanto la Corte di merito ha rimandato alle ragioni già esposte in primo grado sebbene le valutazioni del primo giudice dovessero ritenersi superate

dall'intervenuta assoluzione dell'imputato dall'addebito associativo che ne costituiva il presupposto.

1.43 L' Avv. Salvatore Iannone nell'interesse di LOPRETE GIUSEPPE (capo 94)

1. Violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero errata valutazione di una prova decisiva in ordine al delitto contestato.

Il difensore assume che la Corte di merito non abbia adeguatamente considerato le doglianze difensive in ordine alla mancanza di elementi probatori a sostegno del concorso del prevenuto nella truffa aggravata ascritta, quantomeno con riguardo all'elemento soggettivo del reato, ed è pervenuta alla conferma della responsabilità del Loprete sulla base di un'erronea valutazione del compendio probatorio. Il ricorrente non contesta la circostanza di aver messo in contatto l'imprenditore Luca Rossi con i fratelli Bolognino, interessati all'acquisto della partita di mattonelle in contestazione, ma sostiene che le conversazioni telefoniche richiamate in sentenza e le dichiarazioni del collaboratore Muto Salvatore non diano riscontro alla tesi d'accusa. In particolare, il Muto ha riferito di contatti tra i fratelli Bolognino e il Loprete ma non ne ha precisato la natura ed ha comunque affermato di non essere a conoscenza se l'imputato avesse beneficiato o meno dei proventi della truffa. Quanto alle conversazioni intercettate, secondo la difesa le stesse attestano esclusivamente che il ricorrente era a conoscenza delle trattative intavolate tra le parti non anche la consapevolezza del carattere delittuoso dell'operazione.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla realizzazione degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, della condotta contestata.

La difesa sostiene che le fonti di prova acquisite non consentono di ritenere che l'imputato sapesse o anche solo sospettasse la natura truffaldina della compravendita ai danni del Rossi, non rinvenendosi elementi al riguardo né nelle conversazioni richiamate in sentenza né nelle dichiarazioni del Muto. Inoltre, in considerazione del ruolo marginale svolto nella vicenda il Loprete non poteva essere a conoscenza della determinazione di corrispondere a titolo di prezzo assegni poi rivelatisi privi di provvista. Pertanto, ad avviso della difesa, la Corte di merito si è limitata ad affermare la partecipazione al reato del prevenuto sulla base di mere congetture .

3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen. Ritiene la difesa che nel caso di specie non sussistano gli elementi costitutivi della ritenuta aggravante in considerazione del difetto di prova circa l'elemento soggettivo dell'illecito, non essendosi accompagnata l'intermediazione alla consapevolezza dell'altrui finalità illiceità né tantomeno dalla volontà di agevolare l'associazione di stampo ndranghetistico.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena comminata, in particolare agli aumenti di pena ex artt. 61 n. 7, 112 cp, e 416 bis 1 cod. pen. Secondo la difesa l'aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen. non appare configurabile, non essendo certa la proprietà della partita di piastrelle in capo al Rossi né risultano configurabili le residue aggravanti in considerazione del difetto di prova in punto di concorso.

Il difensore ha depositato motivi aggiunti a miglior illustrazione delle censure in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen., sostenendo che elementi di conforto alla prospettazione accusatoria non sono rinvenibili nelle dichiarazioni del collaboratore Muto Salvatore, del tutto generiche, né nelle conversazioni intercettate.

1.44 L' Avv. Stella Pancari nell'interesse di MACRÌ FRANCESCO (capi 88 e 89 della rubrica)

1. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen.

La difesa censura in via preliminare la ritenuta attendibilità del collaboratore Giglio Giuseppe, il cui contributo dichiarativo la Corte di merito ha ritenuto di assoluto rilievo in relazione alla posizione del ricorrente, avendo il predetto riferito di un supposto investimento di capitali proveniente da Grande Aracri Nicolino nel ristorante Il Cenacolo del pescatore. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha utilizzato un differente metro di giudizio rispetto alle valutazioni effettuate con riguardo a posizioni analoghe e, in particolare, a quello di Lomonaco Francesco in relazione al quale la chiamata di Giglio Giuseppe con riferimento all'addebito associativo è stata ritenuta insufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità, non avendo trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori. La difesa deduce che Macrì Francesco versa in situazione simile poiché, ad eccezione della vicenda del ristorante, non è mai stato menzionato da altri collaboratori di giustizia, vecchi e nuovi, non è mai stato coinvolto in altre vicende delittuose, né ha avuto negli anni rapporti con i pretesi sodali dell'associazione mafiosa.

Il difensore dubita, inoltre, dell'attendibilità del Giglio, poiché la scelta del pentimento non pare spontanea, bensì dovuta ad un preciso calcolo utilitaristico che ne mina la credibilità.

Quanto all'aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen. la difesa lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di spiegare sulla base di quali elementi trovi conferma lo specifico intento del Macrì di agevolare, mediante la propria condotta, l'associazione mafiosa sebbene risulti accertato che il prevenuto aveva rapporti soltanto con Bolognino Michele e Vertinelli Palmo, rispettivamente socio di fatto della società Il cenacolo del Pescatore e locatore dell'immobile dove veniva svolta l'attività. L'aggravante della agevolazione mafiosa è stata applicata al Macrì senza l'individuazione degli elementi dimostrativi, riproponendone una configurazione oggettiva pacificamente ripudiata dalla giurisprudenza mentre la motivazione resa sul punto si appalesa contraddittoria e illogica poiché non dà conto degli elementi dai

quali si desume la volontà del Macrì di agevolare la consorte mafiosa. La Corte di merito ha ritenuto che la sussistenza dell'aggravante contestata si desuma dalla consapevolezza del prevenuto circa la caratura criminale di Bolognino Michele e Grande Aracri Nicolino, ponendo, tuttavia, a fondamento di detta valutazione elementi mal interpretati, quali le conversazioni telefoniche ed ambientali richiamate in sentenza.

2. L'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 ter cod.pen. in assenza di prova circa gli elementi costitutivi del reato con particolare riguardo all'elemento soggettivo e correlato vizio della motivazione.

La difesa assume che la Corte d'Appello ha tratto il proprio convincimento circa la partecipazione attiva del Macrì al reato contestato da elementi che afferiscono, in realtà a Bolognino Michele. Infatti sia le dichiarazioni del Giglio che le conversazioni captate sull'utenza del Bolognino costituiscono evidenze che non afferiscono la persona del Macrì e si appalesano inconferenti o smentite da contrarie risultanze. Consta, infatti, che il Macrì, quale amministratore unico della società e gestore del ristorante, aveva inviato una disdetta dal contratto di affitto di ramo d'azienda in data 19/7/2013 mentre dalle intercettazioni risulta che sia l'imputato che il Bolognino erano preoccupati dei debiti contratti e soprattutto dell'assenza di disponibilità economiche per poterli ripianare, paventando la chiusura anticipata del locale, dato che si pone in netto contrasto con la ricostruzione degli accadimenti effettuato dai giudici di merito. Aggiunge la difesa che non esistono riscontri concreti alle dichiarazioni di Giglio Giuseppe, poiché dalle emergenze fattuali risulta difficile sostenere che nell'attività ristorativa, totalmente fallimentare sin dalla sua genesi, sia stato impiegato del capitale esterno. Quanto all'elemento soggettivo il Collegio ha reso una motivazione illogica e contraddittoria ritenendo provata la consapevolezza del Macrì circa il reimpiego di capitali sulla scorta dei rilievi inerenti la gestione in perdita del ristorante, il ripianamento dei debiti da persone diverse dal ricorrente e il rapporto confidenziale intrattenuto con Bolognino Michele, elementi suscettibili di diversa considerazione o oggetto di una lettura incongrua, come nel caso delle intercettazioni.

3. La violazione ed errata applicazione dell'art. 512 bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione

La difesa sottolinea che la sentenza impugnata ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente sotto entrambe le declinazioni previste dalla norma sostenendo che Macrì, in ragione della dimestichezza che aveva con Bolognino, era ben consapevole del genere di attività illecite in cui costui era coinvolto e non poteva che rappresentarsi che tra i motivi per i quali il correo non intendeva figurare quale socio vi fosse la volontà di eludere misure patrimoniali antimafia e anche quella di agevolare la commissione di reati di reimpiego di capitali provenienti da delitto. I giudici d'appello hanno posto a base

di detto convincimento una mail inviata da Macrì a Bolognino il 6/11/2012 che contiene un resoconto economico dell'attività del ristorante nonché le intercettazioni ambientali del 9/1/2013, rit 2708 n. 856/860 ed altre, da cui hanno desunto la consapevolezza dell'imputato circa il retroterra mafioso del Bolognino. La difesa deduce che manca nella specie il fine specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice di all'art. 512bis cod.pen. poiché le conversazioni ambientali richiamate in sentenza dimostrano che tra il ricorrente e il Bolognino vi era un rapporto alla pari nel quale entrambi si rimproverano per le scelte poco accorte maturate fino a quei momenti. La qualifica del Macrì quale mero prestanome è, inoltre, contraddetta dalle intercettazioni dalle quali emerge che l'imputato era stato fin dall'inizio coinvolto nel progetto da parte del Tonelli e si era adoperato per l'avvio della società molto prima che lo stesso Tonelli venisse arrestato mentre risultano contraddittori gli elementi addotti dalla Corte di Appello per suffragare l'ipotesi della consapevolezza del Macrì circa il retroterra mafioso di Bolognino Michele. Assume ancora la difesa che s'appalesano inconsistenti gli argomenti addotti dal Collegio in ordine alle finalità perseguite dalla disposizione incriminatrice di cui all'art.512bis cod.pen., atteso che, senza alcun vaglio concreto sul punto, si dà per pacifica la consapevolezza del Macrì circa la volontà di Bolognino di eludere, mediante interposizione fittizia, le disposizioni in materia di misure di prevenzione e di agevolare, al contempo, la commissione del reato di cui all'art. 648 ter cod.pen.

Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata ha trascurato l'analisi della rilevanza dell'apporto causale della condotta del ricorrente in relazione al delitto contestato, senza chiarire se ed in che misura Macrì Francesco ha posto in essere un contributo necessario alla realizzazione del reato.

1.45 L'Avv. Luigi Colacino nell'interesse di MANCUSO VINCENZO (capi 1,119,120,121)

1.La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso.

Secondo la difesa la Corte territoriale non ha fornito una motivazione adeguata in merito alla condotta contestata all'imputato e al contributo che lo stesso avrebbe fornito all'associazione e non ha congruamente valutato molte censure formulate in sede di gravame.

La difesa aveva evidenziato in particolare che, pur avendo il ricorrente intrattenuto rapporti di con il Villirillo, che coinvolgevano anche le famiglie, non sono emerse intercettazioni dalle quali desumere l'esistenza di rapporti di affari tra i due. La Corte ha valorizzato due conversazioni, la n. 757 Rit 3069/11 del 16.12.11 e la 4097 Rit 2788/11 dalle quali non possono trarsi elementi sintomatici di una condotta di partecipazione, poiché all'epoca della captazione la lite tra il Villirillo e il Grande Aracri era di dominio pubblico. Né alla stregua delle dichiarazioni dell'operante D'Agostino può ritenersi provato un collegamento

tra i messaggi inviati dal Mancuso all'amante e l'incendio della casa di Villirillo. Su tali rilievi la Corte non ha fornito alcuna motivazione.

Neanche il richiamo all'alterco con un "soggetto napoletano" si presta ad un'interpretazione aderente alla prospettazione accusatoria, giacchè solo in una prospettiva di estraneità al sodalizio si giustifica la richiesta di intervento rivolta al Gualtieri. La Corte, inoltre, ha trascurato che nell'interrogatorio del 27/8/2011, acquisito al fascicolo, il ricorrente aveva confermato le dichiarazioni della persona offesa Mincone Federica, concorrendo a riscontrare l'ipotesi d'accusa in relazione agli addebiti di usura e di estorsione nei confronti del capo dell'associazione mafiosa, condotta che non appare coerente con un ruolo associativo del prevenuto.

Né può riconoscersi valenza indiziaria al ritrovamento nella cella del Mancuso di un coltello artigianale atteso che tale strumento poteva essere utilizzato per i più svariati e leciti svariati motivi.

Nessuna considerazione è stata svolta dai giudici d'appello in ordine alla mancata partecipazione alle riunioni (cfr pagg. 61 e 62 dell'atto di appello).

La Corte di merito, inoltre, ha reso una motivazione solo parziale ed illogica in relazione alle censure svolte in sede di gravame circa la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori Giglio, Valerio e Muto sebbene la difesa avesse evidenziato che i tre collaboratori avevano reso le loro, peraltro generiche, dichiarazioni conoscendo già i capi d'imputazione contestati al Mancuso e, soprattutto, gli atti di indagine. Giglio affermava di non conoscere Mancuso Vincenzo, ignorava se fosse o meno affiliato e si limitava ad asserire che era persona molto vicina a Cappa e a Romolo Villirillo ed operava con loro mentre con riguardo a Valerio Antonio la Corte ha ignorato che il collaboratore a suo dire avrebbe visto "il Mancuso solo 4/5 volte al massimo per la vicenda "Cavicchioli" in ordine alla quale l'odierno ricorrente è stato definitivamente prosciolto, mentre non lo menziona tra i partecipanti alle riunioni. Pertanto, la motivazione resa a sostegno della partecipazione al sodalizio è illogica, stante l'assenza di contatti con gli affiliati mentre i rapporti intrattenuti con Villirillo e Cappa, anche se di carattere illecito alla luce delle contestazioni di cui ai capi 119, 120 e 121, non possono sostenere l'addebito associativo.

La Corte ha, altresì, ignorato i rilievi svolti nell'atto di appello circa le dichiarazioni di Muto Salvatore, il quale ha messo in relazione Foschini Vittorio con Mancuso Vincenzo sebbene il Foschini, primo collaboratore della 'ndrangheta crotonese, facesse riferimento non al ricorrente ma all'omonimo boss Mancuso di Vibo Valentia. La difesa lamenta che la sentenza impugnata si sia discostata dalla giurisprudenza di legittimità allorché sostiene la partecipazione al sodalizio del prevenuto sulla base dei rapporti intrattenuti con alcuni

esponenti del sodalizio senza tuttavia argomentare sull'effettivo ruolo svolto dall'imputato e sul carattere di stabilità e di continuità del contributo prestato.

2. La violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione di cui al capo 119 (art. 648 ter, 7 l.203/91)

In relazione al capo 119) la difesa evidenzia che la Corte territoriale ha richiamato le parti della sentenza relative ai coimputati nello stesso reato, asserendo l'acquisizione di prova certa *sul reimpiego di risorse di pertinenza della cosca calabrese sia in ordine all'attività di fatturazione per operazioni inesistenti che ai rapporti di contiguità tra Cappa e Mancuso con Villirillo - che rappresenta la fonte degli approvvigionamenti di denaro proveniente dalla cosca Grande Aracri - fino al suo arresto, e il successivo subentro di Gualtieri Antonio, appositamente incaricato da Grande Aracri a fare il rendiconto sugli investimenti effettuati.*

Osserva in proposito che, sebbene la contestazione copra gli anni 2011 e 2012 e la sentenza impugnata riconosca che a partire dall'estate del 2011 Villirillo era stato messo da parte ed era stato sostituito da altro soggetto, i giudici territoriali non hanno dato conto della fittizietà delle operazioni e dell'effettivo coinvolgimento del Mancuso nel sistema delle false fatturazioni, dando per scontato che le somme conferite ed i bonifici effettuati fossero diretti alla commissione del reato contestato e non ad altro fatto illecito, tenuto conto che, il Villirillo, con sentenze definitive, è stato ritenuto affiliato sia alla cosca cutrese, sia a quella emiliana.

Secondo la difesa, la motivazione è illogica nella parte in cui, facendo riferimento alla somma di euro 47 mila, sostiene che la stessa "ben poteva rappresentare una parte dei guadagni spettanti alla cosca Grande Aracri ", ammettendo l'assenza di risultanze certe in proposito.

Inoltre, la Corte non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla censura contenuta nell'atto di appello (alle pagg. 3 e 4) secondo cui "non vi è traccia nel processo, non vi è alcuna intercettazione che possa far solo presumere che Mancuso riceva denaro da Villirillo".

Anche con riguardo alla consegna della busta al compiacente autista di pullmann, poi rimessa a due soggetti non facenti parte dell'associazione, la Corte ha incongruamente affermato che il fatto che il Mar. D'Agostino ignorasse l'appartenenza o meno dei due alla cosca Grande Aracri "nulla toglie alla valenza indiziaria del fatto" ed ha incongruamente valorizzato la conversazione captata contenente il riferimento a documentazione da bruciare pur in assenza di elementi per determinare la natura della stessa.


2.1 Assume ancora la difesa che nel caso che ci occupa, comunque, non può ritenersi sussistente il concorso tra il reato di cui all'art. 648 ter e quello di cui all'art. 416 bis cod.pen. e sussiste, inoltre, incompatibilità tra il reato di cui all'art 648 ter c.p. e l'aggravante di cui al 6 comma dell'art. 416 bis cod.pen. profili che la Corte non ha valutato sebbene nello stesso capo d'imputazione si evidenzia la provenienza delle somme dall'associazione mafiosa dei

Grande Aracri o dall'associazione emiliana e il Mancuso sia stato ritenuto partecipe della ndrina emiliana.

La difesa richiama la sentenza delle Sezioni Unite Iavarazzo argomentando circa l'impossibilità di configurare il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter c.p. e quello di cui all'art. 416-bis cod.pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa e segnala che la Sezione Quinta di questa Corte con la sentenza n. 15041/2019, relativa al procedimento "Aemilia" definito con rito abbreviato, valutando la posizione di Villirillo Romolo, ha sostenuto che i capi 119) e 122) si riferiscono al reimpiego di somme provento della locale emiliana, disponendo l'annullamento con rinvio in ordine a dette contestazioni. Nel successivo giudizio di rinvio la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 6128/2020 ha mandato assolti gli imputati Frontera Francesco, Lamanna Francesco e Villirillo Romolo in relazione ai capi 119) e 122), ritenendo l'assorbimento dei predetti reati nella fattispecie associativa, valutazione che la difesa ritiene debba essere di necessità estesa al ricorrente. Aggiunge il difensore che dal capo d'imputazione 119) emerge che parte del denaro che si assume reimpiegato proveniva dall'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli imputati che lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società indicate nello stesso capo e tutte operanti in Emilia. Pertanto, anche a voler ammettere la sussistenza del reato contestato, la sentenza non dà conto dell'accertamento preciso della "provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di reinvestimento" e, anzi, risultano richiamate in sentenza transazioni economiche tra società operanti in Emilia e tra soggetti appartenenti esclusivamente alla cosca emiliana mentre la perizia contabile svolta nel corso del primo grado non si presta a supportare la tesi di un reimpiego di proventi dall'esterno, accreditando al contrario quella secondo cui ogni operazione è stata finanziata autonomamente dal soggetto destinatario delle fatture.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen. contestata al capo 120.

Per quanto concerne il capo 120), la difesa richiama le dichiarazioni del Mar. D'Agostino rese in sede di controesame all'udienza dell' 8/11/2016 sostenendo che la realizzazione di una serie di operazioni illecite (false fatturazioni) dalle quali il ricorrente ha tratto un guadagno personale non è emergenza sufficiente per affermare la sussistenza dell'aggravante contestata anche alla luce dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura soggettiva della circostanza, caratterizzata dal dolo intenzionale e specifico di favorire l'associazione.



4. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 121 (art. 12 quinquies L. 356/92, 7 L. 203/91) e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen.

Anche in presenza di dichiarazioni confessorie dell'imputato, la difesa insiste nell'esclusione della responsabilità penale del prevenuto, sostenendo che non sono emersi collegamenti tra il Mancuso e il Ferri Bernardini, assolto, e che il Mancuso ha iniziato ad utilizzare la Magnolia srl nel 2012, un anno dopo che Ferri ne aveva acquistato le quote. Trattandosi di un reato a concorso necessario, ai fini del giudizio di colpevolezza non poteva prescindere dalla prova del collegamento tra i due.

Aggiunge la difesa che la Corte non ha fornito alcuna spiegazione circa la sussistenza del dolo specifico, limitandosi ad affermare che il Mancuso fosse consapevole che il sistema delle false fatturazioni era utilizzato per il reimpiego delle ricchezze illecite provenienti dai sodalizi emiliano e cutrese ed ha ignorato la censura difensiva relativa alla finalità perseguita dall'imputato, per come affermato dal direttore della Banca Tercas di Modena, Giorgio Cavazzoli, secondo il quale "il fine di Mancuso quando inizia ad utilizzare tale società era semplicemente quello di continuare ad utilizzare il fido di euro 40.000 di cui tale società godeva".

La Corte territoriale ha ommesso del tutto di argomentare in ordine alle finalità perseguite dal ricorrente con l'intestazione fittizia, elemento indispensabile per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.2 In merito all'aggravante di cui all'art. 416.1 bis cod.pen., la Corte ha ommesso di fornire una motivazione adeguata al caso specifico contestato al capo 121), senza considerare che con il sistema delle false fatturazioni il Mancuso perseguiva un interesse personale.

5. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416bis comma 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata posto a carico del ricorrente l'aggravante della natura armata del sodalizio senza fornire motivazione in ordine alla consapevolezza circa il possesso di armi da parte del prevenuto ovvero la sua ignoranza colpevole;

6. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 6, cod.pen.

Per quanto riguarda l'aggravante del reimpiego, la sentenza non ha fornito alcuna motivazione in merito alle attività controllate dal sodalizio. L'aggravante di cui al 6 comma richiede, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, costituita non da singole operazioni commerciali, ma dall'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture concorrenti. Occorre, in secondo luogo, che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose.

La sentenza impugnata fa riferimento esclusivamente ad attività commerciali fittizie senza motivare circa le specifiche attività economiche da controllare e circa le somme specificamente reinvestite.

7. La violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen., mancato contenimento della pena ai minimi ed applicazione della legge vigente prima della modifica di cui alla L. 69/2015.

Secondo la difesa la Corte di merito ha reso una motivazione non adeguata e contraddittoria confermando il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo, dell'assenza di segni di ravvedimento o di revisione critica della propria condotta, omettendo di valutare le dichiarazioni confessorie dell'indagato, pur richiamandole, e ha trascurato sia lo stato di incensuratezza dell'imputato che il suo positivo comportamento processuale, l'attività lavorativa emersa dagli atti e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.

Aggiunge la difesa che la Corte, ai fini del trattamento sanzionatorio, si è mossa nella cornice edittale prevista attualmente dal comma 4 dell'art. 416 bis cod.pen., a seguito della novella di cui alla L. 69/2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015. La Corte di merito non ha fornito alcuna motivazione sul contributo causale all'associazione da parte del Mancuso Vincenzo, successivamente al suo arresto avvenuto il 28.01.2015. Infatti, l'adesione ad alcune iniziative, come il comunicato di protesta e l'abbandono dell'aula d'udienza, o altri comportamenti simili non possono integrare la prova della permanenza della partecipazione in quanto insuscettibili di essere ricondotti nell'alveo di quelli punite dall'art. 416-bis cod.pen. Inoltre, con riguardo al requisito della forza intimidatrice le condotte sono state poste in essere mentre gli imputati erano in stato di custodia cautelare in carcere e, per tale ragione, nessuna forza intimidatrice si è potuta diffondere all'esterno. Stante l'assenza di prova circa la protrazione della condotta di partecipazione dopo il gennaio 2015 la pena doveva essere determinata tenendo conto della previgente cornice edittale con applicazione del minimo pari ad anni nove.

1.46 Gli Avv.ti Claudio Bassi e Mattia Fontanesi nell'interesse di MANFREDA FRANCESCO (capo 78, estorsione aggravata)

1. L'illogicità della motivazione e l'erronea valutazione delle prove testimoniali a carico del Manfreda con riferimento agli artt. 192 e 495, comma 2, cod.proc.pen. e 629, commi 1 e 2, cod.pen., 111 Cost. La difesa sostiene che il Manfreda sia estraneo ai fatti contestati e tale circostanza risulti provata in giudizio giacché l'imputato non è mai stato correttamente identificato né dai testi Faccioli Claudio e Neffandi Stefano né dal pentito Valerio. In particolare il teste Faccioli, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, è parso in difficoltà in alcuni passaggi della sua deposizione sì da indurre a prudenza valutativa di talché non si comprendono le ragioni per cui la testimonianza è stata valutata in danno del ricorrente

sebbene il Faccioli, il quale aveva ceduto al Villirillo il credito vantato nei confronti del Neffandi, non abbia reso dichiarazioni coinvolgenti l'imputato. Quanto alla p.o. Neffandi la difesa sostiene che il teste lo ha erroneamente identificato nel soggetto raffigurato nella foto n. 8, indicandolo come "Franco" ed ha asserito di averlo conosciuto in occasione di un incontro avuto con Faccioli e Villirillo Romolo al casello di Mantova Nord in cui il Villirillo gli intimò di preparare 20 cambiali da euro mille ciascuna. Secondo la difesa oltre all'indicazione dell'imputato con il nome di Franco, le intercettazioni telefoniche dimostrano che il ricorrente non poteva essere il soggetto che accompagnò il Villirillo a Mantova Nord nell'incontro con il Neffandi. Infatti dalla tel. n. 9688 RIT 1221/11 del 27/6/2011, ore 8,34, risulta che il Manfreda chiamava il Villirillo chiedendogli dove si trovasse e l'interlocutore precisava che proprio quella mattina doveva incontrare Faccioli a Mantova Nord, sicchè avendo la p.o. riferito di un solo incontro alla presenza del Faccioli l'imputato non poteva essere individuato come il soggetto presente all'incontro riferito dalla p.o. Inoltre il dato relativo alla conoscenza da parte del prevenuto di rapporti economici intercorrenti tra il Villirillo e il Faccioli non consente di desumerne la partecipazione al delitto contestato dal momento che il Manfreda non era a conoscenza degli accordi tra le parti, come emerge dalla tel. 14059 RIT 1221/11 e non risulta alcun coinvolgimento diretto o per interposta persona dell'imputato nella vicenda.

Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità nonostante le palesi incongruenze della deposizione del Neffandi che ha reso dichiarazioni confuse e contraddittorie sia in relazione al luogo di consegna delle cambiali al Villirillo, sia circa le occasioni d'incontro con il Manfreda. Inoltre, secondo il difensore, la Corte di merito ha travisato le dichiarazioni del collaboratore Valerio il quale ignora chi sia l'imputato.

2. L'erronea applicazione degli artt. 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. Insussistenza del reato contestato

La difesa lamenta che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità concursuale del prevenuto per l'addebito ascritto sulla base delle dichiarazioni del Neffandi e delle comunicazioni telefoniche con il Villirillo in ordine all'affare Faccioli sebbene sia emerso dall'espletata istruttoria che l'imputato non ha profferito frasi minacciose o intimidatorie nei confronti della p.o., la quale ha riferito di essersi sentita minacciata solo dal Villirillo Romolo, e non esistano prove di un collegamento diretto tra Manfreda e l'organizzazione criminale cui ha fatto riferimento il Neffandi. Inoltre non vi è alcun riscontro probatorio circa la consapevolezza dell'imputato di utilizzare violenza fisica o morale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto agendo, a tal fine in concorso con altri. Secondo il ricorrente, anche a voler dar credito al Neffandi circa la presenza dell'imputato in

compagnia del Villirillo al casello di Mantova Nord, l'imputato non profferì nell'occasione parola alcuna, tenendo una condotta non censurabile penalmente.

3. La violazione dell'art. 416bis.1 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, difettando in atti la prova che collega le condotte ascritte all'imputato al fine di agevolare l'associazione.

4. La violazione di legge con riguardo al diniego di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

1.47 L'Avv. Saggioro Francesco nell'interesse di MANZONI GIUSEPPE (Capi 107,117,117bis)

1.Vizio di motivazione per apparenza e manifesta illogicità in relazione alla responsabilità dell'imputato. Secondo la difesa la Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore Giglio, il quale ha indicato l'imputato quale uomo di fiducia di Pelaggi Paolo, non inficiano la conclusione delle prove raccolte circa l'intestazione fittizia delle quote delle società Effemme e Truck&Trade, in realtà facenti capo al Vulcano, senza, tuttavia, evidenziare le prove decisive alla base di siffatta valutazione, gli elementi che hanno condotto a ritenere il concorso del ricorrente nell'attività di emissione di false fatture e precisare il contributo causale prestato all'illecito.

Quanto alle condotte di fittizia intestazione assume la difesa che la Corte di merito si è immotivatamente discostata dalle conclusioni peritali in relazione ad entrambe le società, Effemme Service e Truck&trade.

2.Apparenza della motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen.

La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente avesse piena consapevolezza del ruolo del Vulcano e dei coimputati negli affari del sodalizio di stampo mafioso ed in particolare con riguardo alla lucrosa attività di falsa fatturazione senza tuttavia fornire risposta alle doglianze difensive che lamentavano l'omessa indagine sull'elemento soggettivo. Aggiunge il difensore che non risultano acquisiti in atti elementi dimostrativi della sussistenza della circostanza, desumibili da conversazioni intercettate o da altre fonti.

3.La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito trascurato di considerare il ruolo marginale dell'imputato nella vicenda a giudizio.

1.48 Gli Avv.ti Vincenzo Maiello e Vincenzo Ioppoli nell'interesse di MATACERA FRANCESCO (capi 143, 143/2,145)

1.Violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, codice di rito con riguardo alla rilevanza indiziante dei fatti di agevolazione e rafforzamento dell'organizzazione mafiosa di cui al capo 143 e connesso vizio di motivazione. Violazione degli artt. 110,416bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

A detta della difesa, la Corte felsinea non ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso esterno giacché, lungi dal valutare la sussistenza di un effettivo apporto al sodalizio criminale offerto dal Maticera e la consapevolezza della mafiosità dei due imprenditori Giglio e Vertinelli con cui era in contatto, si è limitata ad aderire pedissequamente alla ricostruzione del giudice di primo grado, eludendo specifici punti del gravame difensivo. Il ricorrente sostiene, in particolare, che i giudici di merito per effetto dell'acritica assimilazione delle posizioni del Maticera e del suo superiore Cianflone hanno omesso di individuare specifici episodi di rafforzamento e di agevolazione dell'associazione ascrivibili al primo e di considerare la condizione di subordinazione del Maticera rispetto al superiore gerarchico. La sentenza impugnata è rimasta dunque silente rispetto all'effettivo contributo in tesi prestato dall'imputato al rafforzamento e alla conservazione dell'organizzazione criminale, circostanza che rende impossibile la ricostruzione dell'iter logico che ha condotto alla statuizione di condanna.

Aggiunge la difesa che i giudici d'appello hanno reso una motivazione solo apparente circa l'evento di rafforzamento dell'associazione per effetto dei contributi che si assumono prestati dal ricorrente, avendo omesso di spiegare, sulla base di un giudizio controfattuale, come le condotte in favore dei singoli imprenditori si siano tradotte in un effettivo e concreto vantaggio per l'intera associazione, limitandosi in via automatica a far derivare le asserite utilità godute dal sodalizio dalla mera circostanza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del Cianflone. A detto riguardo segnala che il detto giudicato non può spiegare alcuna efficacia nel presente giudizio in considerazione del fatto che le contestazioni mosse al Cianflone risultano ben più ampie di quelle rivolte all'imputato, che non ha prestato alcun contributo nelle vicende descritte al capo 143/2, quali la riabilitazione del Vertinelli, la vicenda del porto di fucile, le interdittive antimafia.

Inoltre, la difesa lamenta l'apparenza della motivazione in relazione alla consapevolezza del Maticera circa i contributi agevolativi e l'intraneità del Giglio e del Vertinelli alla compagine criminale. A tale riguardo segnala l'omessa considerazione del fatto che Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmò era entrati in contatto con il ricorrente nell'anno 2009 in quanto vittime di estorsioni nel processo c.d. Pandora ed il Vertinelli era stato assolto dagli addebiti mossigli nel processo c.d. Scacco matto". La Corte di merito ha, altresì, omesso la verifica del *pactum sceleris* tra il singolo e l'organizzazione criminale, eludendo la tipicità della fattispecie.

Al punto 4 del primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova dichiarativa dei collaboratori GIGLIO, VALERIO e MUTO alle dichiarazioni del coimputato Pasquale Riillo.

Secondo la difesa il provvedimento impugnato ha ignorato il reale contenuto del racconto dei collaboratori, imbastendo una trama solo apparentemente giustificativa. In particolare i giudici di merito hanno valorizzato il dato del riconoscimento fotografico operato dal Giglio, senza soffermarsi sulla totale assenza nella narrazione del medesimo di qualsivoglia riferimento al ruolo e al contributo fornito dal Maticera all'associazione e hanno selezionato i materiali dichiarativi in una prospettiva funzionale al riscontro della tesi accusatoria.

2. La violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione riguardo la rilevanza indiziante delle singole condotte corruttive e sulle relative utilità. Vizio di motivazione in ordine alla prova dei presunti patti corruttivi e violazione degli artt. 318 e 319 cod.pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di corruzione

La difesa evidenzia che la sentenza impugnata ha ommesso di individuare quale sia il contenuto del patto corruttivo e i riflessi sulla configurabilità della corruzione propria ed impropria. La mancata individuazione della genesi dei rapporti corruttivi esprime l'estrema debolezza del percorso ricostruttivo della pronuncia che ha preteso di ricavare il patto dalle utilità che sia assumono destinate all'imputato. La collocazione baricentrica dell'accordo nel contesto dei delitti di corruzione rende essenziale l'accertamento relativo all'oggetto, soprattutto ai fini della corretta qualificazione dello schema legale di riferimento, imprescindibile quando come nella specie la contestazione preveda entrambe le ipotesi delittuose e siffatta verifica è stata nella specie pretermessa, nonostante la specifica devoluzione operata nei motivi di gravame. Aggiunge la difesa che alla luce dell'articolazione dell'imputazione in due sottofattispecie corruttive la sentenza impugnata avrebbe dovuto chiarire se si è in presenza di un unico o di un duplice patto corruttivo spiegazione che non si rinviene, giacché la Corte territoriale ha ricondotto lo scambio di utilità tra il duo Giglio-Vertinelli e il Cianflone e il Maticera entro un duplice schema corruttivo senza alcuna prova delle intese illecite sottese. Aggiunge il ricorrente che la Corte ha limitato la condotta del prevenuto alla primavera del 2012 circostanza che imponeva di ricondurre il trattamento sanzionatorio alla cornice editale dell'epoca di consumazione.

La difesa argomenta ulteriormente circa il carattere approssimativo della trama giustificativa della decisione impugnata, evidenziando che in linea con il capo di imputazione le asserite condotte illecite vengono riferite ad entrambe le fattispecie corruttive senza alcun distinguo e i due imprenditori collusi vengono definiti quali meri beneficiari sebbene si tratti di fattispecie a concorso necessario.

3. Inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla condotta di accesso abusivo a sistema informatico di cui al capo 145).

Secondo la difesa la sentenza impugnata non ha motivato puntualmente in ordine alla consapevolezza del Matarera di abusare dei propri poteri ed ha trascurato che l'accesso dell'imputato avvenne su sollecitazione del Cianflone, suo superiore gerarchico, ed era inteso a verificare l'esito della trasmissione di una pronuncia assolutoria riguardante il Vertinelli.

4.La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza procedere alla rigorosa verifica della consapevolezza "ex ante" richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

5.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminvente ex art. 114 cod.pen. e alla conferma del giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza.

1.49 L'Avv. Mattia Fontanesi nell'interesse di MENDICINO ALFONSO e SILIPO SALVATORE (Capo 32: estorsione aggravata ex art. 416bis.1 cod.pen.)

1.La violazione degli artt. 500, comma 4, e 526 cod.proc.pen. anche in relazione agli artt. 111 Cost., 192 e 495 cod.proc.pen.

La difesa, premesso che la principale prova a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti è costituita dalle dichiarazioni di Lusetti Matteo condensate nel verbale di sit del 17/6/2010, lamenta che i giudici di merito ne abbiano ritenuto l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen. sebbene non ricorsero i presupposti per l'acquisizione. La Corte d'Appello in particolare ha aderito alla tesi secondo cui il Lusetti si sarebbe trovato esposto a pericolo ove si fosse presentato a rendere testimonianza sebbene abbia escluso che i ricorrenti facessero parte del sodalizio da cui il Lusetti era intimidito e la p.o. non abbia mai fatto riferimento ai prevenuti. Dall'esame dibattimentale della madre del Lusetti è emerso che il predetto si era trasferito negli Stati Uniti temendo per la sua incolumità in quanto vittima di condotte usuarie giudicate nell'ambito del proc. c.d. Hidra e che il Lusetti non intendeva testimoniare in quanto determinato a chiudere con il passato.Dai contatti intercorsi con personale delle Forze dell'Ordine è emerso che il Lusetti non ha subito minacce esplicite per i fatti a giudizio e ha condizionato la sua presenza in Italia per rendere testimonianza alla possibilità di far rientro negli Stati Uniti ove si trovava illegalmente. Simili emergenze che denotano le vere ragioni della mancata comparizione del teste non sono state adeguatamente valutate dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza interna e di fonte convenzionale e hanno comportato una lesione del diritto alla prova degli imputati.

2.La violazione degli artt. 111 Cost., 629 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. La difesa evidenzia come alcun ulteriore dato probatorio, diverso dalle dichiarazioni del Lusetti, sia

stato acquisito in corso di dibattimento a sostegno della responsabilità dei ricorrenti. Segnala, al contrario, che dalle stesse dichiarazioni della p.o. emerge che il Lusetti era stato indotto ad un atteggiamento "remissivo" ben prima della condotta a giudizio, per effetto dell'atteggiamento tenuto da alcuni coimputati in relazione a fatti oggetto di diverso procedimento mentre le espressioni profferite dal Silipo non attingevano la carica intimidatoria richiesta dalla norma e non hanno impedito alla p.o. di rivolgersi ad altri soggetti per la richiesta di danaro.

La difesa contesta anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e insiste nell'alternativa qualificazione dei fatti alla stregua della fattispecie di truffa.

3. La violazione di legge con riguardo all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. avendo la Corte di merito confermato la sussistenza della circostanza sebbene non vi sia prova di contatti costanti dei prevenuti con elementi di spicco del sodalizio e del coinvolgimento degli imputati in episodi riconducibili allo stesso. Nè ad avviso della difesa sono emersi elementi di fatto riconducibili all'uso di una metodologia mafiosa.

4. La violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche prevalenti e alla dosimetria della pena che non ha tenuto conto del modesto disvalore del fatto e delle dichiarazioni spontanee del Silipo.

1.50 L'Avv. Cristina Gandoilfo nell'interesse di MURATORI MASSIMO (Capi 156,157)

1. La violazione degli artt. 268 e 269 cod.proc.pen, con riguardo alla mancata produzione da parte del P.M., come richiesto dai difensori, delle richieste di intercettazione, dei decreti autorizzativi e dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. La difesa lamenta che nel corso del dibattimento di primo grado si è proceduto a perizia trascrittiva delle intercettazioni indicate dal P.m. senza che l'organo dell'accusa avesse messo a disposizione i provvedimenti necessari per verificare la regolarità dell'assunzione della prova. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione erroneamente sostenendo la produzione delle richieste e delle proroghe già in primo grado e comunque in sede di giudizio d'appello. La difesa rimarca che non vi è stata produzione degli atti richiesti nel corso del giudizio di primo grado mentre il deposito dei provvedimenti autorizzativi in sede di giudizio d'appello non sana la lesione dei diritti delle difese, cui è stato impedito di formulare eccezioni in ordine ai decreti autorizzativi prima del conferimento dell'incarico peritale. Pertanto, la difesa chiede dichiararsi l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali relative alla posizione del prevenuto.

2. Il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del capo 156 alla stregua del delitto di appropriazione indebita, avendo la Corte territoriale affermato la qualifica di dipendente del Muratori in contrasto con le dichiarazioni del teste di P.g. D'Agostino che lo aveva invece definito quale "piccolo padroncino".

3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen. alla luce della disciplina dettata dall'art. 59 comma 2 cod. pen. in quanto la Corte di merito non ha considerato che i contatti telefonici intercorsero esclusivamente tra il ricorrente e il Codamo, non sono individuati gli eventuali altri esecutori materiali del furto né vengono descritti contatti tra l'imputato e altri correi sicché l'impugnata sentenza avrebbe dovuto concludere per l'assenza di consapevolezza del Muratori di concorrere nel reato con almeno altre due persone.

3. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva reiterata e specifica. Secondo la difesa la Corte di merito ha confermato la sussistenza della circostanza con motivazione insufficiente ed incompleta che prescinde dalla valutazione dei rapporti con le pregresse condanne e non ha chiarito le condizioni che legittimano la tipologia di recidiva ritenuta. In particolare a detta del difensore non ricorrevano le condizioni per ritenere la recidiva reiterata poiché in occasione delle pregresse condanne non esistevano i presupposti per riconoscere la recidiva semplice (in tal senso Cass. 2 n. 37063/2020);

4. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla duplice applicazione della medesima circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 e 61 n. 11 cod. pen. La difesa lamenta che la Corte di merito ha valorizzato impropriamente il rapporto di lavoro con la ditta proprietaria delle gomme sia per ricondurre il fatto nell'alveo del delitto di furto sia ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, con duplicazione dell'aggravio sanzionatorio.

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno fissato la pena base discostandosi dai minimi senza considerare il venir meno dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen., il positivo comportamento processuale, l'assenza di ricadute nel reato.

6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravio di pena operato nel computo della continuazione, avendo la Corte d'Appello elevato l'aumento da tre a sette mesi di reclusione con conseguente reformatio in pejus

1.51 MUTO ANTONIO (c. 1955) (Capo 1, n. 38) con l'Avv. Giovanni Tarquini

1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato al capo 1, n. 38 dell'imputazione.

La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di indicare gli oggettivi elementi di prova scaturiti dal processo e posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato nonché i criteri valutativi utilizzati per giungere a tale

determinazione essendosi i giudici d'appello limitati ad un'analisi generica e superficiale degli elementi fattuali acquisiti. Aggiunge la difesa che la Corte di merito ha trascurato una seria disamina degli elementi di prova contraria emergenti dalle dichiarazioni testimoniali valorizzando congetture e supposizioni in relazione ad episodi che offrono una plausibile spiegazione alternativa e si è limitata alla confutazione delle doglianze difensive senza spiegare quali elementi gravi, specifici e concordanti giustifichino l'affermazione di responsabilità del Muto per l'addebito associativo. In particolare la sentenza impugnata ha riesaminato in modo generico e sommario i vari incontri tenutisi tra il prevenuto e vari soggetti appartenenti al sodalizio ritenendoli espressione di mafiosità del prevenuto piuttosto che di natura meramente conviviale sulla base di motivazione illogica, ritenendo sintomatica dell'adozione di particolari accortezze comunicative il fatto che il prevenuto non avesse il numero di telefono di Sarcone Nicolino, circostanza che costituisce al contrario indizio di innocenza, ha ritenuto che l'assenza di coinvolgimento del ricorrente nei reati fine e l'apparente estraneità a contesti criminali sia un effetto dello specifico ruolo ricoperto nel sodalizio inteso all'instaurazione di relazioni privilegiate con politici locali e con rappresentanti di forze dell'ordine, ha affermato la partecipazione del ricorrente al pranzo del 24/6/11 ai Laghi di Tibbia ritenendo che in quell'occasione si sia parlato del c.d. affare Blindo sebbene il teste di P.g. Presta abbia riferito che non vi erano intercettazioni ambientali in atto e non si poteva pertanto conoscere il tenore delle conversazioni mentre il Lgt Calì ha escluso che in fase investigativa fossero emersi coinvolgimenti del prevenuto negli affari associativi nel periodo maggio 2011/marzo 2012. Anche l'incontro del 25/6/2011 presso il ristorante Antichi Sapori è stato ricostruito sulla base di alcune scarse telefonate e del dato pregiudiziale costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori da cui si è tratto, in assenza di riscontri, il significato degli incontri e dei contatti intercorsi tra gli imputati. In particolare in quella sede si sarebbe discusso di questioni che concernevano il preteso associato Lepera Francesco, assolto dall'addebito di cui al capo 1 in esito al giudizio abbreviato. Aggiunge la difesa che la verifica dei materiali processuali risulta priva di chiara ed evidente univocità probatoria in ordine alla contestata appartenenza al sodalizio, difettando la prova circa l'affiliazione formale e in ordine alla partecipazione a reati fine, senza considerare che nonostante l'età non più giovane al momento dell'arresto non sono emersi contatti qualificati con appartenenti alla realtà associativa. Del tutto illogica nella prospettiva difensiva è anche la giustificazione fornita circa la mancata partecipazione del Muto al pranzo del 30/6/2011 presso il ristorante Gli Antichi Sapori in cui si sarebbe discusso della c.d. truffa Oppido, avendo i giudici del gravame sostenuto che l'assenza del Muto era dovuta a ragioni di cautela nei confronti di un sodale attento a non frequentare associati con un ruolo attivo.

Illogica e meramente congetturale è l'analogia affermazione resa dalla sentenza impugnata circa l'assenza di contatti telefonici tra il Muto e il Blasco. In conclusione, secondo la difesa poiché la mera frequentazione a titolo di conoscenza o di amicizia di soggetti che operano in contesti criminosi non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'appartenenza del ricorrente al sodalizio sub 1) la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se detta frequentazione sia stata concretamente significativa sotto il profilo associativo, verifica nella specie non effettuata. Inoltre a detta del ricorrente la sentenza impugnata, sulla base di una valutazione atomistica delle emergenze acquisite, ha assegnato valore indiziante a circostanze del tutto neutre quali la vicenda del ricovero del camper dell'Ispr. Strada, il cui rilievo investigativo è stato escluso anche dal Lgt Calì, ovvero quella relativa all'acquisto da parte dello stesso Strada di un veicolo usato con la mediazione di alcuni sodali dovendosi escludere in proposito che la vendita sia avvenuta a seguito di intimidazione (non essendo mai stato sentito del commerciante d'auto) e che il ricorrente vi abbia avuto parte. La difesa prosegue segnalando l'illogicità della motivazione resa in ordine all'incontro del 13/10/11 presso il ristorante Laghi di Tibia cui era presente il Muto unitamente all'ass. di P.s. Lamanna Pierluigi, mai indagato nel presente procedimento o in altri, in cui si sarebbe trattato del c.d. affare "Milano", sebbene il prevenuto non abbia partecipato al successivo incontro tenutosi proprio a Milano ed alcuno dei testi abbia fatto riferimento ad un suo coinvolgimento.

Quanto al c.d. affare della sala giochi la difesa segnala che non si ha certezza circa la partecipazione del Muto alla cena del 12/6/2012, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni del Lgt Calì.

2. Il vizio motivazionale in relazione al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. con particolare riguardo all'omessa considerazione delle risultanze processuali e ai mancati riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Mancanza di prova del patto politico-mafioso asseritamente intervenuto tra il Muto e Pagliani Giuseppe e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito agli ulteriori contatti con lo stesso politico riportati e valorizzati in assenza di oggettivi riscontri.

Dopo aver richiamato la centralità della vicenda relativa al patto politico mafioso che la cosca avrebbe stretto con il politico Pagliani in occasione dell'incontro del 2/3/2012 presso l'Ufficio di Sarcone Nicolino, la difesa segnala come la stessa Corte di merito abbia riconosciuto che la riunione non aveva carattere mafioso, pur ribadendone la rilevanza in quanto asseritamente finalizzata a porre in essere una controffensiva mediatico-politica rispetto alle numerose interdittive prefettizie che avevano colpito imprenditori di origine calabrese ritenuti contigui alla cosca e conseguentemente a salvare gli interessi della stessa.

All'incontro, che si tenne nello showroom dell'azienda del Sarcone, secondo il ricorrente parteciparono non solo imprenditori calabresi coinvolti nell'odierno processo, come assume la

sentenza impugnata, ma anche soggetti estranei al sodalizio quali l'Ing. Salvatore Salerno, Brugnano Giuseppe e Francesco Sarcone sicché deve ritenersi che si trattasse di una legittima iniziativa intesa a salvaguardare le imprese di origine calabrese alla cui organizzazione, comunque, l'imputato fu estraneo secondo quanto riferito dal teste Magg. Leuzzi.

La difesa segnala per le ricadute che la decisione ha sull'odierno processo, che l'imputato Pagliani è stato assolto dall'accusa di concorso esterno con sentenza n. 6128/2020 della Corte di Appello di Bologna resa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione (sent. Sez. 5 n. 15041/2019) e detta decisione ha analizzato l'incontro del 2 marzo e la successiva cena del 21 marzo 2012 come pure le telefonate intercorse tra il Pagliani e il ricorrente, ritenendo non raggiunta la prova circa l'esistenza del patto politico mafioso in esame. Aggiunge la difesa che il compendio probatorio valutato dalla Corte d'Appello di Bologna a carico del Pagliani è lo stesso sul quale la sentenza impugnata ha espresso la contraria valutazione in questa sede impugnata, fondata su una lettura parziale e illogica delle risultanze processuali.

La difesa lamenta ulteriormente l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il mancato allineamento della Corte di merito ai principi declinati da Sez. Uni Modaffari, non avendo enucleato alcun concreto ed oggettivo elemento di prova dal quale desumere che il Muto fosse a disposizione dell'associazione emiliana.

L'assunto del collaboratore di giustizia Muto Salvatore, secondo cui il ricorrente aveva messo a disposizione della cosca le sue aziende o comunque aziende allo stesso riconducibili per finalità di falsa fatturazione non risulta provato ed è anzi smentito dal teste Cali, che ha escluso il coinvolgimento del ricorrente nei reati-fine accertati (anche di natura fiscale) e dall'intervenuta assoluzione con sentenza 820/21 del Tribunale di Reggio Emilia dal reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti con l'impresa Nuova Quattro Emme. Manca, dunque, la prova che l'imputato perseguisse fini criminosi comuni della cosca emiliana.

Il difensore sottolinea, inoltre, che gli stessi giudici d'appello riconoscono che i collaboratori non hanno riferito fatti specifici a carico dell'imputato; tuttavia, ne ha confermato l'attendibilità in ragione dell'assenza di evidenze che li smentiscano, ribaltando i principi che presidiano la formazione della prova. A confutazione dell'assunto della Corte territoriale che ha richiamato i riscontri valorizzati in primo grado, la difesa obietta che l'unico elemento che riguarda il ricorrente è costituito dall'affermazione di Valerio Antonio circa la spedizione di una lettera al prevenuto da parte di Brescia Pasquale mentre trovavasi detenuto, rimarcando che la sentenza impugnata, in violazione delle regole di valutazione probatoria, si è espressa nel senso della " non incompatibilità" delle dichiarazioni del collaboratore Muto circa il coinvolgimento del prevenuto nell'attività di falsa fatturazione.

3. Il vizio di motivazione in relazione alla contestata partecipazione del Muto al sodalizio criminoso dopo il gennaio 2015.

La Corte di merito ha confermato la responsabilità in relazione alla contestazione suppletiva sulla base di deduzioni illogiche, ignorando le spiegazioni alternative prospettate e, quindi, in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

I giudici d'appello non hanno considerato che l'imputato si è improvvisamente trovato a convivere forzatamente con coloro che erano gli esponenti di spicco dell'organizzazione; che sul piano della ragionevolezza risulta poco comprensibile che l'imputato abbia ripreso l'attività associativa dopo tre anni di inattività; che per affermazione del collaboratore Muto deve escludersi che il prevenuto fatto uso della radiolina utilizzata da altri imputati per far pervenire le dichiarazioni all'esterno. Privo di rilievo risulta, inoltre, l'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe ascoltato il messaggio minatorio del Sarcone a Falbo Francesco.

3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen.

La difesa lamenta la mancata considerazione del contegno processuale del prevenuto, dell'età e delle compromesse condizioni di salute.

Con i motivi aggiunti depositati il 5 aprile 2022 il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e alla mancata corretta qualificazione giuridica dei fatti.

La Difesa, partendo dalla rassegna dei principi enucleati dalla Corte di legittimità in relazione al processo c.d. "mafia capitale", sostiene che le emergenze acquisite non consentono di ritenere la partecipazione di Muto Antonio all'associazione emiliana, evidenziando in proposito le lacune probatorie in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso. Ricorda che militano nel senso dell'estraneità al sodalizio elementi quali l'assoluzione del politico Pagliani e sostiene l'illogicità della motivazione relativa al summit di mafia del 2/3/2012, in quanto è risultato provato che alla riunione parteciparono anche soggetti in alcun modo legati alla cosca.

Aggiunge il difensore che non è stata fornita spiegazione sul modo in cui l'imputato avrebbe esternato il metodo mafioso, dal momento che il Muto non è accusato di alcun reato fine e non ha avuto alcun ruolo negli affari illeciti investigati.

1.52 MUTO ANTONIO CL. 1978 con l'Avv. Salvatore Vito Villani

1) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto associativo

Secondo la difesa l'apparato motivazionale a sostegno della decisione fonda su un ragionamento logico viziato perché parte da premesse errate e poggia su travisamenti dei fatti, desumendo la penale responsabilità di Muto Antonio per l'addebito associativo da una

serie di telefonate interpretate dai Giudice d Merito *in malam partem*, senza tenere conto di regole epistemologiche o di esperienza atte a fornire la dimostrazione della partecipazione nei termini dell'adesione cosciente e volontaria all'aggregato di ndrangheta contestato.

La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha evaso con motivazione solo apparente le censure difensive , interpretando fatti e circostanze che si assumono dimostrativi della partecipazione in maniera non conforme alle regole probatorie. In particolare i giudici territoriali non hanno tenuto conto della qualità, quantità e durata nel tempo delle condotte contestate all'appellante né della natura amicale e parentale dei rapporti intrattenuti con Valerio Antonio, cugino di primo grado, comunque esauritisi nell'arco di circa otto mesi, ovvero in un periodo assai limitato che non può di certo essere assunto ad indice della costante incondizionata e durevole messa a disposizione, tenuto conto anche del fatto che Muto Antonio non ha commesso alcun reato fine né ha assunto un ruolo certo e funzionale nell'ambito della compagine.

Il quadro probatorio usato a sostegno del giudizio di responsabilità secondo la difesa non raggiunge lo standard minimo richiesto dalla legge per un giudizio di colpevolezza ed in sede di appello si è ulteriormente ridotto in quanto la Corte di merito ha assolto Muto Antonio dal reato fine di cui al capo 43 dell'incolpazione ed ha ritenuto non decisive ai fini della pronuncia alcune delle conversazioni telefoniche i cui contenuti la difesa aveva contestato.

A detto riguardo la difesa aggiunge che la Corte territoriale è incorsa in errore datando la telefonata n.ro 3844 Rit 1027/2011 al 20/4/2011 quando in realtà è del 30 maggio seguente sicché deve essere espunta dalle emergenze addotte a supporto della presenza di Muto Antonio in Roma al capezzale di Nicolino Grande Aracri.

Di conseguenza è errata anche la confutazione dei giudici d'appello e la valorizzazione a fini associativi delle conversazioni nn.3775 ,3817, 3842, 3844 tutte del 30/5/2011 e 3936 del 31/5/ 2011, in quanto inficcate dall'erronea collocazione temporale della conversazione n.3844.

Di seguito la difesa ribadisce la scarsa concluzione dei contenuti pretesamente indizianti tratti dalle altre conversazioni intercettate esaminate dalla sentenza impugnata, avendo la Corte privilegiato interpretazioni sganciate dai dati di fatto come nel caso del trasporto di una valigia in occasione di un viaggio in Calabria del prevenuto ovvero dell'espressione usata con l'Aiello a seguito del litigio di costui con il Silipo. In ogni caso secondo la difesa, anche a voler ritenere legittimamente valorizzato il compendio intercettivo nonostante l'alternativa ricostruzione difensiva, lo stesso non è tale da integrare gli elementi costitutivi del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso tipizzato dall'art. 416 bis, c. 1, cod.pen. così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U Mannino e tanto per l'intero periodo contestato.

Secondo la difesa non valgono a soddisfare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità le condotte ricostruite in via meramente congetturale sulla base di ambigue conversazioni telefoniche da parte dei giudici di merito come pure alcun significato probatorio ai fini dell'accertamento della condotta di partecipazione riveste la asserita partecipazione del Muto alla attività di "addomesticazione" dei testimoni riferita dai collaboratori Muto Salvatore e Valerio (pag. 4383 e 4384 della sentenza gravata). Quanto al capo 43 in ordine al quale la Corte territoriale ha pronunciato assoluzione la sentenza impugnata ha, tuttavia, ritenuto la vicenda espressiva della propensione di Muto Antonio alla condivisione di metodi illegali per il recupero di un credito.

Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale ha svalutato il fatto che, pur svolgendo Muto Antonio il lavoro di imprenditore (titolare della ditta di autolavaggio Multiservice s.r.l.) ed essendo attivo anche quale imprenditore edile, non si è mai relazionato in affari con i coimputati e le loro aziende operanti nel medesimo settore, né ha preso parte ad alcuno dei molteplici "affari" realizzati dalla cellula 'ndranghetistica emiliana: circostanza che lo pone all'evidenza completamente al di fuori da quello che si afferma essere il tratto caratterizzante ed innovativo della associazione mafiosa oggetto di accertamento. Inoltre i giudici d'appello non hanno considerato che il contesto ambientale e i rapporti interpersonali ben possono giustificare una assidua frequentazione con soggetti intranei, senza che da ciò possa desumersi, attraverso un ragionamento puramente automatico, una condotta di consapevole partecipazione al consesso mafioso, sorretta dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis cod.pen., dovendosi tener conto al riguardo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per discernere tra partecipazione e mera contiguità. Nella specie i giudici di merito non hanno fornito giustificazione adeguata della ritenuta condotta di partecipazione di Muto Antonio al sodalizio mafioso;

2) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa, alla luce dell'effettivo spazio temporale in cui Muto Antonio ha avuto contatti sporadici con Valerio Antonio o con altri soggetti ritenuti partecipi del sodalizio, considerando la sua assenza a riunioni conviviali e d'affari nonché di significativi legami con tutti gli altri sodali, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente in ordine alla sussistenza della responsabilità per il capo 1. Aggiunge che non vi è prova della investitura formale dell'imputato né di condotte qualificate tali da assurgere ad elemento dimostrativo del suo far parte della associazione di cui si discute;

3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Muto Salvatore e Valerio Antonio. Dopo aver richiamato i passi della sentenza d'appello relativi alle dichiarazioni dei collaboratori

in relazione alla posizione del ricorrente, la difesa lamenta l'assenza di riscontri, evidenziando che non risultano documentati contatti telefonici del prevenuto con Lamanna Francesco ovvero con Grande Aracri. Aggiunge, inoltre, che il ricorrente non ha realizzato alcun reato-scopo mentre con riguardo alle ipotizzate "relazioni qualificate" con soggetti che si assumono essere esponenti della cosca, le stesse risultano smentite dalle deduzioni a prova contraria della difesa e dalla assoluzione pronunciata dalla Corte.

Pertanto non può ritenersi sufficiente la convergenza del dichiarato dei collaboratori sul mero dato "statico" dell'affiliazione formale, senza ulteriori riscontri esterni, ponendosi simile valutazione in aperta contraddizione con il dato, acquisito in giurisprudenza, in ossequio al cd. modello misto organizzatorio-causale fatto proprio dalle sezioni unite Mannino, secondo cui non rileva tanto lo "status" di appartenenza, quanto il ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni scopi criminosi.

Il ragionamento svolto dalla sentenza gravata nella valutazione di credibilità ed attendibilità del dichiarato dei collaboratori non è rispettoso dell'art. 192, c. 3, cod.proc.pen., tanto nel vaglio di credibilità intrinseca, quanto nella verifica della presenza di cd. riscontri estrinseci individualizzanti;

4) La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, co. 4, cod.pen.

Sostiene il difensore che nell'intero impianto motivazionale delle decisioni di merito non si rinviene alcun riferimento specifico a condotte poste in essere da Muto Antonio con l'uso di armi ovvero a circostanze dalle quali si possa ragionevolmente desumere che l'appellante fosse consapevole o ignorasse per colpa la disponibilità di armi. L'unica indicazione, rimasta peraltro totalmente priva di riscontri fattuali, è quella fornita dal collaboratore Valerio, laddove afferma che "anche i fratelli Muto hanno disponibilità di armi, opportunamente occultate" (p. 3219 sent. I grado e pag. 640 sentenza gravata). La prova della conoscenza della natura armata del sodalizio viene dedotta dal fatto che Muto era amico di infanzia di D'Abramo Giovanni, genero del boss Nicolino Grande Aracri. L'affermazione è assertiva e comunque illogica dato che Muto Antonio è ritenuto partecipe del sodalizio emiliano di nuova costituzione, diverso da quello di Cutro, che persegue scopi diversi con modalità diverse da quello cui è gemmato e ad esso deve farsi riferimento quanto alla disponibilità di armi. La sentenza gravata ha omesso di motivare sul punto e gli argomenti addotti al fine di affermare la sussistenza della circostanza aggravante non sono pertinenti ed aderenti alla struttura associativa ritenuta dai giudici di merito;

5) la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod.pen. e connesso vizio di motivazione .

La difesa lamenta che la Corte territoriale non ha confutato in punto di fatto e di diritto gli argomenti avanzati dalla difesa in sede di gravame.

Aggiunge che la fotografia dell'imputato restituita dalle emergenze processuali è quella di un soggetto completamente estraneo alle imprese economico-imprenditoriali della cosca, che ben potrebbe essere stato completamente all'oscuro dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, e ciò senza versare in colpa. Pertanto, sebbene l'aggravante in discussione ha natura oggettiva, la stessa ad avviso della difesa non può essere applicata e riconosciuta a una intera consorteria mafiosa senza una doverosa individuazione delle evenienze che ne dimostrino l'effettiva sussistenza fattuale e degli elementi che ne denotino la natura consortile e non meramente individuale;

6) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata: erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p ed omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Contraddittorietà e assenza di motivazione della sentenza in ordine alla verifica del tempo della partecipazione e della messa a disposizione rispetto al tempo della partecipazione complessivamente contestata in imputazione.

Secondo il difensore la sentenza di appello ha negato a Muto Antonio le attenuanti generiche perché ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non si sia sottoposto ad esame sebbene il Muto sia stato interrogato dal P.m. il 24/7/2015, dando spiegazioni pertinenti in ordine al reato di cui al capo 43 , dal quale poi è stato assolto e spiegando i rapporti che egli aveva con Valerio Antonio.

Quanto alla misura della pena il giudicante, ha omesso di svolgere la doverosa verifica in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e di giustificare in maniera pertinente il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. e analogamente ha in maniera incongrua perimetrato il tempo della partecipazione, omettendone la delimitazione all'originaria contestazione.

1.53 MUTO ANTONIO classe 1971 (capi 1, 94)

Ricorso Avv. Paolo Canevelli

1.La violazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione sub 1) sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia prive di riscontri individualizzanti nonché la mancanza di motivazione in ordine alla verifica di applicabilità alla fattispecie del principio della convergenza del molteplice.

La difesa, dopo aver richiamato l'assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale in ordine alla condotta partecipativa oggetto di contestazione suppletiva, sottolinea che non può trovare applicazione alla posizione del ricorrente il principio in via generale evocato dai

giudici territoriali secondo cui quando le dichiarazioni dei chiamanti in correità non fungano da prova principale della responsabilità degli accusati le dichiarazioni dei medesimi richiedono una verifica meno rigorosa che può prescindere dai riscontri. Nella specie la difesa evidenzia come in relazione alla posizione del Muto non siano state acquisite prove testimoniali o documentali come pure intercettazioni telefoniche o ambientali, risultando richiamata una sola conversazione con Bolognino Michele, sicché deve trovare integrale applicazione il criterio di valutazione della prova dettato dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.

Il primo profilo oggetto di censura è costituito dall'omessa o insufficiente verifica della credibilità soggettiva dei c.d. nuovi collaboratori, Valerio Antonio, Muto Salvatore e Giglio Giuseppe che hanno reso le proprie dichiarazioni dopo il giudizio di primo grado celebrato a loro carico, con piena conoscenza degli atti processuali e della totalità del compendio probatorio. La Corte di merito, pur consapevole delle maggiori criticità valutative di detti dichiaranti, ha sostanzialmente eluso il tema della credibilità soggettiva, assumendo che le provalazioni dei collaboratori non costituiscono il nucleo portante dell'impianto probatorio per la maggior parte dei fatti contestati. Nel caso del ricorrente poiché la partecipazione associativa si basa in via pressochè esclusiva sul contributo dichiarativo dei collaboratori non risulta appagante il riferimento dei giudici d'appello al fatto che costoro riferiscano sovente gli stessi episodi da prospettive diverse. Inoltre, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso la verifica circa l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti, limitandosi a sunteggiare le dichiarazioni di maggior rilievo attribuite ai collaboratori. In particolare in relazione alle generiche dichiarazioni del GIGLIO sulle dinamiche della criminalità degli affari e delle frodi commerciali, ci si è limitati ad affermare la credibilità intrinseca del collaboratore. Le circostanze riferite dal collaboratore CORTESE, che ha definito il MUTO un imprenditore che dietro lo schermo di imprese fiorenti aveva costruito insieme a VERTINELLI Palmò un reticolo di imprese illecite per reimpiegare danaro della cosca, non hanno trovato alcuna conferma negli elementi acquisiti al processo. Il contributo di MUTO Salvatore è caratterizzato da informazioni acquisite *de relato* da Lamanna Francesco mentre le dichiarazioni di VALERIO Antonio sono state riportate dalla Corte di Appello in maniera del tutto generica nella parte in cui il chiamante ha riferito che nel capannone dell'imputato si svolgevano frequenti riunioni degli associati. Aggiunge la difesa che le cennate lacune probatorie non sono emendate dal richiamo della sentenza di primo grado al c.d. sistema Gualtieri che avrebbe fatto emergere, anche sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore Cortese, la storia imprenditoriale del prevenuto, arricchitosi grazie alla protezione della consorteria che l'aveva inserito nella schiera degli imprenditori mafiosi, stante la genericità del riferimento dell'imprenditore Andreoli Gregorio al sistema

concorrenziale messo in piedi tra l'altro dai Muto, senza alcuna specificazione ulteriore. Pertanto, secondo la difesa l'affermazione di responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo riposa su un procedimento di valutazione non conforme a quello delineato dal codice di rito. A detto proposito segnala che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi delineati da Sez. Unite Aquilina in tema di chiamata in correità e convergenza del molteplice. La Corte, in presenza di una puntuale censura difensiva che denunciava il rischio di una contaminazione dei diversi contributi dichiarativi, non ha affrontato la questione, operando una valutazione della prova dichiarativa erronea in quanto priva delle verifiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Il vizio di motivazione con riguardo al reato di cui al capo 95.

La sentenza impugnata ha riformato la decisione del giudice di primo grado, poiché, riqualificando la condotta da estorsione a ragion fattasi, ha dichiarato di non procedersi nei confronti dell'imputato per difetto di querela. L'esito processuale favorevole è stato però accompagnato da argomentazioni contraddittorie giacché i giudici d'appello, pur avendo argomentato l'inesistenza di prova circa un mandato al Silipo per il recupero delle somme dovute, nel contesto della conferma della responsabilità per l'addebito associativo hanno contraddittoriamente sostenuto il pieno coinvolgimento del prevenuto nei fatti di cui al capo 95.

La sentenza impugnata ha quindi utilizzato la partecipazione di Muto Antonio al delitto fine cennato, non comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, onde definire un quadro probatorio impostato esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori.

3. Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per la truffa contestata al capo 94) sulla base di un solo contatto telefonico . Omessa risposta alle censure difensive.

La difesa lamenta che la Corte di merito ha condiviso le affermazioni del primo giudice circa la consapevole partecipazione del Muto alla truffa c.d. delle mattonelle in adesione alle dichiarazioni dei collaboratori Muto Salvatore e Giglio Giuseppe i quali, tuttavia hanno reso dichiarazioni di tenore diverso, affermando Muto Salvatore l'estraneità del prevenuto alla vicenda al pari del Giglio. Inoltre, risultano del tutto indimostrati i rapporti tra il ricorrente e gli altri associati. La sentenza impugnata, ampiamente riprodotiva di quella di primo grado, ha valorizzato tre conversazioni telefoniche, una sola delle quali ha coinvolto direttamente l'imputato, al quale Bolognino Michele chiedeva i motivi per cui non fosse ancora arrivato ad Asola in Emilia, emergenza che non consente di ipotizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

La manifesta illogicità della motivazione si coglie anche nel passaggio in cui la Corte di Appello - che si dilunga ad illustrare gli accordi presi da BOLOGNINO Michele con un

consorzio calabrese con sede a Cutro, in nessun modo riferibile a MUTO Antonio cl. 1971, per organizzare il trasporto di un rilevante quantitativo di mattonelle direttamente in Calabria, invece di concentrarsi sugli elementi di prova a carico dell'imputato, si è dedicata alla confutazione della tesi difensiva, definendola infondata, pur in presenza di documentazione che attesta lo svolgimento di soli otto viaggi, regolarmente assistiti dalla certificazione prevista dalla legge. Secondo la difesa si assiste ad un ragionamento circolare perché la Corte ritiene che MUTO ha partecipato consapevolmente alla truffa perché inserito stabilmente nel sodalizio e al contempo che è partecipe dell'associazione perché ha partecipato alla truffa. L'appello ha dunque reiterato argomentazioni prive di reale forza argomentativa, eludendo le censure difensive.

Aggiunge la difesa che il dedotto vizio motivazionale travolge anche l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. , avendo la Corte di merito reso sul punto una giustificazione apodittica che non tiene conto dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità e in particolare dei principi affermati da Sez. U. Chiocchini.

4. Mancanza assoluta di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur a fronte di specifiche doglianze difensive, ha ommesso di verificare la posizione dell'imputato alla luce della distinzione tra imprenditore vittima, imprenditore colluso e imprenditore partecipe del sodalizio, non considerando circostanze di fatto decisive, quali gli atti intimidatori ed incendiari subiti nel corso degli anni.

La sentenza impugnata è caratterizzata secondo la difesa da una forzatura argomentativa in quanto ha desunto la prova della esistenza della stabile adesione del prevenuto alla associazione per delinquere di stampo mafioso contestata al capo 1 della rubrica, articolazione della 'ndrangheta collegata alla 'locale' di Cutro, sostanzialmente dal solo fatto della commissione da parte dello stesso imputato del reato di truffa, senza considerare che si tratta di circostanza dalla valenza dimostrativa non decisiva alla stregua dei principi fissati da Sez. U. Aiello. Aggiunge inoltre che i giudici territoriali hanno ommesso la motivazione in ordine alle censure sollevate nei motivi d'appello dell'Avv. Branda in forza delle quali le dichiarazioni dei collaboratori, stimate attendibili, avrebbero dovuto condurre a ritenere l'imputato quale imprenditore vittima piuttosto che colluso o addirittura partecipe. Infatti le emergenze processuali rendono evidente che l'imputato era mosso dall'esclusivo scopo di evitare ulteriori e prevedibili danni, maggiori rispetto ai danneggiamenti in precedenza subiti. La mancata indicazione di elementi di prova a supporto del rapporto sinallagmatico di cointeressenza tra MUTO Antonio cl. 1971 e la cosca GRANDE ARACRI e sul vantaggio ingiusto al primo garantito dall'apparato strumentale mafioso delta seconda, avrebbe dovuto escludere la diretta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, sulla scia dell'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità.



La sentenza impugnata non ha affrontato direttamente la questione posta dai motivi di appello, limitandosi a riportare le generiche affermazioni del collaboratore CORTESE Angelo Salvatore (pag. 1556 sentenza di appello) secondo cui MUTO Antonio cl. 1971 era uno di quegli imprenditori che dietro lo schermo di imprese fiorenti, avevano costruito un reticolo di imprese illecite per reimpiegare i denari delle cosche, ricambiando i servizi resi dalla 'ndrangheta. Grazie alla fama della loro appartenenza o contiguità al sodalizio criminale "avevano acquisito il sostegno di imprenditori locali, banche, professionisti e si avvalevano di prestanome per il potenziamento della struttura". La difesa, dopo aver ricostruito i caratteri della partecipazione e del concorso esterno alla stregua della giurisprudenza di legittimità, sostiene che la Corte di Appello, pur sollecitata dalle censure sollevate con gli atti di gravame, non ha indicato alcun elemento concreto che sia realmente dimostrativo di quei rapporti di "stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio", tale da implicare quel ruolo dinamico e funzionale richiesto dalla giurisprudenza per la realizzazione di una partecipazione associativa. Si è limitata, viceversa, a valorizzare alcune condotte affatto indicative della conclusione di un *pactum sceleris* fra MUTO Antonio cl. 1971 e l'organizzazione criminale, quali quelle contestate come delitti fine del sodalizio (capi 94 e 95 della rubrica), irrilevanti ai fini dell'accertamento del requisito dell'*affectio societatis*.

Sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati e degli elementi di prova valorizzati dalla Corte di Appello, doveva escludersi l'inquadramento della figura imprenditoriale di MUTO Antonio cl. 1971 nello schema dell'imprenditore partecipe di un sodalizio mafioso tanto più che i rapporti personali ed economici - che il capo di imputazione sub 1 ha indicato come spie di un allargamento illecito della influenza, della capacità affaristica e dell'inserimento nel sistema economico emiliano da parte di MUTO Antonio cl. 1971 - non sono stati neppure indagati mentre è significativo il fatto che al MUTO non sia stata addebitata alcuna delle frodi carosello che il sodalizio avrebbe realizzato per autofinanziarsi.

La Corte di merito non ha verificato, sebbene espressamente sollecitata al riguardo, la possibilità di ravvisare nelle condotte attribuite al prevenuto un'ipotesi di concorso esterno attraverso il riferimento alla figura dell'imprenditore colluso né ha dato conto della possibilità di ricondurre le stesse nell'alveo dell'imprenditore vittima sebbene il collaboratore Valerio abbia riferito che l'imputato a partire dal suo arrivo nell'area emiliana era solito corrispondere somme di danaro una tantum agli Arena e ai Nicoscia per evitare problemi negli affari e rimase vittima di due incendi appiccati presso l'abitazione di sua proprietà in Cutro. Quanto alla valorizzata comunanza di interessi nell'ambito delle valutazioni relative ai capi 94 e 95 la Corte di merito non ha ritenuto di indagare se il Muto abbia messo

consapevolmente a disposizione del sodalizio le proprie imprese, ovvero si sia limitato a scendere a patti con la cosca garantendo qualche sostegno economico a fronte della sua sponsorizzazione ovvero abbia subito il clima di intimidazione prestandosi ad operazioni delle quali sconosceva il portato illecito al fine di evitare conseguenze negative.

La ricostruzione dei rapporti tra l'imprenditore MUTO Antonio ci. 1971 ed il sodalizio criminale tratteggiata nel capo 1 della rubrica - privata di circostanze di fatto di significativo rilievo - è rimasta affidata nel percorso argomentativo della Corte di Appello a vere e proprie suggestioni interpretative, piuttosto che a fatti ed episodi positivamente riscontrati

5.Mancanza assoluta di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata e la consapevolezza dell'imputato di detto requisito.La difesa lamenta che la Corte territoriale ha ommesso di rispondere alla censura difensiva circa l'imputabilità soggettiva dell'aggravante dell'associazione armata, questione affrontata solo in termini generali con conclusiva affermazione circa il fatto che " per nessun appellante sono emersi elementi per poter affermare che abbiano ignorato senza colpa la disponibilità di armi da parte del sodalizio". Siffatta motivazione è del tutto apparente e non soddisfa l'obbligo di dare ragione della reiezione dello specifico motivo.

6.Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur in presenza di una limitata partecipazione alla vita dell'associazione.

Ricorso Avv. Natalia Branda

1.Vizio di motivazione in relazione al capo 95, in quanto la Corte d'appello nell'ambito dell'avvenuta riqualificazione della fattispecie estorsiva in quella ex art. 393 cod.pen, pur avendo riconosciuto l'esistenza di dubbi circa l'esistenza di un mandato conferito dal ricorrente a Silipo, si è limitata ad emettere declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela invece di assolvere l'imputato nel merito, senza tener conto della prova dell'avvenuto pagamento del credito dell'imputato versata in atti.

2.Il vizio di motivazione in relazione al capo 94 . La difesa lamenta l'omessa motivazione sull'elemento psicologico, non avendo la sentenza impugnata valutato che il collaboratore Giglio Giuseppe in dibattimento ha escluso la partecipazione alla truffa del prevenuto e analoghe dichiarazioni ha reso il coimputato Bolognino Michele in sede di esame. Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata ha argomentato del tutto genericamente sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso

3.la violazione dell'art. 416bis cod.pen. e connesso vizio di motivazione. La difesa sostiene che la Corte di merito ha ommesso di fornire risposta alle specifiche doglianze difensive rassegnate nell'atto di appello e, in particolare, non ha considerato che le dichiarazioni dei collaboratori descrivono l'imputato più come imprenditore vittima che come



imprenditore colluso o partecipe e tale assunto trova riscontro nei danneggiamenti subiti dal Muto negli anni 2010/2011. Il motivo censura l'affermazione di responsabilità per l'addebito associativo con argomenti sovrapponibili al 4 motivo del ricorso dell'Avv. Canevelli.

4. La violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il motivo riproduce le censure già esposte nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Canevelli in punto di scrutinio delle dichiarazioni dei collaboratori

5. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche senza considerare la modestia del contributo prestato dal prevenuto al delitto associativo e ai reati fine.

In data 31 Marzo 2021 l'Avv. Canevelli ha depositato motivi nuovi, deducendo


1. Mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giglio e Cortese, i quali hanno escluso che il ricorrente facesse parte del sodalizio di ndrangheta contestato sub 1. Il difensore, dopo aver passato in rassegna le censure già svolte nel ricorso principale in relazione agli elementi probatori posti a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto, sostiene che nella specie sia insussistente la ritenuta convergenza del molteplice con riguardo alla condotta partecipativa in ragione del fatto che Giglio e Cortese hanno escluso che il Muto fosse un affiliato mentre Muto Salvatore ha riferito esclusivamente quanto appreso da Lamanna Francesco, mai sentito sul punto, e le dichiarazioni del Valerio circa l'uso del capannone del prevenuto per riunioni del sodalizio è compatibile con il ruolo di imprenditore succube della cosca.

2. Approfondendo il quarto motivo principale, il difensore sostiene che la Corte di merito sia incorsa nell'errata applicazione dell'art. 416bis cod.pen. laddove afferma che la partecipazione all'associazione di ndrangheta sub 1 può trovare fondamento in un'occasionale adesione a condotte illecite tipiche del sodalizio senza che risulti provata positivamente un'offerta di contribuzione permanente seguita da una concreta attivazione intesa ad agevolare o rafforzare la compagine, in contrasto con la costante elaborazione giurisprudenziale in materia, da ultimo confermata da Sez. U Modaffari

1.54 MUTO LUIGI (Capo 1)

L'Avv. Villani ha dedotto:

1. Annullamento della sentenza per mancata assunzione di prove decisive in violazione degli artt. 187 e 603, 2 comma, cod.proc.pen. in relazione all'art. 495 cod.proc.pen. La difesa lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire documentazione concernente i rapporti bancari intrattenuti da Muto Luigi presso la Cassa di Risparmio di Cesena nonché le informazioni rese al difensore in sede di



indagini difensive dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e gli atti pertinenti l'indagine c.d. Grimilde.

Secondo la difesa si tratta di una produzione decisiva giacchè, secondo la prospettazione accusatoria, Muto Luigi sarebbe stato coinvolto nella truffa relativa all'affare c.d. Oppido sin dalla fase organizzativa, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori Muto Salvatore e Valerio Antonio, e quindi in data prossima a quella della erogazione del contributo nelle casse della Oppido spa in data 20/7/ 2010 laddove la difesa sostiene che la conoscenza e il coinvolgimento del ricorrente non possa essere anteriore al febbraio 2011, data in cui si colloca la conoscenza con Fontana in occasione dell'apertura di due conti correnti nella Filiale presso cui il medesimo lavorava.

Precisa il difensore che, trattandosi di atti formati e rinvenuti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, doveva trovare applicazione l'art. 603, comma 2, cod.proc.pen. sicchè risulta erronea l'ordinanza reiettiva della Corte di merito che ha reso sul punto una motivazione contraddittoria e fuorviante in punto di rilevanza della prova richiesta.

2. La violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e il vizio di motivazione per mera apparenza della stessa, avendo la sentenza impugnata omissivo di dare risposta alle specifiche censure dell'atto di gravame in relazione all'affermazione e all'accertamento della penale responsabilità di Muto Luigi per il delitto associativo.

Secondo la difesa il giudizio di responsabilità del prevenuto su fonda su errori e travisamenti dei materiali processuali da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto il prevenuto l'ideatore, il coordinatore e l'attuatore della truffa a carico dello Stato definito affare Oppido nonché il soggetto che aveva svelato le malefatte di Villirillo Romolo, circostanze ritenute espressive della conoscenza delle dinamiche associative e quindi della partecipazione del ricorrente alla compagine, nonostante i difformi esiti investigativi.

La sentenza impugnata ha, altresì, incongruamente valorizzato a tal fine gli incontri con altri sodali. Aggiunge la difesa che i giudici d'appello hanno disatteso il gravame difensivo riprendendo argomenti e passaggi motivazionali della sentenza di primo grado senza contrastare in punto di fatto e di diritto le censure proposte dalla difesa e ignorando i contenuti della memoria difensiva dell'imputato. La sentenza impugnata, inoltre, non ha tenuto conto della qualità, quantità e durata nel tempo delle condotte contestate al ricorrente, limitate a pochi mesi, ovvero ad un periodo che non può essere assunto ad indice della costante, incondizionata e durevole messa a disposizione.

Assume ancora il difensore che la Corte di merito ha trattato diffusamente la truffa Oppido recependo in modo acritico le dichiarazioni dei collaboratori, senza operare i dovuti riscontri e senza tener conto delle emergenze documentali versate in atti e delle deposizioni dei testi di P.g. Cali e Presta, enfatizzando ed amplificando la vicenda tanto da ritenerla

rappresentativa di una pluralità di condotte partecipative. La sentenza impugnata non ha valutato le singole circostanze ed episodi ascritti al Muto e riconducibili alla vicinanza occasionale a Villirillo Romolo, impegnato nell'attività di recupero del credito dell'avv. Renato De Simone in danno di Oppido nel periodo maggio-agosto 2011, raffrontandoli con gli elementi di contraria valenza segnalati nell'atto di appello a riprova del disinteresse del Muto alla partecipazione al sodalizio. La Corte distrettuale ha, in particolare, trascurato la totale assenza di contatti dell'imputato con Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Diletto Alfonso, Sarcone Nicolino, Blasco Antonio e Valerio Antonio, soprattutto nel periodo tipico dell'agosto 2011, in cui tutti i ritenuti sodali e partecipi si affannavano a cercare la verifica delle malefatte di Villirillo, e la mancata partecipazione a pranzi o significative riunioni, così incorrendo in vizio logico, ed ha ommesso ogni considerazione circa la possibilità di riqualificare le condotte contestate alla stregua di concorso esterno.

La difesa prosegue sostenendo che la Corte di merito non ha fatto corretto uso delle regole probatorie di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. in materia di riscontri sicchè le dichiarazioni accusatorie di Valerio Antonio e Muto Salvatore non si prestano a fondare la pronuncia di colpevolezza. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata è erronea laddove ritiene che Valerio Antonio abbia svelato l'intervento di Muto Luigi sull'avv. De Simone Renato affinché si recasse in Cutro presso Nicolino Grande Aracri, trattandosi di circostanza palesata dalle intercettazioni che il collaboratore ha manipolato e amplificato sicchè il fatto oggettivo della truffa, oggetto del procedimento " Grimilde", non può essere ritenuto riscontro agli spezzoni di accadimenti oggetto di prova nel presente processo. Aggiunge che non sono stati rinvenuti riscontri alle dichiarazioni di Valerio e Muto Salvatore, che sulla vicenda offrono ricostruzioni divergenti, circa il denaro fatto fuoriuscire dalla casse di Oppido al fine di pagare gli interessati all'operazione e non si rinviene alcun elemento idoneo a poter affermare che Lamanna Diletto e Sarcone abbiano riscosso la prima tranche anteriormente a quella riscossa da Villirillo.

Pertanto le emergenze dichiarative, tecniche e logiche portano ad escludere in capo a Muto Luigi il ruolo di ideatore ed organizzatore della truffa in quanto l'imputato non ha partecipato ad alcuna riunione presso l'abitazione di Grande Aracri Nicolino; non era presente il 25/8/2021 quanto l'avv. De Simone venne portato al cospetto di Nicolino Grande Aracri e la mera sollecitazione rivolta a De Simone a scendere a Cutro non è sinonimo di adesione al sodalizio o prova della circostanza che egli si stesse spendendo per conto Nicolino Grande Aracri. La difesa illustra di seguito le discrasie che caratterizzano il racconto dei due collaboratori sostenendo che gli stessi abbiano attinto a conoscenze non proprie ma rivenienti dalla conoscenza degli atti processuali.

Pertanto, secondo la difesa la ricostruzione effettuata dai giudici di merito in ordine al ruolo di Luigi Muto nell'affare Oppido è errata e condizionata dall'attività manipolatoria dei collaboratori, smentita dal contenuto delle intercettazioni dei soggetti coinvolti.

1.1 Con riguardo alla protrazione della condotta associativa dopo il 28 gennaio 2015, si addebita al ricorrente di aver veicolato all'esterno e all'interno del carcere informazioni utilizzando i colloqui che egli intratteneva con suo fratello Muto Antonio e suo cugino Muto Salvatore, e l'aver contribuito ad istruire i testimoni tra i quali D'Urso Carmelo al fine di rendere una testimonianza addomesticata. La difesa sostiene in proposito che non vi è prova che l'ingresso della radiolina in carcere si stia favorita da Brescia Pasquale mentre in via logica deve escludersi che la stessa sia stata usata dai fratelli Muto per irretire i propri testimoni tra cui D'Urso Carmelo, chiamato a deporre in ordine al fatto che egli nel periodo in cui sarebbe stato vittima dell'attività estorsiva da parte di Viti si trovava in carcere. Non vi è alcun elemento per ritenere che la deposizione del D'Urso sia stata reticente ed intesa a sminuire il coinvolgimento di Arcuri mentre la rinuncia all'esame del teste Avv. De Simone non è stata frutto di scelte concordate dai sodali ma del difensore, come emerge dal verbale di trascrizione della relativa udienza.


Dopo aver richiamato i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema partecipazione e rimarcato che la vicinanza a singoli esponenti del sodalizio non è indice sufficiente di intraneità, la difesa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata anche la fine della verifica circa l'alternativo inquadramento giuridico della condotta in una fattispecie agevolatrice o favoreggiatrice dell'associazione in relazione alle sollecitazioni rivolte all'Avv. De Simone ovvero alla qualificazione della stessa come concorso esterno.

2. La violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei fatti posti a fondamento dell'incolpazione.

Secondo la difesa le condotte di Muto Luigi dovevano essere valutate come quelle di un soggetto che al più ha aiutato o favorito, in un dato momento storico, anche per ottenere una utilità pratica sperata, il sodalizio senza dividerne scopi e metodi e quindi senza essere allo stesso organico. Nonostante le sollecitazioni ad una valutazione delle condotte nei termini sopra segnalati la Corte non ha fornito alcuna risposta ai rilievi difensivi.

3. La violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Muto Salvatore e Valerio Antonio.

La difesa, dopo aver riportato degli stralci delle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori Muto e Valerio, sostiene che non siano stati acquisiti elementi a riscontro dell'asserito coinvolgimento del prevenuto nel meccanismo delle false fatturazioni e dei



prestiti usurari. Aggiunge che la convergenza del dichiarato dei collaboratori sul mero dato " dell'affiliazione per fatti concludenti senza ulteriori riscontri esterni di sorta" non è sufficiente ad affermare la partecipazione al sodalizio, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto si pone in contrasto con i principi fissati dalle sezioni unite Mannino, secondo cui la partecipazione richiede un ruolo dinamico e funzionale dell'associato, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni scopi criminosi. La Corte di merito, secondo il ricorrente, ha omesso un'adeguata verifica sia della credibilità intrinseca dei dichiaranti che della presenza di cd. riscontri estrinseci individualizzanti .

4. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod.pen.

La difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso di giustificare in termini adeguati la sussistenza dell'aggravante in esame in relazione alla posizione del prevenuto. Segnala che l'unica indicazione, rimasta peraltro totalmente priva di riscontri fattuali, è quella fornita dal collaboratore Valerio, laddove afferma che anche i fratelli Muto avevano disponibilità di armi, opportunamente occultate. La sentenza d'appello ha reso sul punto una motivazione assertiva e assertiva e comunque illogica, che non tiene conto degli specifici caratteri del sodalizio emiliano di nuova costituzione, con spiccata connotazione imprenditoriale, che rifugge da azioni violente. Pertanto i giudici di merito, al fine dell'applicazione dell'aggravante dovevano fare riferimento alla disponibilità di armi in seno al gruppo di appartenenza e non alla disponibilità di armi della Ndrangheta in generale. Aggiunge la difesa il ricorrente risulta avere agito in un contesto avulso dalle dinamiche illecite associative, dovendo pertanto ritenersi che egli ragionevolmente ignorasse la disponibilità di armi in capo alla compagine criminosa. Inoltre, non è stata accertata la presenza di uno o più soggetti che detenessero armi in favore dell'associazione giacché il possesso lecito o clandestino delle armi rinvenute era appannaggio del singolo.

5. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod.pen. Trattasi di motivo che presenta identico sviluppo argomentativo del quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Muto Antonio cl.1978 alla cui illustrazione si rimanda.

6. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta protrazione della condotta partecipativa dopo il 29/1/2015, come da contestazione suppletiva, con conseguente erronea applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 416 bis comma 1, a seguito della L. n. 69/2015.

Con riguardo alla modifica dell'imputazione effettuata dal P.m. all'udienza del 8/2/2018 in forza della quale la condotta di partecipazione è stata estesa anche al periodo successivo

al gennaio 2015, la difesa lamenta la genericità della contestazione che si fonda integralmente sul dichiarato dei collaboratori Muto Salvatore e Valerio Antonio, rimasto privo di riscontri individualizzanti, non essendovi elementi in ordine alle pretese riunioni svoltesi all'interno del carcere sotto la direzione di Sarcone Gianluigi come pure circa la subornazione di testi o il trasferimento di notizie all'esterno.

Dovendo, pertanto ritenersi cessata la partecipazione del Muto Luigi alla compagine criminosa almeno alla data 28 gennaio 2015, non può trovare applicazione la più severa cornice edittale di cui alla L. 69/2015 sebbene quella di maggior favore in vigore al momento della cessazione della permanenza.

7. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata. Erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. ed omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. Contraddittorietà e assenza di motivazione della sentenza in ordine alla verifica del tempo della partecipazione e della messa a disposizione rispetto al tempo della partecipazione complessivamente contestata in imputazione.

La sentenza di appello ha escluso la possibilità di accordare a Muto Luigi le circostanze attenuanti di cui all'art. 62bis perché ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non si sia sottoposto ad esame, rendendo spontanee dichiarazioni, sebbene il Muto abbia reso l'esame il 27/3/2018, fornendo risposte pertinenti alle domande delle parti.

Quanto alla misura della pena il giudice ha omesso di svolgere la doverosa verifica, rendendone conto in motivazione, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e non ha adeguatamente giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche.


L'Avv. Salvatore Villani ha depositato il 7/4/2022 una memoria difensiva contenente motivi aggiunti con cui, a sostegno del primo motivo del ricorso principale, illustra ulteriori argomenti circa la dedotta decisività delle acquisizioni documentali richieste.

In relazione al sesto motivo (F1), la difesa eccepisce che gli argomenti a sostegno della protrazione della condotta partecipava non sono certi e si prestano a letture alternative mentre in relazione al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. lamenta la mancata considerazione della condotta processuale del ricorrente e dello *status* di incensuratezza.

1.55 NICASTRO ANTONIO (capo 162 -art. 73, comma 5, DPR 309/90)

Ricorso Avv. Mario Prato

Secondo il difensore la Corte di merito ha reso una motivazione approssimativa e solo apparente, ignorando del tutto le argomentazioni difensive che sollecitavano un diverso e più mite trattamento sanzionatorio.



In particolare la sentenza impugnata ha trascurato di considerare elementi che militano a favore del prevenuto, quali l'assenza di precedenti significativi e le condizioni di vita disagiate.

1.56 OLIVO Salvatore (Capo 115, art. 512 bis cp, con riferimento alla intestazione fittizia delle quote societarie della Argon srl).


Avv. Carlo Mussini

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod.proc.pen. nonché all' art. 12-quinquies L. n 356 del 1992

Secondo la difesa la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica nella valutazione del dolo. Infatti, la prova dell'elemento soggettivo del reato é stato individuato nella mera consapevolezza del carattere fittizio dell'intestazione delle quote sociali di Argon s.r.l e negli stretti legami con i fratelli Belfiore, ma la Corte d'Appello ha ommesso del tutto di argomentare in ordine alle finalità perseguite dal ricorrente con l'intestazione fittizia, elemento indispensabile per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In sede di gravame la difesa aveva segnalato la scarsa concluzione delle fonti probatorie scrutinate, ovvero delle intercettazioni telefoniche richiamate dal primo giudice e degli esiti della perizia contabile , anche alla luce dell'esiguità del conferimento effettuato dall'imputato.

La Corte D'Appello si è limitata a riproporre le argomentazioni della sentenza di primo grado senza analizzare compiutamente i motivi di appello, con i quali erano state sollevate specifiche contestazioni ai dati riportati nella sentenza di primo grado. Infatti, pur dando conto della lettura alternativa prospettata dalla difesa, i giudici d'appello non hanno svolto considerazioni atte a confutarla, ritenendo apoditticamente che il ricorrente certamente doveva essere edotto di chi fossero gli interlocutori del Belfiore Carmine nell'attività illecita della Argon sr.l. Aggiunge la difesa che poichè non risultano disponibili ulteriori elementi di valutazione, diversi da quelli già valorizzati dai Giudici di merito persiste un ragionevole dubbio non risolto e rafforzato dai vizi di motivazione incidenti sulla valutazione dell'ipotesi accusatoria, alla luce della confusione operata sin dal primo grado tra la posizione dell'Olivo Salvatore e dei due fratelli Belfiore, legati da un rapporto di affinità che non dimostra in alcun modo la conoscenza da parte del ricorrente delle attività illecite del Carmine Belfiore.

Quanto alla nomina dell'imputato ad amministratore della società al posto di Belfiore Francesco a partire dal 2/1/2013 ritenuta espressiva della consapevolezza dell'intensissima attività di falsa fatturazione, siffatta valutazione si pone in contrasto con quanto emerso in sede dibattimentale, in quanto l'attività di falsa fatturazione compiuta dal Belfiore Carmine ha avuto inizio nel 2012 ed è finita nel gennaio 2013 come confermato dalla perizia contabile e dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso Belfiore Carmine nonché dalle dichiarazioni del collaboratore Giglio Giuseppe.



Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata non ha adeguatamente dato conto delle ragioni per cui è stata disattesa la censura della difesa relativa alla mancanza di prova che il ricorrente avesse fattivamente contribuito alla gestione delle attività di Argon srl. e, quindi, al reimpiego dei profitti natura illecita, divenendo l'esecutore delle volontà del Carmine Belfiore.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 416 bis 1 c.p.

La difesa lamenta che la Corte di merito non ha fornito prova della certa consapevolezza da parte del ricorrente che l'attività della Argon s.r.l. fosse funzionale ad agevolare il clan ndranghetista.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.

Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la corte d'appello ha adottato una motivazione apodittica e non conforme ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., non considerando il ruolo marginale svolto dal ricorrente nella vicenda in esame. In particolare i giudici d'appello hanno trascurato che in sede di istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna utilità patrimoniale conseguita dall'Olivo, che disponeva solamente di un reddito da lavoro dipendente svolto presso altra e diversa società; che l'imputato era titolare di una minima quota societaria (10%) nella Argon s.r.l. e non aveva partecipato attivamente alla gestione della società.

1.57 PAOLINI ALFONSO (capo 1.40)

Avv. Vincenzo Cecere

Carenza di motivazione in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La difesa lamenta che la Corte di merito ha disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con scarna motivazione, ritenendo di non poter esprimere un giudizio positivo sulla condotta processuale del prevenuto e senza procedere ad un'adeguata valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.

1.58 PELAGGI FRANCESCO (capi 97 e 98- artt. 2 e 8 DPR 74/2000 concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti e relativa contabilizzazione)

Ricorso Avv. Alberto Boni

1. Mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per i reati di cui ai capi 97 e 98

La difesa sostiene che la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo con motivazione lacunosa e contraddittoria, valorizzando il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra il prevenuto, dipendente della Core Technology, i cui soci erano Giglio Giuseppe e Riillo Pasquale, e lo stesso Giglio ovvero Pelaggi Paolo. Tuttavia i giudici



d'appello non hanno adeguatamente considerato che il collaboratore Giglio non ha fatto alcun riferimento nelle proprie dichiarazioni all'odierno ricorrente, profilo ritenuto influente alla luce dell'assenza di domande delle parti, con sostanziale inversione dell'onere probatorio. Aggiunge la difesa che il contenuto delle conversazioni intercettate nelle quali l'imputato parla con il proprio datore di lavoro facendo riferimento ad alcune fatture che devono essere emesse non può ritenersi dirimente in assenza di elementi dichiarativi provenienti dal Giglio.

2. Il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa censura il richiamo operato dalla sentenza impugnata alle circostanze emerse nell'operazione c.d. Point break in relazione alla quale hanno riportato condanna Pelaggi Paolo ed i fratelli Davide ed Emanuele non anche l'imputato.

3. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. La difesa sostiene che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante in assenza dei presupposti applicativi ed in particolare del ricorso al metodo mafioso connotato da manifestazioni intimidatorie idonee a creare soggezione nelle vittime, evidenziando l'assenza nella condotta del ricorrente di elementi integranti la circostanza. Aggiunge, inoltre, che è del tutto inconferente il richiamo al coinvolgimento del prevenuto nell'indagine Point Break.

1.59 RIILLO PASQUALE

Hanno presentato ricorso per Cassazione i difensori di Riillo Pasquale, Avv. Luca Andrea Brezigar e Salvatore Staiano, deducendo

Con il ricorso a firma dell'Avv. Brezigar

1. Violazione degli artt. 24,438, comma 6 bis, cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di incompetenza territoriale. Errata pronuncia di decadenza dall'eccezione e di inammissibilità del motivo d'appello.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza in relazione al delitto ex art. 416bis cod.pen. sia stata tardivamente formulata e, comunque, risulti preclusa dalla richiesta di ammissione al rito abbreviato. Con riguardo alla ritenuta intempestività la difesa rileva che l'eccezione fu sollevata all'udienza del 6/11/2015 dall'Avv. Insolera e alla stessa si associarono tutte le difese e successivamente fu coltivata in limine al dibattimento. Aggiunge il difensore che in ogni caso la questione riguardava tutti gli imputati a prescindere dalla formale adesione all'eccezione proposta. Con riguardo alla ritenuta preclusione in ragione dell'accesso al rito contratto la difesa evidenzia che nella specie non si applicano le preclusioni stabilite dalle modifiche dell'art. 438 cod.proc.pen. per effetto della L. 103/2017 in quanto l'abbreviato è stato chiesto ed ammesso in una fase diversa dall'udienza preliminare in esito alla contestazione di un fatto nuovo e diverso. Il comma 6 bis introdotto dalla L. 103 è chiaro

nell'affermare che solo la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice mentre, ad esempio, non si applica alle ipotesi di citazione diretta a giudizio.

2. Violazione degli artt. 8, comma 3, 9 e 12 cod.proc.pen. e vizio logico della motivazione. La difesa sostiene che la questione di incompetenza territoriale è stata disattesa sulla base della asserita autonomia ed indipendenza dell'associazione emiliana rispetto alla casa madre di Cutro. Nondimeno alla luce della nota del Presidente aggiunto del 15/3/2019 che ha restituito gli atti alla Prima sezione della Corte, che aveva rimesso alle SS.UU. il quesito in ordine alla configurabilità del delitto associativo in caso di articolazione periferica e delocalizzata di una mafia storica in difetto di esteriorizzazione del metodo, ritiene il ricorrente che ad integrare la tipicità richiesta della norma risulti imprescindibile la concreta esteriorizzazione della capacità intimidatoria e la connessa produzione di un assoggettamento omertoso diffuso, profili in ordine ai quali la Corte territoriale ha motivato in maniera illogica e contraddittoria giacchè l'espansione territoriale attraverso meccanismi di affiliazione atipici, l'obbligo dei luogotenenti di informare il capocosca, di versargli una percentuale dei proventi delle attività illecite, il riconoscimento della capacità d'intervento al fine della soluzione di conflitti interni sono indici che contraddicono la configurabilità di una mafia autonoma delocalizzata, dando fondamento all'eccezione difensiva di incompetenza territoriale.

3) Violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'ammissione dell'esame del collaboratore di giustizia a seguito dello svolgimento degli interrogatori investigativi del P.m. nel termine di cui all'art. 16 quater D.L. 8/91 in costanza di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.

La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha mancato di fornire adeguata e corretta risposta alle censure difensive che chiedevano di dichiarare nullo l'esame dibattimentale di Giglio Giuseppe per effetto della violazione del diritto della difesa ad esaminare e controesaminare il collaboratore in condizioni di parità davanti al giudice in ossequio al principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Nella specie la pubblica accusa ha goduto di una posizione di vantaggio, avendo potuto interrogare il Giglio per oltre 180 giorni in assenza di controlli e senza il rispetto delle regole dibattimentali sebbene si versasse già nella fase del giudizio. Pertanto l'ordinanza del 21/10/2016 che ha ammesso l'esame del collaboratore (originariamente indicato in lista e successivamente rinunciato) è stata adottata in violazione dell'art. 430 bis cod.proc.pen. sebbene la Corte territoriale abbia ritenuto la doglianza inammissibile per mancata indicazione delle parti della sentenza di primo grado relativa al rito ordinario che avrebbe recepito il contenuto dei verbali inutilizzabili. La difesa nel censurare la mera apparenza della motivazione della Corte territoriale, che ha omesso di pronunciare sulla questione sollevata, insiste nel ritenere l'inutilizzabilità del



risultato probatorio conseguito per effetto delle dichiarazioni del collaboratore Giglio per violazione dell'art. 111 Cost., commi 2 e 4, in conseguenza della prevalenza accordata alle norme speciali in materia di collaboratori di giustizia, sollevando -in caso di adesione alla prospettazione dei giudici di merito- questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 quater D.L. 15/1/91 n. 8 in relazione agli artt. 3,24 e 111 cost. nella parte in cui non prevede che qualora il soggetto che ha iniziato la collaborazione sia indicato quale teste nella pendenza del termine di 180 giorni, l'audizione da parte del P.m. debba essere interrotta con sospensione del relativo termine.

4. Violazione dell'art. 23 L. n. 83/1953 e conseguente nullità di tutti gli atti dibattimentali adottati dal Tribunale di Reggio Emilia in quanto privo di *potestas decidendi* dopo l'ordinanza del 23 maggio 2017.

La Corte, richiamata la sentenza resa da questa Corte, Sez. V n. 25124/2018 di annullamento senza rinvio per abnormità dell'ordinanza 23/5/2018 del Tribunale di Reggio Emilia che, pur avendo sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2bis della L. 146/1990, aveva sospeso il giudizio limitatamente alla decisione sulla concessione del rinvio per astensione, rinviando in prosieguo, osserva che il giudice di primo grado dal momento della proposizione della questione di costituzionalità era carente di *potestas decidendi* con conseguente nullità di tutta l'attività istruttoria effettuata in epoca successiva e della decisione. Conclusione che, secondo la difesa, non è contrastata dalla sentenza n. 180 del 17/7/2018 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la possibilità per il giudice di limitare il provvedimento di sospensione al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata.

5. Violazione dell'art. 495, comma 2, cod.proc.pen e connesso vizio di motivazione

Con riguardo all'impugnazione delle ordinanze in data 28/1/2017, 16 e 30 gennaio 2018 reiettive delle richieste di controprova presentate dalla difesa a seguito degli esami dei collaboratori di giustizia Giglio, Valerio e Muto nonché degli agenti di P.g. chiamati a deporre sui riscontri, la difesa lamenta che i giudici di merito hanno sostenuto che il diritto alla controprova compete alle difese nei limiti del thema probandum descritto nelle imputazioni e non può essere esteso a ogni vicenda nuova e diversa di cui riferisca il chiamante in correità. Sostiene in particolare che detto assunto risulta illogico giacché le prove contrarie di cui trattasi erano pertinenti e rilevanti in quanto incidenti sulla credibilità ed attendibilità dei dichiaranti e potenzialmente decisive al fine di smentirle. Pertanto, l'imputato non è stato messo in condizione di difendersi in relazione alle accuse mosse nei suoi confronti nonostante il tema probatorio connesso alla condotta associativa non possa essere epurato dalla verifica della consistenza del narrato accusatorio. Quanto alle dichiarazioni di Valerio Antonio la difesa aggiunge che l'esame e il controesame del collaboratore sono avvenuti in assenza della

redazione e del deposito del verbale illustrativo della collaborazione nonostante fosse stata avanzata espressa richiesta al riguardo, circostanza che rende inutilizzabili le dichiarazioni rese.

6) Errata applicazione dell'art. 416 bis cod.pen., vizio logico e contraddittorietà della motivazione. Secondo la difesa la sentenza impugnata ha reso una motivazione intrisa da illogicità e contraddizioni in punto di sussistenza dell'addebito associativo, sostenendo -sulla scorta delle dichiarazioni dei nuovi collaboratori- che l'associazione Aemilia costituisce una mafia nuova che, tuttavia, si afferma sulla base della capacità intimidatrice della cosca storica, è priva di rituali tipici ma riconosce Nicolino Grande Aracri come ineludibile punto di riferimento, che è nota al pubblico e al territorio per fatti del passato piuttosto che per il concreto ed attuale esercizio dello specifico metodo, che costituisce la caratteristica tipizzante della fattispecie. Nella sostanza risulterebbe inconciliabile la valorizzazione del collegamento con la mafia storica, per cui l'odierno processo risulterebbe espressione di un progetto di espansione, rimasto sotto il controllo della casa madre, nel contempo derubricando ad episodi occasionali e non indicativi le emergenze che depongono in tal senso.

7) La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio emiliano. Assume la difesa che i giudici d'appello hanno fatto discendere la prova della condotta partecipativa dal ritenuto coinvolgimento del Riillo nel sistema delle false fatturazioni per operazioni inesistenti sistema che, ideato da Giglio, avrebbe consentito il reimpiego di proventi illeciti senza fornire dimostrazione circa la consapevolezza dell'imputato in ordine all'effettiva provenienza del danaro movimentato nei conti svizzeri Malu e Rexi. In particolare, la Corte territoriale ha immotivatamente ridimensionato le dichiarazioni dei concorrenti Pelaggi Paolo e Giglio (i cui contenuti sono riportati da pag. 65 a 78 del ricorso), ha erroneamente interpretato i risultati dell'attività intercettiva ed ha omesso di fornire adeguata motivazione circa il fatto che le somme confluite sul conto svizzero Rexi fossero provenienti da cosche calabresi, non risultando identificati i giratari ed avendo il Giglio riferito che il denaro immesso nei conti svizzeri proveniva da truffe assicurative e da distrazioni di risorse di imprese decotte.

La difesa censura ulteriormente l'affermazione di responsabilità con riferimento alla condotta successiva al 28 gennaio 2015 difettando nella motivazione la rappresentazione dell'apporto effettivo e concretamente apprezzabile prestato dal Riillo, sebbene detenuto, alla conservazione del sodalizio. Le dichiarazioni del Muto, rimaste prive di riscontri e ritenute espressive di continuità associativa, debbono essere al contrario ricondotte al legittimo esercizio del diritto di difesa.

Quanto ai reati scopo

8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 96 (648 ter cod.pen.)
La difesa sostiene che l'addebito deve ritenersi insussistente per violazione della clausola di salvezza di cui al primo comma dell'art. 648 ter cod.pen. dal momento che l'accusa postula il fattivo coinvolgimento dell'imputato nel sistema delle false fatturazioni e delle frodi fiscali;

8.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 220 disp att. cod.proc.pen. La difesa sostiene che il giudizio di colpevolezza in ordine ai reati fiscali si fonda sull'acquisizione dei processi verbali di accertamento redatti dalla Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dalla G.D.F. quando a carico degli interessati erano già emersi indizi di reità. Detti accertamenti debbono essere dunque ritenuti inutilizzabili e i contenuti non recuperabili attraverso la testimonianza dei verbalizzanti;

8.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 100 (art. 12 quinquies L. 356/92) non risultando la chiamata in correità del Giglio riscontrata in punto di attribuibilità della condotta al ricorrente mentre le conversazioni richiamate in sentenza non dimostrano l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nell'amministrazione della società GPZ;

8.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 156 in conseguenza dell'avvenuta riqualificazione della condotta di appropriazione indebita in quella di furto aggravato in violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.;

8.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis., comma 4, cod.pen., avendo la Corte di merito reso sul punto una motivazione del tutto generica senza alcuna verifica circa il fatto che le armi a disposizione dei singoli fossero destinate alla realizzazione del fine associativo;

8.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 6, cod.pen., essendosi la corte di merito discostata dai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di individuazione della condotta materiale e del coefficiente psicologico necessari ad integrare la fattispecie;

9. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione inadeguata rispetto alle effettive condotte ascritte al ricorrente e al ruolo marginale rivestito nella compagine associativa.

Ricorso dell' Avv. S. Staiano

1.Nullità di tutti gli atti dibattimentali adottati dal Tribunale di Reggio Emilia privo della *potestas decidendi* successivamente all'ordinanza del 23/5/2017; violazione dell'art. 23 L. 83/1953

Il motivo è testualmente riproduttivo del motivo sub 4 (B2 - pag. 46) del ricorso dell'Avv. Brezigar.

2. Nullità della sentenza in quanto emessa a seguito di istruttoria viziata dalla violazione dell'art. 495 comma 2 cod.proc.pen. Il motivo è testualmente riproduttivo di quello sub 5 (B3) del codifensore (pag. 51)

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416bis cod.pen. Il motivo è testualmente riproduttivo del motivo sub 7 (C2) del codifensore (pag. 64)

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 96, testualmente riproduttivo del motivo sub 8 (D1) del codifensore.

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 97, sovrapponibile testualmente al motivo sub 8/1 (D2) del codifensore.

6. Violazione di legge in relazione all'art. 581 cod.proc.pen. e 416 bis.1 cod.pen e correlato vizio di motivazione per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo d'appello con cui si contestava la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione della cosca cutrese e di quella di Isola Capo Rizzuto in relazione ai capi 96,97,98. La difesa sostiene che la concretezza della doglianza si apprezza nelle argomentazioni illustrate nella critica principale relativa al difetto di motivazione circa la consapevolezza del Riillo sulle origini delle somme di danaro che sarebbero state versate sul conto corrente svizzero a lui intestato e di conseguenza sulla sua presunta volontà di avvantaggiare le associazioni mafiose calabresi. L'esclusione dell'aggravante impone la rilevazione della maturata prescrizione.

7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 100 (12 quinquies l. 356/92. Oltre a richiamare le doglianze formulate dall'Avv. Brezigar sub 8/2 (motivo sub D3) il difensore deduce ulteriormente in relazione a detto capo la violazione dell'art. 581 cod.proc.pen. e dell'art. 416bis.1 cod.pen. per avere la Corte di merito considerato inammissibile per difetto di specificità il gravame in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa sulla base dell'indimostrato presupposto che la GPZ sarebbe stata una delle società impegnate nel reimpiego di capitali mafiosi.

I motivi sub 8, 9,10 e 11 censurano sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione la riqualificazione del capo 156 nella fattispecie di furto aggravato; la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416bis cod.pen. nonché il diniego delle attenuanti generiche e l'entità degli aumenti irrogati a titolo di continuazione in termini sovrapponibili alle argomentazioni svolte dal codifensore nei motivi sub 8/3,8/4,8/5,9.

In data 1 aprile 2022 i difensori hanno depositato motivi nuovi, ulteriormente illustrando le ragioni di critica alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio sub 1) ed esponendo i rilievi che non consentono di ritenere provate le dichiarazioni di Giglio, poste a base della consapevolezza del Riillo circa il reimpiego nella falsa fatturazione di danaro proveniente dalla cosca di Cutro. La difesa censura l'interpretazione fornita dalla Corte di

merito della conversazione ambientale n. 8011 del 11/4/2011 e la valutazione giudiziale, del tutto carente, dell'attendibilità del collaboratore. Di seguito espone in dettaglio tutti i passaggi motivazionali che risultano nella prospettiva difensiva inficiati da illogicità e contraddittorietà.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Cortese, che ha definito il ricorrente come vicino alla cosca Arena e in buoni rapporti con Grande Aracri, la difesa sostiene che le dichiarazioni rese non sono individualizzanti e sotto il profilo della credibilità soggettiva la Corte di merito non ha considerato i dubbi che emergono dalla sentenza n.35327 /2013 della Corte di Cassazione, circostanza che avrebbe dovuto indurre a cautela nella valutazione delle sue provalazioni. Quanto alla contestata protrazione della condotta associativa dopo il gennaio 2015 la difesa sottolinea che rilievo dirimente deve essere accordato alle prove raccolte e nella specie non è validamente sostenibile l'esistenza di prove di partecipazione oltre l'anno 2015.

Aggiunge ulteriormente che l'indimostrata consapevolezza del reimpiego di finanziamenti ricevuti dalle cosche calabresi, in particolare di Isola Capo Rizzuto, ridonda sull'esistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. In relazione al capo 100 i difensori sostengono l'assenza di prove sulla provenienza delle risorse economiche utilizzate per l'acquisto delle quote societarie della GPZ Trading srl mentre in relazione alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416bis cod.pen. argomentano in ordine all'assenza dei presupposti applicativi anche con diffusi richiami ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità.

1.60 ROCCA ANTONIO (capo 94) con l'Avv. Amedeo Rizza

1.La violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 192 c.p.p. e dell'art. 640 c.p. Secondo la difesa al Corte di merito ha convalidato il giudizio di responsabilità del Rocca per il concorso nella truffa ascritta al capo 94 in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie ed in particolare sia degli artifici e raggiri sia dell'altrui danno economico. Infatti, Rossi Luca non ha riconosciuto Bolognino Sergio come il sedicente geometra Sartori sicchè detto assunto resta una mera ipotesi investigativa che non ha ottenuto alcun riscontro mentre la compravendita delle piastrelle risulta regolarmente contrattualizzata tra le parti, con l'acquirente che versava a Rossi assegni che poi risulteranno essere privi di provvista, evidenze che avrebbero dovuto condurre ad escludere la rilevanza penalistica dei fatti.

Aggiunge il difensore che al più si sarebbe potuto configurare il reato di cui all'art. 641 c.p. mentre risulta del tutto illogica la ritenuta sussistenza di un danno ingiusto per Rossi Luca, essendo pacifico che le piastrelle oggetto del contendere appartenessero ad un fallimento.

Inoltre, la Corte di merito argomentando su detto ultimo requisito ha trascurato di considerare che, sebbene il compendio fosse stato iscritto nella contabilità sociale tra le sopravvenienze attive, il mancato incasso degli assegni dati in pagamento fu inserito tra le

perdite attive (cfr. sent. I pag. 686), con conseguente impossibilità di ravvisare il danno patrimoniale, elemento indefettibile del delitto di truffa.

I giudici d'appello non hanno, inoltre, considerato che l'unico interesse di Rossi Luca non era quello di vendere le piastrelle, ma di liberare il capannone, come in effetti accaduto ed hanno analogamente ignorato che fu Rossi Luca a chiedere "aiuto" al Rocca, suo creditore, per vendere le piastrelle.

Quanto alle dichiarazioni di Muto Salvatore secondo cui l'imputato era perfettamente a conoscenza della truffa che si stava ordendo, dalla quale tuttavia sia il dichiarante che il prevenuto nulla ricavarono, si tratta di affermazioni che non trovano alcun supporto in atti e risultano contraddittorie con riguardo all'affermata sussistenza di un credito del ricorrente nei confronti di Rossi.

Infatti nessun riscontro alle dichiarazioni di Muto secondo la difesa può ricavarsi dalla narrazione della p.o. Rossi, il quale ha riferito che fu Rocca a presentargli il sedicente geometra Sartori quale persona interessata all'acquisto delle mattonelle per conto della SECAV srl dal momento che la p.o. non ha riconosciuto in Bolognino Sergio il "sedicente" geometra Sartori. Inconferente e illogico risulta inoltre il riferimento della sentenza impugnata al prevenuto quale "ndranghetista di rilievo" a fronte dell'assenza di evidenze circa l'ascrivibilità del reato al Rocca anche sotto il profilo soggettivo.

2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. La difesa lamenta che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sul richiamo dei precedenti penali dell'imputato ed esprime il pregiudizio che connota tutto l'impianto motivazionale. La Corte ha omesso di valutare in concreto il ruolo del Rocca e non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio.

1.61 RUGGIERO GIUSEPPE (Capo 122)

Avv. Enrico Della Capanna

1. Il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza dell'assenza di rapporti tra il ricorrente ed altri esponenti della consorteria ad eccezione di Mercadante Luigi, assolto con sentenza del Gup di Bologna del 24 aprile 2016.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta provenienza mafiosa del danaro reimpiegato nell'attività di falsa fatturazione e alla consapevolezza da parte del Ruggiero della stessa in relazione a quanto argomentato dalla sentenza 6128 della Corte d'Appello di Bologna in data 23/12/2020

La difesa censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto priva di rilievo la circostanza relativa all'assenza di contatti del prevenuto con altri sodali ad eccezione di Mercadante Luigi, assolto in via definitiva dall'addebito di cui al capo 122 dal Gup di Bologna con sentenza

n.797/2016. A fronte dei rilievi difensivi connessi a siffatta decisione la Corte di merito ha asserito che nell'emissione delle false fatture il Ruggiero seguiva le indicazioni di Vetere, sebbene non risultino provati contatti del predetto con il ricorrente, e ha ritenuto di escludere ricadute della pronuncia assolutoria richiamando *per relationem* le considerazioni svolte in relazione al coimputato Aloj senza alcuna personalizzazione della valutazione.

Illogica s'appalesa la motivazione con riguardo all'apprezzamento dell'assenza di conversazioni ambientali e telefoniche che coinvolgono il prevenuto ed incongruamente svalutati i rilievi difensivi circa l'erronea identificazione del ricorrente nel Ruggiero indicato da Villirillo Romolo nel corso della conversazione con il Direttore dell'Agenzia di Cremona della Banca Pop. dell'Emilia, pur ritenuti fondati. La difesa reputa illogica e contraddittoria la conclusione della Corte di merito circa la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza mafiosa dei capitali reimpiegati, la quale si pone in contrasto con la sentenza n. 6128 del 23/12/2020 della Corte d'Appello di Bologna che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale della Corte di Cassazione, ha assolto dal delitto di reimpiego di cui al capo 122 Lamanna Francesco e Villirillo Romolo, ritenendo non raggiunta prova sufficiente circa la provenienza delle somme reinvestite;

2. la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della consapevolezza del Ruggiero che il sistema delle false fatturazioni servisse al reimpiego di danaro proveniente dalla cosca ndranghetista e alla asserita fittizietà della cessione delle quote della Minorca srl; mancanza di motivazione circa l'irrilevanza dell'errore in cui è incorso il collaboratore Muto Salvatore affermando la consapevolezza del ricorrente circa l'attività di reimpiego.

La difesa ritiene che la Corte di merito sia incorsa in illogicità motivazionale laddove, pur riconoscendo che il collaboratore Muto non ha fatto il nome dell'imputato ma ha parlato di "due fratelli Ruggiero nipoti di Dramore", ha tuttavia ritenuto la circostanza irrilevante sebbene la prova della consapevolezza del Ruggiero circa l'attività di reimpiego riposi proprio sulle dichiarazioni del collaboratore. Costituisce inoltre una mera illazione l'affermazione secondo cui l'emissione delle false fatture richiedeva che l'imputato godesse della massima fiducia da parte dei sodali del clan e piena consapevolezza dei meccanismi dell'illecito mentre è illogico il richiamo alle modalità seriali dell'attività, come pure l'assunto della fittizietà della cessione delle quote della società nell'aprile 2011;

3. il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza ai fini della prova del reato delle conclusioni della perizia contabile disposta dal Tribunale di Reggio Emilia. Secondo la difesa la sentenza impugnata incorre in illogicità laddove sostiene che non rientrava nel compito dei periti valutare la sussistenza del delitto di reimpiego sebbene agli stessi fosse stato affidato il compito di verificare le fonti che finanziavano il sistema di falsa fatturazione sicchè il dato probatorio deve ritenersi nella sostanza travisato e contraddetto mediante il

richiamo alle dichiarazioni del collaboratore Muto che con riguardo alla posizione del ricorrente sono prive di attitudine probatoria, avendo il medesimo riferito di persona diversa dal ricorrente;

4. la violazione dell'art. 648ter cod.pen. per avere la Corte distrettuale ritenuto configurabile il reato anche in relazione al reimpiego di danaro non in attività economiche e finanziarie lecite bensì in attività illecite in contrasto con la ratio della disposizione;

5. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha ommesso di confrontarsi con le doglianze difensive perseverando nell'automatismo che fa discendere la finalità d'agevolazione dell'associazione dal concorso nella falsa fatturazione senza un'adeguata disamina della coscienza ed univoca finalizzazione della condotta dell'agente che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, deve sostanziare un oggettivo ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso;

6. la mancanza di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'apodittico riferimento alla gravità del fatto e al precedente a carico dell'imputato.

1.62 SALSI MIRCO (capo 66)

Avv.ti Domenico Noris Bucchi e Roberto Borgogno

1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della p.o. Gelmi M. Rosa

La difesa censura il giudizio di credibilità della p.o. formulato dai giudici di merito evidenziando analiticamente le circostanze che deporrebbero per il mendacio della Gelmi nella ricostruzione della vicenda a giudizio e ritenendo illogiche e contraddittorie le spiegazioni fornite ad evasione del gravame difensivo sugli specifici punti segnalati. Quanto alle memorie della Gelmi e di Prati Susanna la difesa ne assume l'allegazione alla memoria ex art. 121 cod.proc.pen. prodotta il 16/11/2018 e contesta il giudizio di irrilevanza formulato dalla Corte territoriale di detti documenti. Poiché il narrato della GELMI costituisce prova esclusiva delle condotte ascritte all'imputato, stante l'assenza di riscontri diretti, la sentenza impugnata avrebbe dovuto procedere ad un rigoroso vaglio di attendibilità cui è venuta meno giacché ha trascurato di considerare la personalità della stessa, dedita alla consumazione di truffe, come attestato dal certificato penale.


2. Vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso avendo la sentenza impugnata ommesso di dare conto dei dati processuali dai quali ha ritenuto di inferire che il Salsi fosse a conoscenza del fatto che sarebbero stati utilizzati metodi mafiosi per indurre la Gelmi a restituire il danaro ricevuto dall'imputato. Sottolinea la difesa che i giudici d'appello avrebbero dovuto a maggior ragione approfondire un più accurato

impegno motivazionale, avendo escluso l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen. sul rilievo che almeno fino al 30/6/2012 non vi è prova che l'imputato fosse consapevole che le persone cui tramite Gibertini si era rivolto fossero appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

I difensori espongono quindi che sotto il profilo oggettivo la sentenza impugnata non ha speso alcuna argomentazione per dimostrare la valenza intimidatoria delle telefonate intercorse il 30/6/2012 tra la Gelmi e il Silipo, analizzando in dettaglio sia i contenuti della minaccia che il contesto e le modalità della condotta, evidenziando l'assenza di emergenze a sostegno della notorietà dell'inserimento di Silipo Antonio in contesti criminosi di stampo mafioso e la mancata percezione del carattere minatorio delle telefonate da parte della p.o. Quanto all'elemento soggettivo la Corte ha giustificato la sussistenza del requisito sulla base di inferenze logiche viziate e prive di riscontro senza tener conto dell'insufficienza ai fini dell'integrazione della circostanza della semplice vicinanza del compartecipe ad ambienti di stampo mafioso e della necessità di verificare la conoscenza o conoscibilità della circostanza che l'agente abbia agito ricorrendo nel caso concreto al metodo mafioso. Del tutto illogico è, infatti, l'assunto della Corte che ha inteso trarre elementi a sostegno della consapevolezza del Salsi circa la caratura criminale del Silipo Antonio dagli sviluppi successivi della vicenda, allorché divenne a sua volta vittima di estorsione. Aggiunge, inoltre, la difesa che a sostegno della sussistenza dell'aggravante non è utile addurre la circostanza, pure richiamata dalla Corte territoriale, relativa all'asserito utilizzo da parte dell'imputato in un messaggio diretto alla Gelmi dell'espressione "ti mando i calabresi", stante la genericità del riferimento non necessariamente evocativo di una consorteria mafiosa, tenuto conto anche dell'iniziale coinvolgimento nell'operazione di recupero del credito di tale Napoli Antonio, anch'egli calabrese e pluripregiudicato ma estraneo a contesti associativi. Secondo la difesa la sentenza impugnata avrebbe, altresì, fornito una lettura illogica della conversazione intercorsa tra il Gibertini e il Salsi il 29 giugno 2012, la cui registrazione denota che il Salsi rimase sorpreso dai riferimenti dell'interlocutore al fatto che l'indomani sarebbe successo qualcosa ("ha spalato la montagna e ha picchettato tutto"). Al fine del corretto scrutinio del coefficiente psicologico della circostanza i difensori denunciano ulteriormente la mancata considerazione delle informazioni richieste dall'imputato all'investigatore Sessa circa la persona del Silipo, la inesatta scansione dei contatti tra il Gibertini e il Silipo, l'assenza di notorietà delle infiltrazioni ndranghetiste nel reggiano all'epoca dei fatti; l'avvenuta esclusione dell'aggravante ex 628, comma 3 n. 3, cod.pen.

3. Omessa motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della univocità degli atti e conseguente derubricazione nel reato di minaccia.

I difensori sostengono che la Corte di merito non ha fornito risposta in ordine alla censura relativa alla idoneità ed univocità degli atti richiesti per la configurabilità del tentativo.



In particolare segnalano che non vi sono elementi di conoscenza circa il mandato dato dal Salsi a Gibertini e da questi al Silipo e che sia il Gibertini che il Silipo agivano anche per interessi personali sicchè ben potrebbero aver preso accordi sulle modalità esecutive tenendone all'oscuro l'imputato. Aggiungono che nella prima telefonata del Silipo alla Gelmi manca qualsiasi allusione ad una pretesa di danaro mentre solo dopo che la p.o. aveva richiamato lo stesso Silipo questi ebbe a pronunciare la frase evocativa di una minaccia. Poiché le modalità oggettive della condotta non consentono di sostenere oltre ogni ragionevole dubbio che il Silipo intendesse realizzare una condotta estorsiva in danno della Gelmi doveva escludersi la configurabilità della tentata estorsione qualificando i fatti alla stregua di mera minaccia. Inoltre non appare sussistente la prova del dolo in capo al prevenuto.

4. Violazione di legge con riguardo alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod.pen.

Secondo la difesa la Corte di merito ha errato nel disattendere la richiesta di alternativa qualificazione giuridica dei fatti alla stregua dell'art. 393 cod.pen. in quanto non risulta dimostrata l'illiceità della causa in relazione alle somme di danaro versate dall'imputato alla Gelmi ed emerge dal compendio probatorio che il Salsi ha agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa. Richiamati i principi affermati da S.u. Filardo, i difensori sostengono che l'imputato non perseguiva alcun profitto ingiusto giacché la pretesa azionata con mezzi arbitrari era volta a conseguire quanto a lui spettante. Inoltre l'imputato avrebbe potuto ricorrere al giudice per la restituzione della somma dovuta in quanto, anche nella denegata ipotesi che la stessa fosse stata destinata ad attività di corruzione, il Salsi avrebbe avuto comunque diritto alla restituzione poiché l'unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume, non ricorrente nella specie. La Corte territoriale ha ommesso di motivare sul concorso dei terzi, assumendo apoditticamente un personale interesse di costoro non emerso dall'istruttoria.

5. Omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena per omessa individualizzazione e personalizzazione del trattamento sanzionatorio, omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 114 comma 1 cod.pen.

I difensori censurano la commisurazione della pena sia con riguardo alla determinazione della pena base che all'aumento per l'aggravante e al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., stante l'inadeguatezza del richiamo alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo e la mancata considerazione dei motivi a delinquere, della personalità dell'imputato, del corretto comportamento processuale. Aggiungono che la sentenza impugnata ha altresì ommesso di giustificare adeguatamente il diniego della diminuzione ex art. 114 cod.pen.

1.63 SALVATI LUIGI (capo 89 quinquies)

Ricorso Avv. Giuseppe Migale

1) Vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 512 bis c.p.

Secondo il difensore la Corte di merito non ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla configurazione del reato, limitandosi a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori Giglio Giuseppe e Valerio Antonio ed affermando la riconducibilità della società Impresa Vertinelli a Vertinelli Palmo. I giudici d'appello non hanno tenuto conto dell'esito della perizia che ha escluso la possibilità di verificare l'origine della provvista finanziaria utilizzata per le operazioni di acquisto del capitale e di finanziamento della società ed hanno incongruamente svalutato le dichiarazioni del collaboratore Giglio Giuseppe, il quale, sentito all'udienza del 16/11/2016 ha sostanzialmente affermato che, per quanto a sua conoscenza, il prevenuto era socio a tutti gli effetti della società Impresa Vertinelli.

Aggiunge il difensore che l'illogicità della sentenza è resa ben evidente dalla valorizzazione di una circostanza erronea ovvero che la moglie dell'imputato sia la sorella di Palmo Vertinelli mentre la coniuge del Salvati, Palopoli Rosetta, nata il 14/4/1967 a Viterbo, non ha alcun legame con i Vertinelli e con la sig.ra Bramante Antonietta, moglie dello stesso così come accertato anche nella sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Reggio Emilia. Il convincimento del giudice d'appello si è dunque fondato su un assunto errato dal quale si è desunta la conoscenza in capo all'imputato della finalità elusiva perseguita con il meccanismo dell'intestazione fittizia;

2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 512bis cod.pen.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato sulla base della mera consapevolezza del carattere fittizio dell'intestazione dei beni di cui si tratta, omettendo del tutto di argomentare in ordine alle finalità perseguita con l'intestazione fittizia.

Il carattere istantaneo del reato e la protrazione nel tempo della qualità di socio in capo all'imputato attesta, secondo la difesa, l'illogicità delle conclusioni del giudice d'appello;

3) il vizio di motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen.

Secondo il difensore la motivazione della Corte di merito è palesemente illogica laddove pretende di desumere la piena consapevolezza in capo all'imputato del "rilevante ruolo ricoperto dal cognato Vertinelli Palmo negli affari del sodalizio criminoso (in particolare, del suo ruolo di imprenditore mafioso stabilmente inserito nei clan ndranghetisti)", evidenziando che lo strumento dell'intestazione fittizia era uno strumento al quale i partecipi ricorrevano in modo pressoché sistematico per espandere il potere dell'associazione mafiosa nel tessuto economico emiliano e la "corale consapevolezza del fenomeno", unitamente alla collettiva disponibilità di costoro ad essere intestatari fittizi di quote, in cambio di una gratifica

economica che veniva elargita dall'effettivo preponente, come riferito sia da Giglio Giuseppe che da Valerio Antonio, consentirebbe di affermare che il Salvati era pienamente consapevole della finalità perseguita dai coimputato Vertinelli Palmo di agevolare il sodalizio.

La difesa lamenta che la motivazione censurata fa leva su dati non veritieri quali la parentela tra il ricorrente e Palmo Vertinelli e le dichiarazioni dei collaboratori, sebbene Giglio abbia smentito Valerio;

4) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione non adeguata, che non ha tenuto conto della marginalità del ruolo del prevenuto e delle condizioni familiari e sociali dello stesso.

1.64 SCHIRONE GRAZIANO (capi 1, 139, 140 octies)

Avv. Carmen Pisanello

1. Erronea applicazione dell'art. 23 l. 83/53 e vizio di motivazione. La difesa, dopo aver ricostruito le vicende successive alla promozione di incidente costituzionale da parte del Tribunale di Reggio Emilia e alla mancata sospensione del processo, lamenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'interposto gravame difensivo. In particolare i giudici territoriali hanno recepito in maniera acritica la sentenza 180/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2bis della L. 146/1990, ritenendo di poter trarre dalla decisione argomenti circa la legittimità della mancata sospensione del processo, sostenendo l'autonomia del segmento processuale nel quale rileva la questione di costituzionalità. Tuttavia, obietta la difesa, che non esiste norma alcuna che preveda tale autonomia e la decisione della Corte Costituzionale non può sanare l'operato del Tribunale che ha agito in assenza di potere, dando luogo a nullità assoluta che ha travolto il processo.

2. La violazione di legge in relazione all'ammissione dell'esame del collaboratore di giustizia Giglio a seguito dello svolgimento degli interrogatori investigativi del P.m. nel termine di cui all'art. 16 quater L. 8/91 e in costanza di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.

Con riguardo all'ordinanza 26/10/2016 ammissiva dell'esame del collaboratore di giustizia Giglio, la difesa argomenta che la sentenza impugnata ha in più parti affermato che le modalità e i tempi d'assunzione dell'esame non avrebbero leso il principio di parità delle parti, avendo il P.m. effettuato una completa discovery in favore della difesa già al momento del deposito della lista testi sebbene fossero stati all'epoca depositate le trascrizioni di solo due dei cinque interrogatori svolti dal P.m. Aggiunge che non vi è alcun aggancio sistematico all'interpretazione fornita dalla Corte di merito dell'art. 493, comma 3, cod.proc.pen. in forza della quale deve ritenersi garantito al P.m. la possibilità di vagliare la credibilità ed attendibilità del collaboratore prima di richiederne l'esame dibattimentale.

3. Violazione degli artt. 24, 438, comma 6bis, cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di incompetenza per territorio. Il motivo ha lo stesso sviluppo argomentativo dei motivi sub 1 e 2 della difesa Riillo, già esposti e a cui si rimanda, mentre l'articolazione dello stesso motivo sub C), incentrata sull'analisi del sodalizio emiliano al fine di negarne rilevanza autonoma, riproduce le argomentazioni del sesto motivo del ricorso Riillo

4. La violazione degli artt. 493, comma 2, 495 e 190 cod. proc. pen. rispetto al dichiarato di Valerio Antonio sull'omicidio di Dragone e sulla qualità di sarconiano. La difesa lamenta la violazione del diritto alla controprova con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore Valerio relative alla consegna di una pistola a Nicolino Grande Aracri da parte di Bolognino Michele per il tramite di Blasco Gaetano e Sarcone Carmine, richiesta ritenuta inammissibile dal Tribunale con valutazione convalidata dalla Corte territoriale. Aggiunge che il tema relativo alla consegna dell'arma, estraneo al capo d'imputazione, introdotto dal collaboratore, è stato valorizzato dal primo giudice nell'ambito del giudizio di responsabilità dello Schirone sicché la negazione della controprova, da ritenere un atto dovuto per il giudice, ha comportato la violazione del diritto di difesa.

5. Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. con riguardo alla negazione del diritto alla verifica dell'attendibilità di Valerio Antonio tramite riscontri individualizzanti. La difesa sostiene che la Corte di merito non si sia confrontata con le tesi difensive che avevano rilevato l'inesistenza della convergenza del molteplice tra le varie testimonianze dei collaboratori. Infatti il Giglio ha escluso che l'imputato fosse affiliato e lo ha definito a disposizione del solo Bolognino mentre Valerio, che non ha mai avuto rapporti diretti con lo Schirone, lo ha definito affiliato e armiere della cosca. La negazione della verifica di attendibilità del collaboratore sui temi nuovi introdotti in sede di esame viola i diritti della difesa integrando una nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

6. Omessa motivazione sull'aumento di pena di cui al capo 139. La difesa lamenta la sensibile differenza degli aumenti a titolo di continuazione per i capi 139 e 140 octies, del tutto assimilabili, nonostante la condotta contestata al capo 139 sia stata epurata dalla qualificazione ai sensi dell'art. 697 della detenzione di parte delle munizioni, dichiarata estinta per prescrizione.

7. Illogicità della motivazione in relazione al capo 90 con riferimento all'asserita intraneità dello Schirone alla luce dell'intercettazione n. 431 del 7/12/2012.

8. Vizio di motivazione in relazione al delitto associativo con riguardo alla ritenuta intraneità dello Schirone, desumibile
- dal capo d'imputazione 90 e dal testo delle intercettazioni 431 rit 2708/12 del 7/12/2012 e 1822 rit 2365/12 del 29/9/12

-dalla pag. 111 del verbale di udienza del 24/10/2017

-dalle pagg 126 del verbale d'udienza 11/11/2016 e 95 e 128 del 22/11/2016

La difesa con tre distinti motivi censura la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà, avendo valorizzato al fine di affermare l'intraneità dello Schirone al sodalizio la conversazione tra Richichi Giuseppe e la fidanzata (n. 1822) nella quale il Richichi si mostrava preoccupato dall'eventualità che venissero trovate le buste paga dei dipendenti di Bianchini, compresa quella di Schirone, circostanza priva di valore indiziante in quanto l'imputato figura tra le pp.oo. del reato ascritto al capo 90 (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e si rinvencono in atti evidenze circa l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro. Per altro verso, i giudici d'appello hanno confermato l'attendibilità di Valerio Antonio con riguardo alla partecipazione associativa dell'imputato quale armiere a disposizione della cosca sebbene in sede di controesame il collaboratore abbia negato di aver avuto rapporti diretti con l'imputato e con il Bolognino in materia di armi. Sostiene la difesa che non avendo avuto il Valerio esperienza diretta del ruolo di armiere dello Schirone doveva darsi prevalenza alle dichiarazioni del Giglio circa la non affiliazione del prevenuto. Il Giglio infatti ha dichiarato che lo Schirone era persona a disposizione del Bolognino e non della cosca e non emergono altri elementi che colleghino il ricorrente al gruppo.

5.Falsa applicazione dell'art. 416 bis c.p. a soggetto che teneva armi in due occasioni ben determinate per il solo Bolognino Michele e non per il gruppo

La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che la detenzione di armi da parte dell'imputato per conto del Bolognino rafforzava il sodalizio. Secondo la difesa, non vi sono elementi concludenti per ritenere la messa a disposizione del sodalizio secondo i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

1.65 SCIDA FRANCESCO (capo 108)

Avv. Antonio Piccolo

1.la violazione degli artt. 512 bis e 416bis.1 cod.pen. Secondo la difesa la Corte di merito non ha fornito adeguata risposta al gravame difensivo che lamentava il difetto di prova sull'elemento soggettivo del reato e il travisamento delle risultanze della perizia contabile. La Corte in particolare non ha spiegato la valenza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore Valerio e non ha illustrato gli elementi a sostegno della consapevolezza dello Scida di agire per agevolare la cosca mafiosa reggiana.

Aggiunge il difensore che manca del tutto l'accertamento in ordine al fatto che la falsa fatturazione operata dal Giglio avesse una connotazione mafiosa e non fosse piuttosto frutto di autonomi e liberi accordi degli imputati senza alcun condizionamento mentre è incerto

l'assunto che il Giglio abbia agito in rappresentanza di storici boss del reggiano e della zona cutrese dal momento che risulta essere stato vittima di estorsione.

Secondo il difensore, inoltre, non vi sono emergenze a sostegno della presunta agevolazione dell'associazione mafiosa, non risultando che Giglio Giuseppe abbia agito all'interno della RECOM srl nella veste di partecipe dell'associazione piuttosto che a titolo personale con conseguente impossibilità di ravvisare l'aggravante contestata. Nei paragrafi sub 1.8,1.9.2.0 la difesa tratta le connotazioni dell'associazione ex 416bis cod.pen., non contestata all'imputato.

2. L'erronea valutazione delle prove orali, delle sentenze acquisite ex art. 238 bis cod.proc.pen. e delle dichiarazioni dei collaboratori. Secondo la difesa la Corte di merito ha erroneamente valutato il corredo probatorio non rinvenendosi elementi a sostegno di un ruolo gestorio dell'imputato nelle società Recom e Giglio srl e la prova della finalità tipica richiesta per l'integrazione del reato. Dopo aver richiamato le dichiarazioni rese dai c.d. collaboratori storici circa l'insediamento della ndrangheta in Emilia e il ruolo del Giglio, il difensore segnala un difetto di storicizzazione con riguardo alle sentenze acquisite ex art. 238 bis cod.proc.pen.

Aggiunge che, alla luce delle prove acquisite, doveva concludersi per la totale inconsapevolezza del prevenuto sia della caratura criminale del Giglio che dei suoi rapporti con la ndrangheta e della natura illecita delle operazioni da altri eseguite approfittando della sua inerzia.

Con riguardo all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen. il ricorrente sostiene che la condotta addebitatagli era finalizzata all'occultamento delle attività economiche riconducibili alla persona del Giglio e non ad implementare la forza del sodalizio e la motivazione reiettiva della Corte ha carattere del tutto assertivo, finendo per diluire la prova della sussistenza dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale.

1.66 SERGIO EUGENIO

Avv. Giuseppe Migale Ranieri

1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416bis cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori. Insussistenza della condotta di partecipazione.

La difesa lamenta che al Corte di merito ha confermato la responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo senza chiarire l'effettivo ruolo svolto dall'imputato e il contributo stabile e continuativo prestato al sodalizio. In particolare i giudici d'appello non hanno fornito congrua risposta alle censure difensive in ordine all'attendibilità dei collaboratori, argomentando illogicamente in ordine al mutamento delle dichiarazioni del Giglio, che in fase investigativa aveva asserito di ignorare l'affiliazione dell'imputato, cambiando versione

in udienza ovvero riguardo all'allontanamento dal sodalizio dopo il primo arresto per poi farvi rientro. Analogamente illogiche sono le risposte fornite dalla Corte di merito alle doglianze difensive circa l'attendibilità di Muto Salvatore in relazione alle specifiche circostanze dedotte relative alla natura de relato delle dichiarazioni, all'assenza di riscontri e al tempo della collaborazione, intervenuta ad istruttoria dibattimentale conclusa.

Quanto a Valerio Antonio s'appalesa incongrua la motivazione resa in relazione all'autodefinizione del collaboratore come ndranghetista a "statuto speciale" e ai dubbi di attendibilità connessi ai riferiti propositi omicidiari in danno di Turrà Roberto.

La difesa deduce che la sentenza impugnata non ha fornito coerente giustificazione sul fatto che i collaboratori Valerio e Giglio rendono dichiarazioni contrastanti circa il coinvolgimento dell'imputato nel sistema delle false fatturazioni, non ha tenuto conto dell'assoluzione del ricorrente dall'addebito di cui al capo 52 e non ha valutato la documentazione prodotta dalla difesa circa le condizioni economiche dell'imputato. Aggiunge che i collaboratori Cortese Giglio Valerio e Muto si contraddicono sull'affiliazione del Sergio e la Corte di merito nel convalidare la pronuncia di responsabilità del primo giudice non si è attenuta ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle fonti dichiarative e di partecipazione mafiosa, omettendo in particolare di considerare l'assenza di una disponibilità permanente nei confronti dell'associazione.

2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ex art. 416bis commi 4 e 6 cod.pen. La difesa, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, sostiene che la sentenza impugnata in relazione alla natura armata dell'associazione non ha reso alcuna motivazione in ordine alla consapevolezza dell'imputato o alla sua ignoranza colpevole. Quanto al finanziamento di attività economiche segnala l'estraneità del prevenuto a qualsiasi affare della consorteria;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644 e 629 cod.pen.

Con riguardo ai fatti di usura contestati al capo 33 la difesa deduce che la Corte territoriale ha disatteso gli esiti della perizia che aveva escluso la possibilità di effettuare il calcolo degli interessi sulla base dei dati disponibili, emergenza che aveva già condotto il Tribunale del riesame ad escludere la gravità indiziaria per detto addebito, ed ha ignorato le dichiarazioni del teste di Pg, Mar. Veroni.

Con riguardo al delitto di estorsione in danno di Gentile Domenico, la difesa rileva che la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Valerio circa la partecipazione del prevenuto a due riunioni con Diletto e Sarcone sebbene il Sergio si fosse limitato ad accompagnare Blasco e Valerio su invito del primo e senza partecipare in alcun modo alla discussione. Anche il collaboratore Muto ha escluso qualsiasi coinvolgimento del prevenuto nelle richieste di danaro rivolte al Gentile.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Secondo la difesa la sentenza impugnata ha omissso la motivazione in ordine alle doglianze che lamentavano l'assenza dei presupposti dell'agevolazione mafiosa, limitandosi a valutare e disattendere i rilievi sul metodo con motivazione illogica.

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto la Corte territoriale non ha considerato le condizioni personali e familiari segnalate nell'atte di appello.

1.67 SESTITO SALVATORE (Capi 24 e 25)

Avv. Giuseppe Migale Ranieri

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 500, comma 4, cod.pen. Secondo la difesa la Corte non ha fornito motivazione adeguata in relazione all'acquisizione ex art. 500 comma 4, cod.proc.pen. delle dichiarazioni della p.o. Lusetti Matteo (capi 24 e 25).

In particolare a differenza di quanto assumono i giudici d'appello il teste di Pg. Dott. Battisti ha escluso che il Lusetti avesse ricevuto minacce esplicite in relazione all'odierno processo e in senso conforme ha riferito la madre della p.o., dichiarando che le minacce subite dal figlio era relative al altro procedimento per fatti del 2014. Aggiunge il difensore che anche la conversazione intervenuta tra il Lusetti e l'Ass. di P.s. Tramontano conferma l'assenza di minacce nei confronti del Lusetti, il quale collegava la possibilità di rientrare in Italia per testimoniare a garanzie circa la regolarizzazione della propria posizione negli Stati Uniti. La Corte di merito non ha fornito risposta alle deduzioni difensive circa la natura indiretta e non più attuale dell'attività minatoria subita dal teste in relazione a fatti privi di collegamento con l'odierno processo.

2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 500, comma 4, c.p.p. La difesa sostiene che la Corte di merito ha argomentato la legittimità della disposta acquisizione delle dichiarazioni del Lusetti sulla base di circostanze smentite in atti, poiché non risponde al tenore della deposizione che Miari Lucia abbia riferito che il figlio fuggì la seconda volta dall'Italia dopo la citazione quale teste nell'odierno processo e, inoltre, è inesatto il riferimento al procedimento c.d. Idra, conclusosi con l'assoluzione di Sergio Eugenio e Macario Enzo dai delitti di estorsione ed usura in danno del Lusetti.

3. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 526 comma 1bis cod.proc.pen. per non avere la Corte di merito fornito risposta ai rilievi difensivi in ordine all'assenza di elementi di prova diversi ed ulteriori rispetto alle dichiarazioni del Lusetti in relazione ai capi 24 e 25 e alla violazione del diritto dell'imputato a far interrogare il teste in relazione ai fatti addebitatigli. Lamenta che i giudici di merito si siano discostati dai principi

dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità segnalando, in ogni caso che le dichiarazioni acquisite sono del tutto sfinite di elementi di riscontro, non risultando svolta attività investigativa in merito.

4. Il vizio di motivazione in relazione all'art. 416bis.1 cod.pen. La difesa contesta che la devoluzione in appello relativa all'aggravante fosse limitata alla contestazione sub 95 riportando stralci del gravame e denunciando l'omessa motivazione sul punto.

1.68 SILIPO LUIGI (Capi 1,59,70,140quater)

Avv. Luigi Colacino

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di partecipazione


Secondo la difesa la Corte d'Appello non ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla condotta contestata all'imputato, né sul contributo che lo stesso avrebbe fornito all'associazione. In particolare ha ommesso di argomentare sul ruolo rivestito, sulle frequentazioni e sui contatti con gli altri affiliati e ha fatto derivare la prova della partecipazione dal concorso nei reati di estorsione contestati ai capi 59) e 70) senza dar conto del carattere di stabilità e di continuità del contributo prestato al sodalizio, affermando, inoltre, che il Silipo Luigi era a disposizione non dell'associazione, ma del fratello Antonio.

Illogica e contraddittoria risulta, secondo la difesa, anche la motivazione intesa a confutare il fatto che il Silipo sia coinvolto in una sola intercettazione nonostante la contestazione abbracci un arco ultradecennale, mentre non si è tenuto conto che i due Silipo, oltre ad essere fratelli, avevano cointeressenze di lavoro e tra loro i rapporti non erano buoni.

Del pari illogica è la lettura fornita dalla Corte di merito in ordine alle minacce rivolte a Silipo Luigi da parte di Sarcone dopo l'arresto al fine di non rivelare quanto a sua conoscenza, dato che, secondo la difesa, doveva essere letto come sintomatico dell'estraneità all'associazione, soprattutto se coniugato all'invito espresso a Menozzi Dimitri di non pagare le cambiali estortegli e denunciare gli autori del reato.

Quanto all'estorsione ascritta al capo 70 assume la difesa che proprio la necessità di "inscenare" una situazione diversa dalla realtà esclude la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa da parte del Silipo Luigi e degli altri due concorrenti (Costi e Cannizzo), i quali finsero di aver fatto un lungo viaggio, di essere dei collaboratori del Costi, ed enfatizzarono il loro accento meridionale per cercare di intimorire la persona offesa, modalità che contrastano con quelle tipicamente mafiose, mentre dall'interrogatorio reso dal Silipo al P.m. in data 24/7/2015 emerge la mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno ricorrente.

Con riguardo all'adesione dell'imputato alle iniziative carcerarie del gruppo (comunicato di protesta nei confronti della stampa, abbandono dell'aula d'udienza in



occasione dell'astensione dei difensori) la Corte di merito non ha considerato che l'imputato ha aderito soltanto perché minacciato e in ogni caso detti episodi non possono essere interpretati come azioni rafforzative del sodalizio sicché difetta la prova della protrazione della partecipazione del prevenuto dopo l'arresto avvenuto il 28/1/2015.

Ad ogni modo la Corte segue un iter argomentativo illogico in quanto, da una parte, ritiene che le minacce subite dal Silipo confermano la sua partecipazione all'associazione, dall'altro, sostiene che le dichiarazioni rese al P.M. ne avessero determinato la messa al bando proprio perché l'imputato aveva accusato il Sarcone, ritenuto soggetto apicale della cosca.

I giudici d'appello non hanno fornito adeguata risposta in relazione alla dedotta genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, non potendo ritenersi riscontro alle dichiarazioni del Valerio il dettaglio dallo stesso riferito in merito alla presenza di Sergio Eugenio presso l'area di servizio dove il Menozzi fu costretto alla firma delle cambiali, trattandosi di dato non individualizzante, né hanno argomentato sulla conoscenza della condotta altrui da parte dell'odierno ricorrente e sulla consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto estorsivo in danno del Menozzi. La Corte, inoltre, non ha considerato che l'intervento dell'odierno imputato poteva essere dettato dal fine di tutelare il Menozzi, in considerazione dei risalenti rapporti di amicizia.

Aggiunge la difesa che in relazione al capo 70 la sentenza impugnata ha rigettato le censure difensive rinviando *per relationem* alla posizione di Cannizzo Mario sebbene non tutti i motivi evidenziati dalla difesa siano stati esaminati in quella sede dal Collegio. Segnala, inoltre, che è illogica la motivazione nella parte in cui fa riferimento alla inscenata condotta di intimidazione e non considera che i due uomini a supporto del Costi non pronunciarono alcuna minaccia e non attuarono alcuna violenza.

Per stessa ammissione della stessa p.o e contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito in occasione dell'incontro non ci furono minacce (nemmeno larvate), né richieste di danaro sicché non può ritenersi configurato un tentativo di estorsione, anche alla luce del difetto di prova sull'elemento psicologico.

Inoltre il Silipo rimase inerte e silente nel corso dell'incontro di talché la Corte di merito avrebbe dovuto verificare l'ipotesi di una mera connivenza;

2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione delle fattispecie estorsive nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen. con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

Secondo la difesa entrambe le fattispecie di estorsione contestate dovevano essere ricondotte nell'ambito della ragion fattasi in quanto il Menozzi, non avendo pagato il debito di euro 10mila ai gestori dell'AGIP, non poteva ritenersi liberato per il solo fatto di aver ottenuto il presunto impegno del Bocconcino al riguardo. Pertanto la pretesa del Frizzale e del Tostoni

era legittima e gli imputati intervennero solo per avvantaggiare i due creditori senza alcun profitto, tanto che veniva chiesto al Menozzi di pagare i 10.000,00 tramite 20 cambiali da 500 euro.

Anche in relazione al capo 70), secondo la difesa deve ritenersi provato il credito di Costi Omar nei confronti di Cesarini Andrea e nessun vantaggio patrimoniale in favore degli imputati, con la conseguente impossibilità di ravvisare l'ingiusto profitto con l'altrui danno e la residua sussunzione del fatto nell'ambito della violenza privata;

3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 140 quater. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente per l'illecita detenzione di tre caricatori per cartucce cal 9x21 escludendo che si trattasse di parti di armi precedentemente denunciate, ignorando le specifiche censure e la documentazione prodotta dalla difesa. La Corte ha valorizzato la circostanza anche quale elemento dimostrativo dell'inserimento nel sodalizio criminoso senza tuttavia spiegare quale sia la funzionalità dei serbatoi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, e non ha fornito alcuna motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di favorire l'associazione ex art. 416 bis.1 cod.pen. ;

4. inosservanza ed erronea applicazione delle norme relative al diritto di difesa e al diritto ad un equo processo.

Con il dispositivo della sentenza di secondo grado è stata operata la riqualificazione giuridica ex art. 697 cod.pen. della detenzione di munizioni originariamente contestata a Silipo Luigi al capo 140-quater dell'imputazione. I fatti riportati al capo 140quater relativi alle munizioni sono stati erroneamente qualificati dal P.m. e dal Giudice di primo grado come costituenti reato ai sensi degli arti. 2 e 7 della L. 895/67, quando invece configuravano la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.

Secondo la difesa la riqualificazione ha prodotto una duplice violazione del diritto di difesa del Silipo, il quale non ha potuto esercitare il diritto ad instaurare il contraddittorio sui fatti per come diversamente qualificati e si è visto precluso in relazione a tale titolo la possibilità di ricorrere all'oblazione.

Tanto consegue secondo il ricorrente al fatto che la Corte territoriale non ha interpretato l'art. 521 c.p.p. alla luce dei principi costituzionali, garantendo all'imputato di interloquire sulla qualificazione giuridica dei fatti relativi alle munizioni di cui ai capo 140quater dell'imputazione, in violazione del diritto interno e dei principi convenzionali.

Lamenta ulteriormente la difesa la mancata rilevazione della prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale accertato il 17/9/2014 in relazione al quale la sentenza impugnata non ha indicato le sospensioni che avrebbero impedito la maturazione della causa estintiva;

5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416bis comma 6 cod.pen.

Per quanto riguarda l'aggravante del reimpiego, la Corte ne ha affermato la sussistenza senza chiarire quali fossero le specifiche attività economiche da controllare; quali somme sarebbero state utilizzate e in relazione a quali attività;

6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. contestata e ritenuta con riguardo ai capi 59 e 70 della rubrica.

La difesa lamenta che la Corte di merito non ha motivato adeguatamente sul metodo mafioso. Per quanto concerne il capo 59) non ha considerato che Silipo si è limitato ad avviare i contatti con il Menozzi al quale chiese, successivamente, di non pagare e di denunciare gli autori ed ha contraddittoriamente argomentato la finalità agevolatoria.

Per il capo 70), l'insussistenza del metodo consegue alla necessità per gli imputati di "inscenare" l'intimidazione mentre non è stata fornita alcuna motivazione sull'agevolazione alla cosca;

7. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena

Secondo la difesa la sentenza impugnata ha confermato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione non adeguata e contraddittoria, senza considerare il sostanziale ravvedimento dell'imputato denotato in sede d'interrogatorio reso al P.m. e dalle dichiarazioni del Menozzi e trascurando l'attività lavorativa emersa dagli atti; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato; la messa al bando da parte degli altri coimputati nel carcere di Bologna; le minacce subite.

Quanto alla commisurazione della pena la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sul contributo causale all'associazione da parte del Silipo Luigi successivamente al suo arresto avvenuto il 28/1/2015, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione il più mite trattamento sanzionatorio anteriore alla novella dell'art. 416bis cod.pen.;

8. eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 1, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione con richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

Il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 1 cpp in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione laddove questo non prevede, per l'imputato che ha subito un'errata qualificazione giuridica dei fatti contestategli e una volta corretto l'errore della pubblica accusa, la remissione in termini al fine di consentirgli di estinguere il reato mediante oblazione allorquando tale possibilità si renda disponibile solo a seguito della correzione dell'errore precedentemente contenuto nell'imputazione.

1.69 TEDESCO ROCCO (Capo 46)



Avv. Renato Vigna

1. Il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 46 c.p. Secondo la difesa la Corte d'Appello ha recepito acriticamente la ricostruzione operata dal Tribunale ed ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore Valerio, la cui attendibilità non è stata adeguatamente valutata.

In particolare la Corte, dopo aver qualificato l'imputato come uomo di fiducia del Sicilia, si è limitata ad osservare che egli conosceva tutti gli esponenti del sodalizio e collaborava con tutti, in particolare con Turrà Roberto e Sicilia rendendo una motivazione assertiva e priva di riscontri circa l'intervento del prevenuto nell'episodio contestato. Né i giudici d'appello hanno tenuto conto della natura del relato delle dichiarazioni di Valerio e dell'assenza di evidenze che collochino l'imputato sul luogo dell'attentato;

2. Violazione di legge in ordine al delitto di cui al capo 46).

Secondo la difesa la Corte d'Appello erra nel ritenere che la condotta contestata al Tedesco sia riconducibile all'associazione criminosa contestata al capo 1 sulla base di elementi labili le cui contraddizioni e incoerenze la difesa ha denunciato.

1.70 TOSTONI MICHELE (capo 59)

Avv. Antonino Rossi

1. Errata applicazione dell'art. 629 cod.pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di apporto causale ex art. 110 cod.pen. da parte dell'imputato al reato ascritto.

La difesa contesta che Tostoni Michele si sia mai rivolto a Sarcone Nicolino, che non conosceva, né a Blasco Gaetano incaricandoli dell'esazione del proprio credito nei confronti del Menozzi, come comprovato anche dall'assenza di telefonate tra il ricorrente e i coimputati, ivi, compresi i fratelli Silipo.

Inoltre Tostoni Michele non era presente all'incontro avuto dal Menozzi il giorno 25/5/2012 presso il bar Fashion Evolution di via Kennedy a Reggio Emilia, quindi non ha partecipato a qualsivoglia attività intimidatrice nei confronti della p.o. Aggiunge che quando i soggetti partecipanti all'incontro al bar Fashion si spostarono presso il distributore Agip, Menozzi rimase da solo con Antonio Frizzale al quale consegnò le cambiali mentre l'imputato non era presente. La p.o. infatti ha riferito in dibattimento che l'imputato era nell'area del distributore ma "non era presente davanti a noi in quel momento" e ha precisato che appariva dispiaciuto di quello che stava accadendo. La Corte di merito ha, pertanto, travisato le risultanze processuali asserendo che il ricorrente era materialmente presente alla consegna delle cambiali da parte del Menozzi.

Anche la sollecitazione per il pagamento della seconda cambiale , risultante dalla tel. 2719 del 8/7/2012 fu fatta dal Frizzale, senza alcun contributo del ricorrente.

Deve dunque escludersi che l'imputato abbia prestato un contributo alla realizzazione del reato contestato, potendo al più configurarsi a suo carico una connivenza non punibile.

2. Erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen. In considerazione della posizione assolutamente marginale, secondo la difesa i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la diminuzione della minima partecipazione da ritenersi prevalente, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle contestate aggravanti.

1.71 URSINI MARIO (capi 87 e 94 bis)

Avv. Cosimo Mazzaferro quale sostituto dell'Avv. Massimo Mazzaferro

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 438 comma 5 bis cod.proc.pen, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione

La difesa eccepisce che la decisione reiettiva della Corte territoriale in merito al riconoscimento della diminuzione per il rito abbreviato è frutto di un'erronea interpretazione della disposizione in esame e degli atti processuali.

Il ricorrente in data 27/10/2015 depositava in udienza preliminare, tramite l'avv. Massimo Mazzaferro, munito a tal fine di procura speciale, richiesta di giudizio abbreviato condizionato, la quale veniva rigettata. In seguito tale richiesta veniva ritualmente riproposta davanti al Tribunale di Reggio Emilia e rigettata in data 27/4/2016.

Nelle more del dibattimento veniva introdotta dal Legislatore la novella che inseriva il comma 5 bis nell'art. 438 c.p.p. con cui si prevede che in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato si possa utilmente svolgere, in via subordinata, la richiesta sia di rito abbreviato semplice che di patteggiamento. La difesa, in virtù della procura speciale ricevuta ab origine dall'odierno ricorrente, preso atto della novella legislativa, in sede di conclusioni al termine del giudizio di primo grado, chiedeva, in via subordinata, ed in caso di rigetto, l'applicazione del rito abbreviato semplice con il beneficio previsto.

Pertanto, la richiesta ex art 438, comma 5 bis, cod.proc.pen. è stata ritualmente proposta, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado che l'ha ritenuta tardiva.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cp.p e 648 c.p. (capo 87)

La Corte d'appello di Bologna ha ravvisato il concorso di Ursini Mario nel delitto di ricettazione sub 87 in quanto avrebbe messo in contatto i fratelli Bolognino Michele e Sergio con Bonalumi Olindo secondo quanto emerge dalle conversazioni captate tra il 22 e il 24

maggio 2012 tra Bolognino Michele e Ursini Mario. La difesa contesta detta ricostruzione sulla base delle dichiarazioni rese da Bolognino Sergio nell'ambito del proc. n. 7977/12 RGNR della Procura della Repubblica di Genova, avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di furto e ricettazione di yacht di lusso, procedimento che si è concluso con sentenza definitiva ex art. 444 cod.proc.pen. e nel quale Bolognino Sergio nel corso dell'interrogatorio reso al PM procedente ha ricostruito la vicenda della Maiora 31. In quella sede BOLOGNINO ha offerto una ricostruzione dei contatti con il Bonalumi cui è del tutto estraneo il ricorrente. La Corte ha inoltre trascurato le dichiarazioni dell'Isp. Carboni della Questura di Genova che, avendo indagato sulla vicenda, ha escluso collegamenti con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta torinese o emiliana. Deve pertanto escludersi qualsivoglia contributo causale dell'Ursii alla ricettazione dello yacht in contestazione.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p.

Secondo la difesa la Corte d'appello ha perpetuato un errore già operato dal Tribunale nell'individuazione della pena base. Infatti, pur avendo il primo giudice escluso la configurabilità del riciclaggio originariamente contestato in relazione al capo 94 bis della rubrica, ha individuato quale reato di ricettazione più grave proprio quello di cui al cennato capo d'imputazione sebbene la fattispecie di cui al capo 87 risulti in concreto di maggior gravità per effetto della contestata e ritenuta aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. Pertanto, sostiene la difesa che il Tribunale, con valutazione erronea convalidata dal giudice d'appello, ha parametrato la pena sul delitto di riciclaggio, muovendo da una pena base di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

1.72 VALERIO ANTONIO con l'Avv. Civita Di Russo

1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle modalità di computo della pena.

La difesa lamenta che la Corte territoriale in luogo di prendere atto ed emendare le criticità rilevate nelle sentenze di primo grado in ordine al computo della pena (innanzitutto la mancata esplicitazione dei passaggi intermedi in relazione al delitto associativo) ha ritenuto di mantenerne intatti gli esiti, fissando la pena base per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. in anni sedici di reclusione, sulla base di considerazioni apodittiche e senza considerare i rilievi difensivi.

1.73 VALERIO GAETANO (capo 89 quinquies)

Avv. Fabrizio Sessa e Avv. Nicola Mazzacuva

1. Inosservanza degli artt. 42, 43, 512 bis, 416 bis1 cod.pen. 192, 546, 598 nonché omessa motivazione o palese illogicità della stessa.

La difesa sostiene che la Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo senza considerare che il delitto ex art. 512 bis cod.pen. è a concorso necessario e la valutazione del pericolo di elusione deve essere effettuata ex ante alla stregua delle circostanze che al momento della condotta erano conosciute o conoscibili mentre l'elemento soggettivo è integrato dal fine di eludere le disposizioni in materia di misure patrimoniali di prevenzione. La Corte di merito si è limitata a riconoscere il modestissimo ruolo del ricorrente trascurando le ulteriori circostanze fattuali richiamate in imputazione costituite dall'irrisorio valore economico delle quote acquisite (5milioni di lire) in data 29/5/2000 e dalle successive cessioni del marzo 2007 e febbraio 2008.

Quanto all'aggravante ex art. 416bis.1 c.p. secondo la difesa non ne risultano accertati gli elementi costitutivi. Il collaboratore Valerio, fratello del prevenuto si è limitato ad affermare che il ricorrente era un mero prestanome che veniva retribuito con una cifra modesta e secondo Giglio Giuseppe anche con bonus a Natale e Ferragosto, elementi che non si prestano a riscontrare l'ipotesi di accusa;

2. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la cui ricorrenza la sentenza impugnata ha affermato in maniera assertiva. La consapevolezza delle finalità elusive dell'intestazione fittizia non emerge da alcuna delle fonti dichiarative richiamate;

3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omessa declaratoria di prescrizione, richiesta nell'atto di appello, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 . La difesa lamenta, inoltre, il diniego delle attenuanti generiche che non ha tenuto conto dell'incensuratezza del prevenuto, del coinvolgimento in un unico illecito, del corretto contegno processuale.

1.74 VALERIOTI GABRIELE (capi 11 e 183)

Avv. Mattia Fontanesi

1.Intervenuta prescrizione dei reati. La difesa sostiene che in relazione ad entrambi i reati per cui è condanna è decorso il termine massimo di prescrizione dovendo ritenersi in relazione al capo 183 che i fatti integrino la fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 L.S.;

2.violazione degli art.521, comma 2, cod.proc.pen. in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura di Colacino Michele. La difesa segnala che nel capo 11 si addebita all'imputato di aver commesso il fatto delittuoso su mandato di Grande Aracri Nicolino che per detto addebito è stato condannato con sentenza resa in esito al giudizio abbreviato dal tribunale di Bologna n. 797/2016. Aggiunge il difensore che nel corso del giudizio di primo grado si è accertato che l'incendio traeva origine da un regolamento di conti tra Sarcone Nicolino e Colacino Michele, con conseguente

individuazione del Sarcone quale mandante. Stante la diversità del fatto il primo giudice avrebbe dovuto rimettere gli atti al P.m. con conseguente violazione del principio di correlazione;

3.mancata assunzione di prova decisiva e violazione degli artt. 495, comma 2, 192 cod.proc.pen. 111 Cost. in relazione alla lesione dei diritti di difesa dell'imputato che non ha potuto articolare prove a discarico in relazione al fatto come riformulato;

4.violazione degli artt. 423 e 424 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. Secondo la difesa la Corte di merito ha ritenuto il concorso dell'imputato nel delitto di cui al capo 11 sulla base di elementi indiziari, privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, ed omettendo di valutare le prove a discarico, avendo rigettato le istanze istruttorie formulate. I giudici d'appello hanno incongruamente ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui l'imputato era presente in prossimità del luogo dell'incendio in quanto intenzionato con il complice a perpetrare un furto ai danni di un supermercato ed hanno valorizzato gli esiti delle intercettazioni telefoniche sebbene i contatti intercorsi tra i due imputati tra le 23,16 e le 23,27 ora di consumazione del reato attestano che il ricorrente e Amato Alfredo non erano insieme tanto che alle 23,27 l'Amato rimproverava l'imputato di cercarlo da tre ore. Le celle telefoniche di riferimento rispetto al luogo del commesso reato agganciano solo il telefono dell'Amato non anche quello del Valerioti. Inoltre la difesa segnala che neanche il dato relativo alla cella agganciata dall'apparecchio dell'imputato, che copre la zona di Viale Risorgimento, ubicata a poche centinaia di metri di distanza da Via Cecati ove si verificò l'incendio, è stata coerentemente interpretato dai giudici d'appello che hanno ipotizzato che l'imputato si fosse allontanato dopo avere appiccato il fuoco con il complice, rimasto invece sul posto.

Quanto al contributo informativo dei collaboratori la difesa assume che Valerio non è a conoscenza dell'episodio mentre il Muto ha riferito di vanterie in ambito carcerario, riferibili peraltro al solo Amato e la stessa p.o. Colacino ha escluso la responsabilità dell'imputato, sebbene la Corte non abbia ritenuto di doverne ammettere l'esame con violazione dei diritti di difesa;

5.mancata assunzione di prova decisiva nei casi previsti dall'art. 495 comma 2 cod.proc.pen. La difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione delle decisive prove a discarico necessarie per la definizione del giudizio, richiamandole specificamente e chiarendone la rilevanza;

6.erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 dpr 309/90. Secondo la difesa le intercettazioni telefoniche richiamate a sostegno del giudizio di responsabilità del prevenuto dimostrano esclusivamente che all'epoca dei fatti il Valerioti intratteneva un

relazione sentimentale con la Costa presso la cui abitazione fu rinvenuto lo stupefacente. La chiamata in correità della Costa deve ritenersi interessata e priva di credibilità;

7. la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al rigetto dell'istanza difensiva intesa a disporre perizia sullo stupefacente onde accertarne il principio attivo anche ai fini della qualificazione giuridica del fatto;

8. violazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio

Ricorso Avv. Giacomo Iaria

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 423/424 c.p. e 521 comma 2 cod. proc. pen. Il motivo reitera l'eccezione di immutazione del fatto in relazione all'individuazione del mandante dell'incendio in Sarcone Nicolino invece che Grande Aracri Nicolino, sostenendo che si tratti di un fatto nuovo in ordine al quale l'imputato non è stato posto in condizione di difendersi;

2. violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per assumere le testimonianze di Caiazza Felice e Colacino Michele che in primo grado si erano avvalsi della facoltà di non rispondere nonché di altre prove, dichiarative e non, espressamente richiamate. La Corte di merito ha argomentato il rigetto in maniera inadeguata, soprattutto con riguardo alle posizioni di Caiazza, Colacino e Sarcone che, in ragione della mutata veste processuale, la Corte avrebbe dovuto necessariamente risentire e analogamente censurabili sono le valutazioni di superfluità e non pertinenza formulate in relazione agli altri mezzi di prova richiesti;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 423/424 e 192 cod. proc. pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito, svalutando le prospettazioni difensive, è pervenuta alla conferma della responsabilità del ricorrente sulla base di indizi non gravi, in violazione dei canoni probatori dettati dall'art. 192 cod. proc. pen.;

4. la violazione dell'art. 73 dpr 309/90 in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità del Valerioti sulla base della chiamata in correità della Costa in assenza di riscontri esterni individualizzanti, non potendo ritenersi tali quelli indicati dalla sentenza impugnata e non risultando evidenze circa la riferibilità della condotta di spaccio anche al Valerioti;

5. la violazione di legge in ordine al mancato accertamento del principio attivo al fine della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 Dpr 309/90;

6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva con apodittico riferimento alla gravità del fatto e all'assenza di manifestazioni di resipiscenza.

1.75 VECCHI SILVANO (capo 193 bis)

Avv. Fausto Bruzzese

1. La violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La difesa rammenta che nel caso di specie la contestazione per il Vecchi consiste nell'aver attribuito fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Lenoardo Group s.r.l. a Patricelli Alfonso, essendo invece Vecchi Giovanni, Patricelli Patrizia e Vecchi Silvano gli effettivi titolari. Nondimeno la Corte d'appello riteneva l'imputato responsabile di concorso nel reato commesso dal padre Vecchi Giovanni, con una modificazione del fatto contestato rispetto al quale il Vecchi mai si è difeso nel giudizio.

Da tanto discende la denunciata violazione poichè la contestazione accusatoria e la tesi difensiva si incentravano sulla gestione della società da parte di Vecchi in veste di effettivo titolare mentre il Collegio lo ha configurato come concorrente *extraneus* nel reato proprio, nonostante manchi qualsivoglia indicazione sul punto in sentenza.

La Corte ha ommesso di rilevare che le quote indicate nel capo d'imputazione non sono mai state intestate né a Vecchi Giovanni né al prevenuto. La società era stata, infatti, costituita a maggio 2015 con capitale interamente versato da Santolini Italo (nominato anche amministratore unico) dal quale il Patricelli ebbe ad acquistare le quote per una somma modesta. Secondo la difesa la Corte considera rilevante ogni intestazione fittizia sull'unico presupposto che l'interponente possa subire la misura di prevenzione, senza indagare sulla confiscabilità del bene in questione. Nella specie la Leonardo Group non ha mai ricevuto finanziamenti esogeni e ha instaurato rapporti di lavoro della cui liceità nessuno dubita.

La sentenza impugnata non ha fornito alcuna indicazione in ordine al dolo specifico e a tal fine non ha considerato che il trasferimento a Patricelli delle quote originariamente intestate a Santolini non ha alcuna efficacia causale rispetto al fine di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione.

2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p. sulla base di una motivazione illegittima che ha incongruamente valorizzato i precedenti penali del prevenuto.

1.76 VERTINELLI ANTONIO cl. 1985 (capo 211)

Avv. ti Luigi Li Gotti e Sante Foresta

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 76, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e 416 bis.1 cod. pen. e connesso vizio della motivazione anche per travisamento del fatto.

La difesa lamenta che Corte territoriale, nonostante abbia riconosciuto che il Vertinelli non aveva commesso alcuna intestazione fittizia dei beni in contestazione, affermando che la Touch srl e l'Azienda Agricola sono direttamente a lui riconducibili (e non, quindi, al padre

e/o allo zio), in modo illogico e contraddittorio ha enfatizzato le risultanze di causa per condannarlo per il solo reato indicato nel capo 211). Si tratta, secondo il ricorrente, di una conclusione paradossale sul piano logico e giuridico, poiché nello stesso provvedimento il Giudicante da un lato afferma l'insussistenza del reato presupposto ovvero delle intestazioni fittizie dei beni e, dall'altro, reputa sussistente l'illecito aiuto finalizzato ad eludere i provvedimenti di sequestro emessi nei confronti di appartenenti al sodalizio mafioso. Secondo la difesa nella specie non sono ravvisabili gli elementi costitutivi del reato contestato e non può ritenersi legittimamente integrata la richiamata aggravante speciale, considerato che i beni della società Touch srl e dell'impresa Agricola Individuale Vertinelli Antonio ci. 1985) sono stati ritenuti di proprietà dell'odierno ricorrente.

La sentenza impugnata, poi, pur confermando la condanna di primo grado per quanto concerne il capo 211), non può affatto considerarsi una doppia conforme, tenuto conto che sono intervenute le assoluzioni per tutte le altre accuse mosse nei confronti del ricorrente (anche e soprattutto dai reati presupposti), così che il complessivo percorso argomentativo risulta, totalmente difforme rispetto a quello di prime cure. Per tale ragione il rimando all'iter motivazionale del Tribunale operato dalla Corte distrettuale non appare logico, nè coerente e neppure legittimo;

2.inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 76 comma 5, D.lgs. n. 159/2011 e art 7 L. n 203/1991, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto

Sostiene la difesa che l'assoluzione dell'imputato dalle contestazioni di cui ai capi 89ter e 89 terdecies ha originato una frattura sul piano logico e causale che attiene sia all'elemento oggettivo del reato contestato che a quello soggettivo, posto che nel caso in esame i beni oggetto della condotta sono stati riconosciuti appartenenti all'incolpato e non a terzi, ed inoltre l'elemento psicologico del reato risulta caratterizzato non dal dolo specifico di aiutare appartenenti a consorterie mafiose ma dal semplice intento utilitaristico di fare fronte alle proprie personali e basilari esigenze quotidiane.

In secondo luogo, le acquisizioni documentali e testimoniali hanno dimostrato che l'imputato a fronte di euro € 10.947,43 ricevute per pagamenti effettuati in favore della Touch Srl, ha parzialmente utilizzato dette somme per spese familiari (piccoli pagamenti tracciati, e modesti prelevamenti di contante nel corso del tempo) e finanche per pagare una fattura della società Touch (assegno per l'importo di euro 3.780.00 in data 30/10/2015 in favore della società Cotti F.lli a r.l.).

Anche per tale specifico profilo, dunque, non può ritenersi integrato il delitto contestato, posto che non può sostenersi che le somme utilizzate dal ricorrente per le esigenze personali e familiari e per saldare i debiti della società Touch siano da ricollegare alla

volontà di aiutare soggetti mafiosi a eludere provvedimenti di sequestro e agevolare l'associazione ndraghetista operante in Emilia, tanto più che i proventi della società - all'epoca, erano di fatto l'unico reddito disponibile dell'interessato.

La Corte bolognese non si è avveduta, inoltre, che il reato contestato in riferimento al contributo ARCEA per € 1.066,55 percepito da Vertinelli Antonio cl. 1985 quale imprenditore agricolo individuale è sempre rimasto sul suo conto corrente postale ove era stato debitamente accreditato, considerato che al momento del sequestro è stata rinvenuta la somma maggiore pari a E 1.136,59, come risulta dal verbale e dalle relazioni della GdF e dei ROS CC. e ammesso dallo stesso Amministratore Giudiziario Zaniboni;

3.inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1, comma 2, c.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

Secondo la difesa l'aggravante speciale trova la sua giustificazione nell'originario complesso di incolpazioni che riguardavano la fittizia intestazione della società Touch a r.l. e dell'Azienda Agricola Individuale, al fine di agevolare il padre e lo zio (Vertinelli Giuseppe e Vertinelli Palmo), soggetti appartenenti a sodalizio di tipo mafioso. Oltre ad essere logicamente incompatibile con le assoluzioni intervenute in relazione agli altri capi addebitati al ricorrente, l'aggravante è stata ritenuta sulla base di indici che si discostano dai canoni ermeneutici di legittimità. Nella specie non si rinviene alcun elemento che possa dimostrare la consapevolezza dell'imputato di favorire un singolo partecipante, tantomeno l'organizzazione mafiosa nel suo complesso considerato che le risultanze di causa provano che egli ha chiaramente agito per i suoi personali interessi, scollegati da qualsiasi contesto criminale;

4.erronea applicazione della legge penale, carenza e illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha negato la riduzione della pena base e, soprattutto, la concessione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad una laconica motivazione che finisce per mettere in risalto la mancata restituzione delle somme richieste dall'Amministratore giudiziario sebbene le somme, di cui il ricorrente è chiamato a rispondere fossero di sua esclusiva spettanza, tanto che è stata ordinata la loro restituzione. Con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche la Corte di merito non ha considerato il carattere solo formale della contestata illiceità dal momento che le somme erano dell'imputato.

1.77 VERTINELLI GIUSEPPE cl.1962

Avv.ti Gian Domenico Caiazza e Maria Battaglini

1.La violazione degli artt. 430 bis e 493, comma 2, cod.proc.pen., dell' art. 16quater D.L. 15/1/ 1991, n. 8 (come modif. dalla L. 45/2001) nonché degli artt. 111, commi 2 e 4, Cost. nella parte in cui la Corte di appello, in riferimento all'ammissione del collaboratore di

giustizia Giglio Giuseppe a seguito degli interrogatori investigativi del P.m. e in costanza dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, ha ribadito il principio per il quale, in presenza di un soggetto imputato che decida di collaborare, la pubblica accusa debba essere messa in condizione, quale che sia il contesto processuale, di vagliare la genuinità e l'attendibilità della collaborazione.

(Il motivo fino a pag. 7 è testualmente sovrapponibile al motivo D1 -pag.39 e segg., del ricorso Riillo Pasquale, cui per economia espositiva si rimanda)

Con riguardo al rigetto delle questioni processuali relative alle ordinanze 28/12/2017 (richiesta di prova contraria a seguito dell'esame del collaboratore Valerio); 14/11/2017 (esame del collaboratore Marino Vincenzo); 26/1/2017 (ammissione della testimonianza dell'amministratore giudiziario nel proc. di prevenzione), la difesa deduce che la Corte di Appello, in relazione a tutti i motivi proposti con riferimento alle questioni processuali sollevate in relazione alla sentenza emessa con rito ordinario e richiamate *per relationem* nell'impugnazione avverso la sentenza emessa nel rito abbreviato, ha sostenuto la decadenza dalle stesse per effetto della successiva ammissione dell'imputato al rito abbreviato a seguito della contestazione suppletiva per il delitto associativo all'udienza del 6/2/2018.

La difesa rileva , tuttavia, che l' impugnata sentenza ha trascurato di essersi pronunciata anche nelle forme del rito ordinario per i delitti fine contestati all'imputato, per i quali non ravvisabile alcuna decadenza con conseguente illegittimità del ricorso nella motivazione alle dichiarazioni, che si ritengono inutilizzabili, del collaboratore Marino Vincenzo, dell'amministratore giudiziario Zaniboni Federica, mentre risulta omessa la valutazione delle prove contrarie richieste a seguito dell'esame di Valerio Antonio.

Con riferimento alla applicabilità del comma 6 bis del novellato art. 438 cod.proc.pen. al rito abbreviato ammesso in limine nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi - secondo i difensori- che la norma si riferisca alla sola ipotesi del rito adito nel corso dell'udienza preliminare con la consapevole scelta in capo all'imputato e al difensore di rinunciare alle questioni processuali indicate nella norma. Che tale fosse la volontà del legislatore è peraltro confermato dalla modifica all'art. 458 cod.proc.pen. apportata con la stessa legge 103/2017 che prevede espressamente la possibilità di eccepire l'incompetenza per territorio con la richiesta di giudizio immediato, tenuto conto dell'esclusione del passaggio per l'udienza preliminare che quest'ultimo implica;

2. la violazione di legge con riferimento al rigetto delle richieste della difesa ai sensi dell'art. 495, comma 2,cod.proc.pen., aventi ad oggetto testimonianze contrarie alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Valerio.

L' impugnata sentenza ha ritenuto di condividere il giudizio del Tribunale di Reggio Emilia circa il limite al diritto alla controprova rappresentato dalla rilevanza dei mezzi richiesti,

di cui l'istanza difensiva sarebbe stata priva. A confutazione di detto assunto il ricorrente illustra le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi Ida Vasirani, funzionario del C.N.A, e Amerigo Botti, imprenditore che aveva condiviso molti aspetti dell'attività dei Vertinelli e contesta l'asserito mancato utilizzo delle informazioni rese dai collaboratori e non assoggettate alla controprova difensiva;

3. violazione di legge con riguardo all'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che ha disposto ex officio l'esame del collaboratore di giustizia Marino Vincenzo.

Sulla richiesta di annullamento della cennata ordinanza con dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Marino Vincenzo nel giudizio di primo grado all'udienza dei 16/01/2018, l'impugnata sentenza ha affermato il legittimo ricorso da parte del Giudice di primo grado al potere integrativo di cui all'art 507 cod.proc.pen. e ha aggiunto che l'ordinanza che avrebbe dovuto essere oggetto d'impugnazione era quella del 28/12/2017 e non il provvedimento del 14/11/2017 con il quale il Tribunale si era limitato a circoscrivere l'ambito dell'esame del Marino, sebbene la questione sollevata dalla difesa concernesse proprio gli argomenti sui quali il collaboratore avrebbe dovuto deporre in quanto diversi ed ulteriori rispetto a quelli sino a quel momento ricostruiti.

Pur non motivando sulla rilevata nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni del Marino la Corte di Appello è andata ben oltre la sentenza di primo grado,asserendo che nella società Millefiori s.r.l. sarebbero stati reimpiegati i proventi della cosca cutrese, o dei delitti commessi dai relativi partecipi, sulla base proprio delle dichiarazioni di Marino Vincenzo, assunte in dibattimento sulla base di una scelta del Tribunale non conforme al dettato dell'art. 507 cod.proc.pen.;

4.violazione dell'art. 197 comma 1 lett. d) con riferimento all'assunzione della testimonianza dell'amministratore giudiziario nel proc. di prevenzione che ha svolto attività di ausiliario del P.m. nell'ambito del proc.penale.

Con riferimento alla incompatibilità ad assumere il ruolo di testimone dell'amministratore giudiziario sulla quale il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato con ordinanza del 26/1/2017, i giudici d'appello hanno sostenuto la genericità della devoluzione nonostante la segnalazione in sede di gravame del fatto che la dott.ssa Zaniboni aveva affiancato il pm nell'analisi e nella ricerca di riscontri alle dichiarazioni di Giglio, circostanza puntualmente illustrata in una memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale sicchè la Corte ha nella sostanza ommesso di affrontare il tema della incompatibilità a testimoniare della Zaniboni, utilizzando in più parti della motivazione la relativa testimonianza;

5A. la violazione ed erronea applicazione degli artt. 416bis e 238 bis cod.proc.pen.nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza del delitto associativo e l'idoneità

delle condotte poste in essere dall'imputato ad integrare il relativo paradigma normativo con motivazione apodittica e congetturale e con sostanziale omessa valutazione dei motivi di gravame. Ciò soprattutto con specifico riguardo alla sussistenza di altra e diversa associazione mafiosa localizzata in Cutro da cui la sentenza ha assertivamente mutuato, in modo contraddittorio e in assenza dei necessari riscontri, l'esistenza della associazione mafiosa emiliana nonostante la Corte Suprema di Cassazione abbia in data 24/10/2018 riconosciuto la sussistenza di altra e solo in parte coincidente associazione mafiosa autonoma operante nella zona della provincia di Reggio Emilia;


5 B. la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla parte della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto in modo apodittico, di poter operare una sorta di identificazione di condotte e responsabilità tra i fratelli Giuseppe e Palmò Vertinelli nonostante dal compendio probatorio e dalle specifiche censure formulate con l'atto d'appello emerga come le rarissime occasioni in cui i due fratelli si sono sostituiti concernevano al più vicende legate alla sfera lavorativa ed erano estranee a contesti associativi.

La difesa evidenzia che nella trattazione generale del sodalizio emiliano il nome dei Vertinelli emerge di rado e quando emerge viene personificato esclusivamente in Palmò Vertinelli.

Sottolinea con riguardo all'addebito sub 1 la natura congetturale ed assertiva delle argomentazioni con le quali la Corte di Appello ha sostenuto l'esistenza del sodalizio emiliano, in palese violazione dell'art. 416 bis cod.pen., quanto ai criteri normativi ed ermeneutici chiariti dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento alla sentenza di questa Corte, Sez. V Penale, n. 15041 del 2019, i difensori non mettono in dubbio la riconosciuta sussistenza di una associazione di stampo mafioso operante in modo autonomo ed indipendente nel comprensorio emiliano e legata agli ambienti di origine cutrese ma evidenziano che il punto di contrasto tra quella vicenda processuale, culminata con la sentenza di legittimità sopra richiamata, e la vicenda in esame è rappresentato dalla assenza dei caratteri che definiscono la sussistenza di una associazione ndranghetista emiliana in relazione ai fatti e agli imputati di questo processo, e nello specifico per la posizione di Giuseppe Vertinelli.

I difensori ritengono che la sentenza impugnata sia generica, superficiale e priva dei connotati richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la sussistenza del sodalizio. Aggiungono che la sentenza fonda le sue ragioni non sul compendio probatorio perimetrato dal processo ma esclusivamente sulle sentenze che hanno definito altri procedimenti non avendo i giudici di merito mai affrontato in modo diretto ed autonomo il tema della prova dell'addebito associativo.

La Corte di Appello, in particolare, avrebbe dovuto compiere una autonoma valutazione quanto alla sussistenza del reato associativo della storia personale di Giuseppe Vertinelli,



posta anche in relazione a quella del fratello e degli altri soggetti asseritamente coinvolti nell'associazione mafiosa già giudicata esistente, per evitare di incorrere nel vizio di circolarità della prova. Anche la scelta dei giudici territoriali di valorizzare i reati-fine in funzione della dimostrazione del reato associativo finisce per eludere lo stringente obbligo motivazionale sul punto.

Sostiene la difesa che Giuseppe Vertinelli è stato condannato in quanto fratello di Palmo Vertinelli e pertanto, sulla scorta di un ragionamento apodittico e privo dei necessari riscontri, che assume l'interscambiabilità dei ruoli tra i due. Segnala al contrario la difesa che la coincidenza di interessi economici e finanziari col fratello, con il quale condivideva le vicende lavorative, sono le uniche ragioni che accomunano le due figure.

L'interpretazione dell'art. 416bis cod.pen. adottata dalla sentenza impugnata appare assolutamente difforme dai principi affermati in materia di partecipazione dalle Sezioni Unite Mannino con riguardo sia alla condotta materiale che all'elemento soggettivo, essendo stata omessa l'indicazione degli elementi da cui risulterebbe la chiara e ferma volontà, in capo al ricorrente di fare parte del sodalizio o anche solo di agevolarlo con la propria condotta;

6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso sulla base della valorizzazione di un compendio probatorio parziale che ha escluso le osservazioni e considerazioni svolte nell'atto d'appello, nonché vizio di motivazione in relazione al giudizio di credibilità del collaboratore Giuseppe Giglio con specifico riguardo alle dichiarazioni rese al P.m. in data 30/3/2016 e all'esame dibattimentale del 16/11/2016.

La difesa, dopo aver richiamato i passaggi della sentenza impugnata relativi alla ricostruzione della vicenda del complesso Le Castella e al coinvolgimento di Nicolino Grande Aracri, che secondo il Giglio nel 2011 chiese a Palmo Vertinelli il 50% della proprietà degli immobili, sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto che non vi sono elementi per sostenere che le somme di danaro utilizzate per l'acquisto all'asta (143 milioni provenienti dai conti dell'imputato) fossero di provenienza illecita e ha omesso di valutare le dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo che smentiscono il Giglio. Infatti appare contraddittorio sostenere che la vicenda in esame costituisca riscontro della partecipazione al sodalizio dei fratelli Vertinelli sebbene costoro siano stati meri dante causa della compravendita imposta da Grande Aracri, operazione intesa ad estromettere gli Arena dal controllo del territorio rizzitano. Aggiungono i difensori che la sentenza impugnata ha richiamato in termini generici la sentenza assolutoria del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Tolone Domenico in data 16/4/2010 (processo Ghibli) per prospettare una ricostruzione dei fatti che vedeva gli Arena, per il tramite del Tolone, quali finanziatori del Vertinelli nell'acquisto del complesso di Le Castella. Detta tesi si scontra con la narrazione che il collaboratore Cortese ha fatto

dell'incontro tra Nicolino Grande Aracri e Franco Arena, nel corso del quale il primo aveva rivendicato di aver finanziato l'operazione immobiliare. Conclude la difesa che la vicenda in esame è sicuramente estranea al contesto associativo e in ogni caso non si presta a fornire prova della partecipazione al sodalizio emiliano da parte del ricorrente, stante la riferibilità ad un ambito territoriale diverso.

In relazione agli incontri avvenuti in Calabria tra il 2011 e il 2012 la difesa argomenta che la sentenza impugnata ha ritenuto provata, con motivazione insufficiente e contraddittoria, la sussistenza del vincolo di intraneità nel sodalizio mafioso per avere Giuseppe Vertinelli effettuato due viaggi in Calabria, in uno dei quali avrebbe incontrato anche il boss Nicolino Grande Aracri.

La prima trasferta calabrese viene indicata dalla Corte di Appello come sintomatica dell'inserimento del ricorrente nelle fila del sodalizio poiché in questa occasione il ricorrente avrebbe incontrato i vertici della cosca cutrese sebbene si riconosca contraddittoriamente che non si hanno notizie circa l'esito della missione del prevenuto e nessuna considerazione è stata accordata al gravame difensivo che aveva richiamato gli elementi probatori che attestano la natura lavorativa della trasferta.

I difensori aggiungono di avere in sede di gravame censurato la rilevanza, ai fini della riconosciuta tipicità della condotta del ricorrente in relazione al delitto associativo, accordata alla sentenza emessa all'esito del procedimento c.d. Scacco Matto nell'ambito del quale alcun addebito fu elevato nei confronti del ricorrente nonostante l'acquisizione in quella sede delle intercettazioni valorizzate nel presente processo e richiamate nella sentenza impugnata. La motivazione appare dunque gravemente lacunosa in quanto, anche ove volesse ritenersi che un incontro con Nicolino Grande Aracri vi sia stato, non è stata fornita spiegazione circa la rilevanza dello stesso ai fini dell'affermazione della partecipazione al sodalizio. Quanto alle dichiarazioni di Giglio Giuseppe circa la partecipazione del prevenuto ad un incontro avvenuto il 7 febbraio 2012 tra Nicolino Grande Aracri, Giuseppe Giglio e Michele Bolognino, la sentenza impugnata ne desume l'intraneità del Vertinelli alla locale cutrese nonostante il capo d'imputazione abbia ad oggetto l'associazione emiliana.

La difesa sostiene che sebbene Giuseppe Vertinelli fosse in Calabria in quel determinato frangente storico non vi è in atti alcun riscontro che egli abbia partecipato all'incontro con Grande Aracri. La Corte di Appello non si confronta con la circostanza, pacifica, che non fu Giuseppe Vertinelli a prelevare Giglio e Bolognino all'aeroporto calabrese, ma furono questi ultimi due a recarsi autonomamente a Cutro e tanto avrebbe dovuto condurre i Giudici ad apprezzare le dichiarazioni del collaboratore con molta più prudenza e accortezza.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono, infatti, prive dei necessari riscontri esterni ed affette da contraddittorietà intrinseca su circostanze che riguardano la stessa

persona del Giglio, sicché la motivazione sul punto, che le liquida come mere imprecisioni, appare illogica oltre che non rispettosa dei canoni di valutazione fissati dall'art. 192, comma 3, cod.poc.pen.

La sentenza ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore selezionandone in modo unilaterale, arbitrario e decontestualizzato solo le parti funzionali alla declaratoria di colpevolezza, trascurando le doglianze sollevate nell'atto di impugnazione. Aggiungono i difensori che i giudici distrettuali hanno fatto un uso non corretto della possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia;

7. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta permanenza del vincolo associativo oltre la data di esecuzione dell'ordinanza cautelare.

La Corte di Appello ha valorizzato a sostegno della protrazione della condotta partecipativa la lite avvenuta tra due detenuti presso il carcere di Bologna, narrata dal collaboratore Valerio Antonio, e poi ripresa da Muto Salvatore, secondo il quale mandanti del pestaggio sarebbero stati i Vertinelli Invero, il ruolo di Giuseppe Vertinelli nella vicenda resta unicamente frutto delle parole dei collaboratori di giustizia e, soprattutto, la narrazione non consente di qualificare il fatto quale condotta di rilievo associativo ben potendo trattarsi di una comune lite tra detenuti. Aggiungono i difensori con riguardo alla valorizzazione ai fini della prova della partecipazione dei fatti di cui al capo 209 che, in ogni caso, lo stesso si è verificato il 14 maggio 2015, prima della modifica delle pene edittali del 416bis cod.pen.;

8. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 512 bis cod.pen. con riguardo ai capi 85, 89 septies, 89 quater, 89duodecies, 111ter e 209 nonché riguardo ai capi 94 e 107.

La difesa lamenta che la Corte di merito non ha valutato il tema di prova devoluto con i motivi d'appello sia sotto il profilo della necessaria individuazione del dolo specifico, che deve sussistere al momento dell'intestazione al terzo, sia sotto il profilo logico con riferimento alla condotta del ricorrente negli anni corrispondenti alla contestazione. I giudici d'appello hanno trascurato il rilievo difensivo in ordine al fatto che i beni dell'Edilizia Vertinelli, non sottoposti a misura ablatoria, rappresentavano tutto il patrimonio della famiglia Vertinelli e che, pertanto, se un intento elusivo ci fosse stato in capo al ricorrente, esso avrebbe dovuto investire per primo il patrimonio immobiliare di detta società.

I difensori aggiungono che è stata omessa la valutazione dei contenuti della relazione del consulente tecnico della difesa, di cui i giudici d'appello hanno addotto il mancato rinvenimento in atti nonostante la prova dell'avvenuta trasmissione alla cancelleria Aemilia, e censurano l'avvenuta parcellizzazione delle singole condotte corrispondenti ai reati fine, così isolate dal contesto suscettibile di spiegarle. In siffatta prospettiva il mantenimento della carica di socio di Edilizia Vertinelli s.r.l. da parte del ricorrente si connota in termini antitetici

a quelli che il ruolo di Vertinelli Giuseppe nell'associazione 'ndraglietista, secondo l'impugnata sentenza, avrebbe implicato.

La Corte di appello non ha ritenuto rilevante l'atteggiamento trasparente dell'imputato in relazione all'intero patrimonio di famiglia, sostenendo l'illiceità penale della dissimulazione della titolarità di altre società che non detenevano patrimonio alcuno quali Secav srl (capo 85), Top Service srl (capo 89 terdecies), Opera srl e Consorzio Gecoal (capi 89 quater e 89 duodecies), Sice srl (capo 111 ter) e SIME srl (capo 209).

Per i capi 85 e 89 terdecies la Corte di Appello si è limitata a riportare gli elementi probatori da cui risulterebbe la riconducibilità delle due società Secav e Top Service ad entrambi i fratelli Vertinelli, riprendendo il contenuto della memoria depositata dalla Procura Generale all'udienza dei 30 giugno 2020 e omettendo l'esame dei temi di prova contrapposti in replica dalla difesa, compendiate nella memoria depositata all'udienza del 1/12/2020, che evidenziava il ruolo centrale ed esclusivo di Giglio Giuseppe quale amministratore di Secav e Top Service nell'effettuazione di bonifici e prelievi di contanti alla base delle frodi carosello (capo 107), il ruolo egemonico dello stesso Giglio nell'intera vicenda dell'acquisto delle piastrelle da Luca Rossi (capo 94) e nel sotteso ricorso alla Secav per l'esecuzione dell'operazione.

Aggiungono i difensori che l'illogicità dell'apparato motivazione emerge chiaramente laddove la Corte territoriale argomenta che la fittizia intestazione di Secav e Top Service avesse lo scopo di commettere altri delitti e, in particolare l'evasione fiscale ma non quello di eludere possibili misure di prevenzione, né di agevolare attività di riciclaggio/reimpiego.

I difensori aggiungono che risulta pacificamente in atti che la Secav all'epoca della contestazione versava in stato di decozione e che non era proprietaria di beni da mettere al riparo.

Inoltre con riferimento ai capi 94) e 107) la Corte di Appello ha trascurato fondamentali passaggi logici che dimostrano che la fittizia intestazione di Secav e Top Service non avrebbe potuto realizzare neanche il secondo fine alternativamente indicato dall'art. 512 bis c.p. In particolare sono state trascurate le testimonianze degli ufficiali della G.D.F di Cremona che hanno spiegato quale fosse la funzione delle due società nel giro di fatture alla base delle frodi.

La sentenza impugnata ha omesso la doverosa verifica circa la credibilità delle dichiarazioni di Giglio ricorrendo all'espedito della inutilizzabilità dell'interrogatorio citato nei motivi di appello per aggirare l'obbligo di motivazione su circostanze centrali al fine di stabilire la responsabilità dell'imputato per i medesimi reati di cui ai capi 94 e 107.

Distante dal rispetto dei canoni di legge , secondo la difesa, è anche la valutazione relativa al concorso di Vertinelli Giuseppe nell'intestazione fittizia della società SICE a soggetti

prestanome di Giglio (capo 111 ter), avendo la sentenza impugnata ritenuto sufficiente il fatto che la sede societaria fosse rimasta in Strada Calerno, luogo riconducibile ai Vertinelli (sede Millefiori s.r.l) senza tener conto che le attività criminose in relazione alle quali la società sarebbe stata impiegata (capi 96, 97, 98) non sono state mai attribuite al ricorrente né è menzionata nell'impugnata sentenza prova alcuna circa la consapevolezza in capo all'imputato di quelle attività.

Anche con riferimento alla contestazione del trasferimento fraudolento della società Sime (capo 209) l'impugnata sentenza ha omissa la motivazione in relazione al dolo specifico necessario a configurare il reato, non essendo sufficiente il generico e contraddittorio riferimento al ruolo di partecipe nell'associazione di stampo mafioso;

9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 ter c.p. (capi 88 e 88 bis) con riferimento alla prova della provenienza dalla cosca cutrese del denaro investito nelle società Millefiori srl e Il Cenacolo; mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento ai delitti presupposti e circa il contributo dell'imputato al reimpiego nella società Il Cenacolo.

Sostiene la difesa che non vi è alcuna chiarezza nella sentenza impugnata nella ricostruzione delle fattispecie in quanto il delitto di reimpiego è associato talora alla cosca cutrese e talaltra ai delitti fine della stessa e detta incertezza si ripercuote sulla tenuta logica della motivazione e sul rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle fattispecie che hanno lo scopo di perseguire la reimmersione nel mercato di denaro di origine delittuosa. L'impugnata sentenza non fornisce alcuna indicazione, neppure in forma generica, circa i delitti presupposti in rapporto ai tempi degli investimenti e della partecipazione del ricorrente alla cosca emiliana. In particolare la difesa confuta gli elementi sui quali il giudice d'appello ha strutturato la propria motivazione, negando che gli stessi siano dotati dei requisiti previsti per gli indizi dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. Quanto alle conclusioni dei periti nominati nel giudizio in relazione alla provvista per l'acquisto del terreno da parte della Millefiori srl, le stesse non hanno tenuto conto delle specifiche osservazioni del c.t. della difesa che la Corte di Appello aveva l'obbligo di prendere in considerazione, posto che nei motivi di appello era stata lamentata la integrale omessa valutazione della consulenza tecnica di parte. Al riguardo la difesa sottolinea che la Corte territoriale non ha provveduto a ricostituire il fascicolo del dibattimento ai sensi degli artt. 112-113 cod.proc.pen.

Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate in sentenza, che genericamente hanno fatto riferimento al ruolo dei Vertinelli quali riciclatori di Grande Aracri, i difensori evidenziano l'assenza di riscontri esterni ed individualizzanti. Aggiungono che il sequestro dei libretti al portatore nel maggio 2004 è circostanza che nulla dice circa la

provenienza dalla cosca calabra dei finanziamenti della società Millefiori. Con riferimento alla somma di circa 200milioni di lire che, secondo i collaboratori di giustizia, sarebbe stata consegnata a Palmo Vertinelli da Nicolino Grande Aracri in cambio della proprietà di metà degli immobili di Le Castella, deve ritenersi del tutto casuale la riconduzione al finanziamento diretto o indiretto di Millefiori.

Ugualmente, alcuna logica interpretazione degli elementi di fatto risulta essere stata svolta in sentenza in relazione ai delitti presupposto del reimpiego contestato al capo 88 bis) concernente la società "Il Cenacolo".

1.78 VERTINELLI GIUSEPPE cl.1986

VERTINELLI ANTONIO cl.1990

SCHETTINI GIOVANNA

Gli imputati rispondono della violazione dell'art. 76, comma 5, d.lgs n.159/2011 aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. perché, in presenza di un sequestro di prevenzione eseguito in data 12/1/2015 a carico di Palmo Vertinelli e del sequestro preventivo del Gip di Bologna del 29/8/2015, Vertinelli Antonio cl.90 e Vertinelli Giuseppe cl.86, figli del medesimo, aiutavano il genitore a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti incassando i canoni d'affitto dai conduttori degli appartamenti del complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia , Via Calerno, formalmente intestati a Bramante M. Antonietta, rispettivamente moglie e madre dei Vertinelli (capo 212) mentre la Schettini moglie di Giuseppe Vertinelli cl. 62, intestataria del complesso immobiliare in Montecchio Emilia, Via Matteotti, aiutava il coniuge a sottrarsi all'esecuzione dei già richiamati provvedimenti utilizzando il conto corrente intestato alla nuora Giglio Tania per incassare i canoni d'affitto dai conduttori (capo 212 bis)

Nell'interesse degli imputati ha proposto ricorso, con unico atto, l'Avv.Gaetano Pecorella, il quale ha dedotto

1. Omessa motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo n. 212 in capo a Giuseppe VERTINELLI cl. 86 e Antonio VERTINELLI cl. 90. Omessa motivazione sulla quantificazione della pena.

Con la sentenza impugnata la Corte ha affermato la responsabilità di Vertinelli Giuseppe cl. 86 e Vertinelli Antonio cl. 90, figli di Palmo Vertinelli, per aver riscosso alcuni canoni di affitto di appartamenti, di proprietà della famiglia Vertinelli e sottoposti ad amministrazione giudiziaria in quanto oggetto di sequestro di prevenzione.

Secondo la difesa la Corte non ha motivato in ordine alla riconducibilità della condotta contestata in capo a ciascuno di essi.

Con riferimento a Giuseppe Vertinelli cl. 86 in nessun modo la Corte d'Appello si è confrontata con la pressoché totale assenza di prove a suo carico, pur emergendo che le dichiarazioni rese dagli inquilini degli immobili sottoposti ad amministrazione giudiziaria si riferiscono genericamente al figlio di Palmo Vertinelli o al più fanno riferimento Antonio, mai a Giuseppe.

Con riferimento ad Antonio Vertinelli cl. 90, la Corte territoriale ha ommesso di motivare compiutamente sugli elementi che fondano la responsabilità, richiamando le dichiarazioni della dott.ssa Zaniboni circa la riconducibilità all'imputato della firma apposta su una delle ricevute dei canoni di affitto, in particolare quella rilasciata all'inquilina Feresta, sebbene si tratti di un'affermazione apodittica in quanto disancorata da qualsivoglia base oggettiva.

Il difensore censura, inoltre, la severità nella commisurazione della pena, del tutto sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, al suo ammontare economico di poche migliaia di euro e all'incensuratezza dei ricorrenti. La Corte di merito non ha, inoltre, chiarito la determinazione della pena base e l'aumento per l'aggravante né giustificato il discostamento dai minimi edittali.

2. Omessa motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo d'imputazione n 212 bis in capo a Schettini Giovanna.

La difesa sostiene che la motivazione relativa alla posizione della Schettini è del tutto apodittica essendosi la Corte limitata a richiamare la notifica del provvedimento di prevenzione in qualità di intestataria del contratto di locazione, senza chiarire l'apporto materiale o anche solo morale dell'imputata nella condotta appropriativa, sebbene gli affitti fossero pagati su un conto intestato alla coimputata Tania Giglio e non potendo configurarsi un obbligo giuridico della Schettini di avvisare la stessa del provvedimento ablatorio. La Corte non ha dato conto del contributo che l'imputata avrebbe prestato alla condotta;

3 insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 c.p. Omessa motivazione in ordine al contributo all'associazione. Erronea applicazione della legge penale

Quanto alla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa di cui i fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli cl. 62 sono stati ritenuti partecipi la difesa argomenta che la Corte di merito si è limitata ad affermare la consapevolezza in capo alla cerchia familiare dei Vertinelli circa l'esistenza dell'associazione, circostanza del tutto insufficiente al fine di integrare il dolo specifico richiesto dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis 1. Infatti la sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare se nel caso di specie si rinvenivano elementi idonei per affermare che gli imputati si fossero rappresentati e avessero specificamente voluto agevolare l'intera associazione mafiosa contestata, non essendo sufficiente una comunque non dimostrata finalità di agevolare singolarmente taluno degli appartenenti. L'esiguità delle somme sottratte all'amministrazione giudiziaria avrebbe potuto

agevolare al più le quotidiane esigenze di vita familiari dei Vertinelli dal momento che, una volta venuta meno l'attività di imprenditoria edile dei due fratelli a causa dei provvedimenti ablatori di prevenzione, ed arrestati i due capi famiglia, la riscossione degli esigui canoni di locazione dagli appartamenti di proprietà rappresentava una delle pochissime fonti di reddito utili al sostentamento familiare. Aggiunge, inoltre, il difensore che l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contestato, ovvero della finalità di eludere il provvedimento ablatorio di prevenzione, non può comportare che in modo automatico si ritenga sussistente anche l'aggravante di agevolazione del sodalizio.

Il difensore dubita altresì della astratta compatibilità dell'aggravante in esame con il contestato reato di cui all'art. 76 Co. 5 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, giacché la condotta tipica dello stesso e l'elemento che descrive la finalità di agevolazione appaiono nella sostanza coincidenti. La condotta tipica descritta dall'art. 76 co. 5 del D.lgs 6 settembre 2011, n 159 e la finalità descritta dalla seconda parte dell'aggravante prevista ex art. 416bis cod.pen. sono espresse in termini non dissimili e sovrapponibili con conseguente ipotizzabilità di un concorso apparente di norme e necessità di applicare la sola fattispecie base.

1.78 VERTINELLI PALMO

Avv. Gaetano Pecorella

1. la inutilizzabilità della testimonianza del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe in quanto assunta in violazione degli articoli 434 430 bis e 493 cod. proc. pen.

La difesa dell'imputato, dopo aver ricostruito la scansione della vicenda processuale di cui si discute, sostiene che la Corte d'appello ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia ammissiva della prova in corso di dibattimento con argomentazioni non condivisibili. In particolare ha ritenuto che il superamento del limite temporale utile per la richiesta di prova non sia causa di inutilizzabilità della stessa ma nell'analisi dell'articolo 493 codice di procedura penale non ha considerato il requisito temporale né i presupposti alla base dell'esigenza che giustifica l'ammissione tardiva. In particolare, nella specie, al momento in cui è stata chiesta l'ammissione della testimonianza di Giglio non si versava in uno stadio molto avanzato del dibattimento e sussistevano le condizioni per una rituale e tempestiva richiesta di ammissione della prova tanto che la Procura di Reggio Emilia aveva originariamente indicato Giglio nella propria lista testimoniale per poi rinunziarvi. La Corte territoriale ha trascurato di considerare che ai sensi dell'articolo 493, comma 2, codice di rito la parte è tenuta a motivare in ordine alla impossibilità di dedurre il mezzo di prova tempestivamente, profilo che la sentenza impugnata ha ommesso di giustificare. Aggiunge la difesa che sebbene il requisito della impossibilità di tempestiva deduzione, secondo la giurisprudenza, deve essere inteso in senso relativo e non assoluto la prova deve essere

comunque temporalmente sopravvenuta e non deducibile al momento di presentazione della lista. Pertanto, poiché la testimonianza di Giglio Giuseppe era stata indicata in lista e poi oggetto di rinuncia, secondo la difesa non ricorre il requisito della impossibilità di tempestiva indicazione. Aggiunge, inoltre, che alla data di presentazione della lista la pubblica accusa era stata in grado di indicare l'ambito della testimonianza di Giglio facendo riferimento alle circostanze acquisite a seguito degli interrogatori del 9 e 16 Febbraio 2016 cui avevano fatto seguito altre audizioni il 23 Febbraio e il 3 e 10 Marzo dello stesso anno. Con riguardo al divieto di assumere informazioni dai testi indicati in lista a norma dell'articolo 430 bis cod. proc.pen. la difesa osserva che, sebbene nell'ipotesi di collaboratori di giustizia debba tenersi presente la prevalente necessità di concludere la collaborazione nei termini di 180 giorni previsti dal D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, la Corte di merito non ha verificato la correttezza della procedura adottata dalla Procura nell'assunzione del collaboratore di giustizia e, in particolare, non ha applicato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono ai fini della disapplicazione dell'articolo 430 bis che le dichiarazioni siano state raccolte in un separato procedimento e abbiano ad oggetto temi diversi da quelli sui quali il collaboratore stesso è chiamato a riferire;

2.l'erronea applicazione dell'articolo 416 bis codice penale e il correlato vizio di motivazione. Incompetenza per territorio.

Dopo aver richiamato il tenore della imputazione di cui al capo 1 la difesa segnala che, pur assumendo la pubblica accusa l'esistenza di un'associazione autonoma, sebbene in rapporti con la casa madre di Cutro, fa riferimento ad una suddivisione territoriale del potere di controllo e gestione, riferendo a Sarcone Nicolino il controllo dell'area di Reggio Emilia, a Diletto Alfonso della zona di Brescello, a Lamanna Francesco delle province di Mantova e Cremona. Sulla base di detta prospettazione si sarebbe in presenza di più cosche dotate di autonomia e quindi di associazioni distinte con organizzatori e dirigenti diversi ciascuna delle quali deve presentare i requisiti prescritti dall'articolo 416 bis Nella specie, secondo la difesa difettano elementi probatori attestanti l'esistenza di un patrimonio comune di mezzi a disposizione degli associati e di direttive provenienti dal capo di ciascuna delle cosche individuate in sentenza.

Con specifico riguarda la posizione del Vertinelli la difesa segnala che non esistono evidenze circa la sua partecipazione ad incontri conviviali nè elementi di un suo organico inserimento nel sodalizio criminoso a giudizio. Segnala, inoltre, la difesa che la stessa sentenza impugnata con riguardo alla posizione del ricorrente fa riferimento ad una mafia affarista i cui rappresentanti non risultano coinvolti in azioni mafiose ma hanno collaborato con la cosca sia per ottenere l'appoggio del sodalizio sia per usufruire dei vantaggi economici che ciò avrebbe consentito, così riconoscendo che si verte in ipotesi di un reciproco scambio



di vantaggi e non di appartenenza organica ad un'associazione. Aggiunge ulteriormente, effettuando richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia, che in caso di mafie delocalizzate è imprescindibile la prova circa l'avvalimento ed esteriorizzazione del metodo mafioso ma a detto riguardo la Corte territoriale ha ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che la percezione della forza di intimidazione può esplicarsi anche con atti non violenti, comunque espressione della forma criminale e della notorietà del vincolo e che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi indotti nella popolazione costituiscono più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione la conseguenza del prestigio criminale della stessa. Tuttavia, secondo la difesa, la Corte d'appello -seguendo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità- avrebbe dovuto indicare per ciascuna delle tre associazioni autonome individuate la forza di intimidazione con riferimento agli atti violenti attraverso i quali è stata indotta la condizione di assoggettamento ed omertà nella popolazione, non potendo esaurirsi la prova nel riferimento al collegamento con l'associazione madre di Cutro.

2.1 Ulteriore profilo di doglianza con riguardo all'addebito associativo è costituito dalla erronea valutazione delle prove a carico del ricorrente e all'omessa o erronea valutazione degli argomenti difensivi e delle prove a discarico. La difesa lamenta che la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori che sono rimaste prive di riscontri obiettivi. Passa, quindi, in rassegna i contributi dei singoli collaboratori di giustizia partendo da Angelo Salvatore Cortese, confutandone la concludenza probatoria in relazione all'addebito di partecipazione. Il ricorrente segnala in particolare che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle doglianze formulate nell'atto d'appello in relazione alle provalazioni dei singoli collaboratori, essendosi limitata a ritenere che, sebbene il Vertinelli in un primo momento -alla luce delle dichiarazioni del Cortese- sia stato a disposizione di diversi gruppi mafiosi anche antagonisti, in seguito aveva stretto legami con il solo Nicolino Grande Aracri, affermazione priva di supporto probatorio e che ove fondata darebbe conto della fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.

Anche il contributo fornito da Giuseppe Vrenna, che aveva operato solo nel territorio di Crotone e quindi all'oscuro nelle vicende della cosca emiliana, servono alla Corte di merito per accreditare la partecipazione del Vertinelli alla cosca di Grande Aracri consolidando la fondatezza dei rilievi in tema di incompetenza territoriale.

Quanto alle dichiarazioni di Vincenzo Marino secondo, cui il Vertinelli sarebbe stato la cassaforte di Grande Aracri, la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle obiezioni difensive circa l'assenza di indicazioni sulle modalità di reimpiego del denaro del Grande Aracri alla luce della consulenza d'ufficio che ha escluso l'esistenza di prove di riciclaggio di somme dal medesimo provenienti ed ha travisato le dichiarazioni del collaboratore in ordine al fatto che Grande Aracri era solito affidare i suoi averi solo a chi non aveva rapporti con uomini della

strada ovvero a chi non era attenzionato dalle forze dell'ordine. La Corte di merito ha, inoltre, ignorato le incongruenze segnalate in relazione alle dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Giglio con particolare riguardo alla ricostruzione dell'incontro che sarebbe avvenuto tra il ricorrente e Nicolino Grande Aracri con riferimento alle vicende di Le castella nè ha tenuto conto dell'affermazione del medesimo Giglio in relazione al fatto che i fratelli Vertinelli, per quanto a sua conoscenza, non erano affiliati.

Con riguardo al collaboratore Valerio Antonio non hanno trovato risposta le doglianze difensive circa la genericità e l'assenza di costanza e coerenza dichiarativa, oltre che di riscontri, delle dichiarazioni rese, in gran parte aventi natura de relato e quindi bisognevoli di verifiche circostanziate.

2.2 Il terzo profilo del secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla vicenda di Le Castella, valorizzata dai giudici di merito quale prova dell'appartenenza di Vertinelli alla cosca di Reggio Emilia e lamenta il mancato esame dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa. Dopo aver effettuato una dettagliata ricostruzione degli snodi essenziali della vicenda relativa alla pretesa cointeressenza del Grande Aracri nell'acquisto immobiliare del complesso Le castella, la difesa sostiene che la sentenza impugnata non si è confrontata in termini di adeguatezza con le deduzioni difensive e in particolare con il rilievo relativo al fatto che sulla vicenda si è già pronunciato il Tribunale di Crotone con sentenza passata in giudicato con la quale il ricorrente è stato assolto dagli addebiti elevati a suo carico.

2.3 La difesa formula ulteriore doglianza in ordine alla contraddittorietà della motivazione e al travisamento della prova sul ruolo associativo di Palmo Vertinelli. Dopo aver richiamato il tenore della contestazione che vuole il ricorrente partecipe della cosca per aver favorito il reimpiego di denaro proveniente dai delitti commessi da vari esponenti della ndrangheta anche mettendo a disposizione le sue società, la difesa osserva che la motivazione della Corte di merito è contraddittoria ed illogica laddove sostiene che il ricorrente avrebbe avuto il ruolo di riciclatore, visto che espressamente si fa riferimento all'impiego di capitali mafiosi provenienti da Cutro e non viene esplicitato alcun avvenimento riferibile ad investimenti di capitali riconducibili alla cosca emiliana, sicché difetterebbe radicalmente l'indicazione del ruolo del ricorrente nella cosca delocalizzata.

2.4 In relazione alla prosecuzione della condotta partecipativa all'associazione successiva all'applicazione della misura cautelare del 28 gennaio 2015 la difesa segnala come l'estensione della contestazione fino all' 8 Febbraio del 2018 ha determinato l'applicazione della più sfavorevole cornice edittale del reato di cui a 416 bis cod.pen. La Corte d'appello ha ritenuto fondata la prospettazione della pubblica accusa facendo riferimento a quattro episodi che non dimostrano alcun collegamento con la posizione del ricorrente. Infatti, con riguardo

alle dichiarazioni del correo Muto Salvatore, oltre alla mancanza di riscontri la difesa osserva che non vi è prova che il prevenuto avesse accettato di tenere una condotta processuale comune su suggerimento di Gianluigi Sarcone. L'imputato, inoltre, è del tutto estraneo alla vicenda della radiolina mentre con riguardo al pestaggio di Rillo Pasquale su mandato del ricorrente, di cui hanno riferito i collaboratori Valerio e Muto, la scarsa credibilità di Valerio è attestata dalle diverse versioni fornite in ordine ai motivi di contrasto tra i due e dall'assenza di riscontri mentre in sentenza non è indicata l'attinenza tra la lite e la perdurante partecipazione dello stesso al sodalizio. Secondo la difesa, sono analogamente privi di conferenza i richiami all'intestazione fittizia di Sime, contestata al capo 209, condotta che si colloca nel maggio 2015 e in relazione alla quale non vi è alcuna prova che i profitti generati siano confluiti nell'associazione o a soggetti ad essa riconducibili.

3. Insussistenza dei reati fine

3.1 Capo 85 SECAV UNIPERSONALE srl. Erronea applicazione dell'art. 512 bis cod.pen.; contraddittorietà della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo. La difesa denuncia la mera apparenza della motivazione e l'assenza di qualsivoglia riferimento alla finalità di permettere o agevolare condotte di riciclaggio o reimpiego. Alla Secav risultano collegate la c.d. truffa delle piastrelle e la contestazione di cui al capo 107 di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti mentre non vi sono collegamenti con altre società quali Millefiori e il Cenacolo in relazione alle quali risultano poste in essere condotte di reimpiego.

Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata compie un salto logico laddove ricava la finalità di elusione delle misure di prevenzione dalla partecipazione al sodalizio. Nel senso dell'insussistenza delle finalità proprie del reato di cui all'art. 512bis cod.pen. depongono, al contrario, l'epoca di costituzione (2008) successiva all'assoluzione pronunciata nei confronti del prevenuto nel processo "Scacco Matto", e il fatto che la società non è mai stata intestataria di beni immobili o strumentali che necessitassero di uno schermo protettivo, considerazione che ha condotto la Corte di merito alle assoluzioni dai reati contestati ai capi 88 ter , 889 novies e 89 undecies.

3.2 Capo 88: reimpiego di capitali illeciti nella Millefiori srl. La difesa dopo aver sottolineato che i periti incaricati non hanno accertato la provenienza illecita dei capitali investiti nella Millefiori srl, segnala che la Corte territoriale ha ritenuto provato il delitto contestato in relazione a danaro illecito proveniente dalla cosca cutrese senza precisare la derivazione dal reato associativo ovvero da reati fine. Secondo la difesa la motivazione resa dalla Corte di merito risulta illogica laddove esclude finanziamenti delle altre società del gruppo Vertinelli dopo aver affermato la promiscuità della contabilità delle stesse e l'impossibilità di utilizzarla per la ricostruzione dell'andamento degli affari. Lamenta, inoltre,

lo svilimento delle conclusioni dei consulenti di parte, i quali hanno riferito delle disponibilità liquide delle società edilizie, ricostruendo il finanziamento da parte delle stesse in favore della Millefiori, e argomenta le ragioni per cui risulta impossibile ricondurre alla società Millefiori il versamento da parte di Grande Aracri della somma di circa 250milioni di lire relativa alla vicenda di Le Castella.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Marino, che ha definito l'imputato quale riciclatore di Grande Aracri, che a tal fine si serviva di soggetti " lontani dalla strada", il ricorrente evidenzia che Palmò Vertinelli era noto alle Forze dell'Ordine fin agli anni 90, è stato indagato nel proc.Scacco Matto e aveva alle proprie dipendenze il collaboratore Valerio, circostanze che avrebbero dovuto indurre a dubitare della credibilità del collaboratore. Con riguardo alla valorizzazione del rinvenimento nel corso di una perquisizione del maggio 2004 di 31 libretti al portatore in una cassetta di sicurezza intestata a Giuseppe Vertinelli, osserva la difesa che la circostanza prova la disponibilità di contante in capo al predetto Giuseppe Vertinelli ma non certo la provenienza illecita dello stesso.

Quanto al delitto presupposto del reimpiego la difesa segnala che non è chiaro se si faccia riferimento alla cosca cutrese ovvero ai reati fine della stessa.

3.3 Capo 88bis: reimpiego Cenacolo del Pescatore , erronea applicazione dell'art. 648ter con riguardo all'individuazione dei proventi dei delitti presupposto e del profilo concorsuale nonché connesso vizio della motivazione.

Il concorso dell'imputato secondo la prospettazione d'accusa si sostanzia nell'affitto al Cenacolo, riconducibile a Bolognino e Grande Aracri, di un ramo d'azienda da parte di Millefiori srl. La consapevolezza circa la presenza di Grande Aracri tra i proprietari occulti della soc. Il Cenacolo in epoca precedente la stipula del contratto d'affitto è contrastata dalle dichiarazioni del Giglio circa il disappunto dell'imputato per il mancato pagamento dei canoni e la sua volontà di " buttare fuori" gli affittuari. In una logica di sudditanza e timore nei confronti di Grande Aracri si pone anche il versamento di un assegno a copertura di alcune perdite del ristorante Il Cenacolo. Risultano travisate le dichiarazioni del Giglio circa la successione di Palmò Vertinelli al fratello Giuseppe nella conduzione delle trattative ed erronee le inferenze in ordine alla consapevolezza del coinvolgimento nell'affare di Grande Aracri.

3.4 Capo 89 quater: falsa intestazione OPERA Srl, motivazione apparente in ordine all'elemento soggettivo, non avendo la Corte di merito adeguatamente considerato che la costituzione della soc. Opera intervenne ad oltre due anni dall'interdittiva antimafia nei confronti dell'Impresa Vertinelli, risalente all'agosto 2010.

3.5 Capo 89 quinquies: falsa intestazione Impresa Vertinelli srl

Erronea applicazione dell'art. 512bis in relazione all'elemento soggettivo e correlato vizio di motivazione. La difesa dopo aver richiamato le dichiarazioni spontanee dell'imputato

dalle quali emerge che il Salvati e Valerio Gaetano erano soci a tutti gli effetti e che gli accordi prevedevano quote paritetiche del 33% che il ricorrente non riuscì ad intestarsi, rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato il problema relativo al concreto contributo agevolatorio posto in essere mediante l'intestazione fittizia e in qual modo detta intestazione avrebbe consentito il reimpiego o il riciclaggio all'interno della società.

3.6 89 sexies: intestazione fittizia degli immobili di Via Pedrini, erronea applicazione dell'art. 512 bis con riguardo all'elemento soggettivo e vizio della motivazione.

La Corte non ha considerato la versione alternativa esposta dalla difesa, tacendo sull'ipotesi di donazione indiretta dal padre al figlio Giuseppe cl. 198,6 pur difettando indizi che riconducano la disponibilità dell'immobile a Palmo Vertinelli e non siano stati illustrati gli elementi di prova a sostegno della finalità elusiva.

3.7 89 septies: falsa intestazione della Top Service s.r.l., erronea applicazione dell'art. 512 cod.pen e contraddittorietà della motivazione circa la riconducibilità della società al ricorrente.

La difesa segnala che la Corte d'Appello in altra composizione in data 18/6/2021 ha assolto Palmo Vertinelli dai reati ex artt. 2,5,8 e 10 quater d.lgs 74/2000, differenziando le posizioni dei fratelli Vertinelli ed escludendo il ruolo di amministratore di fatto della società, decisione che si pone in contrasto con l'assunto di una cogestione della compagine recepita dalla sentenza impugnata. Aggiunge il difensore che in ogni caso i materiali scrutinati non danno conto di una continuità gestoria in capo al prevenuto e i periti Lagro, Moscardello e Mascellaro hanno evidenziato l'estraneità dell'imputato alla gestione della compagine. Del tutto carente risulta inoltre la motivazione resa in ordine all'elemento soggettivo.

3.8 Capo 89decies: intestazione fittizia dell'immobile in Montecchio Emilia, Via Vittorio Veneto. Vizio di motivazione sulla volontà elusiva e inattendibilità del teste Spallanzani. La difesa dopo aver evidenziato che non sussistono dubbi sul fatto che le risorse per l'acquisizione dell'immobile destinato ad attività commerciale erano provenienti dall'imputato, segnala il difetto di dolo circa la finalità elusiva. Rimarca che il teste Spallanzani ha dichiarato in dibattimento di non avere ricordi di quanto narrato in sede di sit a causa di motivi di salute. Le dichiarazioni comunque rese a seguito di contestazioni risultano lacunose e contraddittorie e non sono state oggetto di vaglio critico da parte del giudice d'appello.

3.9 Capo 89 duodecies: falsa intestazione Consorzio Stabile Gecoval s.c.a.r.l., erronea applicazione dell'art. 512 cod.pen. e vizio di motivazione sulla finalità elusiva

L'addebito ha ad oggetto due operazioni del 13/12/2013, la prima concernente il passaggio del 30% di quote di Gecoval da CMT Trivellazioni e Trasporti ad Opera srl, la seconda il passaggio del 20% di quote di Gecoval da Opere Edili srl a Foggia Domenico. La difesa argomenta che la Corte d'Appello ha errato nell'applicare la fattispecie incriminatrice

ex art. 512 bis ad una mera operazione imprenditoriale e commerciale posta in essere da Opera srl, società già oggetto di contestazione di trasferimento fraudolento di valori, piuttosto che considerarla quale postfactum non punibile. Quanto all'operazione di cessione delle quote al Foggia, secondo la difesa non sussistono elementi a sostegno di una volontà di intestazione fittizia a soggetto che operava nel campo dell'edilizia in proprio. Illogica secondo la difesa risulta, inoltre, il richiamo alle interdittive antimafia ricevute da Impresa Vertinelli sulla decisione del ricorrente di intestare fittiziamente delle quote a Foggia Domenico, non essendo stato debitamente valutato l'elemento temporale.

3.10 Capo 94- c.d. truffa delle piastrelle. Erronea applicazione dell'art. 640 cod.pen., mancanza del requisito degli artifici e raggiri e dell'induzione in errore, contraddittorietà della motivazione, riqualificazione in insolvenza fraudolenta. La difesa sostiene, all'uopo richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di truffa contrattuale, che non è ravvisabile a carico del prevenuto alcun elemento diverso ed ulteriore rispetto all'emissione degli assegni rimasti impagati, insuscettibile di integrare il raggio idoneo all'induzione in errore. L'insussistenza del raggio avrebbe dovuto indurre alla riqualificazione del fatto alla stregua di insolvenza fraudolenta.

3.11 Capo 107 falsa fatturazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

La difesa ritiene che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in ordine al concorso del ricorrente rispetto alla complessiva attività di fatturazione oggetto del capo 107, trattandosi di diverse società delle quali solo la SECAV srl è riconducibile al prevenuto. La Corte d'appello ha fondato la responsabilità del prevenuto sulla ricostruzione delle operazioni illecite effettuata dal collaboratore Giglio, secondo il quale vi era perfetta corrispondenza tra fatturazione e pagamenti circolari mentre i periti del Tribunale hanno ritenuto l'inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione, segnalando anche l'assenza di pagamenti relativi alle fatture. Lamenta ulteriormente la difesa l'utilizzo a fini di conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto dell'intercettazione del 22/10/2012 tra Floro Vito e Belfiore Carmine che riferiscono la Secav a Giuseppe Vertinelli.

3.12 Capo 209: falsa intestazione della SIME srl, vizio di motivazione in relazione alla finalità elusiva.

Secondo la difesa la Corte territoriale non ha considerato che la società fino al 2015 era riconducibile a Riillo Salvatore e, come riferito da Giuseppe Vertinelli al P.m. , fu acquisita al fine di riprendere l'attività lavorativa in ambito edilizio dopo gli arresti, ultimando le commesse in corso, con conseguente impossibilità di ravvisare la finalità elusiva. Dalle intercettazioni emerge inoltre che Bonaccio Daniele spendeva apertamente il nome di Palmo

Vertinelli nell'ambito lavorativo, circostanza che denota l'assenza della volontà di creare uno schermo societario per celare il reale *dominus*.

4. Inapplicabilità della recidiva, violazione degli artt. 445, comma 2, e 106 comma 2, declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 89 sexies e 89 decies Secondo la difesa la Corte di merito ha erroneamente applicato la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen. sebbene l'imputato fosse gravato da due precedenti condanne del 1994 e 1995 a pena patteggiata e i reati fossero stati dichiarati estinti a norma dell'art. 445, comma 2, cpp già nel 2011. Pertanto, dovendo escludersi la recidiva, devono ritenersi prescritti da epoca antecedente la pronunzia di primo grado i reati contestati ai capi 89 sexies e 89 decies;

5. erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416bis, comma 4, cod.pen. La difesa sostiene che difetti la prova circa la consapevolezza o almeno la colpevole ignoranza dell'imputato in ordine alla natura armata dell'associazione. La sentenza impugnata non ha motivato sul punto in relazione alla posizione del prevenuto e il ricorrente argomenta l'impossibilità di ricorrere al notorio in relazione ad un sodalizio di nuova costituzione, che si assume distinto e autonomo da quello calabrese. La difesa lamenta ulteriormente la mancata applicazione in tema di circostanze aggravanti ad effetto speciale e indipendenti del criterio regolatore di cui all'art. 63 comma 4, segnalando il doppio aumento per le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 cod.pen. e illustrando le ragioni a sostegno di un'interpretazione ispirata al *favor rei*;

6. insussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e conseguente declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 85,89quinquies e 89 septies. La difesa sostiene che la Corte di merito non ha affrontato in termini congrui le doglianze difensive relative alla sussistenza dell'aggravante in esame, rinviando alla motivazione di primo grado, oggetto di specifiche censure in quanto fondata su mere presunzioni e priva di indicazioni circa gli elementi di prova da cui ricavare la direzione della volontà del ricorrente volta al rafforzamento dell'associazione emiliana.

La Corte ha in particolare trascurato, al fine della valutazione circa la sussistenza dell'agevolazione, che le intestazioni fittizie sono iniziate nel loro complesso ben prima del periodo di ritenuta appartenenza al sodalizio: Millefiori srl, anno 2002, Impresa Vertinelli maggio 2000; che non è dimostrato il dato secondo cui le condotte contestate al prevenuto abbiano rafforzato il prestigio e la forza criminale del sodalizio e che nel caso c.d. della piastrelle l'interesse primario era quello dell'arricchimento personale perseguito soprattutto da Bolognino Michele e Giglio. Né il fine di agevolazione può ritenersi dimostrato in relazione al capo 88 bis (reimpiego il Cenacolo);

7. la difesa censura, infine, l'entità del trattamento sanzionatorio, il discostamento della pena dal minimo edittale per il capo 1 e l'eccessività degli aumenti a titolo di continuazione

1.79 VETERE PIERINO (capi 1 e 122)

Avv. Francesco Morcavallo

1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato associativo. La difesa dopo aver ampiamente richiamato la motivazione posta dal primo giudice a fondamento della responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo e le doglianze articolate con l'atto d'appello, sostiene che la Corte di merito ha reso una motivazione carente e illogica con riguardo all'affermata partecipazione del Vetere al sodalizio violando i criteri dell'art. 192 cod.proc.pen. in materia di prova indiziaria. Inoltre la sentenza impugnata ha fornito risposta solo apparente alle censure difensive sicchè la difesa ha richiamato in dettaglio le circostanze valorizzate dai giudici di merito (questione Migale-Cavedo, assegno dato a Procopio Salvatore, tentata estorsione Rigolli, vicenda Conte Luigi, usura nei confronti di Giglio Pasquale Natale) contestandone l'idoneità dimostrativa della partecipazione. In particolare ha segnalato che in relazione alla tentata estorsione Rigolli, oggetto di sentenza passata in giudicato, è stata esclusa la matrice mafiosa del fatto mentre con riguardo alla vicenda Conti la Corte di merito ha ommesso di valutare la sentenza 8/2/2018, passata in giudicato, che ha assolto l'imputato dal reato di usura.

2. Il difensore censura, inoltre, la valutazione effettuata dal giudice d'appello delle dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Muto, evidenziando l'assenza di riscontri individualizzanti e contestando che gli incontri definiti quali summit mafiosi fossero tali e non piuttosto incontri occasionali o conviviali.

3. Mancanza di motivazione in relazione alla contestata partecipazione al sodalizio nel periodo compreso tra il 18/1/2015 e l'8/2/2018, avendo la sentenza impugnata ommesso di valutare il gravame sul punto.

4. Vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di reimpiego di cui al capo 122. La difesa segnala che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'imputato nonostante l'intervenuta assoluzione di Mercadante Luigi per difetto di prova circa la provenienza illecita dei capitali forniti al Vetere, sostenendo che non era il solo Mercadante a finanziare l'imputato nell'attività di falsa fatturazione, adombrando la partecipazione del Sarcone sulla base di una conversazione intercettata. Osserva, tuttavia, la difesa che al Vetere viene contestato esclusivamente di aver ricevuto capitali illeciti dal Mercadante e alcun addebito al riguardo è stato mosso al Sarcone.

1.80 VILLIRILLO Giuseppe (capo 78)

Avv. Sergio Rotundo

1. Violazione degli artt. 197 bis e 210 c.p.p. Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale da Neffandi Stefano in assenza delle garanzie difensive di cui agli artt. 197bis e 210 cpp sul presupposto dell'avvenuta archiviazione del procedimento per truffa probatoriamente collegato al presente. Ritiene il difensore che i giudici territoriali avrebbero dovuto operare una lettura sistematica delle norme vigenti, risultando irragionevole la previsione del diritto al silenzio solo rispetto al soggetto prosciolto con sentenza di non luogo a procedere e non anche per l'indagato destinatario di un provvedimento di archiviazione. La Corte di merito ha disatteso anche l'ulteriore argomento difensivo secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque valutare la veste sostanziale di indagato per il delitto di truffa del Neffandi a seguito delle circostanze emerse nel corso dell'esame del teste Faccioli Claudio.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 211 e 603 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. La difesa censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere i mezzi di prova indicati, tra cui il confronto Neffandi-Faccioli e Villirillo Giuseppe-Neffandi e l'esame del coimputato Villirillo Romolo allo scopo di una coerente ricostruzione dell'episodio e di una corretta qualificazione giuridica dello stesso.

3. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di Neffandi Stefano. Secondo la difesa la Corte di merito ha reso sul punto una motivazione apodittica, trascurando il contrasto ricostruttivo con il teste Faccioli, l'incerto riconoscimento operato nei confronti dell'imputato e l'assenza di intercettazioni a conforto del coinvolgimento del medesimo nei fatti a giudizio. Il difensore lamenta ulteriormente la natura congetturale della motivazione relativa alla partecipazione del prevenuto agli incontri riferiti dalla p.o. e dubita della possibilità di riconoscere alla condotta del ricorrente la qualità di contributo causalmente efficiente alla consumazione del reato. Con riguardo all'elemento soggettivo segnala la rilevanza della collocazione temporale dell'intervento del ricorrente, successivo all'inizio dei pagamenti e alla consegna delle cambiali, dunque in un contesto di rapporti che la p.o. ha definito cordiali.

4. Violazione degli artt. 393 e 629 cod.pen. e connesso vizio della motivazione avendo la Corte disatteso la richiesta di riqualificare i fatti alla stregua del reato di cui all'art. 393 cod.pen. aderendo alla ricostruzione del Neffandi il quale ha riferito che il Faccioli aveva ceduto il proprio credito a Villirillo Romolo, la cui pretesa era azionabile in giudizio a titolo di ripetizione dell'indebito.

5. La violazione degli artt. 62 bis, 133 e 416 bis.1 cod.pen. e correlato vizio della motivazione. La difesa lamenta che i giudici d'appello non hanno giustificato la sussistenza dell'aggravante speciale ex art. 416bis.1 sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa nonostante la specifica devoluzione mentre risulta illogica la motivazione relativa all'uso del metodo mafioso sulla base del riferimento dell'imputato- secondo la ricostruzione del Neffandi- ad una non meglio specificata associazione. Del tutto generica è infine la motivazione in punto di diniego delle generiche che non ha tenuto conto degli elementi favorevoli segnalati dalla difesa.

1.81 VULCANO MARIO

Avv. Marilena Facente

1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo ai capi 96 (art. 648ter c.p.) e 98 (art. 2 D.P.R. n. 74/2000).

La difesa deduce che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle doglianze difensive in ordine alla prova dell'origine del denaro impiegato nelle frodi carosello, in particolare, non ha considerato i contenuti dell'intercettazione 24601 rit. 586/2012, né ha tenuto nel debito conto le dichiarazioni di Giglio Giuseppe in relazione alla richiamata intercettazione.

Con riguardo alla provenienza del danaro versato sui conti svizzeri di Pelaggi Paolo, Riillo Pasquale e MULTIMEDIA, la sentenza impugnata ha omesso di motivare circa le doglianze difensive relative alla mancata identificazione degli intestatari dei titoli bancari confluiti sui conti stessi e sulla conseguente inesistenza di prove in merito all'appartenenza dei finanziatori alle cosche calabre.

Con riguardo all'intercettazione telefonica 4247 rit. 1081/2011, dalla trascrizione peritale risulta che gran parte del contenuto della conversazione è incomprensibile. Inoltre, la sentenza impugnata non ha preso posizione sulla tesi difensiva, che esclude l'esistenza di riferimenti a rapporti economici tra il collaboratore Giglio e le cosche calabresi, tenuto conto anche del rilevante lasso temporale intercorso tra la conversazione in questione, avvenuta nell'aprile 2012 e il momento consumativo dei reati di cui ai capi 96 e 98 (2008-2010).

Quanto al concorso dell'imputato nel delitto di reimpiego (capo 96), la Corte territoriale ha valorizzato un'intercettazione tra il collaboratore Giglio e il ricorrente in data 9 maggio 2011, nonché le successive del 26 maggio, incorrendo, tuttavia, in travisamento della prova dal momento che le conversazioni richiamate si collocano a maggio 2011 mentre i reati contestati sarebbero stati commessi tra l'inizio del 2008 e il luglio del 2010.

La difesa contesta, inoltre, che dalle conversazioni emergano in termini chiari riferimenti alle frodi carosello.

1.1 Con riguardo all'intestazione fittizia delle quote della Ruffo s.r.l. (capo 98), la sentenza impugnata non si confronta con la tesi difensiva relativa all'inesistenza di prove atte a dimostrare sia l'effettiva partecipazione della società alle frodi carosello, sia la concreta operatività dell'imputato tramite detta compagine che deve ritenersi riferibile al Giglio e dal medesimo gestita. Con riguardo all'aumento oneroso del capitale sociale, la circostanza è contraddetta dal verbale dell'assemblea dei soci e il carattere gratuito dell'operazione non risulta messo in discussione dal primo giudice.

Quanto ai trasferimenti di danaro da Ruffo a Multimedia, la Corte territoriale non ha motivato circa la rilevanza degli stessi ai fini del giudizio di responsabilità.

La sentenza ha, inoltre, ritenuto che l'imputato gestisse la MB Trading in collaborazione con Pelaggi, Giglio e Riillo, richiamando le dichiarazioni del collaboratore e il tenore di alcune conversazioni telefoniche che si collocano in epoca successiva alla data di consumazione del reato. Sottolinea, inoltre, la difesa che la Corte territoriale ha incongruamente negato l'autonoma operatività bancaria di Curcio Domenico nel periodo di interesse. Lamenta ulteriormente la mancata considerazione delle deposizioni testimoniali del mar. D'Agostino, il quale ha riferito che la società era gestita da Pelaggi e da Giglio, nonché le dichiarazioni dello stesso Pelaggi, a detta del quale il ricorrente non ha avuto alcun potere decisionale rispetto alle società coinvolte nelle frodi carosello.

1.2 In relazione all'appartenenza del Vulcano all'associazione emiliana, la difesa lamenta la carenza assoluta di motivazione, non essendo stati indicati gli elementi dimostrativi della partecipazione e chiarito l'apporto concorsuale fornito dall'imputato nei reati di reimpiego e di frode fiscale. In conseguenza sussiste un vizio di motivazione anche in ordine alla affermata sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

2. Con riferimento al capo 97 (utilizzo da parte di COVE Technology delle fatture fittizie relative all'anno d'imposta 2010), la difesa assume che la Corte d'appello non ha considerato l'esito della perizia contabile e ha ritenuto il concorso del ricorrente reputando essenziale la collaborazione prestata nell'attività fraudolenta, consistita nell'accompagnamento in banca di Domenico Curcio e nell'indicazione circa le operazioni da eseguire.

La sentenza impugnata non ha adeguatamente argomentato la partecipazione del Vulcano alla gestione delle società coinvolte nella frode ed ha omesso la motivazione sul dolo.

2.1 In relazione al concorso nei reati ex artt. 2 e 8, la difesa sostiene che la circolarità delle operazioni fittizie non autorizza a ritenere che tutti i soggetti agenti, anche quelli con ruoli non amministrativi, partecipassero alla medesima frode, sia nella fase dell'emissione che in quella dell'utilizzazione delle fatture fittizie. Eccepisce, inoltre, la violazione degli artt. 2, 8 e 9 del d.lgs. n. 74, in quanto un'interpretazione conforme ai principi ordinamentali avrebbe

imposto di ritenere i soggetti agenti responsabili del solo reato di dichiarazione fraudolenta in ossequio al principio di *ne bis in idem* sostanziale.

3.Vizio di motivazione in ordine al capo 107 in relazione all'attività di falsa fatturazione mediante le società FM Service, Truck&Trade ed EDIL costruzioni.

Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa la rilevanza delle conversazioni intercorse con Vertinelli Giuseppe e la mancata considerazione degli esiti della perizia che hanno escluso l'esistenza di elementi a sostegno della fittizietà della fattura in contestazione.

Né la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato l'asserita inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con FM Service tra il febbraio 2011 e il febbraio 2012.

Con riguardo all'aggravante di cui al 416bis.1 cod.pen., la difesa assume che la motivazione abbia carattere assertivo, in assenza di elementi dimostrativi della condotta agevolativa.

4.Violazione dell'art. 512bis c.p. in relazione ai capi 117, 117bis e 118

Secondo la difesa la natura di mera cartiera della società FM è contraddetta dalle risultanze dimostrative del pagamento degli stipendi a favore di diversi dipendenti, anche stranieri, e da bonifici che presuppongono lo svolgimento dell'attività di impresa. Allo stesso modo è contraddetta dagli accertamenti peritali e dagli allegati documentali la negazione del rapporto lavorativo tra Vulcano e la società.

Con riguardo al rinvenimento nel PC dell'imputato di documentazione contabile della FM e alla gestione del conto corrente intestato alla società, si tratta, secondo la difesa, di emergenze che trovano giustificazione nel rapporto lavorativo mentre le acquisizioni dibattimentali contrastano l'affermazione secondo cui gli intestatari fittizi Manzoni e Dattoli non erano finanziariamente in grado di acquistare le quote della FM.

Con riguardo all'intestazione fittizia della TRUCK&TRADE, osserva la difesa che il giudizio di fittizietà tratto dalla confessione del ricorrente rispetto al capo 107 è errato poiché egli ha ammesso di aver operato solo all'interno di FM, senza confermare la tesi accusatoria nella sua integralità. Anche in tal caso la sentenza non ha tenuto conto dell'accertamento peritale, che ha concluso per l'impossibilità di valutare la natura delle fatture emesse dalla società nei confronti di Immobiliare Tre per mancanza della documentazione necessaria.

Quanto all'intestazione fittizia della EDIL Costruzioni, la difesa ribadisce anche in tal caso che la confessione di Vulcano deve ritenersi limitata alla società FM e che i giudici territoriali hanno omesso la valutazione degli esiti della perizia contabile. Conclusivamente la difesa segnala l'omessa motivazione in punto di dolo.

5.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione.

La Corte territoriale non ha adeguatamente valutato gli elementi che attestano l'esistenza di un rapporto professionale tra Vulcano e Clausi e ha omesso di motivare sulla rilevanza di tale legame ai fini della prova della partecipazione. Inoltre, i giudici di merito hanno travisato le dichiarazioni di Giglio in relazione al coinvolgimento del prevenuto nelle frodi carosello, avendo il collaboratore asserito che l'imputato faceva false fatturazioni per conto suo e per chiunque lo chiedesse.

La sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di carattere mafioso le relazioni intrattenute con Giglio, Riillo e Floro Vito, sebbene ritenute espressive di un consapevole contributo al rafforzamento del sodalizio.

Conclusivamente la difesa lamenta l'erroneità dell'affermata sussistenza del carattere armato dell'associazione, in quanto fondata su argomenti assertivi, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

1.82 ZANGARI VALTER

Avv. Raffaella Pellini

1. Violazione degli artt. 180 e 182 c.p.p. e con riferimento al reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000; violazione ed erronea applicazione dell'art. 27 Cost.

La difesa sostiene che non vi siano riscontri specifici e prova rigorosa sull'elemento psicologico del reato. Infatti, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Giglio risulta evidente che l'imputato non era a conoscenza dei rischi connessi con la carica di amministratore e non aveva consapevolezza delle attività illecite poste in essere dal Giglio stesso. Infatti, lo Zangari non partecipava in alcun modo alla gestione della società, non conosceva i collegamenti malavitosi del collaboratore sicché si sarebbe dovuto escludere il concorso nel reato contestato.

2. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il capo 107 in quanto la Corte territoriale ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi 110 e 110bis, escludendo che Zangari fosse consapevole del retroterra 'ndranghetista in cui operava Giglio, del quale ignorava la caratura criminale, ma ha contraddittoriamente confermato le statuizioni di primo grado in relazione alla fattispecie di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

3. Violazione degli articoli 133 e 597 c.p.p. in relazione alla mancata concessione delle generiche, alla entità della pena comminata e alla mancata concessione dei benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La proposizione da parte dei ricorrenti di alcune questioni comuni impone di procedere alla trattazione unitaria delle stesse prima dell'analisi delle singole posizioni processuali.

2.1 LA NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER ASSENZA DI POTESTAS DECIDENDI

La questione, proposta con numerosi ricorsi nell'interesse degli imputati, prospetta la nullità del giudizio di primo grado a seguito della declaratoria di abnormità dell'ordinanza 23 maggio 2017, del tribunale pronunciata dalla Corte di cassazione con la sentenza n.25124 del 2018 della Quinta Sezione Penale.

In particolare, era avvenuto che il tribunale ordinario di Reggio Emilia, nel corso dello svolgimento del procedimento di primo grado, con due distinte ordinanze di identico contenuto del 23 maggio 2017 e del 13 giugno 2017, sollevava, in riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*), nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008) stabilisce (art. 4, comma 1, lettera b) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5, del cod.proc.pen., si procede, malgrado l'astensione del difensore, solo ove l'imputato lo consenta.

Orbene, in entrambi i casi il tribunale non ha sospeso l'intero giudizio ma soltanto l'attività processuale delle udienze del 23 maggio 2017 e del 13 giugno 2017, disponendo procedersi alle ulteriori attività previste per quelle udienze successive già calendarizzate.

Avverso la prima ordinanza del 23 maggio 2017 veniva proposto ricorso per cassazione dai difensori di alcuni imputati (Riillo-Muto Antonio classe '71) e questa Corte, con la pronuncia n. 25124 del 30 marzo 2018 già citata, annullava senza rinvio l'ordinanza ritenendo il provvedimento abnorme. In detta pronuncia, richiamato il testo normativo del già citato art. 23 secondo il quale il giudice ove ritenga di sollevare la questione di legittimità costituzionale "*sospende il giudizio in corso*" nonché i principi dettati dalle Sezioni Unite nella pronuncia Vernengo (Sez. U, n. 8 del 17/04/1996, Rv. 205258) circa la sospensione obbligatoria del procedimento, il giudice di legittimità concludeva per l'abnormità del provvedimento del tribunale di Reggio.

A seguito di tale pronuncia le difese formulavano nuova istanza di sospensione che il tribunale di Reggio Emilia, con ulteriore ordinanza del 7 giugno 2018, respingeva disponendo procedersi alle ulteriori attività istruttorie; tale provvedimento veniva nuovamente gravato da ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità.

Tuttavia, interveniva a questo punto la fondamentale pronuncia della Corte costituzionale che con la sentenza n. 180 del 10.7.2018, depositata il 27.7.2018, dichiarava: "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 ... , nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati ... nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato*".

Ed in motivazione la Corte Costituzionale prendeva espressamente posizione sul tema dibattuto dinanzi al tribunale ed alla corte di cassazione, affermando espressamente che laddove "*il giudizio si svolga in distinti momenti o segmenti processuali, identificabili in ragione del fatto che la rilevanza della questione di costituzionalità possa ragionevolmente circoscriversi solo ad uno di essi, si ha che, pur restando che la pendenza della questione di costituzionalità condiziona la decisione dell'intero giudizio, è sufficiente che il giudice rimettente sospenda anche solo quel distinto momento processuale in cui la questione è rilevante, e che possa essere effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del giudizio a quo*".

A sostegno di tale interpretazione, che escludeva un obbligo indiscriminato di sospensione dell'intero processo si precisava che: "*Il citato art. 23 della legge n. 87 del 1953, interpretato alla luce del principio della ragionevole durata del processo che pervade ogni giudizio ... non esclude che il giudice rimettente possa limitare il provvedimento di sospensione al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata e la sospensione dell'attività processuale non richieda di arrestare l'intero processo, che può proseguire con il compimento di attività rispetto alle quali la questione sia del tutto irrilevante.*

Nel caso in esame, il giudizio penale pervenuto alla fase dibattimentale si articola in distinte udienze secondo un fitto calendario predeterminato tipico dei processi con numerosi imputati (cosiddetti maxi-processi). L'attività processuale in queste successive udienze è del tutto estranea alla questione di costituzionalità, nel senso che non è influenzata dal suo esito.

È, quindi, possibile isolare - come distinti momenti o segmenti processuali - le udienze in cui ci sia stata, in concreto, l'adesione del difensore all'astensione collettiva. Solo con riferimento a queste udienze il giudice è chiamato ad applicare una normativa - quale appunto nella specie l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, integrato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione - della cui legittimità costituzionale egli dubita e solo in queste udienze la pregiudizialità della questione incidentale di costituzionalità richiede che l'attività processuale sia sospesa... Le considerazioni finora espresse

convergono verso un'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (nella parte in cui prevede che il giudice rimettente «sospende il giudizio in corso») - disposizione di rango primario, come tale anch'essa suscettibile di sindacato di costituzionalità (ordinanza n. 130 del 1971) - in sintonia, peraltro, con l'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il quale - considerando l'ipotesi della (sopravvenuta) «sospensione [...] del processo principale» come non produttiva di effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale - implica che non possa escludersi un'attività processuale nel giudizio a quo successiva all'ordinanza di remissione.

... In conclusione, avendo il Collegio rimettente limitato - come poteva fare sul piano del giudizio incidentale di costituzionalità (per quanto finora argomentato) - la sospensione dell'attività processuale alle sole due udienze (del 23 maggio 2017 e del 13 giugno 2017) in cui i difensori degli imputati detenuti in custodia cautelare, con l'assenso di questi ultimi, si sono astenuti dal partecipare per aver aderito all'astensione collettiva di categoria, si ha che la rilevanza delle sollevate questioni va verificata con riferimento a tali udienze”.

Fondamentale appare, pertanto, per la risoluzione della questione il richiamo al principio della ragionevole durata del processo che deve fare ritenere legittimo il provvedimento di sospensione parziale del giudizio senza la necessità che nei procedimenti cumulativi con numerosi imputati in stato di custodia cautelare il giudice remittente sia obbligato alla sospensione in attesa della decisione del giudice delle leggi.

A seguito di tale pronuncia della Corte Costituzionale interveniva anche la decisione della Corte di cassazione avverso la seconda ordinanza emessa dal tribunale di Reggio Emilia, con la quale si era rigettata l'istanza di sospensione dell'intero procedimento, del 7 giugno 2018; orbene, in tale occasione, tutti i ricorsi (proposti da: Vertinelli Palmo, Vertinelli Giuseppe cl.'62, Bolognino Michele, Bolognino Sergio, Riillo Pasquale, Blasco Gaetano e Vulcano Mario) venivano dichiarati inammissibili con sentenza n. 11243 del 2019 della stessa Quinta sezione. In particolare, si rilevava un primo profilo di inammissibilità dei ricorsi connesso alla carenza di interesse conseguente all'intervenuta definizione sia del giudizio di primo grado sia dell'incidente di costituzionalità; ma, fatte tali premesse, si aggiungeva poi che: "nell'ottica della inammissibilità dei ricorsi, comunque, per manifesta infondatezza, è anche la intervenuta sentenza n. 180 del 10 luglio 2018, sopra citata, con la quale la Corte Costituzionale ha deciso la questione rimessale dal citato Tribunale nell'ambito del suddetto processo, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146.

Tale pronuncia, in particolare, è - essa stessa- dirimente nella fattispecie in esame per i principi affermati nel corpo della motivazione.

Sulla base di siffatti principi, dunque, la questione relativa alla mancata sospensione dell'intero processo "Aemilia"- dedotta da tutti i ricorrenti, stante l'impossibilità di "frammentare il processo" in procedimenti incidentali, svolgentisi separatamente da quello principale- non risulta più fondatamente proponibile e si presenta manifestamente infondata, avendo la Corte Costituzionale specificato che il Collegio rimettente ben poteva sul piano del giudizio incidentale di costituzionalità sospendere l'attività processuale per le sole udienze (23 maggio 2017 e 13 giugno 2017) in cui i difensori degli imputati detenuti in custodia cautelare, con l'assenso di questi ultimi, si sono astenuti dal partecipare per aver aderito all'astensione collettiva di categoria, senza essere tenuto alla sospensione dell'intero giudizio, essendo l'attività processuale da espletare nelle diverse udienze del tutto estranea alla questione di costituzionalità.

Invero, l'ordinanza impugnata - non vincolata nel contenuto dall'esito della sentenza di questa Corte n. 25124/2018, priva di un rinvio al giudice censurato e quindi inadatta a indurre l'effetto uniformante previsto dall'art. 627 comma 3 c.p.p. - non è in alcun modo censurabile avendo anticipato argomenti e tesi che hanno trovato avallo nella successiva sentenza della Corte Costituzionale adita, che ha puntualizzato la portata e l'incidenza della previsione di cui all'art. 23 L. n. 87/53. Essa cioè non risulta di fatto più censurabile nelle sue conclusioni, circa la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell'intero processo, alla stregua dei sopravvenuti richiamati principi".

Proprio tale ultima pronuncia, nel suo contenuto dirimente, è stata posta a fondamento della decisione di appello censurata dai ricorsi, sempre sotto il profilo della nullità del giudizio di primo grado per omessa sospensione; orbene, osserva il collegio che non sussistono elementi e condizioni per distaccarsi dall'autorevole indirizzo della Corte costituzionale espressamente affermato con la sentenza n.180 del 2018, come ripreso e ribadito da questa stessa Corte di legittimità nella successiva pronuncia n.11243 del 2019 così che, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 23, come valutato anche in relazione al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, non sussistendo alcun obbligo per il tribunale di Reggio Emilia di sospendere l'intero procedimento in attesa della decisione del giudice delle leggi, l'invocata violazione appare insussistente.

Né, peraltro, tale violazione può porsi in riferimento al dettato della prima pronuncia della Corte di cassazione che dichiarava l'abnormità dell'ordinanza del 23 maggio 2017, posto che tale provvedimento di annullamento, essendo senza rinvio, eliminava dal panorama giuridico il provvedimento impugnato (l'ordinanza 23 maggio 2017), che veniva poi riproposto dal tribunale, non imponendo però alcun obbligo specifico ex art. 627 comma terzo cod.proc.pen. e risultava comunque superato dai successivi interventi della Corte



Costituzionale e della Corte di cassazione già ampiamente richiamati e dai quali non sussiste ragione di discostarsi.

2.2 LA COMPETENZA PER TERRITORIO

I ricorsi avanzati dagli imputati del reato associativo di cui al capo n.1 hanno contestato la competenza per territorio del tribunale di Reggio Emilia ritenendo che la accertata dipendenza della locale di 'ndrangheta emiliana rispetto alla casa madre di Cutro avrebbe dovuto fare individuare il giudice competente nel tribunale di Catanzaro.

L'eccezione appare non fondata essendo corrette, ad avviso di questa Corte di cassazione, le considerazioni svolte dalla corte di appello di Bologna alle pagine 76 e seguenti dell'impugnata pronuncia circa la sussistenza di precise indicazioni per ritenere proprio competente l'autorità giudiziaria emiliana.

Al proposito, va premesso che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537 - 01); si è anche stabilito come l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod.proc.pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, Rv. 269212 - 01).

All'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consegue, quindi, l'affermazione che, nella decisione della questione, non possono assumere valore decisivo le emergenze dibattimentali circa i rapporti tra il gruppo criminale emiliano e quello calabrese, dovendosi fare esclusivo riferimento allo stato degli atti sussistente alla fase prevista dall'art. 491 cod.proc.pen. e cioè, essenzialmente, alle emergenze risultanti dalla lettura dell'imputazione ove già alle pagine 16-17 l'associazione mafiosa viene descritta come dotata di autonoma capacità operativa in Emilia oltre che idonea ad esprimere proprio in tale territorio una "localizzata forza di intimidazione". E proprio fondandosi su tali

valutazioni, e sulla autonoma capacità decisionale oltre che intimidatoria, la corte di appello, con le particolari osservazioni dettate alla pagina 78 della pronuncia impugnata, ha risolto correttamente la problematica richiamando anche precedenti interventi giurisprudenziali del 2016 che avevano definito altri procedimenti aventi ad oggetto la stessa realtà criminale pur diversamente composta (c.d. procedimento Edilpiovra definito dalla Corte di cassazione con pronuncia n.27116 del 2016).

Al proposito, va anche richiamato quanto già affermato con valore di giudicato nel separato procedimento abbreviato definito con la pronuncia n.15041 del 2019 della Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione che, indubbiamente, assume valore particolarmente rilevante anche nel presente procedimento; orbene, respingendo l'eccezione sollevata dai ricorrenti, nella pronuncia citata il giudice di legittimità ha stabilito come: " *la Corte territoriale ha fatto correttamente applicazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato e altro, Rv. 271585; Sez. 4, n.16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 5, n. 44369 del 13/03/2014, Robusti e altro, Rv. 262920): tanto perché, si è osservato, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 2, n. 22953 del 16/05/2012, Tempestilli, Rv. 253189), a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, nel qual caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, dovendosi fare necessario riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17353 del 09/04/2009, Confl. comp, in proc. Antoci., Rv. 243566); situazione che tuttavia non ricorre nel caso al vaglio".*

Pertanto, anche avuto riguardo a tale intervento di questo giudice di legittimità la questione come riproposta con i ricorsi deve essere respinta.

2.3 L'AUTONOMIA E I CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE DI NDRANGHETA EMILIANA.

Questione centrale, comune a tutti i ricorrenti riconosciuti responsabili del delitto ex art. 416 bis cod.pen., è quella relativa alla ravvisabilità nell'associazione emiliana dei tratti costitutivi di un autonomo sodalizio mafioso o non piuttosto di una mera articolazione territoriale, per quanto strutturata e complessa, della cosca di Cutro capeggiata da Grande Aracri Nicolino e dalla stessa dipendente.

Il primo giudice, sul punto adesivamente richiamato dalla Corte distrettuale, ha proceduto ad un certosino scrutinio delle emergenze probatorie, dando ampio conto delle ragioni che impongono di ritenere il sodalizio emiliano dotato di autonoma rilevanza giuridica in considerazione della sussistenza dei requisiti strutturali dell'illecito sotto il profilo della stabilità del vincolo, dell'autonomia organizzativa e decisionale dei sodali, dell'avvalimento del peculiare metodo. Tale conclusione poggia su solide fondamenta probatorie il cui spessore e concludenza le difese confutano in guisa del tutto generica ed aspecifica. In particolare risulta trascurato il dato, ampiamente richiamato dai giudici di merito, relativo alla pregressa, accertata esistenza di una associazione emiliana, autonoma dalla "casa madre" di Cutro, sebbene alla stessa collegata, nell'ambito dei procedimenti c.d. Grande Drago ed Edilpiovra, in esito ai quali hanno riportato condanne per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di matrice ndranghetista, attiva nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona, aggravata dall'uso delle armi e dal numero dei partecipanti e dedita ad attività criminali quali incendi, estorsioni, usura, reimpiego di denaro di provenienza illecita, emissione di false fatture, rispettivamente Lamanna Francesco e Grande Aracri Francesco, Grande Aracri Antonio e Sarcone Nicolino. Si tratta di pronunzie giudiziarie coperte da giudicato, non relegabili a meri precedenti storici ma costituenti prova dei fatti ivi accertati, correttamente valutate dai giudici di merito a norma dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. Alle stesse si somma l'irrevocabilità, giusta sentenza n. 27043/2018 di questa Corte, del positivo accertamento circa la sussistenza e l'autonoma operatività dell'associazione a giudizio resa nel separato procedimento definito nelle forme del giudizio abbreviato a carico di plurimi sodali.

2.3.1 L'insediamento di cellule criminali di matrice ndranghetista in Emilia, pacificamente risalente agli anni novanta e successivamente radicatosi a Reggio Emilia e nelle province limitrofe fino alla bassa Lombardia, riscontrato dalle sentenze Grande Drago ed Edilpiovra, costituisce l'imprescindibile presupposto e la chiave di lettura delle successive vicende associative scrutinate nell'odierno processo. I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato a sostegno della continuità criminale del sodalizio la permanenza sulla scena con ruolo di vertice di Lamanna Francesco e Sarcone Nicolino, già condannati per l'addebito

associativo nei cennati processi, e i rapporti da costoro intrattenuti con la pressoché totalità degli altri sodali che progressivamente negli anni li hanno affiancati nella riorganizzazione e gestione dell'associazione, le cui dinamiche hanno trovato ampia spiegazione nella narrazione dei collaboratori di giustizia escussi, i quali hanno lumeggiato i ruoli di ciascuno e il reticolo di rapporti personali, familiari, criminali alla base della partecipazione e della condivisione del comune progetto delittuoso.

La linea evolutiva della massiccia penetrazione ndranghetista nella regione emiliana ricostruita dalle sentenze di merito consente di individuare un punto di svolta nell'affermazione del predominio della cosca guidata da Grande Aracri Nicolino a seguito di una sanguinosa guerra di mafia che ha direttamente interessato anche il Nord peninsulare e l'Emilia (ove furono consumati gli omicidi di Vasapollo Nicola e Ruggiero Giuseppe nel 1992, di Lucano Domenico nello stesso anno, di Abramo Giuseppe nel 1998, di Truzzi Oscar nel 1999) e che si è di fatto conclusa con l'omicidio di Dragone Antonio nel 2004 in Cutro, che ha sancito l'egemonia criminale dei Grande Aracri nel territorio calabrese di storico insediamento e la soccombenza dei clan antagonisti tra cui gli Arena, dando luogo ad un assetto di potere criminale destinato a riverbare i propri effetti anche sulle strutture associative delocalizzate.

Come segnalato dal primo giudice a pag. 4110, l'assetto verticistico del sodalizio emiliano con particolare riguardo alle posizioni di Sarcone Nicolino e di Diletto Alfonso è frutto dell'attivo supporto da costoro prestato a Nicolino Grande Aracri nella sua scalata al potere, atteso il coinvolgimento del Sarcone negli omicidi di Vasapollo Nicola e Villirillo Antonio nonché, insieme a Diletto e Blasco, in veste di finanziatori, nell'omicidio di Dragone Antonio, come emerso dalle convergenti dichiarazioni di più collaboratori, ma anche molti altri sodali - alla stregua delle stesse fonti - annoverano un passato di attiva militanza ndranghetista, come nel caso di Brescia Pasquale, storicamente vicino ai dragoniani. La compiuta ricostruzione degli omicidi occorsi in terra emiliana, delle relative responsabilità e dei connessi accertamenti giudiziari si legge nel tomo 1, pag. 150 e segg. della sentenza del Tribunale.

Il sodalizio a giudizio, già strutturato ed autonomamente operante nell'area emiliana sotto l'egida dei Dragone, degli Arena e dei Nicoscia, per come emerge dalle fonti scrutinate in sede di merito, a metà degli anni duemila subiva una radicale novazione all'insegna di un pragmatico sincretismo che comportava la cooptazione di molti esponenti delle cosche perdenti e l'adozione di un modulo organizzativo orizzontale con ripartizione delle aree di operatività territoriale facenti capo alle figure apicali di Sarcone Nicolino, Lamanna Francesco, Diletto Alfonso. Siffatta scelta, caldeggiata da Grande Aracri, lungi dall'esprimere una frammentazione della compagine fu dettata dall'esigenza di un più penetrante e capillare controllo del territorio, attuato mediante la costante interlocuzione dei vertici, la circolarità delle informazioni, il raccordo e la sinergia operativa nell'attuazione del comune progetto

criminale, come dimostrato dalla vicende della c.d. truffa delle piastrelle e dagli affari Oppido e Sorbolo che, alla luce della ricostruzione dei giudici di merito, hanno visto in campo in maniera finalisticamente coordinata esponenti dei diversi gruppi. In proposito si richiama la dettagliata ricostruzione effettuata dal primo giudice nel capitolo XVI, pag. 843 e segg., dei più significativi "affari" della compagine.

La tesi difensiva di una struttura associativa priva dei requisiti costitutivi ex art. 416 bis cod.pen. non ha, dunque, pregio alla luce della cospicua mole di materiali dichiarativi e documentali che danno conto di un programma associativo di carattere criminoso esplicitato dall'attuazione di molteplici reati fine, supportato da un'ampia dotazione di uomini e mezzi, finalizzato all'implementazione del controllo del territorio in settori nevralgici del tessuto imprenditoriale, quali gli autotrasporti e l'edilizia, anche attraverso il riciclaggio di capitali illeciti mediante il diffuso sistema delle false fatturazioni ma non alieno dall'attuazione di condotte tipiche quali le estorsioni, i danneggiamenti, le usure, la cui analisi di dettaglio sarà effettuata nella trattazione delle singole posizioni processuali.

2.3.2 Come esattamente rilevato dal primo giudice e ribadito dalla Corte territoriale (pag. 69 e segg.) il tema dell'avvalimento del metodo mafioso nell'odierno processo non è suscettibile di dubbio giacché il sodalizio a giudizio non ripete in via esclusiva la sua capacità intimidatoria dalla casa madre ma ne ha fatto largo e diretto uso in un territorio e in contesti già incisi da penetranti espressioni di mafiosità di matrice ndranghetista quali gli omicidi degli anni novanta. Basti por mente a sostegno della fondatezza della valutazione dei giudici territoriali alla concentrazione tra il 2010/2012 nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza di ben 124 episodi di danneggiamento e di incendio di evidente natura intimidatoria, tutti caratterizzati dalla omertà delle vittime che non hanno denunciato i fatti e hanno negato di avere subito pressioni o richieste estorsive, secondo quanto riferito dal Maggiore Leo in dibattimento; alla vicenda dell'incendio doloso di ben nove autoarticolati della società di autotrasporti di Bonifazio Domenico in Reggiolo nella notte del 6/11/2012 e alla palese reticenza dimostrata in udienza dal titolare sulle causali e sulle responsabilità del grave fatto delittuoso; all'espressa evocazione della capacità di intimidazione dei "calabresi" e del sodalizio di riferimento nelle vicende estorsive contestate ai capi 59,66, 70, 78 rispettivamente in danno di Menozzi Dimitri, Gelmi Maria Rosa, Cesarini Andrea, Neffandi Stefano; ai reiterati casi di testi omertosi o intimiditi riscontrati in dibattimento e che hanno determinato il Tribunale alla trasmissione degli atti al P.M. E poiché per costante avviso della giurisprudenza di questa Corte l'intimidazione non deve di necessità assumere forme e manifestazioni eclatanti, rilevando anche le condotte minatorie oblique, indirette, finanche silenti, purché suscettibili di incutere timore in ragione del contesto e delle caratteristiche dell'agente, costituiscono sicuro esercizio del metodo anche le condotte di sopraffazione nei

confronti di imprenditori concorrenti quali quelle evocate dalla sentenza impugnata a pag. 73, richiamando le intercettazioni tra Giglio Giuseppe e Andreoli Gregorio (prog. 4316 dell'11/3/2011) e Morrone Francesco (prog. 23155 del 27/9/2011), dalle quali emerge che costoro, padroncini di origine calabrese, capaci di cogliere le implicazioni ndranghetiste dell'affermazione imprenditoriale di conterranei quali i Giglio, i Muto, i Vertinelli e i Riillo, lamentavano le modalità aggressive poste in essere nei loro confronti per estrometterli dal settore degli autotrasporti. In particolare, i giudici d'appello ricordavano come Giglio Giuseppe e Riillo Pasquale avessero "fatto chiamare" il Morrone mentre stava scaricando della merce presso un cliente al fine di farlo desistere dal continuare la sua attività e come i due interlocutori avessero chiesto a Giglio "in tono supplichevole di lasciarli lavorare e di non rubare loro i clienti".

Non è fuor di luogo in proposito ulteriormente richiamare la sentenza di primo grado (pag. 3462) che ha sottolineato, alla stregua delle dichiarazioni ampiamente riscontrate del collaboratore Valerio, come il sodalizio emiliano praticasse l'estorsione anche mediante l'imposizione di prestazioni lavorative quale forma di recupero crediti, talora di natura usuraria, costringendo il debitore ad effettuare prestazioni per "scontare" i debiti secondo le pretese del creditore mafioso. L'imputato Valerio ha ricordato le vicende di Rizzo Antonio e Gianpiero Grande chiarendo, in modo icastico, a domanda del Presidente del Collegio circa le modalità della costrizione, che "si acchiappava (il debitore) dal colletto: vieni a lavorare e sconta i soldi".

I giudici di merito hanno, dunque, persuasivamente chiarito che l'associazione emiliana non si è limitata a sfruttare -alla stregua di una rendita di posizione- il capitale intimidatorio accumulato nel corso degli anni novanta e la fama criminale del sodalizio calabrese di riferimento, all'uopo facendo leva sulla consistente colonia di emigrati negli anni trasferitisi dalla Calabria in Emilia, ma ha con costanza attualizzato il metodo, declinandolo secondo gli opportuni adattamenti suggeriti dal contesto operativo e dalle condizioni sociali dell'area di insediamento, evidenziando nei due lustri di attività del sodalizio a giudizio le linee di una tendenza evolutiva dagli schemi tradizioni della ndrangheta ad un affinamento degli ambiti di penetrazione criminale e alla messa in campo di progetti egemonici in svariati settori imprenditoriali.


2.3.3 Già il primo giudice (pag. 4131 e segg.) ha ben rimarcato che il costante legame mantenuto dal sodalizio emiliano e dai suoi membri con la cosca di Cutro e Grande Aracri Nicolino non si risolve in un difetto di capacità decisionale dei vertici o in un radicale condizionamento delle scelte progettuali associative dal momento che le emergenze processuali attestano, al contrario, che l'associazione a giudizio ha operato in piena indipendenza nella pianificazione ed attuazione del programma criminoso e nei momenti di

fibrillazione, come a seguito del massiccio ricorso alle interdittive antimafia da parte dell'autorità prefettizia, ha autonomamente elaborato una propria strategia di difesa degli interessi imprenditoriali del gruppo, intraprendendo un'inedita campagna sui mezzi di informazione locali e ricercando contatti anche con esponenti della politica e della P.A. al fine di orientarne le scelte, come accertato a riscontro dell'incolpazione sub 1) in relazione alle posizioni dei ricorrenti Iaquina Giuseppe, Muto Antonio cl. 55, Paolini Alfonso, Brescia Pasquale. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto difensivo che individua nei rapporti intrattenuti dall'associazione con la casa madre e con il suo capo Grande Aracri Nicolino un indice di dipendenza strutturale (tale da giustificare l'eccezione di incompetenza territoriale) piuttosto che una fisiologica collaborazione criminosa nel contesto di un fenomeno che i pregressi accertamenti giudiziari hanno riconosciuto come tendenzialmente unitario alla stregua delle risultanze del processo c.d. Crimine,(irrevocabilmente definito con sentenza n. 55359 del 17/6/2016 di questa Corte), e caratterizzato da strutture di indirizzo e controllo apicali, destinate a garantire l'aderenza delle formazioni di ndrangheta autoctone ed extraterritoriali alle linee indicate dal Crimine di Polsi.

In detto quadro trova agevole e coerente spiegazione il vincolo di fedeltà verso il capo e l'onere di informazione nei suoi confronti circa le decisioni associative di maggior rilievo come pure la devoluzione al medesimo della risoluzione di eventuali contrasti interni e il riconoscimento del "fiore", ovvero di una parte del profitto illecito ottenuto a titolo di regalia.

Come segnalato dai giudici di merito, sebbene i sodali emiliani spendessero il nome di Grande Aracri, riconoscendone l'autorevolezza nell'ambito della ndrangheta e accettandone i poteri di coordinamento, indirizzo e per così dire " disciplinari", l'interesse del capo per la compagine emiliana si concentrava essenzialmente sull'ampiamente sfruttata possibilità di reinvestimento dei proventi delittuosi della cosca di Cutro in lucrative attività commerciali o nel tentacolare sistema delle false fatturazioni che il sodalizio, tuttavia, gestiva innanzitutto nel proprio interesse, in linea con la rivendicazione del collaboratore Valerio che in dibattimento ha asserito che gli associati emiliani erano "autonomi, liberi di fare qui sopra ciò che volevamo e nel modo in cui ritenevamo più opportuno".

Le emergenze scrutinate danno ampio conto, dunque, sia dell'autonomia strutturale ed operativa della compagine a giudizio, sia della perfetta integrazione del tipo legale di cui all'art. 416bis cod.pen. alla luce della positiva verifica circa il diretto avvalimento del metodo mafioso da parte dei sodali in forme che abbracciano sia le manifestazioni più eclatanti di intimidazione che quelle più larvate ed indirette, rese nondimeno inequivoche dall'evocazione del gruppo criminale e dalla percezione delle vittime circa la riferibilità delle stesse al contesto associativo, frutto di una radicata e pervasiva infiltrazione territoriale. Appare utile richiamare al riguardo, a mero titolo esemplificativo della qualità intimidatrice



dell'associazione, le vicende d'usura e connessa estorsione in danno di Lusetti Matteo e l'usura in danno di Bertozzi Iller con gli strascichi omertosi perduranti nel tempo.

Non hanno pertanto pregio le censure che, variamente richiamando pronunzie di legittimità, censurano la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, vertendosi in ipotesi in cui risulta acquisita la prova, solidamente resistente alle obiezioni difensive, che il sodalizio ha fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi - della suddetta forza (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Rv. 279555 - 15).

2.3.4 Taluni dei rilievi in punto di sussistenza della compagine mafiosa a giudizio muovono dall'assolutizzazione del dato relativo al coinvolgimento nel sistema delle false fatturazioni di molti imprenditori emiliani che all'illecito hanno concorso traendone benefici in assenza di condizionamenti inscrivibili nella peculiare metodologia dell'art. 416bis cod.pen.

Le acquisizioni processuali segnalano l'importanza strategica nel contesto associativo degli imprenditori mafiosi, i quali costituiscono l'essenziale architrave dell'espansione economica del sodalizio e la concreta espressione della sua capacità di infiltrarsi in settori nevralgici dell'economia locale. Tuttavia, i giudici di merito hanno in proposito ben evidenziato, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori Cortese, Valerio, Giglio e Muto Salvatore (per una ricognizione delle stesse, sentenza d'appello pag. 93 e segg.) che la trasformazione in senso imprenditoriale dell'associazione emiliana, che ne rappresenta un tratto del tutto peculiare, non ha comportato l'abbandono delle tradizionali attività illecite, ma è sfociata in una efficace sintesi tra le stesse, riservate alla c.d. area militare, e quelle tipiche dell'area imprenditoriale.

Le emergenze probatorie scrutinate hanno reso evidente che il programma criminoso della compagine a giudizio procede secondo due direttrici operative solo apparentemente distinte e distanti, quella riservata ai c.d. uomini di strada o azionisti, impegnati nei settori tradizionali dell'azione ndranghetista, quali l'estorsione, l'usura, il traffico di stupefacenti, esercitati, quando necessario, con ricorso all'intimidazione e a reati strumentali quali gli incendi e i danneggiamenti, e quella degli imprenditori "mafiosi", che pur organici al sodalizio, risultano apparentemente lontani da contesti illeciti, al fine di accreditare la propria affidabilità, creando i presupposti per una più incisiva infiltrazione della realtà economica territoriale, come reso plasticamente evidente anche dalla modulazione dell'imputazione che distingue i reati per c.d. "comuni" da quelli di matrice economico-finanziaria con il relativo corredo di fittizie intestazioni.

Si tratta di una scelta strategica, tutt'affatto occasionale, se della stessa hanno riferito in termini convergenti i collaboratori Marino e Cortese, le cui conoscenze risalenti agli anni duemila si saldano alle dichiarazioni dei c.d. nuovi collaboratori (Valerio, Muto, Giglio), e che

muove dall'attrazione nella sfera d'influenza della compagine degli imprenditori cutresi vittime d'intimidazione i quali, in un mercato dalle dinamiche concorrenziali fortemente inquinate dalla presenza mafiosa, hanno preferito all'estromissione la prestazione di un interessato consenso alla condivisione degli obiettivi e dei metodi delle imprese dominanti, mettendo a loro disposizione mezzi e strutture societarie in cambio di protezione e condivisione di canali di illecito profitto. Siffatta operazione, secondo le provalazioni del Cortese (sentenza Trib. pag. 4119), ha costituito una sorta di testa di ponte, consentendo il successivo passaggio dall' "impresario cutrese" all' "impresario grosso", attratto nell'orbita associativa attraverso l'offerta del "servizio" della falsa fatturazione. Esempari di siffatto percorso di programmata cooptazione nell'area di influenza del sodalizio di soggetti apparentemente insospettabili e ampiamente accreditati nella società emiliana sono le figure di Gibertini Marco, che ha funzionato in più occasioni da raccordo tra esponenti dell'imprenditoria reggiana interessati al recupero dei propri crediti con mezzi non convenzionali e membri del sodalizio ovvero si è prestato ai tentativi dello stesso di condizionare l'informazione locale, e dell'imprenditore modenese Bianchini Augusto, attinto da solide evidenze circa lo svolgimento di attività ausiliarie dell'associazione attraverso il coinvolgimento di molti suoi esponenti negli appalti di lavori pubblici finalizzati alla ricostruzione post sisma nella provincia di Modena, come meglio illustrato nella specifica analisi della sua posizione.

Alla progressiva e massiccia penetrazione del sodalizio nel tessuto produttivo non è riuscito a porre un tempestivo ed efficace argine il ceto imprenditoriale sano, che si è dovuto confrontare con comportamenti di interessata tolleranza sfociati, talora, in un consapevole ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione nel settore del recupero crediti, come attestato dalle vicende estorsive oggetto di contestazione ai capi 66 e 70, che vedono quale mandanti affermati imprenditori locali.

2.3.5 L'utilitaristica connivenza mostrata da taluni settori dell'imprenditoria autoctona rispetto alla capillare infiltrazione mafiosa è attestata dalle emergenze processuali anche in relazione all'attività di falsa fatturazione, descritta dal collaboratore Giglio come la più remunerativa tra gli affari della compagine. Appare utile richiamare in proposito le dichiarazioni del collaboratore Muto, il quale, rispondendo a specifica domanda del P.m., ha chiarito quali fossero le garanzie offerte dalla consorteria agli imprenditori con i quali si associava per produrre false fatture, richiamando innanzitutto la garanzia di impunità giacché la ndrangheta "portava persone che.....se ci fossero stati dei controlli, questi se la sarebbero accollati loro, senza andare a fare danni anche alle imprese". Aggiungeva, quindi, "Nel senso, non so se spiego bene, se veniva la finanza io dovevo dire sì, io non ho versato le imposte, in quanto mi trovavo a corto di soldi, quindi non li ho versati". Il collaboratore precisava, inoltre, che -generalmente- "si usavano società intestate a altri, non spendevamo mica il nostro nome..... Alcune volte anche



il nostro, ma le imprese volevano.., non si fidavano di avere solo un nominativo, una sola impresa. Noi avevamo costruito questo, perché dovevano girare più di un'azienda" e che i singoli partecipanti "spartivano la percentuale insieme a noi ecco. Gli toccava una percentuale uguale a noi".

La funzionalità del sistema, in buona sostanza, al fine di assicurare l'apparente legalità delle operazioni fittizie postulava la creazione di una rete di società il più delle volte inattive e rappresentate da prestanomi, destinati ad occultare i reali gestori. Costoro, unitamente agli imprenditori contigui, compiacenti o semplicemente mossi da interessi affaristici, costituivano l'*humus* indispensabile alla massiccia penetrazione nel sistema economico emiliano dell'imprenditoria mafiosa, avendo a lungo lo schermo dell'intestazione fittizia garantito l'efficienza del sistema e la sottrazione delle ricchezze accumulate ad interventi ablatori.

Il ricorso alle false fatturazioni, in precedenza utilizzate in funzione di copertura delle attività estorsive e usuraie e già sperimentato, in particolare dal Giglio tramite Pelaggi Paolo, nelle frodi carosello, come emerso nel processo Point break (definito con sentenza n. 46411/14 di questa Corte) si è progressivamente trasformato, secondo la ricostruzione dei giudici territoriali, in un articolato meccanismo criminale che ha procurato al sodalizio emiliano una cospicua, illecita accumulazione di ricchezza attraverso l'artificiosa creazione di crediti IVA, sistema cui hanno concorso in maniera massiccia anche imprenditori estranei alla compagine che, ben consapevoli dell'illiceità dello stesso, erano interessati, dietro corrispettivo, ad aumentare fraudolentemente il proprio credito IVA, a ridurre l'imponibile o ad accrescere il proprio volume d'affari. La sinergia operativa tra i gruppi di imprese facenti capo ai singoli sodali imprenditori, oltre a generare ingenti flussi finanziari in nero, in parte reinvestiti nelle stesse false fatturazioni secondo una dinamica circolare, ha consentito di utilizzare il sistema quale proficuo canale di reimpiego del denaro provento dai delitti commessi dagli affiliati e dalla cosca "madre" cutrese.

L'ingente disponibilità di risorse finanziarie per tal via acquisite e reinvestite in attività apparentemente lecite ha prodotto, come ampiamente emerso dall'istruttoria dibattimentale e sottolineato dal primo giudice (pag. 4120 e segg), un radicale inquinamento di interi settori dell'economia locale, quali l'edilizia e gli autotrasporti, con espulsione dal mercato di operatori non in grado di competere in settori gravemente condizionati dal controllo delle imprese mafiose. Il collaboratore Valerio, figura di primo piano negli anni dell'affermazione della mafia imprenditoriale in Emilia, parlando dei mezzi che avevano consentito l'acquisizione di posizioni egemoniche a detrimento di altri operatori, ha testualmente affermato "Certo, io non so dove è il lecito e l'illecito, io vi dico l'iva ce la prendevamo, i cantieri li prendevamo sempre mille lire meno degli altri per prendere il lavoro,gli operai erano tutti in nero che non sapevamo nemmeno come si chiamavano realmente, perché nei libri matricola,



fotocopiavamo il libro matricola e poi scrivevamo e rifacevamo la fotocopia ancora, ulteriore, quindi ne combinavamo di ogni" (sentenza Trib. pag.3432).

Le false fatturazioni, oltre a generare ricchezza reinvestita, restavano, inoltre, lo strumento d'elezione per creare un'apparenza di legalità a situazioni quali il massiccio ricorso sui cantieri al lavoro nero mediante l'intermediazione dei caporali (pag. 3450); in questo sistema sono risultati coinvolti numerosi imputati dell'odierno procedimento i quali appunto svolgevano attività sistematicamente dirette all'accrescimento delle capacità operative e finanziarie dell'associazione tramite le false fatturazioni (i fratelli Baachoui, Belfiore Carmine, Blasco, Cavedo, Floro Vito Gianni e Floro Vito Antonio) ovvero sfruttavano il predetto sistema anche per infiltrare nei cantieri degli appaltatori pubblici lavoratori sottopagati o comunque privati dei loro diritti (Bolognino Michele).

Ancora attraverso i suoi componenti l'associazione ndranghetistica emiliana operava il massiccio reimpiego dei flussi finanziari in altre attività illecite quali le usure (vedi Belfiore e Blasco) e si avvaleva poi di soggetti legati da vincoli familiari per intestare fittiziamente le molteplici attività ed i cespiti immobiliari che venivano nel tempo acquistati grazie alle provviste illecite acquisite (Giglio Antonio, Giglio Francesco, Curcio Maria, Bolognino Michele etc..).

2.3.6 A fronte della specifica caratterizzazione della ndrangheta emiliana e della sua espansione nel settore imprenditoriale, connotati che alcune difese tacciano di atipicità ed inconciliabilità con il modello normativo di cui all'art. 416 bis cod.pen., non è fuor di luogo rimarcare che secondo la giurisprudenza di legittimità l'associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811-03). Infatti, la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendano perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei terzi di situazione di omertà, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Rv. 206600; Sez. 1, n. 5405 del 11/12/2000, dep 2001, Rv. 218089). Nella specie, non è il compiacente consenso di parte dell'imprenditoria locale, interessata ad avvalersi del sistema delle false

fatturazioni, il metro della tipicità del fenomeno associativo emiliano, ma la diffusa consapevolezza della profonda alterazione dei meccanismi concorrenziali e di mercato conseguenti alla penetrazione ndranghetista, attuata con spiegamento della peculiare metodologia, in rilevanti settori dell'economia legale senza una contestuale reazione, di difficile sinergica organizzazione, capace di contrastare l'affermazione di imprenditori spregiudicati e organici al sodalizio.

2.3.7 La sola apparente distanza tra ndrangheta azionista e ndrangheta imprenditoriale, già oggetto delle dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo e Oliverio Francesco (sent. Tribunale, tomo 1, pag. 53 e segg), riflette - secondo le parole di Valerio - la distinzione storica tra società maggiore e società minore, i cui rapporti sono continui ed osmotici ed idealmente rappresentativi del *cursus honorum* dei sodali. In particolare, mentre alla c.d. società maggiore compete un ruolo d'indirizzo e decisionale in ambito associativo, la società minore è essenzialmente preposta alla concreta realizzazione degli scopi associativi. Nella realtà emiliana, che si era affrancata da molte incrostazioni rituali della ndrangheta tradizionale, le risultanze dibattimentali richiamate dai giudici di merito attestano che gli esponenti più autorevoli, noti e stimati del gruppo, con trascorsi pubblicamente ostensibili, affiancavano discretamente nelle attività direttive Sarcone Nicolino, per conto del quale avrebbero dovuto anche svolgere un ruolo di raccordo con ambienti istituzionali e politici, per sondarne ed orientarne le scelte a salvaguardia della compagine. In detto quadro si stagliano le figure degli imputati Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Muto Antonio cl. 1955 e Paolini Alfonso, icasticamente definiti da Valerio come i "quattro amici al bar", in costante contatto tra loro e con Nicolino Sarcone del quale erano consiglieri, uomini di fiducia, portavoce, "sviluppatore di idee", in stretto e confidenziale rapporto con esponenti di forze dell'Ordine e ben introdotti nella società civile emiliana. Riferisce Valerio che "loro sviluppavano ragionamenti,.. e soprattutto portavano la voce di Nicolino Sarcone. Nicolino Sarcone voleva fare, che ne so, la questione politica, portare avanti una questione politica... e loro erano giusto i portavoce per questo messaggio" (sent. Trib. pag. 3448). Anche Muto Salvatore ha sottolineato la vicinanza dei predetti imputati al Sarcone, sottolineando che si trattava di soggetti "puliti" che fungevano da cinghia di trasmissione dei problemi dei sodali ai vertici associativi e reclutavano nuove imprese da coinvolgere nel sistema delle false fatturazioni "...loro erano quelli che indicavano o portavano delle aziende, che avevano bisogno di questa fatturazione" e in predicato di entrare nella società maggiore, le cui funzioni di fatto esercitavano, mettendo ciascuno la propria esperienza, l'apparente rispettabilità e il prestigio sociale a servizio degli interessi associativi.

L'associazione emiliana, in conclusione, lungi dal costituire una mera estensione territoriale della locale di Cutro, integra pienamente i requisiti di cui all'art. 416 bis cod.pen., come dimostrato dal risalente insediamento territoriale, dall'imponente ed articolata struttura organizzativa, dall'assetto gerarchico che ripete, seppur con caratteristiche peculiari, gli archetipi ndranghetisti, da un costante e mai abdicato ricorso al metodo mafioso quale strumento attuativo del programma, da un variegato dinamismo che si dispiega, oltre che nei settori delittuosi tradizionali, nella colonizzazione delle attività imprenditoriali; da una progettualità delittuosa multiforme ed orientata a garantire la persistente operatività del sodalizio anche attraverso la creazione di canali di condizionamento della rappresentanza politica, delle istituzioni, dell'informazione, evidenze oggetto di esaustiva illustrazione e corretta valutazione critica da parte dei giudici territoriali cui consegue l'infondatezza delle doglianze difensive sul punto.

Su queste conclusioni, già da sole decisive, si innesta, ancora a confutazione delle doglianze difensive, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato n.15041 del 2019 precedentemente richiamata che, sulla base di una autonoma valutazione, giunge ad analoghe conclusioni affermando che si è accertato trattarsi di *"un autonomo organismo di 'ndrangheta .. operante soprattutto nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza,"* come motivato dai giudici del merito di quel giudizio, sulla base di *"una pluralità di dati fattuali, desunti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da un imponente compendio intercettivo e da un corposo materiale documentale ... attestanti un'autonomia di risoluzioni e di scelte operative in capo alla cosca emiliana quanto alle estorsioni, agli atti intimidatori, alle frodi fiscali, alle usure, alle modalità con le quali effettuare il reimpiego di somme di denaro di provenienza illecita, all'individuazione delle imprese da assoggettare al proprio controllo, pur nel perdurante collegamento con la cosca cutrese per il tramite del capo di quest'ultima, nella persona di Nicolino Grande Aracri, che doveva essere tenuto informato esclusivamente delle questioni di rilevanza strategica per la sopravvivenza del gruppo (affiliazioni e conferimento delle 'doti', nonché decisioni di omicidi) ed al quale doveva essere destinata una parte degli introiti del sodalizio (il cd."fiore"), nonché restituito il guadagno delle somme provento dell'attività delittuosa della cosca cutrese investite nelle attività economiche gestite o controllate dalla locale emiliana".*

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, tutte le doglianze avanzate in tema di inesistenza di un'autonoma cellula di 'ndrangheta punibile ex art. 416 bis cod.pen. appaiono infondate.

2.3.8 Quanto ai criteri per l'identificazione della singola partecipazione punibile all'associazione emiliana di 'ndrangheta, questa Corte di legittimità farà applicazione dei principi, recentemente stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari, secondo cui la condotta di

partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); orbene nella individuazione degli elementi per stabilire la sussistenza della messa a disposizione in favore del sodalizio la suddetta recente pronuncia richiama quanto già affermato dalle Sezioni Unite Mannino secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi; in motivazione in tale pronuncia la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01).

E riprendendo proprio i temi dei facta concludentia la più recente pronuncia a Sezioni Unite del 2021 (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, cit.) in motivazione ha poi precisato come: " *Se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorteria è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. La stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca*

significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto".

2.4 UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI DI GIGLIO GIUSEPPE

Con numerosi motivi di ricorso è stata proposta davanti a questa Corte di cassazione la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel dibattimento dal collaboratore di giustizia sopravvenuto Giglio Giuseppe; in particolare, le difese, hanno censurato l'ammissione del teste, da parte del tribunale di Reggio Emilia quale prova sopravvenuta, pur dopo la rinuncia all'esame dello stesso da parte del pubblico ministero, nonché la violazione della disciplina dettata dall'art. 430 bis cod.proc.pen.. In subordine le difese hanno chiesto la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 quater DL n.8 del 1991 come modificato dalla legge n.45 del 2001 nella parte in cui non prevede la sospensione del termine di 180 giorni per la redazione del verbale illustrativo in caso di ammissione dell'esame del collaboratore di giustizia a dibattimento in corso.

Per la completa intelligenza della questione va premesso come, dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle due sentenze di merito e nei motivi di ricorso, risulta che Giglio ha sottoscritto il verbale di accettazione dell'impegno collaborativo, ex art. 12 l. n. 8/1991 il 23.2.2016, in coincidenza con la data di fissazione della prima udienza dibattimentale. A tale data, il pubblico ministero, aveva già inserito il predetto nella lista testi, ex art. 468 cod.proc.pen., facendo riferimento a due precedenti verbali di interrogatorio da costui resi il 9.2.2016 e il 9.3.2016. Tuttavia, avuto riguardo alla sopravvenuta fase di collaborazione con l'autorità giudiziaria, all'udienza prevista per la formulazione delle richieste di prova del 27.4.2016 il P.M. non chiedeva l'esame del dichiarante, riservandosi di farlo in un successivo momento processuale; lo stesso Giglio era anche teste (ammesso) a discarico dalla difesa di alcuni imputati ed in particolare di Bolognino Michele.

Alla successiva udienza del 7.10.2016 il P.M., mentre era in pieno svolgimento l'esame dei mezzi di prova della pubblica accusa, chiedeva l'ammissione dell'esame del Giglio ai sensi dell'art. 493 secondo comma cod.proc.pen., quale prova sopravvenuta assumendo di avere potuto vagliare soltanto in una seconda fase l'attendibilità del collaboratore.

All'udienza del 26.10.2016 il Tribunale ammetteva l'esame di Giglio Giuseppe, malgrado l'opposizione della difesa fondata sulla mancanza delle condizioni previste dall'art. 493 secondo comma cod.proc.pen. e sulla violazione dell'art. 430 bis cod.proc.pen..

Orbene, ritiene questa Corte di cassazione che l'analisi dell'art. 493 cod.proc.pen. consente di affermare che le richieste di prova e l'ammissione conseguente da parte del

giudice che procede riguarda due categorie espressamente previste dai primi due commi della citata norma; le prove preesistenti sono disciplinate dal primo comma a norma del quale le parti indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle relative prove rispetto agli stessi nella fase delle richieste; il secondo comma disciplina, invece, le c.d. prove sopravvenute e cioè quelle che sono emerse dopo la presentazione della lista ex art. 468 cod.proc.pen.. Può dunque affermarsi che il collaboratore di giustizia, che abbia reso dichiarazioni in un momento precedente l'inizio del dibattimento e sia già stato indicato nella lista, rientra nella categoria delle prove preesistenti al giudizio non sussistendo un *tertium genus* di prove rispetto alle preesistenti ed alle sopravvenute. In tali casi, ove il pubblico ministero non abbia avuto la possibilità di approfondire il tema della attendibilità intrinseca, il luogo naturale per l'analisi delle dichiarazioni dello stesso collaboratore sarà il dibattimento e la sua escussione in contraddittorio delle parti con possibilità, successiva a tale esame, di procedere da parte del pubblico ministero alla ricerca di riscontri tramite lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria i cui esiti potranno essere riferiti in dibattimento con richiesta formulata dallo stesso organo dell'accusa ex art. 507 cod.proc.pen..

D'altra parte, la violazione della disciplina riguardante l'ordine di assunzione delle prove non determina nullità delle stesse; al proposito occorre richiamare l'orientamento costante di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità (Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, Rv. 249362 - 01); in precedenza era stato anche affermato che stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 cod. proc. pen., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale (Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009, Rv. 246169 - 01). Ancora, sul tema, va richiamato l'ulteriore intervento nomofilattico secondo cui qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, Rv. 203739 - 01).

Nel caso di specie, pertanto, poiché l'assunzione delle dichiarazioni del Giglio nel corso dell'istruzione dibattimentale a richiesta del pubblico ministero si è al più risolta in una violazione dell'ordine di assunzione delle prove, trattandosi, come già sottolineato anche dal giudice di appello, di prova comunque ammissibile ex art. 507 cod.proc.pen., non sussiste

l'invocata nullità né tantomeno l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso nel pieno contraddittorio delle parti.

Né appare decisivo invocare, come fatto dalle difese nei motivi di ricorso, la violazione della disciplina dettata dall'art. 430 bis cod.proc.pen. inserito dalla legge n.479 del 1999; invero deve essere al proposito affermato che non vi è stata formale violazione dell'art. 430 bis cod.proc.pen. poichè l'imputato di reato connesso indicato nella propria lista e poi non richiesto non rientra nelle categorie tassative indicate dalla norma. Invero la sanzione di inutilizzabilità prevista dal 430 bis cod.proc.pen.si riferisce solo all'audizione:

- dei testi ammessi ex 507 cod.proc.pen.;
- dei soggetti ammessi ad incidente probatorio;
- dei soggetti indicati nella lista ex 468 cpp dalle altre parti processuali; ed il Giglio invece era indicato dallo stesso pubblico ministero quale fonte di prova che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, non vi aveva formalmente rinunciato.

La suddetta norma prevede dunque la inutilizzabilità di quelle dichiarazioni assunte in violazione del principio sopra indicato e non anche la nullità o inutilizzabilità della successiva prova ammessa in sede di dibattimento nel contraddittorio delle parti; e quindi, se anche si prospetti che sia stata integrata la violazione dell'art. 430 bis cod.proc.pen. limitatamente alle sole parti che avevano richiesto l'audizione dello stesso Giglio indicandolo nella propria lista, le dichiarazioni rese da Giglio nel contraddittorio delle parti dinanzi al tribunale di Reggio Emilia rimangono valide e regolarmente assunte.

Così ricostruita la disciplina, la prospettata questione di legittimità costituzionale rimane irrilevante posto che, nel caso di collaboratore di giustizia sopravvenuto, è nel dibattimento che l'attendibilità dello stesso andrà formulata senza che rilevi il decorso del termine di giorni 180 per la redazione del verbale illustrativo, cui il pubblico ministero potrà autonomamente procedere, trattandosi di atto dal valore non direttamente giurisdizionale finalizzato alla concessione delle misure di protezione ed a illustrare le notizie di maggiore gravità a conoscenza dello stesso.

2.5 UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI VALERIO E MUTO ED OMESSO DEPOSITO DEL VERBALE ILLUSTRATIVO

Già nella fase dell'audizione dei Velerio e Muto collaboratori durante il giudizio di primo grado, le difese di numerosi imputati avevano eccepito la non utilizzabilità delle loro dichiarazioni poichè, al momento della rispettiva escussione, non era stato ancora redatto il verbale illustrativo della collaborazione, di cui all'art. 16 quater DL n.8 del 1991 come modificato dalla legge n.45 del 2004; in particolare si lamentava che l'omessa redazione di

tale verbale aveva determinato la violazione della disciplina dettata dal successivo articolo 16 sexies D.L. n.8 del 1991 nella parte in cui espressamente prevede che *"quando si deve procedere all'esame del collaboratore..... il giudice su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo della collaborazione di cui all'art. 16 quater limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento"*.

La Corte di Appello ha respinto il motivo di appello (vedi sentenza di secondo grado p. 141) osservando che il P.M. ha depositato tutti i verbali - sia riassuntivi sia integrali - degli interrogatori resi dai collaboranti, precisando, altresì, che: *"non poteva nel caso di specie esser messo a disposizione delle parti il verbale illustrativo previsto dall'art. 16 quater D.L. 8\1991, né poteva il giudice disporre l'acquisizione ex art. 16 sexies D.L. cit., come lamentato dalle difese, dato che, all'epoca in cui i due collaboratori VALERIO e MUTO Salvatore, hanno reso l'esame, non era ancora decorso il periodo di 180 giorni entro il quale i collaboratori dovevano riferire tutte le notizie in loro possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali venivano interrogati"*.

La soluzione adottata dalla corte di appello appare corretta ed alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel pieno contraddittorio delle parti appare sussistere; in tema di omessa acquisizione del verbale illustrativo questa Corte di cassazione, con due distinte pronunce, ha già affermato come l'art. 16 sexies del D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991 (così come introdotta dalla l. n.45 del 2001) nel prevedere in sede di esame del collaboratore di giustizia l'obbligo del giudice di acquisire, su richiesta di parte, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non ricollega alcuna conseguenza, sul piano delle validità o dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in giudizio, alla mancata o intempestiva acquisizione del verbale medesimo (Sez. 2, n. 28397 del 20/03/2013, Rv. 256460 - 01; Sez. 3, n. 19536 del 05/02/2015, Rv. 263560 - 01); in motivazione la prima di dette pronunce esplicita proprio che: *"l'art. 16 sexies non ricollega la validità e la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore in sede di giudizio alla previa acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, né alla sua intempestiva acquisizione (come nel caso in esame) è ricollegabile alcuna sanzione processuale"*. La seconda pronuncia a sua volta ribadisce come la validità delle dichiarazioni rese nel completo contraddittorio delle parti non può essere inficiata dalla omessa acquisizione del verbale illustrativo avendo la difesa potuto svolgere il proprio controesame diretto a vagliare la costanza e precisione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso ai fini della valutazione di attendibilità.

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame porta ad affermare che, stante l'autonomia delle dichiarazioni dibattimentali rese nel contraddittorio rispetto a quelle

delle fasi precedenti, la deposizione del collaboratore di giustizia non è affetta da alcuna inutilizzabilità quando non sia stata possibile l'acquisizione del verbale illustrativo ex art. 16 sexies D.L. 8 del 1991, tanto più quando, come nel caso in esame, essendo la collaborazione sopravvenuta alla fase dell'inizio del dibattimento il termine di 180 giorni previsto dal precedente art. 16 quater non è ancora decorso.

2.6 OMESSA ASSUNZIONE DELLA PROVA CONTRARIA IN RELAZIONE ALL'AUDIZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA SOPRAVVENUTI

Con diversi atti di ricorso le difese hanno pure lamentato come a seguito dell'audizione dei collaboratori di giustizia sopravvenuti (Giglio, Valerio e Muto) fossero state avanzate diverse richieste di prova contraria che il tribunale non ammetteva con conseguente violazione della disciplina dettata dall'art. 495 secondo comma cod.proc.pen.; orbene, occorre premettere come, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, non può essere escluso il rigetto della richiesta di prova contraria ove la stessa abbia ad oggetto aspetti ritenuti non rilevanti o manifestamente superflui da parte del giudice che procede. In particolare, tale principio, risulta stabilito da diverse pronunce secondo cui, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268858 - 01). Si è anche stabilito che nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, la cui istanza di ammissione integra a tutti gli effetti una richiesta ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ai fini del vaglio della ammissibilità della stessa sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la parte istante ha l'onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest'ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione (Sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Rv. 270242 - 01). I suddetti orientamenti, pur se riferiti al caso dell'assunzione di ufficio di mezzi di prova ex art. 507 cod.proc.pen., devono trovare applicazione anche all'ipotesi di audizione in dibattimento di collaboratori sopravvenuti; anche in questo caso, quindi, la parte può formulare le richieste di prova contraria rispetto ai temi che sono stati oggetto di esame e, tuttavia, ove gli stessi siano ritenuti del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto dell'accusa, rimane il potere del giudice che procede di negare con adeguata motivazione la richiesta. Tale condizione determina, quale necessario corollario, che il tema sul quale la richiesta di prova contraria sia stata negata, per manifesta irrilevanza o

superfluità, non può, poi, essere posto a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato; ne consegue pertanto affermare che a seguito dell'escussione in dibattimento di imputati di reato connesso o coimputati che abbiano iniziato a collaborare con la giustizia, la difesa può formulare richieste di prova contraria sui temi oggetto dell'escussione con facoltà per il giudice di rigettare la richiesta nel caso in cui i temi oggetto della stessa richiesta appaiono manifestamente superflui o irrilevanti ai fini del tema oggetto di decisione. In tali casi, però, l'esclusione della prova contraria per irrilevanza preclude la possibilità di utilizzare quelle dichiarazioni riferite ad episodi specifici a carico dell'imputato.

Orbene, nel caso in esame, come si approfondirà nella trattazione delle singole posizioni, l'omessa assunzione di prove contrarie per superfluità non ha avuto ad oggetto temi poi valutati dai giudici di merito come elementi a carico degli imputati ed, in ogni caso, ove ciò fosse pure avvenuto, i ricorsi non hanno sottolineato l'effetto disarticolante l'intero giudizio di colpevolezza.

Il tema della prova contraria, infatti, si interseca con quello della prova di resistenza tipica del giudizio di impugnazione; al proposito, infatti, va ricordato come secondo il costante orientamento della Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione dei sopra esposti principi porta ad affermare che nella valutazione dei singoli motivi che lamentano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei c.d. collaboratori sopravvenuti per omessa assunzione della prova contraria, dovrà valutarsi la decisività della prova richiesta e del tema trattato nella formulazione del giudizio di colpevolezza da parte dei giudici di merito; ed ove il ricorso non abbia incisivamente prospettato tale decisività, segnalando le parti motive dalle quali desumere che l'affermazione di responsabilità sia stata basata su fatti ed elementi narrati dai collaboratori sopravvenuti rispetto ai quali non sia stata ammessa prova contraria, il motivo proposto deve ritenersi infondato.

2.7 LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE E DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE.

Deve essere precisato che, nel corso del procedimento di primo e secondo grado, sono state disposte sospensioni della custodia cautelare per complessivi 2 anni, 8 mesi e 7 giorni così distinti:

- anni 1, mesi 4 e giorni 22 con ordinanza del tribunale di Reggio Emilia 8-6-2017 ex art. 304 comma secondo cod.proc.pen.;
- giorni 180 ex art. 304 comma 1 cod.proc.pen. per la redazione della sentenza primo grado;
- giorni 64 per sospensioni COVID;
- mese 1 e giorni 11 ordinanza 5-11-2020 della corte di appello di Bologna ex art. 304 comma secondo cod.proc.pen.;
- giorni 180 ex art. 304 comma 1 cod.proc.pen. per la redazione della sentenza di appello.

Al proposito va ricordato come la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Rv. 258967 - 01). E si è anche affermato che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Rv. 281138 - 04).

Ne consegue che detta sospensione dovrà essere calcolata in relazione a ciascuno degli imputati per ognuno dei reati loro rispettivamente ascritti ai fini della valutazione dell'eventuale prescrizione sopravvenuta.

Tanto premesso in ordine alle questioni generali e comuni a molteplici ricorsi, verrà di seguito effettuata l'analisi delle singole posizioni processuali.

SEGUE:LE POSIZIONI DEI SINGOLI RICORRENTI

2.8.1 Infondati sono i ricorsi avanzati nell'interesse degli imputati Aiello Giuseppe e Lerosè Salvatore condannati per i delitti di cui ai capi 119 e 120; i primi due motivi del ricorso avanzato nell'interesse dei predetti sono infondati per le ragioni esposte nella parte introduttiva della presente sentenza (punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) cui si rinvia. E' appena il caso di ricordare come la tesi dell'assenza di *potestas decidendi* da parte del tribunale sia stata confutata dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia emessa a seguito della rimessione degli atti, ove espressamente veniva dichiarata rituale la prosecuzione del procedimento complesso il cui esito non dipenda dalla questione rimessa allo stesso giudice delle leggi; inoltre il ricorso proposto da alcuni dei difensori avverso la seconda ordinanza del tribunale, con la quale si disponeva procedersi oltre per abnormità, veniva dichiarato inammissibile con la pronuncia 11243/2019 di questa Corte di cassazione.

Quanto al Giglio valgono le osservazioni già svolte con le quali si è escluso che l'audizione a seguito di rinuncia integri alcuna forma di nullità, trattandosi al più di irregolarità attinente l'ordine di assunzione delle prove e come non sussista la violazione dell'art. 430 bis cod.proc.pen. che riguarda altre figure di dichiaranti ed in special modo quelli inseriti nella lista ex art. 468 cod.proc.pen. dalle altre parti processuali.

Il terzo motivo relativo a dedotte violazioni di norme quanto all'audizione del Valerio, oltre a trovare soluzione nella parte introduttiva della presente motivazione, è proposto anche in carenza di interesse posto che non risulta né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso quali sarebbero le dichiarazioni di tale collaboratore poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità di Aiello e Lerosè.

2.8.2 Quanto al quarto motivo con il quale si insiste nella richiesta di nullità dei capi di imputazione contestati ai numeri 119 e 120 della rubrica, va ricordato come, secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090 - 01); e si è anche precisato come in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione. (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi porta alla conferma della decisione cui è pervenuta la corte di appello posto che, sia il capo n.119 che il successivo n. 120, contengono l'analitica descrizione delle condotte illecite contestate, il tempo di consumazione dei fatti, i ruoli assunti da ciascuno

dei concorrenti nell'attività illecita e quindi una più che adeguata contestazione degli elementi essenziali.

Né la genericità idonea a produrre la nullità invocata potrebbe ritenersi in ragione della omessa indicazione nel capo di imputazione n.119 della precisa provenienza delittuosa delle somme reinvestite nell'attività di falsa fatturazione ed, in particolare, del tipo di delitto dal quale le stesse originavano. Al proposito va ricordato, infatti, come sia stato ripetutamente affermato che in materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305 - 01); ancora si è ribadito che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Rv. 256108 - 01). E con particolare riferimento al riciclaggio si è più recentemente statuito che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice precedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 - 02).

Pertanto nell'imputazione di riciclaggio o in quello di reimpiego la provenienza delittuosa del bene, nel caso di specie del denaro, deve necessariamente essere contestata senza però che risulti indispensabile l'indicazione dell'esatta tipologia del reato produttivo del profitto illecito poi sostituito o reinvestito trattandosi di elemento non dirimente per l'affermazione di responsabilità.

2.8.3 Le ragioni in precedenza esposte circa la non indispensabilità della individuazione della esatta tipologia del reato presupposto ai fini della contestazione e dell'affermazione di responsabilità ex art. 648 ter cod.pen. costituiscono il presupposto per il rigetto anche del quinto motivo che si traduce poi in una lunga ed articolata lettura alternativa degli elementi di prova non deducibile nel presente giudizio di legittimità.

Posto, infatti, che il presupposto per l'affermazione di responsabilità ex art. 648 ter cod.pen. è, come già richiamato dalla giurisprudenza citata, l'accertamento anche in via logica della provenienza illecita del denaro reinvestito, in alcun vizio rilevante e decisivo è pertanto incorsa la corte di appello la quale, accertato che la cosca emiliana investiva nelle

attività di fatturazione per operazioni inesistenti sia denaro proveniente da Grande Aracri sia altre somme che la stessa aveva a sua volta realizzato illecitamente, qualificava ex art. 648 ter cod.pen. quelle condotte di versamento delle stesse in conti esteri aperti anche da Aiello e Lerosè ed il successivo prelievo e restituzione in contanti attuata dagli imputati e dai correi in Italia. Con le precise osservazioni svolte alle pagine 1300 e seguenti della impugnata sentenza, la corte di appello ha analiticamente ricostruito le operazioni illecite svolte dagli imputati, in particolare, i viaggi all'estero e l'apertura dei conti correnti che gli stessi avevano attuato in collaborazione con Cappa e Gullà, questi ultimi due definitivamente condannati proprio per il delitto di reimpiego di capitali illeciti all'esito del giudizio abbreviato svoltosi in relazione alla medesima imputazione, così che anche in relazione all'investimento di denaro di provenienza illecita può farsi riferimento anche a un provvedimento avente autorità di cosa giudicata, idoneo a fornire la prova del fatto contestato.

A fronte di tale ricostruzione dei fatti e dell'accertata attività di apertura dei conti correnti a seguito dei viaggi all'estero e delle movimentazioni sugli stessi di rilevanti importi in denaro che provenivano dal Villirillo, la corte di appello ha richiamato le precise dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Muto Salvatore e Giglio Giuseppe circa lo specifico coinvolgimento nelle attività illecite proprio di due ricorrenti e, altresì, ha analizzato il contenuto di alcune conversazioni riguardanti le diverse operazioni che coinvolgevano oltre Aiello e Lerosè anche Cappa (insieme a Villirillo) e cioè un coimputato già definitivamente condannato proprio per associazione mafiosa finalizzata al riciclaggio e per il delitto di reimpiego di cui al capo n.119 all'esito del separato giudizio definito con il rito abbreviato (pp 1303-1304).

Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Né sussiste altresì la violazione della clausola di riserva di cui al 648 ter cod.pen. nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello e nella affermazione di responsabilità dei ricorrenti; invero, la corte di appello, ha spiegato con valutazione conforme a quella del giudice di primo grado come le somme di denaro movimentate da Aiello e Lerosè e poi reimpiegate provenissero proprio da Villirillo e da altri associati e non fossero soltanto il frutto dei guadagni delle precedenti operazioni per fatture inesistenti cui pure i ricorrenti erano dediti.

Al proposito va ricordato come solo per i soggetti ritenuti partecipi sussiste il vincolo della operatività della clausola di riserva; invero si è affermato che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259587 - 01); tuttavia non essendo Aiello e Lerosse partecipi dell'associazione di cui al capo 1 per gli stessi non opera tale divieto.

2.8.4 Il sesto motivo si sofferma in contestazioni già adeguatamente confutate dalla corte di appello la quale ha ripetutamente sottolineato come Aiello e Lerosse abbiano anche confessato l'attività di falsa fatturazione di cui al capo n.120; si reitera anche la doglianza in punto di qualificazione giuridica e ciò sebbene sia già stato chiarito che, nel caso in esame, non si tratta di omesso versamento di IVA regolarmente versata dall'acquirente dei beni o dei servizi ma proprio della diversa attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti punita dall'art. 8 D.Lvo 74/2000.

Quanto alla doglianza in punto di riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U , n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01); non è dunque decisivo rilevare che Aiello e Lerosse avessero agito per interessi personali, essendo sufficiente a tal fine che gli stessi fossero consapevoli dell'investimento in quell'attività di capitali provenienti dalla cosca criminale emiliana, circostanza che la corte di appello ha correttamente desunto dalla ricostruzione dei fatti e dalle specifiche dichiarazioni dei collaboratori, che li indicavano quali soggetti a contatto con gli esponenti dell'associazione. Difatti ai fini della dimostrazione della consapevolezza dei concorrenti di agevolare le attività associative il giudice di merito può tenere conto delle circostanze di fatto ed in particolare:

- delle modalità operative della condotta e della reiterazione delle condotte illecite;
- dell'accertata frequentazione con plurimi partecipi;

circostanze queste tutte evidenziate dalle sentenze di merito in relazione alle attività dei ricorrenti.

Infine, infondato appare l'ultimo motivo in quanto appare esente da vizi la motivazione della corte di appello in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche, illustrata alla pagina 1311 della sentenza così come per la determinazione della

pena che appare essere stata correttamente determinata nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito con precisi riferimenti alle modalità dei fatti oltre che contenuta in misura prossima ai minimi assoluti.

Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi devono essere respinti e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali.

2.9.1 Fondato è il ricorso avanzato nell'interesse di Alleluia Lauro, ritenuto colpevole del delitto di concorso in estorsione di cui al capo n.90 e condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed € 2.500 di multa in relazione alle condotte dallo stesso poste in essere quale capocantiere presso la Bianchini Costruzioni s.r.l..

Le doglianze avanzate nel primo e secondo motivo evidenziano come la corte di appello sia pervenuta alla conferma della condanna per il predetto ricorrente valorizzando però una serie di conversazioni intercettate tra Bolognino Michele ed altri soggetti alle quali lo stesso o era estraneo ovvero, appare oggetto delle perentorie richieste del Bolognino, in occasione delle quali era in realtà solo il Bolognino a palesare la propria volontà sopraffattrice nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere della Bianchini. Da tali conversazioni la corte di appello ha invece ricavato la conclusione della esistenza di una collaborazione assidua nella consumazione del delitto da parte di Alleluia, criticata efficacemente dal ricorso con riferimento all'omessa individuazione di ulteriori elementi sulla base dei quali ritenere che Alleluia abbia poi avuto concreti comportamenti minacciosi nei confronti degli operai; in particolare, la corte di appello, alle pagine 163 e seguenti della motivazione, valutando a posizione di Alleluia, ha sottolineato come questi fosse consapevole delle indebite trattenute operate dal Bolognino e delle intimidazioni che questi rivolgeva agli operai, facendone da ciò derivare l'affermazione di responsabilità. Tuttavia a giudizio della Corte non sono state adeguatamente indicate le emergenze probatorie dalle quali desumere che il ricorrente, nelle sue mansioni di capo cantiere, oltre ad essere consapevole dei fatti abbia anche avuto la coscienza e la volontà di portare a termine condotte estorsive nei confronti degli operai, che, insieme a lui, prestavano attività lavorativa nel cantiere della Bianchini.

Invero:

- nella prima conversazione del 7 dicembre 2012 Bolognino rimprovera Alleluia di avere consegnato i buoni pasto agli operai ordinandogli di recuperarli perché doveva essere lui a gestirli personalmente;
- nella conversazione dello stesso giorno in ore serali è sempre Bolognino ad ordinare ad Alleluia di procedere al recupero della cassa edile pagata a due operai; successivamente i due procedono ai conteggi ed il Bolognino lamenta la scarsità dei propri guadagni;

- dall'ambientale 432 che il collegio di secondo grado pure valuta risulta che Alleluia ha utilizzato dei buoni pasto insieme ad altri operai e riceve l'intimazione del Bolognino di lasciare quelli rimasti;
- nelle intercettazioni 531, 532 del 14-12-2012, mentre Bolognino ed Alleluia si occupano dei conteggi delle somme da pagare in nero agli operai, il primo decide di trattenere l'importo della cassa edile; nella n.532 poi il Bolognino dà mandato al secondo di detrarre 100 euro dalla paga di ogni operaio per le visite mediche;
- nelle intercettazioni 8129 e 8333 del 4 e 6 dicembre i due si confrontano sulla tenuta della contabilità e sulle modalità dei conteggi relativi alle buste paga da corrispondere agli operai.

Orbene, a fronte di tali emergenze, il giudice di appello ha ommesso di evidenziare da quali elementi risulti che Alleluia abbia eseguito il mandato estorsivo conferitogli dal Bolognino; inoltre l'impugnata sentenza ha totalmente ommesso ogni valutazione circa l'assoluzione dei Bianchini dal medesimo reato di cui al n.90 (titolari dell'impresa ove venivano impiegati i lavoratori diretti da Bolognino) e in relazione alla qualificazione giuridica ex art. 603 bis cod.pen. della condotta posta in essere da Richichi, concorrente nel medesimo reato in sede di giudizio abbreviato definito con la sentenza della quinta sezione penale del 24 ottobre 2018. Tale doglianza è stata pure dedotta come specifico motivo di ricorso. Alla luce delle suesposte considerazioni l'impugnata sentenza deve essere sul punto annullata con rinvio.

I restanti motivi rimangono assorbiti.

2.10.1 Fondato è il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse di Aloj Giuseppe ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. allo stesso contestato al capo n.122 (pena anni 5, mesi 6 di reclusione); ed invero, la corte di appello, con le osservazioni svolte alle pagine 170 e seguenti della pronuncia impugnata, dopo avere motivato circa la fittizietà della fattura rilasciata dallo stesso nell'esercizio della sua attività di artigiano a favore del Consorzio Edilstella il 27 giugno 2011, non spiega in adeguato modo in cosa sarebbe consistita l'attività di reimpiego di denaro di origine illecita imputabile allo stesso. La sentenza contiene, infatti, la ricostruzione complessiva della vicenda relativa al coinvolgimento del coimputato Cavedo, chiamato a rispondere del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, nel sistema delle false fatturazioni senza però che sia specificato in cosa sarebbe in particolare consistita l'attività di reimpiego contestata ad Aloj, quando e soprattutto come, sarebbe stato integrato il suddetto più grave reato rispetto al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Né l'impugnata pronuncia contiene adeguata risposta alla censura mossa dall'atto di appello circa la non conducente della chiamata di correttezza del collaboratore Muto Salvatore

e ciò in relazione ad almeno due distinti profili; invero, come segnalato in appello, il Muto non risulta avere riconosciuto in fotografia l'Aloi e, in ogni caso, la chiamata di correità dello stesso, per quanto succintamente riportata a pagina 177, sembrerebbe limitata al coinvolgimento nelle attività illecite quale emittente di fatture per operazioni inesistenti senza che sia stato spiegato in che misura lo stesso abbia reimpiegato denaro di provenienza illecita o comunque concorso nel reimpiego posto in essere dai concorrenti nel medesimo capo n. 122.

Si impone pertanto con riferimento a detta posizione l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della corte di appello di Bologna anche al fine di correttamente individuare il delitto commesso da Aloi ed allo stesso contestato in fatto al capo n.122

Inoltre, altresì assertiva è la motivazione in punto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. esposta a pagina 179 posto che la corte di appello afferma la consapevolezza dell'Aloi di collaborare ad un sistema gestito dalla 'ndrangheta senza però che venga indicato un qualunque elemento di prova sulla base del quale giungere a tale conclusione.

Ne deriva la fondatezza anche del secondo motivo che deduce difetto di motivazione in ordine alla predetta aggravante dell'agevolazione mafiosa la quale andrà rimotivata in sede di nuovo giudizio di appello ove si pervenga alla conferma della responsabilità per il capo n.122.

I restanti motivi rimangono assorbiti.

2.11.1 Infondati sono tutti i motivi avanzati nell'interesse dell'imputato Amato Alfredo, sia nel ricorso principale che con i motivi aggiunti, in quanto gli stessi, in parte, ripropongono questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa affrontate e risolte e, in altra parte, si risolvono in una lettura alternativa di elementi di prova non consentita nella presente sede di legittimità.

In particolare, con riferimento alle doglianze con le quali si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per contrasto con il giudicato Edilpiovra, va segnalato come il giudice di appello non abbia ommesso di valutare tale aspetto, affrontandolo e risolvendolo alle pagine 200 e seguenti del provvedimento impugnato; il giudice di secondo grado ha concluso per l'assenza di qualsiasi contrasto di giudicati sulla base dell'accertata diversità dei fatti oggetto dei separati giudizi posto che il procedimento Edilpiovra, all'esito del quale gli Amato venivano condannati per il delitto di associazione a delinquere semplice in luogo dell'originaria imputazione di 416 bis cod.pen., risulta avere preso in considerazione una frazione temporale della condotta, (quella relativa a fatti consumati sino ai primi anni 2000),

diversa da quella oggetto del presente procedimento. A fronte di una pronuncia di primo grado emessa nel procedimento Edilpiovra dal GUP del tribunale di Bologna nel 2004, l'imputazione elevata nel presente procedimento riguarda proprio condotte partecipative consumate dal 2004 in poi e sino al 2018. Dall'analisi dei diversi fatti giudicati risulta pertanto evidente come non vi sia alcuna sovrapposizione delle condotte prese in considerazione nei distinti procedimenti sicchè la doglianza non è fondata.

Manifestamente infondata è poi lo stesso primo motivo nella parte in cui lamenta la omessa valutazione delle conclusioni del tribunale del riesame di Bologna posto che tale decisione, oltre a non vincolare il giudice del dibattimento, veniva ritenuta anche superata dalle successive acquisizioni probatorie ricavate dalle dichiarazioni dei nuovi collaboratori di giustizia che riferivano circa l'affiliazione di Amato Alfredo.

2.11.2 Quanto alla contestazione della attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riproposta anche nei motivi aggiunti, che riferivano della formale affiliazione di Amato Alfredo alla locale facente capo a Grande Aracri Nicolino (Cortese-Giglio Giuseppe e Valerio), la corte di appello non ha ommesso il tema della valutazione di detto elemento; dapprima, infatti, il giudice di appello ha dedicato una particolare motivazione alla scelta collaborativa di ciascuno di essi alle pagine 99-113 della sentenza e poi, proprio con specifico riferimento alle dichiarazioni dagli stessi rese nei riguardi del ricorrente, ha affrontato il tema della attendibilità specifica di ciascuna chiamata alla pagina 201 della motivazione. Ed in tale parte argomentativa ha concluso per la credibilità delle dichiarazioni di ciascuno dei predetti con esplicitazioni riferite alla specifica posizione del ricorrente, sotto il profilo del riscontro reciproco di alcune circostanze assai particolari, riconducibili al forte contrasto degli Amato con la famiglia Bellocco, alle motivazioni del loro trasferimento in Emilia, al progetto omicidiario ai danni di Francesco Amato, poi abbandonato poiché i due fratelli avevano manifestato la loro abilità mettendosi a completa disposizione della cosca emiliana ed attuando, nell'interesse della stessa, diversi delitti fine quali incendi ed estorsioni. Deve pertanto ritenersi che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni sia stata positivamente esitata dalla corte di merito dopo un approfondito esame delle stesse e proprio con particolare riferimento alla posizione del ricorrente.

Infondato è poi il secondo motivo del ricorso principale riproposto nei motivi aggiunti e nella memoria depositata in cancelleria prima della discussione, con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen.; quanto alla lamentata assenza di riscontri va infatti sottolineato come per costante interpretazione della Corte di cassazione, l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa proveniente da un imputato di reato connesso o da un coimputato del medesimo reato può essere riscontrata anche da altra chiamata di analogo tenore

proveniente da un soggetto ugualmente ritenuto attendibile. Tale giurisprudenza, affermatasi a partire dalla fondamentale pronuncia della prima sezione della Corte di cassazione del 30 gennaio 1992 nel procedimento Altadonna + altri, ha poi trovato costante conferma; in particolare, più recentemente, si è affermato che in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744 - 01). Ancora, nello stesso senso, in tema di chiamata in correità, i riscontri, dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve fare ritenere esente da censure la conclusione della corte di appello, che ha proprio valutato l'autonomia di diverse chiamate di correo, provenienti da soggetti tutti ritenuti attendibili in ordine al medesimo fatto storico costituito dall'affiliazione formale di Amato Alfredo alla cosca di 'ndrangheta emiliana.

Tale conclusione appare anche conforme al più recente orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia precisa che " *La stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il*

puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto". Dall'applicazione delle suddette regole risulta che ove la chiamata incrociata e la convergenza del molteplice riguardino non soltanto la formale affiliazione ma anche la partecipazione a delitti fine e ad altre attività nell'interesse della cosca, rimane ferma la sussistenza del quadro probatorio idoneo a dimostrare la colpevolezza dell'imputato ex art. 416 bis cod.pen.. E nel caso in esame la corte di appello ha proprio valutato quali elementi dimostrativi la partecipazione punibile di Amato Alfredo sia la pluralità di chiamate in ordine all'affiliazione dello stesso ed al suo coinvolgimento in attività delittuose per conto della cosca sia la consumazione di fatti specifici e cioè dei delitti indicati ai capi 11 e 64.

Tali considerazioni escludono la fondatezza delle doglianze avanzate con i motivi aggiunti posto che, proprio alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite più recente, l'affermazione di responsabilità appare disposta in assenza di qualsiasi erronea interpretazione e che alcun rilievo decisivo assume la mancata ammissione delle prove contrarie che riguardavano aspetti non decisivi e, comunque, risultavano irrualmente richieste. Difatti alcuna delle prove richieste era in condizione di confutare la tesi della formale appartenenza dell'Amato alla cosca facendo riferimento ad aspetti ed elementi secondari del fatto e delle frequentazioni.

2.11.3 In relazione alle doglianze proposte sempre all'interno del primo motivo, poi reiterate con i motivi aggiunti, e relative all'affermazione di responsabilità sia per il danneggiamento seguito da incendio che per l'estorsione, va segnalato che le stesse ripropongono questioni in puro fatto; il giudice di appello, con le ampie e diffuse argomentazioni espresse alle pagine 186 e seguenti, ha spiegato come il coinvolgimento dell'Amato Alfredo nell'incendio dell'autovettura di Colacino si ricavi da plurime chiamate pur *de relato*, dagli accertamenti compiuti sulle celle telefoniche agganciate dalle utenze dello stesso e del correo Valerioti la notte dei fatti, dal contenuto di alcune conversazioni tra i due e, infine, dalla falsità dell'alibi fornito dai due imputati che hanno tentato di giustificarsi affermando che quella notte avrebbero posto in essere non un incendio bensì un tentativo di furto ai danni di un supermercato. L'affermazione di responsabilità quindi risulta basata

su una completa analisi del materiale probatorio; al proposito deve essere ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 - 01). E nel caso di specie alcun travisamento nei termini della macroscopica evidenza appare sussistere e la circostanza dell'intervenuta assoluzione del coimputato Valerioti per il capo n.1, dedotta con motivi aggiunti, evidentemente alcun effetto decisivo assume rispetto ad altra autonoma fattispecie delittuosa.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione di cui al capo n.64 oggetto di doglianze pure contenute nel primo motivo e poi nel terzo sotto il profilo della possibilità di riqualificare i fatti ex art. 393 cod.pen.. Invero la corte di appello, anche in tal caso con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado e che costituisce pertanto un unico apparato argomentativo, ha minuziosamente ricostruito la vicenda alla luce delle fonti di prova costituite in particolare dalle dichiarazioni dei due fratelli Pierucci e dal contenuto di diverse conversazioni intercorse tra Amato Alfredo ed il Pierucci Giovanni; in particolare da queste ultime si ricavava che il ricorrente a fronte di un credito pari ad euro 1000 aveva preteso prima la consegna di una motocicletta dal valore certamente superiore ed ancor dopo anche quella di una vettura tipo Audi A4. Evidenziato anche il tenore di alcuni messaggi palesemente minacciosi, il collegio di secondo grado confermava la sussistenza della fattispecie estorsiva segnalando che già la consegna della sola motocicletta aveva determinato per Amato un profitto ingiusto con corrispondente danno per il Pierucci che era stato costretto a consegnare il mezzo di valore ben superiore al credito vantato.

Né può in alcun modo ritenersi sussistere l'invocata fattispecie di cui all'art.393 cod.pen. come dedotto con il terzo motivo; al proposito va rammentato che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato come il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02); orbene in motivazione la suddetta pronuncia precisa ampiamente come per potersi qualificare la condotta nei termini dell'esercizio arbitrario, occorre che la pretesa vantata dall'agente abbia tutela legale e tale certamente

non può ritenersi a fronte del credito di 1000 euro la pretesa dell'Amato di ricevere prima una motocicletta dal valore superiore e poi addirittura anche l'auto.

Infine, sul punto, la corte di appello segnalava la particolare valenza intimidatoria delle minacce poste in essere da Amato e la sua appartenenza alla cosca criminale ai fini del riconoscimento dell'aggravante anche per il capo n.64 con valutazione esente dai denunciati vizi; al proposito questa corte ha già ritenuto che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938 - 019); ne deriva la corretta affermazione che lo sfruttamento del metodo appare sussistere nelle condotte estorsive poste in essere da un affiliato di 'ndrangheta ai danni di un normale cittadino, consistite nella consegna di somme di denaro o beni assolutamente non dovuti, in quanto l'accettazione della richiesta da parte della persona offesa appare frutto della carica intimidatoria senza che risultino accertate altre e differenti ragioni che nel caso in esame non sono comunque emerse, non potendo ritenersi che a fronte di un semplice messaggio come quello riportato nella sentenza di secondo grado ("*adesso ti rompo il*") taluno si sia deliberato a consegnare mezzi di circolazione dal valore assolutamente sproporzionato al debito se non in ragione della consapevolezza dell'appartenenza dell'autore al crimine organizzato. Tali considerazioni escludono fondatezza ai motivi aggiunti proposti in relazione anche all'aggravante di mafia.

2.11.4 Quanto alle altre doglianze contenute nel ricorso principale:

- la pena appare essere stata determinata senza alcun aumento per la recidiva (pagina 203), nella misura minima edittale per il delitto più grave e con minimi e separati aumenti per continuazione per ciascuno dei reati satellite;
- la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali, che non risulta oggetto di specifico motivo di appello, è solo genericamente contestata e trova fondamento negli argomenti espressi dalla corte di appello a pagina 2553;
- alcuna doglianza può essere proposta in questa sede quanto alla liquidazione di una provvisoria trattandosi di statuizione provvisoria.

Manifestamente infondati sono anche i motivi aggiunti con i quali si è lamentata la violazione del diritto di difesa in ordine al rigetto della richiesta di alcuni testimoni formulata personalmente dall'imputato; premesso che la corte di appello ha pure proceduto ad analizzare tale richiesta ritenendola inammissibile perché personale e comunque non fondata in relazione ai presupposti dettati dall'art. 603 cod.proc.pen. con valutazione priva

di vizi, va pure rammentato che, ai sensi del nuovo articolo 581 cod.proc.pen., così come riformulato dalla legge 103 del 2017, l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle richieste anche istruttorie con la conseguenza che l'assunzione di testimonianze, peraltro in fase di appello, non può essere oggetto di memorie successive a firma dell'imputato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.12.1 Ad analoghe conclusioni di infondatezza del ricorso deve pervenirsi anche in relazione alla posizione di Amato Francesco, fratello di Alfredo.

In relazione al primo motivo deve osservarsi come la tesi della irrilevanza ed anzi della estraneità dell'Amato alla cosca di 'ndrangheta alla luce delle modalità di consumazione dei singoli delitti di estorsione e violenza privata allo stesso contestati, e per i quali pure è intervenuta condanna, che si assumono portati a termine sempre nell'interesse personale, non trova riscontro nella ricostruzione dei fatti, posto che il giudice di secondo grado ha proprio riconosciuto nelle condotte anche l'aggravante del fatto commesso da soggetto partecipe ex art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen.. Con la conseguenza che l'essere stato il fatto ritenuto, commesso con violenza o minaccia da soggetto facente parte dell'associazione punibile ex art. 416 bis cod.pen., non può essere utilizzato come elemento di esclusione della responsabilità per il delitto associativo in base alle richieste della difesa.

In ogni caso, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 200 e seguenti, l'impugnata pronuncia ha spiegato sulla base di quali elementi di prova sia stata acclarata la partecipazione punibile di Francesco Amato; tali elementi sono costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni provenienti da ben quattro differenti collaboratori di giustizia in ordine sia alla sua affiliazione formale che alla dedizione dello stesso alla consumazione di delitti fine, in esecuzione di ordini impartiti dai vertici emiliani del gruppo criminale calabrese; ed a fronte di tale valutazione il primo motivo di ricorso, riproposto nei motivi aggiunti, procede ad una errata valutazione parcellizzata delle singole ed autonome chiamate in correità, posto che la valutazione delle predette dichiarazioni va operata secondo il canone della convergenza del molteplice; al proposito la Corte di cassazione ha affermato come in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapposibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6,

n. 47108 del 08/10/2019, - 01). E nel caso in esame sussiste proprio tale convergenza in ordine al fatto oggetto dell'imputazione e cioè la partecipazione punibile di Amato Francesco alla locale emiliana, riferita da più collaboratori di giustizia anche con specifico riferimento alla consumazione da parte dello stesso di plurimi delitti fine nell'interesse della stessa organizzazione e sotto la direzione dei suoi capi. E tale conclusione della corte di appello confuta anche il secondo motivo, in quanto il nucleo fondamentale delle dichiarazioni dei diversi imputati di reato connesso divenuti collaboratori collima in ordine al coinvolgimento anche di Amato Francesco nella esecuzione di attività delittuose portate a termine per l'interesse della cosca senza che, come già detto, la esecuzione di ulteriori attività delittuose in autonomia, come quelle pure accertate nel presente procedimento e di cui ai capi 50, 62 e 63, sia in contraddizione con tale conclusione, non potendosi certo escludere una ipotesi di partecipazione punibile per l'avvenuta dimostrazione anche di ulteriori fatti di reato commessi nell'interesse esclusivo dell'imputato.

Il terzo e quarto motivo appaiono infondati per le medesime ragioni già espresse con riferimento alla posizione processuale del fratello Amato Alfredo cui si rinvia; il giudice di appello non ha errato nel procedimento di valutazione della chiamata di correità poiché per ciascuno dei collaboratori ha dapprima proceduto ad un'analisi generale della attendibilità intrinseca esplicitata alle pagine 100 e seguenti, e, poi, verificato la sussistenza di ulteriori indici di attendibilità proprio in relazione alle accuse mosse ai fratelli Amato. E solo a seguito di tale precisa verifica si procedeva all'analisi delle diverse accuse evidenziandone la convergenza sia in relazione all'affiliazione alla cosca che all'esecuzione di attività delittuose.

Non assume poi rilievo decisivo il giudicato Edilpiovra poiché, secondo quanto già riferito in relazione ad Alfredo Amato, trattasi di procedimenti aventi ad oggetto distinte condotte delittuose in relazione al periodo di consumazione di ciascun reato permanente.

2.12.2 Il quinto motivo è manifestamente infondato posto che nell'imputazione elevata a carico di tutti gli imputati, compreso quindi anche l'Amato Francesco, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. vengono distintamente contestate sia l'aggravante dell'essere l'associazione armata sia quella dell'essere dedita ad attività di reimpiego.

Il sesto motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 2 cod.pen. sotto il profilo del regime sanzionatorio applicabile, dimentica la contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero all'udienza dell'8 febbraio 2018 e con la quale è stata spostata in avanti proprio la data di consumazione della partecipazione a tale anno, così che infondatamente si richiede l'applicazione del regime sanzionatorio in vigore al momento del rinvio a giudizio.

Tutti i motivi aggiunti sono parimenti infondati od anche inammissibili perché alcuni avanzati personalmente dall'imputato; in ogni caso gli stessi si risolvono nella reiterata richiesta di estraneità ai fatti contestati attraverso una lettura alternativa dei mezzi di prova

ovvero nel ribadire doglianze già avanzate con i motivi principali in tema di valutazione delle chiamate, inattendibilità dei collaboratori, estraneità all'associazione, consumazione dei delitti fine nel proprio esclusivo interesse, e cioè tutti argomenti ritenuti non decisivi dalla corte di appello con motivazione esente da vizi.

Infine è da escludere che l'affermazione di responsabilità sia stata formulata in violazione dei principi circa l'identificazione della partecipazione punibile dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite Modaffari; in particolare, come già evidenziato nella trattazione della posizione di Alfredo Amato, anche per il fratello Francesco, l'impugnata sentenza, ha individuato sia l'affiliazione rituale sia il coinvolgimento dell'imputato in attività esecutive per conto dell'organizzazione criminale.

Alcun motivo specifico risulta infine proposto in relazione ai delitti di cui ai capi 50, 62 e 63.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.13.1 Manifestamente infondati e pertanto inammissibili appaiono i motivi dei separati ricorsi avanzati nell'interesse di Arena Carmine, con i quali si contesta la legittimità della decisione di appello che condannava il predetto in relazione alle ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1 e a due distinti fatti di danneggiamento e detenzione illegale di arma di cui ai capi 45 e 188.

Va ricordato al proposito come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che, a base della pronuncia, esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici; restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti né su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, Rv. 204123).

Nel caso in esame, i vizi denunciati con tutti i motivi di entrambi i ricorsi, propongono sempre una lettura alternativa di elementi di prova o criticano la decisione sotto il profilo della mancata valutazione di possibilità alternative nella ricostruzione dei fatti di danneggiamento, senza però che in alcun modo l'impugnata pronuncia sia incorsa in alcuna illogicità tanto più manifesta e pertanto denunciabile ex art., 606 lett. e) cod.proc.pen..

I giudici di appello, con valutazione conforme a quella operata all'esito del giudizio di primo grado, hanno innanzi tutto segnalato gli elementi probatori a carico dell'Arena in relazione ai due gravi danneggiamenti compiuti attraverso l'uso di armi da sparo, giungendo alla conclusione della certa responsabilità dello stesso in forza dell'accurata analisi dei suoi movimenti nelle diverse notti dei fatti, quando, è stata verificata la sua presenza proprio sui luoghi di commissione dei reati. Ed a fronte di tale contemporanea presenza in orari notturni, il giudice di appello segnalava come entrambe le persone offese dei rispettivi danneggiamenti, già in sede di prima denuncia dei fatti, avessero indicato proprio il ricorrente come soggetto sospettato degli attentati, a causa di precedenti e ripetuti contrasti insorti all'interno dei due locali così che la verifica effettuata poi in base ai tabulati telefonici ha suggellato la condizione necessaria per l'affermazione di responsabilità. Solo a fronte di un quadro probatorio, già ritenuto completo, veniva poi valutata la particolareggiata chiamata in reità del Valerio, il quale spiegava in quale contesto era avvenuto l'intervento dell'Arena, diretto a finalizzare la cessione del locale pubblico Cartagena ad altri associati di 'ndrangheta, e quali conflitti il gruppo criminale, cui partecipava lo stesso collaboratore, aveva avuto con lo stesso ricorrente per interessi contrapposti.

Appare, pertanto, evidente che l'affermazione di responsabilità per i due delitti di danneggiamento e per i fatti di detenzione illecita e porto abusivo di armi sia avvenuta sulla base della completa e corretta valutazione del materiale probatorio di cui si propone, anche con lunghe argomentazioni, una lettura alternativa.

Né sussiste alcuna violazione di legge nella valutazione della attendibilità del Valerio nell'impugnata pronuncia; difatti, la corte di appello ha proceduto a valutare l'attendibilità intrinseca del collaborante con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 103 e seguenti ed ha poi nuovamente analizzato il tema nella parte di motivazione (pagine 230 e seguenti) dedicate proprio alla posizione dell'Arena, escludendo la possibilità di ritenere che le accuse del Valerio fossero motivate esclusivamente da ragioni di astio e contrasto con il ricorrente, che in realtà erano state esattamente ricostruite anche grazie alle stesse dichiarazioni del collaboratore.

In tema di valutazione della attendibilità intrinseca da parte dei giudici di merito la valutazione della corte di cassazione non può essere estesa sino alla considerazione di singole ragioni che potrebbero in astratto ed in via meramente ipotetica avere motivato il

dichiarante a riferire circostanze non vere in quanto, il controllo di legittimità, in tali casi, va limitato a verificare se il giudice del merito abbia esattamente proceduto dapprima alla verifica della credibilità generale del dichiarante, se abbia poi verificato la stessa credibilità in relazione agli specifici fatti narrati con riguardo alla posizione del singolo imputato e se, infine, abbia accertato anche la presenza dei riscontri esterni o individualizzanti. Esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello bolognesi posto che gli stessi, dopo avere spiegato le ragioni della credibilità intrinseca del Valerio, ne appuravano la sua attendibilità anche con riferimento alla specifica posizione di Arena, sottolineando come i dati dallo stesso riferiti circa il processo di acquisizione della gestione del locale "Cartagena" ad opera di due diversi gruppi della cosca emiliana era emerso soltanto in esito alla collaborazione del Valerio e non era noto precedentemente né ricavabile dalla lettura degli atti processuali. Le doglianze della difesa, anche in relazione a tale aspetto, appaiono pertanto non fondate nella misura in cui la corte di appello ha evidenziato come il collaboratore non si sia limitato a riferire fatti emergenti dagli atti che aveva consultato, ma abbia esteso la descrizione dell'accaduto e delle sue ragioni alla verifica della causale degli scontri.

2.13.2 Analogamente deve concludersi quanto alle doglianze in tema di partecipazione ad associazione mafiosa; la corte di appello, dopo avere individuato il reale peso, assai significativo, della responsabilità di Arena per i fatti di danneggiamento aggravato dall'uso di armi da fuoco, già di per sé assai rilevanti nell'ottica della responsabilità ex art. 416 bis cod.pen., ha poi valutato il contenuto delle diverse chiamate di correo provenienti da Valerio e Muto che, per quanto non esattamente sovrapponibili, comunque collocavano il ricorrente all'interno dell'organizzazione o comunque in contatto con esponenti di rilievo della stessa. Né si richiede la perfetta coincidenza delle chiamate di correttezza per la loro valutazione ai fini della convergenza del molteplice, potendo, anzi, le divergenze di carattere secondario essere indice di autonomia delle fonti di conoscenza. Corretto appare, pertanto, il ragionamento operato dalla corte di appello che, a fronte delle distinte chiamate, sottolineava il coinvolgimento dell'Arena in un episodio assai significativo della responsabilità ex art. 416 bis cod.pen., come il danneggiamento ai danni del locale pubblico "Cartagena".

Infine, alcun rilievo decisivo appare avere l'assoluzione nel procedimento Edilpiovra riferito ad un differente arco temporale e maturato all'esito della valutazione di differenti elementi di prova.

2.13.3 Fondato è invece il motivo sulla determinazione della pena base in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; ed invero il giudice di primo grado aveva concesso ad Arena le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ex quarto e sesto comma

dell'art. 416 bis cod.pen., come risulta dalla lettura del dispositivo allegato alla sentenza di primo grado, mentre, quello di appello, ha calcolato la pena senza tenere conto di tale concessione e valutando le aggravanti per il delitto di associazione mafiosa. Ne deriva che tale statuizione appare pronunciata in violazione del divieto di *reformatio in pejus* ed è stata correttamente dedotta quale motivo di ricorso.

Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al calcolo della pena che deve essere rideterminata nella misura di anni 7 e mesi 5 di reclusione, prendendo quale sanzione base quella minima edittale in vigore nel gennaio 2015, data di consumazione dei fatti accertata dal giudice di appello, ed aggiungendo i medesimi aumenti per continuazione stabiliti dal giudice di secondo grado (mesi 3 per il capo n.45 e mesi 2 per il capo n. 188).

I restanti motivi vanno dichiarati inammissibili come spiegato ai paragrafi 2.13.1 e 2.13.2.

2.14.1 In relazione al ricorso avanzato nell'interesse di Baachaoui Karima (capi nn.1, 48, 51, 53, 54, 160 e 161) va innanzi tutto esclusa la fondatezza del secondo motivo nella parte in cui contesta violazione di legge e difetto di motivazione quanto al concorso nell'estorsione di cui al capo n.48; con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 252 e seguenti, la corte di appello ha ampiamente motivato sul coinvolgimento della Karima nell'estorsione in danno dei Gentile, esponendo sia il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, ed in particolare del Valerio coimputato del medesimo fatto, che la descrivevano come autrice sia di condotte rientranti nel concorso materiale che in quello morale, sia il contenuto di diverse conversazioni intercettate tra la donna ed il Blasco nelle quali viene proprio fatto riferimento ad assegni e pagamenti di quel credito ritenuto usurario o comunque relativo a somme non dovute; ed in alcune di tali circostanze la ricorrente veniva proprio incaricata di effettuare operazioni bancarie indicative del concorso materiale nei fatti ai danni dei Gentile.

Quanto alla natura estorsiva delle somme richieste ai Gentile, che anche il secondo motivo di ricorso contesta, valgono le complessive argomentazioni utilizzate dalla corte di appello alle pagine 532 e seguenti della sentenza, ove si ricostruisce la complessiva vicenda, riferita concordemente anche dai collaboratori Giglio e Valerio, quest'ultimo concorrente negli stessi fatti; in questo caso è stato sottolineato come il Blasco ottenne dai Gentile il pagamento di somme di denaro dietro minacce per lavori in precedenza effettuati e ciò sebbene lo stesso coimputato fosse stato autore di un furto di legname proprio ai danni dei Gentile stessi. Ne consegue l'affermazione che avendo il Blasco con la propria condotta cagionato un danno al Gentile, sottraendogli il legname, certamente non poteva pretendere,

come invece poi ottenuto, l'intero pagamento della commessa né tantomeno ulteriori incarichi per altre opere. Indiscutibile appare pertanto la natura estorsiva della richiesta che, in quanto accompagnata da atteggiamenti minacciosi riferiti anche dal Valerio e che portarono i Gentile a sollecitare l'intervento anche di altri componenti della cosca da cui ottenere protezione, qualifica esattamente la condotta contestata proprio ai sensi dell'art. 629 cod.pen.. Peraltro il Valerio indica proprio la Karima Baachaoui come colei che avrebbe direttamente minacciato il Gentile, circostanza che integra correttamente il suo concorso nella commissione dei fatti contestati.

2.14.2 Analoghe considerazioni valgono anche per il concorso nel reato di cui al capo n.51; anche in relazione a detto capo di imputazione gli argomenti spesi dalla corte di appello evidenziano come la tesi del concorso punibile trovi conferma in precise circostanze di fatto relative alla condotta tenuta dalla donna, già indicata dai collaboratori quale stretta collaboratrice del Blasco ed a conoscenza di tutte le attività anche illecite del medesimo; una collaborazione che si estrinsecava nella partecipazione alle fasi preliminari dell'atto di trasferimento di un immobile che avrebbe dovuto essere ceduto dalla persona offesa Ferrero per effetto proprio della condotta estorsiva; così che il coinvolgimento in tale fase dell'azione delittuosa delinea esattamente il concorso nella condotta illecita con motivazione esente da censure.

2.14.3 Anche i motivi proposti con il quarto motivo non appaiono fondati con riferimento alla responsabilità per il capo n.54; invero, dalla motivazione svolta alle pagine 263 e seguenti, appare evidente che il giudice di appello, con valutazione conforme a quella operata dal tribunale, ha confermato la conclusione del concorso punibile ex art. 110 cod.pen. sulla base di alcune conversazioni in cui la donna viene messa a conoscenza di rapporti del Blasco con Soda prima e Bianchini poi; inoltre, si segnalava come, a fronte di tali elementi di conoscenza, il concorso punibile ex art. 110 cod.pen. della ricorrente fosse dimostrato dallo svolgimento di attività amministrative e di illecita fatturazione che la Karima in concorso con soggetti quali Bianchini o Bolognino Michele pure coinvolti nello stesso episodio ai danni del Soda. La valutazione operata dai giudici di merito appare dunque ancorata a precise circostanze di fatto desunte da elementi probatori correttamente valutati e pertanto non è censurabile nella presente sede.

2.14.4 Esaurita la trattazione dei motivi di ricorso in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti fine estorsivi, con riguardo alle doglianze esposte in relazione al capo n.1 con il primo motivo, va sottolineato come la corte di appello abbia motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità per detto capo di imputazione ricostruendo il ruolo svolto dalla Baachaoui quale soggetto di fiducia del Blasco ed in costante contatto con questi ed il correo Valerio, con uno stabile coinvolgimento nel sistema delle false

fatturazioni. A tale illecita attività la ricorrente prendeva parte attiva, anche secondo la ricostruzione del collaboratore Giglio Giuseppe, sia perché intestataria di società riferibili al Blasco coinvolte nel sistema sia perché in possesso dei codici bancari dei conti del Blasco, per il compimento di tutte le operazioni di bonifico che nel contesto illecito venivano predisposte ed attuate. Inoltre, la donna veniva anche indicata da più collaboratori come colei che consegnava al Giglio somme di denaro per attuare proprio nuove forme di fatturazioni per operazioni inesistenti nell'interesse proprio e del Blasco. La motivazione della corte di appello appare, pertanto, basata sulla descrizione di un ruolo essenziale svolto dalla Karima Baachaoui in un settore, quello delle fatturazioni per operazioni inesistenti, che assumeva valore centrale per l'associazione criminale operante in Emilia e che vedeva coinvolti diversi esponenti, anche di vertice, dell'organizzazione come illustrato ai paragrafi 2.3.4 e 2.3.5 cui si rinvia.

Le conclusioni della corte di appello appaiono pertanto esenti dalle censure mosse con il primo motivo poiché la corte di appello non ha ommesso di considerare che la ricorrente non fosse formalmente affiliata, circostanza confermata dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità Giglio, Valerio e Muto, negando però a tale circostanza effetto decisivo, stante il ruolo dinamico funzionale che la donna svolgeva nell'interesse dello stesso gruppo. Ed a tal proposito la corte segnalava come la stessa non cooperava esclusivamente con il Blasco, al quale era legata, ma anche con il Valerio ed altri soggetti se è vero che portava ella stessa denaro contante a Giglio Giuseppe per investirlo nelle attività illecite.

L'affermazione di responsabilità della Baachaoui per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, disposta in sede di conferma dalla corte di appello, appare pertanto conforme a quel principio giurisprudenziale stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). E più recentemente le Sezioni Unite hanno ancora affermato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889 - 01).

Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

2.14.5 In relazione al quinto motivo non sussiste a parere della Corte, il lamentato difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i capi nn.160 e 161; la corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 264 e seguenti della pronuncia impugnata, ha spiegato come il coinvolgimento della Karima nella sistematica attività di falsa fatturazione emerga da una serie di elementi incontrovertibili costituiti dal contenuto di plurime conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboratori. Analizzando, poi, i singoli motivi di appello, la corte di merito, dimostrando di avere proceduto ad un'analisi approfondita del materiale probatorio, ha escluso la rilevanza penale di alcune condotte relative a singole fatture indicate nei capi di imputazione e ridotto l'importo complessivo della falsità per altre; tuttavia, il giudice di appello ha segnalato che tale limitata esclusione poteva rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena, poiché la responsabilità dell'imputata in relazione a detti capi di imputazione rimane immutata e tale valutazione, in quanto conclusiva di un approfondito ragionamento probatorio, appare esente dalla lamentate censure basate esclusivamente sul contenuto della perizia contabile; al proposito, i giudici di appello hanno spiegato che mentre i periti si sono limitati ad un'analisi meramente cartolare dei documenti, la complessiva valutazione del materiale probatorio ha determinato la conferma della affermazione di responsabilità penale. Anche tale conclusione appare esente da censure.

Corrette appaiono poi le considerazioni della corte di appello sulla sussistenza dell'aggravante di mafia quanto ai capi 160-161; invero il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, e secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01); nel caso in esame correttamente si è ritenuta la consapevolezza di tale agevolazione alla luce del grado di coinvolgimento della Baachaoui Karima negli affari illeciti del Blasco e nella sua accertata partecipazione all'organizzazione criminale.

Esente da censure è anche la negazione delle attenuanti generiche che trova fondamento in precise circostanze di fatto indicate dalla corte di appello.

L'ultimo motivo in tema di aumento per la continuazione per il capo n. 51 non è fondato nella misura in cui il minimo aumento disposto per il delitto non necessitava di autonoma giustificazione né si imponeva alcuna diminuzione ulteriore a fronte di una pena che pure la corte di merito ha ampiamente ridotto rispetto al primo grado.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto il ricorso deve essere respinto.

2.15.1 Infondati sono i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Baachaoui Moncef e con i quali si contesta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i capi nn.160 e 161; le doglianze si risolvono in una totale rilettura di elementi probatori che la corte di appello di Bologna ha già provveduto ad esaminare ricostruendo i fatti ed esponendoli senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi.

Con le osservazioni svolte alle pagine 278 e seguenti della sentenza impugnata, il giudice di appello ha fondato la conferma dell'affermazione di responsabilità sia sul contenuto di alcune conversazioni tra il ricorrente, Blasco e la sorella Baachaoui Karima sia sulla convergenza delle chiamate in correità formulate da più collaboratori, ed in particolare da Giglio e Valerio che lo indicavano quale soggetto operante come braccio destro del Blasco e stabilmente inserito nelle attività di falsa fatturazione. Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione la corte di appello ha pure considerato gli esiti della perizia contabile, sulla base della quale procedeva anche ad una limitazione delle condotte punibili indicate nei predetti capi di imputazione con conseguente riduzione della pena e della confisca. Sotto questo profilo, pertanto, non risulta alcuna omissione rilevante e decisiva degli elementi probatori posto che il giudice di appello ha proceduto ad analizzare la documentazione depositata limitando la condotta punibile proprio sulla base dell'analisi della stessa; inoltre, con particolare riferimento al contenuto delle testimonianze a difesa, la corte di appello ha concluso per l'inattendibilità delle stesse sulla base di ulteriori e specifici argomenti che ha elencato alle pagine 282-283 della sentenza ove descrive per ciascuno di essi le ragioni della non credibilità delle loro dichiarazioni. Ed anche tale valutazione, in quanto fondata su una precisa lettura degli elementi di prova e delle altre risultanze probatorie, non può essere contestata nella presente sede perché priva di illogicità; né fondata è la ragione di doglianza relativa alla sussistenza della preclusione di cui all'art. 9 D.Lvo 74/2000 circa il divieto di concorso di persone nelle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti posto che, la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha spiegato come Blasco ed i due Baachaoui, suoi collaboratori, operavano a stretto contatto nel generale sistema attuando diverse condotte nelle rispettive posizioni di emittente od utilizzatore nell'ambito della gestione di differenti società alcune delle quali mere cartiere. Ne deriva l'affermazione in base alla quale il divieto di applicazione delle norme sul concorso di persone non opera nell'ipotesi in cui i diversi soggetti coinvolti hanno operato nell'ambito di un generale sistema finalizzato a realizzare diverse operazioni illecite sfruttando differenti società, come avvenuto nel caso in esame.

Non assume pertanto rilievo decisivo, alla luce della complessiva ricostruzione del fatto, contestare l'assenza di ruoli formali del ricorrente nella ANPA Costruzioni, come dedotto con il primo motivo; invero, trova applicazione il principio secondo cui è

configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di colui che - pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016, Rv. 269650 - 01).

In relazione al terzo motivo con il quale si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento delle aggravanti per i suddetti capi di imputazione, la motivazione appare esente da censure nella parte in cui si è sottolineato che, essendo il Baachaoui Moncef coinvolto nell'organizzazione criminale e risultando lo stesso in contatto con altri esponenti di quel gruppo di 'ndrangheta operante in Emilia, agiva nella consapevolezza della strumentalità delle attività illecite all'agevolazione della cosca come si desumeva dal coinvolgimento nelle stesse di numerosi sodali. Tale valutazione, in quanto agganciata a precise circostanze di fatto, appare esente da ogni vizio di motivazione deducibile in sede di ricorso per cassazione.

2.15.2 Analogamente deve concludersi nel senso della non fondatezza dei motivi in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo n.1; la corte di appello, stigmatizzato l'inserimento del Baachaoui nel sistema delle false fatturazioni, il suo ruolo di braccio destro o comunque uomo di fiducia del Blasco, accertata altresì la partecipazione del medesimo a più riunioni tra componenti del gruppo criminale tenutesi in diversi ristoranti, valutato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori che, pure escludendone la formale affiliazione, lo indicavano come soggetto coinvolto in quel gruppo centrale di attività illecite, ha concluso per l'affermazione di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo della partecipazione ad attività causalmente orientate al rafforzamento dell'ente criminale.

In tal senso la corte di appello appare essersi adeguata al recente orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia ha poi precisato come: "*Se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorteria è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. La stabilità del rapporto*

singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto".

Orbene, proprio l'adesione a suddetto orientamento comporta affermare la non fondatezza del motivo che lamenta violazione di legge sotto il profilo dell'errata interpretazione dell'art. 416 bis cod.pen. posto che la corte di appello di Bologna ha proprio stigmatizzato quegli elementi sulla base dei quali ritenere che Baachaoui abbia svolto sia mansioni propriamente esecutive sia compiuto azioni teleologicamente orientate al raggiungimento degli scopi associativi posto che il sistema delle false fatturazioni, nel quale era coinvolto, vedeva partecipi gli altri sodali e costituiva proprio una delle forme di alimentazione finanziaria del gruppo criminale come illustrato ai paragrafi 2.3.4 e 2.3.5 cui si rinvia.

Tutte le doglianze contenute sempre nel quarto motivo e relative alla sussistenza del gruppo associativo punibile vengono vagliate nella parte introduttiva della presente motivazione al punto 2.3 cui si rinvia, con la precisazione che il carattere di entità criminale mafiosa risulta già definitivamente acclarata al termine del separato giudizio abbreviato, che il potere intimidatorio risulta verificato anche nel presente giudizio alla luce delle molteplici attività estorsive compiute da vari componenti, che certamente alcun rilievo assume il mancato coinvolgimento specifico del ricorrente in singoli episodi estorsivi, stante che lo stesso appariva coinvolto in uno dei settori criminali in cui operava il gruppo emiliano della 'ndrangheta calabrese.

Il riconoscimento delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod.pen. trova poi giustificazione nelle argomentazioni espresse alle pagine 289-290 della impugnata sentenza; la pronuncia spiega come Baachaoui, quale componente del gruppo criminale, fosse soggetto di fiducia del Blasco, questi risultato possessore di diverse armi nonché coinvolto nelle attività di reimpiego dei capitali illeciti attraverso il sistema delle false fatturazioni; a tale proposito va ricordato come in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non

avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, Rv. 272403 - 01); principio, questo, esattamente osservato nel caso in esame in cui la corte di appello ha proprio dato atto della piena disponibilità di armi in capo al Blasco soggetto in costante contatto con il ricorrente.

Inoltre, si è anche recentemente ritenuto come la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato non è ipotizzabile (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Rv. 281463 - 02; ed anche Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Rv. 215908 - 01; Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589 - 01).

Infine, sia la negazione delle attenuanti generiche che la conferma della libertà vigilata, trovano adeguata motivazione alle pagine 291 e seguenti della pronuncia impugnata con valutazioni ancorate a precise circostanze di fatto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.16.1 Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso avv.to Pisanello nell'interesse di Belfiore Carmine (colpevole dei delitti di cui ai capi nn.1, 24, 25, 92, 106, 107, 115, 116 e 120) ed il primo e secondo motivo del ricorso avv.to Russano, trovano risposta nella parte introduttiva della presente motivazione ove si è rigettata l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado per assenza di *potestas decidendi*, ritenuta l'insussistenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giglio Giuseppe, richiamata la pronuncia di questa Corte di cassazione all'esito del primo giudizio abbreviato ai fini della corretta individuazione della competenza del tribunale di Reggio Emilia e della ritenuta sussistenza di una associazione

mafiosa denominata Aemilia, effettivamente operativa in quel territorio dotata del potere intimidatorio in concreto esercitato nei confronti di un'area geografica e di un numero indeterminato di soggetti; a tali considerazioni pertanto si rinvia (punti nn. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4).

Va sottolineato, quanto al secondo motivo ricorso dell'avv.to Pisanello, relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Giglio, che la violazione dell'art. 430 bis cod.proc.pen. non può comunque essere dedotta dalla parte che non aveva inserito il suddetto coimputato del delitto associativo mafioso nella propria lista testi.

Il terzo motivo del ricorso dell'avv.to Russano ed il quarto motivo del ricorso dell'avv.to Pisanello deducono l'omessa assunzione della prova contraria in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed in particolare del Valerio su aspetti, la presunta partecipazione del Belfiore a fatti di sangue, che non hanno avuto alcuna incidenza determinante della condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione alla cosca di ndrangheta emiliana di cui al capo n.1; invero, l'impugnata sentenza, con le ampie osservazioni esposte alle pagine 319 e seguenti, ha spiegato le ragioni sulle quali fondare la dichiarazione di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen., sottolineando il ruolo fondamentale svolto dall'imputato e dalle società dello stesso o comunque a lui riconducibili nel fenomeno della falsa fatturazione e del finanziamento della cosca tramite i prelievi di rilevanti somme in contanti. In particolare, il giudice di appello ha spiegato come dall'istruzione dibattimentale fosse emerso che proprio Belfiore, attraverso una carta postamat, aveva prelevato somme contanti per oltre 700.000 euro in appena otto mesi e che la società intestata alla moglie Croci Deborah, nella gestione della quale anche l'imputato era coinvolto, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 1 milione di euro tra il 2011 ed il 2012. Identificato tale ruolo fondamentale, accertato sulla base della ricostruzione dei fatti riferiti in dibattimento dai verbalizzanti, i giudici di merito valorizzavano poi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quanto al coinvolgimento del Belfiore nella cosca, senza però che avessero rilievo specifico quei riferimenti ad azioni di sangue che, ove pure ad essere totalmente espunte secondo il criterio della prova di resistenza, non permetterebbero di pervenire a conclusioni contrarie sulla responsabilità ex art. 416 bis cod.pen.; sul punto, invero, il motivo di ricorso non spiega perché, pur a fronte della mancata ammissione di prova contraria su tali particolari episodi, il residuo materiale probatorio, già valorizzato in forma assai significativa dai giudici di merito, perderebbe effetto. Richiamate al proposito le osservazioni svolte al punto 2.6 della presente motivazione va così ribadito come il rigetto della richiesta di prova contraria può essere motivato proprio sulla base della irrilevanza del tema dedotto dalla parte; e nel caso in

esame quelle particolari circostanze di fatto sono rimaste prive di decisività nella operazione di complessiva valutazione della prova raccolta a carico del ricorrente.

2.16.2 Il quinto e sesto motivo del ricorso avv.to Pisanello e tutti i motivi del ricorso avv.to Russano con i quali si contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. (motivi nn.8, 9 e 10) ed in particolare alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non colgono nel segno; come già in precedenza esposto, i giudici di merito, e la corte di appello in particolare, hanno sottolineato quale elemento fondamentale della dimostrazione della intraneità del Belfiore nella cosca emiliana la sua attiva e febbrile partecipazione alle attività di falsa fatturazione, di prelievo di massicce somme contanti e di rifinanziamento della cosca, segnalando, poi, come elementi aggiuntivi, a fronte di tale quadro già di per sé significativo, anche le dichiarazioni dei collaboratori che, oltre a confermare tale ruolo, indicavano l'inserimento del Belfiore nella cosca o con gradi formali ovvero quale soggetto di fiducia di associati di vertice. La pronuncia di appello ha richiamato tali dichiarazioni alle pagine 320 e seguenti e ne ha effettuato una complessiva valutazione, insieme alle attività dinamiche funzionali che risultano essere state poste in essere dal ricorrente; ne consegue che le discrasie risultanti dalla comparazione tra le diverse accuse, la denunciata assenza di convergenza del molteplice, la presenza di dichiarazioni solo *de relato*, sono elementi non decisivi, posto che i giudici di merito dopo avere accertato la credibilità intrinseca di ciascuno dei collaboratori sia storici che sopravvenuti, sono giunti alla conclusione della sussistenza di imponenti elementi di riscontro individualizzante costituiti proprio dall'accertata attività illecita ricostruita *aliunde*. Il ruolo assunto e svolto dal Belfiore alla luce delle emergenze dei giudizi di merito è descritto quale elemento fondamentale dell'associazione perchè coinvolto nei settori chiave delle attività della cosca emiliana ed in particolare quale elemento chiave del settore centrale delle false fatturazioni nel contesto del quale si attivava proficuamente per il costante collegamento tra i diversi soggetti coinvolti in tale attività illecita.

E con riguardo in particolare all'ottavo motivo del ricorso dell'avv.to Russano, in tema di presupposti per affermare la sussistenza di una mafia delocalizzata, vanno richiamati gli argomenti già svolti nella parte introduttiva del presente provvedimento al punto 2.3, ove si è sottolineato come l'analisi della molteplicità delle attività delittuose contro il patrimonio e la persona, accertate anche nel presente giudizio, hanno proprio permesso di accertare la sussistenza di un diffuso potere intimidatorio esercitato dalla cosca emiliana su quel territorio.

Peraltro, a conclusione dell'analisi delle doglianze proposte in entrambi i ricorsi dai difensori del Belfiore, appare importante segnalare come la dimostrazione del coinvolgimento in episodi di usura ed estorsione, in concorso con altri esponenti della

medesima cosca, costituisce ulteriore elemento significativo del coinvolgimento del ricorrente nelle attività associative criminali con un fattivo ruolo operativo.

Sull'aggravante dell'associazione armata valgono le osservazioni che vengono svolte nell'analisi della identica questione affrontata nella posizioni Baachaoui Mocenf e Bolognino Sergio, cui si rinvia.

2.16.3 Quanto alle doglianze relative ai capi nn.24 e 25, e cioè ai reati in danno del Lusetti, entrambi i ricorsi hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'ammissione delle dichiarazioni predibattimentali dello stesso ex art. 500 comma quarto cod.proc.pen.. Orbene, con le osservazioni svolte alle pagine 1431 e seguenti (richiamate nella posizione Belfiore), i giudici di appello hanno ampiamente esposto le ragioni che inducevano a ritenere Lusetti soggetto fortemente intimorito e soggetto a minacce nelle more del procedimento al punto da indurlo ad allontanarsi per lungo tempo dal territorio italiano. Senza bisogno di ripercorrere tutti i fatti, appare sufficiente richiamare le conversazioni telefoniche ed i messaggi tra Lusetti e l'assistente Tramontano che già denotano la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 500 quarto comma cod.proc.pen., correttamente valutati dai giudici di merito anche sulla base di dette emergenze; al proposito, va ricordato che, nell'ambito di tale verifica, il giudice del dibattimento è titolare di un ampio potere istruttorio che esercita in via incidentale e che non è necessario né individuare gli autori delle singole minacce né, tantomeno, attribuire le stesse ai medesimi imputati. Ne consegue affermare che l'acquisizione delle dichiarazioni del Lusetti è stata legittima ed appare correttamente motivata.

Infondati sono poi i motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi nn.24 e 25 dell'imputazione; invero va fatta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, Rv. 281137 - 02); ne consegue affermare che le dichiarazioni del Lusetti sono state poste correttamente a fondamento dell'affermazione di responsabilità stante la loro diretta utilizzabilità e senza che sia necessaria l'ulteriore ricerca di riscontri esterni così che per lo stesso motivo le doglianze proposte in relazione all'assenza di trascrizione della conversazione del M.Ilo Veroni o della genericità delle dichiarazioni del collaboratore Valerio sul punto non paiono decisive. Esente da censure è pure il riconoscimento, per detti capi di imputazione, dell'aggravante del metodo mafioso posto che la corte di appello ha sottolineato come i

concorrenti nel fatto avessero agito reclamando la loro appartenenza ad un gruppo di calabresi e così esercitando in concreto il potere intimidatorio connesso alla loro appartenenza alla cosca.

2.16.4 Infondate sono le doglianze avanzate quanto alla responsabilità per il capo n. 92; l'impugnata pronuncia, con le osservazioni esposte a pagina 312, ha adeguatamente spiegato come la responsabilità per il delitto di concorso in emissione di false fatture di cui a tale capo di imputazione, sia indipendente dalla vicenda estorsiva ai danni degli operai portata a termine da Bolognino Michele ed altri e contestata al capo n.90. Belfiore viene infatti identificato come il soggetto che interviene nella triangolazione finanziaria Bianchini Costruzioni-Trasmoter-Immobiliare tre srl- al termine delle operazioni e che effettua la monetizzazione in contanti dell'importo. Accertato tale intervento, il ricorso propone una lettura alternativa di elementi di prova giustificando il prelievo delle somme con riferimento ad un'altra operazione; la circostanza concretizza una tipica valutazione in fatto non concessa in questa sede e già confutata dai giudici di merito con argomenti privi di vizi.

2.16.5 Anche i rispettivi motivi avanzati nei distinti ricorsi con riferimento alla usura in danno del Gangi non paiono fondati non ravvisandosi vizi nella impugnata pronuncia; le ampie osservazioni esposte dalla pronuncia impugnata alle pagine 313 e seguenti, hanno ricostruito il ripetuto coinvolgimento del Belfiore nei prestiti usurari effettuati dalla consortereria criminale, ed in specie da Floro Vito Gianni, da Giglio e proprio dal ricorrente, al Gangi il quale risultava avere restituito somme gravate da interessi pari al 10% mensile. E correttamente la corte di appello segnalava come l'avvenuta ripetuta consegna di rilevanti somme contanti da parte dell'imputato all'incaricato del Gangi, tale Impellizzeri, rende del tutto inverosimile la tesi difensiva del difetto di consapevolezza della natura usuraria dei prestiti, trattandosi di ipotesi alternativa totalmente priva di qualsiasi riscontro e peraltro neppure deducibile nella presente sede di legittimità.

2.16.6 Priva di ogni vizio appare anche la motivazione della corte di appello quanto al riconoscimento dell'aggravante di mafia in relazione al capo n.107, che correttamente si ricavava dalla centralità del sistema ideato ed attuato dalla compagine criminale nell'ambito delle fatturazioni per operazioni inesistenti e nel contesto del quale Belfiore risultava svolgere un ruolo stabile anche in costante contatto con gli altri esponenti del clan.

2.16.7 Non sussiste poi il vizio denunciato con i motivi nn.13 e 16 posto che la corte di appello in sede di determinazione della pena ha eliminato gli aumenti per i reati per i quali è intervenuta assoluzione e per il capo 120, ritenendolo in parte duplicato e non escluso, come risulta peraltro anche dal dispositivo.

Inoltre l'esclusione della aggravante della transnazionalità veniva operata in motivazione senza alcuna violazione di legge nella determinazione della pena avuto riguardo

alla sostanziale riduzione dell'aumento per continuazione già disposto in appello; invero a fronte di otto reati satellite la pena veniva aumentata per continuazione in misura ridotta anche rispetto al giudice di primo grado in complessivi anni 2 e mesi 6.

2.16.8 La motivazione esposta a pagina 317 esclude poi che i capi 115 e 116, relativi alla fittizia intestazione della Argon e della FML, sulla quale incidentalmente il collegio di appello ha ripetutamente argomentato, fossero stati oggetto di specifici motivi di appello ed il ricorso sul punto non è, inoltre, autosufficiente non riportando adeguatamente i motivi proposti in sede di appello che, peraltro, come anticipato, troverebbero ampia smentita nella complessiva ricostruzione dei fatti e delle attività delle due società tutte risultate gestite dall'imputato; al proposito basta rinviare alle considerazioni svolte al punto 2.17.1 sulla posizione di Belfiore Francesco, fittizio intestatario della Argon. Quanto alla contestazione dell'aggravante di mafia, la corte di appello, proprio sulla base della centralità delle due società nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti gestito dalla cosca emiliana, ne ha riconosciuto la sussistenza sulla base di una ricostruzione in fatto ineccepibile e priva di qualsiasi illogicità.

Quanto alle doglianze sulla confisca, esposte in entrambe le impugnazioni dei diversi difensori, la corte di appello dedica specifiche argomentazioni alle pagine 321 e seguenti della sentenza di secondo grado; il giudice di appello ha spiegato come non sussista alcun divieto in ordine all'applicazione della confisca per equivalente anche a beni acquisiti anteriormente al 2012; il principio risulta affermato con riferimento al tema parallelo del sequestro essendosi stabilito che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo influente, in considerazione della natura eminentemente sanzionatoria dell'istituto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato (Sez. 3 , n. 41135 del 22/05/2019, Rv. 277980 - 01). Esclusa la fondatezza di tale prospettazione il giudice di appello ha anche precisato che la tesi difensiva dell'acquisto dell'immobile con proventi di origine lecita derivanti da altre fonti rispetto a quelle illecite, non risulta riscontrata ben potendo quei proventi essere stati destinati anche ad altre spese. Quanto all'importo del profitto del reato tributario, che il ricorso dell'avv.to Russano fissa in un ammontare pari ad € 49815, le differenti valutazioni della corte di appello anche sul punto non paiono censurabili ove si consideri l'entità degli importi per fatture inesistenti contestate ed i conseguenti guadagni illeciti derivanti da tali operazioni realizzate cumulativamente in concorso tra i diversi imputati senza che si possa frazionare il profitto illecito individuale del Belfiore. Al proposito si è affermato che in tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera

azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Rv. 273256 - 01); ed ancora con ulteriore intervento si è ribadito come in caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648-quater cod. pen., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Sez. 2 -, n. 9102 del 24/11/2020, Rv. 280886 - 01).

Infine, esente da qualsiasi censura è la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena base, ampiamente motivata alla pagina 323 della sentenza, avuto anche riguardo alla pluralità di argomenti spesi dalla corte di appello circa la rilevanza del ruolo svolto dal Belfiore nel sistema delle false fatturazioni, ripetutamente esposto nel corpo di tutta la motivazione, e che giustifica il discostamento dalla pena edittale minima.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.17.1 Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di Belfiore Francesco ritenuto colpevole di intestazione fittizia ex art. 512 bis cod.pen. (capo n. 115); con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in punto sussistenza dell'elemento psicologico del reato, deducendo che la corte di appello non avrebbe adeguatamente fornito spiegazione degli elementi sulla base dei quali ritenere che la fittizia intestazione della Argon, dal fratello Carmine al Francesco quale interposto, vedesse questi consapevole dell'essere finalizzata a sottrarre il bene all'applicazione di misure di prevenzione.

Orbene, al proposito, va evidenziato come la corte di appello abbia accuratamente ricostruito le modalità operative della predetta compagine sociale, ritenendola una società cartiera che aveva quale unico ed effettivo scopo quello di emettere fatture per operazioni inesistenti a vantaggio di altre società; con le osservazioni svolte alle pagine 327 e seguenti

della pronuncia di appello, viene sottolineato il ruolo della Argon e la gestione quale amministratore di fatto della stessa da parte del fratello di Francesco, Carmine Belfiore. Con le specifiche osservazioni svolte, poi, alla pagina 330 il giudice di appello fornisce anche conto degli specifici elementi sulla base dei quali ritenere Belfiore Francesco consapevole della finalità perseguita attraverso la fittizia intestazione a se stesso di quella società; in particolare, si sottolineava che il massiccio coinvolgimento della Argon, di cui Francesco Belfiore era titolare nelle attività di fatturazione per operazioni inesistenti (circa 1 milione e 400mila euro nel solo 2011), dovevano rendere palese anche al predetto che quella simulazione soggettiva era finalizzata ad impedire l'esecuzione di provvedimenti di confisca nei riguardi del fratello; ancora, il giudice di appello, segnalava lo stesso coinvolgimento proprio di Francesco in tali attività così che la ricostruzione della coscienza e volontà di perseguire la sottrazione alle misure di prevenzione appare ancorata a precisi elementi di fatto ed esposta senza alcuna illogicità manifesta.

Altresì non fondato è il motivo in punto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., posto che il giudice di appello ha al proposito fornito motivazione alle pagine 330-331, ove si è sottolineato che lo stabile collegamento della Argon con altre società di esponenti di 'ndrangheta nelle attività di falsa fatturazione, in cui era coinvolto anche il ricorrente, finiva per rendere manifesto il dolo specifico di agevolare le attività del gruppo criminale.

Peraltro al proposito deve anche essere ricordato come la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). L'applicazione di tale principio comporta che anche a volere ritenere Belfiore Francesco estraneo alla finalità agevolatrice, poiché è comunque emerso dai giudizi di merito, che lo stesso era a conoscenza degli scopi perseguiti dal fratello Carmine, e che è rimasto in costante contatto, tramite la società, con altri esponenti criminali per il compimento di operazioni illecite, l'avvenuta valutazione del fatto-reato come aggravato appare in ogni caso corretta.

Infine, esente da censure è la motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche avendo la corte di appello fatto riferimento a precisi elementi esposti senza alcuna illogicità.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

2.18.1 Manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile appare il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato Belfiore Giuseppe; il primo motivo reitera l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado per omessa traduzione dell'imputato tratto in arresto per altra causa il 31 maggio 2018.

Al proposito, la corte di appello ha già sottolineato come l'omessa comunicazione da parte dell'imputato stesso, in tutto il corso del procedimento di primo grado, dello stato di detenzione escluda la sussistenza del legittimo impedimento che ai sensi dell'art. 420 ter cod.proc.pen. impone il rinvio dell'udienza; la disciplina dettata dalla suddetta norma presuppone sempre che, ai fini del diritto al rinvio dell'udienza, il legittimo impedimento dell'imputato, anche se derivante da stato detentivo, sia stato comunicato così che, a parte il caso della sussistenza di una condizione di restrizione della libertà personale adottata nello stesso giudizio per cui si procede, che è onere del giudice conoscere, la detenzione per altra causa deve sempre essere portata a conoscenza del giudicante, manifestando la volontà di comparire e chiedendo, quindi, la traduzione. La soluzione sopra esposta, deriva dalla testuale lettura della norma di cui al citato articolo 420 ter cod.proc.pen. il quale, al primo comma, prevede proprio che lo stato di impedimento dell'imputato a presenziare all'udienza deve "risultare" al giudice perché, evidentemente, frutto di precedente comunicazione.

La volontà di partecipare può essere liberamente comunicata con ogni forma dal detenuto e cioè mediante il proprio difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero a mezzo rituale comunicazione all'ufficio matricola della casa circondariale che, ai sensi dell'art.123 cod.proc.pen., ricevuta tale comunicazione, la trasmette senza indugio all'autorità procedente. Le comunicazioni effettuate con la suddetta procedura valgono per i loro effetti come direttamente fatte all'autorità giudiziaria procedente (vedi 123 secondo comma cod.proc.pen.); nell'interpretare detta norma questa Corte di cassazione ha ritenuto che in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa - quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l'imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 17810 del 09/04/2015, Rv. 263532 - 01).

Né valgono i differenti principi dettati dalle Sezioni Unite, anche richiamati dal ricorso, in tema di arresti domiciliari; invero, secondo una prima pronuncia la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione,

in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600 - 01); tale principio risulta recentemente ribadito dall'intervento delle Sezioni Unite (Sez. U. n.7635 del 30 giugno 2021, imp. Costantino) secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa documentata o comunque comunicata al giudice procedente in qualunque tempo integra un legittimo impedimento a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare il processo a una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato.

Appare evidente che, in entrambi i casi presi in considerazione dalle Sezioni Unite, lo stato di detenzione può costituire legittimo impedimento purchè comunicato anche all'udienza fissata per la trattazione del processo e cioè in *limine litis* ma non quando né l'imputato né il suo difensore si siano mai in alcun modo attivati per far conoscere al giudice l'impedimento. In tale ultimo caso, l'omessa comunicazione, vale quale implicita rinuncia dell'imputato a comparire in quanto lo stesso, omettendo qualsiasi attivazione anche non tempestiva, manifesta la propria volontà di non partecipare al giudizio.

Peraltro, il ricorso sul punto è anche generico poiché non indica in alcun modo da quale elemento risulti che il sopravvenuto stato di detenzione sia stato portato a conoscenza del giudice che procedeva e cioè del tribunale di Reggio Emilia.

2.18.2 Quanto agli altri motivi, le doglianze avanzate in punto affermazione di responsabilità appaiono generiche nella parte in cui non contengono una critica adeguata e specifica alle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità da parte dei giudici di merito con valutazione conforme; la corte di appello di Bologna, con le osservazioni svolte alle pagine 335 e seguenti dell'impugnata sentenza, ha adeguatamente esposto come l'affermazione di colpevolezza del Belfiore per il delitto di concorso in ricettazione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416bis1 cod.pen., si ricavi dalla ricostruzione della vicenda relativa alla sottrazione ed al successivo invio di imbarcazioni di rilevanti dimensioni da parte di plurimi soggetti tutti coinvolti in attività della 'ndrangheta; in particolare, il coinvolgimento del Belfiore è risultato sia nella fase delle trattative tra diversi esponenti che in quello della suddivisione dei profitti. La vicenda viene ricostruita in tutte sue fasi nelle pagine 1960 e seguenti della sentenza di appello, ove si dà atto (pagina 1969), anche di un incontro che il ricorrente Belfiore Giuseppe tiene nel maggio 2012 con Ursini e Bolognino, tutti coinvolti nel medesimo affare consistito nel ricevere una grossa imbarcazione, di cui si era appropriato indebitamente tale Bonalumi, per poi trasportarla e rivenderla all'estero. Deve pertanto escludersi che la condanna del Belfiore sia stata pronunciata in assenza di prove del suo concorso nei fatti poiché il giudice di appello ha sottolineato come costui aveva partecipato



attivamente all'organizzazione dell'affare avendo interesse all'estinzione di un debito che Bolognino Sergio aveva nei suoi confronti.

Quanto alle altre doglianze, va innanzi tutto rilevato come il giudice di appello abbia evidenziato l'assenza di motivi specifici quanto alla ritenuta aggravante la cui sussistenza ha peraltro viepiù motivato facendo plurimi riferimenti al coinvolgimento nella vicenda di esponenti di varie locali di 'ndrangheta sia emiliane che torinesi ed al rafforzamento della struttura operativa del gruppo criminale attuato a seguito della consumazione di un delitto che determinava un rilevante profitto finanziario per i suoi esponenti.

Né si richiede ai fini del suo riconoscimento, la sussistenza di precedenti giudicati di condanna per fatti ex art. 416 bis cod.pen. nei confronti dell'imputato o degli altri concorrenti nel reato, potendo il giudice di merito ricavare la sussistenza dell'agevolazione della compagine mafiosa in via incidentale e sulla base di una precisa ricostruzione dei fatti e dei soggetti coinvolti; accertamento nel caso di specie esattamente compiuto e sulla base del quale si perveniva alla conclusione del coinvolgimento nell'affare di vari esponenti di spicco dell'organizzazione criminale calabrese anche appartenenti a diverse locali ed all'agevolazione delle attività delle cosche tramite l'illecita operazione.

Infine, la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena appaiono fondate su motivazione esente da censure in forza del riferimento alla negativa personalità dell'imputato già gravato da plurimi precedenti penali anche per fatti gravi ed alla particolare gravità del fatto.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.


2.19.1 Il primo motivo avanzato nel ricorso proposto nell'interesse di Bolognino Sergio, e con il quale si lamenta la nullità del giudizio di primo grado per omessa sospensione dello stesso in pendenza della questione di costituzionalità, ha trovato soluzione nella parte introduttiva della presente motivazione (2.1) ove si è già spiegato che non sussisteva l'obbligo di sospensione dell'intero procedimento come risulta anche dalla stessa interpretazione della Corte costituzionale, richiamata sul punto proprio dalla sentenza di appello. Peraltro, la richiamata sentenza 25124 del 2018 di questa Corte di cassazione risulta superata dalla successiva pronuncia 11243/2019 sempre di questa Corte di cassazione che a fronte di una seconda impugnazione per abnormità dichiarava inammissibili i ricorsi.

Il secondo motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giglio Giuseppe, trova anch'esso soluzione nella parte introduttiva della presente pronuncia cui si rinvia (2.4) ove si è spiegato come non sussiste la violazione della disciplina dettata dall'art. 430 bis cod.proc.pen. che, per quanto attiene ai soggetti indicati nella lista ex art.- 468 cod.proc.pen., pone un divieto di escussione soltanto dei soggetti indicati nella lista presentata dalle altre parti, mentre nel caso in esame Giglio era imputato di reato indicato dal pubblico ministero, e che comunque la previsione di non utilizzabilità riguarda tutte le informazioni assunte in violazione di tale divieto e non anche i successivi verbali degli esami dibattimentali svoltisi nel contraddittorio tra le parti. Anche l'eccezione di illegittimità costituzionale non trova fondamento alcuno per le ragioni esposte nella parte introduttiva della presente motivazione ed in considerazione dell'assenza di disparità di trattamento tra le parti. In ogni caso si tratterebbe di mera irregolarità nell'ordine di assunzione delle prove non determinante nullità alcuna.

In relazione al terzo motivo, riguardante la violazione della disciplina in materia di deposito del verbale illustrativo della collaborazione di cui all'art. 16 quater formulato con riferimento alla deposizione di Valerio Antonio, nella parte introduttiva della presente pronuncia, cui si rinvia, (punto 2.5) è già stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 28397 del 20/03/2013 Rv. 256460) che esclude come tale inadempimento determini nullità.

Anche per la questione dell'incompetenza per territorio si rinvia alla parte introduttiva della presente decisione (2.2) ove si è già segnalato il valore di precedente della soluzione adottata all'esito del separato giudizio abbreviato, già definito da questa corte di cassazione nel senso della sussistenza della competenza dell'autorità giudiziaria bolognese.

Il quinto motivo, ripropone una doglianza alla quale la corte di appello ha fornito adeguata risposta senza che le conclusioni cui il giudice di secondo grado è pervenuto appaiono avere violato i principi fondamentali in tema di diritto alla prova; il giudice di secondo grado prima decidendo in senso generale e poi approfondendo il tema delle prove richieste e non ammesse, ha spiegato come anche nell'ammissione della prova contraria, debba rispettarsi il canone generale della rilevanza e non superfluità della prova richiesta; anche per la specifica posizione del ricorrente vale pertanto il principio secondo cui, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904 - 02).



Orbene, l'applicazione del sopra esposto principio, comporta l'affermazione della non fondatezza del motivo, nella parte in cui deduce l'omessa assunzione della prova contraria richiesta, su aspetti che la corte di appello ha specificamente valutato quali elementi non rilevanti ai fini della colpevolezza dell'imputato Bolognino Sergio, con le osservazioni, esposte con dovizia di argomenti per ciascuna delle prove richieste, alle pagine 753 e seguenti della sentenza di appello. E se è vero che il giudice di appello ha analizzato anche alcune condotte tenute dal Bolognino nel corso della sua detenzione, non può ritenersi erronea la mancata ammissione della prova contraria sul tema specifico del pestaggio del detenuto di nome Madonna, avendo comunque ricavato gli elementi per affermare la sua condotta di partecipazione e di permanenza all'interno della stessa cosca di 'ndrangheta anche da altri dati rispetto ai quali l'analisi di tale episodio appariva del tutto secondario. Il giudice di appello ha infatti preso in considerazione il coinvolgimento del Bolognino in una serie di fatti delittuosi tutti realizzati da più componenti dell'organizzazione mafiosa, quale la ricettazione delle grosse imbarcazioni, per la quale il ricorrente è stato già ritenuto colpevole con sentenza di patteggiamento, il furto del rilevantissimo carico di piastrelle ed ancora la ricettazione del gasolio per autotrazione di forte valenza dimostrativa. Ancora il giudice di appello valorizzava, quali ulteriori elementi, le plurime chiamate di correttezza provenienti dai collaboratori Valerio, Muto e Giglio per cui, anche a volere escludere gli elementi di fatto sui quali risulterebbe non essere stata ammessa la prova contraria, tra cui anche la descrizione dei prestiti di somme di denaro poi restituite maggiorate da un interesse, il criterio della prova di resistenza cui il giudice dell'impugnazione deve fare riferimento, non comporterebbe una difformità di conclusioni sui punti essenziali della condotta e degli elementi di prova rispetto a quelle raggiunte.

2.19.2 Il sesto motivo deduce violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. sotto il profilo della genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, sollevando una questione manifestamente non fondata posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, si ha tale violazione solo quando, per la sua completa assenza di riferimenti specifici, la contestazione non consenta adeguatamente l'esercizio del diritto di difesa; circostanza sicuramente da escludere nel caso di specie ove l'imputazione di cui all'art.416 bis cod.pen. elevata a carico degli imputati, e di Bolognino Sergio in particolare, prevede la descrizione dell'articolazione territoriale, l'indicazione dei partecipi e dei ruoli direttivi, la specificazione delle attività illecite cui erano dediti. Né sussiste violazione alcuna in relazione alla modifica della contestazione con riferimento al tempo del commesso reato permanente, trattandosi di attività consentita al pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 cod.proc.pen.; inoltre, la contestazione di ulteriori attività illecite doveva ritenersi evidentemente riferita



alla organizzazione intera e non alla specifica posizione del Bolognino Sergio così che alcuna violazione del diritto di difesa anche sul punto appare sussistere.

Il settimo motivo, con il quale si contesta l'autonomia della cosca emiliana rispetto alla casa madre calabrese ed in altra parte l'assenza del potere intimidatorio esercitato sul territorio emiliano, in parte ripropone aspetti già definiti al punto 2.3 della presente motivazione cui si rinvia; la doglianza appare anche collegata al successivo ottavo motivo con il quale si lamenta in maniera non fondata l'insussistenza dei caratteri dell'associazione mafiosa nella cosca emiliana oggetto del presente procedimento, secondo gli argomenti già espressi al punto 2.3 cui integralmente si rinvia.

E' sufficiente osservare a tale proposito che i giudici di merito e la corte di appello in particolare, hanno segnalato la lunga serie di delitti fine di incendio estorsione, usura etc... che l'articolazione locale di 'ndrangheta risulta avere posto in essere ai danni di diversi cittadini proprio nel territorio emiliano, ove il gruppo agiva con un indiscutibile particolare attivismo, realizzando cospicui profitti illeciti a seguito della consumazione di reati contro il patrimonio e la persona e così esercitando in concreto un forte potere intimidatorio nei confronti di una cerchia di soggetti.

Ed i giudici di merito hanno altresì evidenziato che, pur sussistendo costanti contatti e rapporti con Grande Aracri Nicolino ancora residente in Calabria, l'autonomia decisionale e la molteplicità delle azioni delittuose, erano del tutto indipendenti dalle deliberazioni di quest'ultimo, così che quel gruppo non operava quale braccio esecutivo delle cosca madre calabrese bensì quale entità criminale che, pur mantenendo rapporti di collaborazione, aveva assunto piena autonomia.

Anche sotto tale profilo le doglianze appaiono, pertanto, non fondate.

2.19.3 In relazione poi alla contestazione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla specifica posizione di Bolognino Sergio, il ricorso ripropone una lettura alternativa di ricostruzioni in fatto non deducibile nella presente sede; la corte di appello (pagine 756 e seguenti), accertato il coinvolgimento del ricorrente in più attività illecite di particolare rilevanza, poste in essere tutte da esponenti della cosca, ne ha ricavato la responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati. Invero, così facendo, il giudice di appello ha fatto applicazione di quei principi, recentemente stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia ha poi precisato come: " *Se il presupposto che*

"lega" l'adepto alla consorterìa è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. La stabilità del rapporto singolo-consorterìa si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto".

Orbene, proprio l'adesione a suddetto orientamento, comporta l'affermazione della non fondatezza del motivo con cui si lamenta la violazione di legge sotto il profilo dell'errata interpretazione dell'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello di Bologna, ha infatti evidenziato quegli elementi sulla base dei quali ritenere che Bolognino Sergio abbia svolto più attività causalmente orientate a favore dell'associazione in relazione ai plurimi delitti fine commessi in concorso con altri esponenti anche apicali della suddetta cosca.

Inoltre, a fronte di tale elemento, già decisivo, il giudice di appello ha poi richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giglio, Valerio e Muto che riferivano sui rapporti, legami e frequentazioni dell'imputato con gli altri esponenti criminali e della sua stabile dedizione ad attività illecite nell'ambito della cosca.

Sulla base di queste premesse l'affermazione di responsabilità appare essere stata ancorata ad una corretta complessiva valutazione degli elementi di prova.

Quanto poi alla contestazione delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis cod.pen., come esposto anche in relazione ad altre posizioni, non sussiste alcuno dei denunciati vizi posto che la corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che sono stati esposti alle pagine 79-82 della pronuncia impugnata; a tale proposito va ricordato come in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di

strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, Rv. 272403 - 01); principio questo esattamente osservato nel caso in esame in cui la corte di appello ha proprio dato atto della piena disponibilità di armi in capo a diversi concorrenti nello stesso reato associativo e di fatti di sangue pure avvenuti, non soltanto nel territorio calabrese ma anche in quello emiliano.

Quanto all'altra doglianza in tema di aggravante del reimpiego, si è anche recentemente ritenuto come la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato non è ipotizzabile (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021 Rv. 281463 - 02). L'applicazione del predetto principio esclude la fondatezza del motivo in quanto, nel caso in esame, si è in presenza di una cosca delocalizzata di mafia storica pienamente attiva e impegnata proprio nel settore del reimpiego dei capitali illeciti.

Infine, nel caso in esame, la consapevolezza del Bolognino del reimpiego dei capitali illeciti risulta acclarata dalle sentenze di merito in relazione alle particolari tipologie di illeciti consumati dallo stesso nel concorso con altri membri del clan.

2.19.4 I motivi nn. 11 e 12 in tema di affermazione di responsabilità per il delitto di truffa di cui al capo n.94 non sono fondati; con le osservazioni esposte alle pagine 746 e seguenti, la corte di appello ha esattamente ricostruito sia la complessiva vicenda della c.d. truffa delle piastrelle sia il ruolo specificamente assunto e svolto dal ricorrente che, presentandosi sotto falso nome e quale rappresentante di una società interessata all'acquisto, poneva in essere proprio le condotte causalmente orientate alla realizzazione dell'illecito; né possono essere accolte le differenti ricostruzioni proposte dal ricorso, quanto all'esame del titolo sulla base del quale la p.o. Rossi procedeva alla vendita del materiale, non potendo negarsi la sussistenza della truffa in ragione dell'assenza di un titolo lecito di proprietà da parte del venditore circostanza che, peraltro, non emerge neppure con

certezza. Infatti in base alla circostanza che Rossi era a quel momento il possessore legittimo del materiale, la vendita dello stesso realizzata attraverso artifici e raggiri da parte degli imputati, lo ha esposto ad un danno patrimoniale senza che in questa sede rilevi la questione delle modalità del suo precedente acquisto che, evidentemente, potrebbe avere un rilievo esclusivamente civilistico nei rapporti tra gli originari titolari delle piastrelle e il Rossi medesimo ma non preclude la consumazione del delitto in suo danno. Non appaiono quindi fondati i motivi con i quali si contesta la sussistenza degli elementi del reato e la responsabilità per lo stesso di Bolognino Sergio per questa imputazione.

Inoltre, con le osservazioni spiegate alla pagina 750 della sentenza, la corte di appello ha anche motivato specificamente in ordine all'attività di agevolazione mafiosa posta in essere attraverso detto reato posto che, nello stesso fatto delittuoso, erano coinvolti numerosi esponenti di più cosche di 'ndrangheta operanti in territori diversi da quelli tradizionali e che, la realizzazione del profitto ingiusto, ha visto come beneficiari finali proprio le diverse cosche interessate ed i rispettivi rappresentanti.

2.19.5 Anche i motivi nn. 13 e 14 paiono infondati posto che, il contributo causale del ricorrente alla ricettazione del gasolio, oggetto dell'imputazione di cui al n.159, viene adeguatamente spiegato alle pagine 751 e seguenti ove si segnala come, sulla base di specifiche intercettazioni, risultava che il ricorrente avesse intermediato la cessione di quanto già ricevuto dal fratello Michele dimostrando così il concorso nell'attività di ricettazione.

Inoltre, la corte di appello ha anche spiegato con argomenti privi di vizi, le ragioni specifiche per riconoscere l'aggravante di mafia anche per tale fatto posto che la disponibilità del gasolio di provenienza illecita permetteva agli esponenti della cosca di potere operare a prezzi assolutamente fuori mercato grazie alla disponibilità della materia prima; e tali valutazioni paiono prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta.

Infine, infondate appaiono anche le doglianze esposte nell'ultimo motivo in quanto la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena appaiono fondate su considerazioni in fatto non censurabili nella presente sede.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.20.1 I primi tre motivi del ricorso avanzato nell'interesse di Bolognino Michele sono stati trattati e ritenuti non fondati nella parte introduttiva della presente motivazione destinata alle questioni comuni cui si rinvia integralmente (punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Quanto al quarto motivo, con il quale si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'individuazione del *tempus commissi delicti* di cui al capo n.1, la

doglianza non è fondata; con le osservazioni svolte alle pagine 725-726 e seguenti la corte di appello ha spiegato sulla base di quali elementi poter ritenere che l'inserimento del ricorrente con ruolo direttivo nella cosca emiliana fosse proseguita per tutto il 2018, data di contestazione dei fatti a seguito della modifica operata dal pubblico ministero; in primo luogo, la corte di appello ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenti a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, Rv. 269121 - 01). Più recentemente tale principio è stato ulteriormente ribadito da altra pronuncia secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorterìa criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclamate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661 - 02). Con l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame correttamente la corte di appello, chiamata a valutare la condotta di un soggetto, come il ricorrente, già precedentemente condannato per gravi delitti in tema di criminalità organizzata e di cui si accertava lo stabile coinvolgimento con ruolo apicale anche nella cosca emiliana, determinava la protrazione della permanenza anche a tutta la fase del procedimento di primo grado, non essendosi ravvisato alcun segno di discontinuità ovvero un qualsiasi possibile distacco dalle dinamiche dell'associazione di appartenenza.

Difatti, sul ruolo di vertice del Bolognino Michele, la corte di appello di Bologna riportava varie dichiarazioni di collaboratori, quali Femia Rocco, Giglio Giuseppe, Muto Salvatore, evidenziando come le affermazioni risultassero tutte sostanzialmente coincidenti circa l'attività direttiva ed organizzativa svolta dal ricorrente anche in contatto diretto con Grande Aracri.

Premesso che il collegio ritiene che nel caso concreto la considerazione e la valutazione degli atteggiamenti processuali dell'imputato in relazione all'adesione allo sciopero dei difensori, non può provare una responsabilità penale ex art. 416 bis cod.pen., posto che nel momento in cui l'astensione è stata posta in essere valeva il principio dettato dalle Sezioni Unite secondo cui il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle

udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259926 - 01) la delicatezza del passaggio interpretativo è dimostrata anche dal successivo intervento della Corte costituzionale, significativamente espresso nello stesso processo, che dichiarava illegittimo lo sciopero nei procedimenti con imputati detenuti, ciò a dimostrazione della particolare delicatezza nel bilanciamento dei diversi diritti. Ed invero, il giudice delle leggi nella indicata pronuncia significativamente sottolineava l'illegittimità costituzionale della norma che aveva recepito il codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati perché in contrasto con l'art. 13 quinto comma Cost. in quanto consentiva di incidere sulla disciplina legale dei limiti di restrizione della libertà personale così affermando che le opzioni difensive non possano entrare in collisione con la tutela del bene primario della libertà.

Ciò posto però, e ribadito che la adesione del detenuto all'astensione delle udienze proclamata dal suo difensore costituiva al momento in cui venne manifestata una facoltà pur sempre legittima, la provata protrazione da parte del Bolognino Michele della condotta illecita anche successivamente all'espiazione di pene detentive riportate in precedenti procedimenti penali, il mantenimento del ruolo direttivo e l'esercizio in concreto dello stesso nei confronti di una pluralità di soggetti sono, questi, elementi idonei a ritenere provata la prosecuzione della permanenza del reato indipendentemente dalle posizioni assunte in tema di sciopero dei difensori.

Il quinto motivo è anch'esso infondato poiché il giudice di appello con le diffuse, ampie ed articolate argomentazioni esposte alle pagine 703 e seguenti della pronuncia impugnata ha evidenziato una mole davvero consistente di prove a carico del Bolognino Michele così che alcun difetto di motivazione si ravvisa nella decisione di ritenere lo stesso organizzatore e dirigente della cosca emiliana della 'ndrangheta cutrese. In particolare, il giudice di appello ha ricostruito tutta la carriera criminale del ricorrente, evidenziando la molteplicità degli elementi sulla base dei quali ritenere che, dopo la scarcerazione a seguito di precedente condanna, lo stesso, trasferitosi in Emilia, avesse prima preso contatti e poi stabilmente diretto le attività criminali della cosca in quella zona; sono stati riportati vari passaggi di conversazioni intercettate tra altri sodali che fanno inequivoco riferimento alla

persona ed al ruolo di Bolognino Michele in quel contesto territoriale, sono stati scandagliati i rapporti e le frequentazioni assidue dello stesso con gli altri associati del medesimo clan, nonché segnalati anche i rapporti e gli incontri con il Grande Aracri, che costituiva un riferimento stabile della consorceria dotato di posizione di supremazia. Inoltre, a tale già corposo materiale, si aggiungeva la valutazione della consumazione di numerosi delitti fine e, ancora, l'ampio e davvero significativo materiale proveniente dalle dichiarazioni dei collaboratori escussi che, con specifici riferimenti, delineavano la figura di un associato di spicco già a partire dagli anni 2000 e che risultava avere assunto un ruolo di prestigio ed apicale anche nel clan emiliano. Si tratta di molteplici dichiarazioni che convergevano circa il passaggio del Bolognino dal clan Megna, al quale aveva originariamente appartenuto, alla cosca emiliana, ne indicavano le modalità, precisavano i rapporti e le condotte delittuose che oltre a riscontrarsi reciprocamente tra loro trovavano ulteriori conferme nelle già indicate conversazioni intercettate, nei rapporti e nelle frequentazioni dell'imputato, nella consumazione dei numerosi delitti fine. Ed a fronte di tali numerosi elementi, correttamente, non veniva ritenuta rilevante e decisiva l'assenza di una formale affiliazione rituale nel predetto clan emiliano, posto che la recente pronuncia a Sezioni Unite Modaffari, pure citata nel ricorso, ritiene quale elemento decisivo non soltanto tale adesione secondo rituali consacrati ma anche lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale nell'interesse della cosca ed, in particolare, lo svolgimento di attività causalmente orientate al rafforzamento della consorceria, attività queste che la sentenza impugnata ha proprio evidenziato sotto molteplici forme. Vale la pena richiamare pertanto quel passaggio motivazione della predetta pronuncia secondo cui: " ... *il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione)*" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); proprio l'applicazione dei suddetti principi comporta l'affermazione secondo cui la condotta del Bolognino rientra esattamente nel parametro normativo, avendo lo stesso diretto le attività della compagine di 'ndrangheta, mantenendo contatti con vari esponenti della stessa, incontrando anche Grande Aracri, e portato a termine varie attività delittuose tipiche della criminalità organizzata. La decisione sul punto non merita pertanto alcuna censura non essendo l'affiliazione formale un canone esclusivo e necessario di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. ed essendo stato ampiamente descritto il passaggio dal clan Megna a quello emiliano e l'operatività manifestata proprio per detto gruppo.



A tal proposito va anzi stabilito come, accertata la prosecuzione delle attività delittuose di un soggetto già in passato condannato per partecipazione ad associazione ndranghetistica quale affiliato ad una cosca, non assume rilievo decisivo la mancata affiliazione formale anche alla nuova e separata cosca; l'art. 416 bis cod.pen. punisce la partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta senza che abbia rilievo decisivo e determinante l'individuazione della cosca di appartenenza nei differenti segmenti temporali.

Il sesto motivo non è fondato in ragione delle considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente motivazione sui temi generali cui si rinvia (punti 2.2 e 2.3); si è già esposto come i giudici di merito abbiano radicato la competenza e ritenuto sussistente una fattispecie punibile ex art. 416 bis cod.pen. in quanto la cosca emiliana risulta avere attuato, proprio sul territorio di competenza, una serie di attività illecite anche attraverso fatti tipici di criminalità organizzata quali incendi, estorsioni, danneggiamenti, violenze alle persone, usure etc., che sono stati ritenuti correttamente sintomatici dell'esteriorizzazione del metodo mafioso. E nella perpetrazione dei vari delitti fine, ed in specie delle estorsioni, risultava attivo e coinvolto proprio l'odierno ricorrente.

Correttamente pertanto i molteplici fatti delittuosi venivano ritenuti significativi dell'esistenza ed operatività della cosca nonché della sua autonomia rispetto alla figura del Grande Aracri che, per quanto riferimento soggettivo di rilievo, non agiva ed operava quale unico detentore di un potere di comando degli altri associati. Si tratta di valutazioni che, in quanto ancorate a precise circostanze di fatto e conformi ai principi giurisprudenziali in tema di mafie delocalizzate, non paiono censurabili in base al predetto motivo di ricorso.

2.20.2 Non appare fondato il settimo motivo nella parte in cui si contesta il coinvolgimento del Bolognino nella estorsione ai danni del Soda; al proposito, la corte di appello, con le argomentazioni esposte alle pagine 666 e seguenti, ha spiegato come il ricorrente fosse intervenuto nella vicenda che vedeva contrapposta la predetta persona offesa ed il Bianchini, adoperandosi per la tutela della posizione del secondo e finendo, così, per agevolare la consegna di una vettura da parte della vittima, che aveva dovuto anche rinunciare al credito vantato nei riguardi del predetto Bianchini. La conclusione della corte di appello, che ricavava la valenza intimidatoria dell'intervento del Bolognino Michele dalla anomala conclusione dell'affare, appare pertanto basata su una completa valutazione degli elementi di prova senza che le dichiarazioni del Valerio possano apparire idonee a smentire la complessiva ricostruzione dei fatti che si è basata sulle dichiarazioni di tutti i soggetti intervenuti, dello stesso ricorrente e del Bianchini, pure richiamate dalla sentenza di appello.

2.20.3 L'ottavo motivo contesta una ricostruzione dei fatti relativi alla ricettazione della imbarcazione Maiora 31 che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno già

operato nei termini del pieno coinvolgimento dell'imputato; al proposito deve essere ricordato come il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ed al proposito alcun errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio sussiste posto che, come sottolineato dai giudici di merito, fu proprio il ricorrente ad entrare in contatto con il Bonalumi, possessore di quell'imbarcazione, mentre il suo coinvolgimento anche nelle fasi successive viene correttamente desunto da una serie di conversazioni pure elencate.

2.20.4 Anche il nono motivo propone una lettura alternativa dei fatti a fronte di una doppia conforme di responsabilità per il delitto di cui al capo n.89; l'intestazione fittizia è stata ritenuta finalizzata ad agevolare le attività di reimpiego di capitali illeciti poiché, dalle dichiarazioni di Giglio Giuseppe, è risultato che il socio del Bolognino era Grande Aracri, i cui investimenti riguardavano capitali di origine illecita stante il ruolo del boss 'ndranghetista e le modalità di occultamento dell'investimento.

2.20.5 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo n.10 posto che la corte di appello ha proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti avvenuti in danno degli operai presso il cantiere del Bianchini (capo n.90), ove gli stessi venivano sottoposti ad illecite decurtazioni delle somme loro dovute a titolo di paga ovvero di altre voci accessorie; la ricostruzione della vicenda da parte della corte di appello esposta alle pagine 650 e seguenti della sentenza appare accuratissima e segnala sia il contenuto di alcune conversazioni intercettate, nelle quali Bolognino aggredisce verbalmente gli operai, sia il contenuto di dichiarazioni acquisite ex art. 500 comma quarto cod.proc.pen., in presenza dei ritenuti presupposti, dal teste Balzano che aveva integralmente confermato il trattenimento da parte del ricorrente di somme dovute agli operai a seguito di minacce di licenziamento ed altre intimidazioni.

2.20.6 Le osservazioni svolte a pagina 681 della sentenza di appello escludono la fondatezza dell'undicesimo motivo avendo la corte di appello spiegato come il meccanismo delle false fatturazioni permetteva alla cosca di realizzare guadagni, come dimostrato dal coinvolgimento nella stessa attività anche di altri esponenti (Giglio, Floro Vito etc.); trattasi di conclusione esente dai lamentati vizi.

2.20.7 Analoghe conclusioni vanno assunte anche per la contestazione dell'aggravante ex 416bis1 cod.pen. di cui al motivo n.12 in quanto la c.d. truffa delle

piastrelle in danno del Rossi viene proprio descritta come fattispecie ideata e realizzata per arrecare vantaggio a plurimi esponenti della cosca e quindi per migliorare l'operatività della stessa.

In relazione al motivo n. 13 si osserva che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che alcun vizio specifico appare dedotto con la relativa doglianza in relazione al capo n.139.

2.20.8 Quanto alle doglianze esposte con il motivo n.14 sul capo 143 ter, la corte di appello, con le osservazioni esposte a pagina 684, ha sottolineato come i diversi passaggi di proprietà del terreno denotano la volontà di sottrarlo ad eventuali misure di prevenzione, che Bolognino certamente temeva stante la sua già avvenuta condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; né può avere rilievo decisivo anche la concorrenza di altri moventi, essendo sufficiente che la volontà di sottrazione alla confisca sia stata una delle ragioni dell'azione.

2.20.9 Fondato è il motivo con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 143 ter, posto che dalla lettura del dispositivo di primo grado risulta che il tribunale aveva escluso per detto capo di imputazione l'aggravante di mafia e lo stesso risulta essere stato commesso nel 2009; l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente a tale fatto perché estinto per prescrizione.

Viceversa la stessa conclusione non può assumersi anche per il capo 143 bis in relazione al quale l'aggravante non risulta esclusa né in primo che in secondo grado.

Quanto al motivo n. 16 la corte di appello ha spiegato adeguatamente le ragioni dell'intestazione fittizia alle pagine 683 e seguenti, sottolineando la volontà dell'imputato di sottrarre i beni a provvedimenti ablatori come desumibile dalla complessiva strategia di occultamento delle sue proprietà.

2.20.10 Infondato è il motivo n. 18; se è vero che dalla lettura del dispositivo della sentenza di appello risulta che veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. quanto al capo 143 sexies il delitto, consumato il 27/12/2012, non è ancora prescritto posto che, come specificato al punto 2.6 della presente motivazione, devono aggiungersi anni 2, mesi 8 e giorni 7 di sospensione della prescrizione con conseguente maturazione della causa estintiva solo nel 2023. Invero secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa corte di cassazione la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare

distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014 Rv. 258967 - 01).

Irrilevante e proposta in carenza di interesse è pertanto la doglianza esposta nel motivo n. 17 poiché, pur lasciando inalterata la data di contestazione dei fatti a dicembre 2012, non matura l'effetto estintivo né sussiste alcuna nullità per effetto della valutazione incidentale della corte di appello.

2.20.11 Le osservazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 690 e seguenti della sentenza rendono ritualmente conto della piena consapevolezza del Bolognino Michele di ricevere gasolio di origine furtiva e pertanto non sussiste alcuno dei vizi lamentati con il motivo n.19, anche in considerazione della doppia valutazione conforme dei medesimi fatti pure in relazione all'agevolazione delle attività della cosca che veniva realizzata attraverso la consumazione di tale delitto-fine.

2.20.12 Il motivo n.20, proposto in relazione al capo n.162 sotto il profilo del difetto di motivazione quanto alla prova del concorso nello spaccio, deve ritenersi manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata contiene un'accurata descrizione di tutte quelle conversazioni sulla base delle quali ritenere proprio il concorso nelle attività illecite del Richichi. Tale valutazione, in quanto frutto di doppia conforme, non pare censurabile negli aspetti relativi al fatto dedotti con il ricorso.

I motivi nn.22 e 23 sono manifestamente infondati posto che la corte di appello ha specificamente elencato gli elementi di prova ed in particolare le singole intercettazioni e le frasi significative dalle quali ricavare la sussistenza dell'intestazione fittizia del bar indicato al capo n.191; al proposito, infatti, rilevano in senso decisivo gli argomenti esposti alle pagine 696 e seguenti, ove si sottolinea come proprio Bolognino Michele fosse il reale titolare della società gestita dal cittadino extracomunitario; a fronte di tale ricostruzione il ricorso propone una versione alternativa, basata su altra conversazione e sulle dichiarazioni del predetto straniero, non deducibile nella presente sede di legittimità a fronte di una doppia conforme di responsabilità.

Infine, quanto al motivo n. 24, si ripropone la questione dell'assenza del dolo del delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen., che la corte di appello ha ripetutamente motivato in relazione al fine di elusione delle misure di prevenzione, che considera correttamente dimostrato anche con riguardo alle due discoteche, giustamente sottolineando che l'acquisizione delle stesse e l'intestazione a due prestanome, appariva finalizzata alla progressiva attività di acquisizione delle realtà commerciali di quella provincia, attuata dagli esponenti della cosca ricorrendo massicciamente al sistema delle intestazioni fittizie per eludere provvedimenti ablatori; circostanza questa che in quanto risultante da modalità

ripetute della condotta attuata da soggetto già condannato per 416 bis cod.pen. appare esente da ogni travisamento.

Alla luce delle predette considerazioni e tenuto conto della declaratoria di prescrizione per il delitto di cui al capo 143 ter, la pena deve essere rideterminata eliminando l'aumento per continuazione stabilito per detto capo nella misura di anni venti e mesi dieci di reclusione.

2.21.1 Del tutto reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello devono ritenersi sia il ricorso che le doglianze contenute nella successiva memoria depositata nell'interesse dell'imputato Bighignoli Andrea; il primo motivo del ricorso principale deduce violazione della legge penale ed in particolare del canone di affermazione della responsabilità solo ove risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato, in relazione alla condanna per il delitto di concorso in reimpiego ex art. 648 ter cod.pen. di cui al capo 119. A tale proposito deve essere rammentato come, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). Ancora si è affermato come in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237 - 01).

Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve fare concludere per la manifesta infondatezza del primo motivo, posto che la corte di appello di Bologna, con valutazione del tutto conforme a quella operata già dal tribunale di Reggio Emilia, ha esplicitato alle pagine 477 e seguenti della sentenza di secondo grado le ragioni sulla base delle quali ritenere Bighignoli pienamente coinvolto nelle attività di trasferimento all'estero e di impiego in conti correnti bancari del denaro frutto delle attività illecite poste in essere dall'associazione criminale in Italia, attraverso il massiccio fenomeno delle fatturazioni per operazioni inesistenti.

Ed invero, la corte di appello, ha sottolineato come si pervenga a tale conclusione sulla base della ricostruzione dei rapporti tenuti dal ricorrente con i coimputati Cappa, Aiello e Lerose, ed in particolare dei viaggi dagli stessi effettuati in Germania, dall'apertura di conti correnti presso banche estere in tale Stato, dal versamento in detti conti di cospicue somme di denaro provenienti dall'Italia, dalla simulazione, a fondamento dei versamenti, di operazioni di acquisto di autovetture all'estero. A fronte di tali precise osservazioni, basate oltre che sui servizi di osservazione e controllo, anche sull'acquisizione delle operazioni bancarie estere, il ricorrente, sia nel ricorso principale che nella successiva memoria, propone soltanto una lettura alternativa del proprio ruolo, del tutto ipotetica e già confutata con vari e decisivi argomenti dai giudici di merito.

Quanto alla lamentata mancata conoscenza della provenienza illecita del denaro da parte del Bighignoli, va ricordato come, secondo il costante indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581 - 01); inoltre più recentemente si è anche sostenuto come in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito; fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi "off shore" e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457 - 01).

Orbene, proprio all'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consegue l'affermazione che Bighignoli ha agito accettando non solo il rischio concreto della provenienza illecita del denaro dai correi italiani con i quali collaborava, ma non essendogli mai stata resa nota un'attività lecita produttiva di simili profitti né le ragioni per le quali, le rilevanti somme, dopo essere state versate sui conti correnti esteri che lo stesso aveva aiutato a fare aprire, venivano poi restituite con successive operazioni in contanti, non autorizzate ha anche avuto la consapevolezza dell'illiceità delle stesse.

Anche gli altri motivi, avanzati nel ricorso e nella memoria, sono manifestamente infondati posto che le attenuanti generiche sono state negate sulla base della precisa motivazione della corte di appello, che ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivi in favore del ricorrente mentre la pena appare determinata in misura pari al minimo edittale e comunque coerente con le modalità della condotta consumata.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2.22.1 Infondato è il primo motivo del ricorso principale, reiterato anche nei motivi aggiunti, avanzato nell'interesse di Blasco Gaetano e con il quale si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di 'ndrangheta operante nel territorio emiliano con ruolo organizzativo; la corte di appello, con le ampie e complete osservazioni svolte alle pagine 580 e seguenti dell'impugnata pronuncia, ha spiegato, con approfondite argomentazioni, sulla base di quali elementi poter confermare l'affermazione di responsabilità, valutando il complesso probatorio costituito da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dall'individuazione di molteplici e costanti contatti con altri esponenti dello stesso gruppo ed anche con il Grande Aracri, dalla accertata consumazione di molteplici delitti fine, tutti rientranti nel programma associativo e tipicamente dimostrativi dell'attuazione del metodo intimidatorio proprio su quel territorio emiliano. Proprio sulla base di tale congiunta e corretta valutazione delle fonti di prova, la corte di appello perveniva alla conferma dell'affermazione di responsabilità senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi, posto che le dichiarazioni dei collaboratori apparivano assolutamente conformi nell'indicare il Blasco quale soggetto formalmente affiliato o comunque intraneo alle dinamiche della cosca (Giglio-Valerio-Muto Salvatore ed anche Cortese e Marino), sicchè non può ritenersi sussistere alcuna difformità essenziale o decisiva nelle ricostruzioni degli stessi, come pure sostengono il ricorso ed i motivi aggiunti, avendo i medesimi indicato il ricorrente come soggetto assolutamente intraneo alla cosca ed alle sue illecite attività, quali la sistematica emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, unitamente ai suoi collaboratori Baachaoui Karima e Moncef.

Ancora, il ricorso ed i successivi motivi aggiunti non sono conducenti nella parte in cui si sostiene che ha errato il giudice di appello nel valutare quale elemento di prova della responsabilità le accertate frequentazioni con altri coimputati; tale censura procede ad una non consentita atomizzazione delle operazioni di valutazione probatoria; al proposito invero va ricordato come sia stato affermato da questa Corte di cassazione che in tema di chiamata in correità relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato; tuttavia, in

presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659 - 01). Dall'applicazione del suddetto principio consegue che correttamente la corte di appello bolognese, a fronte di plurime chiamate di correttezza formulate da distinti collaboratori di giustizia ritenuti intrinsecamente attendibili, ha valutato anche le molteplici ed acclamate frequentazioni del Blasco con altri soggetti coinvolti nello stesso gruppo criminale.

Quanto alla dimensione temporale della partecipazione, pure contestata nel ricorso, nei motivi aggiunti e nella discussione della difesa, vale il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclamate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661 - 02). Così l'intervenuto arresto del Blasco, a fronte del ruolo rivestito dallo stesso in un lungo precedente arco temporale e la sua partecipazione a molteplici delitti fine, alcuni finalizzati alla realizzazione di illeciti profitti nell'interesse dell'associazione ed altri dimostrativi in realtà del potere intimidatorio esercitato dalla cosca sul territorio, non può escludere la permanenza del reato associativo punibile proprio in ragione della profondità del coinvolgimento del Blasco nelle attività criminali.

2.22.2 Anche il secondo motivo appare non fondato non ravvisandosi una erronea interpretazione della legge penale nel ragionamento posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per tutti i c.d. delitti fine di cui ai capi 14, 15, 16, 33, 48, 50, 51, 54, 160 e 161; la corte di appello, per ciascuno degli episodi, ha concluso per la non credibilità delle dichiarazioni di quelle persone offese che negavano di avere subito attività delittuose ad opera del Blasco, non sulla base di una aprioristica valutazione delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 500 comma 4 cod.proc.pen., bensì sulla valutazione differenziata, per ciascuno degli episodi, dei diversi elementi di prova che fornivano una specifica ricostruzione del fatto, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di soggetti come il Baraku Valbon e del contenuto di numerose conversazioni intercettate, che davano atto di plurime condotte intimidatorie portate a termine da Blasco. Non vi è stata pertanto, quanto meno nella valutazione della corte di appello, una generalizzata operazione di acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali ex art. 500 comma quarto cod.proc.pen. effettuata in violazione di legge, poiché, per ciascuno dei fatti di reato ed in specie per gli incendi e le estorsioni, si è proceduto a confrontare le dichiarazioni delle



vittime con le altre emergenze ed a ritenere le prime non attendibili sulla base di precise valutazioni compiute dal giudice di appello, nell'ambito dell'esercizio del potere del libero convincimento del giudice giustificato da corretti criteri motivazionali; il tema risulta affrontato dalla giurisprudenza con riferimento agli esiti del confronto e si è affermato come nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che all'esito dell'espletamento dell'atto il contrasto non sia stato risolto non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova, essendo tenuto ad apprezzare, secondo il libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una o dell'altra versione e a ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo alle dichiarazioni in contrasto, sia alle risultanze processuali nel loro complesso (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, Rv. 273532 - 01). Analogamente quindi anche nel caso di contrasto tra le dichiarazioni delle persone offese e quelle di testimoni il giudice ben potrà ritenere maggiormente attendibili le une piuttosto che le altre con il preciso onere di rendere congrua e specifica motivazione della scelta operata; su queste basi, pertanto, non assumono rilievo decisivo le trasmissioni delle deposizioni delle persone offese ritenute reticenti agli uffici del P.M. operate dal giudice di primo grado poiché il giudice di appello ha sanato il dedotto vizio sottolineando quegli elementi sulla base dei quali ricostruire i fatti.

Anche il terzo motivo è infondato; il più recente orientamento delle Sezioni Unite in tema di differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02), ha affermato in motivazione che *"le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile"* ed aggiunge come *"proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto)..."*.

Orbene, nel caso in esame, per nessuna delle situazioni prese in considerazione dalla corte di appello, la difesa è riuscita adeguatamente a provare che l'oggetto della pretesa vantata da Blasco potesse essere tutelata dinanzi l'autorità giudiziaria come sostenuto dai giudici di merito con valutazione conforme; peraltro, per tutti i pretesi crediti, il Blasco, ricorreva non soltanto ad intimidazione e palesi minacce ma imponeva anche la mediazione di altri esponenti della cosca di 'ndrangheta così violando sistematicamente la libertà negoziale delle vittime.



2.22.3 Con particolare riferimento a ciascuno degli episodi, la corte di appello spiega poi, a pagina 538, in relazione all'estorsione di cui al capo n.48, come il credito vantato nei confronti del Gentile era in ogni caso in parte illecito, perché la copertura era stata realizzata con parte del legname rubato proprio alla persona offesa, e che per effetto dell'azione portata a termine dallo stesso Blasco e dal Valerio, il ricorrente ottenne anche la promessa del versamento di ulteriori 16.000 euro oltre che l'affidamento di altri lavori.

Quanto al capo n.50, le dichiarazioni del collaboratore Valerio, secondo cui la vittima venne fatta oggetto di richieste di pagamento di somme superiori al saldo dovuto, sono state ritenute riscontrate dal contenuto delle conversazioni tra Blasco e la p.o. Caccia in ordine alle pressanti richieste di denaro; non sussiste pertanto il lamentato vizio di motivazione.

Anche in relazione alla responsabilità per la fattispecie estorsiva di cui al capo n.51 il ricorso non coglie nel segno nella parte in cui sostiene che la colpevolezza sarebbe stata basata sulle sole dichiarazioni del Valerio che sarebbero rimaste prive di riscontro; con gli argomenti espressi alle pagine 542 e seguenti la corte di appello ha spiegato come, a fronte di un debito inferiore a 18.000 euro la p.o. Ferrero fosse stata costretta a promettere in vendita appartamenti o magazzini di valore superiore, circostanza questa emersa sia dal contenuto delle sue dichiarazioni della stessa che dall'analisi delle conversazioni intercettate tra Blasco, Valerio e la Karima Baachaoui. E proprio sulla base della evidente sproporzione tra quanto dovuto e quanto versato il giudice del merito riteneva, con valutazione priva di illogicità, che Ferrero fosse consapevole del ruolo criminale del Blasco, circostanza questa confermata proprio da Valerio.

Anche in relazione al capo n.53, sempre oggetto di contestazione con il terzo motivo di ricorso, le osservazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 543 e seguenti paiono esenti dai lamentati vizi; il giudice di secondo grado ha difatti sottolineato come la natura estorsiva della condotta in danno di Soda risulti, oltre che dalle dichiarazioni del Valerio, anche dalle modalità di ricezione dell'autovettura Audi A6 da parte dei due correi (Blasco e Valerio); la tesi accusatoria si fonda dunque su precisi elementi di fatto, di cui si propone una lettura alternativa non consentita a fronte di un dato, la cessione della macchina di rilevante valore, riconosciuta pure da Blasco. Anche in questo caso, la tesi difensiva della riconducibilità all'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è rimasta priva di riscontro non essendo stata delineata alcuna pretesa giuridicamente tutelabile e tantomeno passibile di una azione esecutiva nei confronti di un bene differente.

Quanto all'aggravante di mafia, stante la riconosciuta appartenenza del Blasco alla cosca emiliana con ruolo certamente organizzativo, correttamente i giudici di merito

ritenevano dimostrato il metodo mafioso, ricavato anche dalle modalità dei rapporti intercorsi tra Soda e gli autori delle intimidazioni.

In relazione al capo n.54, la corte di appello ha riportato il contenuto delle conversazioni (pagine 552 e seguenti) nelle quali il Blasco utilizza palesi e manifeste minacce all'indirizzo del Cerri il quale, peraltro, non manca esplicitamente di evidenziare la caratura mafiosa del ricorrente; inoltre, nelle indicate pagine della motivazione, il giudice di secondo grado riporta le dichiarazioni sia del Cerri che dello Iannelli, dalle quali emergono atteggiamenti violenti ed aggressivi di Blasco e Valerio con i quali gli stessi ottenevano la promessa di pagamento di somme maggiori (12.000 euro), rispetto a quelle dovute; anche in questo caso alcun diritto tutelabile in sede giudiziaria appare prospettabile ed esente da vizi è l'impugnata pronuncia.

Non sussiste il travisamento della prova denunciato per il capo n.55; al proposito, con le osservazioni svolte alle pagine 563 e seguenti, la corte di appello ha spiegato come a fronte delle legittime pretese di ottenere il saldo dei lavori dovuti, il Ferjani fosse stato oggetto di ripetute minacce di morte da parte di Blasco, di un investimento con l'auto ed anche di ulteriori intimidazioni con un'arma. Tali condotte illecite sono emerse senza alcun travisamento sia dalle dichiarazioni del collaboratore Valerio che da quelle della vittima acquisite per sopravvenuta irripetibilità ai sensi dell'art. 512 co.,proc.pen. in presenza dei presupposti per l'applicazione di tale ultima norma come adeguatamente evidenziati dal giudice di appello. La circostanza sostenuta nel ricorso secondo la quale Ferjani fosse stato interamente pagato è quindi esclusa proprio da tali elementi probatori e colora di evidente natura estorsiva l'attività dell'imputato.

Analoghe conclusioni si impongono anche per il concorso nell'estorsione di cui al capo n.59, che la corte di appello, a seguito di una lunga ricostruzione effettuata alle pagine 568 e seguenti, attribuisce al Blasco sul puntuale riconoscimento della persona offesa che lo riconosceva e sulle dichiarazioni del Valerio.

2.22.4 Quanto alla doglianza in punto valutazione delle dichiarazioni di Baraku Valbon, relativamente alla consumazione dei diversi episodi di incendio, la corte di appello ha proceduto ad un'analisi particolareggiata ed approfondita della deposizione dello stesso; questi, infatti, sentito come teste nel corso del dibattimento di primo grado, confermava le accuse nei confronti del Blasco di essere autore di quei fatti incendiari, pur riconoscendo la sussistenza di ragioni di contrasto con il medesimo relative alla gestione di una società ed ai debiti che ne erano derivati a suo carico. Tale elemento, però, ha portato il giudice di merito ad una valutazione più approfondita della credibilità intrinseca del detto teste, attraverso la ricerca di plurimi riscontri che sono stati individuati ed evidenziati nella pronuncia impugnata e risultano costituiti: dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Valerio e Giglio, che confermavano la riferibilità proprio a Blasco delle azioni incendiarie, dagli accertamenti di P.G. eseguiti sui luoghi indicati proprio da Baraku ove in effetti si erano verificati gli incendi, dalla sussistenza per ciascuna persona offesa di precedenti rapporti di lavoro e ragioni di contrasto proprio con il Blasco. Appare pertanto evidente che la condanna, anche in questo caso, non è stata fondata su una valutazione incompleta del materiale probatorio ma al contrario a seguito dell'analisi completa dello stesso e, soprattutto, dell'accertato grado di elevata credibilità delle dichiarazioni provenienti da Baraku. I giudici di merito non hanno dunque omesso di analizzare le ragioni di astio del teste ma individuando una serie di riscontri oggettivi e di ulteriori dichiarazioni accusatorie, hanno superato il tema riproposto dalla difesa nei motivi di ricorso.

2.22.5 Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in relazione ai capi 160-161 per genericità; difatti il giudice di appello non si è limitato a definire generico l'appello sul punto, ma ha poi proceduto ad un'analisi completa dei numerosi elementi probatori sulla base dei quali fondare l'affermazione di colpevolezza sia per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti che per quello di emissione di fatture analoghe.

Non sussiste poi la lamentata violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa; invero, a parte la considerazione che sia dall'imputazione che dalla motivazione del giudice di appello risulta come l'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. in relazione ai delitti fine sia stata riconosciuta con riguardo anche al metodo mafioso, palesemente risultante dalle modalità delle intimidazioni e degli incendi, come peraltro riconosciuto nelle conversazioni intercettate anche da talune delle pp.oo. (Cerri), la corte di appello, per ciascuno dei fatti, ha spiegato come l'attività del Blasco fosse portata a termine da un appartenente alla cosca nella prospettiva di rafforzare il potere intimidatorio sul territorio. Motivazione che la corte utilizza anche con riferimento alle violazioni finanziarie le quali, alla pagina 577 della sentenza, vengono indicate come il polmone finanziario della cosca, indiscutibilmente finalizzate ad accrescerne le capacità operative criminali.

Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo concernente i criteri di determinazione della pena. Infatti a pagina 591 della motivazione, sono spiegate le modalità di determinazione della pena ed i singoli aumenti per continuazione per ciascuno dei reati satellite, aumenti peraltro contenuti nella misura assai ridotta di alcuni mesi per ciascuno.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.23.1 Manifestamente infondato è il ricorso avanzato nell'interesse di Bolognino Francesco, ritenuto responsabile della sola ipotesi indicata alla lettera d) di cui al capo 146

sexies (art. 512 bis cod.pen. della società Magu s.r.l.); quanto al primo motivo, lo stesso si risolve in una lettura alternativa degli elementi di prova già analizzati nel corso dei due giudizi di merito. Il giudice di appello, con le osservazioni svolte alle pagine 687 e seguenti dell'impugnata sentenza, ha spiegato come la responsabilità del Bolognino vada affermata in relazione all'operazione di cessione delle quote societarie posta in essere il 7 febbraio 2013 in favore di Conte Antonio, soggetto sprovvisto di qualsiasi adeguato reddito per acquisire la proprietà di un esercizio commerciale (un bar) ed in considerazione delle stesse dichiarazioni dell'imputato il quale, nel corso del suo esame, aveva riferito di avere effettuato tale operazione perché pregiudicato. Inoltre, la corte di appello, ha sottolineato, nella stessa parte motiva, che con tale operazione di cessione Francesco Bolognino ha occultato anche la proprietà del fratello Michele, come risultante dalle dichiarazioni del collaboratore Giglio e dagli altri rapporti patrimoniali tra i due fratelli accertati nel corso del procedimento.

Tale essendo la ricostruzione dei fatti, il primo motivo appare manifestamente infondato nella misura in cui deduce il difetto del dolo specifico di cui all'art. 512 bis cod.pen., poiché la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata dal tribunale di primo grado, ha ricavato la finalità elusiva dalle modalità dell'operazione e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato. Al proposito va sottolineato come nel caso di specie trovi applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Rv. 277598 - 01). Ne consegue, pertanto, che correttamente la corte di appello affermava la sussistenza del delitto pur in presenza di possibili motivazioni concorrenti da parte del Francesco Bolognino che, avendo intestato al Conte la titolarità della società gestrice del bar, aveva agito proprio al fine di evitare che lo stesso esercizio risultasse direttamente a lui riferibile, in modo da eludere la possibile applicazione di misure patrimoniali.

Manifestamente infondati sono anche il secondo e quarto motivo in quanto alcuna mutazione essenziale del fatto può prospettarsi in relazione alla individuazione del momento consumativo del delitto in data 7 febbraio 2013 e cioè nella stessa data di effettuazione del trasferimento delle quote della Magu srl da Bolognino a Conte; al proposito va ricordato come secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto

dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051 - 01). E poiché nel caso in esame l'oggetto dell'imputazione era riferito proprio al trasferimento ed alla titolarità delle quote della Magu s.r.l., alcuna modifica essenziale si configura in relazione alla individuazione della data del commesso reato nel febbraio 2013 e cioè in quella data ove era proprio stato compiuto l'atto di trasferimento del bene tra le parti, una delle quali era Bolognino Francesco.

Ne consegue che anche la doglianza in punto di maturata prescrizione del reato alla data della pronuncia di appello, in quanto collegata a quella di mutamento della data di contestazione dei fatti, appare manifestamente infondata.

In ogni caso il motivo è anche generico nella parte in cui non tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione determinati dalla sospensione dei termini di custodia cautelare adottati nel corso del giudizio per complessivi anni 2, mesi 8 e giorni 7 (vedi punto 2.7 della presente motivazione).

Infine, anche la motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche appare esente dalle lamentate censure avendo il giudice di appello fatto specifico riferimento ai plurimi precedenti a carico dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2.24.1 Manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile è il ricorso avanzato nell'interesse di Brugnano Giuseppe ritenuto colpevole di due distinte ipotesi di intestazione fittizia di cui ai capi 89 quater e 89 duodecies, entrambe fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen.

Il primo motivo, con il quale si argomenta lungamente ed anche in maniera approfondita sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giglio Giuseppe, è proposto in sostanziale carenza di interesse posto che alcun elemento dichiarativo proveniente dal predetto Giglio risulta essere utilizzato per la ricostruzione dei fatti nei confronti del

ricorrente Brugnano Giuseppe. In ogni caso valgono le osservazioni svolte al punto 2.4 della presente motivazione cui pure si rinvia.

Il secondo motivo è puramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; con le ampie osservazioni spiegate alle pagine 777 e seguenti, la corte di appello bolognese ha spiegato sulla base di quali elementi ritenere che l'intestazione fittizia delle due società Opera s.r.l. e Consorzio Gecoval, che sulla base di plurimi e specifici elementi la corte di appello in precedenza aveva ritenuto fittiziamente intestati a Brugnano dal Vertinelli, fosse proprio finalizzata ad impedire l'esecuzione di provvedimenti ablatori nei confronti del predetto interponente. Al proposito, la corte bolognese, spiegava come Vertinelli fosse stato già sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. al momento in cui furono compiute le intestazioni, che le sue società erano state raggiunte da interdittive antimafia e che alle stesse subentrò proprio la Opera s.r.l. nei cantieri ancora in corso. Da tali specifici elementi di fatto, quindi, e non in forza del solo rapporto di parentela, la corte di appello ricavava la finalità elusiva anche in capo al ricorrente, avendo egli agito al fine di assicurare ai Vertinelli la disponibilità di aziende che, in quanto non riconducibili direttamente agli stessi, più facilmente potevano essere esclusi da provvedimenti di confisca. Tale conclusione, in quanto valutazione di fatto priva di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, appare priva dei lamentati vizi e non è censurabile nella presente sede di legittimità.

Correttamente la sentenza impugnata citava, poi, a sostegno del riconoscimento dell'aggravante di mafia, la pronuncia delle Sezioni Unite Chiocchini secondo la quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). Così che, anche a volere ritenere estraneo il Brugnano Giuseppe alle dinamiche associative, lo stesso viene comunque chiamato a rispondere del fatto aggravato in ragione della palese operatività dello scopo elusivo perseguito dai Vertinelli e della piena consapevolezza della caratura criminale degli stessi da parte del ricorrente già indagati per delitti associativi e raggiunti da interdittive antimafia al momento delle fittizie intestazioni.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che valutati i profili di colpa si reputa equo stabilire in € 3000,00.

2.25.1 Manifestamente infondati appaiono tutti i motivi, proposti sia nel ricorso principale che con i motivi aggiunti, con i quali nell'interesse di Brugnano Luigi, ritenuto

colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo n.50, si è contestata l'affermazione di responsabilità invocando la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen. anche in relazione al contenuto delle deposizioni della persona offesa Caccia e dei fratelli Vetere. Quanto a tale ultimo aspetto del ricorso, e cioè l'omessa valutazione delle dichiarazioni di tali soggetti tutti sentiti come testimoni nel corso del giudizio di primo grado, l'impugnata sentenza (vedi pagine 785 e seguenti) non rivela alcun difetto decisivo posto che, il giudice di appello, sulla base del confronto tra le dichiarazioni rese dal Caccia e dai Vetere ed il contenuto inequivocabile di numerose conversazioni, richiamate alla nota 215, ha concluso per la completa inattendibilità delle deposizioni a fronte del dato probatorio emergente dalle conversazioni. E tale valutazione, in quanto ancorata a precise emergenze probatorie tra loro appositamente comparate, peraltro conformemente interpretate dai giudici di merito, appare esente dalle lamentate censure né risulta contestabile nella presente sede di legittimità ove è esclusa la rilettura in senso alternativo delle fonti di prova.

In relazione, poi, alla dedotta errata qualificazione giuridica dei fatti quali estorsione in luogo dell'esercizio arbitrario ex art. 393 cod.pen., anche sul punto il ricorso appare manifestamente infondato; la corte di appello, confermando la valutazione del giudice di prime cure, ha spiegato come, quantomeno in tutta la fase iniziale delle conversazioni a contenuto intimidatorio che Brugnano aveva con Caccia, il ricorrente abbia sempre richiesto il pagamento di un debito della p.o. nei confronti di un terzo, tale "Tonino", e non anche di un credito proprio. Ne consegue che correttamente è stata fatta applicazione del principio secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02) posto che, nel caso in esame, non avendo Brugnano Luigi alcun titolo né posizione giuridica tutelabile dinanzi al giudice per richiedere il pagamento del debito del Caccia, lo stesso risulta avere agito con tipico dolo estorsivo.

Ancora, la corte di merito, con le osservazioni svolte alle pagine 788, e seguenti trae la convinzione della natura estorsiva dell'operazione anche da ulteriori elementi, certamente significativi, costituiti dalla condanna definitiva del coimputato Procopio per il delitto di estorsione aggravata e dalla richiesta di somme e beni suppletivi avanzata dal ricorrente nei confronti della vittima. Con la conseguenza che non avendo comunque il Brugnano limitato la propria richiesta al versamento delle somme dovute ma esteso la propria domanda anche a beni che erano nel possesso di Caccia e nei cui confronti alcuna pretesa giudizialmente tutelabile avrebbe potuto azionare, lo stesso appare certamente responsabile proprio di estorsione come ritenuto con valutazione conforme dai giudici di merito.

Quanto agli altri motivi:

- la qualificazione dei fatti come ipotesi consumata e non semplicemente tentata è stata effettuata in forza del contenuto di alcune conversazioni conformemente interpretate dalle quali emerge che almeno uno dei mezzi era stato consegnato e pertanto risulta collegata a precise emergenze probatorie;
- la sussistenza dell'aggravante delle persone riunite (contestata anche con il secondo motivo aggiunto) è riconosciuta in forza della intimidazione ai danni del Caccia da parte di Brugnano e Procopio in concorso, riuniti tra loro ed attivi anche contestualmente, così che la contemporanea presenza ha giustificato la ritenuta aggravante (pagina 790);
- la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod.pen. è stata ritenuta in forza del metodo mafioso nell'esecuzione delle attività intimidatorie, già riconosciuto sussistente all'esito del separato giudizio nei confronti del coimputato Procopio e quindi con valutazione priva dei lamentati vizi.

Infine la mancata concessione delle attenuanti generiche è basata su motivazione esente da ogni vizio e facente leva sulla gravità dei fatti e sulla personalità negativa dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che, valutati i profili di colpa, si reputa equo stabilire in € 3000,00.

2.26.1 In relazione al ricorso avanzato nell'interesse di Busia Marco, condannato per i reati di cui ai capi 97, 98, 140 septies, 156 e 157, i primi due motivi ripropongono questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte; in particolare, quanto ai predetti motivi ed alla affermata responsabilità per il capo n.98, la corte di appello, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 798 e seguenti dell'impugnata pronuncia, ha spiegato come Busia avesse operato quale intestatario di MB trading, società coinvolta nel sistema delle false fatturazioni. Inoltre, quanto al capo n. 97, la corte di appello ha spiegato come la società Core technology avesse utilizzato varie fatture per operazioni inesistenti, ottenendo indebiti rimborsi nell'ambito di un sistema organizzato secondo lo schema delle frodi carosello. Sul punto, pertanto, i motivi propongono una alternativa lettura di dati probatori non consentita in questa sede di legittimità.

Accertato il coinvolgimento consapevole del Busia in entrambe tali attività, la corte di appello richiamava, poi, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione

quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione. (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Rv. 252545 - 01). E nel caso in esame i giudici di merito pervenivano all'affermazione di responsabilità ritenendo che Busia oltre ad essere gestore della MB trading fosse anche soggetto coinvolto nella amministrazione della CORE TECHNOLOGY e cioè in due distinte società che operavano nel sistema sia della emissione che dell'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti.

Tale ragionamento, in quanto fondato su precise emergenze probatorie che facevano ritenere i soggetti tutti coinvolti nelle plurime attività illecite appare esente dalle lamentate censure; difatti la ratio che sorregge l'art. 9 D.Lvo 74/2000 trova giustificazione nella esigenza di evitare che la sola circostanza di utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione da parte del destinatario, che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime; in altri termini, la norma ha inteso evitare la sostanziale sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto giacché l'emissione trova la sua naturale conseguenza nella utilizzazione mentre l'utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell'emissione, sicché, ove l'emissione integrasse anche il concorso nella utilizzazione, il risultato sarebbe quello di una sostanziale violazione del divieto di bis in idem, che la norma ha dunque inteso scongiurare (Sez. 3 - , n. 41124 del 22/05/2019, Rv. 277978). Così stando le cose, è allora conseguente ritenere che tale violazione non operi allorquando, come nel caso di specie, il medesimo soggetto sia titolare di diritto o di fatto come nel caso del Busia sia dell'impresa che emette la fattura per operazione inesistente sia di quella che successivamente la utilizza.

2.26.2 Anche il terzo motivo con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa reitera doglianze già avanzate con l'atto di appello; la corte di merito ha adeguatamente spiegato come per la pluralità e costanza dei rapporti intrattenuti dal Busia con gli altri soggetti coinvolti nella truffa delle frodi carosello, molti dei quali partecipi proprio del gruppo criminale organizzato operante in Emilia, egli doveva ritenersi pienamente consapevole del fine perseguito dagli stessi in ragione della complessità e variegata qualità delle operazioni. La valutazione unitaria della vicenda come ricostruita, evidenzia come la stessa non sia limitata alla realizzazione di vantaggi personali ma configuri un complessivo sistema fraudolento posto in essere allo specifico scopo di arricchire società tutte riferibili a membri del gruppo criminale alcuni dei quali con ruolo di spiccato vertice.

In ogni caso, sul punto, va ancora richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare

l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal partecipante (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01); così che correttamente il giudice di appello ha ritenuto sussistere l'aggravante anche in capo al Busia che ne risponde sia se abbia direttamente voluto agevolare l'associazione ovvero sia stato anche solo consapevole dell'agevolazione perseguita da tutti i membri dell'organizzazione criminale coinvolti nell'illecito sistema di false fatturazioni e frodi carosello e con i quali operava stabilmente (Giglio Giuseppe, Pelaggi, Riillo etc.).

2.26.3 Analoghe considerazioni si impongono anche con riferimento al riconoscimento della aggravante di mafia in relazione al delitto di detenzione illecita di arma da sparo posto che, la corte di appello, ai fini di dimostrare la modalità agevolativa anche di tale fatto, ha sottolineato il rapporto del Busia con altri esponenti dell'organizzazione mafiosa, per cui ha ritenuto che lo stesso, pur non essendo membro del clan di ndrangheta, operasse concretamente a vantaggio del medesimo. Tale valutazione, in quanto fondata su accertati e frequenti rapporti di Busia con altri esponenti criminali e dimostrata dal contenuto di alcune conversazioni nelle quali il ricorrente viene indicato quale soggetto fidato del Riillo, appare esente dalle lamentate censure poiché la frequenza e molteplicità dei rapporti all'interno dell'organizzazione criminale da parte del Busia ha fatto concludere per la sussistenza di una volontà agevolativa nella condotta di detenzione illecita di arma, con valutazione che è priva di illogicità manifesta.

2.26.4 Quanto ai motivi in tema di responsabilità per il delitto di cui al capo 156, riqualificato nell'ipotesi di furto pluriaggravato, vanno richiamate innanzi tutto le considerazioni svolte con riferimento alla posizione del coimputato Codamo; l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356 - 01), come è avvenuto nel caso di specie.

E con specifico riferimento ai rapporti tra contestazione di appropriazione indebita e condanna per il reato di furto, questa sezione della Corte di cassazione ha già ritenuto abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con

cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di furto aggravato e non in quello contestato di appropriazione indebita, non potendosi ravvisare in tal caso un mutamento degli elementi essenziali del fatto ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ai sensi dell'art. 521 comma primo cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016, Rv. 266841 - 01). Deve ritenersi pertanto che il giudice di primo grado e quello di appello non siano incorsi in alcuna violazione della legge processuale nel qualificare diversamente il medesimo fatto storico in modo più grave rispetto a quello originariamente contestato.

Ciò premesso, deve, poi, essere esclusa la fondatezza delle doglianze in punto responsabilità, che ripropongono una lettura alternativa di elementi probatori; come evidenziato nella trattazione della posizione Codamo, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto provata la responsabilità del Busia per il coinvolgimento nel furto dei pneumatici sottratti al camion condotto dal coimputato Muratori, con la complicità di questi; tale conclusione si basa su una completa e corretta lettura dei dati risultanti dalle captazioni e dall'analisi dei tabulati dai quali emergeva che Muratori aveva contattato Codamo e che questi poi avesse a sua volta coinvolto nell'operazione proprio Busia e Riillo; questi ultimi, dopo avere incontrato proprio Muratori, si impadronivano di numerosi pneumatici, poi rinvenuti a seguito delle perquisizioni operate presso capannoni del Giglio e di altri imputati.

Peraltro, quanto alla specifica posizione del Busia, la sentenza impugnata sottolinea anche a pagina 807, come il 19 luglio 2011 in occasione di un servizio di perquisizione all'interno dei capannoni dell'impresa del Giglio, veniva rinvenuto proprio un autoarticolato del Busia da cui venivano scaricati i pneumatici in questione.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Adeguata appare anche la motivazione circa la sussistenza delle ritenute aggravanti ed in particolare di quella indicata all'art. 625 n. 5 cod. pen. pure contestata dal ricorso. Ed invero, dalla stessa ricostruzione dei fatti, risulta che alla fase materiale della sottrazione parteciparono almeno Muratori, Busia e Riillo e cioè tre soggetti i quali erano anche

coadiuvati dal Codamo e da coloro che riceverono la refurtiva poi rinvenuta in parte presso gli stessi (i Giglio).

Altresì esente da censure appare la motivazione della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa in ordine al ritenuto delitto di furto pluriaggravato, essendosi sottolineato come il fatto sia stato commesso da Busia in stretta collaborazione con altri due esponenti dell'organizzazione locale, e cioè Riillo e Giglio Giuseppe, circostanza questa idonea a dimostrare che anche con tale attività veniva agevolata la finalità della cosca di gestire ed infiltrarsi nelle attività economiche locali; si tratta di motivazione che, in quanto ancorata a precise circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, appare priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta.

Le suddette argomentazioni hanno portato poi la corte di appello a ritenere non fondati anche i motivi di appello proposti in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo n.157, una volta accertato, in base all'analisi delle conversazioni e dei contatti tra Muratori e Codamo, che quest'ultimo aveva organizzato la sottrazione illecita del carico con il concorso degli altri coimputati (Busia e Riillo), al quale cedeva i numerosi pneumatici, per un valore complessivo della merce sicuramente elevato; e correttamente il giudice di appello, in forza di una valutazione inferenziale logica, desumeva il coinvolgimento a titolo di concorso morale anche del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti anche nel delitto di simulazione di reato, materialmente commesso dal solo Muratori. Poiché anche tale episodio si verificava nell'ambito del complessivo programma delittuoso finalizzato ad agevolare le attività di altri componenti della cosca mafiosa, quali Riillo stesso o i Giglio, cui venivano ceduti alcuni dei beni, è stata ritenuta anche per tale capo sussistere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa con una valutazione priva di illogicità manifesta.

Infine, priva di qualsiasi vizio appare la motivazione della sentenza impugnata sia in relazione alla negazione delle attenuanti generiche che con riferimento alla determinazione della pena, entrambe ancorate dal giudice di merito a precise valutazioni riguardanti la gravità e reiterazione delle condotte e la personalità dell'imputato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.27.1 Manifestamente infondati appaiono i primi due motivi avanzati nel ricorso proposto nell'interesse di Codamo Giuseppe, ritenuto responsabile dei delitti di simulazione di reato e furto pluriaggravato contestati ai capi 156 e 157, il primo originariamente qualificato come appropriazione indebita ma diversamente ritenuto già all'esito del giudizio di primo grado ex artt. 624, 625, 61 nn.7 e 11 cod.pen.

Al proposito le argomentazioni già esposte dal giudice di secondo grado paiono sufficienti a delineare la totale infondatezza delle doglianze avanzate sotto diversi profili non conducenti in relazione al diverso termine stabilito da un lato per il deposito della sentenza e dall'altro per la proposizione dell'impugnazione. Va rilevato, al proposito, che i motivi di ricorso operano una impropria comparazione tra i poteri/doveri del giudice e quelli delle parti essendo invece evidente che di disparità di trattamento potrebbe parlarsi solo ove alle parti del processo fossero assegnati termini diversi per situazioni omogenee e non anche ove tale rapporto riguardi da un lato l'attività del giudice chiamato a decidere in posizione di terzietà e dall'altro il ruolo e le attività delle parti (pubblico ministero, parte civile, difesa). Più specificamente, i motivi di ricorso non tengono conto che a fronte della complessità della motivazione, spesso riguardante la trattazione di numerosi imputati e capi di imputazione, gli oneri incombenti sulle parti sono radicalmente differenti dovendo il giudice del merito fornire adeguata motivazione su ogni punto sottoposto al suo esame ed essendo onerato di esporre una completa ed adeguata motivazione ai sensi dell'art. 546 cod.proc.pen. mentre, a carico del difensore, sussiste esclusivamente l'onere di depositare specifici motivi di impugnazione in favore del proprio assistito, ai sensi dell'art. 581 cod.proc.pen.. Sulla base di queste valutazioni non appare prospettabile alcuna compressione del diritto di difesa proprio per il diverso statuto processuale che regola l'attività del giudice e quella del difensore. Peraltro, la parte, ed in specie la difesa, è anche titolare della possibilità di depositare motivi aggiunti almeno 15 giorni prima della trattazione dell'impugnazione, circostanza che compiutamente assicura il pieno esercizio del diritto di difesa tanto da trovare applicazione ben oltre i termini concessi al giudice per la eventuale proroga; sulla base di queste considerazioni la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 585 cod.proc.pen. appare manifestamente infondata, basandosi su una lettura parziale e asistemica delle norme del codice di rito, prosèttando una disparità di trattamento tra giudice e difesa, in questo caso a favore del collegio, in realtà insussistente trattandosi al contrario di coerenti scelte legislative che trattano diversamente posizioni diverse.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, che ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per omesso deposito dei decreti autorizzativi in modo generico ed aspecifico, senza confrontarsi con gli argomenti evidenziati dal giudice di appello; in particolare, la corte bolognese, con le osservazioni svolte alle pagine 869 e seguenti della motivazione, ha spiegato come agli atti del presente procedimento siano stati acquisiti regolarmente tutti i provvedimenti autorizzativi già in primo grado, produzione poi meglio ordinata in fase di appello quando all'udienza 14 maggio 2020 il P.G. effettuava un'unica produzione di tali provvedimenti. E la corte ha anche sottolineato come, oltre ad essere presenti detti atti nel fascicolo processuale, fossero stati acquisiti già nella fase delle



indagini preliminari anche i supporti informatici delle intercettazioni, nei quali erano riportate le conversazioni ed i brogliacci e ciò al fine della consultazione ed analisi degli stessi da parte delle difese.

2.27.2 Manifestamente infondato ed avanzato per ragioni non deducibili nella fase di legittimità è poi il quarto motivo, con il quale sotto diversi profili si lamenta l'affermazione di responsabilità del Codamo per il delitto di concorso in furto aggravato; invero, a fronte di una motivazione dell'impugnata pronuncia assolutamente precisa nell'individuare Codamo quale intermediario delle operazioni illecite di sottrazione del carico di pneumatici da parte del conducente del TIR Muratori e gli autori materiali della operazione, Busia e Riillo, il ricorso contesta la ricostruzione dei fatti che invece la corte di appello appare avere correttamente svolto nell'esame della posizione Muratori, sia facendo riferimento al contenuto delle captazioni tra Busia, Riillo e Codamo sia in considerazione dell'analisi del traffico telefonico di tale ricorrente e del coimputato Muratori.

Al proposito, con motivi in puro fatto e manifestamente infondati, il ricorso contesta sia l'individuazione del Codamo quale soggetto appellato con il diminutivo "zio Pippo", sia l'attribuzione del ruolo di intermediario dell'operazione illecita allo stesso, posto che, il giudice di appello ha segnalato come l'identificazione sia stata compiuta con certezza in forza dell'individuazione dell'utenza cellulare in uso proprio all'imputato, mentre la condotta materiale risulta acclarata alla luce dei plurimi contatti che Codamo teneva sia nella fase preliminare dell'accordo e poi nei frangenti decisivi della vicenda tra Muratori ed il duo Busia-Riillo. Peraltro, è certamente il caso di sottolineare come la motivazione della corte di appello sfugga ad ogni censura di illogicità tanto più manifesta, avendo tenuto anche conto del rinvenimento dei numerosi pneumatici proprio nella titolarità di altri soggetti (i Giglio) in contatto con il duo Busia-Riillo.

In relazione al quarto motivo, con il quale si deduce violazione di legge in punto di riqualificazione dell'originario reato di appropriazione indebita in quello di furto aggravato, richiamato quanto esposto in relazione alla posizione del Busia, va ricordato come, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione, l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neppure per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356 - 01).

Sulla base di queste considerazioni deve ritenersi che il giudice di primo grado e quello di appello non sono incorsi in alcuna violazione della legge processuale nel qualificare diversamente lo stesso fatto anche se in modo più grave rispetto a quello originariamente contestato.

Più specificamente in relazione ai profili in fatto riguardanti la suddetta diversa qualificazione giuridica, i giudici di merito, e la corte di appello in particolare, hanno attribuito rilievo decisivo alla qualifica di dipendente del Muratori, conduttore dell'autoarticolato, escludendo così che questi avesse mai avuto in qualche modo il possesso della merce trasportata. Tale conclusione appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di cassazione secondo cui integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente "nomine alieno", non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa. (Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Rv. 273639 - 01). Sul punto pertanto il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Inammissibili sono i motivi in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena base posto che la corte di appello con le argomentazioni svolte alla pagina 872 ha adeguatamente fornito spiegazione dell'esercizio dei propri poteri discrezionali senza che si ravvisi alcuna violazione di legge o difetto di motivazione.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto tutti i motivi avanzati in relazione al capo 156 appaiono infondati. Il rigetto del ricorso sul punto non determina la declaratoria di prescrizione trattandosi di furto pluriaggravato per il quale non risulta decorso il termine massimo cui vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione (vedi punto 2.7 della presente motivazione).

Le suddette argomentazioni hanno portato poi la corte di appello a ritenere non fondati anche i motivi di appello proposti in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo n.157; accertato, secondo l'interpretazione delle conversazioni e dei contatti tra Muratori e Codamo, che quest'ultimo aveva organizzato la sottrazione illecita del carico con il concorso degli altri coimputati (Busia e Riillo), al quale cedeva numerosi pneumatici di elevato valore, correttamente il giudice di appello, sulla base di una valutazione inferenziale logica, desumeva il coinvolgimento a titolo di concorso morale anche del ricorrente e degli altri soggetti partecipi nel delitto di simulazione di reato materialmente commesso dal solo Muratori. A fronte di tali valutazioni, ancorate a precisi dati di fatto, i motivi avanzati nell'interesse del Codamo in ordine al capo di imputazione n. 157 devono essere ritenuti manifestamente infondati ed inammissibili in quanto tutti basati su una rilettura di elementi di prova non consentita nella presente sede di legittimità.


L'inammissibilità del ricorso relativamente al capo n.157 preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta.

2.28.1 Manifestamente infondati e reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello di Bologna sono i primi due motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Buttiglieri Salvatore, ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di cui al capo 94 bis.

La vicenda della c.d. truffa delle piastrelle viene ricostruita dalla impugnata sentenza sia nella parte motiva dedicata al Buttiglieri (pagg. 810 e segg.) sia, soprattutto, nella trattazione della posizione del coimputato Ursini Mario alle pagine 1976 e seguenti.

La corte di appello di Bologna ha spiegato come il proprietario o comunque possessore dell'ingente quantitativo di piastrelle, tale Luca Rossi, veniva indotto alla cessione delle stesse in favore della SECAV, società in stato di decozione al momento dell'acquisto, che versava in pagamento assegni privi di copertura; le trattative per l'acquisto erano state svolte da alcuni componenti dell'associazione uno dei quali, Bolognino Sergio, si era presentato anche sotto falso nome. La ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, pertanto, dimostra adeguatamente la sussistenza del delitto presupposto della ricettazione contestata al capo 94 bis, e cioè la truffa consumata in danno del Rossi, di cui sussistono tutti i presupposti e cioè gli artifici e raggiri ed il danno ingiusto con profitto corrispondente.

Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione in relazione all'assenza di consapevolezza dell'origine illecita delle piastrelle, la corte di appello di Bologna, con le osservazioni svolte alle pagine 810 e seguenti della motivazione, ha indicato le plurime circostanze di fatto sulla base delle quali ritenere che il ricorrente fosse consapevole di tale provenienza non lecita; in particolare, il giudice di secondo grado ha sottolineato sia la circostanza del mancato regolare pagamento della merce, sia il contenuto di alcune conversazioni tra Buttiglieri e Bolognino dalle quali risultava che il primo stava acquistando una considerevole partita di merce (ben 60.000 mq di piastrelle) per i quali era stato necessario predisporre 17 trasporti a mezzo camion del Vertinelli, senza avere trattato in particolare il prezzo e la qualità della stessa. Infine, la sentenza di secondo grado segnala altresì, quale elemento significativo, che Buttiglieri indicava quale destinatario della merce non la propria ditta bensì un terzo e cioè la CVR di Pugliese. Inoltre il giudice di appello ha anche svalutato con argomenti di fatto la circostanza della richiesta di fattura da parte dell'imputato ritenendolo elemento non decisivo. Deve pertanto ritenersi che la motivazione adottata dalla corte di appello circa la ricostruzione del dolo di ricettazione non sconti alcuno dei vizi denunciati perché correttamente fondata su



una completa analisi di molteplici circostanze di fatto, dalle quali si trae la decisione della consapevolezza della origine illecita della merce senza alcuna illogicità tanto più manifesta.

Anche il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale ed entrambi i motivi aggiunti appaiono reiterativi di questioni già analizzate dalla corte di appello, la quale ha motivato la sussistenza dell'aggravante di mafia sulla base del coinvolgimento del Buttiglieri in altri procedimenti per fatti di criminalità organizzata nonché sui rapporti accertati dello stesso, in tale particolare vicenda di cui al capo 94 bis, con soggetti pacificamente membri dell'organizzazione di ndrangheta, quali Bolognino ed Ursini; tali frequenti rapporti sono apparsi sufficienti ai fini della dimostrazione della volontà agevolatrice e tali conclusioni paiono corrette, avendo le Sezioni Unite recentemente affermato come la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). Correttamente quindi il Buttiglieri risponde del fatto aggravato dall'agevolazione sia in relazione alla finalità personale che in forza della conoscenza delle finalità perseguite dai concorrenti nel medesimo fatto, tutti soggetti partecipi del gruppo di ndrangheta, alcuni peraltro con ruoli anche di spicco all'interno del sodalizio.

Tutti gli altri motivi non risultano proposti in fase di appello e non possono per la prima volta essere oggetto di deduzione in fase di ricorso per cassazione; invero, l'atto di appello, non conteneva alcun motivo specifico in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche, all'aggravante di cui all'art. 112 cod.pen. ed alla misura di sicurezza limitandosi soltanto a muovere doglianze in punto entità della pena inflitta in primo grado.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2.29.1 Il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato Cannizzo Mario, ritenuto colpevole dei delitti di estorsione in concorso e simulazione di reato di cui ai capi 70 e 70 sexies, non appare fondato nella misura in cui non specifica la decisività dei motivi nuovi di appello che la corte di merito ha ommesso di considerare. La doglianza fa riferimento alla erroneità della dichiarazione di tardività come decisa dalla corte di appello esponendo che l'esame dei motivi nuovi sarebbe stato del tutto ommesso senza però specificare quali ulteriori e rilevanti questioni gli stessi avanzavano, limitandosi a

rappresentare l'avvenuta proposizione di istanze di rinnovazione istruttoria senza però che le stesse siano in alcun modo specificate nel loro contenuto.

Al proposito, questa Corte di cassazione ha rilevato come nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 2 - , n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982 - 01).

Ne consegue che la doglianza non è fondata.

2.29.2 Tutte le doglianze esposte con il secondo motivo e con i motivi aggiunti, reiterano questioni ed aspetti della ricostruzione in fatto che i giudici di merito paiono avere compiuto con valutazione pienamente conforme al dettato normativo e senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati. Le pagine 828 e seguenti della motivazione della pronuncia di appello, contengono un'accurata e precisa descrizione dello svolgimento dei fatti, in particolare, dell'incontro del 17 ottobre 2012 tra la persona offesa Cesarini ed il Costi che, in quella prima occasione, si era fatto accompagnare da Silipo Luigi e proprio dal Cannizzo; posto che il Costi richiedeva la restituzione di somme al Cesarini una cui causale lecita non risulta mai identificata, la pronuncia di appello ha sottolineato come l'intervento dei due correi del Costi, in quell'occasione, fosse inequivocabilmente diretto a rafforzare la portata intimidatoria della richiesta di pagamento. Tale conclusione la corte di appello fonda sul contenuto delle dichiarazioni della stessa persona offesa sentita nel corso del dibattimento di primo grado quando riferiva che i due accompagnatori, e quindi Silipo e proprio Cannizzo, non si erano in alcun modo limitati ad una mera presenza passiva ma avevano fatto riferimento alla necessità di scandagliare la questione della restituzione delle somme per capire "*dove era andato a finire il denaro*", dovendo renderne conto anche ad altri soggetti meridionali per conto dei quali stavano intervenendo. Sulla base di tale precisa ricostruzione in fatto della vicenda (pagina 830), la corte di merito ha escluso la fondatezza della tesi difensiva relativa all'assenza di qualsiasi contenuto intimidatorio nell'incontro del 17 ottobre nonché della estraneità del Cannizzo ad attività in qualche modo illecite, per avere lo stesso tenuto comunque un atteggiamento meramente passivo. Premesso, infatti, che il quadro ricostruito raffigura una palese volontà intimidatoria esercitata da Costi nei confronti del Cesarini e la volontà di rendere ancora più efficace la condotta attraverso l'intervento di altri due soggetti a loro volta emissari di non identificati titolari del credito, di cui si sottolineava

l'origine meridionale, la qualificazione giuridica della azione posta in essere dal Cannizzo per ciò che riguarda il concorso in estorsione, appare esente dalle lamentate censure che il ricorso, con particolare diffusione, espone nel secondo motivo di doglianza poi riproposto con i motivi aggiunti. Inoltre, la tesi della estraneità del Cannizzo viene confutata anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284 - 01) concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagna altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato.

Peraltro la realizzazione della condotta estorsiva da parte del Costi alla presenza di Silipo Luigi e Cannizzo, rende quest'ultimo compartecipe del fatto illecito, in relazione al profilo dell'avvenuto rafforzamento dell'effetto intimidatorio e dell'espresso riferimento in quel colloquio proprio ad altri emissari ed interessati al pagamento dell'ingente somma richiesta al Cesarini, che chiariva il contenuto della richiesta anche sotto il profilo dell'esistenza di altri soggetti pure interessati alla restituzione.

Deve pertanto essere esclusa la fondatezza dell'ulteriore doglianza avanzata nel secondo motivo, poi reiterata nei motivi aggiunti, secondo cui Cannizzo non potrebbe comunque rispondere del delitto di estorsione aggravata consumata, avuto riguardo alla sua partecipazione ad una fase meramente preliminare, in cui alcuna richiesta estorsiva venne posta in essere; invero, secondo la precisa ricostruzione richiamata dall'impugnata pronuncia, già in quell'incontro del 17 ottobre, il Costi accompagnandosi con altri soggetti, che riferivano di agire quali emissari di creditori di origine meridionale, attribuiva palese effetto intimidatorio alle richieste di restituzione di somme nei confronti del Cesarini e tale valutazione appare priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Pertanto, avendo Cannizzo partecipato ad una frazione della condotta già caratterizzata da aspetti illeciti nelle modalità e nel contenuto della richiesta, egli deve rispondere anche delle successive azioni poste in essere dai concorrenti secondo i normali principi in tema di concorso di persone nel reato.

2.29.3 Quanto all'invocata applicazione dei principi dettati dal recente intervento delle Sezioni Unite in tema di differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02), pure dedotta all'interno del primo motivo del ricorso principale e reiterata nei motivi aggiunti, il ricorso, nonostante si dilunghi su vari aspetti, non riesce in alcun modo a precisare quale tutela legale avrebbe potuto avere la richiesta del Costi rivolta a Cesarini; la suddetta pronuncia delle Sezioni

Unite invero precisa in motivazione che *"le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile"* ed aggiunge come *"proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto)..."*; ciò premesso nel caso in esame la configurabilità ex 393 cod.pen. è esclusa proprio dall'assenza di qualsiasi azione giuridica esercitabile dal Costi nei confronti di Cesarini, non essendo mai stata chiarita la natura del preteso credito esercitato che determinava poi il pagamento di una rilevante somma di denaro oltre che la dazione di una autovettura di rilevante valore (Lamborghini Gallardo) da parte della vittima.

Ed anzi, la corte di appello, precisava nella stessa motivazione, che le ragioni della richiesta di restituzione delle somme, trovava fondamento in precedenti attività illecite che avevano legato Costi a Cesarini, con la conseguenza che, non essendo la causale del rapporto lecita mai la stessa avrebbe potuto essere azionata in sede giurisdizionale; al proposito va fatto riferimento *mutatis mutandis* ai principi affermati dalla giurisprudenza in tema di richieste intimidatorie di pagamento di precedenti consegne di sostanze stupefacenti, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Rv. 278767 - 01); il principio, a parere del collegio, deve ritenersi applicabile a tutti i casi di richieste di versamenti di denaro per causali illecite.

Le ulteriori doglianze proposte con il secondo motivo e riguardanti, poi, la ricostruzione delle modalità dei contatti tra Cannizzo e l'assistente Caruso, che aveva partecipato ad un servizio di osservazione, venendo individuato dal ricorrente, l'attendibilità intrinseca del collaboratore Valerio che accusava Cannizzo di attività di stabile collaborazione con il Silipo, il contenuto e l'interpretazione della conversazione Gibertini-Salsi, deducono questioni o non decisive ovvero proponenti una rilettura di elementi di prova in senso alternativo non deducibile nella presente sede di legittimità.


Va solo precisato che la corte di appello non ha omesso di confutare le questioni riguardanti la collaborazione del Valerio, posto che ha proceduto proprio ad un'analisi particolarmente approfondita delle dichiarazioni dello stesso, alla luce delle particolari modalità della collaborazione dello stesso e ha verificato, quanto al Cannizzo, la sua credibilità in considerazione del riconoscimento dell'imputato oltre che della precisione del

racconto. E tale procedimento appare conforme ai dettami indicati dall'art. 192 terzo comma cod.proc.pen..

2.29.4 In relazione, poi, alle doglianze in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. la corte di appello, con le osservazioni svolte a pagina 843 della motivazione, specifica le ragioni sulla base delle quali ritiene infondato il motivo di gravame; posto infatti che nell'ipotesi di cui al capo 70 viene contestata l'aggravante in relazione al metodo mafioso della richiesta estorsiva, la circostanza avendo natura oggettiva si comunica al concorrente nel reato anche in relazione a quella frazione di condotta cui non partecipava personalmente Cannizzo. La valutazione appare esente da censure ed è peraltro confortata dall'ulteriore argomento secondo cui, già nell'incontro cui partecipò Cannizzo, le modalità della richiesta, la presenza del Silipo Luigi ed il riferimento ad altri soggetti interessati alla restituzione del denaro palesavano tale metodo. Peraltro la corte di appello ha ricavato tale conclusione anche alla luce dell'accertata sussistenza di rapporti del Cannizzo con esponenti di quel gruppo criminale, come Silipo, non circoscritti a tale particolare episodio.

2.29.5 Il terzo motivo, proposto in relazione al capo n.70 sexies, è inammissibile perché propone una lettura alternativa del contenuto di varie intercettazioni, oltre che di precisi elementi probatori costituiti dal riconoscimento della voce del Silipo Antonio, quale autore delle telefonate anonime, non deducibile nella presente sede di legittimità. Il giudice di appello, con le osservazioni svolte alle pagine 838 e seguenti, ha dettagliatamente ricostruito la vicenda culminata nella falsa denuncia presentata proprio da Cannizzo il 31 dicembre 2012, con la quale dichiarava di avere ricevuto telefonate anonime di intimidazione, benché le chiamate fossero state in realtà effettuate proprio dal Silipo in accordo con il ricorrente.

In tema di valutazione delle frasi dei colloquanti questa Corte di cassazione ha affermato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora, è stato affermato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio porta ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di



questa Corte, nella dedotta prospettiva della sussistenza di ipotesi alternative, essendo la valutazione delle stesse ancorata necessariamente alla successione temporale delle chiamate ed al riconoscimento della voce del Silipo.

Anche il motivo in tema di omessa concessione delle attenuanti generiche risulta infondato posto che l'imputato veniva ritenuto non meritevole delle stesse sulla base di precisi argomenti in fatto non sindacabili nella presente sede.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.30.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse di Cavedo Maurizio proposto in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo n.1; la corte di appello di Bologna non ha ommesso di considerare la natura dei rapporti tra Cavedo e Migale nel contesto dei quali il primo veniva costretto a versare al secondo delle somme di denaro per estinguere un debito precedentemente assunto ma, ha sottolineato, come tale vicenda vedeva contrapposti diversi esponenti della stessa cosca, in quanto il ricorrente aveva chiesto l'intervento a suo sostegno del Villirillo, altro componente del gruppo. Nella ricostruzione della vicenda dunque erano emersi numerosi elementi per affermare che Cavedo fosse stato operativo nell'interesse dell'organizzazione criminale in diversi settori strategici.

In particolare, il giudice di secondo grado, con le osservazioni svolte alle pagine 860 e seguenti, ha sottolineato come Cavedo, sia in forza delle dichiarazioni del collaboratore Muto Salvatore, sia per quanto emerso da alcune conversazioni intercettate ed in parte riassunte, sia per quanto ancora riferito da testimoni (luogotenente Cali) che avevano ricostruito le operazioni, era soggetto stabilmente dedito a favorire la cosca di 'ndrangheta nell'esecuzione di operazioni di fatturazione per operazioni inesistenti per consistenti importi; operazioni nelle quali, segnalava il collegio di secondo grado, venivano investiti capitali di origine illecita che a termine del "giro" tra le diverse società, una delle quali gestita proprio da Cavedo e di cui era titolare la moglie, rientravano con il guadagno del 20% maturato in pochi giorni, a fronte di nessuna reale attività sottostante.

A sostegno di tale ricostruzione la corte di appello ha poi sottolineato come la sistematica utilizzazione del Consorzio Edilstella, gestito di fatto dal Cavedo per attività illecite, fosse emersa anche nel procedimento definito con pronuncia di condanna nei confronti della Petrozza Stella, moglie di Cavedo, e legale rappresentante del Consorzio mentre, l'utilizzazione per di denaro di provenienza illecita per alimentare tale attività, risultava acclarata anche nel separato giudizio abbreviato in cui era stato definitivamente condannato il Cappa per il delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen. di cui al capo n.122.

Ritenuto pertanto il ruolo centrale di tale attività nelle operazioni illecite portate a termine dalla cosca, il giudice di appello collegava correttamente poi la partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. anche all'ulteriore condotta di accesso abusivo ai sistemi informatici che Cavedo, quale Sovrintendente della Polizia di Stato, compiva nell'interesse di esponenti della cosca, come Vetere e Villirillo (vedi p.862). E' appena il caso di segnalare come la tesi dell'appartenenza del Cavedo alla figura dell'imprenditore vittima, riceve smentita proprio da tali accessi abusivi, compiuti nell'interesse di esponenti di primo piano della cosca, che dimostrano come i rapporti tra il ricorrente e gli altri associati fossero proprio ispirati alla massima collaborazione e alla condivisione degli scopi finali.

Dunque l'affermazione di responsabilità del Cavedo per il delitto di partecipazione mafiosa è stato fondato sulla ricostruzione delle plurime attività illecite dallo stesso compiute unitamente o nell'interesse di esponenti di vertice della cosca emiliana così che appare rispettato il canone stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01); in motivazione la suddetta pronuncia ha poi precisato come: "*Se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorterìa è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. La stabilità del rapporto singolo-consorterìa si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto.*"

Orbene, proprio la condivisione di tale principio giurisprudenziale porta all'affermazione della manifesta infondatezza del primo motivo che lamenta violazione di legge sotto il profilo dell'errata interpretazione dell'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello

di Bologna, ha proprio posto a base della sua decisione gli elementi sulla base dei quali ritenere che il Cavedo avesse compiuto plurime, ripetute e rilevanti attività sempre nell'interesse della cosca.

2.30.2 Tutte le doglianze contenute nei motivi dal secondo all'ottavo (capo 122) si risolvono in una lettura alternativa di mezzi di prova conformemente interpretati dalla corte di appello e dal tribunale di primo grado circa la fittizietà dell'operazione e l'impiego nella stessa di capitali di origine illecita; al proposito deve essere ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); nel caso di specie questo esame è stato esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Invero, la tesi della natura illecita delle operazioni che tutti i predetti motivi contestano, trova molteplici conferme nelle dichiarazioni del collaboratore Muto Salvatore, nell'analisi dei rapporti tra le due imprese (Consorzio Edilstella e Cucirini Rama), nella interpretazione di diverse intercettazioni riportate e, ancora, nella definitiva condanna proprio per il contestato delitto di reimpiego ex art.648 ter cod.pen. del coimputato nel medesimo fatto Cappa intervenuta nel separato giudizio abbreviato. Né risulta necessario ed imprescindibile accertare che Cavedo fosse consapevole con esatta precisione da quale reato provenissero i capitali illeciti investiti dalla cosca nelle operazioni illecite e che egli si prestava a fare transitare dal Consorzio; per costante affermazione giurisprudenziale di questa corte in tema di fattispecie di ricettazione e riciclaggio si è sempre affermato come in tema di riciclaggio, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata (Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, Rv. 246433 - 01). E con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen. è stato poi in particolare sostenuto che il dolo del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro

provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997 – 03). Correttamente dunque la corte di appello ricavava la consapevolezza della provenienza illecita dalla natura dei rapporti tenuti dal Cavedo con gli altri esponenti della cosca, senza che fosse necessario appurare la specifica tipologia del delitto presupposto, trattandosi di denari investiti dagli esponenti della associazione ed in particolare da Villirillo e Cappa.

Anche le altre doglianze, come anticipato, si risolvono nella prospettazione di letture alternative o nell'esposizione di supposti travisamenti non decisivi; alcun rilievo assume la mancata acquisizione da parte del Cavedo della carica di rappresentante legale del consorzio posto che, il giudice di merito ha ricavato il coinvolgimento nelle operazioni illecite quale gestore di fatto del consorzio e per la sua qualità di soggetto di riferimento per le operazioni di fatturazioni inesistenti con gli altri esponenti della cosca; queste conclusioni non trovano smentita efficace nella mancata sottoposizione ad iniziative giudiziarie dei titolari di Cucirini Rama, trattandosi di scelte ed iniziative della pubblica accusa totalmente estranee al presente procedimento ed alla ricostruzione della condotta posta in essere dall'imputato. Ancora, a fronte della complessiva ricostruzione compiuta dalla corte di appello sulla base dei diversi elementi di prova, non rilevano gli esiti della perizia contabile la quale, come ripetutamente spiegato dalla corte di appello, si era limitata alla sola analisi della documentazione contabile cartacea e non aveva potuto valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trattandosi di dati del tutto estranei all'attività dei periti, invece correttamente valutati nell'ottica di una complessiva formazione e valutazione della prova dai giudici di merito.

2.30.3 Quanto agli ulteriori motivi:

- la contestazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 615 ter cod.pen. indicato al capo n.151 si risolve in un'assertiva affermazione che le ricerche sarebbero giustificate dal ruolo di funzionario di Polizia del Cavedo; tale valutazione correttamente non è stata condivisa dai giudici di merito in quanto tali operazioni non trovavano giustificazione alcuna nelle attività di servizio, anche in relazione ai nominativi oggetto degli accessi abusivi ed alle funzioni cui era assegnato il ricorrente;
- la contestazione dell'aggravante di mafia per il capo n.151 trova fondamento nell'assenza di specifici motivi di appello e, comunque, nella osservazione secondo cui gli accessi nell'interesse di esponenti apicali della cosca favorivano le attività associative;
- proprio la contestazione dell'aggravante di mafia per il capo n.151 esclude la possibilità di ritenere maturata la prescrizione poiché la stessa inizia a decorrere nuovamente dall'ultimo atto interruttivo ex art. 161 cod.pen.;
- l'affermazione di responsabilità per il capo n.152 trova fondamento nelle precise indicazioni fornite dalla corte di appello alla pagina 862 della pronuncia circa il contenuto delle

deposizioni testimoniali di quei soggetti che avevano richiesto le informazioni proprio al ricorrente;

- genericamente viene invocata la prescrizione del reato, ciò senza alcuna indicazione dei periodi di sospensione disposti nel corso del giudizio pari ad anni 2, mesi 8, giorni 7 che escludono la maturazione di qualsiasi effetto estintivo alla data della sentenza di appello, anche per gli accessi abusivi del giugno 2011; invero, al proposito, va ricordato come la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014 Rv. 258967 - 01). L'inammissibilità del ricorso determina l'irrelevanza della prescrizione sopravvenuta relativamente al capo 152; difatti secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2.31.1 Puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello di Bologna e da questa adeguatamente risolte nonché manifestamente infondato è il ricorso avanzato nell'interesse di Colacino Salvatore, ritenuto colpevole dei reati di detenzione illegale e porto abusivo di una pistola di cui al capo 129, fatto aggravato ex art. 416 bis1 cod.pen..

Quanto al primo motivo, deve essere rammentato come, secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Rv. 258948 - 01). Nel caso in esame la corte di appello bolognese ha già adeguatamente spiegato come l'imputazione elevata a carico del Colacino contenga sufficiente specificazione sia con riferimento alla condotta materiale allo stesso contestata che con riguardo all'attività di agevolazione della cosca di 'ndrangheta

operante in territorio emiliano, senza che fosse indispensabile e necessario per l'esercizio del diritto di difesa individuare la singola locale cui fare riferimento.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo essendo già stato spiegato in sede di appello come, in presenza di fatti connessi, per il reato di detenzione illegale e porto abusivo di arma aggravato per agevolare la cosca mafiosa, la competenza per territorio vada individuata proprio nella procura distrettuale ove risultano consumati i delitti di criminalità organizzata. Correttamente la corte di appello richiama quindi l'orientamento secondo cui, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 - 01).

2.31.2 In relazione, poi, alle doglianze in punto di affermazione di responsabilità deve essere ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, fondato sulla valutazione di una precisa deposizione testimoniale, la cui attendibilità risulta solo genericamente contestata dal ricorso proveniente dal Conti il quale riferiva con dovizia di particolari la condotta di detenzione illegale e porto abusivo di una pistola e delle munizioni posta in essere dal ricorrente.

Ed a fronte di tale precisa ricostruzione operata in forza di un elemento di prova, superfluo appare insistere sull'assenza di riscontri o sul mancato sequestro di armi a carico dell'imputato, poiché il Conti è soggetto dotato della qualifica propria di testimone dei fatti ed allo stesso, evidentemente, non si applicano le regole dettate per altre categorie di soggetti previste dall'art. 192 terzo comma cod.proc.pen..

Anche la doglianza in punto di riconoscimento dell'aggravante di mafia appare manifestamente infondata e reiterativa posto che la corte di appello, con le specifiche argomentazioni svolte a pagina 877 dell'impugnata pronuncia, specificava come il Colacino, proprio alla presenza del teste, aveva reclamato i propri legami con la criminalità organizzata

locale e come lo stesso risultava in contatto anche con altro esponente della stessa organizzazione, il Vetere, così che l'agevolazione delle attività dell'organizzazione mafiosa attraverso il delitto risulta agganciata a ben precise circostanze di fatto.

Infine anche la negazione delle attenuanti generiche trova fondamento nei precisi argomenti spesi dalla corte di appello circa la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2.32.1 Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto al ricorso avanzato nell'interesse di Costi Omar ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 70, 97 e 98.

Quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione delle regole in tema di contestazioni per l'utilizzo di verbali non acquisiti nel procedimento, con le osservazioni svolte alla pagina 894 dell'impugnata pronuncia la corte di appello ha escluso che tale circostanza abbia mai avuto luogo nel corso dell'escussione del Cesarini, persona offesa dell'estorsione di cui al capo n.70, sottolineando come la fondatezza del narrato da parte della persona offesa sia emersa anche all'esito dell'audizione dell'ispettore Maxia circa le particolari vicende che avevano riguardato la denuncia di furto della Lamborghini Gallardo da parte dello stesso Cesarini. A fronte di tale specifica conclusione, fondata su un'analisi approfondita del materiale probatorio, la doglianza ripropone lo stesso tema violando però il principio di autosufficienza non essendo stati allegati gli atti decisivi per giungere alla invocata conclusione e, altresì, prospettando un tema che non determina alcuna nullità dell'intera prova assunta con l'escussione della persona offesa. Invero, la corte di appello e prima di essa il tribunale di Reggio Emilia hanno proceduto, anche sotto la sollecitazione delle impugnazioni dei diversi soggetti coinvolti, ad un'analisi più che approfondita delle dichiarazioni rese dal Cesarini, evidenziandone il chiaro ed inequivoco contenuto accusatorio quanto alla portata intimidatoria delle richieste ricevute sia dal Costi sia, soprattutto, dagli altri soggetti che l'imputato aveva coinvolto nel recupero di quel credito, risultati tutti compromessi in dinamiche mafiose. La sentenza di appello, nella lunga esposizione dei fatti contenuta nelle pagine 895 e seguenti, ha scandagliato tutti i dedotti profili della inattendibilità del Cesarini, anche in relazione alla natura del debito, alla mancata denuncia da parte dello stesso delle intimidazioni pur ricevute, alle emergenze provenienti dalle dichiarazioni dell'ispettore Maxia relative alla denuncia di furto della Lamborghini, al

momento della consegna dell'auto da parte di Cesarini a Costi per recarsi ad un matrimonio (macchina mai più restituita), al contenuto di alcune conversazioni che sarebbero in contrasto con la ricostruzione accusatoria; tutte le predette circostanze sono state partitamente ed analiticamente prese in considerazione dalla corte bolognese e singolarmente confutate attraverso una più che minuziosa e dettagliata motivazione esente dalle lamentate censure che ripropongono gli stessi temi già dedotti con l'atto di appello. Non può dimenticarsi al proposito come sia stato ripetutamente affermato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575); e si è anche sostenuto come, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, ed in particolare alla ritenuta attendibilità del Cesarini da parte dei giudici di appello, deve escludere la sussistenza del lamentato vizio di motivazione sia per la totale assenza di manifeste contraddizioni sia per l'avvenuta verifica della credibilità del suddetto dichiarante, non sulla base di principi generali ovvero di mere congetture, bensì all'esito di un approfondito esame di numerosissimi riscontri alla accusa proveniente da Cesarini, tutti elencati dalla corte di appello e tra i quali certamente appaiono significativi, oltre che la condanna dei concorrenti nel separato giudizio celebrato nei loro confronti, anche il rinvenimento di numerosi assegni presso l'abitazione del Silipo emessi dalla vittima. La circostanza è importante perché il Silipo era stato coinvolto nell'affare proprio da Costi; a questi elementi va aggiunto il contenuto di varie conversazioni dalle quali emergono i preparativi degli incontri con la vittima e i commenti successivi agli episodi stessi.

Inoltre, la corte di appello, ha segnalato come la stessa vicenda della falsa denuncia di furto della Lamborghini da parte del Cesarini, costituisca un ulteriore elemento di riscontro della ricostruzione accusatoria, poiché prova che l'auto gli era stata sottratta in conto del maggior credito e che la stessa persona offesa aveva per questo tentato maldestramente di recuperare delle somme a carico della compagnia assicurativa.

Tali considerazioni escludono la fondatezza del secondo motivo.

2.32.2 Quanto alla denunciata violazione dell'art. 603 cod.proc.pen., esposta con il terzo motivo, la corte di appello si è lungamente applicata sul tema del contenuto della intercettazione dalla quale sarebbe emerso lo stato di profonda soggezione del Cesarini (il pianto) con osservazioni esposte alle pagine 911 e seguenti della sentenza; il giudice di appello, in luogo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ha optato per l'ascolto diretto del file audio, riportandone testualmente il contenuto e sottolineato come la condotta intimidatoria di Costi e degli altri soggetti intervenuti in occasione dei vari incontri, il Cannizzo coimputato dello stesso fatto, il Silipo Luigi, Mormile ed altri rimasti non identificati, sia circostanza che risulta anche da numerose altre emergenze oltre che dal passo della conversazione in esame al quale pertanto non può attribuirsi efficacia decisiva e dirimente. La corte di appello ha esposto alle pagine 912 e seguenti tutti tali elementi, già riassunti in precedenza, sottolineando come la dazione della Lamborghini, la consegna dell'assegno di 50.000 euro e di altri titoli siano stati frutto dell'azione complessivamente intimidatoria perpetrata su iniziativa del Costi anche da esponenti della cosca di 'ndrangheta emiliana e persino da altri soggetti di origine malavitoso napoletano, pure intervenuti nelle richieste effettuate in territorio romano, quando l'effetto intimidatorio veniva sottolineato anche in relazione all'inequivocabile riferimento che si faceva al figlio del Costi ed alla data del suo compleanno, quale termine per la scadenza dei pagamenti richiesti. Anche il terzo motivo, deduce dunque una violazione di legge non sussistente e relativa ad un aspetto che non ha natura decisiva essendo numerosi gli altri elementi dai quali i giudici di merito hanno ricavato la portata intimidatoria della richiesta oltre il frammento della conversazione.

Peraltro, il motivo risulta altresì infondato posto che, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, è sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Rv. 256080 - 01); così che deve escludersi qualsiasi vizio nella decisione del giudice di appello di procedere ad ascolto diretto del file audio senza disporre una nuova perizia su tale particolare intercettazione.

2.32.3 Il quarto ed il quinto motivo propongono ulteriori doglianze in tema di sussistenza del delitto di estorsione e di diversa qualificazione dei fatti ex art. 393 cod.pen. che la corte di appello di Bologna, con le osservazioni svolte alle pagine 911 e seguenti della pronuncia, ha ampiamente disatteso con argomenti del tutto privi di qualsiasi violazione di legge o difetto di motivazione; in particolare, quanto alle doglianze relative agli assegni sequestrati al Silipo, il giudice di appello ha sottolineato la particolare valenza di tale riscontro con riferimento alle dichiarazioni della vittima poichè, non sussistendo alcun rapporto autonomo Cesarini-Silipo, la dazione degli assegni venne correttamente ritenuta

essere frutto di quella attività estorsiva iniziata proprio dal Costi e per la quale solo questi aveva chiesto ed ottenuto l'intervento dei Silipo e degli altri associati mafiosi.

Quanto al supposto credito vantato dal Costi nei confronti di Cesarini, la corte di appello e prima di essa il tribunale, non hanno omissis la valutazione delle dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa nonché l'analisi di quei documenti dai quali risultavano rapporti tra le società del ricorrente e quelle della persona offesa sottolineando, però, come la richiesta intimidatoria aveva ad oggetto altre partite di denaro e cioè quelle che Costi riteneva di dovere vantare per effetto della precedente attività di falsa fatturazione compiuta unitamente a Cesarini. In particolare, il giudice di appello, con le osservazioni svolte a pagina 929 ha sottolineato anche l'anomalia delle operazioni contabilizzate a fronte delle quali, pur sussistendo iscrizioni di notevoli importi non risultavano consegne di merce, bonifici od altri elementi dai quali risultasse l'effettività delle operazioni; inoltre, il giudice di appello ha anche utilizzato ed in parte riportato un processo verbale di constatazione nel quale viene segnalato che le contabilizzazioni della Minimum riguardano proprio operazioni oggettivamente inesistenti e così concluso per l'inesistenza di qualsiasi credito giuridicamente azionabile.

Tale conclusione, in quanto fondata su precisi elementi di prova rassegnati in sentenza, appare anch'essa priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta senza che sia rilevabile alcun travisamento delle prove decisivo.

2.32.4 Il sesto ed il settimo motivo espongono doglianze in punto di riconoscimento delle aggravanti per il delitto di estorsione che non paiono fondate; dalla motivazione della sentenza di appello risulta che:

- sia in occasione del primo incontro di ottobre e successivamente nel secondo del dicembre 2012 il Costi veniva accompagnato da altri soggetti che lui stesso aveva sollecitato ad intervenire per rafforzare l'effetto intimidatorio della richiesta di pagamento; in particolare, al primo incontro, viene riferito che erano presenti anche Silipo e Cannizzo, i quali dichiaravano significativamente di essere giunti dal sud Italia, mentre nel secondo incontro erano coinvolti anche Mormile ed altri esponenti criminali di origine campana;
- il coinvolgimento di soggetti tutti facenti parte della locale emiliana di 'ndrangheta è la trave portante dell'intera motivazione ove si spiega a più riprese che proprio il coinvolgimento del Silipo, presso l'abitazione del quale vengono poi trovati gli assegni del Cesarini, era stato sollecitato per il ruolo criminale rivestito dallo stesso.

Tali essendo i fatti ricostruiti dalle sentenze di merito entrambi i motivi non paiono fondati, sussistendo sia la contemporanea presenza di più soggetti nell'esecuzione dell'estorsione che l'appartenenza di più di essi ad associazioni criminali.

Quanto allo sfruttamento del metodo mafioso nell'esecuzione dell'estorsione, che i motivi nn. 7 e 8 pure contestano, il giudice di appello non è incorso in alcuna delle violazioni denunciate posto che, dopo avere lungamente esposto i fatti e perciò già riferito in ordine al coinvolgimento di molteplici soggetti partecipi della locale emiliana o di organizzazioni campane, a pagina 931 della motivazione ha ripercorso ancora una volta i fatti sottolineando come il metodo mafioso è ravvisabile in ragione del richiesto intervento del Silipo proprio da parte del Costi e delle modalità delle minacce successivamente portate all'indirizzo di Cesarini da tutti i soggetti coinvolti e persino dal Mormile, che interviene sulla scena con altrettanta veemenza nel rappresentare alla p.o. i pericoli per il proprio nucleo familiare.

La corte di merito, pertanto, appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Rv. 282602 - 02). Nel caso in esame proprio le modalità dell'iniziativa del Costi, la richiesta di intervento rivolta ai Silipo, l'aver accettato il coinvolgimento dello stesso e di altri soggetti anche di origine campana manifesta la consapevolezza dello stesso.

2.32.5 Analogamente infondata appare la stessa doglianza in punto riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai reati di cui ai capi 97 e 98; il giudice di appello ha segnalato la molteplicità dei rapporti che Costi intratteneva con vari esponenti della locale di 'ndrangheta e poi stigmatizzato, nella lunga esposizione dei fatti, come il sistema della fatturazione di operazioni inesistenti e delle frodi carosello era proprio stata ideata e poi attuata dalla associazione criminale ricavandone così la consapevolezza da parte di Costi dell'agevolazione dell'associazione, i cui esponenti egli stesso aveva sollecitato ad intervenire nella vicenda Cesarini.

Sul punto va ricordato come le Sezioni Unite abbiano affermato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). Principio, questo, esattamente applicato al caso in esame, in cui Costi era coinvolto in un complessivo sistema elaborato dal gruppo criminale, di cui era a conoscenza, perché in contatto con plurimi esponenti dello stesso, secondo quanto puntualmente riportato nella motivazione della sentenza impugnata.

Adeguata appare la motivazione della corte di appello sulla determinazione della pena che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risulta esercitata in assenza di qualsiasi vizio.

Infine, la doglianza avanzata in punto riconoscimento della recidiva reiterata nei motivi aggiunti è proposta in carenza di interesse posto che la predetta circostanza non appare valorizzata in quanto non è stato effettuato alcun aumento autonomo di pena da parte del giudice di appello nel calcolo esplicitato a pagina 946; invero il giudice di secondo grado ha proceduto all'aumento ex art. 63 quarto comma cod.pen. anche in relazione alla diversa aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen.. Peraltro il motivo appare anche proposto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso quanto alla dedotta estinzione della precedente condanna.

Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

2.33.1 Infondati sono i motivi avanzati nell'interesse di Crivaro Antonio ritenuto responsabile del capo n.1 con limitazione temporale della condotta punibile sino al 2012; il primo motivo, con cui si deduce difetto di motivazione e travisamento della prova, si riduce ad una completa rilettura degli elementi di prova, fornendone un significato alternativo a quello loro assegnato dalla corte di appello e ad un frazionamento e ad una parcellizzazione delle condotte significative della partecipazione al reato associativo valorizzate dalla stessa corte di merito.

Al proposito va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione

(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato, che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del Crivaro è caratterizzato per la presenza di una serie di elementi significativi del coinvolgimento dello stesso in affari ed attività illecite compiute unitamente al Gualtieri, identificato correttamente sulla base di altra pronuncia irrevocabile all'esito del separato rito abbreviato, quale braccio destro di Grande Aracri Nicolino vertice calabrese del gruppo criminale (Cass. Sezione Quinta n.15041 del 2019); in particolare, il giudice di appello, con valutazione sostanzialmente conforme a quella operata in primo grado, segnalava la particolare pregnanza degli elementi di prova differenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, di quelle conversazioni ed attività di osservazione dalle quali risultavano proprio i contatti Crivaro-Gualtieri-Grande Aracri. Con le osservazioni spiegate alle pagine 962 e seguenti dell'impugnata sentenza il giudice di appello ha sottolineato la frequenza e l'oggetto dei contatti tra il ricorrente e gli altri esponenti della cosca operante in Emilia, richiamando in primo luogo le significative affermazioni dell'imprenditore Maffioletti che individuava proprio nel Crivaro quel soggetto presentatogli da Gualtieri il quale avrebbe dovuto fargli avere la liquidità necessaria per il risanamento dell'azienda e tramite il quale aveva ricevuto una fideiussione di 500.000 euro rivelatasi poi falsa; Maffioletti, poi, affermava espressamente che Gualtieri gli aveva palesato la propria appartenenza alla cosca criminale e che lo stesso gli aveva anche riferito che le sue confidenze fatte a Crivaro circa i propri crediti nei confronti dei terzi erano state dal ricorrente messe a conoscenza della stessa cosca che intendeva ora gestirli.

Oltre a tale elemento dal contenuto dichiarativo certamente significativo, perché proveniente da un soggetto estraneo alla cosca, il giudice di appello sottolineava il contenuto di alcune conversazioni Gualtieri-Crivaro nelle quali i due discutono di affari e della spartizione dei guadagni, della possibilità di ottenere fideiussioni, degli incontri e relazioni con il Grande Aracri che erano tenuti in particolare dal Gualtieri per mettere il capo della cosca a conoscenza di tali vicende, evidentemente per la loro particolare rilevanza. Prendendo in esame altre conversazioni il collegio di appello segnalava ancora come, a seguito del conflitto per motivi attinenti la restituzione di una somma di denaro che Crivaro doveva a terzi, Gualtieri cercò di convocarlo proprio alla presenza del Grande Aracri,

elemento questo tale da dimostrare il ruolo di vertice che quest'ultimo rivestiva dinanzi ad entrambi i contendenti.

Quanto alla valutazione in fatto della rilevanza del dissidio Gualtieri-Crivaro, la corte di appello non ha ommesso di considerare tale episodio né appare essere incorsa in travisamento del fatto posto che, con le osservazioni spiegate alla pagina 970, ha sottolineato la sua rilevanza in relazione alla convocazione dei due contendenti dinanzi al Grande Aracri, proprio per il ruolo di vertice svolto da costui, e della naturale conseguente dimostrazione della appartenenza ad un gruppo comune; valutazione questa che sfugge a qualsiasi censura di illogicità tanto più manifesta per i motivi di seguito evidenziati.

Su tale ampio compendio probatorio venivano innestate le tre chiamate di correità provenienti dai collaboratori Muto, Valerio e Giglio che indicavano tutti Crivaro come soggetto affiliato alla cosca in quanto dedito ad attività illecite tese al recepimento di risorse finanziarie; orbene, quanto alle doglianze pure contenute nel primo motivo e relative alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni provenienti da detti soggetti, va ricordato come il giudizio di attendibilità ex art. 192 comma terzo cod.proc.pen. supponga una duplice valutazione che deve avere ad oggetto prima l'attendibilità intrinseca, sotto il profilo della precisione, costanza, reiterazione delle accuse e poi quello della ricerca dei riscontri individualizzanti e cioè di altri elementi di prova che, ricollegando l'imputato al fatto contestato ed oggetto dell'accusa, siano tali da rafforzare la chiamata di correità. Orbene, alcuna previsione risulta dettata dal codice di rito per escludere a priori l'attendibilità intrinseca di collaborazioni con la giustizia iniziate dopo l'inizio del procedimento penale e delle conseguenti chiamate di correità che vengano formulate a dibattimento nel contraddittorio delle parti. Se è vero quanto esposto dai difensori, con valutazioni comuni, circa l'avvenuta possibilità di consultazione dell'intero materiale probatorio da parte di chi inizi l'attività di collaborazione ad indagini concluse e dopo l'emissione dei provvedimenti cautelari, ciò deve imporre un maggior onere di valutazione della credibilità intrinseca ma non può costituire indice automatico di inattendibilità.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno approfondito il tema della credibilità intrinseca di ciascuno dei dichiaranti escussi in contraddittorio che risultano avere iniziato la collaborazione nel corso del procedimento e cioè Muto, Valerio e Giglio, pervenendo a conclusioni positive sulla base della esplicazione di una serie di circostanze di fatto che la corte di appello indica specificamente alle pagine 99 e seguenti dell'impugnata pronuncia e che devono pertanto fare ritenere non fondata la doglianza.

In ogni caso, quanto alla specifica posizione del Crivaro, la corte di appello segnalava nella pronuncia che le dichiarazioni dei predetti, tutte convergenti nel senso del pieno coinvolgimento del ricorrente nelle attività del gruppo criminale di origine calabrese

operante nel territorio emiliano, si sono aggiunte ad un materiale probatorio già particolarmente consistente, che aveva fatto emergere ampie relazioni di affari tra Crivaro, Gualtieri ed altri associati tutte svolte sotto l'egida del capo cosca Grande Aracri Nicolino.

Posto quindi che le valutazioni della corte di appello circa l'attendibilità estrinseca delle chiamate di correatà appaiono essersi conformate all'orientamento costante di questa Corte di cassazione secondo il quale anche più chiamate incrociate costituiscono elementi di prova e riscontro al tempo stesso, deve ancora essere ricordato come sia stato affermato che in tema di chiamata in correatà relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato; tuttavia, in presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659 - 01); inoltre, si è anche stabilito come in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correatà riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269658 - 01). Orbene, nella valutazione delle chiamate e nella ricerca dei riscontri nei riguardi del Crivaro, la corte di appello bolognese appare proprio essersi ispirata a tali principi posto che, a fronte di numerosi contatti e relazioni con esponenti di vertice, venivano valorizzate le diverse chiamate di correatà e sottolineato anche come alle stesse si accompagnava il coinvolgimento del ricorrente in episodi estorsivi o comunque di richieste intimidatorie finalizzate al recupero di crediti.

Anche tale doglianza deve pertanto essere respinta.

2.33.2 Quanto al secondo motivo, vanno richiamate le osservazioni già svolte con riferimento all'analisi di altre posizioni processuali (Bolognino Sergio, Cavedo etc.); secondo il più recente intervento delle Sezioni Unite la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); in motivazione

la suddetta pronuncia ha poi precisato come: " *Se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorteria è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. La stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto*".

Orbene, proprio l'adesione a suddetto orientamento comporta l'affermazione della non fondatezza del motivo che lamenta violazione di legge sotto il profilo dell'errata interpretazione dell'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello di Bologna, ha infatti sottolineato con precisione gli elementi sulla base dei quali ritenere che il Crivaro abbia partecipato ad azioni causalmente orientate a favore dell'associazione elencate nella vicenda Maffioletti, nel concorso nella estorsione in danno del Ferrari, nella ricerca di fideiussioni false, così dimostrando il fattivo, operativo coinvolgimento dello stesso nella vita associativa della cosca di 'ndrangheta emiliana.

2.33.3 In relazione al terzo motivo, con il quale si deduce inutilizzabilità della sentenza emessa a seguito del rito abbreviato nei confronti di alcuni coimputati, tra cui il coimputato Gualtieri, nel presente procedimento che prosegue con le forme del rito ordinario, deve innanzi tutto essere esclusa la valenza decisiva della sentenza n.29/2009 della Corte costituzionale citata nel ricorso, la quale, in primo luogo, respingeva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 238 bis cod.proc.pen., così evidentemente salvandone la portata operativa; in motivazione il giudice delle leggi richiama il portato della suddetta norma sotto il profilo delle modalità di acquisizione ma sottolinea che la stessa non attribuisce alcun valore vincolante alla ricostruzione dei fatti operata nel separato procedimento, fermo rimanendo il principio del libero convincimento del giudice che procede e, quindi, la possibilità di critica nel dibattimento in corso anche delle conclusioni della sentenza definitiva emessa nel rito abbreviato.

In epoca successiva tale intervento, l'orientamento di questa Corte di cassazione ha espressamente stabilito che rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili, che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Rv. 261480 - 01); in motivazione la pronuncia precisa che: "l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non può in alcun modo considerarsi lesiva del diritto di difesa del terzo, in quanto garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento (Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 19/2/2013, Miceli e altri, Rv. 255058). Va, inoltre, ricordato che, con il riferirsi alle "sentenze divenute irrevocabili", il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p., ha inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse - come nel caso di specie - a seguito di giudizio abbreviato (ovvero di applicazione della pena su richiesta); la ratio della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 6755 del 19/05/1994, Rapanà, Rv. 198107; Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi e altro, Rv. 216920)".

Orbene, nel caso in esame, non si ritiene che la corte di appello bolognese abbia violato tali principi dettati sia dal giudice delle leggi che da questa Corte di cassazione; i giudici di merito, e quello di secondo grado in particolare, hanno sottolineato l'esito definitivo del procedimento abbreviato nel contesto del quale venivano giudicati altri componenti della cosca emiliana facente capo al Grande Aracri tra cui il Gualtieri, ricavandone il ruolo di vertice di quest'ultimo quale soggetto di fiducia del capo Grande Aracri. Dalla stessa sentenza, però, non sono stati desunti elementi diretti di responsabilità del Crivaro bensì dati relativi alla partecipazione definitiva al gruppo di altri soggetti così che in alcun modo appare sussistere l'invocata violazione poiché l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio si è sempre basata su dati probatori ed elementi acquisiti nel presente procedimento svoltosi con le forme del rito ordinario.

In conclusione sul punto deve quindi ritenersi che, ferma rimanendo la possibilità nel giudizio ordinario di acquisire la sentenza definitiva emessa nel separato giudizio abbreviato avente ad oggetto il concorso nello stesso delitto associativo, il giudice incontra quale unico limite alla sua utilizzazione la possibilità di ricavare da quel distinto procedimento la prova della responsabilità dell'imputato del giudizio ordinario ma nulla esclude la sua utilizzazione ai fini della prova della sussistenza dell'associazione ovvero della partecipazione alla stessa di altri soggetti.

2.33.4 Quanto alla contestazione delle aggravanti per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., oggetto del quarto e quinto motivo di ricorso, va ricordato come, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipante che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010 - 01). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame deve fare ritenere corretta la valutazione operata collettivamente dalla corte di appello nella motivazione della impugnata sentenza alle pagine 79 e seguenti, ove è stato segnalato proprio come diversi esponenti dell'associazione fossero in possesso di armi e che le stesse erano anche state utilizzate nella consumazione di fatti estorsivi.

Quanto all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod.pen., va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipante, sicchè essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589 - 01). Orbene, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 81 e seguenti, la corte di appello bolognese ha sottolineato come l'articolazione emiliana di 'ndrangheta oggetto del presente procedimento operasse al fine di ottenere il controllo di varie attività imprenditoriali ed avesse infiltrato varie strutture alla stessa riconducibili in più settori, come quelli dell'edilizia e del trasporto merci.

Tali valutazioni, in quanto collegate all'accertamento di più delitti fine anche emersi nel presente giudizio, assumono rilievo anche per il ricorrente che era proprio coinvolto nelle attività di infiltrazione dell'economia legale attraverso la consumazione di varie condotte analiticamente descritte dalle pronunce di merito.

Infine, esente da censure appare la motivazione della corte di appello circa la negazione delle attenuanti generiche mentre anche l'ultimo motivo appare non fondato posto che la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili segue l'affermazione di responsabilità.


Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.34.1 Reiterativo di questioni di puro fatto, sotto il profilo della lettura alternativa dei mezzi di prova, appare il ricorso avanzato nell'interesse di Croci Deborah ritenuta colpevole del delitto di cui al capo 107 relativo al concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti; la ricorrente risulta condannata non soltanto perché formalmente responsabile di una società come la FML unipersonale, di cui era amministratrice e socia, che risultava pienamente attiva nel sistema delle false fatturazioni, operando come tipica "cartiera" in assenza di qualsiasi reale attività produttiva di beni o servizi ma, altresì, perché attivamente coinvolta proprio nel sistema di emissione delle false fatture.

A tali conclusioni la corte di appello bolognese è pervenuta sulla base di una completa ed approfondita analisi del materiale probatorio e, in particolare, delle conversazioni intercettate che vedevano la ricorrente pienamente consapevole dell'attività svolta nell'interesse proprio, del coniuge Belfiore e dei correi appartenenti al gruppo locale di 'ndrangheta.

Sotto questo profilo, pertanto, appaiono più che congrue, rispetto ai motivi di appello proposti, le osservazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 1000 e seguenti con le quali si è sottolineato il ruolo della Croci, oltre all'evidente dato probatorio costituito dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della sua società per importi pari a 477.000 euro circa nel 2011 ed a 664.000 euro circa nel 2012; ed a fronte di importi così imponenti, all'assenza di attività di impresa concrete ed al provato coinvolgimento della donna nella gestione delle attività illecite, risultante dai contatti e colloqui con il marito ed anche con terzi interessati, le conclusioni cui è pervenuta la corte di appello paiono del tutto esenti dalle lamentate censure.

Né fondata appare la lettura alternativa del contenuto delle conversazioni proposta con i primi due motivi di ricorso; al proposito va rammentato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di



questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità della donna alle attività illecite posto che la stessa operava quale titolare della compagine sociale impegnata nella frenetica attività di falsa fatturazione.

Analogamente propongono una lettura alternativa di elementi di prova le doglianze con le quali si deduce illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione di responsabilità anche per il capo n. 107 a seguito dell'assoluzione dal capo 116 di intestazione fittizia; ed invero, come adeguatamente spiegato dalla corte di appello, i due fatti di reato appaiono assolutamente indipendenti e non possono comportare l'esclusione di responsabilità della Croci per l'attività di falsa fatturazione. L'esclusione della responsabilità per il reato di intestazione fittizia della società rispetto al marito Belfiore, nulla esclude in ordine all'attività illecita che la ricorrente quale reale titolare della FML possa avere compiuto; l'esclusione di responsabilità invero è stata fondata sulla circostanza che era stato il Floro e non anche il Belfiore ad intestare la società alla Croci, ma la circostanza nulla toglie in ordine alle attività illecite successivamente svolte dalla stessa in concorso con il coniuge Belfiore.

Ed alla luce delle predette considerazioni anche la doglianza avanzata nel quarto motivo e riguardante sempre l'affermazione di responsabilità va ugualmente ritenuta manifestamente infondata, in quanto relativa ad una lettura alternativa di elementi di prova.

Lo stesso quarto motivo propone poi ulteriori censure in punto riconoscimento dell'aggravante di mafia dell'agevolazione mafiosa ex art. 416 bis1 cod.pen.; orbene, con le osservazioni svolte alla pagina 1003 l'impugnata pronuncia ha motivato il riconoscimento dell'aggravante nei confronti della ricorrente sottolineando come la stessa avesse portato a termine l'attività illecita unitamente all'associato 'ndranghetista Belfiore Carmine, di cui è la coniuge, ed in contatto con numerosi altri esponenti della stessa associazione criminale quali i Floro. Al proposito va sottolineato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01); nel caso in esame corretta appare pertanto l'applicazione della norma da parte del giudice di appello che facendo riferimento al particolare vincolo tra i correi Croci-Belfiore, all'entità e rilevanza delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società di cui la ricorrente era amministratrice, all'esistenza di altri contatti e rapporti con altri soggetti anch'essi intranei all'organizzazione, ricavava la sussistenza della finalità agevolatrice, in quanto ove pure la stessa avesse agito per finalità personale, era a conoscenza delle finalità agevolatrici perseguite dai compartecipi.

Infine, esente da censure appare la conclusione della corte di appello circa l'insussistenza dei presupposti per concedere le attenuanti generiche fondata sulla gravità del fatto commesso con professionalità e ripetizione.

Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali.

2.35.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata Curcio Maria (capi 109 ter, 111 e 111 quater) non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

La sentenza impugnata, con le osservazioni svolte alle pagine da 1010 in poi, ha esattamente ricostruito le modalità delle intestazioni fittizie delle quote sociali di varie compagnie poste in essere da Giglio Giuseppe in favore della moglie Curcio Maria ed effettuate da maggio a luglio del 2013; i giudici di appello hanno sottolineato poi come l'istruzione dibattimentale avesse fatto emergere che, proprio nel febbraio di quello stesso anno, le società del Giglio avevano subito perquisizioni e sequestri ad opera della D.D.A. di Bologna, così che il predetto aveva acquisito piena consapevolezza di essere entrato nell'orbita di indagini antimafia. Inoltre, a fondamento della propria decisione la corte di appello segnala ancora il contenuto di una conversazione tra Giglio Giuseppe ed il proprio commercialista Clausi Donato Agostino, nella quale il primo palesava al professionista la necessità di prendere formalmente le distanze dalle attività, correndo egli stesso il fondato rischio che gli venisse revocata la certificazione antimafia.

Sulla base di tali precisi elementi di fatto, la corte di appello bolognese individuava la sussistenza della strategia di occultamento posta in essere dal Giglio, ritenendo che lo stesso avesse sfruttato la compiacenza dei familiari, tra cui anche la Curcio, per portare a termine la predetta attività simulatoria; inoltre, proprio sulla base del contenuto di altra conversazione tra il Giglio e la Curcio, il giudice di appello evidenziava come le frasi della donna rendessero evidente la piena consapevolezza in capo alla ricorrente della condotta simulatoria attuata dal marito, che veniva anzi sollecitato a fidarsi esclusivamente della stessa e degli altri familiari più vicini, rispetto ad altri componenti della famiglia di origine, sussistendo in caso contrario il concreto rischio che ella potesse rilevare quanto a sua conoscenza, con riferimento chiaro proprio al coinvolgimento del Giglio in attività criminali di 'ndrangheta.

La decisione del giudice di merito, che ha ritenuto sussistente la finalità agevolatrice della cosca di 'ndrangheta cui il Giglio apparteneva, appare pertanto fondata sull'analisi di precisi elementi probatori specificamente elencati e correttamente interpretati; in sostanza, il giudice di appello, valorizzati i dati emergenti dalle conversazioni intercettate e ricostruite

le varie operazioni di intestazione fittizia, concludeva affermando che la donna, in quanto perfettamente a conoscenza sia della natura fittizia delle intestazioni che del coinvolgimento del marito nelle attività illecite della cosca, aveva posto in essere una condotta volontariamente diretta ad agevolare proprio gli interessi dell'organizzazione, cui il marito apparteneva con ruolo di particolare rilevanza, mettendo al riparo le società da possibili iniziative giudiziarie.

In tema di aggravante ex art. 416bis1 cod.pen. le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno recentemente affermato, come è già stato sottolineato, che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). In questo caso i profili soggettivi rilevanti per la Curcio sono sia quello diretto dell'aver agito per realizzare gli scopi dell'associazione sia l'altro, alternativo o concorrente, dell'aver comunque avuto piena consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita dal marito, ricavato dalla corte di appello in base al contenuto delle conversazioni nelle quali emergeva la piena conoscenza da parte della donna delle finalità perseguite dal marito e del suo coinvolgimento in attività illecite.

Va ancora ricordato, al proposito come questa Corte di cassazione abbia affermato che la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma agevolativa, è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una conseguenza accettata della condotta (Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Rv. 264082 - 01). La Curcio risponde pertanto del reato aggravato perché ha agito nella consapevolezza del marito di volere agevolare la cosca di appartenenza e contestualmente ha anche mirato alla realizzazione di vantaggi personali; su queste basi la ricostruzione operata nel ricorso relativa al contenuto della conversazione tra i coniugi non ha la capacità di disarticolare la motivazione che sorregge la pronuncia di condanna.

Sempre su tale argomento, la giurisprudenza di questa corte ha anche affermato come la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso, in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie (Sez. 2, n. 34523 del

16/04/2014, Rv. 260850 – 01). Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso avanzato nell'interesse della Curcio appare non fondato posto che, accertata la consapevolezza da parte della medesima del coinvolgimento del marito Giglio Giuseppe in attività tipiche della criminalità organizzata, la donna appare avere agito anche con lo scopo di favorire la funzionalità di tale gruppo criminale, del quale il marito faceva parte con ruolo di particolare rilievo, come dimostrato dalla pluralità di intestazioni fittizie a suo nome.

Va infine respinto anche il ricorso nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. da parte del giudice di appello per avere questi giustificato il riconoscimento di detta aggravante sulla base di una motivazione non coincidente con quella adottata dal giudice di primo grado; ed invero va ricordato come, secondo l'orientamento di questa corte di legittimità, il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione come espressa in dispositivo e non sugli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto. Tali elementi possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio senza che i criteri valutativi di un giudice, nell'argomentare la sua decisione, possano condizionare quello del successivo grado di giudizio, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dalle deduzioni della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto (Sez. 4, n. 1765 del 18/12/1992, Rv. 193066 – 01).

Infine esente da censure appare la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la corte di appello ha collegato a precisi elementi valutati senza incorrere in alcuna illogicità ed esposti alla pagina 1014 della pronuncia.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

2.36.1 Il ricorso avanzato nell'interesse di Debbi Giuliano, ritenuto colpevole di due distinte ipotesi di tentata estorsione aggravata di cui ai capi 71 e 74, va ritenuto reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte; inoltre il ricorrente propone l'ennesima rilettura di elementi di prova valutati nella loro complessità dal giudice di secondo grado senza alcuna illogicità manifesta. La questione, riproposta in tutti i suoi aspetti con il primo motivo, attiene alla consapevolezza del Debbi di conferire un mandato estorsivo ai suoi interlocutori, diretto, nel caso del capo 74, a riscuotere un credito che vantava nei confronti del Grassi e, in quello di cui al capo 71, a riuscire ad estromettere Apuzzo, socio della gestione del Marina Bay.

Orbene, quanto alla consapevolezza di ricorrere ai metodi intimidatori ed alla capacità criminale del Silipo, in relazione al capo 74, l'impugnata sentenza dedica ampia ed articolata motivazione nella quale approfondisce i vari aspetti e le circostanze di fatto sulla

base delle quali ritenere che, al momento del conferimento di quel mandato, l'imputato era consapevole dei metodi che il Silipo avrebbe posto in essere; in particolare, a sostegno di tale tesi, la sentenza di secondo grado richiama: le modalità del primo incontro Debbi-Silipo che avevano già reso noto al primo la caratura e la qualità delinquenziale del suo interlocutore, la constatazione dell'assenza di qualsiasi attività professionale di Silipo nel settore del recupero crediti, e, in forza delle confidenze ricevute da Gibertini, le modalità di azione finalizzate al recupero che sarebbero state poste in essere dal Silipo e dai suoi complici. Sulla base di tutti questi precisi elementi la corte di appello riteneva il ricorrente perfettamente consapevole del tipo di attività esercitata dai suoi interlocutori, già definitivamente condannati quali concorrenti nel reato nel procedimento definito con rito abbreviato. E quanto agli argomenti difensivi, che il ricorso al primo motivo ripropone, il giudice di secondo grado ha pure speso argomenti specifici per confutarne la decisività posto che il presunto contratto di cessione del credito veniva qualificato come fittizio alla luce della percentuale pattuita, mentre la lettera dell'avv.to Corsi diretta al Silipo era espressamente indicata come strumento predisposto *ex post* a tutela della posizione di Debbi dopo l'intervento dei Carabinieri.

Né risulta in alcun modo fondata la ricostruzione secondo la quale il correo Gibertini sarebbe stato assolto all'esito del separato giudizio in quanto dall'analisi della sentenza di questa Corte di cassazione n.15041/2019 risulta proprio che il ricorso proposto da quest'ultimo coimputato anche in relazione ai capi nn.71 e 74 veniva dichiarato inammissibile.

Pertanto le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. La sentenza impugnata appare dunque incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

2.36.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo alle doglianze avanzate in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo n.71, relativo all'estorsione Marina Bay; con riferimento a tale particolare episodio, il giudice di secondo grado ha ricavato la natura estorsiva del mandato dall'anomalia dell'operazione posta in essere dal Debbi, che affidava la gestione sociale ad un soggetto, il Gerace, con il quale non risultava avere avuto alcun pregresso rapporto societario o di lavoro. Tale circostanza veniva valorizzata dalla corte di appello al fine di ritenere che si trattava di un espediente per ottenere, proprio da parte di tali soggetti, la possibilità di coartare l'Apuzzo, con valutazione

che, in quanto ancorata ad una precisa circostanza di fatto, appare esente dai lamentati vizi. Anche a tale ipotesi delittuosa la corte di appello dedica, poi, specifiche argomentazioni con le quali confuta la ricostruzione difensiva, condividendo la ritenuta sussistenza del dolo di estorsione, sulla base di una completa ricostruzione dell'accaduto, in cui l'interruzione della trattativa con Giglio Giuseppe ovvero l'accoglimento del dedotto consiglio ricevuto dal commercialista indicati quali ragioni di illogicità, non possono assumere una valenza decisiva nella ricostruzione del fatto storico e dell'attribuzione delle responsabilità.

Infine, anche i motivi in tema omesso riconoscimento delle attenuanti generiche appaiono reiterativi posto che la corte di appello, con le osservazioni svolte a pagina 1029, ha fornito la spiegazione del diniego senza incorrere in alcuna illogicità.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che valutati i profili di colpa si reputa equo stabilire in € 3000,00.

2.37.1 I motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Di Via Francesco ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo n.31 e con i quali si contesta la legittimità dell'affermazione di responsabilità non sono fondati e devono pertanto essere respinti; deve innanzi tutto essere escluso che i giudici di merito siano incorsi in violazione di legge circa l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini da parte della persona offesa Lusetti, acquisite ai sensi dell'art. 500 comma quarto cod.proc.pen.. Con le osservazioni svolte alle pagine 1431 e seguenti dell'impugnata pronuncia vengono elencati gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto la sussistenza del presupposto per la contestata acquisizione; al proposito, va ricordato come, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Rv. 281808 - 01). In precedenza si era anche chiarito come ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non

deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività (Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, Rv. 267039 - 01). L'applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame deve fare escludere la denunciata violazione di legge poiché il giudice di appello ha elencato alle pagine 1434 e seguenti della motivazione le ragioni sulla base delle quali ritenere legittima l'acquisizione operata nel giudizio di primo grado; in particolare, la corte di appello, ha segnalato come lo stato di forte prostrazione ed intimidazione del teste fosse risultato in concreto provato sulla base della deposizione della madre Miari, la quale si era anch'essa rifiutata, perché intimorita, di deporre ed era stata per questo coattivamente tradotta in udienza, dalle deposizioni di alcuni testimoni agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, da un'annotazione di servizio dell'assistente Tramontano datata 4 novembre 2016, acquisita agli atti e che dava proprio conto di una conversazione telefonica, la cui registrazione è stata acquisita, nella quale Lusetti aveva palesato al suo interlocutore evidenti timori per la incolumità propria e della propria famiglia, motivando in tal senso il rifiuto di deporre; inoltre, elemento particolarmente significativo, veniva ritenuto pure al testo di un messaggio inviato da Lusetti al Tramontano nel quale si chiarivano le ragioni per la non comparizione in udienza collegate al procedimento in corso.

Deve ritenersi pertanto provata con sufficiente grado di certezza l'esistenza di concreti elementi idonei a dimostrare il forte stato di intimidazione della persona offesa tali da giustificare l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali, in base anche ai parametri ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Se è vero infatti che le concrete condizioni di intimidazione non possono essere desunte dalla sola natura dell'imputazione, così che sul punto le considerazioni del tribunale e della corte di appello vanno censurate, ciò non esclude che siano stati acquisiti anche ulteriori elementi specifici di diversa natura tra i quali anche lo stesso messaggio riportato in ricorso ed inviato al Tramontano, da cui ricavare la sussistenza di un forte stato di intimidazione in base al quale giustificare la procedura di acquisizione ex art. 500 comma quarto cod.proc.pen..

Né, a tal fine, si richiede che gli autori dell'intimidazione siano stati identificati ovvero che l'imputato sia autore in qualche modo di tali condotte, essendo sufficiente, alla luce della giurisprudenza richiamata, la sussistenza delle concrete e specifiche ragioni per ritenere tale stato, che nel caso in esame la corte di appello ha desunto da plurimi elementi



acquisiti nel dibattimento di primo grado, in cui si è regolarmente svolto il procedimento incidentale diretto alla dimostrazione della sussistenza della condizione richiesta dall'art. 500 comma quarto cod.proc.pen..

2.37.2 Fondati sono invece i motivi in relazione alle circostanze aggravanti del numero delle persone e dell'art. 416bis1 cod.pen., per difetto di motivazione e contraddittorietà di giudicati sul punto; il giudice di appello, a fronte dei motivi di gravame ritualmente proposti avverso la sentenza di primo grado, non appare avere adeguatamente esplicitato le ragioni del riconoscimento di entrambe le aggravanti. Invero, quanto al numero delle persone, si è limitato a riferire nella ricostruzione dei fatti che Di Via e Lomonaco avrebbero agito insieme senza però specificare se effettivamente, al momento di effettuazione delle minacce da parte del secondo, anche Di Via fosse presente. Al proposito occorre rammentare come, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 - 01). Non è sufficiente pertanto essere stato accertato che Di Via abbia presentato Lomonaco al Lusetti essendo invece necessario appurare che quando il Lomonaco effettuò l'intimidazione fosse presente anche il ricorrente.

Tale conclusione vale anche per l'aggravante di mafia pure contestata sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso; posto infatti che occorre appurare la presenza del Di Via al momento della effettuazione delle minacce, la motivazione svolta dalla corte di appello alla pagina 1034 attiene soltanto alla metodologia posta in essere dal coimputato Lomonaco senza indicare alcun elemento sulla base del quale potere ritenere riferibile anche detta modalità dell'azione al Di Via. In più, l'aggravante di mafia, risulta esclusa all'esito del giudizio di appello per il coimputato Lomonaco con la conclusione che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché contraddittoria; difatti, l'esclusione dell'aggravante di mafia con giudizio definitivo per l'autore materiale delle supposte minacce, Lomonaco, determina la necessaria esclusione della stessa anche per il coimputato Di Via che è colui che concorre nel reato ma non ha effettuato personalmente le minacce.

L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. e con rinvio limitatamente all'aggravante del numero delle persone.

I restanti motivi devono essere rigettati.

2.38.1 Manifestamente infondato oltre che reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa respinte, appare il ricorso avanzato nell'interesse

di Ferrari Aldo Pietro, soggetto condannato per il reato di tentata violenza privata di cui al capo n.62.

Quanto al primo motivo, lo stesso deduce l'omessa valutazione e quindi il travisamento di alcuni elementi di prova che tuttavia non hanno alcuno effetto decisivo e disarticolante per l'affermazione di responsabilità; ed invero, la corte di appello di Bologna, con le compiute osservazioni contenute alle pagine 210 e seguenti, ove tratta la posizione del coimputato Amato Francesco, ha compiutamente ricostruito lo svolgimento dei fatti desumendoli dal contenuto di diverse intercettazioni intercorse proprio tra il predetto Amato ed il fratello Domenico dalle quali ricavava inequivocabilmente che i predetti erano stati incaricati dal Ferrari, dietro lauta ricompensa, di obbligare Mazzei Giuseppina a fare rientro presso l'azienda dell'imputato che aveva abbandonato per dissapori con il medesimo, ed ove avrebbe dovuto diversamente giustificare la propria condotta. E la conferma che tali indebite pressioni erano state esercitate, viene ricavata dai giudici di merito, con valutazione conforme, dalle dichiarazioni della stessa Mazzei rese a dibattimento, ove la donna non poteva negare che gli Amato avevano contattato ripetutamente il fidanzato Pellegri ed ella stessa, che, richiesta di effettuare l'incontro in azienda, si era messa a piangere, evidentemente per la forte pressione psicologica subita (vedi motivazione di appello pagina 212 ed esame udienza primo grado 7/9/2016).

Orbene, poiché in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), alcun rilievo decisivo assumono gli elementi dedotti dalla difesa, quali la lettera di scuse inviata dal Ferrari, ovvero le procedure giudiziarie intercorse tra le parti e poi transatte perché, evidentemente, trattasi tutti di fatti e circostanze o avvenuti dopo la consumazione della tentata violenza privata ovvero del tutto indipendenti dalla stessa.

Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati posto che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di motivazione esente da censure facente leva anche sui precedenti penali dell'imputato.

Infine l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della possibile declaratoria della prescrizione sopravvenuta; ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la

possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2.39.1 Infondato è il ricorso avanzato nell'interesse di Floro Vito Antonio ritenuto colpevole del delitto di cui al capo n.1 di partecipazione ad associazione di 'ndrangheta; sfrondato il campo della motivazione di appello da valutazioni poco significative sotto il profilo del coinvolgimento nelle attività criminali, costituite da tutte le osservazioni in punto partecipazione di altri associati al battesimo del figlio dell'imputato che denotano soltanto mere frequentazioni e nulla più, va comunque sottolineato come la corte di appello di Bologna abbia collegato la ritenuta responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. a più fenomeni ed episodi significativi della sussistenza di una provata e fattiva collaborazione tra il Floro ed il gruppo criminale, esplicitati alle pagine 1066 e seguenti.

Al proposito, va ricordato come, secondo il più recente intervento delle Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia ha poi precisato come: *"Se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorterìa è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. La stabilità del rapporto singolo-consorterìa si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi*

che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto".

Orbene, proprio l'adesione a suddetto orientamento, comporta la conseguente affermazione della non fondatezza del primo motivo che lamenta violazione di legge sotto il profilo dell'errata interpretazione dell'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello di Bologna, ha censurato quegli elementi sulla base dei quali ritenere che il Floro abbia svolto sia mansioni propriamente esecutive sia compiuto azioni teleologicamente orientate al raggiungimento degli scopi associativi; invero, sotto il primo profilo, la sentenza impugnata sottolineava come proprio il Floro Vito Antonio avesse avuto la funzione di mantenere i contatti tra il suocero Lamanna, individuato quale soggetto di spicco dell'associazione, ed altri associati quali Colacino e Gualtieri Antonio, ed avesse anche operato in qualità di autista dello stesso Lamanna in occasione di incontri che questi intratteneva per organizzare gli affari illeciti dell'associazione.

Ancora, la corte di appello, quale condotta certamente dotata di valenza significativa, segnalava il contenuto di alcuni colloqui intrattenuti tra il Floro Vito Antonio ed il Gualtieri relativi ad attività della cosca e del coassociato Crivaro, che avevano richiesto un intervento moderatore proprio del Lamanna Francesco e dello stesso Floro Vito Antonio su incarico del suocero.

Veniva, poi, segnalata la dichiarazione del collaboratore Valerio e l'accertata sussistenza di rapporti con il coimputato Turrà, separatamente giudicato e definitivamente condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Nell'ambito, invece, delle attività teleologicamente orientate al raggiungimento degli scopi associativi, si sottolineava la valenza significativa delle minacce poste in essere nei confronti del Dell'Argine, le quali seppure qualificate ex art. 393 cod.pen., testimoniavano la sussistenza di attività illecite del ricorrente in concorso anche con altri membri della consorterìa quali Silipo, nonché la partecipazione ad una ulteriore vicenda intimidatoria, ai danni di tali Ferrari-Niezgoda che può in modo specifico essere qualificata come espressiva di attività causalmente orientata a favore dell'associazione, secondo il principio di diritto affermato dalle sopra citate Sezioni Unite.

In particolare, su tale ultimo episodio, valgono le osservazioni in fatto espresse alle pagine 1068 e seguenti nelle quali la corte di merito sottolinea come la ricostruzione dei fatti sia stata resa possibile alla luce del contenuto di varie conversazioni intercettate e dei servizi di osservazione e controllo dei Carabinieri, dall'analisi dei quali risultava proprio l'intervento personale del Floro Vito Antonio in occasione di una richiesta intimidatoria formulata all'indirizzo del Ferrari il 24 aprile del 2010.

Sul punto, pertanto, le osservazioni difensive non colgono nel segno, in quanto il mancato riconoscimento del Floro da parte della persona offesa è circostanza che non assume rilevanza decisiva alla luce dell'individuazione da parte dei Carabinieri dello stesso Floro a bordo della sua autovettura, quale uno dei soggetti che si era appena recato presso l'azienda agricola delle vittime.

Prive di rilievo decisivo sono anche le critiche espresse quanto alla valutazione della vicenda Dell'Argine poiché il coinvolgimento del Floro nella stessa è stato valutato dalla corte di appello quale elemento significativo del coinvolgimento del ricorrente in attività illecite e, soprattutto, del concorso con altri esponenti criminali, quali Silipo Antonio, stabilmente dediti all'attività di recupero di crediti altrui con metodi intimidatori; la valutazione operata dal giudice di appello, anche sul punto, non pare è affetta da violazione di legge né da vizio della motivazione, essendo ancorata a precise circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità, tanto più manifesta.

2.39.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché deduce la mancata ammissione di prove in ordine ad una ricostruzione di fatti rimasta estranea alla valutazione di colpevolezza come motivatamente argomentato a pagina 1065 dalla sentenza impugnata.

Quanto alla contestazione delle aggravanti, oggetto del terzo motivo, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010 - 01). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame deve fare ritenere corretta la valutazione operata collettivamente dalla corte di appello nella motivazione della impugnata sentenza alle pagine 79 e seguenti ove è stato segnalato proprio come diversi esponenti dell'associazione risultassero in possesso di armi e che le stesse erano anche state utilizzate nella consumazione di fatti estorsivi.

Quanto all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod.pen. va richiamato quell'orientamento secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicchè essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589 - 01). Orbene, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 81 e seguenti, la corte di appello bolognese ha

sottolineato come l'articolazione emiliana della 'ndrangheta, oggetto del presente procedimento, operasse al fine di ottenere il controllo di varie attività imprenditoriali ed avesse infiltrato varie strutture alla stessa riconducibili in più settori come quello dell'edilizia e del trasporto. E tali valutazioni, in quanto collegate all'accertamento di più delitti fine, assumono rilievo anche per il ricorrente Floro.

Infine esente da ogni censura in quanto correttamente motivata appare la valutazione operata con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche.

Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

2.40.1 Infondato è il ricorso avanzato nell'interesse di Floro Vito Gianni ritenuto colpevole all'esito dei giudizi di merito dei delitti di cui ai capi nn. 1, 90, 92, 106, 107, 113 e 120; quanto ai motivi dedotti sul riconoscimento del delitto associativo, non sussistono i lamentati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione; con le argomentazioni svolte alle pagine 1082 e seguenti, la corte di appello di Bologna ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni sulla base delle quali fondare l'affermazione di responsabilità per il contestato delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.. In particolare, la corte di appello ha spiegato che Floro Vito Gianni svolgeva un ruolo centrale nelle attività di falsa fatturazione e successivo riciclaggio delle somme dalla stessa provenienti, avendo operato in stretto contatto con Giglio Giuseppe, prelevando le somme pervenute sui conti correnti per il pagamento delle fatture e, poi, operando le restituzioni all'imprenditore coinvolto, detratta l'IVA, con un movimento di denaro per importi di diversi milioni di euro. In sostanza, il giudice di appello segnalava come Floro Vito Gianni aveva svolto un ruolo centrale sia nella fase di individuazione dei canali finanziari attraverso i quali effettuare le operazioni sia in relazione alla individuazione delle varie società coinvolte nel meccanismo. Inoltre, a sostegno della tesi dell'appartenenza alla cosca, si segnalava ancora come in detta complessiva vicenda fossero coinvolti vari soggetti tutti membri di quel sodalizio di 'ndrangheta operante in Emilia (Bolognino, Giglio, Valerio, Belfiore, Blasco etc...) e come il ricorrente avesse intrattenuto anche ulteriori rapporti con altri coimputati (Cappa, Colacino).

In particolare, quanto ai rapporti con il Bolognino veniva sottolineato il coinvolgimento dell'imputato nelle attività di falsa fatturazione in favore della Bianchini Costruzioni che permetteva di recuperare le somme per il pagamento in nero delle maestranze mentre, in relazione a Cappa, si segnalava che quest'ultimo aveva aperto conti correnti all'estero sempre per realizzare l'incasso dei corrispettivi di operazioni per fatture inesistenti.



Ancora nell'esposizione dei motivi di appello la corte di appello descriveva l'episodio dello sfregio che Gianni Floro Vito aveva perpetrato ai danni del coimputato Valerioti.

Così ricostruiti i fatti non appaiono decisive le circostanze indicate dal ricorso e relative alla mancata partecipazione ad attività di intimidazione dei testimoni ovvero alla omessa indicazione del Floro Vito Gianni quale soggetto formalmente affiliato visto che, il ritenuto coinvolgimento nel contesto associativo appare essere stato desunto da uno stabile inserimento del ricorrente nell'affare più lucroso posto in essere dai principali componenti della cosca, cioè le attività di false fatturazioni per operazioni inesistenti che vedeva una movimentazione di rilevanti flussi finanziari in buona parte destinati proprio ai membri apicali dell'associazione.

In questo caso la corte di appello ha fatto riferimento al più volte richiamato principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U - , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021 Cc. (dep. 11/10/2021) Rv. 281889 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia precisa che *" La stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto".*

Sicché posto che il compimento di attività causalmente orientate a favore della consorteria è elemento già indicatore della partecipazione, corretto appare il ragionamento del giudice di appello che ha desunto il coinvolgimento del ricorrente nella cosca proprio dall'inserimento dello stesso nel gruppo ristretto di soggetti dediti all'attività di falsa fatturazione e riciclaggio, costituente il principale canale finanziario della cosca criminale emiliana di origine calabrese.

2.40.2 Quanto alla contestazione delle aggravanti, oggetto del secondo motivo, vanno richiamate integralmente le conclusioni già esposte in ordine alla posizione di Floro

Vito Antonio cui integralmente si rinvia. Basta osservare che la valutazione operata dalla corte di appello nella motivazione della impugnata sentenza alle pagine 79 e seguenti, ove è stato segnalato proprio come diversi esponenti dell'associazione fossero risultati in possesso di armi e che le stesse erano state anche utilizzate nella consumazione di fatti estorsivi appare esente da censure logico-giuridiche. In ordine all'affermazione dell'aggravante del sesto comma dell'art. 416 bis cod.pen. appaiono decisive le specifiche osservazioni svolte alle pagine 81 e seguenti dalla corte di appello bolognese, che ha sottolineato come l'articolazione emiliana della 'ndrangheta, oggetto del presente procedimento, operasse al fine di ottenere il controllo di varie attività imprenditoriali e si fosse infiltrata in varie strutture e in più settori come quello dell'edilizia e del trasporto, controllandoli. Questa considerazione, certamente, è stata ricondotta correttamente anche al Floro Vito Gianni come autore delle condotte di falsa fatturazione e creazione del sistema delle frodi carosello.

2.40.3 In relazione alle doglianze proposte con il terzo e quarto motivo, riferite alla condanna per l'usura in danno del Gangi, non paiono sussistere entrambi i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione dedotti; in particolare, la corte di appello, ha segnalato in primo luogo le modalità delle operazioni compiute dal Floro Vito che, ricevute in pagamento somme per false fatture emesse dalla società del Giglio, le consegnava in contanti al Gangi che, a sua volta, le restituiva alla Immobiliare tre del ricorrente con interessi calcolati in misura superiore al 10% mensile attraverso bonifici. Tale operazione risultava sia dall'esame della persona offesa che da altri elementi probatori, tutti puntualmente indicati dalla sentenza di appello e costituiti in particolare: da alcuni servizi di osservazione che avevano consentito di verificare pagamenti in contante (p.1078), dalle dichiarazioni di alcune testimoni, la Gherardi e la Cascelli che confermavano le dazioni di tali prestiti, oltre che, dato certamente significativo, dalla sentenza definitiva di condanna del coimputato Giglio. La sentenza impugnata ha dunque adeguatamente motivato sia sulla attendibilità della persona offesa, ricavata anche in base ai riscontri tra cui si segnalava la comprovata esecuzione di numerose operazioni in contante tramite la consegna materiale da Floro a Gangi e viceversa di somme di denaro, sia in ordine al superamento delle conclusioni della perizia contabile che non era riuscita ad individuare il tasso praticato per assenza di adeguata documentazione, riconducibile alla natura fittizia dell'operazione.

2.40.4 In relazione al quinto motivo, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in estorsione di cui al capo n.90, la corte di appello, con le osservazioni svolte alle pagine 1075 e seguenti, ha elencato le fonti di prova e ricostruito i fatti senza incorrere nei vizi denunciati; si è sottolineato come al Bolognino fossero fatte pervenire, attraverso il sistema

delle false fatturazioni che vedeva coinvolte le società del Giglio, del Floro Vito Gianni e la Bianchini, somme contanti con cui pagava gli operai previa trattenuta illecita di parte delle paghe. Così ricostruito complessivamente il sistema, a sostegno dell'affermazione di responsabilità risultano oltre che il complessivo ruolo rivestito dal ricorrente, la chiamata in correità del Giglio ed il contenuto di una conversazione intercettata proprio tra Bolognino ed il ricorrente medesimo, avente ad oggetto il reperimento di manodopera che Floro Vito cercava attraverso il primo.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente anche per detto capo di imputazione appaiono pertanto essere fondate su una completa analisi del materiale probatorio acquisito e valutato in assenza di qualsiasi illogicità.

2.40.5 Infondati sono i motivi relativi al delitto di fittizia intestazione contestato al capo n.113; come ricostruito dall'impugnata sentenza, con decisione conforme, in ordine alla ricostruzione del fatto rispetto a quella di primo grado, era stato proprio Floro Vito Gianni ad intestare fittiziamente la società allo Scordo e non anche il Gangi; peraltro, la motivazione di appello segnala il ruolo dominante del ricorrente nella gestione della società, richiamando anche le dichiarazioni della segretaria amministrativa Gherardi ed il coinvolgimento della stessa società nel giro di false fatturazioni; proprio sulla base della anomala intestazione di una società ad un soggetto parzialmente incapace come lo Scordo e all'accertato personale coinvolgimento del ricorrente nelle attività sociali anche illecite, correttamente il giudice di appello ricavava il dolo specifico del contestato art. 512 bis cod.pen., in quanto le modalità dei fatti apparivano espressione dimostrativa proprio della volontà di eludere l'applicazione di misure ablative. E tale valutazione in quanto ancorata, come già detto, a precise emergenze, pure elencate, non è censurabile nella presente sede in quanto priva di illogicità tanto più manifesta.

2.40.6 Le osservazioni svolte a pagina 1086 della sentenza impugnata escludono poi che il giudice di appello sia incorso nei vizi denunciati quanto al riconoscimento dell'aggravante di mafia ex art. 416bis1 cod.pen., oggetto del settimo motivo. La corte di appello ha sottolineato come tutti i delitti fine fossero avvenuti attraverso la creazione e la messa a disposizione da parte di Floro Vito Gianni di più compagini societarie utilizzate dall'associazione e dai suoi componenti per la consumazione dei delitti di falsa fatturazione ed il reimpiego delle somme illecitamente ricavate. Da tale dato, è stata ricavata la precisa conclusione della sussistenza di una volontà che, pur non esclusiva, era quantomeno concorrente nell'agevolazione della associazione criminale, in quanto proprio da quei fatti illeciti traeva la principale linfa per la sua operatività. Anche in questo caso la valutazione del giudice di secondo grado è priva dei denunciati vizi in quanto appare assente ogni illogicità manifesta nel corpo della motivazione.

Infine la mancata concessione delle attenuanti generiche trova adeguata giustificazione nelle indicazioni contenute a pagina 1085, dovendo essere escluso per il giudice di merito l'onere di dovere scandagliare qualsiasi elemento favorevole all'imputato, nel caso in esame neppure adeguatamente dedotto in presenza di preponderanti elementi sfavorevoli.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

2.41.1 Quanto al ricorso avanzato nell'interesse di Formentini Francesco il primo motivo deduce questioni sostanzialmente del tutto irrilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità posto che la colpevolezza dello stesso, per l'estorsione pluriaggravata in concorso con Turrà ai danni di Caccia (capo n.50), non viene fondata sui rapporti dell'imputato con Sarcone Nicolino, che non sarebbe stato esattamente identificato secondo il ricorso, bensì in forza della precisa ricostruzione dei fatti operata alla luce delle intercettazioni telefoniche e di quanto emergente dalla sentenza definitiva di condanna per lo stesso fatto, emessa a seguito di rito abbreviato nei confronti del coimputato Turrà.

In relazione al secondo e terzo motivo va rammentato come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

La corte di appello bolognese ha sottolineato come, dal contenuto delle conversazioni

intercettate, e dalla sentenza definitiva emessa nei confronti del Turrà, sia emerso che questi e Formentini avessero ripetutamente richiesto con specifiche minacce alla persona offesa Caccia di effettuare alcuni pagamenti di denaro per causali mai conosciute, e che in una occasione la vittima veniva anche aggredita fisicamente dai due correi i quali, non ricevendo il denaro richiesto, sottraevano al predetto Caccia un rullo compressore che davano in conto vendita ad un commerciante, presso il quale veniva poi sequestrato dai Carabinieri.

Così ricostruiti i fatti, l'affermazione di responsabilità risulta adeguatamente giustificata dalla corte di appello senza che sussista il denunciato vizio di travisamento della prova posto che la sentenza impugnata ha individuato l'intervento del Formentini, nella illecita richiesta, prima della consegna del rullo e cioè già ai primi di marzo del 2012.

La circostanza poi che il rullo non era più in possesso del Caccia e che anzi venne sequestrato presso un terzo, ove Formentini e Turrà lo avevano consegnato a fini di vendita a terzi, dimostrava correttamente l'avvenuta consumazione del delitto.

Infondati sono anche gli altri motivi; la corte di appello bolognese ha spiegato come Turrà, autore delle minacce unitamente a Formentini, sia soggetto condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n.1 e che lo stesso agì con metodo mafioso come dimostrato dal grave contenuto delle minacce poste in essere; orbene, al proposito, va ricordato come la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Rv. 282602 - 02). In base a tali elementi Formentini risponde del fatto aggravato sia perché ha agito con metodo mafioso sia perché tale particolare modalità dell'azione è stata posta in essere anche dal correo Turrà, partecipe del gruppo di 'ndrangheta, e della cui azione Formentini era pienamente consapevole.

Quanto alla rimanenti doglianze:

- l'aggravante dell'essere il fatto commesso da parte di soggetto partecipe trova fondamento nelle osservazioni svolte dalla corte di appello a pagina 1097 della pronuncia impugnata ove viene fatto riferimento alla definitiva condanna del Turrà irrogata in base all'art.416 bis cod.pen.;
- l'aggravante delle più persone riunite viene correttamente ritenuta sulla base di precisi argomenti in fatto espressi alla stessa pagina e relativi all'avvenuta consumazione dell'aggressione in danno della vittima ad opera di più soggetti contemporaneamente;

- la negazione delle attenuanti generiche è fondata su precisi argomenti relativi alle modalità del fatto ed alla negativa personalità e rientra nella discrezionalità del giudice di merito ove correttamente motivata come nel caso di specie;
- la determinazione della pena risulta effettuata in misura pari alla sanzione base ed alla luce di specifici argomenti ugualmente esposti senza alcuna illogicità.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso di Formentini Francesco deve essere respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

2.42.1 Infondato è il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato Giglio Antonio ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. di intestazione fittizia aggravato ex art. 7 DL 152/91 oggi 416bis1 cod.pen. di cui al capo n.111; quanto al primo motivo, non appare sussistere né il difetto di motivazione né alcuna violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità ex art. 512 bis cod.pen. del ricorrente quale intestatario fittizio di quote di società spettanti al fratello Giuseppe.

La corte di appello di Bologna, con le osservazioni espresse alle pagine 1136 e seguenti, ha elencato gli specifici elementi di prova sulla base dei quali ha ritenuto che l'intestatario fittizio fosse consapevole della volontà del fratello di attuare la simulazione anche al fine di sottrarre i beni a possibili misure ablatorie; i giudici di merito, con valutazione conforme, valutato che il Giglio Giuseppe risultava già coinvolto in vari procedimenti penali ed attinto da indagini di organi investigativi antimafia, hanno ritenuto sulla base del contenuto di precise intercettazioni richiamate che anche il fratello Antonio, odierno ricorrente, conoscesse del coinvolgimento del fratello in dinamiche della criminalità organizzata. Inoltre, la corte di appello, quanto alla specifica posizione del ricorrente, stigmatizzava come lo stesso fosse intestatario delle quote di una società, la TF s.r.l., pienamente coinvolta nelle attività di massiccia fatturazione fittizia, nella quale era coinvolta la cosca di Reggio Emilia tramite vari propri esponenti di spicco, così che lo stesso risultava pienamente coinvolto anche nelle attività illecite poste in essere attraverso quella società allo stesso fittiziamente intestata.

Sulla base di tale ricostruzione, la corte di appello, con valutazione conforme al giudice di primo grado, riteneva che anche il ricorrente avesse agito al fine di sottrarre le società a misure di prevenzione patrimoniale e tale conclusione in quanto fondata su precisi elementi di prova analiticamente riportati nonché sul coinvolgimento dell'imputato in attività illecite del fratello e degli altri componenti della cosca di 'ndrangheta locale, appaiono certamente prive dei lamentati vizi.

Né rilevano le eventuali finalità concorrenti che avevano motivato i componenti della famiglia Giglio nelle operazioni di fittizia intestazione; al proposito va ricordato come sia

stato affermato che in tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2 , n. 46704 del 09/10/2019, Rv. 277598 - 01). Così che, se Giuseppe Giglio ed il fratello avessero agito anche al fine di sottrarre la società dalla possibile aggressione dei creditori, tale finalità concorrente non esclude il dolo del reato.

2.42.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che per costante interpretazione di questa Corte di cassazione il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a 'concorso necessario', poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (Sez. 6, n. 15489 del 26/02/2004, Rv. 229343 - 01). Con altra più recente pronuncia si è affermato che il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario" caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato. (Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Rv. 262764 - 01).

Né sussiste la violazione del principio di tassatività della norma penale posto che la norma mira proprio a punire tutte le attività di fittizia intestazione finalizzate a sottrarre beni alle misure di prevenzione così che la punibilità è certamente riferita sia all'interponente sia all'interposto che con la propria condotta aggredisce anch'egli il bene giuridico protetto dalla norma, prestandosi ad attività mirate ad eludere le misure ablatorie; inoltre, appare altresì evidente come la punibilità deriva dalla generale applicazione delle norme in tema di concorso di persone previste dall'art. 110 cod.pen., che appunto estendono la punibilità delle fattispecie di reato monosoggettive alle ipotesi del concorso di più persone nel medesimo reato.

2.42.3 Quanto al motivo, con il quale si contesta la sussistenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992),

in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015, Rv. 262776 - 01). E nel caso in esame, la corte di appello ed il giudice di primo grado, con valutazione conforme, hanno specificato come l'attività di sistematica fittizia intestazione di società riferibili a Giglio Giuseppe appariva finalizzata a garantire il mantenimento operativo delle stesse nell'interesse dell'associazione che le sfruttava per la consumazione di numerosi delitti fine in tema di fatturazione fittizia.

Infine, esente da censure appare la motivazione in punto negazione delle attenuanti generiche fondata sull'assenza di elementi positivi di giudizio che la corte di appello ha valutato nell'ambito dei propri poteri discrezionali.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.43.1 Ad analoghe considerazioni si ritiene di pervenire anche con riguardo alla posizione di Giglio Francesco, padre di Giuseppe, anch'egli ritenuto responsabile del delitto di cui al capo n.111; i motivi proposti appaiono sostanzialmente analoghi a quelli in precedenza analizzati in relazione ad Antonio Giglio.

Ed invero, il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di intestazione fittizia ex art. 512 bis cod.pen. delle quote della società Lago Blu s.r.l., sostenendo in particolare l'assenza del dolo specifico e cioè della coscienza e volontà di attuare simulazioni soggettive finalizzate ad eludere i provvedimenti di prevenzione patrimoniale. Al proposito però, come già esposto in precedenza in relazione alla posizione di Antonio Giglio, la corte di appello non appare essere incorsa in alcuno dei vizi denunciati posto che con le osservazioni svolte alle pagine 1134 e seguenti, ha dapprima, evidenziato le ragioni sulla base delle quali ritenere che Giglio Giuseppe fosse pienamente consapevole dell'esistenza di plurime indagini antimafia nei suoi confronti già dal 2011 e poi sottolineato, quanto alla specifica posizione soggettiva del padre Francesco, almeno due elementi di prova significativi del dolo, costituiti, l'uno dalla circostanza che proprio questi venne incaricato dal figlio di declinare l'invito dello 'ndranghetista Pugliese Michele a fare da padrino al figlio (pag. 1137), ed il secondo dal contenuto di una conversazione telefonica tra i due del novembre 2012 nel contesto della quale il figlio Giuseppe parla apertamente della politica di sistematica intestazione fittizia finalizzata a sottrarre quantomeno gli *asset* di maggiore rilevanza a possibili aggressioni da parte degli organi dello Stato (pag.1139). Sulla base di tali precise circostanze di fatto il

giudice di appello riteneva pertanto che, alle date delle fittizie intestazioni delle quote della Lago Blu srl operate in tre distinte occasioni, ottobre 2011, maggio 2012 ed infine ancora nel 2014 ad ottobre, il padre Francesco era pienamente consapevole della strategia perseguita dal figlio e delle finalità delle operazioni poste in essere.

Pertanto la ricostruzione del dolo specifico del reato di intestazione fittizia contestato anche a Giglio Francesco è avvenuta sulla base della precisa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito, che ha valutato gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento, ed esposti senza incorrere né in violazione di legge né in difetto di motivazione.

Con particolare riferimento alla punibilità delle condotte a seguito di successive operazioni, pure oggetto di doglianza, questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272903 – 01). Ne deriva affermare la corretta qualificazione delle condotte del Giglio Francesco in occasione dell'acquisizione delle quote successive le prime operazioni.

Come già riferito in ordine alla posizione di Antonio Giglio, non vale quale elemento decisivo per escludere l'affermazione di responsabilità del ricorrente la circostanza che potessero essere perseguite anche altre finalità dissimulatorie, volendosi sottrarre i beni anche a possibili aggressioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri creditori, posto che non si è in presenza di un delitto punibile soltanto a titolo di dolo esclusivo; invero va richiamata quella giurisprudenza secondo cui in tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Rv. 277598 – 01).

Quanto agli ulteriori motivi:

- non sussiste alcuna violazione dei principi in tema di tassatività della norma penale posto che la punibilità dell'interposto per le condotte di cui all'art. 416 bis cod.pen. deriva dall'applicazione delle norme in tema di concorso di persone (vedi Sez. 6, n. 15489 del 26/02/2004, Rv. 229343 – 01); sul punto basta richiamare le osservazioni svolte al punto 2.42.2 della presente motivazione;

- la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. è stata riconosciuta con argomenti coincidenti rispetto alla posizione del coimputato Antonio Giglio; invero vale il principio secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267299 - 01); e nel caso in esame i giudici di merito hanno spiegato come le attività di simulazione soggettiva fossero finalizzate a fare mantenere l'operatività di strutture societarie utilizzate da Giglio Giuseppe anche per il perseguimento dei fini dell'associazione ed, in specie, per l'infiltrazione da parte della 'ndrangheta nell'economia legale del territorio emiliano;
- per la comunicabilità al concorrente della predetta aggravante valgono gli argomenti in fatto sottolineati dalla corte di appello, quanto alla consapevolezza da parte del padre del coinvolgimento del figlio in attività della criminalità organizzata e la sua frequentazioni con altri esponenti di spicco dell'associazione (Pugliese Michele); peraltro va ricordato anche l'orientamento giurisprudenziale già citato, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01); pertanto l'aggravante va riconosciuta sia nel caso di volontà diretta ad agevolare l'associazione sia nel differente caso di conosciuta e rappresentata finalità agevolatrice perseguita dal concorrente;
- non sussiste alcun difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche negate dalla corte di appello sulla base delle argomentazioni esposte a pagina 1142, nella quale viene anche segnalata la negativa personalità del ricorrente già gravato da altri precedenti penali.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.44.1 I primi due motivi del ricorso avanzato nell'interesse di Giglio Tania condannata per il reato di cui al capo 212 bis (art. 76 comma quinto D.Lvo 159/2011) sono manifestamente infondati; con gli argomenti esposti alle pagine 1143 e seguenti, la corte di appello ha elencato gli elementi di prova sulla base dei quali ha ritenuto la Giglio perfettamente consapevole di sottrarre i beni, nella specie costituiti da canoni di locazione

corrisposti per 9 mesi, al sequestro di prevenzione così integrando la contestata condotta, di cui all'art.76 D.Lvo 159/2011, di elusione del provvedimento che aveva disposto il sequestro dei beni immobili e l'amministrazione giudiziaria degli stessi originariamente appartenenti al suocero Vertinelli.

In particolare, la corte di appello, segnalava quale elemento assai significativo della piena coscienza e volontà della Giglio di agire sottraendo i beni all'amministrazione, sia la circostanza dell'avvenuta notificazione del sequestro alla stessa (pagina 1144), elemento assai rilevante rispetto al quale nulla di specifico il ricorso deduce, sia il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra la stessa ed il conduttore nella quale l'imputata fornisce indicazioni al secondo su cosa dichiarare ove venisse sentito dagli inquirenti sulla sorte dei canoni in precedenza pagati. Ancora, a definitiva conferma della certa sussistenza della condotta dolosa, il giudice di appello segnalava come richiesta dall'amministrazione giudiziaria la restituzione dell'ultimo canone versato, la Giglio non ottemperava. Appare pertanto evidente che i primi due motivi, con i quali si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, appaiono non fondati posto che la sentenza di secondo grado ha adeguatamente evidenziato gli elementi di prova e le conseguenti ragioni sulla base delle quali ritenere integrata la contestata condotta; tale ricostruzione, in quanto priva di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, non appare affetta dai vizi denunciati.

Né appare in alcun modo fondato il ricorso nella parte in cui insiste nella individuazione del momento consumativo del fatto al momento dell'omessa restituzione dei canoni e cioè nel giugno 2016; tale ricostruzione omette di valutare che la Giglio risponde in concorso del reato proprio commesso dalla suocera Schettino, titolare del bene, con la percezione per diversi mesi dei canoni sul proprio conto corrente, eludendo così palesemente la misura di prevenzione del sequestro.

2.44.2 Fondato è il terzo motivo, con il quale si deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La corte di appello ha fornito la giustificazione della sussistenza della aggravante con gli argomenti svolti alle pagine 1145-1146, riferendo che i familiari dei Vertinelli, essendosi prestati stabilmente e ripetutamente ad operazioni di intestazioni fittizie e di sottrazione dei beni sottoposti a sequestro, appaiono avere agito non soltanto nel proprio interesse bensì anche in quello dell'intera associazione 'ndranghetista, che attraverso tali operazioni illecite traeva linfa fondamentale per la propria esistenza.

Orbene, tali osservazioni appaiono viziate nella parte in cui attribuiscono una volontà agevolativa dell'intera cosca ad una condotta posta in essere da un soggetto, la Giglio Tania, che non risulta avere avuto alcun collegamento, se non familiare, con altri esponenti dell'organizzazione, non risulta mai coinvolta in altri delitti-fine ovvero di intestazioni fittizie

pure richiamate, risulta poi avere destinato le modeste somme sottratte (meno di 5 mila euro complessive) ad acquisti di beni e servizi per sé ed il proprio nucleo familiare. Tali elementi, pure dedotti con l'atto di appello ed anche documentati attraverso il richiamo a specifici elementi di prova, sono stati completamente pretermessi dal giudice di appello.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. contestata al capo n.212 bis, con eliminazione dell'aumento di pena e rideterminazione così della sanzione finale nella misura di anni 3 di reclusione.

L'ultima doglianza è infondata posto che con gli argomenti esposti alle pagine 1146-1147 la corte di appello ha motivato sia la omessa concessione delle attenuanti generiche fondandola sull'accertata pervicacia dell'imputata nella perpetrazione dell'illecito, sia la determinazione della pena in misura appena superiore al minimo edittale; tali valutazioni appaiono prive dei lamentati vizi.

2.45.1 I motivi proposti nell'interesse dell'imputato Iaquina Giuseppe, sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti, contestano sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione la ricostruzione della condotta dell'imputato da parte dei giudici di merito, rilevando come nessuna delle attività ricostruite potrebbe rientrare nel novero della partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen., anche alla luce della più recente pronuncia delle Sezioni Unite. In particolare, il ricorso, sotto diversi profili, segnala che ciascuna delle azioni significative ricostruite dal tribunale e dalla corte di appello è priva di qualsiasi effetto di rafforzamento della cosca emiliana essendo mancata, all'esito del complesso procedimento, l'individuazione di un *facere* in favore del sodalizio che risulti concretamente indicativo del volontario ingresso nello stesso. Secondo l'impostazione del ricorso la corte di appello ha finito per valorizzare, quali elementi dimostrativi della partecipazione, la sola frequentazione con altri associati, nonché il supposto coinvolgimento in alcuni incontri, definiti erratamente "summit" mafiosi, benché fosse rimasto ignoto il contenuto degli stessi.

Orbene, al fine della valutazione di tutti i motivi di ricorso riferiti alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., occorre sottolineare come i giudici di merito hanno ricavato il coinvolgimento di Iaquina nel clan di 'ndrangheta operante in territorio emiliano da una serie di fatti ritenuti significativi, che il giudice di appello ha analizzato singolarmente e poi complessivamente valutato; tali fatti ed elementi probatori, come riassunti dalla stessa pronuncia alla pagina 1187 sono costituiti dal contenuto di alcune intercettazioni, dalla partecipazione a diversi incontri conviviali e contatti con altri sodali in occasione di specifici incontri individuati i quali veri e propri

"summit" mafiosi, dal coinvolgimento del ricorrente nel cosiddetto affare Blindo, nel piano Cutro, in un investimento a Milano relativo ad attività immobiliari, nelle vicende avvenute a porto Kaleo in occasione del furto di alcuni ombrelloni ed in occasione della rimessaggio della barca del ricorrente, dal pranzo a casa di Iaquinta con ospite il capocosca Nicolino Grande Aracri, nella partecipazione di Iaquinta al matrimonio della figlia di questi ed ancora nella partecipazione del ricorrente alla cena del 21 Marzo 2012 con il politico Pagliani, in occasione della quale i componenti del clan avrebbero predisposto un'attività di contrasto alla diffusione di notizie riguardanti le loro attività nel territorio emiliano; infine quale elemento ancora significativo l'impugnata pronuncia segnalava la disponibilità di armi.

Nel complessivo contesto della lunga motivazione, che analiticamente il ricorso contesta, assumono una rilevanza certamente particolare, se non determinante, le ricostruzioni accurate della corte di appello circa la partecipazione del ricorrente a più incontri, circa otto, definiti veri e propri "summit" criminali, affermazione questa che veniva fondata in base al contenuto che gli stessi avevano avuto, come ricavato dalla corte di appello, sia in forza di altre conversazioni intercettate, sia in forza delle dichiarazioni del collaboratore Muto; in particolare, al ricorrente si contesta nella sentenza di appello:

- un pranzo al ristorante "Al solito posto" ove alla presenza di altri sodali, Iaquinta avrebbe avuto una discussione accesa con Paolini Alfonso per motivi aventi ad oggetto la spartizione di denaro ed a cui partecipavano anche: Valerio, Blasco, Sarcone, Brescia, Lamanna ed altri;
- un incontro del 3 gennaio 2012 presso lo studio di Sarcone Nicolino, con questi, Iaquinta, Paolini e Muto classe 55, avente ad oggetto l'acquisizione di una sala giochi in un centro commerciale di Parma, i contatti con alcuni esponenti delle forze dell'ordine finalizzati a tale operazione ed a bloccare il rilascio dell'autorizzazione ad un terzo soggetto loro concorrente;
- un pranzo del 15 luglio 2011 al ristorante "Antichi sapori" con Paolini, Brescia, Iaquinta, Villirillo e Battaglia in cui si sarebbe discusso degli affari Blindo e Belvedere; in particolare per il Belvedere poichè quest'ultimo era restio a versare una quota dei guadagni derivanti dall'attività edilizia alla famiglia (conversazione citata a pagina 1200);
- la cena del 13 ottobre 2011 ai Laghi di Tibbia, in cui veniva discusso un investimento immobiliare a Milano tra Iaquinta, Sarcone Nicolino, Diletto, Muto classe 55 e due poliziotti, Mesiano e Lamanna Pierluigi;
- la cena 26 ottobre 2011 al ristorante Antichi Sapori con Iaquinta, Paolini e Muto al quale partecipa anche l'Ispettore Strada e che sarebbe servita ad acquisire i favori del pubblico funzionario (pagina 1203), a cui poi gli stessi si sarebbero rivolti anche per ottenere il rilascio del porto d'armi in favore di altri soggetti loro legati (tale Lepera);
- il pranzo del 24 gennaio 2012 al ristorante Antichi sapori cui partecipano Iaquinta, Paolini, Sarcone, Muto Antonio classe 55 e Gualtieri;

- il pranzo del 10-3-2012 al New West Ranch di Brescia con Valerio, Muto Antonio, Gualtieri, Blasco, Sapietro e tantissime altre persone;
- il pranzo ai laghi di Tibbia del 24 giugno 2011 tra Iaquinta, Villirillo, Paolini, Muto Antonio classe 55 e Ruggeri nel contesto del quale si sarebbe discusso sempre dell'affare Blindo.

Unitamente a tali episodi, le pronunce di merito ricostruiscono poi due occasioni in cui Iaquinta Giuseppe avrebbe cercato nel proprio interesse la mediazione di altri esponenti criminali, la prima in occasione della vicenda del furto degli ombrelloni, in cui viene attivato l'intervento del Villirillo, e la seconda relativa all'episodio del rimessaggio di una imbarcazione da diporto, in cui Iaquinta aveva sollecitato l'intervento di Paolini.

Ancora, la pronuncia di merito, segnala poi quali condotte significative il coinvolgimento di Iaquinta in alcuni progetti che vedevano interessati partecipi altri membri della cosca, che però non vennero mai conclusi; il primo è costituito dall'affare Blindo, di cui si è già detto in relazione ad alcuni incontri, costituito da un progetto di acquisizione di una rilevante somma contante frutto di rapina in cambio di dollari; il secondo attiene ad un progetto di investimento a Cutro per la realizzazione di un impianto di energia elettrica, per la realizzazione del quale Iaquinta e Gualtieri avevano incontrato in Calabria Nicolino Grande Aracri nel luglio del 2011 ed al quale era interessato anche Villirillo.

Unitamente a tali fatti la sentenza impugnata segnala ancora la valenza significativa della partecipazione di Iaquinta al matrimonio della figlia del boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri, e un pranzo presso l'abitazione del ricorrente il 20 agosto del 2011, al quale partecipava proprio Nicolino Grande Aracri unitamente a Gualtieri e Paolini.

Ancora la sentenza impugnata criticava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori operata dalla difesa appellante sostenendo che, seppure Giglio Giuseppe avesse negato l'affiliazione di Iaquinta, lo aveva indicato come soggetto inserito negli affari con altri esponenti della cosca, che il Valerio lo aveva qualificato come soggetto a conoscenza delle dinamiche criminali emiliane, che il Muto lo aveva coinvolto nel sistema delle false fatturazioni.

Tale essendo il materiale probatorio complessivamente ricostruito e valutato dalla corte di appello, con esiti conformi alla valutazione operata in primo grado, la sentenza impugnata non può ritenersi viziata nei termini dedotti in ricorso; i primi 13 motivi di ricorso propongono tutti una lettura alternativa dei fatti in precedenza riassunti e ricostruiti dalla corte di appello, in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta e con valutazione del tutto conforme a quella del tribunale, ed utilizzando peraltro un metodo di valutazione parcellizzata dei fatti non condivisibile.

Non vi è dubbio, invero, che la valutazione della condotta partecipativa, in presenza di condotte significative costituite da ripetuti incontri aventi ad oggetto vicende rilevanti con

altri associati, la predisposizione di attività illecite pur se non attuate (come l'affare Blindo), gli incontri ripetuti con capi clan, possono fornire la dimostrazione di una condotta punibile ex art. 416 bis cod.pen.; al proposito infatti occorre rammentare il recente intervento delle Sezioni Unite pure citato nel ricorso, il quale ritiene quale elemento decisivo ai fini della individuazione della partecipazione punibile non tanto l'adesione secondo rituali consacrati ma, soprattutto, lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale nell'interesse della cosca ed in particolare lo svolgimento di attività causalmente orientate al rafforzamento della consorterìa, la cui sussistenza la sentenza impugnata ha proprio evidenziato sotto molteplici forme. Deve essere sul punto espressamente richiamato il passaggio motivazionale della predetta pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui: " ... *il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione)*" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889 - 01); proprio l'applicazione dei suddetti principi comporta l'affermazione che la condotta del ricorrente Iaquinta Giuseppe, estrinsecatasi attraverso la partecipazione ad una serie di incontri, che le sentenze di merito hanno espressamente qualificato come incontri tra più componenti della stessa cosca diretti ad attuare il programma criminoso, riveste e concretizza gli estremi della partecipazione punibile.

Questa corte di cassazione ha già spiegato, in altre occasioni, la differenza sostanziale che intercorre tra le mere frequentazioni con soggetti associati mafiosi, le quali da sole non possono provare l'inserimento organico nell'associazione criminale, e l'accertata partecipazione a "summit" di mafia e cioè ad incontri che o per l'oggetto trattato, ovvero per le modalità di svolgimento, dimostrino l'avvenuta trattazione nel corso dello stesso di questioni di rilievo per la gestione degli affari o di altre vicende della cosca criminale. Invero, il coinvolgimento in questo secondo tipi di riunioni, in quanto riunioni operative del gruppo destinate a delineare la strategia criminale e gli affari della cosca, dimostra proprio quel ruolo dinamico funzionale del singolo, che la recente pronuncia a Sezioni Unite ha richiamato quale prova regina della responsabilità ex art. 416 bis cod.pen..

Al proposito della particolare valenza significativa della partecipazione alle riunioni operative del gruppo criminale, va così richiamato il recente intervento di questa Corte di cassazione (Sez. 2 , n. 12362 del 02/03/2021, Rv. 280997) che in motivazione ha precisato come: " *deve al proposito essere affermato, che la partecipazione ad incontri con altri soggetti ritenuti membri di vertice di organizzazioni criminali, svoltisi al di fuori dei territori di residenza, anche in presenza di soggetti provenienti da differenti aree territoriali, cui*

abbiano partecipato l'imputato unitamente ad altri soggetti, già indipendentemente dalla individuazione degli argomenti trattati, è indizio di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. in assenza di valide spiegazioni alternative nel caso di specie mai fornite. Ove infatti venga accertata la partecipazione di taluno ad un summit di mafia, 'ndrangheta o camorra, cui abbiano partecipato vari esponenti di diverse famiglie, ciascuno in rappresentanza della stessa, tutti convocati in un unico luogo adottando particolari cautele, a volte guidati da autisti od altri guardiaspalle, la circostanza è ex se idonea a fornire un grave indizio della responsabilità ex art. 416 bis cod.pen..... deve infatti distinguersi la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, dall'accertata partecipazione a summit criminali cui siano coinvolti soggetti appartenenti a diverse famiglie criminali dalle stesse rappresentate e che abbiano a svolgersi con determinate ed accurate precauzioni, poiché questi secondi tipi di incontri dimostrano il fattivo inserimento del soggetto accusato in un contesto criminale”.

Posto, quindi, che i giudici di merito hanno preso atto del coinvolgimento dello Iaquina in una serie di incontri e riunioni con altri soggetti, tutti esponenti anche di spicco dell'associazione operante in Emilia, individuato alcuni ulteriori incontri con il boss Nicolino Grande Aracri, sottolineato come in occasione di tali riunioni gli argomenti trattati avessero ad oggetto proprio gli affari della locale emiliana, la tesi difensiva lungamente esposta nei motivi principali ed in quelli aggiunti dell'assenza di adesione formale ovvero dell'assenza di un contributo fattivo, non può ritenersi fondata nella misura in cui, l'associazione, vivendo proprio della predisposizione ed attuazione di condotte delittuose, evidenzia la propria essenza anche tramite le riunioni operative del gruppo, la partecipazione alle quali in quanto non isolata, ripetuta, alla presenza di numerosi altri sodali, anche in presenza del boss calabrese di riferimento, finisce per assumere quella valenza significativa di una partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen., senza che sia necessario, così come invece il ricorso vorrebbe, individuare se le attività ed i progetti delittuosi o di inquinamento dell'economia siano poi stati effettivamente realizzati, in presenza della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis cod.pen..

La tesi difensiva secondo cui, essendo mancata la realizzazione del c.d. affare Blindo, dell'investimento a Cutro, dell'affare Milano e degli altri progetti programmati in occasione delle riunioni cui risulta avere partecipato Iaquina, dovrebbe escludersi qualsiasi rilievo a tali discussioni ed incontri, finirebbe per trasformare il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in una fattispecie ad evento necessario, elemento questo estraneo alla ipotesi astratta e negata anche dal recente intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889 - 01) secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso

si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01) Sez. U - , n. 36958 del 27/05/2021 cit.).

2.45.2 Conclusa l'analisi delle doglianze sotto tale profilo deve poi essere escluso che sussista un rilevante difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa pretermesso la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia favorevoli alla posizione di Iaquina Giuseppe; il motivo n. 14, lungamente esposto in fase di discussione, ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori avrebbero smentito completamente la ricostruzione dei giudici di merito e sarebbero state travisate, perché dalle stesse emergerebbe l'estraneità del ricorrente alla locale emiliana; tale conclusione, però, non può ritenersi fondata anche alla luce della analisi specifica delle dichiarazioni rese dai collaboratori escussi nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado ed in particolare di Giglio Giuseppe, Valerio e Muto. Al proposito va sottolineato come dalla pronuncia di primo grado, che in caso di doppia conforme si salda in un unico apparato argomentativo con quella di appello, emergono infatti circostanze del tutto differenti riferite dai predetti e che il tribunale non ha mancato di riportare.

In particolare, nella trattazione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia, illustrata alle pagine 2372 e seguenti della sentenza del tribunale, vengono riportate le dichiarazioni di Giglio Giuseppe che, interrogato sul ruolo e la posizione di Iaquina, ne illustrava i rapporti con altri soggetti (Blasco, Diletto, Nicolino Sarcone, Antonio Silipo, lo stesso Grande Aracri Nicolino p.2374) indicandolo come soggetto "molto vicino a loro" (p.2377), segnalava il coinvolgimento dello stesso con Gualtieri e la Tattini in un'operazione di acquisto di denaro, riferiva del compimento da parte del ricorrente di attività di falsa fatturazione, pur escludendo di avere potuto constatare personalmente tale particolare vicinanza alla cosca (p.2383).

Inoltre, le dichiarazioni di Valerio Antonio sono poi riportate alle pagine 2386 e seguenti della sentenza di primo grado; a fronte delle doglianze avanzate circa l'asserita esclusione del ricorrente dai soggetti partecipi della cosca emiliana, va evidenziato come la sentenza di primo grado abbia privilegiato quelle dichiarazioni del Valerio che inserivano formalmente Iaquina Giuseppe tra i soggetti associati del gruppo criminale (p.2386); lo stesso collaboratore indicava il ricorrente quale partecipe alle riunioni operative (p.2388), e componente del gruppo che elaborava le strategie dell'associazione che, capeggiato da Diletto e Nicolino Sarcone, era poi composto dallo stesso Iaquina, Totò Muto, Paolini e Brescia.

Infine, anche il collaboratore Muto Salvatore indicava Iaquina Giuseppe quale soggetto vicino a Nicolino Sarcone (p. 2402), lo qualificava espressamente quale "partecipe nella nostra associazione" (p.2403) e lo indicava come soggetto presente ad una cena al ristorante "Al solito posto" con molti altri sodali.

Così riassunte le dichiarazioni dei collaboratori riportate dalla sentenza di primo grado, che in caso di doppia conforme si salda come detto in unico apparato argomentativo, il motivo di doglianza non è fondato; non può infatti da tali emergenze ricavarsi quel contrasto e quella contraddizione evidenziata dal ricorso con la partecipazione acclarata da parte del giudice di appello in base agli elementi probatori acquisiti. Sebbene i collaboratori abbiano escluso l'affiliazione formale del ricorrente, gli stessi hanno comunque evidenziato il coinvolgimento di Iaquina Giuseppe nell'associazione dandone ognuno una sua descrizione autonoma e credibile in base alle risultanze probatorie acquisite.

Anche tale motivo pertanto non appare fondato.

2.45.3 Le doglianze in punto elemento soggettivo non sono fondate avuto riguardo al contenuto non censurabile della motivazione della sentenza di appello esposta alle pagine 1265 e seguenti; la corte di appello ha sottolineato come, per la frequenza e ricorrenza dei rapporti, per la natura ed il contenuto delle conversazioni intercettate, per la stessa accertata prudenza di Iaquina ad incontrare altri sodali già condannati come Sarcone, la tesi dell'assenza di *affectio societatis* non sia accoglibile confliggendo inequivocabilmente con il coinvolgimento del ricorrente in tutte quelle riunioni che avevano ad oggetto proprio affari importanti della cosca, in alcuni dei quali lo stesso veniva direttamente coinvolto.

Quanto alla sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis cod.pen., le osservazioni svolte specificamente dalla corte di appello con riferimento alla posizione del ricorrente alle pagine 1273 e seguenti non sono censurabili; la corte di merito, ha sottolineato come Iaquina, oltre ad essere soggetto a carico del quale è stato accertato il possesso di armi detenute illegalmente, era anche a conoscenza della disponibilità delle stesse da parte di altri associati, ai quali era stata revocata la relativa licenza e di cui si era ripetutamente discusso in occasione degli incontri sopra ricordati e dei contatti con vari esponenti delle forze di Polizia.

Inoltre in relazione al sesto comma si evidenziava come proprio l'imputato era stato coinvolto nei progetti di investimento unitamente ad altri esponenti del clan, alcuni dei quali, come il Villirillo, erano i soggetti ai quali il boss Grande Aracri affidava i propri investimenti. Sussistono dunque anche in questo caso i presupposti per l'applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto

di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato non è ipotizzabile (v. anche Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021 Rv. 281463 - 02).

2.45.4 Anche le doglianze relative alla conferma della condanna per il delitto di detenzione illegale di arma aggravato ex art. 416bis 1 cod.pen. non paiono fondate posto che, la corte di appello, ha segnalato come le armi rinvenute nel possesso del ricorrente erano dallo stesso detenute nella piena consapevolezza dell'avvenuta revoca della licenza (vedi pagina 1279) e come le stesse fossero funzionali ad accrescere il potere operativo del gruppo di appartenenza essendo, tale possesso, realizzato attraverso una serie di particolari operazioni ritenute significative della particolare volontà agevolatrice, con una valutazione che, in quanto ancorata a precisi elementi della condotta, appare priva di qualsiasi illogicità.

Infine anche la motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena appare esente dalle censure dedotte essendosi operato ampio riferimento ad aspetti della condotta con valutazioni prive delle lamentate censure. Al proposito va ricordato come, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693 - 01 ed altre) come è avvenuto nel caso di specie.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.46.1 I motivi proposti nell'interesse di Bianchini Augusto, sia nel ricorso principale che nella successiva memoria depositata, e con i quali si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in punto ricostruzione dei fatti per affermare la responsabilità del predetto ex artt. 110-416 bis cod.pen., non sono fondati; la corte di appello, a sostegno della affermazione di responsabilità, con le compiute osservazioni svolte alle pagine 403 e seguenti, ha segnalato ed individuato tutta una serie di condotte che proprio il Bianchini aveva posto in essere in collegamento con gli associati della cosca emiliana; in questo modo

la condotta dello stesso è stata riportata a quella dell'imprenditore colluso, senza incorrere in violazioni di legge o motivazioni illogiche, tanto più manifeste.

Si è in primo luogo evidenziato che Bianchini aveva intrattenuto rapporti con le società riferibili a Giglio Giuseppe, con le quali erano state attivate una serie di condotte di falsa fatturazione (p.404); in particolare, già negli anni 2007-2008, la Bianchini Costruzioni aveva annotato nei propri libri contabili fatture per operazioni inesistenti emessa da società del Giglio per oltre 400.000 euro; tali dati sono stati ricavati dalle deposizioni dei pubblici ufficiali che avevano proceduto alle contestazioni fiscali e dalle dichiarazioni dello stesso Giglio risultate, pertanto, sul punto perfettamente riscontrate a dispetto di quanto sostenuto nel primo e nel quarto motivo di ricorso e reiterato nella memoria depositata.

Ancora, a confutazione delle doglianze contenute nel primo e quarto motivo di ricorso, poi riproposte nella memoria, la corte di appello segnalava alcune conversazioni telefoniche tra Giglio e la coppia Bianchini-Braga del luglio 2011, dalle quali emergeva che la società del ricorrente, trovatasi in crisi di liquidità, si era rivolta al Giglio per individuare nuovi canali di finanziamento, nonché ulteriori conversazioni relative ad altri rapporti di lavoro tra Bianchini e Vertinelli. Si sottolineavano, poi, i collegamenti tra le due imprese (Giglio-Bianchini) in relazione ad un cantiere in Sorbolo nonché l'assunzione di Gaetano Belfiore, genero del Grande Aracri, nella ditta del Bianchini.

La corte di appello, al fine poi della ricostruzione delle cointeressenze tra associati di 'ndrangheta e Bianchini Augusto, segnalava due vicende che il ricorso e la memoria aspramente contestano, costituite dall'intervento di Bolognino Michele a sostegno del Bianchini nella vicenda dell'estorsione ai danni di Soda e nella intermediazione di manodopera che lo stesso Bolognino assicurava al Bianchini nella società di costruzioni, che viene anche richiamata in relazione alle condotte illecite dello stesso Bolognino al capo n.90.

Orbene, al proposito, va sottolineato come i motivi di ricorso non colgono nel segno posto che, correttamente, il giudice di appello, con le osservazioni svolte alla pagina 409, ha segnalato come lo scambio intervenuto tra un associato di vertice come Bolognino Michele ed il Bianchini permettesse in realtà ad entrambi di realizzare vantaggi reciproci; e quanto alla contestata conoscenza della caratura criminale del Bolognino da parte del ricorrente, valgono certamente le osservazioni svolte dalla corte di appello alla pagina 410, ove si segnala che alcune fatture della Bianchini rimaste insolute vennero sequestrate presso il Richichi, il quale dichiarava di avere avuto l'incarico di recapitarle proprio a Bolognino per attivare il recupero del credito presso i debitori. La circostanza denota la piena conoscenza da parte del ricorrente delle capacità persuasive del Bolognino in tali frangenti trovando così spiegazione il recapito di quelle fatture a quest'ultimo.

La corte di appello segnalava, poi, il contenuto di alcune intercettazioni relative a conversazioni del Giglio dalle quali ricavava che questi aveva proposto l'intervento della Bianchini in occasione di varie gare d'appalto in quanto quella ditta di costruzioni risultava titolare di autorizzazioni a partecipare ad appalti pubblici; in questo contesto si segnalava, quale ulteriore dato significativo, il subappalto dei lavori del cimitero di Finale Emilia, che la difesa contesta con il sesto motivo di ricorso tentando di isolare tale dato, come molti altri relativi ai rapporti tra il ricorrente e gli esponenti del clan, rispetto alla necessità di valutazione di un quadro complessivo finale.

2.46.2 Quanto alla vicenda Soda, che il ricorso contesta ampiamente nei motivi nn.2 e 3 anche sotto il profilo della violazione del diritto di difesa per assenza di contestazione, va rilevato come la stessa non venga valorizzata nella sua storicità come fatto che vede concorrente Bianchini nell'illecito, bensì quale elemento significativo per la dimostrazione del dolo del ricorrente e cioè della piena consapevolezza del Bianchini di rivolgersi, per il recupero di somme o per altre attività di intermediazione del lavoro ad un soggetto, Bolognino Michele, già definitivamente condannato per 416 bis cod.pen. e che sfruttava costantemente il proprio potere intimidatorio per ottenere i pagamenti insoluti ovvero altri vantaggi patrimoniali. Sul punto le osservazioni critiche della difesa si scontrano con le stesse dichiarazioni di tutti gli interessati, Giglio, Bianchini e Bolognino, riassunte alla pagina 415 e dalle quali la corte di appello, con motivazione esente da travisamenti od altri vizi, deduce logicamente che il Bolognino venne sollecitato dal ricorrente, proprio per la sua forte capacità di convincimento nei confronti di terzi.

Inoltre, sulla completa consapevolezza del Bianchini in ordine alla caratura criminale dei soggetti cui interloquiva, contestato anche con la memoria oltre che con il ricorso principale, la corte cita anche la davvero rilevante deposizione dell'ing. Caruso (p.418) che il quinto motivo di ricorso infondatamente svilisce sotto il profilo probatorio; il giudice di appello, riassunto il contenuto della deposizione del predetto ingegnere segnala come questi fosse stato immediatamente consapevole della caratura criminale dei fratelli Bolognino con i quali si era incontrato proprio presso la sede della società, informandone tempestivamente il Bianchini medesimo. La Corte, da questo episodio fa correttamente derivare con perfetta logica inferenziale la definitiva confutazione della tesi della ignoranza da parte del ricorrente della personalità criminogena di Bolognino Michele.

Ancora vengono evidenziate delle conversazioni telefoniche intercorse proprio tra Bianchini e Bolognino, riportate alla pagina 419, che il ricorso contesta nella misura in cui dalle stesse dovrebbe trarsi un riferimento a Grande Aracri Nicolino, e cioè il geometra che Bolognino era andato a trovare in Calabria, ove si trovava in quel momento.

Così ricostruiti complessivamente i fatti da parte della corte di appello ne deriva che i primi quattro motivi di ricorso, riproposti con la memoria, appaiono assolutamente infondati; i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno individuato una serie di relazioni e rapporti intrattenuti proprio da Bianchini con plurimi esponenti della cosca di 'ndrangheta operante in Emilia, attraverso i quali si alimentavano reciproci vantaggi, potendo il Bianchini usufruire dell'intermediazione del Bolognino nel recupero di crediti o nel reperimento di manodopera mentre a loro volta gli esponenti della stessa organizzazione criminale, quali Bolognino e Giglio, utilizzavano a loro favore le ampie possibilità di lavoro e di inserimento nei cantieri offerte dalla Bianchini Costruzioni. Ne deriva che, nel caso in esame, a confutazione di quanto sostenuto nei primi quattro motivi di ricorso, tutti svolti operando una preliminare parcellizzazione dei rapporti e dei singoli episodi, appare emergere chiaramente la figura del concorso esterno da parte del c.d. imprenditore colluso. A tal proposito va infatti richiamato quell'orientamento secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto intessuto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, (mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento) (Sez.6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474 - 01). Principio questo già in precedenza affermato da altre pronunce secondo cui la qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo mafioso comporta l'esistenza di un rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Rv. 248321 - 01).

Nel caso in esame, a confutazione di quanto sostenuto nei ricorsi, è stato proprio ricostruito dai giudici di merito il rapporto costituito da reciproci vantaggi, poiché, da un lato l'associazione criminale vedeva rafforzate le proprie capacità operative potendo realizzare attività in collaborazione con la Bianchini Costruzioni quali la messa a disposizione di manodopera o l'ottenimento di subappalti, vicende queste ricostruite in senso conforme dai giudici merito e senza alcuna illogicità tanto più manifesta, e dall'altro il Bianchini vedeva rafforzata la possibilità di recuperare crediti insoluti rivolgendosi ai malavitosi ovvero realizzare cospicui risparmi attraverso la contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti.

Non può pertanto ritenersi, come dedotto in ricorso nel settimo ed ottavo motivo, che i reciproci vantaggi non siano stati delineati nelle fasi di merito né, tantomeno, che il

rafforzamento dell'ente criminale sia avvenuto esclusivamente sotto il profilo del solo prestigio, senza eventi operativi, invece pacificamente sussistenti e descritti analiticamente dal giudice di appello.

Anche il sesto motivo, con cui si deduce l'assenza di qualsiasi contributo all'organizzazione criminale sotto il profilo del rafforzamento operativo pertanto, alla luce delle predette considerazioni non può trovare accoglimento, essendosi evidenziati i vantaggi che la consorteria realizzava, come dimostrato dal frequente riferimento del Giglio alle SOA (autorizzazioni per la partecipazione ad appalti pubblici) di cui era titolare la Bianchini e la possibilità di ampliamento dei propri affari realizzati attraverso l'attività di intermediazione della manodopera gestita dal Bolognino.

In conclusione, quindi, le molteplici osservazioni in fatto contenute nei primi sei motivi di ricorso relative ai vari episodi dell'estorsione Soda, alla mancata comunicazione da parte del Bolognino dell'incontro con Grande Aracri, ad alcuna cointeressenza in appalti pubblici con le imprese di 'ndrangheta da parte della Bianchini, all'assenza di cointeressenze e relazioni con Vertinelli, non confutano la conclusione dell'essere rimasto accertato nei gradi di merito che tra Bianchini Augusto e gli esponenti della locale cosca criminale emiliana si instaurò un rapporto fatto di reciproci scambi e vantaggi rientrante nel paradigma del concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis cod.pen. e ciò a definitiva confutazione dei motivi 7, 8 e 9.

Le osservazioni sopra svolte escludono ogni fondatezza anche alle ricostruzioni contenute nella memoria depositata prima della discussione e che si risolve nella riproposizione dei motivi del ricorso principale ed in una rilettura in fatto di elementi di prova non consentita e comunque non idonea a sconfiggere la conclusione operata con doppia valutazione conforme dai giudici di merito.

2.46.3 Quanto al dolo tipico del reato, che si contesta con il decimo motivo, la corte di appello, nelle lunghe osservazioni svolte alle pagine 420 e seguenti, segnala tutti gli elementi sulla base dei quali ritenere provata la consapevolezza del Bianchini di agevolare le attività dell'organizzazione emiliana di 'ndrangheta, con valutazioni esenti da censure. La consapevolezza dell'origine e della caratura criminale del Bolognino, l'avvenuta consumazione di operazioni illecite in concorso con il Giglio sono tutti elementi valutati idonei a ritenere il volontario contributo fornito all'organizzazione di cui pure Bianchini si avvaleva.

L'undicesimo motivo prospetta un disallineamento dell'affermazione di responsabilità rispetto agli assodati principi giurisprudenziali in tema di concorso esterno non in linea con il costruito motivazionale; il tema della essenzialità della "fibrillazione" dell'associazione per potere ritenere sussistente la contestata e ritenuta fattispecie del concorso esterno appare superato in relazione all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, in parte già citato,

che ha ritenuto sussistere la predetta fattispecie nelle attività del c.d. imprenditore colluso. Al proposito quindi vale richiamare la giurisprudenza secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683 - 01).

Tale affermazione, che risulta ribadita anche da numerosi altri interventi, elide la fondatezza anche del motivo n.12, con il quale si contesta la possibilità astratta di configurare tale fattispecie concorsuale, richiamando gli interventi della CEDU (caso Contrada contro Italia) riferiti a ben altro periodo storico, quando l'orientamento giurisprudenziale sul tema non poteva ritenersi ancora consolidato e non anche ad un periodo temporale successivo al 2010. Nel successivo arco temporale, infatti, la fattispecie astratta derivante dal concorso delle norme sul concorso di persone e quelle in tema di associazione mafiosa risulta avere avuto il ripetuto avallo di plurime pronunce delle Sezioni Unite. Tra le più recenti appare necessario segnalare l'affermazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, Rv. 278054 - 01).

Inoltre in epoca ben precedente i fatti *de quibus* era stato stabilito come in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01).

Pertanto a confutazione dei motivi di doglianza deve sottolinearsi che alcuna incertezza giurisprudenziale sussisteva circa la punibilità delle condotte di collusione con la

ndrangheta alla data di consumazione dei fatti posti in essere dal Bianchini Augusto ed oggetto dell'imputazione di cui al capo n.4.

2.46.4 In relazione al tredicesimo motivo, le osservazioni della corte di appello circa la qualificazione dei fatti di cui al capo 92 sono svolte alle pagine 402 e seguenti e non sono incorse nelle lamentate censure; come esattamente precisato alla pagina 403, l'avvenuta mutazione della qualificazione giuridica del fatto da emissione di fatture per operazioni inesistenti ad utilizzo delle stesse nella contabilità della Bianchini Costruzioni non costituisce un mutamento essenziale del fatto bensì rientra nei poteri riconosciuti al giudice dal primo comma dell'art. 521 cod.proc.pen. secondo il quale, invariato il fatto storico, allo stesso giudice può dare una diversa qualificazione giuridica. Orbene, nel caso in esame, essendo rimaste invariate le fatture prese in considerazione, il giudice di appello ha ritenuto che la condotta degli imputati Bianchini Augusto e Braga andasse qualificata ai sensi dell'art. 2 D.lvo 74/2000 avendo questi utilizzato le fatture predette nella propria contabilità, abbattendo così i costi di esercizio.

Quanto all'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen., la stessa non risulta in alcun modo esclusa posto che dall'analisi del dispositivo di appello risulta invece che sia per Bianchini che per la Braga si interveniva proprio sulla diversa qualificazione giuridica, ferma rimanendo l'agevolazione dell'organizzazione mafiosa che veniva riconosciuta in ragione delle relazioni che quelle operazioni di contabilizzazione delle fatture dimostravano con riguardo alla figura del Bolognino. Nel caso di specie, quindi, la valutazione di fatto è rimasta ancorata alla complessiva ricostruzione dei rapporti tra le parti e non appare censurabile; tale ricostruzione rimane valida anche per la Braga, in ragione del contenuto delle conversazioni intercorse tra la stessa ed il marito, nelle quali la donna si manifesta a conoscenza della complessiva situazione.

2.46.5 In relazione al capo n.189 contestato anche a Bianchini Alessandro, che si contesta con il motivo n.14, la corte di appello, accertato che il coimputato Gerrini risulta definitivamente condannato ex art. 323 cod.pen., ha proceduto ad un'analitica ricostruzione di ciascuna delle condotte ritenute illecite, approfondendo i temi dei rapporti tra il pubblico funzionario e la Bianchini ed evidenziando tutte le diverse circostanze nelle quali la Bianchini costruzioni aveva ricevuto un trattamento di favore, anche dopo l'esclusione dalla white list, in modo tale da ricevere il permesso per l'esecuzione di lavori presso il comune di Finale Emilia.

La sentenza di appello segnalava l'indebito spaccettamento di alcuni lavori per addivenire alle aggiudicazioni per importi che ammettevano l'affidamento diretto alla IOS di Alessandro Bianchini. Orbene, il ricorso contesta al proposito l'illegittimità degli affidamenti che trova però un elemento di sicura conferma nella sentenza di condanna ormai definitiva

emessa nei confronti del Gerrini oltre che nella c.d. "doppia conforme" delle fasi di merito non sindacabile se non nei termini del completo travisamento del fatto, che deve certamente escludersi proprio in ragione della condanna del concorrente.

Quanto al dolo dell'extraneus nel delitto di abuso di ufficio occorre rammentare come sia stato affermato che, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, la reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge (Sez. 3, n. 35577 del 06/04/2016, Rv. 267633 - 01); l'applicazione del sopra esposto principio porta necessariamente alla conclusione dell'assenza di censure da parte della sentenza impugnata, la quale procedeva proprio ad analizzare i vari e differenti episodi che vedevano sempre coinvolti il Gerrini da un lato ed i Bianchini dall'altro, con l'intento di favorire i secondi, così ricavandosi la prova del volontario ed intenzionale perseguimento dell'intento illecito sulla base della completa ricostruzione del fatto.

Anche il motivo n.15, con il quale si lamenta l'insussistenza del fatto alla luce delle modifiche normative all'art. 323 cod.pen., non è fondato posto che la corte di appello ha elencato le disposizioni di legge violate che non consentivano valutazioni discrezionali; in particolare, quanto agli affidamenti alla IOS si è segnalato che essendo la stessa di recente costituzione non poteva avere il requisito per la partecipazione alle aggiudicazioni (p.468) e non risultava ancora neppure iscritta alla white list; inoltre si evidenziava che alcuni affidamenti del comune di Finale Emilia vennero deliberati dopo l'esclusione della Bianchini costruzioni dalla stessa white list, che si era proceduto all'arbitrario frazionamento dei lavori di rimozione delle macerie, che erano stati pagati SAL gonfiati da voci di spesa non sostenute (pp.457-458), che la Bianchini era stata edotta anticipatamente della gara avente ad oggetto il Lotto 16 EST, permettendole così di presentare l'unica offerta adeguata ed anzi addirittura migliorativa del progetto (p.452).

Per tutte le predette violazioni la corte di appello ha specificamente analizzato la normativa di settore, evidenziando le violazioni a disposizioni prive di contenuto discrezionale, come del resto sembra del tutto evidente e palese sia in relazione al pagamento del SAL per opere e spese non affrontate ovvero per la prosecuzione di affidamenti successivi l'esclusione dalla white list.

Le date di consumazione dei fatti, anche a volerle ritenere cessate ad ottobre 2013, escludono la possibilità di ritenere maturata la prescrizione dovendosi sommare agli anni 7 e mesi 6 anche i periodi di sospensione della prescrizione per complessivi anni 2, mesi 8 giorni 7 (vedi punto 2.7 della presente motivazione).

2.46.6 In relazione al sedicesimo motivo ed alla intestazione fittizia a Nicola Bianchini, la corte di appello, con le osservazioni esposte alle pagine 437 e seguenti, ha in primo luogo individuato gli elementi oggettivi, valore della società e prezzo di trasferimento convenuto, sulla base dei quali ritenere che il trasferimento da Bianchini Augusto a Bianchini Nicola celasse un'ipotesi di intestazione fittizia con argomenti di fatto non censurabili. Ed al proposito di tale ricostruzione, che il ricorso pure contesta, la sentenza di appello fa anche espresso riferimento ad una dichiarazione della Braga la quale affermava che la cessione era stata effettuata al fine di superare l'interdittiva antimafia, dichiarazione ritenuta non veritiera posto che quella società immobiliare di cui al capo 93 quater non avrebbe mai potuto partecipare ad alcun appalto; così che la conclusione cui perviene la corte e cioè che il trasferimento aveva come scopo nel 2013 di evitare le misure ablativo in quanto ancorato a precisi elementi di fatto appare incensurabile.

Quanto al motivo n.17 esso fa riferimento ad elementi che contestano la fittizietà del prezzo ovvero la capacità reddituale di Bianchini Nicola, ma non aggrediscono, disarticolando la motivazione, gli elementi strutturali del delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen.; il reato di trasferimento fraudolento di valori e di intestazione fittizia è invero integrato da quelle condotte di trasferimento di beni che occultano ipotesi di simulazioni soggettive finalizzate ad impedire l'applicazione di misure ablatorie nei confronti dell'interponente. E proprio con riferimento alla natura dell'operazione, ai tempi della stessa, al successivo coinvolgimento di Bianchini Augusto nelle attività della società i giudici di merito ritenevano con motivazione priva di vizi la sussistenza della fattispecie.

Anche il motivo n. 18 prospetta una alternativa valutazione di elementi di prova, pure attentamente descritti dalla corte di appello non deducibile nella presente sede. La corte di appello ha sottolineato come, ricevuta l'interdittiva antimafia nel giugno del 2013, il Bianchini procedette alla fittizia cessione ai due figli delle quote; dalla particolarità di tale tempistica il giudice di merito ha correttamente ricavato la volontà di eludere i provvedimenti di sequestro e confisca.

Le sopra indicate circostanze di fatto e l'attività quasi frenetica di mutazione dei responsabili delle diverse società del gruppo hanno correttamente portato il giudice di merito a ritenere sussistente la finalità elusiva che il motivo n.19 contesta senza fondatezza.

Infine, vengono svolte doglianze quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche a Bianchini Alessandro e Braga Bruna ed in ordine al giudizio di sola equivalenza formulato nei confronti di Bianchini Augusto; per quest'ultimo invero la corte di appello a pagina 470 segnala l'assenza di elementi positivi da valutare in suo favore, che il ricorso contesta affermando l'esistenza di un profondo percorso di resipiscenza che però non trova conforto nella ammissione di fatti concreti se non in modo assolutamente parziale e quindi

depotenziato nella sua efficacia probatoria. Pertanto il giudizio di bilanciamento appare adeguatamente motivato in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..

Quanto agli altri motivi sul punto, la motivazione di appello esposta sempre alle pagine 469-470, facendo riferimento alla reiterazione delle condotte criminose ha escluso la fondatezza delle doglianze avanzate nei motivi di gravame con conclusioni esenti dalle lamentate censure. Invero va ancora ricordato come in tema di attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693 - 01 ed altre).

Alla luce delle predette argomentazioni pertanto i ricorsi di Bianchini Augusto e Bianchini Alessandro devono essere respinti e l'impugnazione di Braga Bruna dichiarata inammissibile.

Alla relativa declaratoria segue la condanna dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sola Braga al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

2.47.1 Il ricorso di Sarcone Gianluigi ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, quale dirigente od organizzatore della cosca emiliana di 'ndrangheta, e 201 (tentata violenza privata aggravata ex art. 7 DL152/91) non è fondato sia in riferimento ai motivi principali che a quelli nuovi ed aggiunti successivamente depositati da entrambi i difensori.

Quanto alla prima doglianza dedotta nel primo motivo di ricorso, e con la quale si contesta la violazione del principio di correlazione tra fatto ritenuto e quello contestato sotto il profilo della evidenziazione, ai fini del ruolo direttivo ed organizzativo del ricorrente, di condotte anche antecedenti il 29 gennaio 2015, va in primo luogo rilevato come la critica mossa appaia generica nella parte in cui non ha specificamente indicato quali condotte antecedenti tale data la corte di appello avrebbe irrualmente valorizzato.

In ogni caso il motivo è anche infondato; invero va ricordato come in tema di violazione dei principi stabiliti dall'art. 521 cod.proc.pen. sia principio ripetutamente affermato da questa corte di cassazione quello secondo cui si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una

vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208935 - 01). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere la dedotta nullità posto che i giudici di merito, nella individuazione di una condotta permanente che assume differente qualificazione nella sua dimensione temporale (prima partecipazione semplice poi direzione ed organizzazione), hanno proprio evidenziato il percorso criminale dell'imputato, il quale risulta avere partecipato all'organizzazione di 'ndrangheta con un ruolo dapprima di semplice membro, poi assunto a direttivo-organizzatore. A fronte della peculiarità della modificazione del grado all'interno dell'organismo associativo e della permanenza della condotta, sono state evidenziate le plurime condotte significative riferibili allo stesso, senza alcuna radicale trasformazione dei fatti ritenuti rispetto a quelli oggetto di contestazione.

Quanto alla doglianza pure contenuta nel primo motivo del ricorso principale e nei motivi aggiunti dell'avv.to Vezzadini e dell'avv.to Vianello Accoretti e con la quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in punto valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori Valerio, Muto, Giglio e Cortese, la stessa è parimenti non fondata, non ravvisandosi alcuno dei lamentati vizi nella motivazione della pronuncia di appello impugnata; la corte di secondo grado ha, infatti, proceduto ad una analitica esposizione delle ragioni dell'appello, confutando con specifici argomenti le denunciate inattendibilità delle dichiarazioni del Muto (pag.31 e seguenti), del Valerio (pag. 38 e segg.), del Cortese (pagg. 44 e segg.), del Giglio (47 e segg.), di D'Amato e Loconsolo (pagg. 50 e segg.) e, quindi, ha analizzato partitamente le denunciate contraddizioni ritenendole, con plurimi argomenti in fatto ricavati da un esame approfondito delle verbalizzazioni, o insussistenti od aventi ad oggetto aspetti del tutto secondari e non decisivi.

In tal modo, la corte di appello, si è adeguata all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione, alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e

degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato (Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230716 - 01). E nel caso in esame la corte di appello ha inizialmente escluso l'esistenza di ragioni di inattendibilità delle singole chiamate provenienti dai soggetti in precedenza indicati e, solo dopo, proceduto ad una valutazione complessiva del contenuto delle stesse ai fini dell'affermazione di responsabilità, così rispettando il dettato giurisprudenziale sul punto.

Né la rilevata sussistenza di ragioni di astio del Valerio nei confronti dell'imputato può valere ad escludere la valenza probatoria delle affermazioni dello stesso come sostenuto dal ricorso; al proposito si è affermato come in tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531 - 01). Veridicità che il giudice di appello ha puntualmente verificato con riguardo a ciascuno degli episodi descritti dal predetto Valerio, analiticamente esposti alle pagine 38 e seguenti dell'impugnata pronuncia, segnalando tutti i plurimi riscontri specifici che i racconti dello stesso, quanto al coinvolgimento del Sarcone in varie iniziative ed attività nell'interesse dell'associazione 'ndranghetista, avevano ricevuto.

2.47.2 Quanto alla lamentata assenza di riscontri in ordine alle singole condotte attribuite al Sarcone dai collaboratori di giustizia, va ricordato come, secondo l'indirizzo di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294 - 01 in motivazione) la valutazione della chiamata di correità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. Ciò premesso deve ritenersi riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così

escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correttezza o reità che, seppur inidonea ex se a dimostrare la responsabilità, necessita di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correttezza che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta.

L'applicazione di tale principio al caso in esame comporta l'affermazione in base alla quale re che in caso di contestazione del delitto di organizzazione e direzione di associazione mafiosa il riscontro alle dichiarazioni provenienti da più collaboratori non deve riguardare il singolo episodio descritto da ciascuno bensì il tema dell'accusa e cioè lo svolgimento da parte dell'accusato di attività direttive od organizzative delle condotte associative. Posto che fatto oggetto dell'imputazione e fatto-reato sono la condotta direttiva, il riscontro, quindi, deve avere ad oggetto solo tale aspetto così che, a fronte di riferimenti esposti da un collaboratore circa il ruolo organizzativo assunto dall'imputato nelle attività della cosca di Reggio Emilia, correttamente la corte di appello individuava il riscontro esterno nella descrizione da parte di altro collaboratore di altri episodi specifici descrittivi di analoghe mansioni direttive od organizzative.

La valutazione della c.d. chiamata incrociata è stata, quindi, compiuta dalla corte di appello correttamente, evidenziando come plurimi collaboratori avessero riferito autonomi fatti tutti indicativi però dello stesso ruolo organizzativo e direttivo assunto dall'imputato, che integravano certamente autonomi riscontri individualizzanti l'accusa principale riferita al delitto di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen..

La corte di appello, inoltre, ha anche proceduto a riassumere la valutazioni circa la provata assunzione del ruolo direttivo od organizzativo da parte del Sarcone con le osservazioni conclusive esposte alle pagine 62 e seguenti della pronuncia del 25 gennaio 2021; in tale contesto, anche in relazione alle doglianze avanzate con i motivi nuovi, va precisato che le iniziative processuali assunte da parte del Sarcone, alcune di esse legittime come le descritte decisioni di manifestare adesione all'astensione dei difensori ovvero di abbandonare l'aula esercitando il diritto di non presenziare, altre certamente significative di volontà sopraffattrice, come quelle di coartare testimoni o concordare dichiarazioni differenti da quelle rese in sede di indagini, sono state valorizzate non quali fatti ex se significativi di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen., alcune di esse essendo come detto prive di valore illecito, bensì quali elementi dimostrativi dello svolgimento di un ruolo sovraordinato rispetto

agli altri associati da parte del ricorrente. In tal modo la corte di appello si è conformata a quell'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 03). In precedenza si era già affermato come in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati. (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Rv. 262487 - 01). E proprio sulla base del concreto esercizio di attività organizzative, di direzione di affari ed incontri nell'interesse della cosca e di disposizioni direttive dettate dal Sarcone agli altri associati, correttamente è stato ritenuto il ruolo di organizzatore dello stesso in base al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen., acclarato a fronte di una pluralità di chiamate di correttezza reciprocamente riscontrate e peraltro dotate di altro riscontro autonomo certamente di particolare spessore, costituito dal riconoscimento da parte dello stesso imputato del suo ruolo all'interno dell'organizzazione criminale sebbene quale semplice partecipe.

2.47.3 Il secondo motivo deduce motivi non consentiti nella presente sede di legittimità invocando una lettura alternativa degli elementi di prova; evidenziata la portata della sentenza definitiva di condanna del coimputato Diletto per il reato di tentata violenza privata aggravata ai danni del giornalista Franzini di cui al capo n.201, la corte di appello ha sottolineato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nel corso del cui esame non risultavano sollevate contestazioni decisive e rilevanti, e durante il quale descriveva il turbolento esito del colloquio avuto con i due coimputati; fondamentali riscontri sono pure stati individuati nell'atteggiamento di fibrillazione assunto da diversi componenti della cosca per il contenuto di alcuni servizi giornalistici che proprio la testata televisiva ove agiva il Franzini aveva trasmesso. Pertanto la ricostruzione del fatto risulta provata sia sulla base di attendibili dichiarazioni della persona offesa che in considerazione dell'accertato clima di allarme sussistente a quel momento all'interno del gruppo criminale.

A seguito della compiuta descrizione della condotta la corte riteneva sussistere anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. nella duplice declinazione del metodo e dell'agevolazione, avuto riguardo sia allo sfruttamento delle capacità intimidatorie derivanti dall'agire quali rappresentanti della cosca sia dalla finalità di sospendere quella pressione mediatica all'epoca esistente e che si riteneva potesse danneggiare le numerose imprese alla stessa collegate.

Infine, l'esclusione delle attenuanti generiche è motivata sulla base di precise considerazioni relative alla negativa personalità dell'imputato, già condannato per gravi fatti di reato; la pena base risulta rideterminata in diminuzione rispetto al primo grado in misura prossima al minimo, proprio tenendo conto dell'ammissione parziale dei fatti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.48 LOMONACO FRANCESCO

1. Il primo motivo è infondato. Infatti non paiono ravvisabili i vizi motivazionali denunciati dalla difesa in relazione all'affermata responsabilità per il delitto di estorsione contestato al capo 20 pur a seguito dell'intervenuta assoluzione per la collegata fattispecie estorsiva. I giudici d'appello hanno chiarito con motivazione adeguata le ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo, richiamando il tenore delle conversazioni intercorse tra il prevenuto e il Sarcone e tra il medesimo e la Rossi dalle quali consta che, contrariamente agli assunti difensivi, il prevenuto- di concerto con il correo- ebbe a formulare gravi e reiterate minacce intese ad ottenere la restituzione del prestito che coinvolgevano non solo la p.o. e la convivente ma anche la figlia e i genitori della stessa Rossi (pag. 1365/1366). Non può riconoscersi pregio alle doglianze difensive che segnalano pretese aporie, invero non significative, quali la mancata individuazione della titolarità del credito, ovvero insistono nel sostenere il ruolo di mero intermediario svolto dal prevenuto a favore e nell'interesse del Di Via, proponendo una lettura alternativa delle emergenze processuali smentita dal compendio captativo che vede il ricorrente concordare con il Sarcone sulla necessità di "tenerli con la pressione alta"; divisare di appropriarsi della macchina del Di Via come forma di risarcimento; prospettare alla Rossi gravi conseguenze anche per i suoi familiari in caso di perdurante inadempimento. Nè può sfuggire che la stessa Rossi, dopo aver assunto per effetto delle reiterate minacce l'impegno di far fronte al debito del convivente, non esitava ad accomunare la posizione del ricorrente a quella del Sarcone, chiedendosi cosa avrebbero fatto dopo averlo trovato: " *se lo trovate, che lo volete mettere con la testa all'ingiù?*" e, alle sollecitazioni rivolte al Lomonaco per sistemare la situazione, riceveva quale risposta l'espressa dichiarazione dell'interlocutore di non avere interesse ad una composizione e la minaccia al Di Via di farlo " camminare con la sedia a rotelle". Quanto alla titolarità del credito, la difesa trascura l'analitico scrutinio delle emergenze processuali effettuato dal primo giudice, e richiamato dall'impugnata sentenza, il quale ha evidenziato che nel 2010 veniva registrata una conversazione tra Sarcone e Lomonaco, nel corso della quale il primo, parlando del credito vantato nei confronti del Di Via, affermava che era disposto a farsi la galera, in quanto l'avrebbe picchiato pur di rientrare dei propri soldi (prog. n 5124 RIT 2497/09; tomo 2, pg 30/31).

1.2 La Corte di merito ha fatto corretto governo delle regole in materia di concorso di persone nel reato giacché l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260; nello stesso senso con riguardo al dolo concursuale Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 03; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari e altri, Rv. 263089).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto sollecita una rilettura di talune conversazioni intercettate onde sostenere che il Lomonaco fu mero *nuncius* di minacce altrui ed operò al solo fine di aiutare la Rossi, facendo leva su una lettura parcellizzata del compendio intercettivo avulsa dal complessivo contesto dichiarativo. E' d'uopo in proposito ribadire che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).

3. Manifestamente infondato s'appalesa anche il terzo motivo che censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza di Antonella Rossi. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01; n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv.259136). Nella specie la posizione della Rossi, convivente del Di Via e coinvolta nell'estorsione sub 20 in quanto destinataria di minacce, preclude la possibilità di qualificare il richiesto esame quale prova sopravvenuta alla sentenza di primo grado, atteso il potere delle parti di chiederne la citazione dinanzi al primo giudice, anche eventualmente mediante sollecitazione ex art. 507 cod.proc.pen. Né il diniego opposto dalla Corte territoriale presta il fianco a censura per effetto della mancata integrazione istruttoria in via officiosa giacché, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è

subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; n.8936 del 13/1/2015, Rv. 262620). Nella specie alla valutazione della Corte territoriale circa la completezza della piattaforma probatoria fa da riscontro una struttura argomentativa della motivazione che non palesa decisive lacune e manifeste illogicità e si fonda su elementi probatori adeguati per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità del prevenuto, considerata la capacità rappresentativa delle intercettazioni telefoniche acquisite.

4. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al quarto motivo che censura la mancata qualificazione del fatto sub 20) alla stregua di ragion fattasi. Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, ha chiarito (in motivazione, pag. 23), in continuità con la precedente giurisprudenza, che è configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente *inter partes*, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).

Le ipotesi evocate sono del tutto sovrapponibili a quella a giudizio, atteso che il Sarcone e il ricorrente non hanno esitato a pretendere l'adempimento del debito del De Via rivolgendo minacce alla convivente Rossi e ai congiunti della stessa, perseguendo la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile, avendo agito anche in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio vantato.

5. Infondata risulta la censura relativa alla violazione dell'art. 522 cod.proc.pen. sull'assunto che il ricorrente sia stato condannato per un fatto nuovo o diverso da quello contestato giacché nel capo 20 non risultano descritte le condotte strumentali poste in essere dal medesimo.


Va preliminarmente chiarito che la giurisprudenza di legittimità in tema di correlazione tra accusa e sentenza ha in più occasioni precisato che per "fatto nuovo" si intende un fatto



ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280938; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928).

Nella specie il ricorrente si duole del fatto che nel capo d'incolpazione sia stata omessa la descrizione delle condotte minacciose che egli personalmente avrebbe tenuto a partire dal dicembre 2009 nell'ambito della fattispecie estorsiva concursuale addebitatagli sub 20). La lacuna denunciata non si presta ad integrare una violazione del principio di correlazione o un difetto di contestazione rilevante ex art. 522 cod.proc.pen.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione. Si è, infatti, ritenuto decisiva -in relazione a fattispecie di tentata estorsione- ai fini dell'affermazione di responsabilità la sola formulazione delle minacce per conseguire il pagamento, poi non avvenuto (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 276955). Si è ulteriormente precisato che la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019 Rv. 275455). Si tratta di principi che discendono dalla consolidata affermazione secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio di correlazione quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Rv. 269569; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep.2016, Rv. 265946).



Il gravame difensivo risulta, dunque, destituito di fondamento e privo di rilievo il mancato espresso esame della doglianza da parte del giudice d'appello, trattandosi di questione che, se vagliata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento. Infatti in simile evenienza l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, trattandosi di questione di diritto, all'omissione è chiamata a porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Rv. 263980).

6. La violazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. oggetto di censura nel sesto motivo è anch'essa infondata, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. La Corte territoriale ha trattato la questione in relazione alla posizione dei coimputati Silipo e Mendicino, imputati del delitto sub 32) alle pagg. 1465 e segg. richiamando le argomentazioni rese anche in relazione alla posizione del Lomonaco.

Innanzitutto s'appalesa del tutto generica la doglianza relativa alla mancata considerazione delle argomentazioni spese dai difensori a sostegno dell'eccezione in relazione alla specifica posizione del prevenuto, non risultando esplicitati i profili pretermessi ed illustrata la loro decisiva rilevanza. La Corte di merito ha ricostruito le vicende sottese alla mancata comparizione del Lusetti in dibattimento, e in particolare i contatti intrattenuti con la P.g.e le ragioni alla base della scelta di non rientrare in Italia dagli Stati Uniti, ove all'epoca si trovava in posizione di irregolare, evidenziando come le stesse fossero da ricondurre non solo al timore per la propria incolumità, essendo rimasto vittima già nel 2014 di una violenta aggressione da parte di soggetti legati alla cosca emiliana per vicende analoghe a quelle a giudizio, ma anche alla radicata preoccupazione di esporre i propri congiunti a ritorsioni. Il percorso argomentativo dei giudici d'appello non presta il fianco a censura e risulta coerente con i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che il teste sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Rv. 281808).

Nel caso che ne occupa i giudici di merito hanno dato atto che il Lusetti risulta essere stato vittima di usura ed estorsione ad opera di soggetti appartenenti o contigui alla cosca a giudizio, quali Sergio Eugenio e Macario Enzo, nell'ambito del processo denominato Idra, evidenziando che, dopo un periodo di tempo trascorso all'estero a seguito dell'aggressione



patita dal Macario, lo stesso era rientrato in Italia nel gennaio 2016 per allontanarsene di nuovo in corrispondenza con la citazione quale teste nell'odierno processo. Segnalavano, altresì, che -a seguito della pubblicazione di notizie di stampa che collegavano il suo allontanamento al timore di ritorsioni del clan- aveva interrotto i rapporti con la famiglia e nel corso della conversazione registrata con l'Ass. Tramontano aveva manifestato i propri timori di esporre a pericolo con la testimonianza i congiunti residenti in Italia. Né è priva di rilievo la circostanza che la madre del Lusetti, convocata per rendere l'esame in dibattimento, riferiva alla P.g. che non si sarebbe presentata temendo per la propria incolumità sicchè se ne rendeva necessario l'accompagnamento coattivo con contestuale adozione di cautele intese a garantirne l'anonimato.

La difesa a sostegno della pretesa illegittimità del recupero probatorio delle sommarie informazioni del Lusetti valorizza frasi ed espressioni estrapolate dalla conversazione del predetto con il Tramontano o tratte dalla deposizione della madre, del tutto decontestualizzate, al fine di far emergere l'asserita determinazione elusiva del teste, trascurando il complesso delle emergenze scrutinate dalla Corte. Allo stesso modo connette valore dirimente ad apprezzamenti del teste di P.g. Dott. Battisti, impropriamente investito del compito di interpretare i contenuti della telefonata intercorsa tra il Lusetti e il Tramontano, sebbene la valutazione dei contenuti di detto documento fonico sia di esclusiva spettanza del giudice, che ha trasfuso il proprio convincimento in una motivazione priva di torsioni logiche e manifeste illogicità.

6.1 Deve aggiungersi, ad evasione delle censure svolte nei motivi settimo ed ottavo, che non possono trovare concordi le doglianze in punto di omessa motivazione circa la sussistenza del delitto ascritto al capo 31) e la sua qualificazione giuridica alla stregua di tentata estorsione. Premesso che per costante giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 281137-02; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Rv. 274489), i giudici d'appello (pagg. 1366/67) hanno dato conto, in conformità alla valutazione del primo giudice, dell'attendibilità del Lusetti ed hanno ricostruito l'operazione di prestito intermediata dal Di Via, il quale -a fronte della consegna di assegni bancari rilasciati da Formentini Francesco per 14.500 euro, fatti risultare come frutto di lavori edili sulla base di false fatture- si era impegnato a richiederne l'anticipo in banca, reperendo in tal modo il danaro richiesto dal Lusetti. All'atto della consegna dei titoli il Di Via



era accompagnato dall'imputato che veniva presentato come colui che avrebbe materialmente effettuato la procedura di sconto degli assegni. Secondo la ricostruzione della p.o., a fronte degli assegni conferiti egli ricevette solo l'importo di euro mille mentre il Lomonaco pose all'incasso il titolo di euro 4500,00, rimasto insoluto, e fu oggetto dell'intimidazione del prevenuto che per ottenere il pagamento del titolo lo minacciò di pesanti ritorsioni.

La difesa, lungi dal contestare la ricostruzione dell'operazione effettuata dal Lusetti e riscontrata dalle conversazioni intercettate, assume la riconducibilità della stessa nel paradigma dell'art. 393 cod.pen. senza chiarire a quale titolo il Lomonaco avesse posto all'incasso l'assegno del Formentini e quale sia la pretesa giudiziariamente tutelabile che il prevenuto avrebbe potuto azionare, attesa la natura evidentemente illecita del negozio sottostante, inteso a lucrare anticipazioni bancarie sulla base di titoli assistiti da corredo documentale falso.

6.2 Osserva, nondimeno, la Corte che in relazione al capo 31) devono ritenersi estensibili al prevenuto le censure svolte dal concorrente Di Via in punto di sussistenza dell'aggravante del numero delle persone ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento della realizzazione della violenza o della minaccia, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916; n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785). Nel caso a giudizio la ricostruzione dei giudici di merito non dà conto della sussistenza dei presupposti integrativi della circostanza sicché s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a detto punto al fine di una rinnovata valutazione da parte del giudice di rinvio.

9. Inammissibile s'appalesa il concluso motivo in tema di diniego delle attenuanti generiche. Il fatto che il primo giudice abbia negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. valorizzando la partecipazione associativa del prevenuto e che la Corte di merito ne abbia richiamato la valutazione pur essendo intervenuta una riforma in senso assolutorio in relazione a detto addebito, non introduce alcuna decisiva e manifesta frizione logica nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. I giudici d'appello, infatti, hanno richiamato a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. la gravità dei fatti, la personalità del prevenuto, l'assenza di segni di rimeditazione della vicenda a giudizio, dimostrando un compiuto apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen., non suscettibile di censura in questa sede.

V'è da aggiungere che la ritenuta inadeguatezza delle emergenze acquisite al fine della prova della partecipazione del Lomonaco al sodalizio criminoso non toglie valore alle evidenze

acquisite che attestano una consolidata contiguità del prevenuto al contesto associativo e a suoi esponenti apicali.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al capo 31) limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite mentre le residue censure, nel complesso infondate, debbono essere rigettate.

2.49 LOPRETE GIUSEPPE

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Loprete in punto di responsabilità è inammissibile per genericità ed aspecificità dei motivi proposti. Il difensore si è limitato alla riproposizione di censure già devolute all'esame della Corte territoriale e disattese con il supporto di adeguata motivazione con la quale il ricorrente elude il confronto dialettico.

La Corte di merito ha richiamato a fondamento del giudizio di responsabilità del prevenuto le dichiarazioni del collaboratore Muto, stimate pienamente attendibili, secondo cui l'imputato fin dall'inizio si era interessato, insieme a lui e a Rocca Antonio, della destinazione da dare alla partita di piastrelle della Serena Real Estate S.p.A., chiarendo che avrebbe dovuto partecipare anche alla spartizione dei proventi della truffa. I giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato che riscontri alle predette dichiarazioni si traggono da alcune conversazioni telefoniche, partitamente analizzate, ritenute espressione di un diretto coinvolgimento del Loprete nella vicenda delittuosa e del rapporto confidenziale intrattenuto con i fratelli Bolognino. Hanno, altresì, argomentato la piena consapevolezza dell'imputato circa le modalità e i coinvolgimenti personali nell'attività illecita, in piena coerenza con il ruolo del ricorrente, ben introdotto negli ambienti 'ndranghetisti, operante unitamente al Rocca nelle province lombarde di Mantova e Cremona e condannato con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 28/3/2019, irrevocabile il 6/10/2020, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e estorsione consumati tra il 2011 e il 2015. La sentenza impugnata ha infine disatteso con congrua motivazione le censure in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, condividendo il giudizio del Tribunale circa la peculiare corralità dell'azione delittuosa, coinvolgente esponenti di primo piano della cosca emiliana e di quella cutrese, a dimostrazione del perseguimento, insieme al fine di profitto, dello scopo di rafforzare il prestigio criminale dell'associazione a giudizio.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini Rv. 278734, giacché la piena consapevolezza dell'imputato di apportare un vantaggio alla compagine associativa non

impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo.

L'impugnazione difensiva non esprime alcun vaglio critico delle argomentazioni sviluppate dal provvedimento impugnato, limitandosi alla riproposizione della tesi dell'assenza di consapevolezza del prevenuto circa la divisata operazione truffaldina in assenza di correlazione con i contenuti delle fonti scrutinate ed illustrate dai giudici di merito.

Né hanno pregio i residui rilievi, avendo la Corte territoriale (che sul punto ha richiamato le considerazioni già sviluppate in relazione alla posizione di Bolognino Michele) ben chiarito che al fine della sussistenza del delitto di truffa non rileva la mancata individuazione dell'originaria proprietà della merce, risultando pacifico che al momento della cessione le piastrelle erano nella disponibilità materiale e giuridica della società del Rossi, il quale e aveva provveduto alle iscrizioni del cespite tra le sopravvenienze sociali. Quanto alle conclusive censure in ordine all'apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, le stesse hanno natura di merito e sollecitano una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, congruamente giustificato dai giudici territoriali con riferimento alle connotazioni specifiche della vicenda a giudizio e alla personalità del prevenuto.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve, dunque, pervenirsi a declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2.50 MACRI' FRANCESCO

1. Il secondo e terzo motivo che revocano in dubbio la sussistenza di prova adeguata a fondamento del giudizio di responsabilità del Macri per gli addebiti ascrittigli ai capi 88bis e 89 sono manifestamente infondati. La difesa formula censure di merito sollecitando una rilettura delle emergenze processuali a fronte di una conforme e condivisa valutazione dei giudici di merito, che hanno dato ampio conto della concluzione probatoria delle fonti acquisite, con particolare riguardo alle dichiarazioni del collaboratore Giglio e agli esiti delle intercettazioni versate in atti. La difesa trascura di considerare con riguardo alla fittizia intestazione che lo stesso coimputato Bolognino Michele ha riconosciuto la fondatezza dell'addebito nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 6/10/2020 e la Corte di merito (pag.1283 e segg) ha effettuato un approfondito scrutinio delle doglianze difensive, confutando radicalmente la prospettazione di un ruolo effettivo e dominante del prevenuto nella compagine societaria, di cui formalmente deteneva il 95% del capitale.

Le censure difensive non si rapportano in termini di puntualità censoria all'ampia motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto del coinvolgimento nel



finanziamento dell'attività di ristorazione anche di Grande Aracri Nicolino, sulla scorta di inequivoci dati captativi, né con le corrette inferenze logiche poste alla base dell'affermata consapevolezza del prevenuto circa le finalità elusive e di agevolazione del reimpiego che sottendevano l'avvenuta interposizione. Né hanno pregio le doglianze che attingono le dichiarazioni del Giglio giacchè, al di là della valutazione di attendibilità ampiamente argomentata dai giudici territoriali, gli stessi non hanno mancato di evidenziare i plurimi riscontri acquisiti alla sue dichiarazioni circa il coinvolgimento del Grande Aracri nell'operazione, rimarcando lo stretto legame che lo legava al Bolognino e il tenore inequivoco delle conversazioni di quest'ultimo che evocavano la partecipazione all'affare del ristorante di " quello di giù".

La difesa non si è adeguatamente confrontata ai fini della prova del dolo con gli esiti probatori richiamati dalla Corte di merito (tra cui l'intercettazione ambientale n. 224 - RIT 2708/12 del 27/11/2012) che attestano un rapporto di confidenza e complicità del prevenuto con il Bolognino, il quale non esitava a metterlo a conoscenza di aspetti concernenti la vicenda illecita contestata al capo 90), a dimostrazione e conforto dell'attendibile ostensione al prevenuto delle ragioni dell'interposizione e delle finalità illecite alla stessa sottese.

2. Infondate risultano le doglianze svolte nel primo motivo che attingono la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa dal momento che l'accertata consapevolezza dei flussi finanziari che sostenevano l'attività e del calibro criminale dei soggetti interponenti sono circostanza idonee a giustificare la reiezione del gravame sul punto da parte del giudice d'appello. Infatti, come autorevolmente chiarito dal massimo consesso nomofilattico, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 - 01).

La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.51 MANCUSO VINCENZO


1. Il primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito in assenza di aporie e illogicità manifeste, in questa sede riproposte nell'ottica di un'irricevibile sollecitazione ad una lettura alternativa delle emergenze probatorie. La Corte di merito ha esaminato le doglianze difensive alle pagg. 1423 e segg. rammentando gli stretti contatti intrattenuti dal prevenuto con Villirillo Romolo, uomo di fiducia di Grande Aracri Nicolino del quale curava gli interessi al Nord fino alla revoca del



mandato conseguita all'appropriazione di somme di danaro di spettanza del capocosca e alla sua sostituzione nella gestione degli interessi economici del medesimo in Emilia con Gualtieri Antonio. La sentenza impugnata ha rimarcato che dalle intercettazioni acquisite e, in particolare, dalla conversazione n.2487 (RIT 2788/11), intercorsa tra l'imputato e Battaglia Pasquale, constano la perfetta conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche interne del sodalizio e i rapporti intrattenuti con il Grande Aracri, il quale aveva inteso preservarlo da iniziative pregiudizievoli a seguito della caduta in disgrazia del Villirillo, disponendo che alcuno senza la sua autorizzazione avrebbe dovuto reclamare alcunché da lui per i suoi pregressi rapporti con il sodale infedele. In detto contesto emergeva, altresì, la piena conoscenza dell'imputato del nuovo assetto predisposto a tutela degli interessi del Grande Aracri e la determinazione di adeguarsi alle indicazioni fornite circa il comportamento da tenere nei confronti del Villirillo, circostanze che postulano l'intraneità al gruppo criminoso. Nello stesso senso militano altre conversazioni captate e puntualmente analizzate dai giudici d'appello, dalle quali emerge la volontà del prevenuto di evitare ogni comportamento suscettibile di essere inteso come espressione di perduranti contatti con il Villirillo, la preoccupazione a seguito dell'incendio doloso della casa del predetto nonché la sicura conoscenza del contesto in cui l'atto era maturato. Su detta vicenda veniva captata anche una conversazione tra la coniuge del prevenuto ed un'amica a bordo dell'autovettura dell'imputato (conv. 634 nt 489/12 e 635 nt 489/12) nell'ambito della quale la prima, commentando l'accaduto, riferiva che l'ordine di appiccare il fuoco all'abitazione di Villirillo era partito da Cutro e che suo marito aveva a che fare con i soggetti interessati.

La Corte territoriale ha richiamato i rapporti intrattenuti dal ricorrente anche con altri esponenti apicali della consorterìa emiliana quali Sarcone Nicolino e Diletto Alfonso nonché con Gualtieri Antonio, il cui intervento il prevenuto aveva richiesto in ordine alla vicenda del credito di un cittadino albanese, che l'aveva rivendicato facendosi spalleggiare da alcuni soggetti napoletani. L'imputato, raccontando al Gualtieri dell'incontro avvenuto con questi ultimi, ben descriveva il contesto associativo, palesando piena conoscenza delle dinamiche esterne e dei criteri che regolano i rapporti tra diverse consorterie. Infatti il Mancuso asseriva: "...noi siamo calabresi... e noi,..._se dobbiamo andare a casa di un napoletano a chiedere soldi... prima... ci andiamo ad informare dov'è la persona..._poi andiamo dalle persone del posto... e chiediamo permesso se possiamo andare a casa di quello... prima... gli ho detto io... mi ha detto: "Vincè... se è così io ti chiedo scusa!"... "no è così!... tu scusa a me non devi chiedere... però... se dovete andare a fare recupero crediti... prima vedete dove andate a sbattere!..."

La difesa attesta la propria confutazione su assunti aspecifici, parcellizzando le emergenze censurate e rifuggendo da una lettura coordinata del compendio probatorio posto



a fondamento del giudizio di responsabilità. Tanto emerge anche con riguardo ai rilievi che concernono le dichiarazioni dei collaboratori. Infatti dalle dichiarazioni di Giglio Giuseppe, le cui fonti sono Villirillo e Cappa, emerge che l'imputato era stato convocato al cospetto di Grande Aracri Nicolino per chiarire i suoi rapporti con il Villirillo. Circostanza confermata anche da Valerio Antonio, il quale ha indicato Mancuso tra gli affiliati alla cosca di Reggio Emilia ed ha riferito dei diverbi occorsi con Vulcano Mario durante la comune detenzione, spiegandone le ragioni. Ha precisato di conoscere da lunga data il ricorrente, asserendo che il medesimo, non ritualizzato, operava nel settore della falsa fatturazione ed era inserito nel gruppo di Villirillo Romolo, Cappa Salvatore, Battaglia Pasquale e aveva partecipato allo "svuotamento" della società Cavicchioli, società di seguito fallita, vicenda confermata dal mar. Costantino. Al riguardo il Valerio ha precisato di essersi recato dal prevenuto a ritirare gli ultimi 13 mila euro che derivarono da quella bancarotta (sent. primo grado, pag. 4352).

2. Infondate s'appalesano le doglianze svolte nel secondo motivo di ricorso circa la giuridica impossibilità di configurare il concorso tra il reato di cui all'art. 648 ter cod.pen. e quello di cui all'art. 416 bis cod.pen. Per obbligo di chiarezza deve puntualizzarsi che la questione non risulta devoluta in appello sicchè non sussisteva uno specifico onere motivazionale in capo ai giudici del gravame. Tuttavia, trattandosi di questione di diritto, se ne impone l'esame ex art. 609, comma 2 cod.proc.pen.

Deve premettersi che è pacifico ed incontestabile il principio richiamato dalla difesa ed affermato da Sez. Unite Iavarazzo n. 25191/2014, alla cui stregua "non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni". Osserva tuttavia la Corte che, contrariamente a quanto assume il difensore, alcun vincolo decisivo nei confronti del Collegio discende dalla sentenza della Sezione Quinta n. 15041 del 2019, che, definendo la posizione del correo Villirillo Romolo, giudicato nelle forme del rito abbreviato, ha pronunciato un parziale annullamento con rinvio in relazione al capo 119) al fine di accertare la provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di reinvestimento in attività economiche da parte del predetto Villirillo, provvedendo " se del caso, a scomputare dalla pena complessivamente inflittagli" in relazione ai capi 119 e 122, la porzione corrispondente al reimpiego dei proventi della locale emiliana (pag. 245).

Preso atto che l'annullamento di cui si discute concerne esclusivamente la corretta individuazione delle risorse patrimoniali oggetto di reimpiego provenienti dalla locale emiliana, deve evidenziarsi che Sez. Unite Iavarazzo, dopo aver chiarito che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia

commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto, ha affermato che il delitto di associazione di tipo mafioso è autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso. Ha, quindi, statuito che non è punibile il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni all'interno dell'associazione, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall'organizzazione in quanto tale, in quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre utilità provenienti dall'associazione cui egli fornisce il suo consapevole e volontario contributo.

2.1 Alla luce dei richiamati principi la questione posta dal difensore del Mancuso è destituita di giuridico fondamento. Infatti, l'esame della motivazione delle concordi sentenze di merito dimostra che la condanna per il capo 119) riposa sull'argomentato reimpiego di risorse provenienti in via esclusiva dall'associazione mafiosa dei Grande Aracri di Cutro, di cui l'imputato non è partecipe, e da reati di diversa natura, senza che si colga alcun riferimento a proventi dell'associazione emiliana. Come già evidenziato dal P.g. nella requisitoria scritta, il primo giudice –adesivamente richiamato dalla Corte territoriale- alle pag. 930 e segg del tomo 1 ha effettuato una certosina ricostruzione delle fonti probatorie a sostegno delle incolpazioni sub 119,120 e altre collegate, analizzando in particolare le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni del Mar. D'Agostino relative alle attività di riscontro effettuate dalla P.g., ed ha evidenziato l'avvenuta acquisizione di prove attestanti l'esistenza di un sistema fraudolento ben strutturato, imperniato sulla figura del coimputato Cappa, finalizzato alla commissione di reati fiscali e al reimpiego di somme di denaro della cosca calabrese Grande Aracri. I giudici di merito precisavano che lo strumento utilizzato per il reimpiego, che presenta assonanze con il sistema delle frodi carosello, era costituito dalla frode d'Iva semplice, attuata mediante fatturazioni per operazioni inesistenti, e rimarcavano che il Mancuso, insieme al Cappa, aveva dato vita ad un rapporto basato su continue transazioni in denaro, vere e proprie operazioni a catena, all'interno delle quali il suo compito era quello di monetizzare i denari derivanti dai pagamenti in assegni da parte della società emittente e da restituire, previa decurtazioni dei guadagni dei partecipi, a Cappa per essere impiegati in successive operazioni ovvero distribuiti ai finanziatori, tra cui si annovera Nicolino Grande Aracri che in quel meccanismo fraudolento, tramite Villirillo Romolo, investiva i denari della cosca cutrese (sent. app. 1422). A fondamento di siffatta valutazione si pongono le imponenti evidenze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che attestano il ruolo svolto dal Villirillo Romolo di curatore degli interessi economici della cosca cutrese nel nord Italia e la

retrocessione di proventi delle frodi verso Cutro, come nel caso dell'inoltro della somma di euro 47mila in contanti tramite un compiacente autista di un bus di linea, secondo una prassi che le emergenze acquisite attestano ben collaudata.

Deve, dunque, escludersi qualsiasi inconciliabilità tra le valutazioni effettuate in sede di giudizio abbreviato e quelle che si impongono in questa sede giacchè diverse e solo parzialmente coincidenti sono le piattaforme probatorie scrutinate nei due processi e diverse le elaborazioni dei giudici di merito oggetto dello scrutinio di legittimità.

2.2 Inammissibili per aspecificità e, comunque, manifestamente infondate s'appalesano le residue censure in punto di responsabilità per lo stesso capo 119) alla luce delle plurime fonti scrutinate e dello spessore dimostrativo delle emergenze acquisite. La difesa non si rapporta alla motivazione reiettiva in termini puntuali, articolando rilievi che sollecitano una non consentita rivalutazione dei materiali acquisiti a fronte della conforme valutazione offerta dai giudici di merito.

3. Il terzo motivo ha carattere meramente reiterativo di censure già proposte in appello e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Invero, l'assunto difensivo che vuole le false fatturazioni svincolate dal contesto associativo e realizzate al solo fine di lucro personale dell'imputato, con conseguente insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione ex art. 416 bis.1 cod.pen. è destituito di fondamento alla luce dei materiali acquisiti in atti, dai quali emerge un collaudato sistema fraudolento funzionale al rafforzamento del predominio economico-imprenditoriale della cosca emiliana nel territorio d'insediamento, di cui il prevenuto aveva piena consapevolezza e al quale ha prestato un contributo di assoluto rilievo.


4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al quarto motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli estremi costitutivi della fittizia intestazione contestata al capo 121 della rubrica in relazione a La Magnolia s.r.l. La vicenda è stata dettagliatamente ricostruita dal primo giudice alle pagg. 1264 e segg. dalle quali consta che la società, le cui quote societarie erano formalmente intestate a Ferri Bernardini Gabriele, era di fatto gestita dal Mancuso che ne curava personalmente l'operatività bancaria e se ne era procurato la disponibilità tramite tale Quilici Sergio. Il Tribunale ha riportato e analizzato le numerose conversazioni telefoniche dalle quali risulta che l'impiegato Tercas Cavazzoli Giorgio interloquiva con l'imputato sulla precaria situazione della compagine, ricevendo assicurazioni sull'avvenuto cambio dell'amministratore (1462 RIT 2788/2011); siffatto avvicendamento era oggetto anche di una successiva telefonata del 12/12/2011 con il Quilici, nella quale si ha notizia del fido di quarantamila euro ottenuto dalla società e sempre il Quilici veniva richiesto dal prevenuto di reperire l'amministratore con il quale doveva recarsi in banca per effettuare l'operazione di pagamento delle fatture "che sai tu" in attesa della delega per operare direttamente sul conto. Né può sottacersi che i materiali processuali hanno restituito ampia prova del possesso da

parte del Mancuso della contabilità societaria e della disponibilità del luogo in cui la stessa era custodita. Anche sull'utilizzo della Magnolia quale società cartiera la sentenza di primo grado ha analiticamente scrutinato le emergenze intercettive che attestano il coinvolgimento della compagine nell'attività di falsa fatturazione.

4.1 La difesa sostiene che poiché la fattispecie contestata è a concorso necessario l'assoluzione di Ferri Bernardini comporterebbe in via automatica l'impossibilità di configurare l'illecito anche a carico del ricorrente. La censura è stata persuasivamente disattesa dalla Corte di merito e a tanto va aggiunto che sotto il profilo di stretto diritto le osservazioni della difesa non sono condivisibili. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259822). Da tanto discende che l'accertamento di responsabilità dell'interposto risponde alle ordinarie regole probatorie in punto di condotta materiale e dolo e un'eventuale pronuncia assolutoria non è destinata di necessità ad innescare ricadute sull'interponente.

Analogamente destituite di pregio risultano i rilievi in ordine all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., dovendo estendersi al capo 121 le considerazioni già in precedenza svolte in relazione alle fattispecie collegate circa il ruolo centrale rivestito dal prevenuto nel sistema delle false fatturazioni, la perfetta consapevolezza dei meccanismi attuativi della frode, della finalizzazione al reimpiego di capitali illeciti e del rafforzamento per tal via perseguito del sodalizio d'appartenenza.

5. Manifestamente infondate risultano le doglianze formulate con il quinto e sesto motivo in tema di sussistenza delle aggravanti associative ex art. 416bis commi 4 e 6 cod.pen. Sulla natura armata dell'associazione la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato a pag. 82 e segg. e i rilievi difensivi hanno carattere generico ed assertivo in quanto non si confrontano in punto di consapevolezza circa la dotazione d'armi con le puntuali osservazioni della sentenza impugnata, in linea con gli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali



strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272403; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268677). Nella specie la Corte di merito ha dato conto dell'effettiva disponibilità di armi da parte della compagine a giudizio e dell'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811 - 02).

Del pari palesemente infondate risultano le censure sull'aggravante associativa di cui al 6 comma dell'art. 416 bis cod.pen. alla luce delle specifiche caratterizzazioni dell'associazione a giudizio, adeguatamente richiamate dalla sentenza impugnata a confutazione del gravame. La tesi difensiva che investimenti ed attività imprenditoriali e finanziarie dei sodali siano svincolate dall'associazione ed espressione di iniziative individuali è ampiamente contraddetta dai materiali probatori acquisiti e debitamente scrutinati, che attestano il massiccio intervento della compagine in settori produttivi del territorio di insediamento allo scopo di assumerne il controllo in danno di operatori concorrenti, come già esposto nel par.2.3.

6. Anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena non meritano condivisione. Con riguardo alla condotta associativa oggetto di contestazione suppletiva deve ribadirsi che, seppure alle iniziative di tipo processuale non può riconoscersi valenza sintomatica della partecipazione, fermo restando il disvalore delle attività intese all'inquinamento delle dinamiche dibattimentali e alla manipolazione di talune fonti dichiarative a discarico, le evidenze acquisite depongono per una continuità della struttura associativa non incisa dall'adozione delle misure cautelari. Né può trascurarsi che, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, Rv. 269121). Si è, inoltre, chiarito che la partecipazione al sodalizio viene meno solo in caso di cessazione della consorterìa criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclamate, di recesso o esclusione del singolo associato, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un onere di

allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario (Sez. 6 , n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661).

Con specifico riguardo alla successione di leggi in materia di trattamento sanzionatorio, in fattispecie analoga a quella a giudizio, questa Corte ha ribadito che qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorceria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo (Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, dep. 2019, Rv. 274893).

I residui rilievi concernenti il diniego delle attenuanti generiche sono privi di pregio, sollecitando una rilettura di indici fattuali a fronte di un persuasivo apparato giustificativo che ha dato conto dei parametri ex art. 133 cod.pen. ritenuti di valenza assorbente.

2.52 MANFREDA FRANCESCO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze ampiamente scrutinate dalla Corte di merito alle pag. 1432 e segg. e disattese con il supporto di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Invero, la sentenza impugnata ha dato conto della piena attendibilità delle dichiarazioni del Neffandi e delle ragioni delle incertezze del Faccioli, spiegando l'impossibilità di omologare le posizioni dei due testi ed evidenziando l'assenza di decisive discrasie ricostruttive. Quanto al Neffandi ha analizzato in dettaglio i rilievi difensivi, operandone una radicale e persuasiva confutazione ed ascrivendo le sbavature ricostruttive emerse dalla sua deposizione alla distanza temporale dei fatti e alla pluralità degli incontri con il Villirillo, negando tuttavia la ravvisabilità di significative lacune rispetto allo svolgimento della vicenda. I giudici territoriali hanno, inoltre, negato pregio all'assunto difensivo che vorrebbe insussistenti gli estremi di un concorso del ricorrente nella condotta estorsiva del Villirillo, chiarendo il ruolo di supplenza svolto dal prevenuto nei confronti del predetto, la partecipazione quantomeno all'incontro in cui al Neffandi fu intimato il rilascio di cambiali a fronte del recupero del debito nei confronti del Faccioli, il tenore delle telefonate da cui emerge la piena consapevolezza del prevenuto circa la natura dei rapporti intercorrenti tra il Villirillo e la p.o.

La sentenza impugnata ha, altresì, ricostruito le plurime minacce rivolte al Neffandi fin dal momento in cui il Faccioli gli presentò il Villirillo Romolo quale cessionario del credito da lui vantato e argomentato la sicura consapevolezza del prevenuto di collaborare alla realizzazione di un'estorsione. La difesa lungi dal confrontarsi criticamente con gli

argomenti spesi dalla Corte territoriale reitera le censure, sollecitando una rilettura dei materiali probatori preclusa in sede di legittimità.

2. Analogamente inammissibile è il terzo motivo che revoca in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. La Corte di merito ha disatteso con congrua motivazione il gravame sul punto, segnalando che l'azione fu eseguita con modalità evocative dell'agire mafioso, avendo il Villirillo fin da subito reso chiaro al Neffandi che, essendo subentrato al credito del Faccioli, non avrebbe tollerato obiezioni, affermando di sapere dove la p.o. abitava ed evocando reiteratamente, in seguito, il potere del gruppo cui il Villirillo rivendicava di appartenere e la sua capacità d'azione anche extraterritoriale. Con detti argomenti la difesa elude il confronto, incorrendo in aspecificità della censura e concentrandosi sul fine agevolativo che, all'evidenza il prevenuto condivideva con il Villirillo, attesa la contiguità al sodalizio riferita da Valerio.

Sfugge a censura anche il conclusivo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche prevalenti, avendo la Corte di merito dato conto degli elementi che fondano il giudizio reiettivo con motivazione non suscettibile di rivisitazione in questa sede.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

2.53 MANZONI GIUSEPPE

1. Il primo motivo che revoca in dubbio la responsabilità del ricorrente per gli addebiti contestatigli è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure dal momento che il difensore non si rapporta dialetticamente all'ampia motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata, alle pag. 1445 e segg.

Le concordi sentenze di merito hanno ampiamente scrutinato le fonti documentali e dichiarative a fondamento delle fittizie intestazioni delle quote sociali della EFFEMME SERVICE srl (capo 117) e della TRUCK & TRADE (capo 117 bis), di cui era effettivo preponente Vulcano Mario, richiamando il cospicuo compendio costituito dai documenti rinvenuti sul p.c. del medesimo Vulcano in sede di perquisizione e sequestro, comprensivo di copia dei certificati di proprietà degli automezzi della Effemme, dell'atto costitutivo, del documento di identità del ricorrente. Presso l'abitazione dello stesso coimputato venivano rinvenuti quattro blocchetti contenenti copia dei documenti di trasporto emessi dalla società nel febbraio 2011 ed aventi come destinatario la Giglio srl mentre sul conto della società il Vulcano era delegato ad operare unitamente al Manzoni. Quanto alla Truck & Trade Srl, le indagini di P.g., dettagliatamente ricostruite dal primo giudice (pag. 1840 e segg.) attestano che l'acquisto delle quote da parte dell'imputato, poi divenuto amministratore unico, avvenne con provvista del Vulcano e nel pc.

dell'interponente furono rinvenuti sia documenti fiscali riferibili alla società che un programma di gestione aziendale della stessa.

Per quanto concerne il concorso nell'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti negli anni 2011/2012, utilizzando la Truck&Trade (capo 107), i giudici d'appello hanno diffusamente argomentato le ragioni che sostengono la valutazione di fittizietà delle operazioni, ammessa anche dal coimputato Vulcano, il quale ha riferito che per la disponibilità prestata dal Manzoni gli veniva riconosciuta una parte dei profitti.

2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo, avendo la Corte territoriale scrutinato e disatteso con congrua motivazione la censura inerente la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, richiamando l'insegnamento di Sez.U. Chiocchini e argomentando sulla base di plurimi indici fattuali la consapevolezza della finalità perseguita dal concorrente Vulcano.

Del pari destituiti di pregio s'appalesano i rilievi inerenti il diniego delle attenuanti generiche sull'apodittico assunto della marginalità del ruolo del prevenuto, laddove la sentenza impugnata ha evidenziato a sostegno della reiezione i plurimi precedenti del prevenuto, l'intensità del dolo e la commissione dei fatti mentre il ricorrente era affidato in prova ai servizi sociali.

Per le anzidette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

2.54 MATAcera FRANCESCO

1. Il primo motivo in tema di valutazione della prova circa il ritenuto concorso esterno del ricorrente è nel complesso infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità come nel caso delle censure che concernono le dichiarazioni dei collaboratori, che si assumono caratterizzate da estrema genericità, ovvero la consapevolezza dell'imputato circa la mafiosità degli imprenditori Giglio e Vertinelli. A detto proposito il primo giudice (pag. 463 e segg.), adesivamente richiamato dalla Corte territoriale, ha compiuto un'accurata analisi delle emergenze processuali, compendiate nella testimonianza del Mar. D'Agostino, a dimostrazione della progressiva emersione, fin dai tempi del processo Pandora, di elementi chiaramente attestanti la consapevolezza dell'imputato e del correo Cianflone della stretta contiguità dei predetti imprenditori a cosche ndranghetiste quali gli Arena e i Nicoscia. Esemplari per la capacità rappresentativa dell'effettivo ruolo dei due imprenditori, accreditati come vittime ma in concreto collusi, sono le dichiarazioni del collaboratore Cortese, ben note al prevenuto che se ne era occupato nell'ambito dell'attività investigativa svolta presso la Questura di Catanzaro.

Incontestate le emergenze relative alle plurime ed economicamente rilevanti regalie, spontanee e sollecitate, effettuate da Giglio e Vertinelli al ricorrente e al correo Cianflone, i giudici di merito hanno dato conto con adeguata motivazione dell'impossibilità di ritenere il Maticera mero esecutore delle disposizioni del superiore Cianflone, emergendo dalla ricostruzione delle risultanze dichiarative ed intercettive la piena condivisione del prevenuto delle iniziative intraprese dal correo nei confronti degli imprenditori intese ad accreditarne l'immagine di estorti, ad agevolarne le attività economiche, a consigliarli sulle iniziative da assumere a loro tutela. L'assenza di recessività della figura del ricorrente è denotata, per altro verso, dalla condivisione con il Cianflone di attività extralavorative, quale l'apertura del ristorante Pagus, formalmente intestato a familiari di entrambi, per l'allestimento del quale i due fecero ampiamente ricorso a Giglio e Vertinelli, che finanziarono l'acquisto di partite di mattonelle, arredi, condizionatori e misero a disposizione mezzi per lo smaltimento dei rifiuti, ecc.

2. La tesi del difetto di prova circa il vantaggio conseguito dall'associazione dalle condotte di favore accordate ai singoli imprenditori è priva di pregio. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presta la propria attività nell'interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Rv. 281841).

La posizione istituzionale del Maticera, assistente di Polizia, la sua sede di servizio, la delega all'attività di polizia giudiziaria in unione al coimputato Cianflone sono elementi che attestano l'interesse strategico del Vertinelli e del Giglio a coltivare i rapporti con i due, ricevendone la disponibilità a tenere condotte agevolative all'occorrenza, nella consapevolezza del ruolo dei beneficiari e del vantaggio per tal via garantito al gruppo criminale d'appartenenza. In proposito il primo giudice ha opportunamente rilevato che l'imputato e il correo, più volte ospiti dei richiamati imprenditori in Emilia, conoscevano anche altri membri del sodalizio con il quale intrattenevano rapporti confidenziali come attestato dalle intercettazioni captate con il sodale Paolini.

3. Destituito di pregio s'appalesa anche il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di corruzione.

La difesa declina al plurale la propria censura, ritenendo deficitaria la prova dei "patti corruttivi" sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che lo stabile

asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria (Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2020 dep.2021, Rv. 281089-05; n. 29549 del 07/10/2020, Rv. 279691-01). Nella specie non vi è evidenza di una pluralità di patti corruttivi ma del compimento di singoli atti da parte del pubblico ufficiale riconducibili ad un originario ed unitario accordo illecito di asservimento della funzione. Che in tale prospettiva si sia mossa la Corte territoriale emerge dall'effettuazione di un unico aumento a titolo di continuazione, nella misura di mesi sei, per il delitto di cui al capo 143/2.

Tanto precisato, ritiene la Corte che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione dei principi in tema di prova logica e di quelli enunziati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della prova del delitto di corruzione propria, l'individuazione dell'attività amministrativa oggetto dell'accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto (Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Rv. 253216). Nella specie, pacifica ed incontestata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato che la causa di siffatte prestazioni trova ragione nel compimento di atto contrari ai doveri d'ufficio, alcuni dei quali specificamente individuati. In proposito deve considerarsi ulteriormente che, ai fini della configurazione del delitto, non è necessaria l'individuazione dello specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute laddove dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, in violazione dei doveri di fedeltà, d'imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Rv. 241184; sulla rilevanza della mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati, Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Rv. 261406).

Deve aggiungersi che alcun rilievo può connettersi all'obiezione difensiva circa la mancata elevazione di rubrica nei confronti dei corruttori pur in presenza di fattispecie a

concorso necessario, attesa l'inesistenza di preclusioni a percorsi processuali frazionati, l'autonomia di diversificati esiti processuali per corrotto e corruttore e finanche la giuridica possibilità che il funzionario corrotto resti ignoto (Sez. 6, n. 34929 del 17/04/2018, Rv. 273787).

4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalle Corte di merito e disattese con il supporto di congrua motivazione (pag. 1455). La difesa ripropone la tesi di un accesso giustificato dall'ordine del superiore gerarchico, trascurando i dati che militano a sostegno della piena condivisione da parte del ricorrente delle iniziative del Cianflone nell'interesse del Vertinelli e del Giglio, e in particolare l'assenza di un ordine di servizio e la natura dell'accertamento effettuato.

5. Parimenti irricevibili risultano i rilievi in ordine alla sussistenza dell'art. 416bis.1 cod. pen. Anche in tal caso la difesa non si confronta con la motivazione reiettiva che ha evidenziato, a sostegno della ricorrenza dell'aggravante, le dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Muto e del coimputato Riillo Pasquale, dalle quali emerge la frequentazione di membri di spicco del sodalizio che facevano affidamento per la tutela e l'implementazione degli affari del sodalizio anche sulla disponibilità del prevenuto e del correo Cianflone. Analogamente la difesa sollecita una rivalutazione del merito in relazione al diniego della diminuzione ex art. 114 cod. pen., ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, mentre del tutto assertivi risultano i rilievi che censurano la conferma del giudizio di comparazione.

La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone la reiezione con condanna del ricorrente alle spese.

2.55 MENDICINO ALFONSO- SILIPO SALVATORE

1. Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha reso una motivazione ampia e persuasiva sull'utilizzazione delle dichiarazioni del Lusetti rispetto alla quale la difesa articola rilievi generici che non si confrontano in termini puntuali con le valutazioni dei giudici di merito. A tale riguardo debbono richiamarsi gli argomenti già illustrati in relazione al sesto motivo del ricorso Lo Monaco con riguardo alla corretta valutazione dei materiali posti a base dell'operato recupero probatorio delle s.i.t. del Lusetti a norma dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

2. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alle doglianze formulate con il secondo motivo giacché l'attendibilità delle dichiarazioni del Lusetti, concordemente accertata dai giudici di merito, non soggiace alla necessità di riscontri mentre con riguardo all'assenza di carica intimidatoria la sentenza impugnata ha efficacemente contrastato l'assunto evidenziando come per effetto delle minacce profferite

dal Silipo la p.o. rinunciò definitivamente alla richiesta di retrocessione dei gioielli dati in pegno agli imputati al fine di ricevere il prestito richiesto e mai elargito.

Quanto alla riconduzione dei fatti nell'ambito del delitto di truffa, le censure difensive sono caratterizzate da radicale genericità risultando prive di correlazione con l'ampia motivazione reiettiva della Corte territoriale che ha in proposito chiarito come ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen. nella richiesta formulata dagli imputati di esborso di una somma di danaro per ottenere la restituzione dei gioielli dati a garanzia del prestito, con corredo di minacce laddove la p.o. avesse insistito nella richiesta. Siffatta valutazione si pone in piena continuità con l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una truffa che chiede alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di quanto illecitamente sottrattogli con artifici e raggiri (Sez. 2, n. 25675 del 23/05/2014, Rv. 259565; nello stesso senso, n. 25213 del 11/04/2019, Rv. 276572), ben potendo la condotta estorsiva innestarsi su un antecedente dotato di autonoma e concorrente rilevanza penale.

3. Con riguardo all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. la Corte d'Appello ha chiarito (pag. 1472) che il difensore non ha formulato alcun rilievo sulla sussistenza della circostanza sotto il profilo della metodologia mafiosa, nella specie ritenuta, con la conseguenza che in difetto di devoluzione sul punto le censure introdotte in questa sede risultano precluse.

Inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano anche le doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata dato conto dell'impossibilità di accedere alla richiesta difensiva in ragione dei plurimi e reiterati precedenti dei ricorrenti con giudizio insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

2.56 MURATORI MASSIMO

1. L'eccezione processuale riproposta con il primo motivo è manifestamente infondata. La difesa lamenta che all'atto del conferimento dell'incarico di trascrizione il P.m. non aveva messo a disposizione la richiesta di intercettazioni, i relativi decreti e le proroghe. La sentenza impugnata sostiene che detti atti siano stati prodotti, sia pure in maniera non sistematica, nel corso del giudizio di primo grado e nuovamente nel corso del giudizio d'appello a cura del P.g. che ha versato in atti una chiavetta USB contenente tutti i provvedimenti relativi all'attività captativa.

Osserva il collegio che a norma dell'art. 268, commi 4 e 5, cod.proc.pen. i verbali e le registrazioni sono deponibili presso la segreteria del P.m. non oltre la chiusura delle indagini preliminari con avviso alle parti e facoltà per le stesse di prenderne cognizione ed

estranne copia. La produzione in udienza in vista dell'attività trascrittiva disposta dal Tribunale risponde ad esigenze di immediata disponibilità dei materiali pertinenti e rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico ma non costituisce un onere, sanzionabile, a carico del pubblico ministero d'udienza. Né la difesa ha chiarito quale concreto documento sia derivato dalla produzione scaglionata dei provvedimenti autorizzativi, trattandosi di atti alla stessa già noti ed accessibili.

2. Inammissibile risulta anche il secondo motivo in quanto reitera la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 156 (furto pluriaggravato), sostenendo la sussunzione del medesimo nel paradigma dell'appropriazione indebita a fronte del corretto scrutinio effettuato dai giudici di merito. Questa Corte ha in più occasioni precisato che ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene, è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Rv. 281873).

3. Preclusa in conseguenza della mancata devoluzione in appello è la doglianza relativa alla sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 5 cod.pen., lamentando la difesa l'omessa motivazione rispetto ad un profilo che non costituiva oggetto del gravame. Per la stessa ragione non può trovare ingresso in questa sede la censura oggetto del quinto motivo, avendo in appello la difesa chiesto esclusivamente l'esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. sicché la pretesa indebita duplicazione dell'aggravio sanzionatorio conseguente al concorso di circostanze aggravanti risulta dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

4. Per più versi inammissibile risulta la censura sviluppata nel quarto motivo in punto di recidiva qualificata. La difesa sostiene che non ricorrevano le condizioni per ritenere l'aggravante nella forma reiterata in quanto in occasione delle precedenti condanne non emerge la contestazione della recidiva semplice, della quale non ricorrevano i presupposti.

La questione è preclusa in quanto non devoluta al giudice d'appello al quale il difensore aveva chiesto la mera esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. Infatti, l'effetto devolutivo dell'appello non impedisce la decisione delle questioni necessariamente connesse ai motivi espressamente formulati, ma tale principio non può trovare applicazione nei rapporti fra il motivo esplicito che, facendo leva sulla risalenza nel tempo dei precedenti a carico del prevenuto, postulava l'esclusione dell'aggravante soggettiva e la censura avanzata in questa sede tendente ad una riqualificazione della contestata recidiva per difetto dei presupposti della reiterazione, profilo che costituisce un punto di decisione specifico ed autonomo rispetto a quello devoluto in sede d'appello.

Inoltre, atteso che la censura nei riferiti termini è stata avanzata per la prima volta in questa sede, il motivo è affetto da genericità giacché la difesa non poteva esimersi dal

chiarire, a fronte dei precedenti richiamati dalla Corte di merito (tentata estorsione, truffa, bancarotta fraudolenta) la successione delle condanne in rapporto ai fatti a giudizio ovvero dall'allegare o indicare ex 165 bis, comma 2, disp. att. cod.proc.pen. ad illustrazione del motivo il certificato penale del prevenuto, esulando dalle attribuzioni di questa Corte, in assenza di puntuale prospettazione difensiva, la ricerca degli elementi a sostegno della deduzione, tanto più a fronte di un profilo non previamente valutato nelle fasi di merito.

Difetta, pertanto, nella specie una seppur minimale rappresentazione dei presupposti della questione giuridica sollevata, essendosi la difesa limitata a richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui è preclusa l'applicazione della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato (Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Rv. 280436), interpretazione peraltro contrastata da coeve pronunzie che affermano la sufficienza, al momento della consumazione del reato, di più condanne definitive a carico dell'imputato per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229).

5. Non appaiono meritevoli di condivisione i rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche alla luce della motivazione reiettiva dei giudici territoriali che hanno valorizzato in senso ostativo la gravità dei fatti, l'assenza di rimeditazione dell'accaduto, i precedenti che militano a carico del ricorrente, esprimendo un giudizio aderente agli esiti processuali ed ai parametri dosimetrici di cui all'art. 133 cod.pen.

Fondato e meritevole d'accoglimento risulta il conclusivo motivo che lamenta la *reformatio in pejus* operata dalla Corte territoriale nella rimodulazione della pena, avendo determinato in mesi sette l'aumento a titolo di continuazione per il delitto ex art. 367 cod.pen. a fronte dei mesi tre di reclusione irrogati dal primo giudice. Premesso che il reato, contrariamente a quanto assunto dal difensore in sede di discussione, non è prescritto per effetto della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. e delle sospensioni verificatesi nel corso dei giudizi di merito, il vizio rilevato può essere direttamente emendato in questa sede a sensi dell'art. 620 lett. l) cod.proc.pen con riconduzione dell'aumento ex art. 81 cod.pen. alla misura originaria di mesi tre di reclusione, di talchè la pena inflitta al Muratori resta conclusivamente determinata in anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa. I residui motivi devono essere, invece, dichiarati inammissibili.

2.57 MUTO ANTONIO (cl. 1955)

1. I primi due motivi che contestano sotto complementari profili l' idoneità delle emergenze acquisite a sostanziare l' affermazione di responsabilità del ricorrente per l' addebito associativo sono infondati. La difesa procede alla confutazione dei singoli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito rifuggendo da una lettura complessiva e sinergica degli stessi, adducendo l' erroneo apprezzamento in senso accusatorio di incontri di carattere meramente conviviale, di rapporti di frequentazione con membri del sodalizio come pure di vicende neutre quali i rapporti intrattenuti con l' Isp. Strada. Censura, altresì, le dichiarazioni dei collaboratori in quanto prive di riscontri e deduce il difetto di prova sul patto politico-mafioso con il politico Giuseppe Pagliani.

Richiamato in via di premessa quanto già argomentato nella parte generale sub 2.3, come ampiamente segnalato dal primo giudice (pag. 4366 e segg.) Muto Antonio cl. 55 ha avuto stretti rapporti con Paolini Alfonso, uno dei principali collaboratori di Sarcone Nicolino, capo della articolazione reggiana della cosca, ha frequentato abitualmente lo stesso Sarcone, ha avuto stabili contatti con Brescia Pasquale e Iaquina Giuseppe. E' stato uno degli artefici dell' organizzazione della "cena delle beffe" con il politico Pagliani; ha mantenuto costanti rapporti con diversi pubblici ufficiali, operanti sia in Emilia che in Calabria, partecipando a pranzi e cene organizzati in onore di questi ultimi quando si trovavano nel reggiano; ha avuto relazioni dirette e qualificate con molti dei soggetti di vertice del sodalizio emiliano. Paolini Alfonso nel corso della conversazione intercettata il 31/12/2011 con Candelieri Salvatore rivendicava la sua vicinanza al Sarcone, a Diletto Alfonso "Frunzu", a Iaquina Giuseppe, a Brescia Pasquale e a Muto Antonio, aggiungendo che loro altre persone non ne volevano (*"e non vogliamo altri cristiani a dir la verità"*) (progr. 8650 RIT 1781/11), colloquio ritenuto di significato indiziante in ragione dell' espressa indicazione del ricorrente quale esponente della ristretta cerchia di sodali vicini al Sarcone, dal medesimo ritenuti particolarmente affidabili e deputati a coadiuvarlo nelle decisioni principali relative alla vita dell' associazione. Lo stesso Muto nella conversazione con Paolini del 2/3/2012, pure evocata dal primo giudice (pag. 4375), dopo l' incontro con il Pagliani manifestava la necessità di "mandare avanti la cosa di oggi" perchè "oggi come oggi bisogna farla... se no... qua... a Reggio Emilia.., ormai ci... hanno massacrato... compa'..." (n. 11834 R.I.T. 178), sottolineando così la necessità avvertita anche dai vertici dell' organizzazione di trovare interlocutori politici sensibili agli interessi associativi, utilizzando quale moneta di scambio il consenso che sarebbero stati in grado di procurare.

2. Del tutto condivisibile e rispondente a consolidate regole d' esperienza è la valutazione dei giudici di merito secondo cui la costante partecipazione di Muto Antonio alle riunioni degli associati costituisce affidabile indice della sua appartenenza alla

compagine dal momento che il coinvolgimento di persone estranee a tali ritrovi avrebbe comportato la violazione dell'obbligo della segretezza da parte dei vertici e la loro conseguente esposizione a inutili rischi personali.

Il collaboratore Muto Salvatore, dopo aver descritto in termini di deferenza l'atteggiamento del Lamanna nei confronti dell'imputato, ha asserito che nelle riunioni cui aveva preso parte unitamente al prevenuto ed altri sodali si parlava di "argomenti ndranghetisti", quali i problemi connessi alla caduta in disgrazia di Villirillo Romolo, la risoluzione di contrasti interni, gli affari di interesse del sodalizio come la ricerca di "fatturisti". Ha in particolare rammentato che in una di queste riunioni, presenti Iaquina Giuseppe, Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino, Blasco Gaetano, Valerio Antonio, Sergio Eugenio, Muto Antonio cl. 55, Brescia Pasquale, si parlò della microspia rinvenuta nell'auto di Martino Alfonso, accusato da Sarcone Nicolino di avere portato l'apparecchio ai Carabinieri. Le stesse persone, oltre a Villirillo, Battaglia e Gualtieri, parteciparono anche ad un'altra riunione convocata da Sarcone prima del suo matrimonio per discutere di un fondo di denaro da inviare ad un parente di Martino Alfonso, per affrontare le spese di un processo in Calabria.

Valerio Antonio dal canto suo ha ascritto l'imputato al gruppo dei "quattro amici al bar" ovvero dei "consiglieri" di Sarcone, ha riferito dei suoi rapporti con l'Isp. Strada oltre che con Mesiano, già irrevocabilmente condannato per concorso esterno nell'associazione, ha descritto il ricorrente come capostipite della famiglia, particolarmente versato nelle pubbliche relazioni, "capace di movimentare una grossa fetta di persone", sostenitore nell'interesse degli imprenditori edili cutresi della tesi per cui le case invendute dagli stessi costruite dovessero essere acquistate dagli enti territoriali, invece di fare edilizia sociale. Il ruolo dell'imputato disegnato dai predetti collaboratori è, dunque, quello di un soggetto solo apparentemente distante dalla militanza attiva ndranghetista, espressione della c.d. "società maggiore" ben nota tra le figure curriculari della ndrangheta, destinato ad affiancare i vertici associativi nelle scelte strategiche ed operative del gruppo.

La Corte d'appello ha convalidato la lettura del compendio indiziario in esito ad un adeguato scrutinio delle doglianze difensive, confutando in termini puntuali il gravame in punto di responsabilità. Inconferente s'appalesa il richiamo allo standard probatorio in punto di partecipazione fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Modaffari dal momento che, nella specie, la messa a disposizione del Muto nei confronti dell'associazione è attestata dalle convergenti risultanze delle captazioni telefoniche, dai quotidiani contatti con elementi di vertice del sodalizio e dai contenuti delle molteplici riunioni documentate in atti, il cui oggetto

ha ben descritto il collaboratore Muto Salvatore, riscontrato sul punto anche dal Valerio. V'è da aggiungere che con tutta evidenza la mancata contestazione di reati fine non incide sull'adeguatezza e concludenza rappresentativa delle emergenze poste a base del giudizio di responsabilità del prevenuto, stante la piena autonomia della fattispecie e il concreto ruolo del ricorrente nel contesto associativo.

3. Con riguardo all'intervenuta assoluzione del consigliere provinciale Giuseppe Pagliani dall'addebito di concorso esterno deve, da un lato, rilevarsi che la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna a seguito di rinvio non risulta, in base alla produzione effettuata, passata in giudicato. Si tratta in ogni caso di decisione non valutabile in questa sede giacché nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti atti e documenti che comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). Nella specie la difesa sollecita appunto apprezzamenti di merito sull'assunto che l'assoluzione del Pagliani riposi sullo stesso compendio probatorio scrutinato in questa sede, peraltro senza alcuna considerazione circa la scarsa possibilità di omologare i profili soggettivi degli interessati.

Devesi aggiungere che le doglianze ulteriori svolte nei motivi nuovi risultano inammissibili in quanto i rilievi in punto di esteriorizzazione del metodo sono privi di connessione funzionale con i motivi principali e s'appalesano, comunque, manifestamente infondati, avendo le sentenze di merito dettagliatamente illustrato le caratteristiche del sodalizio a giudizio e scrutinato le emergenze che attestano in termini di piena affidabilità probatoria la riconducibilità dello stesso nel paradigma dell'art. 416bis cod.pen.

4. Infondate s'appalesano le censure svolte nel terzo motivo in relazione alla estensione della partecipazione in epoca successiva al gennaio 2015, dovendo sul punto richiamarsi le osservazioni svolte con riguardo all'ultimo motivo del ricorrente Mancuso Vincenzo sub 2.51.

Le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche sono ugualmente irricevibili, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta con adeguata motivazione che dà conto dell'assenza di profili di meritevolezza e dell'impossibilità di qualificare i termini minimali l'apporto alla consumazione del reato ascrittogli.

La complessiva infondatezza del ricorso ne impone la reiezione.

2.58 MUTO ANTONIO cl 1978

1. I primi due motivi che censurano la conferma di responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo sub 1) hanno carattere complementare sicché possono essere congiuntamente esaminati.

Le doglianze che concernono la valutazione delle emergenze acquisite e in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Muto Salvatore hanno carattere reiterativo e di

merito, sollecitando nella sostanza una rilettura del compendio probatorio, oggetto di adeguato ed argomentato scrutinio da parte dei giudici di merito. Per taluni versi i rilievi formulati sono affetti da radicale genericità come laddove la difesa lamenta la pretermissione di deduzioni difensive, senza chiarirne la natura e spiegarne la decisività in rapporto alla complessiva trama giustificativa della decisione ovvero ripropongono questioni scrutinate in sede d'appello in assenza di puntuale correlazione con le ragioni reiettive. E' il caso delle conversazioni intercettate, i cui contenuti i giudici d'appello hanno analiticamente verificato alla luce dell'alternativa lettura fornita dalla difesa, dando conto per ciascuna delle telefonate indizianti delle considerazioni ostantive all'accoglimento e confermandone la valenza indiziante (pag. 1615 e segg).

Questa Corte ha autorevolmente chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) e, analogamente, la valutazione dei contenuti delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Nella specie la motivazione resa dalla Corte territoriale è priva di palesi frizioni logiche mentre la deduzione relativa alla errata sequenza temporale di alcune delle conversazioni indizianti è sfnornita di supporto dimostrativo e la difesa non ha, comunque, argomentato sotto il profilo della prova di resistenza l'efficacia scardinante dell'eventuale rilettura della conversazione n. 3844 RIT 1027/2011.

2. Infondate risultano anche le censure in punto di valutazione delle chiamate in correatà di Muto Salvatore e Valerio Antonio. Entrambi i collaboratori hanno riferito dell'affiliazione del prevenuto alla 'ndrangheta da parte di Lamanna Francesco e lo hanno indicato quale autista dello stesso Lamanna prima del cugino Muto Salvatore. Valerio, anch'egli cugino di primo grado del ricorrente, ha riferito che il Muto era incaricato di fare da collegamento con Grande Aracri Nicolino, circostanza che trova riscontro in alcune delle intercettazioni analizzate da cui emergono chiari riferimenti alla figura del capocosca di Cutro. Muto Salvatore, inoltre, ha indicato la Multiservice srl dei fratelli Muto Antonio classe 1978 e Muto Luigi classe 1975 come coinvolta nel giro delle false fatturazioni e la sentenza impugnata (pag. 1626) ha segnalato come detta affermazione trovi un significativo riscontro in un accenno fatto da Valerio che, riferendo le scarse informazioni in suo possesso relative alla fattispecie contestata al capo 43 (in relazione al quale l'imputato è stato assolto),

rammentava che il credito vantato dal ricorrente nei confronti di Arcuri Rosario, e che lo convinse a intervenire a suo supporto contro D'Urso Carmelo, a sua volta debitore dell'Arcuri, derivava da attività di falsa fatturazione.

In conclusione, contrariamente agli assunti difensivi, l'affermazione di responsabilità del prevenuto appare sostenuta da adeguate emergenze dimostrative della partecipazione del prevenuto al sodalizio, oggetto di congruo scrutinio, trasfuso in una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica.

3. Ad analoghi esiti di infondatezza deve pervenirsi in relazione ai motivi terzo e quarto che concernono la sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416bis cod. pen. Invero, l'investitura formale del prevenuto come sgarrista, i rapporti con soggetti apicali quali il Lamanna e Sarcone ma anche con i cugini Valerio e Muto Salvatore, il ruolo di raccordo svolto tra Grande Aracri e Valerio sono indici di un'intensità della partecipazione che rende insostenibile sotto il profilo logico la pretesa ignoranza sia della natura armata del sodalizio emiliano, di cui i giudici di merito hanno ampiamente documentato la disponibilità di armi a servizio degli scopi comuni, che degli "obiettivi sociali" costituiti dal controllo di vasti settori economici del territorio anche mediante il reimpiego di profitti delittuosi. In proposito non può trovare concordi la tesi di una presunta marginalità imprenditoriale dell'imputato, dal momento che la difesa trascura che, alla luce delle prodezze del collaboratore omonimo, l'imputato, insieme al fratello Luigi, era coinvolto nella gestione di almeno tre società (Gimar, Cemat e Multiservice) interessate dal sistema delle false fatturazioni. La mancata contestazione di reati fine di natura fiscale in difetto di elementi utili ad individuare le condotte materiali concretamente consumate nulla toglie al rilievo fattuale delle circostanze riferite dai collaboratori.

Le conclusioni rassegnate dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza delle aggravanti associative non sono, pertanto, suscettibili di censura in questa sede.

Né meritano condivisione le conclusive doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata ben chiarito le ragioni che sottendono l'estensione della condotta partecipativa fino al febbraio 2018, operando al riguardo pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di interruzione della permanenza, come pure quelle relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione che ha giustificato in maniera congrua le ragioni del diniego.

2.59 MUTO ANTONIO cl 1971

1. I due ricorsi proposti nell'interesse di Muto Antonio cl. 1971 sono nel complesso infondati. I motivi che concernono la responsabilità per il delitto associativo (primo e quarto del ricorso a firma dell'Avv. Canevelli, terzo e quarto del ricorso a firma dell'Avv. Branda nonché primo motivo nuovo) ripropongono doglianze adeguatamente scrutinate e disattese

con corretti argomenti giuridici dalle conformi sentenze di merito. In proposito va chiarito, a confutazione del difforme assunto difensivo, che le decisioni di primo e secondo grado integrano una doppia conforme in ragione della omogeneità dei criteri di valutazione della prova e degli esiti attinti senza che incida in senso decisivo sulla possibilità di integrazione degli apparati motivazionali l'avvenuta riqualificazione del capo 95 alla stregua del delitto di ragion fattasi e la conseguente declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela. Come evidenziato, infatti, dai giudici d'appello la pronuncia consegue all'asestamento interpretativo determinato da Sez. U. Filardo in tema di diagnosi differenziale tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza che, tuttavia, ne risulti travolto l'accertamento del fatto e la sua rilevanza storica anche ai fini della prova dell'addebito associativo.

1.1 Le censure in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori sono infondate. La Corte territoriale ha effettuato a pag 1594 e segg. una ricognizione delle dichiarazioni eteroaccusatorie che attingono il ricorrente, ricordando le affermazioni di Cortese Angelo Salvatore che ha definito l'imputato e Vertinelli Palmo imprenditori che, dietro lo schermo di imprese fiorenti, avevano costruito un reticolo di imprese illecite per reimpiegare denari della cosca, ricambiando i servizi resi dalla 'ndrangheta che le aveva avvantaggiate, evidenziando il ruolo nevralgico del prevenuto nella locale emiliana come produttore e riciclatore di denaro illecito. Rammentava, altresì, che l'imputato aveva investito ingenti capitali nella società che gestiva un locale notturno finanziato da esponenti di vertice della cosca (l'Italghisa), punto di ritrovo di esponenti affiliati e di fatto gestito dal nipote di Grande Aracri Nicolino, Salvatore. Giglio Giuseppe ha riferito che, anche se l'imputato non poteva considerarsi un vero e proprio affiliato, era un soggetto che aveva sempre dato piena disponibilità alla cosca. Muto Salvatore ha dichiarato che il ricorrente era partecipe della consorterìa già dai tempi dell'operazione Scacco Matto per come appreso dal Lamanna e aveva rapporti e cointeressenze con il figlio di Grande Aracri Francesco. Valerio Antonio, dal canto suo, ha dichiarato che nel capannone di Muto si svolgevano riunioni dell'associazione anche piuttosto frequentemente ("*sono all'ordine del giorno*") e alle stesse partecipavano elementi di spicco del sodalizio, quali Blasco, Sergio Eugenio, Turrà. Valerio ha, altresì, ricordato che quando Muto Antonio cl.71 arrivò in Emilia negli anni '90 intrattenne stretti rapporti con Giuseppe Giglio e, prima di legarsi alla cosca Grande Aracri, intrattenne, così come Giglio, rapporti anche con le cosche Arena e Nicoscia.

Il complesso delle dichiarazioni succintamente richiamate dalla Corte territoriale ed analiticamente scrutinate dal primo giudice danno conto di una risalente contiguità a cosche ndranghetiste (Arena e Nicoscia) e del progressivo avvicinamento (le dichiarazioni del Cortese non vanno oltre l'anno 2008) all'emergente Grande Aracri Nicolino e per esso al fratello e ai congiunti insediati a Brescello. Dalle stesse emergono solidi indizi del coinvolgimento del

prevenuto negli affari del sodalizio come nel caso della cointeressenza nel locale notturno gestito dal nipote di Grande Aracri, luogo di ritrovo dei sodali; dell'attendibile coinvolgimento insieme al Giglio nel sistema delle false fatturazioni cui ha fatto cenno il Muto; dell'abituale utilizzo del capannone dell'azienda di autotrasporti per riunioni tra associati. Sul punto le dichiarazioni di Valerio trovano puntuale riscontro in quelle di Muto Salvatore, il quale, dopo aver ricordato l'incontro per ragioni di lavoro con Colacino Michele in un capannone in Gualtieri utilizzato per l'attività di autotrasporti del prevenuto, riferiva che in una precedente occasione aveva accompagnato nello stesso luogo Lamanna e Antonio Crivaro, i quali avevano ivi un appuntamento con i fratelli Floro Vito, Floro Vito Giuliano e Floro Vito Salvino, per discutere un affare di usura che riguardava un fratello del Crivaro.

1.1.2 Il preteso malgoverno delle risultanze dichiarative denunciato dalla difesa alla luce dei principi declinati da Sez. Unite Aquilina è nella specie insussistente.

La evocata decisione ha statuito che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255143).

Nella specie sono del tutto generiche le deduzioni in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti alla luce dell'analitico scrutinio operato, in conformità al primo giudice, dalla Corte di merito alle pagg. 103 e segg. La difesa si limita a riproporre meri sospetti in ordine alla fase processuale in cui sono maturate le collaborazioni senza confrontarsi dialetticamente con le argomentazioni dei giudici di merito. Analogamente con riguardo all'attendibilità intrinseca la difesa non segnala alcuna circostanza che sia in grado di smentire o confutare in senso decisivo le affermazioni dei collaboratori né ha pregio l'assunto relativo alla genericità delle provalazioni, attese le specifiche circostanze indizianti riferite soprattutto da Muto Salvatore e Valerio Antonio e l'attinenza al *thema probandum* delle dichiarazioni di Giglio. Quanto alla natura *de relato* delle affermazioni del Muto circa la partecipazione del ricorrente

al sodalizio risulta pacifico ed incontestato lo stretto e confidenziale rapporto intrattenuto dal collaboratore con il Lamanna Francesco e del tutto affidabile il contenuto di quanto dal medesimo appreso, atteso il ruolo apicale rivestito nella compagine.

Deve negarsi pregio anche alle deduzioni che assumono la mancata considerazione della veste di imprenditore vittima o colluso in capo al ricorrente in virtù degli atti intimidatori subiti. La doglianza è priva di contestualizzazione temporale e, pertanto, generica. Infatti, attesa la risalente contiguità dell'imputato a cosche ndranghetiste insediate in Calabria non può escludersi che all'epoca il Muto abbia subito pressioni e attentati di carattere estorsivo. Lo stesso Valerio ha riferito del versamento di somme di danaro alle cosche di Isola Capo Rizzuto a tutela degli interessi che l'imputato aveva nel luogo. Tuttavia, la pretesa difensiva di traslare siffatta condizione ai decenni successivi, in un diverso contesto ambientale e a fronte di contrarie e concludenti emergenze che depongono per il pieno ed attivo inserimento del ricorrente nelle dinamiche associative, da cui le proprie imprese avevano tratto ampio beneficio, non è ricevibile in quanto ignora l'evoluzione della storia imprenditoriale del Muto, approvato (al pari di altri imprenditori) ad una consapevole e matura adesione al progetto criminale coltivato dall'associazione sub 1).

2.Ad avviso della Corte sono analogamente prive di fondamento le censure relative al giudizio di responsabilità per il capo 94 (terzo motivo ricorso Avv. Canevelli, secondo motivo Avv. Branda). La difesa deduce la sostanziale irrilevanza ai fini della prova del concorso nella truffa degli otto viaggi compiuti da mezzi messi a disposizione del prevenuto per il trasporto delle mattonelle acquistate dal Rossi con modalità fraudolente. La Corte di merito (pag. 1593 e segg.) ha disatteso le censure difensive, in questa sede riproposte, con adeguata motivazione evidenziando la "coralità" dell'affare che aveva coinvolto numerosi esponenti, anche apicali, dell'associazione, ciascuno dei quali aveva prestato il proprio contributo causale ben conoscendo la rilevanza dell'affare, del valore di oltre 500.000 euro, e collaborando nelle varie fasi del piano che prevedeva il trasporto della merce, la sua custodia e il successivo trasferimento in Calabria, attività che non potevano essere demandate a soggetti estranei alla compagine.

I giudici territoriali hanno rimarcato che il dato degli otto viaggi in due giorni (dal 6 all'8 settembre) emerge solo da fonti documentali la cui formazione è ascrivibile alla moglie del prevenuto, la quale coadiuvava il coniuge nelle attività amministrative dell'azienda, mentre risulta processualmente certo alla luce delle intercettazioni telefoniche che il ricorrente aveva fornito a Bolognino Michele, organizzatore della truffa, il nome dell'autista messo a sua disposizione, tale Sibilla Giancarlo, con il quale il Bolognino parlava liberamente, dimostrando di ritenere del tutto affidabile l'interlocutore, circostanza che accredita in via logica la consapevolezza dell'imputato circa la natura dell'incarico che il proprio dipendente

avrebbe dovuto espletare. I giudici di merito hanno in proposito rimarcato che l'individuazione del Sibilla quale autista non fu casuale giacché costui svolgeva la propria attività costantemente al servizio di imprese mafiose, riferibili all'associazione, come dimostrato dal succedersi delle assunzioni negli anni 2012/2013 dapprima presso la Ranieri Autotrasporti di Cutro, poi della Muto Trasporti, quindi dei Vertinelli e, infine, di un'impresa di Mendicino.

La conclusione dei giudici di merito secondo la quale l'imputato, per i suoi rapporti con gli altri associati, era pienamente consapevole di partecipare alla condotta delittuosa organizzata dal sodalizio, trova conferma nelle dichiarazioni di Muto Salvatore e Giglio Giuseppe i quali hanno riferito del coinvolgimento del prevenuto nella fase del trasferimento delle mattonelle dall'azienda venditrice ai capannoni dello stesso Giglio e del Bolognino. A tanto consegue l'infondatezza dei rilievi difensivi, avendo la Corte territoriale correttamente argomentato la sussistenza degli estremi del concorso nella fattispecie ex art. 640 cod.pen., in considerazione del rilevante e consapevole contributo prestato dal ricorrente all'asportazione e al trasporto della merce costituente profitto del reato in luoghi sicuri nella disponibilità dei correi.

2.1 La Corte territoriale ha, altresì, fornito congrua giustificazione in relazione all'affermata sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Già il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, aveva evidenziato che nell'economia complessiva del processo la c.d. "truffa delle piastrelle" assume una valenza che trascende la specifica vicenda "in quanto rappresentativa della compattezza dell'intero gruppo criminale, della sua forza organizzativa e della sua capacità operativa, in grado di gestire coralmemente le attività illecite finalizzate al conseguimento di un profitto comune, anche grazie alla sua capacità di creare sinergie con altri sodalizi 'ndranghetistici italiani". Infatti la ricostruzione dell'episodio ha messo in luce, oltre alla capacità del sodalizio emiliano di mobilitare in maniera sinergica le proprie risorse umane e strumentali a vantaggio del gruppo, anche la trama di cointeressenze con i referenti calabresi e con esponenti criminali di Gioiosa Jonica insediati nel torinese.

La pretesa assenza di consapevolezza del prevenuto dei fini dell'azione delittuosa è dalla difesa meramente affermata, in contrasto con le evidenze acquisite che hanno visto coinvolti nell'affare esponenti di primo piano del sodalizio per interessi trascendenti il personale profitto.

3. Anche le censure relative al capo 95), definito con declaratoria di improcedibilità a seguito di riqualificazione ex art. 393 cod.pen. risultano manifestamente infondate (motivo secondo Avv. Canevelli, motivo primo Avv. Branda). Invero la Corte d'Appello, pur avendo dato atto che dalle telefonate non emerge un mandato dell'imputato al Silipo Antonio in

relazione alle violente rivendicazioni nei confronti di Dall'Argine Marcello, ha comunque sottolineato che il Silipo non può ritenersi "un millantatore nella rappresentanza" ed ha chiarito che la riqualificazione è conseguita alla composizione del contrasto giurisprudenziale operato dalla sentenza Filardo, ferme le connotazioni fattuali della vicenda. In detto contesto non è chiaro su cosa esattamente si fondi la richiesta di proscioglimento nel merito avanzata dall'Avv. Branda né le censure del codifensore circa la valorizzazione dell'episodio nell'ambito della prova del delitto associativo, attese le concrete connotazioni del fatto come materialmente declinate in imputazione ed accertate in dibattimento. Con tutta evidenza, infatti, la pronunciata improcedibilità non incide sulla storicità dell'evento e, in ogni caso, la difesa non ha dimostrato la decisività dei richiami effettuati all'episodio ai fini del giudizio di responsabilità per il capo 1).

4. Non meritano adesione le doglianze difensive relative alla natura armata del sodalizio e al diniego delle attenuanti generiche. Al riguardo la natura cumulativa della motivazione resa dalla Corte di merito in relazione all'aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod.pen. non costituisce omessa motivazione, non avendo il ricorrente chiarito quale decisiva circostanza specificamente pertinente alla sua posizione e regolarmente devoluta sia stata trascurata sì da rendere l'apparato giustificativo censurabile per effetto di un travisamento per omissione.

Né si presta a censura il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. che la difesa ancora a una valutazione di merito circa la pretesa modestia del contributo partecipativo all'associazione e ai reati fine, motivatamente disatteso dalla Corte distrettuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere rigettati con condanna del proponente alle spese processuali.

2.60 MUTO LUIGI

1. Il primo motivo che censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è inammissibile per genericità ed aspecificità. La Corte di merito a pag. 1647 e segg. ha dato atto delle molteplici richieste oggetto dell'istanza di rinnovazione, riportando per esteso l'ordinanza parzialmente ammissiva resa in proposito il 24/11/2020. Dalla stessa emerge che le acquisizioni documentali sollecitate dalla difesa sono state in parte accolte e in parte motivatamente disattese. Risultano, in particolare, acquisite la richiesta di rinvio a giudizio e il dispositivo di primo grado relativi al processo c.d. Grimilde, avente ad oggetto le fattispecie di truffa aggravata e falso in relazione alla formazione della falsa sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione I Civile, n. 2557 datata 10.7.2007 tra le parti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (appellante) e la Oppido Gaetano & C. srl (appellata), artificio che aveva consentito la truffa.

La difesa non ha chiarito su quale parte dell'ordinanza reiettiva si appuntino le doglianze difensive, richiamando cumulativamente la documentazione concernente i rapporti bancari, le informazioni rese al difensore dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, atti del processo Grimilde, senza alcuna correlazione con i contenuti del provvedimento della Corte territoriale. Ad ogni buon conto, poiché il delitto associativo è stato giudicato, a seguito dell'operata contestazione suppletiva, nelle forme del giudizio abbreviato, deve trovare applicazione nella specie la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in detta ipotesi le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913-02; n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061). Alle parti spetta, infatti, solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla luce della valutazione espressa a pag.1649.

2. Il secondo motivo che lamenta la mancata considerazione delle doglianze difensive concernenti l'addebito associativo è anch'esso manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 1651 e segg.), contrariamente agli assunti difensivi, ha analiticamente scrutinato le censure proposte con l'atto d'appello disattendendole con un apparato giustificativo che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica.

La sentenza impugnata ha ricostruito in maniera esaustiva, alla luce del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Valerio Antonio e Muto Salvatore, tempi e modalità del coinvolgimento del prevenuto nell'affare Oppido, spiegando come le emergenze acquisite diano conto dei rapporti privilegiati intrattenuti dal Muto con membri apicali della compagine e della perfetta conoscenza delle dinamiche associative, attestando un reticolo relazionale e una condivisione di interessi illeciti giustificabile solo nella prospettiva di una condivisione di un comune progetto criminale. La sentenza censurata ha, tuttavia, evidenziato come la ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio non si fondi in via esclusiva sulla vicenda " Oppido", emersa già in fase di indagini preliminari alla luce delle conversazioni intercettate e sulla quale, successivamente i collaboratori Valerio e Muto hanno contribuito a far luce, dando impulso al separato procedimento nel quale il prevenuto risponde di concorso nei delitti di truffa e falso documentale aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen.

Ha inoltre ricordato, confutando la contraria tesi difensiva, che sebbene l'ideazione della truffa sia da riferire all'ambiente dei casalesi e per essi all'avvocato napoletano Renato De Simone, l'imputato è intervenuto fin dalla fase iniziale del coinvolgimento della cosca emiliana, interessandosi su richiesta di Giuseppe Fontana, impiegato presso la Banca di Cesena di Reggio Emilia e nipote del De Simone, di individuare una società con un volume d'affari tale da giustificare l'accredito della somma di euro duemilioniduecentomila, provento della truffa. Fu l'imputato che, appresa da Pietro Arabia della richiesta del Fontana, coinvolse nell'affare l'intera cosca, ad iniziare da Abramo Giovanni, genero di Grande Aracri Nicolino, ed individuò Oppido Domenico quale imprenditore dotato di un credito bancario tale da giustificare l'ingente rimessa, e successivamente gestì i contatti tra l'Oppido, il Fontana e il De Simone.

2.1 La Corte territoriale ha ampiamente confutato la pretesa inattendibilità delle propalazioni dei collaboratori Valerio e Muto e l'asserita assenza di riscontri sottolineando, innanzitutto, che le intercettazioni telefoniche del periodo Maggio-agosto 2011 già attestavano i costanti contatti intrattenuti dal ricorrente con Villirillo Romolo, aventi ad oggetto la consegna al Villirillo stesso da parte di Oppido Domenico della somma di circa 340mila euro, destinata a Grande Aracri Nicolino e mai consegnata al destinatario, vicenda di cui emergevano le connotazioni illecite, successivamente meglio chiarite dai chiamanti in correità, e che segnalavano l'intraneità del ricorrente agli affari del sodalizio oggetto di investigazioni. I giudici territoriali hanno, inoltre, rimarcato l'ampiezza dei riscontri acquisiti in ordine al tempo e ai luoghi delle riunioni riferite da Valerio nei mesi di maggio-giugno 2011, nel corso delle quali i sodali avevano discusso delle somme che Oppido avrebbe dovuto conferire, della mancata consegna al Grande Aracri dell'importo consegnato al Villirillo nonché all'incontro chiesto ed ottenuto dal Grande Aracri per un chiarimento con l'Avv. De Simone, all'uopo convocato proprio dall'imputato. Hanno in proposito richiamato gli esiti delle investigazioni effettuate dalla DIA di Bologna e dai CC di Fiorenzuola d'Arda, i cui esiti sono confluiti in atti a richiesta del P.m., e sottolineato, alla stregua di quanto riferito dal Mar. Costantino, che sulla scorta delle dichiarazioni di Valerio era stata accertata l'esatta provenienza della somma accreditata alla Oppido a seguito di mandato di pagamento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base della falsa sentenza e individuata l'operazione di bonifico per euro 2.248.120,55 disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di Napoli ed effettuata dalla Banca d'Italia sul conto corrente della società di Oppido il 20/7/2010.

Le dichiarazioni di Valerio hanno trovato riscontro anche con riguardo al trattenimento di parte della somma accreditata sul conto della società di Oppido da parte della banca come pure in relazione alla consegna a Villirillo dell'importo di euro 348.000 dovuto a Grande

Aracri, stante l'acquisizione in sede di perquisizione presso l'abitazione di quest'ultimo di una copia di scrittura privata in cui il Villirillo dava atto di aver ricevuto in prestito da Oppido Domenico proprio la somma di euro 348.000. Quanto agli incontri con i sodali collegati alle vicende dell'affare Oppido la sentenza impugnata ha segnalato che, sebbene il Valerio abbia erroneamente indicato il prevenuto come presente alla riunione del 30 giugno 2011 presso il ristorante Antichi Sapori di Brescia Pasquale, detta imprecisione non è suscettibile di revocarne in dubbio l'attendibilità considerata la pluralità d'incontri succedutisi in quel periodo ed aventi il medesimo oggetto di discussione. La Corte al riguardo ha ricordato che, alla stregua delle risultanze delle o.c.p., il 27 maggio 2011 Muto, insieme a Fontana e all'Avv. De Simone, aveva partecipato ad un incontro con Villirillo Romolo, Oppido Gaetano e Oppido Domenico, preceduto da telefonate in cui il Villirillo ragguagliava l'imputato sui contatti intercorsi con il De Simone e con Grande Aracri. Il 20 giugno seguente aveva partecipato ad un incontro con Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino, Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore e Ruggieri Salvatore presso un centro commerciale; il 25 giugno ad un pranzo con Villirillo, Gualtieri e Ruggieri. La Corte si è, inoltre, soffermata sui riscontri relativi all'episodio riferito da Valerio inerente l'accompagnamento forzoso di Oppido Gaetano al cospetto di Nicolino Grande Aracri da parte di Blasco e Lerose e alle successive ammissioni dell'Oppido, presente anche il dichiarante, circa la consegna a Villirillo di euro 348mila, dei quali costui si era appropriato, nonché all'incarico assegnato al prevenuto dal Grande Aracri di convincere il De Simone a scendere a Cutro per un chiarimento, circostanza che ha trovato puntuale riscontro nella rilettura delle intercettazioni oggetto di annotazione dei CC di Modena dell'11/12/2017 versata in atti dal P.m., emergendo da plurime conversazioni che il De Simone era stato oggetto di insistenti sollecitazioni dell'imputato affinché raggiungesse Cutro per incontrare il Grande Aracri mentre il Villirillo gli consigliava di prendere tempo.

2.2 Anche con riguardo alle dichiarazioni di Muto Salvatore l'analisi operata dalla Corte territoriale risulta esaustiva e giuridicamente ineccepibile. Il collaboratore ha indicato le proprie fonti di conoscenza nel cugino, odierno imputato, e in Lamanna Francesco, oltre a riferire circostanze direttamente percepite. Ha riferito di aver appreso direttamente dal congiunto del ruolo di tramite svolto tra De Simone e i sodali della cosca emiliana, dell'informativa circa l'affare effettuata ai vertici, Sarcone, Diletto, Lamanna nonché ad Abramo Giovanni, genero di Grande Aracri, cui sarebbe spettata una quota ("fiore") dei proventi dell'operazione. Ha, inoltre, reso dichiarazioni circa i molteplici incontri organizzati dal Grande Aracri intesi a verificare l'esistenza di corresponsabilità nell'appropriazione di Villirillo da parte dei vertici della cosca emiliana; la sostituzione del Villirillo quale curatore degli interessi al nord della cosca cutrese con Gualtieri Antonio, e per taluni aspetti con Bolognino Michele. Anche in tal caso i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di

puntuali riscontri alle propalazioni del collaboratore tratte dall'analisi dei brogliacci delle conversazioni intercettate ed hanno escluso l'esistenza di una significativa contraddizione tra le dichiarazioni di Valerio e quelle del Muto circa il soggetto che accompagnò da Grande Aracri il De Simone giacché il primo ha riferito che il prevenuto ebbe incarico dal Grande Aracri di far pressione sul De Simone per indurlo a presentarsi al suo cospetto non di averlo personalmente accompagnato.

La Corte di merito ha, inoltre, rammentato ulteriori vicende che sostanziano l'addebito associativo, evidenziando il coinvolgimento del prevenuto nella estorsione ai danni di Neffandi Stefano che ha condotto il Tribunale alla trasmissione degli atti al P.m.(capo 78); le emergenze che accreditano un interesse del medesimo nell'estorsione Caccia (capo 50); la partecipazione, accreditata da Valerio, fin dagli anni duemila al sistema delle false fatturazioni, inizialmente intrapresa di concerto proprio con il collaboratore tramite la società GIMAR e riscontrata dalle circostanze riferite dal mar. Costantino all'udienza del 14/11/2017 nonché dalle convergenti dichiarazioni del collaboratore Cortese, ritenuto del tutto attendibile contrariamente agli assunti difensivi, platealmente smentiti dalle argomentazioni svolte a pag. 1674.

2.3 La Corte di merito, su sollecitazione difensiva, ha motivatamente ribadito il giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Valerio e Muto Salvatore nonché l'esistenza di puntuali riscontri sui temi probatori d'interesse, in applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità. La confutazione difensiva svolta nel terzo motivo attinge il merito, selezionando stralci delle dichiarazioni avulsi dal contesto ed assumendo, in contrasto con le emergenze scrutinate dai giudici di merito, la valorizzazione a fini di responsabilità di un'affiliazione per fatti concludenti priva di riscontri esterni.

3. Deve negarsi pregio, atteso il carattere reiterativo e l'aspecificità, anche alle doglianze relative alla ritenuta partecipazione al sodalizio sub 1) in epoca successiva al gennaio 2015. Oltre a richiamare le assorbenti argomentazioni già svolte in relazione alla posizione del coimputato Mancuso in ordine alla cessazione della permanenza in fattispecie associativa, non ci si può esimere dal rilevare che la sentenza impugnata ha dato atto delle evidenze alla base dell'attività di avvicinamento e condizionamento dei testi D'Urso e De Simone, confutando radicalmente i rilievi difensivi con ampia motivazione con la quale l'impugnazione non si rapporta in termini di puntualità censoria.

Inoltre, la ritenuta partecipazione al sodalizio sub 1) appare logicamente incompatibile con la sollecitata alternativa qualificazione dei fatti alla stregua di concorso esterno, attese le evidenze circa uno stabile ed organico inserimento del prevenuto nella compagine mafiosa in contestazione.

4. Non superano il vaglio d'ammissibilità le censure concernenti l'apparato circostanziale, avendo la sentenza impugnata congruamente argomentato la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis, comma 4 cod.pen. con riguardo all'associazione emiliana e non alla ndrangheta in generale, al pari della circostanza di cui al comma 6 della stessa disposizione. In proposito vanno richiamati i principi affermati da Sezioni Unite Iavarazzo secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicchè essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589). La difesa oppone alle considerazioni svolte dai giudici territoriali rilievi di natura meramente possibilista e congetturale, assumendo che, in forza della postulata estraneità del ricorrente alle imprese economiche della cosca, è possibile che lo stesso fosse all'oscuro del reimpiego dei profitti rivenienti dall'associazione.

5. Incensurabile risulta la valutazione della Corte di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata accordato valenza ostativa rispetto alle istanze difensive di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo, congruamente apprezzando i parametri ex art. 133 cod.pen.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso di Muto Luigi deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

2.61 NICASTRO ANTONIO

Le censure difensive in punto di dosimetria della pena e diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate giacché la Corte di merito, dopo aver motivatamente disatteso i rilievi in punto di responsabilità, ha evidenziato che all'invocata mitigazione sanzionatoria ostano i precedenti penali del ricorrente, attestanti una significativa proclività a delinquere, e un atteggiamento processuale privo di segni di rimeditazione della vicenda a giudizio. La valutazione di congruità del trattamento cautelare praticato in primo grado, comunque attestato nella fascia bassa della forbice edittale, è dunque insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato in conformità agli esiti processuali.

2.62 OLIVO SALVATORE

1. Il primo motivo che censura la ritenuta sussistenza del dolo in relazione alla fattispecie di intestazione fittizia contestata al capo 115 è infondato. La Corte territoriale ha negato fondamento alla tesi difensiva che vorrebbe la società Argon srl originariamente operativa e solo dal marzo 2012 coinvolta nel sistema delle false fatturazioni. Ha, infatti,

diversamente argomentato che la compagine operò fin dalla sua costituzione nel settembre 2010 quale società c.d. cartiera, utilizzata da Belfiore Carmine per l'emissione di false fatture unitamente alla FML srl di cui al capo 116, fittiziamente intestata alla moglie Croci Deborah.

La sentenza impugnata, con motivazione esente da aporie e palesi illogicità, ha – altresì – escluso che il Belfiore Carmine abbia utilizzato la compagine per le false fatturazioni all'insaputa dei soci, negando valore esimente all'assenza di captazioni telefoniche che coinvolgono il ricorrente, trattandosi al contrario di un dato coerente con il ruolo di mero prestanome del prevenuto, e ha affermato la ricorrenza del dolo sulla scorta dei rapporti di affinità dell'imputato con Belfiore Francesco e dell'avvenuta assunzione della carica di amministratore della Argon dal gennaio del 2013.

La difesa sostiene erroneamente la rilevanza ai fini della prova del dolo della mancanza di dati concludenti circa un fattivo contributo del prevenuto alla gestione societaria sebbene l'integrazione dell'illecito contestato, fattispecie a forma libera, postuli esclusivamente l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità con la finalità elusiva richiesta dalla disposizione, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075; Sez. 3, n. 23097 del 8/5/2019, Rv. 276199).

2. Né può ritenersi priva di capacità indiziante in ordine all'elemento soggettivo la circostanza relativa all'acquisizione da parte del prevenuto della carica di amministratore dal momento che le attribuzioni alla stessa connesse (tra tante, titolarità e potere di gestione dei conti e tenuta della contabilità sociale) rendono logicamente insostenibile la pretesa ignoranza delle attività illecite promosse dal Belfiore Carmine con la complicità degli interposti e delle sottese finalità ed, anzi, denota, il pieno affidamento dell'interponente sul prevenuto (Sez. 2, n. 26099 del 16/07/2020, Rv. 279588). Non appaiono, dunque, censurabili sotto il profilo dell'illogicità motivazionale le inferenze della Corte di merito circa la consapevolezza dell'Olivio, fin dalla costituzione della società e per tutta la sua durata, che il proprio ruolo di prestanome prima e amministratore poi era funzionale alle attività illecite del Belfiore, tra cui il reimpiego di proventi illeciti nell'interesse dell'associazione di appartenenza, profilo che integra la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.

3. Le conclusive censure difensive concernenti il diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate alla luce della motivazione resa dai giudici territoriali che

hanno evidenziato la protratta disponibilità del ricorrente a fungere da prestanome del Belfiore e l'assenza di rimeditazione critica della vicenda, profili ritenuti prevalenti rispetto all'addotta marginalità del contributo prestato alla consumazione dell'illecito.

La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone la reiezione con condanna del ricorrente alle spese processuali.

2.63 PAOLINI ALFONSO

L'unico motivo articolato che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità ed aspecificità della doglianza.

La difesa non ha formulato rilievi in punto di responsabilità a fronte dell'ampio scrutinio dei giudici territoriali che hanno confermato la partecipazione del prevenuto all'associazione emiliana di matrice ndranghettista e ha censurato esclusivamente la mancata considerazione della positiva condotta processuale del Paolini alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Trattasi di rilievo già proposto in sede d'appello e disatteso dalla sentenza impugnata che ne ha segnalato l'assoluta indeterminatezza (pag. 1712), evidenziando, inoltre, che le emergenze processuali relative alla violazione della misura degli arresti domiciliari e alla funzione di collegamento tra coimputati detenuti in carcere e taluni testi esclude ogni possibilità di apprezzare, ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., il contegno del prevenuto.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

2.64 PELAGGI FRANCESCO

1. Il primo motivo che revoca in dubbio la responsabilità concorsuale del prevenuto per gli addebiti di cui ai capi 97 e 98 è inammissibile perché aspecifico. La difesa attesta la propria confutazione sull'assenza di dichiarazioni accusatorie del Giglio e sulla asserita riconducibilità delle conversazioni indizianti ad un fisiologico rapporto di lavoro. La Corte di merito nel disattendere le doglianze difensive in questa sede reiterate ha ampiamente analizzato ciascuna delle conversazioni da cui emergono elementi attestanti il pieno e consapevole coinvolgimento del prevenuto nel sistema delle false fatturazioni (pag. 1717 e segg) e i collaudati rapporti fiduciari intrattenuti non solo con lo zio Paolo ma anche con Giglio Giuseppe, con il quale si relazionava autonomamente. Al riguardo la Corte ha richiamato la tel. di cui al progr. 4738 del 24/5/2010 nel corso della quale il Giglio chiedeva all'imputato di emettere con urgenza una fattura e mandarla in banca e i due discutevano dei termini di pagamento in termini tali da rendere evidente la natura falsa del documento da emettere. Analogamente in altra conversazione (n.1232 del 21/4/2010) il Giglio chiedeva al Pelaggi di scrivere alla B.P.E.R. di Poviglio (RE), per autorizzare un bonifico di 165.000

euro a favore di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., società diversa dalla Core Technology di cui il prevenuto era dipendente, e le indicazioni fornite dal Giglio all'interlocutore evidenziano che si trattava di autorizzazione relativa ad un bonifico concernente un'operazione commerciale fittizia :*"... acconto fattura scusami... scrivila come se la stessi mandando io... mettici sotto... Giglio Giuseppe... giusto una sigla"*, suggerendo dapprima l'indicazione di una causale generica e successivamente chiedendo espressamente al ricorrente di "creare" una causale per giustificare l'anticipazione bancaria (*"ohi Francè... fammela a me... dici che mi hai venduto 50 televisori"*) (prog. 1241 RIT 640/2010 del 21/4/2010).

Né possono ritenersi inconferenti i riferimenti della Corte di merito agli esiti del processo Point break in quanto, sebbene il ricorrente non abbia in quella sede riportato condanna, aveva tratto vantaggi dal sistema delle frodi carosello messo in piedi con il decisivo contributo dello zio Paolo, essendo stata rinvenuta in suo possesso un'autovettura Alfa 147 intestata alla G.P.Z. TRADING S.r.l., società coinvolta nell'attività di falsa fatturazione, intestata a terzi ma di fatto riconducibile a Giglio Giuseppe e Riillo Pasquale, con la quale l'imputato non aveva rapporto alcuno.

2.Generico e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Invero la difesa sostiene l'assenza di elementi dimostrativi del ricorso al metodo mafioso sebbene la contestazione di cui ai capi 97 e 98 faccia esclusivo riferimento alla finalità agevolativa delle cosche Arena, Nicoscia e Grande Aracri. E argomenti a sostegno della sussistenza dell'aggravante così come declinata in imputazione i giudici di merito hanno tratto proprio dalle vicende del processo Point Break, in cui è risultato provato il reimpiego di somme provenienti dalle cosche Arena e isolitane nonché il coinvolgimento dell'odierno prevenuto, il quale -tra l'altro- nel corso della verifica fiscale nei confronti della soc. Point One di Paolo Pelaggi si era prestato a denunciare la sottrazione di libri e scritture contabili. Il fallimento della cennata società, come riconosciuto dallo stesso Paolo Pelaggi, sentito quale imputato in proc. connesso, lo aveva indotto a spostare la propria attività da Maranello a Gualtieri, replicando il modulo operativo già sperimentato ed iniziando la collaborazione con Giglio, Riillo e Vulcano.

In detta fase, caratterizzata da attività di reimpiego di capitali illeciti anche della cosca di Cutro, il prevenuto, in continuità con la pregressa esperienza, acquisiva la veste di impiegato della Core Technology, riferibile a Giglio e Riillo, fornendo un rilevante contributo al sistema delle frodi carosello.

3.Destituite di pregio s'appalesano anche le conclusive censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi a tal fine apprezzabili, negando rilievo alla giovane età del prevenuto

e contestando la pretesa marginalità del ruolo ricoperto nella realizzazione degli illeciti per cui è intervenuta condanna.

2.65 RIILLO PASQUALE

1. Il primo motivo concernente l'incompetenza territoriale dell'A.g. emiliana è manifestamente infondato. Con riguardo alla rilevata tardività della proposta eccezione la difesa assume che la stessa fu tempestivamente sollevata davanti al Gup dal difensore di un coimputato, cui si associarono tutte le difese, e successivamente fu coltivata dinanzi al Tribunale aggiungendo che, in ogni caso, la questione riguardava tutti i prevenuti a prescindere dalla manifestazione di formale adesione all'eccezione proposta. La tesi non ha pregio. L'effetto estensivo dell'eventuale accoglimento della eccezione di incompetenza non può essere, infatti, confuso con la legittimazione a coltivare in fase di impugnazione le doglianze in ordine al rigetto della stessa questione preliminare, soggetta a termine decadenziale, che deve ritenersi competente esclusivamente a chi l'ha formalmente proposta in applicazione del principio devolutivo.

1.1 Quanto alla rilevata preclusione dell'eccezione di incompetenza in relazione al giudizio abbreviato instaurato in relazione al capo 1) in esito alla contestazione suppletiva operata dal P.m., le censure difensive sono parimenti destituite di pregio. Invero, la lettura operata dalla difesa della previsione di cui all'art. 438, comma 6 bis, cod.proc.pen., introdotta dalla L. n. 103/2017, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza territoriale del giudice, non è condivisibile in quanto contraria alla *ratio legis*. Il riferimento normativo all'udienza preliminare quale sede propria dell'opzione per il rito alternativo non giustifica, infatti, l'asserita esclusione dell'applicabilità della disposizione all'abbreviato atipico, innestato sul giudizio ordinario a seguito di contestazione suppletiva, risultando del tutto irragionevole e non conforme alle ragioni deflattive che sottendono il rito la possibilità di coltivare eccezioni (salvo che non attengano a nullità assolute o violazione di divieti probatori) in ordine alle quali siano già maturate preclusioni processuali e che contrastino le esigenze di stabilizzazione dei materiali processuali che caratterizzano l'intervento novellatore.

Gli argomenti correttamente spesi dalla Corte di merito a sostegno dell'inammissibilità delle censure difensive in tema di incompetenza territoriale impediscono di dare ingresso ai profili di doglianza coltivati con il secondo motivo (A2) in punto di inesistenza di un'associazione emiliana autonoma ed indipendente rispetto alla casa madre cutrese. Ad ogni buon conto i rilievi svolti dai difensori si profilano manifestamente infondati alla luce delle considerazioni svolte nella parte generale, al par. 2.3, che devono intendersi qui integralmente richiamate.



2. La questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Giglio Giuseppe per effetto delle modalità di introduzione dell'esame nella fase dibattimentale è destituita di pregio alla luce delle argomentazioni svolte nella trattazione delle questioni comuni e analogamente quella relativa all'asserito difetto di *potestas decidendi*, analizzata nella parte introduttiva sub 2.1, i cui contenuti devono intendersi qui espressamente richiamati.

3. Con riguardo alla denunciata violazione del diritto alla controprova in relazione alle dichiarazioni dei c.d. nuovi collaboratori a quanto in via generale argomentato al par. 2.6 deve aggiungersi che la Corte di merito ha fornito una corretta interpretazione della disciplina dettata dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., argomentando che l'esame dei collaboratori deve muoversi nei limiti disegnati dalle contestazioni, che l'esercizio del diritto alla prova contraria non può ritenersi svincolato dai temi di prova diretta introdotti nel processo e soggiace ai limiti della pertinenza e rilevanza dei mezzi richiesti. Ha, altresì, aggiunto che "una volta che non siano state ammesse le prove contrarie dedotte dalle difese attinenti la valutazione di credibilità del collaboratore di giustizia su fatti ritenuti estranei al *thema decidendum*, la sentenza che definisce il giudizio non può poi fondarsi proprio su quei fatti (perché ciò comporterebbe a posteriori, evidentemente, la smentita che si trattasse di fatti non pertinenti al giudizio" (pag.1779).

Con specifico riguardo alle doglianze difensive in questa sede riproposte ha ulteriormente osservato che la difesa non ha indicato nell'atto di appello quali siano state le prove richieste e non ammesse a seguito dell'esame dei collaboratori e non ne ha indicato la rilevanza. I giudici d'appello hanno, comunque, dato atto di aver rinvenuto nel fascicolo processuale solo l'istanza di controprova depositata all'udienza del 18/11/2017 a seguito dell'esame di Valerio Antonio e non quella riguardante l'analoga istanza asseritamente depositata dopo l'esame del collaboratore Muto Salvatore, ed hanno analiticamente argomentato la superfluità, la non pertinenza e l'irrilevanza delle testimonianze richieste alla luce delle circostanze, specificamente illustrate, riferite dal collaboratore Valerio.

Hanno, altresì, sottolineato come la richiesta di trascrizione di plurime intercettazioni fosse incompleta, mancando la possibilità di concreta individuazione delle stesse sulla base delle indicazioni fornite e difettasse l'indicazione della loro rilevanza con riguardo alle specifiche circostanze che ci si proponeva di confutare. Con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore Muto la Corte rilevava, inoltre, la mancata indicazione delle prove delle quali si deduce l'omessa assunzione, concludendo per l'inammissibilità del motivo.

La Corte, dunque, ha operato uno scrutinio approfondito dei rilievi difensivi i cui esiti si sottraggono a censura restando dimostrata, al di là dell'assertiva evocazione della lesione dei diritti difensivi e alla luce della motivazione della decisione impugnata, la superfluità o irrilevanza dei mezzi di prova che si assumono pretermessi o addirittura la mancata formulazione di richieste al riguardo.

4. Le doglianze che concernono la sussistenza dell'addebito associativo sono del pari infondate.

Nel ribadire le considerazioni già svolte nella parte generale sub 2.3, osserva ulteriormente il Collegio che il processo ha restituito la nitida immagine di un'associazione criminale di matrice ndranghetista dotata di un'autonoma struttura organizzativa, di capacità decisionale ampiamente dispiegata e versatile progettualità delinquenziale, connotata, quando necessario, dal ricorso all'intimidazione quale metodo operativo, insediata da decenni su un ampio territorio nel quale ha attuato una diffusa penetrazione in molteplici settori economici fino ad attingere posizioni di monopolio. I giudici di merito hanno effettuato una scrupolosa ricostruzione storico-giudiziaria di tempi e contesti che hanno accompagnato il radicamento di famiglie ndranghetiste nell'Emilia e zone limitrofe, evidenziando le vicende di maggior rilievo oggetto di accertamento giudiziario e sottolineando come l'associazione a giudizio, in linea con la tradizione propria della ndrangheta unitaria e delle sue espressioni delocalizzate abbia sempre mantenuto rapporti con la casa madre di Cutro, uscita vincente dalla lotta di potere con le altre cosche calabre. La replicazione da parte del sodalizio a giudizio di taluni archetipi della casa madre, il collegamento mantenuto dai vertici con Grande Aracri, il riconoscimento al medesimo del "fiore" in relazione ad affari criminosi di particolare rilievo non sono pertanto suscettibili di incrinare il solido tessuto argomentativo che le sentenze di merito hanno dispiegato a supporto dell'autonoma esistenza ed operatività della compagine a giudizio. Insieme a profili che attestano l'ortodossia della locale emiliana, il processo ha fatto affiorare chiari indici di emancipazione del sodalizio a giudizio dai modelli comportamentali tradizionali, attestati non solo dalla duttilità denotata nell'adattamento al contesto sociale ma anche dal progressivo ed irreversibile allontanamento di molti degli esponenti mafiosi a giudizio dai riti di affiliazione, relegati ad una espressione di intraneità quasi folcloristica ma inessenziale a qualificare la partecipazione associativa; dal sostanziale sincretismo che ha visto confluire nel sodalizio, dopo l'affermazione della famiglia Grande Aracri, anche parte dei fedeli di Antonio Dragone e di altre cosche perdenti, dall'erosione dello schema marcatamente familistico della ndrangheta originaria; dalla previsione di un assetto organizzativo su base territoriale con una pluralità di posizioni verticistiche in luogo del capofamiglia, modulo più rispondente

all'esigenza di una capillare infiltrazione nel tessuto economico delle aree controllate; dall'emersione, accanto alle usuali attività estorsive ed usurarie, alle azioni incendiarie e vessatorie e alla creazione di un reticolo relazionale coinvolgente plurimi esponenti delle forze dell'ordine, del settore imprenditoriale come terreno d'elezione dell'attività criminosa del sodalizio, profilo che connota in termini inediti il fenomeno associativo a giudizio rispetto alle manifestazioni ndranghetiste tradizionali.

Di tanto era ben consapevole il Grande Aracri Nicolino che, sfruttando i rapporti di fiducia intrattenuti con molti membri del sodalizio, ha ampiamente fruito delle capacità dell'associazione emiliana per reinvestire i proventi illeciti riferibili alla cosca cutrese, come ampiamente emerso nel corso del processo, attraverso il sistema delle false fatturazioni. L'ingente mole di emergenze processuali scrutinate ha, inoltre, dato conto del dinamismo affaristico dell'associazione a giudizio e dell'alterazione dei meccanismi di lecita concorrenza in settori quali l'edilizia e gli autotrasporti attraverso una politica dei prezzi drogata dalla disponibilità di risorse finanziarie di natura illecita attuata dagli imprenditori sodali.

Quanto all'esteriorizzazione del metodo che la difesa assume per intero mutuato dalle vicende delle cosche calabresi, come già chiarito nella parte generale le sentenze di merito hanno dato conto dell'infondatezza del rilievo, evocando le emergenze processuali che attestano un diretto, autonomo e persistente esercizio del potere di intimidazione proprio della compagine a giudizio.

La difesa non si confronta in termini di puntualità censoria con la motivazione reiettiva della Corte di merito, conforme all'analitico scrutinio operato dal primo giudice, sostenendo che l'associazione emiliana sarebbe frutto di un progetto di espansione della ndrangheta cutrese rimasto sotto il controllo della casa madre, alla quale esclusivamente pertiene la forza intimidatoria, in contrasto con gli esiti processuali apprezzati in sede di merito che danno conto, in un percorso snodatosi per un consistente lasso temporale, di come allo sfruttamento della intrinseca forza di intimidazione derivante dal collegamento della compagine emiliana con le componenti centrali dell'associazione mafiosa e alla spendita della fama criminale conseguita nel tempo nei territori di storico e originario insediamento si sia accompagnato il concreto esercizio del metodo che, a differenza di quanto postula la difesa, può consistere anche nel compimento di atti non violenti e non platealmente minacciosi purchè espressivi del prestigio criminale del sodalizio (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271102 n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Rv. 278617).

5. Né può riconoscersi fondamento alle doglianze che revocano in dubbio la partecipazione del Riillo all'associazione sub 1), nel complesso affette da diffusa genericità. In particolare la Corte di merito, contrariamente agli assunti difensivi, ha

ampiamente argomentato in ordine all'impiego nell'ambito delle frodi carosello di denaro proveniente sia dalla cosca Arena, sia da quella cutrese, richiamando la deposizione del Mar. D'Agostino circa la dinamica delle operazioni di finanziamento che avvenivano, almeno in parte, tramite il deposito di denaro nei conti svizzeri Rexi e Malu, il primo intestato al Riillo ed il secondo a Paolo Pelaggi, alimentati dal versamento di assegni provenienti da soggetti diversi dai correntisti e con indicazione nelle girate di codici fiscali fittizi in modo da renderne difficile il rintraccio, ma comunque individuati come esponenti sia della cosca Grande Aracri, sia della costa Arena. A supporto dell'attività di finanziamento in discorso la sentenza impugnata ha richiamato la conversazione ambientale n. 24601 del giorno 8/1/2013 in cui Nicolino Grande Aracri, conversando con Diletto e Lamanna, dimostrava di avere accesso ai conti correnti di alcune società riferibili al Giglio coinvolte nelle frodi carosello, circostanza confermata dallo stesso collaboratore; quella n. 9318 del 9/5/2011 nella quale Vulcano Mario, che stava rientrando da Cutro, comunicava a Giglio di avere una somma di euro ventimila di cui la metà destinata a Riillo, ovvero quella n. 18702 registrata in ambientale tra l'imputato, Giglio e Vulcano Mario da cui emerge una retrocessione di 30mila euro a soggetti di Capo Colonna o, ancora, le conversazioni 755 e 756 del 13/7/2011 aventi ad oggetto le pretese di restituzioni di importi investiti nelle attività imprenditoriali di Giglio e del ricorrente da parte di Pugliese Franco, appartenente alla cosca Arena.

Non ha, dunque, pregio l'assunto difensivo che deduce l'assenza di consapevolezza dell'imputato circa la provenienza dei danari investiti nell'attività di falsa fatturazione dalla cosca Grande Aracri e dalle cosche rizzitane. I giudici d'appello, inoltre, hanno ampiamente confutato la tesi di una svalutazione delle dichiarazioni di Giglio e Pelaggi Paolo in relazione ai contatti dell'associazione emiliana con la ndrangheta, effettuando una puntualizzazione delle dichiarazioni del Giglio inerenti i rapporti intrattenuti con Giuseppe Arena e contestando l'attendibilità del Pelaggi con riguardo alla pretesa sostanziale inconsapevolezza del Riillo circa i meccanismi del finanziamento illecito. All'uopo hanno richiamato le dichiarazioni del collaboratore Muto relative a quanto appreso dai diretti interessati durante la comune detenzione, che hanno trovato puntuale riscontro nella captazione ambientale tra Giglio e Pallone (n. 117 del 19/5/2011), dalla quale emergono rapporti di stretta complicità tra il Riillo e il Pelaggi, confermando paritetiche e condivise responsabilità nel sistema delle false fatturazioni.

Siffatta conclusione, secondo i giudici di merito, trova ulteriore e conclusivo conforto nella ricostruzione delle operazioni sui conti svizzeri Rexi e Malu dal momento che la documentazione bancaria acquisita attesta nell'ottobre 2008 un travaso di 140mila euro dal conto del Pelaggi sul conto Rexi del prevenuto e il contestuale versamento, alla

presenza del Pelaggi stesso, di 36 assegni circolari da euro 10mila ciascuno, a dimostrazione della piena consapevolezza del ricorrente circa i meccanismi alla base del sistema delle false fatturazioni dal momento che la provvista per tal via creata veniva riversata sul conto di Multi Media Corporate, società riconducibile ai medesimi Giglio, Pelaggi e Riillo e serviva ad alimentare la lucrosa attività finalizzata alla creazione di solo apparenti crediti IVA.

Come correttamente osservato dai giudici territoriali la circostanza che i conti esteri fossero alimentati anche attraverso i proventi di truffe assicurative ovvero distrazioni di fondi di società in stato di decozione, secondo quanto riferito dal Giglio, non inficia la individuazione del concorrente canale finanziario costituito dalle rimesse delle cosche calabresi Arena e Grande Aracri.

Le censure difensive non si correlano in termini puntuali con l'ampio compendio documentale, dichiarativo e captativo posto a fondamento della responsabilità del prevenuto, dimostrativo al di là di ogni ragionevole dubbio dell'inserimento organico del ricorrente nell'associazione a giudizio e del fattivo contributo prestato all'attingimento degli obiettivi criminali perseguiti.

6. Manifestamente infondate risultano, altresì, le censure concernenti la protrazione della condotta associativa dopo il gennaio 2015, dovendo in proposito richiamarsi le considerazioni già svolte in relazione alla posizione del coimputato Mancuso in punto di cessazione della permanenza in fattispecie associativa ed avendo la Corte di merito dato conto della persistenza del vincolo durante il periodo di detenzione, cementato dalla ricerca di una comune strategia intesa a minimizzare le conseguenze giudiziarie per i sodali. Le dichiarazioni del Muto, che i giudici di merito hanno debitamente riscontrato, rilevano -all'evidenza- in quanto attestanti un consolidato e perdurante vincolo solidaristico tra i sodali, il cui apprezzamento non interferisce con l'indiscusso riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di difesa degli associati.

7. Con riguardo alle doglianze relative ai reati fine deve osservarsi che sono manifestamente infondate quelle relative al delitto di reimpiego di cui al capo 96. La difesa ripropone la censura già vagliata dalla Corte di merito (1754 e segg.) e disattesa con corretti argomenti giuridici, evidenziando che il giudice di primo grado in dispositivo aveva limitato la condanna per il capo 96 " al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese nonché dei proventi illeciti provenienti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98". In motivazione (pag. 1122) aveva, inoltre, chiarito che "*il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla partecipazione al reato presupposto,.... con la precisazione che, per mera omissione*

materiale, non è stata indicata la responsabilità per il reimpiego dei profitti della cosca Arena”.

La derivazione dei proventi reimpiegati da associazioni cui l'imputato è estraneo impone di escludere l'operatività della clausola di salvaguardia, alla luce dei già richiamati principi di Sez. U. Iannazzo.

8. Anche la dedotta violazione dell'art. 220 disp att. cod.proc.pen. è insussistente. La sentenza impugnata ha dato ampio conto delle ragioni alla base della reiezione della doglianza, del tutto aderenti ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda, chiarendo inoltre che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278423 ; n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269299). A pag. 1754 la Corte territoriale ha spiegato come tale onere non sia stato dalla parte assolto, stante la mancata indicazione delle singole violazioni codicistiche e dei relativi atti che si assumono affetti da inutilizzabilità, rimarcando, inoltre, la ritualità dell'assunzione testimoniale degli operanti e la preponderante rilevanza, ai fini della prova degli illeciti di cui ai capi 96 e 97, assegnata alla ricostruzione della contabilità delle società effettuata in sede di perizia e agli esiti delle intercettazioni telefoniche.

9. Le censure relative all'affermazione di responsabilità per l'intestazione fittizia di cui al capo 100 sono generiche ed aspecifiche in quanto non correlate all'apparato giustificativo della sentenza impugnata dal quale emerge (pag.1773) che il ricorrente, unitamente a Giglio e Pelaggi, aveva fittiziamente attribuito la formale proprietà delle quote societarie della G.P.Z. Trading S.r.l. a tali Bertocco Erika e Vecchi Daniela mentre la compagine veniva di fatto gestita dai preponenti ed utilizzata nel sistema di falsa fatturazione. I giudici d'appello hanno richiamato al riguardo le dichiarazioni del collaboratore Giglio e il tenore di alcune conversazioni telefoniche dalle quali consta la diretta partecipazione del Riillo alla gestione societaria.

10. Destituita di giuridico fondamento è la eccezione di immutazione del fatto sollevata in relazione al capo 156 per effetto della riqualificazione della condotta di appropriazione indebita in quella di furto aggravato in relazione al carico di pneumatici trasportato da Muratori Massimo per conto di SAIL di Laurenzano Sebastiano & C. con sede in Maranello. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del costante

orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Deve pertanto escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156). Nella specie l'imputazione di cui al capo 156 ricostruisce il fatto e i profili di responsabilità degli autori in termini analitici e la riqualificazione consegue esclusivamente all'accertamento negativo in ordine all'esistenza di una detenzione qualificata del trasportatore in relazione alla merce sottratta.

11. Affetti da genericità risultano i rilievi in punto di sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416bis cod.pen., avendo la Corte territoriale ampiamente chiarito (pag. 1812) le ragioni alla base della reiezione del gravame sul punto, evocando la disponibilità di armi da parte del fratello del prevenuto, Francesco, di cui ha riferito il Giglio; gli stretti rapporti tra i due fratelli e l'intraneità del ricorrente al sodalizio e alle sue dinamiche più profonde, con la conseguenza che del tutto assertiva risulta la tesi di un'incolpevole ignoranza della dotazione di armi dell'associazione.

Quanto all'aggravante di cui al comma 6 (motivo sub 8/5) trattasi di censura non devoluta in appello (cfr pag. 1747) e, comunque, manifestamente infondata alla luce delle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata nella parte generale e del ruolo svolto dal ricorrente nelle attività di reimpiego tipiche del sodalizio.

Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche non si rapportano in termini puntuali alla motivazione resa dai giudici territoriali a pag. 1813, che dà conto dell'insussistenza di elementi suscettibili di favorevole valutazione ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte della gravità dei fatti giudicati, dell'intensità del dolo e della totale assenza di una rivisitazione critica dei fatti illeciti addebitati.

12. Con riguardo ai motivi articolati dall'Avv. Staiano nella parte illustrativa degli stessi si è dato atto che i primi cinque sono testualmente riproducibili delle censure del codifensore. Con i motivi 6 e 7 si deduce la violazione dell'art. 581 cod.proc.pen. in

relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa e con riferimento ai capi 96,97,98 e 100. Deve in proposito osservarsi che la sentenza impugnata, pur avendo rilevato l'inammissibilità per genericità ex art. 581 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. dei motivi relativi all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. (pag. 1771 e 1775), ha, comunque, disatteso nel merito le censure formulate, esponendo le ragioni che fondano la sussistenza della circostanza.

L'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa sull'assunto dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale è conseguentemente destituita di pregio, come già opportunamente evidenziato dai giudici d'appello.

La dosimetria della pena, anche con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione, non è in questa sede censurabile in quanto supportata da congrua giustificazione.

13. Quanto alle doglianze svolte in sede di motivi nuovi circa la valutazione delle chiamate in correità e la interpretazione di alcune conversazioni intercettate, trattasi di profili che sconfinano nel merito laddove si rapportano direttamente con stralci delle dichiarazioni del Giglio per confutarne l'attendibilità o sollecitano un'alternativa lettura di esiti captativi.

I rilievi in punto di attendibilità del collaboratore Cortese alla luce della sentenza n. 35327/2013 di questa Corte sono irricevibili in quanto privi di collegamento funzionale con i motivi principali.

La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone la reiezione con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

2.66 ROCCA ANTONIO


1. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure formulate. La Corte di merito (pag. 1817 e segg.) ha disatteso con esaustiva motivazione le doglianze in questa sede riproposte, richiamando -quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito- l'ampia illustrazione effettuata in relazione alla posizione di Bolognino Michele, ripercorrendo le dichiarazioni del collaboratore Muto in ordine alla genesi e allo sviluppo della c.d. "truffa delle piastrelle", rimarcando che fu il prevenuto, venuto a conoscenza della determinazione del Rossi di liberarsi dell'ingente quantitativo stoccato nel capannone della Serena Real Estate, a tentare dapprima di trovare un acquirente di concerto con Muto Salvatore, e a segnalare di seguito l'affare a Grande Aracri Nicolino, che delegò la gestione dell'affare a Bolognino Michele. Secondo le dichiarazioni del Muto, riscontrato sul punto dalla testimonianza del Rossi, fu sempre il Rocca a presentare al venditore il sedicente Geom. Sartori, identificato in Bolognino Sergio.

La pretesa di qualificare i fatti alla stregua di un mero illecito civilistico o di un'ipotesi di insolvenza fraudolenta sono destituiti di fondamento dal momento che la condotta artificiosa ha inciso sulla volontà contrattuale del venditore, determinandolo ad un contratto radicalmente viziato. A fronte della pianificazione dell'azione fraudolenta e del decisivo impulso dato alla stessa dal prevenuto, non hanno alcun pregio i rilievi difensivi circa la mancata partecipazione alla distribuzione degli utili, conseguente alla destinazione di parte del provento dell'illecito a saldare l'esposizione economica di Giglio Giuseppe nei confronti di un commerciante cinese, come pure la pretesa assenza di un danno in capo alla società del Rossi. A detto riguardo l'iscrizione tra le passività societarie degli importi pattuiti per la vendita, mai riscossi in quanto portati da assegni protestati, conforta la tesi accusatoria in quanto dimostra la sussistenza di un rilevante danno economico per la parte venditrice, non certo neutralizzato dall'esposizione in contabilità.

2. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche con riguardo alle censure in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale ampiamente argomentato le ragioni della reiezione, richiamando in senso ostativo i gravi precedenti dell'imputato, già condannato per partecipazione ad associazione ndranghetista all'esito del c.d. procedimento Pesci con sentenza, allo stato irrevocabile, resa il 28/3/2019 dalla Corte di Appello Brescia.

2.67 RUGGIERO GIUSEPPE

1. Le censure difensive di cui al primo motivo reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con il supporto di congrua motivazione. Invero, quanto all'esclusione di ricadute della pronunzia assolutoria nei confronti del concorrente Mercadante Luigi, assolto nel processo definito in abbreviato dall'addebito di cui al capo 122, e alla provenienza delle provviste reinvestite nel sistema delle false fatturazioni dalla cosca cutrese e da associati emiliani, la sentenza impugnata ha richiamato la disamina effettuata a pag. 184 in relazione alla posizione del coimputato Aloï. Trattandosi di questione comune sollevata in termini sovrapponibili dai difensori non è dato cogliere in quale vizio si sia tradotto il difetto di "personalizzazione della valutazione". In realtà, la Corte ha evidenziato che, a supporto della prospettazione accusatoria militano, oltre valutazioni generali quale il ruolo di Villirillo Romolo, fiduciario di Grande Aracri Nicolino negli investimenti effettuati nella zona emiliana e i legami di costui con il Vetere, anche gli esiti di alcune intercettazioni quali la tel. n. 486 - RIT 1223/11 del 28/6/2011, intercorsa tra Mercadante e Vetere Pierino nel corso della quale i due, nell'ambito di un conteggio del danaro che il primo stava conferendo al Vetere, fanno riferimento ad "altri cristiani" interessati all'affare e, in particolare a "tre o quattro cutresi" di Sarcone.



V'è da aggiungere che la Corte territoriale ha dato atto della fondatezza di alcuni rilievi difensivi, come le incertezze dei riferimenti all'imputato effettuati dal collaboratore Muto e li ha espunti dalla piattaforma probatoria utilizzata sicché le doglianze difensive sul punto sono irricevibili. Né sono esportabili nell'odierno processo, come pretende la difesa, gli esiti assolutori di cui alla sentenza n. 6128/2020 della Corte di Appello di Bologna che, giudicando in sede di rinvio, ha assolto Lamanna Francesco e Villirillo Romolo dall'addebito sub 122 giacché in relazione al ricorrente non possono trovare applicazione i principi delle Sezioni Unite Iavarazzo, trattandosi di soggetto che non partecipa all'associazione emiliana né a quella cutrese.

2. Anche le censure in punto di dolo non colgono nel segno giacché il collaudato inserimento del prevenuto nel sistema delle false fatturazioni è provato dalla natura tutt'altro che episodica dell'addebito elevato a suo carico. Infatti, la Corte di merito ha ricordato che il prevenuto è stato già irrevocabilmente condannato per l'emissione continuata di fatture false nel periodo 2009/2012 con sentenza del 25/6/2014 del Tribunale di Reggio Emilia quale titolare della omonima ditta individuale e quale legale rappresentante della srl Minorca (ovvero la società a giudizio) e della Vela Trade s.r.l. I destinatari delle 60 fatture false oggetto di detto processo risultano essere due società, Mondo Trade srl e MEC Futura srl che, come segnalato dai giudici d'appello, sono riconducibili al sistema fraudolento gestito dall'associazione mafiosa in quanto la prima è una delle società che subappaltava lavori commissionati dal Consorzio Edilstella a Cucirini Rama srl , secondo le dichiarazioni del teste di P.g. Cali, mentre la MEC Futura srl aveva quale legale rappresentante Mercadante Luigi.

Pertanto, l'affermazione della sentenza impugnata circa il legame fiduciario che attendibilmente sottendeva il rapporto del prevenuto con i finanziatori e la piena condivisione del meccanismo fraudolento e delle fonti di finanziamento non costituisce, come opina la difesa, una mera illazione ma trova supporto nel collegamento storico tra le vicende a giudizio e quelle oggetto di giudicato.

Né può riconoscersi fondamento ai rilievi circa la svalutazione degli esiti della perizia contabile poiché, come i giudici territoriali hanno ben spiegato, l'impossibilità di ricostruire su base documentale i flussi finanziari che hanno alimentato il sistema delle false fatturazioni è un dato congruente con la natura illecita delle provviste reinvestite (come dimostrato dai passaggi di contante attestati tra il Mercadante e il Vetere dalle intercettazioni telefoniche) ed è insuscettibile di degradare l'efficacia e la portata indiziante delle altre fonti scrutinate.

3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Come esattamente rilevato dalla Corte distrettuale, per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente (Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013,

dep. 2014, Rv. 258525). Infatti la disposizione mira a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari, impedendo il turbamento dell'ordine economico sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche (in tal senso Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Rv. 264466; n. 24273 del 18/02/2021, Rv. 281626).


Le finalità concretamente perseguite dal Legislatore rendono palese la rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di reimpiego del solo fatto che le somme di provenienza illecita siano destinate all'investimento in attività economiche o finanziarie, siano esse lecite o illecite, dal momento che l'esclusione postulata dalla difesa precluderebbe, in maniera del tutto irragionevole, il perseguimento di condotte dotate di una capacità offensiva addirittura maggiore rispetto all'archetipo normativo.

4. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi in relazione alle doglianze che concernono la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, che la sentenza impugnata ha argomentato sulla base di corrette inferenze logiche che muovono dalla consapevolezza del prevenuto circa il retroterra ndranghetista che muoveva il sistema delle false fatturazioni e dall'oggettiva agevolazione del sodalizio per effetto del contributo prestato ad una delle attività strategiche del gruppo criminale.

Manifestamente infondate s'appalesano le conclusive censure che concernono il diniego delle attenuanti generiche, avendo al riguardo la Corte di merito valorizzato in senso ostativo il precedente specifico, quale indice di professionalità a delinquere nello specifico settore, con giudizio insuscettibile di rivalutazione in quanto adeguatamente giustificato.

2.68 SALSI MIRCO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto reitera rilievi in ordine all'attendibilità della p.o. Gelmi M. Rosa già proposti in sede d'appello, analiticamente scrutinati e disattesi con congrua motivazione (pag. 1860 e segg.). I giudici territoriali hanno, infatti, ribadito la credibilità della narrazione della p.o. , evidenziando l'esistenza di riscontri alla sua ricostruzione dei fatti giacché i tabulati telefonici dimostrano l'intensa frequenza di chiamate del prevenuto all'utenza della vittima, come dalla stessa riferito; la formulazione di minacce in quella sede è accreditata dallo spontaneo riferimento della Gelmi nel corso della telefonata con il Silipo del 30 giugno 2012 al Salsi quale mandante della richiesta estorsiva e dall'espressa evocazione che l'interlocutore agisse per conto di "qualche amico calabrese"; le confidenze effettuate al riguardo al convivente Merlo Pietro avevano indotto quest'ultimo a contattare il Salsi per via telefonica intimandogli di porre fine alle minacce, ottenendo in risposta che tutto " era in mano ai calabresi".



La difesa insiste sulla mancata considerazione del fatto che la Gelmi fosse dedita alla consumazione di truffe ma la circostanza è stata analizzata dalla Corte territoriale che l'ha confutata con motivazione che non presta il fianco a censura, evidenziando la congruenza del dichiarato e l'esistenza di plurimi elementi di conferma. Quanto ai memoriali della Gelmi e di Prati Susanna, i giudici d'appello ne hanno ritenuto l'irrelevanza ai fini del giudizio in quanto detti documenti concernono i rapporti intrattenuti dalle due donne con pubblici ufficiali corrotti o da corrompere e si ponevano quindi, in buona sostanza, "a valle del rapporto tra la Gelmi e il Salsi, riguardando i modi illeciti di utilizzo di parte del denaro che la Gelmi aveva ricevuto dall'imputato. Con detta valutazione i difensori non si rapportano puntualmente, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo esente da aporie ed illogicità manifeste.

2. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. La Corte di merito ha ampiamente argomentato circa l'esistenza di contatti tra il Salsi e il Silipo in epoca ben antecedente il 30 giugno 2012 e ha richiamato i contenuti delle conversazioni intercettate tra Silipo e Gibertini e tra quest'ultimo e l'imputato il 29 giugno, traendone l'argomentato convincimento che il ricorrente fosse ben consapevole dei metodi da "d.day" cui i mandatarî intendevano fare ricorso per la restituzione delle somme rivendicate dal Salsi, avendo a tal fine pianificato una visita presso l'abitazione della Gelmi per il giorno successivo. Non avendola trovata, il Silipo, nell'occasione accompagnato da Calesse Mario, separatamente giudicato e condannato, lasciava un recapito telefonico chiedendo di essere richiamato al più presto. La Corte di merito ha riportato il contenuto delle conversazioni captate, evidenziandone il tenore marcatamente intimidatorio e argomentando che il mandato estorsivo conferito al Silipo con l'intermediazione del Gibertini costituisce una coerente evoluzione delle richieste minacciose già personalmente formulate dall'imputato nei confronti della Gelmi nei mesi precedenti e rimaste inevase. I tempi e le modalità di affidamento dell'incarico di recupero del credito e le caratteristiche del soggetto individuato tramite Gibertini danno congruo conto dell'integrazione dell'aggravante contestata, non potendo accedersi alla sollecitazione difensiva finalizzata ad una rinnovata lettura degli elementi fattuali apprezzati dai giudici di merito.

3. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo alla pretesa insussistenza di un tentativo punibile, risultando pacifico dal complesso delle emergenze scrutinate che l'incarico conferito dal Salsi al Silipo Antonio avesse ad oggetto la restituzione della cospicua somma in contanti versata alla Gelmi mentre l'accesso del Silipo presso l'abitazione della p.o. e i successivi contatti telefonici attestano univocamente l'intrapresa

esecuzione dell'azione estorsiva con piena integrazione del paradigma normativo di cui agli artt. 56,629 cod.pen.

Destituita di fondamento è anche la pretesa riconducibilità dei fatti nell'alveo della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Oltre all'assoluto difetto di prova circa l'azionabilità in giudizio della pretesa vantata dal Salsi, attendibilmente riconducibile ad un negozio a causa illecita, v'è da aggiungere che secondo i principi fissati da Sez. Unite Filardo in presenza, come nella specie, di un mandato oneroso a terzi per la realizzazione in via diretta dell'autotutela, si è fuori dal perimetro della ragion fattasi poiché il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-03).

Correttamente i giudici di merito hanno negato la diminuzione ex art. 114 cod.pen. dal momento che il ruolo del Salsi di promotore dell'attività delittuosa commissionata a terzi non si presta alla qualificazione in termini di rilevanza causale minima. Anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono destituite di fondamento, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con adeguata motivazione che richiama non solo le modalità del fatto, attestanti una spiccata intensità del dolo, ma anche l'acquisizione di elementi documentali indicativi del coinvolgimento del Salsi in ulteriori attività illecite, profili ritenuti assorbenti rispetto al generico ed assertivo richiamo difensivo al positivo comportamento processuale del prevenuto.

2.69 SALVATI LUIGI

1. Il primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Salvati sono fondati e meritano accoglimento. La Corte (pag. 1880) ha ritenuto la ricorrenza dell'elemento psicologico della contestata intestazione fittizia sottolineando il lungo periodo di tempo in cui il prevenuto ha mantenuto la partecipazione societaria (dal 29 maggio 2000 al gennaio 2015, data di esecuzione del sequestro), aggiungendo " inoltre lo stesso ha sempre vissuto a contatto con Vertinelli Palmo, sia in quanto dipendente nelle sue aziende, sia in quanto cognato, avendone sposato una sorella, il che comporta che necessariamente egli fosse consapevole del procedimento penale per associazione mafiosa nei confronti del cognato, nell'ambito del quale era stato detenuto per due anni dal dicembre 2000 al dicembre 2002, tant'è che dal verbale di approvazione del bilancio dell'esercizio 2001 del 30/04/2001 risulta che il ruolo di Amministratore Unico era ricoperto dal coimputato Valerio Gaetano, in luogo del precedente presidente del cda, Vertinelli Palmo, proprio perché questi era all'epoca detenuto".



La richiamata motivazione palesa lacune argomentative e profili di illogicità. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193;n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129). Nella specie il capo d'imputazione declina l'addebito in forma continuata e descrive, oltre l'originaria acquisizione da parte del ricorrente del 50% del pacchetto societario all'atto della costituzione della Impresa Vertinelli s.r.l., ulteriori tre operazioni di cessione e acquisto di quote societarie, eventi che, protraendo la consumazione, imponevano una più puntuale ed articolata analisi dell'elemento psicologico anche alla luce delle discordanti dichiarazioni rese con riguardo alla posizione del prevenuto dai collaboratori Giglio e Valerio.

A tanto devesi aggiungere che, come rilevato dalla difesa, la prova del dolo è stata tratta in via inferenziale riconoscendo prioritaria valenza dimostrativa al legame di affinità che, secondo la Corte, lega l'imputato a Palmo Vertinelli. Detto dato è oggetto di argomentata confutazione da parte del ricorrente e non trova riscontro nei materiali scrutinati. Invero, il primo giudice a pag 1765, riporta uno stralcio delle dichiarazioni del Giglio pertinenti al capo 89 quinquies dal quale risulta che, a specifica domanda, il collaboratore precisava: "come soci erano sia il cognato Vittorio sia il cognato... il fratello di Valerio, Gaetano, e sia Luigi, questo qua, Gigino. Questi dovevano essere i soci dell'Impresa Vertinelli". Risulta evidente che i due cognati cui fa riferimento Giglio sono soggetti diversi dal prevenuto. Il collaboratore Valerio dal canto suo definisce l'imputato "pseudo-socio" ma nulla dice su rapporti di parentela o affinità con l'interponente.

Alla luce delle considerazioni che precedono e previo assorbimento delle residue censure, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di Salvati Luigi con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio che emendi le rilevate criticità motivazionali.

2.70 SCHIRONE GRAZIANO

1. Le eccezioni processuali proposte con i primi cinque motivi in termini sovrapponibili a quelli articolati dalla difesa del coimputato Riillo Pasquale sono infondati. In proposito si

richiamano le argomentazioni svolte nella parte generale del "considerato in diritto" da intendersi qui trascritte.

2.I motivi sub 7,8,9, che contestano sotto complementari profili la congruenza e logicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di partecipazione associativa, sono fondati. La difesa non ha svolto censure in relazione ai capi 139 e 140octies, nei quali si addebita allo Schirone l'illecita detenzione di due pistole, la prima delle quali sicuramente occultata per conto di Bolognino Michele che, come attestato dagli esiti captativi, la sera prima della perquisizione che portò al rinvenimento della custodia, ne aveva chiesto la restituzione. La responsabilità per detti capi deve, dunque, ritenersi allo stato irrevocabile.

La Corte di merito (pag. 1889) ha valorizzato al fine della reiezione del gravame difensivo relativo alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio sub 1) il coinvolgimento dello Schirone nelle attività illecite del sodalizio, richiamando le vicende di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro oggetto di contestazione al capo 90, in quanto formalmente assunto unitamente ad altri quale operaio dalla Bianchini Costruzioni ma di fatto gestito direttamente da Bolognino Michele. Ha, inoltre, evocato le dichiarazioni dei collaboratori Giglio e Valerio, il primo dei quali ha riferito che l'imputato, anche se non era *affiliato*, era a completa disposizione di Bolognino Michele: "*Se Bolognino gli dava una pistola, un'arma da tenere, lui gliela teneva, lo mandava a fare delle commissioni, lavorava con Bolognino, perché lavorava realmente dal Bolognino*". Valerio Antonio dal canto suo ha riferito che l'imputato era il "factotum" di Bolognino: si occupava di tutto, dall'esecuzione di lavori di intonacatura alla custodia di armi, aggiungeva di averlo visto più volte nel capannone di Bolognino del quale era l'armiere.

I giudici territoriali concludevano affermando che lo Schirone si era messo consapevolmente a disposizione di Bolognino Michele, del quale conosceva la caratura criminale e l'appartenenza alla 'ndrangheta, fornendo un contributo causale, rimanendo a disposizione del Bolognino, custodendo le armi e munizioni, adeguandosi agli scopi e alle attività del sodalizio.

2.1 La richiamata trama giustificativa pare al Collegio inficiata da illogicità manifesta laddove dal rapporto fiduciario intrattenuto dal Bolognino con il prevenuto si deduce la messa a disposizione del sodalizio senza che detta conclusione sia sostenuta da chiare evidenze probatorie. Le dichiarazioni dei collaboratori richiamate dalla sentenza impugnata restituiscono l'immagine di un soggetto devoto al Bolognino e pronto ad eseguire i suoi ordini, anche di natura illecita, come nel caso della custodia dell'arma contestata al capo 139, ma non constano autonomi rapporti con altri partecipi del sodalizio né attività funzionali agli interessi del gruppo criminale. Anche il riferimento al capannone del Bolognino quale

luogo in cui si tenevano alcune riunioni dei sodali è rimasta affermazione priva di pregnanza dimostrativa, non risultando dalle dichiarazioni del Valerio se e in che modo il prevenuto fosse coinvolto negli incontri.

Quanto al coinvolgimento negli affari illeciti dell'associazione, il richiamo delle vicende delittuose oggetto dell'addebito di cui al capo 90 non coglie nel segno poichè lo Schirone figura quale p.o. dei reati contestati e vittima dello sfruttamento del lavoro di cui sono chiamati a rispondere, concursalmente con altri, il Bolognino e Richichi Giuseppe detto Andrea.

Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, in tema di associazione a delinquere (nella specie di tipo mafioso), la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, Rv. 250670; in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Rv. 276692). Infatti, per riconoscere valore indiziante della partecipazione ai rapporti intercorrenti tra un associato in posizione di vertice e un suo collaboratore o fiduciario è necessario che i rapporti intercorrenti tra gli stessi "costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorterìa (in tema di valenza indiziante della commissione concursuale di reati-fine, Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838).

Né può trascurarsi il rilievo, spesso dirimente, che assume nello scrutinio di forme di partecipazione ambigue l'analisi del dolo, dovendo alla condotta materiale dimostrativa della partecipazione accompagnarsi da parte dell'agente la "affectio societatis scelerum" e la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente, profili estranei allo scrutinio della Corte di merito.

Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di Schirone Graziano in relazione al capo 1, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Le residue censure, nel complesso infondate, debbono essere rigettate.

2.71 SCIDA FRANCESCO

1. Il ricorso, sviluppato in 23 pagine, è scarsamente intellegibile. I vizi denunziati sono esposti in maniera confusa e approssimativa, con argomentazioni che si sovrappongono e

vengono più volte ripetute, prive di organizzazione e scansione logica, caratteri che rendono difficile l'enucleazione di censure utilmente scrutinabili. Peraltro, il difensore si dilunga sui caratteri dell'associazione e sulle dichiarazioni dei collaboratori storici in maniera ridondante, sconfinando dal perimetro della responsabilità dell'assistito, limitata alla fittizia intestazione contestata al capo 108.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagiata la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Rv. 259063; n. 29607 del 14/5/2019, Rv. 276748;n.57737 del 20/9/2018, Rv. 274471).

2. Ad ogni buon conto deve darsi atto che la Corte di merito (pag. 1912 e segg.) ha ampiamente ricostruito le fonti che militano a sostegno della responsabilità del prevenuto per la fittizia intestazione delle quote della RECOM s.r.l., società della quale assunse anche la carica di amministratore, riferibile al Giglio ma utilizzata nell'ambito dell'attività di fatturazione falsa soprattutto da Floro Vito Gianni, con il quale il prevenuto intratteneva intensi contatti. La sentenza impugnata ha diffusamente argomentato sulla consapevolezza del prevenuto circa il retroterra ndranghetista del Giglio e del Floro Vito, sulla finalità di reimpiego perseguita dai correi e sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.

Le considerazioni che precedono impongono l'emissione di declaratoria d'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

2.72 SERGIO EUGENIO

1. Il primo motivo che deduce l'insussistenza della condotta partecipativa e censura la valutazione delle dichiarazioni dei c.d. nuovi collaboratori è meramente reiterativo di profili già devoluti alla Corte territoriale e disattesi con adeguato supporto argomentativo con il quale la difesa non si rapporta in termini di specificità censoria.

La sentenza impugnata a pag. 1932 e segg. ha ricordato che i collaboratori Giglio, Valerio e Muto in maniera concorde indicano Sergio Eugenio come soggetto molto vicino allo stesso Valerio e a Blasco, pienamente consapevole della comune appartenenza al sodalizio criminoso a giudizio e coinvolto nella commissione di qualificati reati fine, come l'usura e le estorsioni contestate ai capi 33 e 48. Ha ulteriormente rilevato che le emergenze acquisite attestano, altresì, la partecipazione dell'imputato al piano criminoso di Valerio e Blasco inteso all'impossessamento del circolo Cartagena in danno del gestore cinese e il coinvolgimento nell'estorsione di cui al capo 59, sebbene alcuna rubrica risulti elevata al riguardo, attesa

l'accertata presenza dell'imputato presso il distributore di carburanti Agip ove si consumò la condotta illecita in danno di Menozzi Dimitri, alla luce delle dichiarazioni di Valerio e della p.o.

Sebbene il Valerio abbia escluso che l'imputato fosse affiliato, ricordando che aveva rifiutato "la carica quando l'abbiamo presa noi", ha, tuttavia, precisato che in quella circostanza il ricorrente aveva ribadito la propria adesione al comune progetto criminale: "tanto sono con voi ma il rito non mi serve". Muto Salvatore ha indicato Sergio Eugenio quale appartenente alla 'ndrangheta, particolarmente vicino a Valerio e Blasco, che accompagnava anche in occasione degli incontri con Lamanna Francesco, circostanza che ha trovato puntuale riscontro nel servizio di osservazione effettuato dalla P.g. in Cremona presso un bar il 13 aprile 2012. Quanto al Giglio, che pure ha affermato l'appartenenza del prevenuto all'associazione, la Corte ha ampiamente chiarito l'insussistenza delle contraddizioni su cui la difesa aveva appuntato i propri rilievi.

I giudici d'appello hanno, dunque, fornito congrua risposta alle doglianze difensive in questa sede riproposte, illustrando la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo associativo del prevenuto, lo stretto rapporto con esponenti storici quali Valerio e Blasco, il reiterato coinvolgimento nelle vicende illecite del gruppo, la partecipazione ad incontri e riunioni nelle quali si discutevano questioni d'interesse associativo, il concreto ausilio prestato alla consumazione di alcuni dei reati fine, elementi puntualmente riscontrati e dotati di specifica capacità dimostrativa dello stabile inserimento del prevenuto nelle dinamiche del sodalizio.

2. Le censure in ordine alle aggravanti associative sono parimenti destituite di pregio alla luce della motivazione resa dalla Corte distrettuale sia nella parte generale (pag. 79 e segg.) che nella trattazione della posizione del ricorrente (pag. 1940). La sicura consapevolezza del prevenuto circa la natura armata del sodalizio, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, emerge anche dagli addebiti in materia di armi contestati a Blasco, con il quale il Sergio teneva strettissimi contatti, mentre il coinvolgimento dello stesso Blasco e di Valerio nel sistema delle false fatturazioni, "principale polmone finanziario del sodalizio" e la loro qualifica di imprenditori mafiosi attesta in maniera affidabile la piena conoscenza e condivisione da parte del ricorrente dei progetti di infiltrazione di interi settori dell'economia emiliana attraverso risorse finanziarie illecite.

3. Affette da genericità risultano le doglianze svolte nel terzo motivo in relazione ai delitti fine contestati ai capi 33 e 48 dal momento che la difesa non si confronta dialetticamente con l'ampio compendio probatorio posto a sostegno della responsabilità del prevenuto, illustrato a pag. 539 e segg. in relazione alla posizione del coimputato Blasco Gaetano. In particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che le intercettazioni telefoniche dimostrano che Bertozzi Iller e il figlio Luca si rivolsero reiteratamente agli



imputati Valerio Antonio, Blasco Gaetano e Sergio Eugenio, che operavano con ruoli assolutamente fungibili tra loro, per ottenere prestiti di denaro, che venivano loro concessi dietro la consegna, a garanzia, di assegni in bianco, modalità già di per sé sintomatica della pattuita corresponsione di interessi. Il coimputato Valerio ha confermato che per lungo tempo, ai Bertozzi, titolari di un locale pubblico, furono elargiti prestiti a interessi usurari, aggiungendo che le vittime erano consapevoli della appartenenza alla 'ndrangheta dei soggetti cui si rivolgevano e che normalmente era Sergio a provvedere materialmente alla consegna del denaro, affermazione riscontrata dagli esiti di molte conversazioni intercettate e puntualmente richiamate dai giudici di merito.


4. Anche i rilievi in ordine alla partecipazione dell'imputato all'estorsione in danno di Gentile Domenico di cui al capo 48 hanno carattere reiterativo e di merito, sollecitando una rilettura delle emergenze processuali preclusa in sede di legittimità a fronte dell'esauritiva e logica motivazione resa dalla Corte territoriale. Basti por mente alla incontestata partecipazione dell'imputato all'incontro, sollecitato tramite Diletto Alfonso dalla p.o., presso Eurospin tra Sarcone Nicolino, Blasco e Valerio al fine di dirimere la questione del credito di Blasco alla base della condotta illecita a giudizio.

Inammissibile per manifesta infondatezza è il quarto motivo che revoca in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. La Corte (pag. 1931) ha evidenziato che l' aggravante sussiste in relazione ad entrambi i reati-fine in quanto i loro autori esercitarono e accentuarono la loro forza intimidatrice nei confronti delle persone offese, perfettamente consapevoli di avere a che fare con esponenti della 'ndrangheta, creando nelle stesse l'incoercibile timore di trovarsi a fronteggiare gravi condotte prevaricatrici di soggetti appartenenti a gruppi criminali mafiosi, ed ha rimarcato che "le vittime dei reati subirono un effetto di intimidazione così forte da sopravvivere ancora all' epoca del processo, come dimostrano le loro dichiarazioni palesemente reticenti, tese a minimizzare gli accadimenti oltre ogni evidenza".

Inammissibile per genericità risulta anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito giustificato il mancato riconoscimento delle stesse sulla base dei gravi e reiterati precedenti che militano a carico del prevenuto, esprimendo un giudizio sulla proclività a delinquere del ricorrente insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

2.73 SESTITO SALVATORE

1. I primi tre motivi che denunciano da complementari versanti la violazione dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen. con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della p.o. Lusetti Matteo sono privi di giuridico fondamento. In proposito



vanno integralmente richiamate le considerazioni già svolte in relazione alle analoghe censure sviluppate dal difensore del coimputato Lomonaco e deve essere confermata l'impossibilità di ravvisare contraddittorietà o illogicità manifeste nella motivazione dei giudici di merito che, in esito ad un ampio scrutinio, hanno ritenuto la sussistenza dei presupposti per procedere al recupero probatorio delle dichiarazioni della p.o. Lusetti. La corretta applicazione dell'istituto rende palese l'insussistenza della violazione del diritto al contraddittorio sostenuta dalla difesa, dal momento che si è in presenza di un'espressa deroga al principio costituzionale invocato. Inoltre, con riguardo alla necessità di riscontri questa Corte ha chiarito che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Rv. 274489; Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 281137-02).

2. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione al quarto motivo, avendo la Corte di merito chiarito che la devoluzione relativa all'insussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen. era limitata al capo 95 (in relazione al quale la Corte ha riqualificato l'illecito ai sensi dell'art. 393 cod. pen., emettendo declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela) mentre la generica richiesta contenuta nelle conclusioni di rideterminare la pena nel minimo "...*previa esclusione delle aggravanti contestate e riconoscimento delle attenuanti generiche...*" (pag 71 appello) era del tutto sprovvista di argomenti a supporto, con conseguente genetica inammissibilità a norma dell'art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

2.74 SILIPO LUIGI

1. Il primo motivo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermata partecipazione del Silipo all'associazione sub 1) è reiterativo delle doglianze formulate in appello, congruamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. Infatti, a pag. 1982 e segg. i giudici territoriali hanno analiticamente valutato i rilievi difensivi, dando conto delle ragioni della reiezione con le quali l'odierna impugnazione non si rapporta criticamente, incorrendo in genericità ed aspecificità delle censure.

La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Silipo non intratteneva rapporti solo con il fratello Antonio ma anche con esponenti apicali quali il Sarcone Nicolino, come emerso nel caso dell'estorsione di cui


al capo 70); che a suo carico militano non una ma più conversazioni intercettate di valenza indiziante dimostrative dei rapporti organici con altri membri del sodalizio e dell'inserimento stabile del prevenuto nello stesso. I giudici d'appello hanno, inoltre, ampiamente confutato la lettura fornita dalla difesa dell'episodio relativo alle minacce formulate dal Sarcone nei confronti del prevenuto per rintuzzarne le velleità collaborative ed evidenziato come il ricorrente, superato quel momento di debolezza, si era riallineato alle scelte anche processuali dei sodali. Ha, inoltre, richiamato le concordi dichiarazioni dei collaboratori sulla partecipazione del Silipo all'associazione, evidenziando come le stesse siano connotate da dettaglio e specificità in ordine al tema probatorio e fornite di adeguati riscontri.

2. Anche le doglianze circa la configurabilità delle estorsioni contestate ai capi 59 e 70 della rubrica sono affette da genericità ed aspecificità, trattandosi di profili correttamente affrontati dalla Corte di merito ed evasi con un'ampia motivazione priva di criticità giustificative. I giudici distrettuali, a pag. 1979, hanno illustrato le emergenze che fondano il ritenuto concorso nel capo 59 e hanno richiamato, quanto al capo 70, le esaustive argomentazioni svolte in relazione alla posizione del coimputato Cannizzo Mario, nel cui ambito, pag. 850, hanno argomentato l'impossibilità di ricondurre l'estorsione nel paradigma dell'art. 393 cod.pen.

In proposito basti aggiungere che in relazione ad entrambe le fattispecie ex art. 629 cod.pen. contestate al prevenuto è pacifico l'intervento "professionale" di terzi estranei al rapporto obbligatorio tra le originarie parti, evidenza che osta alla possibilità di ricondurre gli illeciti nell'alveo della ragion fattasi, secondo l'indirizzo ermeneutico tracciato da Sez. U. Filardo.

3. Le doglianze di cui al terzo motivo relative al capo 140 quater sono destituite di fondamento, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto che i tre caricatori per cartucce cal 21 rinvenute in possesso del prevenuto integrino il delitto di illecita detenzione di parte di armi dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, costituiscono "parti di arma", di cui è vietata la detenzione, quelle indispensabili al funzionamento della stessa ovvero quelle che contribuiscono a renderla maggiormente pericolosa anche mediante il conferimento ad essa di una maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione; sono da considerarsi, invece, "accessorio" le parti di mera rifinitura o di ornamento, le quali non hanno alcun riflesso sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma stessa (Sez. 1, n. 38706 del 05/03/2013; Rv. 256880; n.31624 del 23/5/2014, Rv. 261466; n. 39983 del 12/6/2019, Rv. 277324).

Né sono fondati i rilievi in ordine alla ritenuta aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. alla luce della motivazione resa al riguardo dal giudice d'appello.



4. Con il quarto motivo la difesa lamenta la violazione del diritto di difesa con riguardo all'avvenuta riqualificazione di parte del capo 140quater nella contravvenzione ex art. 697 cod.pen. con specifico riferimento alle munizioni abusivamente detenute, non essendo stato l'imputato messo in condizione di interloquire sulla qualificazione giuridica data ai fatti. Questa Corte ha in proposito affermato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia -conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU- come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Rv. 261052; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948).

Infatti, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175/ 2019 cit.; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093).

4.1 Manifestamente infondata risulta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 521 cod.proc.pen. sollevata dalla difesa per violazione dei parametri ex artt. 3,24 e 111 Cost. con riguardo alla mancata previsione della remissione in termini per consentire all'imputato di accedere all'oblazione in relazione al reato oggetto di riqualificazione.

La questione è stata già deliberata da questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell'imputato al fine di consentirgli di chiedere l'ammissione a riti alternativi, qualora il giudice, all'esito del processo, attribuisca una qualificazione giuridica diversa al fatto contestato, immutato nella sua dimensione storica, in quanto tale riqualificazione non determina uno scenario processuale "non prevedibile" per la difesa e non richiede interventi additivi rispetto al nucleo delle opzioni processuali da essa esercitabili (Sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, Rv. 282435).

Manifestamente infondata risulta, infine l'eccezione di prescrizione formulata in relazione al reato contravvenzionale ex art. 697 cod.pen., accertato il 17/9/2014, in quanto la difesa non considera che i periodi di sospensione, come chiarito nella parte generale sub.



2.7, ammontano ad anni due, mesi otto e giorni sette sicché il termine finale è venuto a scadenza il 24/5/2022, in epoca successiva alla definizione del giudizio di legittimità.

Irrricevibili s'appalesano anche le conclusive censure in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata richiamato in senso ostativo i precedenti del ricorrente, evidenziando che l'avvio di una rimediazione critica manifestato in sede di interrogatorio dinanzi al P.m. non ha avuto seguito.

2.75 TEDESCO ROCCO

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Tedesco è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di rilievi ampiamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con congrua motivazione. Invero la sentenza impugnata ha richiamato a sostegno della responsabilità del prevenuto non solo le dichiarazioni del collaboratore Valerio, di cui Sicilia Giovanni era uomo di fiducia, ma anche una serie di telefonate, analiticamente indicate a pag. 1988, dalle quali risultano i contatti del prevenuto con il Sicilia stesso, in compagnia del quale si trovava al momento in cui fu appiccato l'incendio all'autovettura di Rullo Maria.

2. Del tutto generici s'appalesano anche i rilievi in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. La sentenza impugnata, oltre ad aver chiarito i rapporti intrattenuti sia dal Tedesco che dal Sicilia con membri del sodalizio, ha evidenziato che l'azione incendiaria è immediatamente evocativa di una metodologia operativa tipicamente mafiosa e dimostrativa di una carica intimidatoria riferibile a contesti di criminalità organizzata nonché diretta nei confronti di soggetti gravitanti intorno al sodalizio e, pertanto, in grado di percepirne la gravità e i fini, considerazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente.

2.76 TOSTONI MICHELE

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Tostoni è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, già sottoposte a vaglio dalla Corte di merito e disattese sulla base di congrua e logica motivazione con la quale la difesa non si rapporta dialetticamente. I giudici d'appello hanno evidenziato, in piena aderenza alle emergenze scrutinate, che la responsabilità del prevenuto riposa sull'avvenuto conferimento, unitamente al Frizzale, di un mandato estorsivo a membri del sodalizio quali Blasco Gaetano, Sarcone Nicolino e i fratelli Silipo al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di Menozzi Dimitri.

La difesa articola censure in fatto sollecitando un'alternativa lettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo che non presenta aporie e palesi frizioni logiche. Né può riconoscersi pregio alle doglianze che concernono il mancato riconoscimento della diminuzione ex art. 114 cod.pen. in quanto, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la condotta del prevenuto non si presta ad

essere qualificata in termini di minima rilevanza. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254051; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). Con tutta evidenza nella specie il ruolo di mandante dell'azione estorsiva si pone in termini di determinante rilevanza causale nell'*iter criminis*.

2.77 URSINI MARIO

1. L'eccezione processuale di cui al primo motivo è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha, innanzitutto, chiarito (pag. 2005 e segg) che il difensore non ha impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato, formulata in sede di udienza preliminare e reiterata dinanzi al Tribunale. Con riguardo alla richiesta di ammissione all'abbreviato "secco" formulata in sede di discussione dinanzi al Tribunale, a seguito della modifica dell'art. 438, comma 5 bis, cod.proc.pen. apportata dalla Legge 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3/8/2017, che prevede la facoltà di proporre istanza di rito abbreviato semplice o di applicazione pena in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato entro i termini previsti dal codice di rito, i giudici d'appello hanno evidenziato che trattasi di norma di natura processuale sicché, in assenza di disposizioni transitorie, va applicato il principio *tempus regit actum*, concludendo per la tardività della richiesta difensiva.

Nella specie non può dubitarsi che la facoltà riconosciuta all'imputato di rinnovare l'opzione per un rito alternativo diverso a seguito del diniego di accesso all'abbreviato condizionato debba essere esercitata nei termini previsti dal codice per la richiesta dei riti deflattivi e, in assenza di disposizioni transitorie, la modifica processuale di cui alla L.103/2017 non poteva trovare applicazione alla posizione del prevenuto.

2. Il secondo motivo è inammissibile in ragione della natura delle doglianze, che attingono il merito, e della sollecitazione ad un'alternativa lettura del compendio probatorio che le sottende. La Corte territoriale, in esito ad un analitico scrutinio di molteplici intercettazioni concernenti i rapporti tra Ursini e Bolognino Michele, ha evidenziato che il c.d. affare della barca fu oggetto di una riunione presso il capannone di Montecchio tra Ursini Mario, Belfiore Giuseppe e i fratelli Bolognino e che l'idea di acquistare l'imbarcazione al fine di sistemare le pendenze economiche di Bolognino Sergio fu proposta dai torinesi. Il giorno successivo Olinto Bolaumi, che aveva la disponibilità della Life Maiora 21, contattava Bolognino Michele, il quale successivamente aggiornava l'Ursini dell'esito dell'incontro tra il

Bonalumi e il fratello Sergio. Gli esiti dei materiali intercettivi analizzati smentiscono la tesi di una responsabilità esclusiva di Bolognino Sergio per la ricettazione contestata, dal medesimo accreditata dinanzi l'A.g. di Genova che procedeva nei suoi confronti per un illecito traffico internazionale di imbarcazioni di lusso.

3. Il terzo motivo che censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La difesa adombra un dubbio circa la parametrizzazione della pena base in relazione all'originaria contestazione di riciclaggio per il capo 94bis sebbene la Corte abbia dato atto dell'avvenuta riqualificazione del fatto già in primo grado alla stregua del delitto di ricettazione, stimando congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal Tribunale con un percorso giustificativo che si sottrae a censura in quanto ampiamente argomentato alla luce delle connotazioni del fatto ritenuto in concreto più grave.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

2.78 VALERIO ANTONIO

1. Il ricorso di Valerio Antonio è inammissibile per genericità delle censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio dal momento che i giudici d'appello (pag. 2030), in accoglimento dei rilievi difensivi, hanno modulato la pena base esplicitando tutti i passaggi intermedi, dando conto dell'incidenza sulla stessa del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e dell'attenuante speciale ex art. 416bis.1, comma 3, cod.pen. e fornendo congrua giustificazione in relazione alla sua quantificazione come pure ai singoli aumenti ex art. 81 cpv cod.pen.

2.79 VALERIO GAETANO

1. Il primo motivo è reiterativo di questioni già devolute al vaglio della Corte di merito, correttamente scrutinate e disattese sulla base di ampia e logica motivazione. La sentenza impugnata, pag. 2036 e segg., ha evidenziato che, sulla scorta della perizia dibattimentale, consta che, all'atto della costituzione dell'Impresa Vertinelli srl, fu Vertinelli Palmo ad effettuare per conto dell'imputato il versamento della quota del capitale sottoscritto; che il ricorrente non risulta aver dichiarato utili da partecipazioni societarie e che, pur percependo esclusivamente un reddito da lavoro dipendente, risulta aver effettuato finanziamenti negli anni 2005, 2006 e 2011 per cospicui importi. Ha, inoltre, illustrato le emergenze che attestano la riconducibilità della compagine sociale al Vertinelli Palmo e richiamato le dichiarazioni del collaboratore Valerio Antonio, fratello del ricorrente, che lo ha indicato quale prestanome dello stesso Vertinelli che lo retribuiva con modeste somme. Giglio Giuseppe dal canto suo ha riferito della consuetudine dei fratelli Vertinelli di retribuire i prestanomi con la

corresponsione dell'importo di cinquemila euro a Ferragosto e in occasione delle festività natalizie.

Quanto al dolo, i giudici d'appello hanno sottolineato la piena conoscenza che l'imputato aveva delle dinamiche associative, essendo il padre rimasto vittima di un omicidio di ndrangheta, e la sicura consapevolezza in ragione dei rapporti di affinità con la famiglia Vertinelli del fatto che Palmò fosse stato coinvolto nelle indagini del proc. c.d. Scacco Matto, trovandosi esposto pertanto alla possibile adozione di misure di prevenzione patrimoniale. Infatti, durante il periodo di detenzione dell'interponente l'imputato risulta aver ricoperto anche il ruolo di Amministratore Unico della società in luogo del congiunto detenuto.

2. Analogamente destituite di fondamento sono le censure formulate in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., avendo i giudici territoriali ampiamente argomentato la consapevolezza del ricorrente circa il ruolo di imprenditore mafioso di Palmò Vertinelli, stabilmente inserito nelle dinamiche affaristiche del sodalizio emiliano, e la funzione strategica rivestita dal ricorso alle intestazioni fittizie quale strumento di penetrazione dei settori economici di interesse del gruppo che consentiva l'elusione delle interdittive antimafia.

L'eccezione di prescrizione è all'evidenza infondata, stante la ritenuta aggravante speciale e le sospensioni del processo ammontanti ad anni due, mesi otto e giorni sette, come pure le censure in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria.

S'impone, pertanto, la pronuncia di declaratoria d'inammissibilità del ricorso con accessorie statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

2.80 VALERIOTTI GABRIELE

1. Le censure in punto di immutazione del fatto di cui al capo 11 sono destituite di pregio. La Corte territoriale, infatti, con riguardo alla mutata individuazione del mandante dell'azione incendiaria in danno di Colacino Michele, ha correttamente osservato (pag. 2059) che la stessa non ha comportato alcuna trasformazione essenziale del fatto addebitato, né alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stato il ricorrente posto in condizione di dispiegare ampiamente le proprie facoltà. Come già osservato in relazione alla posizione del coimputato Silipo Luigi, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato,

posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 , Rv. 260156). Questa Corte ha ulteriormente precisato che la dedotta violazione non sussiste qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020 ,Rv. 279555; n. 3880 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 242640, in fattispecie di mutamento del ruolo del mandante). Di detti principi i giudici d'appello hanno fatto corretto governo con conseguente infondatezza dell'eccezione difensiva.

2. Inammissibili in quanto meramente reiterative di rilievi già vagliati dalla sentenza impugnata e disattesi con adeguato supporto giustificativo s'appalesano le doglianze formulate dai difensori in ordine alla penale responsabilità del prevenuto per l'incolpazione sub. 11. La Corte di merito (pag. 2061 e segg.) ha analiticamente confutato le obiezioni in questa sede riproposte, accreditando un'alternativa lettura delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati che non può trovare ingresso in sede di legittimità a fronte di un apprezzamento delle emergenze probatorie privo di criticità logiche e adeguatamente esplicativo della responsabilità concorsuale del prevenuto.

Anche in relazione al capo 183 il ricorrente reitera censure di merito che mirano ad una rivalutazione del compendio probatorio sebbene la Corte distrettuale abbia dato conto degli elementi posti a base del giudizio di responsabilità del prevenuto alla luce delle captazioni telefoniche, del rinvenimento e sequestro presso l'abitazione di Costa Debora, all'epoca sentimentalmente legata all'imputato, di poco più di grammi cento di cocaina, delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla stessa in ordine al procacciamento dello stupefacente da parte del Valerioti. I giudici territoriali hanno confermato il giudizio di attendibilità della dichiarante, evidenziando i riscontri acquisiti e richiamando ulteriormente le dichiarazioni di Valerio Antonio circa le confidenze ricevute in carcere dallo stesso prevenuto.

3. Destituita di pregio è la deduzione difensiva che assume la mancata assunzione di prova decisiva con riguardo alla richiesta di effettuare perizia tossicologica sullo stupefacente. Anche in tal caso la Corte territoriale ha correttamente argomentato il rigetto alla luce degli inequivoci esiti del narcotest ed ha motivatamente disatteso la richiesta di riconduzione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 Dpr 309/90.

Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, i giudici d'appello a pag 2068 hanno illustrato le ragioni della reiezione, analizzando ciascuna delle molteplici prove richieste e con dette valutazioni i difensori non si rapportano in termini di specificità censoria, contestando il giudizio di superfluità e non pertinenza in proposito formulato senza fornire dimostrazione della decisività dei mezzi di prova sollecitati e dell'incidenza della denunciata pretermissione sull'apparato giustificativo della sentenza impugnata.

4. L'eccezione di prescrizione dei reati ascritti al prevenuto è manifestamente infondata. Con riguardo al capo 183, la violazione dell'art. 73 Dpr 309/90 risulta consumata tra febbraio e luglio 2012 e, alla luce della pena edittale prevista dal comma 1 la causa estintiva è ben lungi dalla maturazione. Con riguardo alla fattispecie ascritta sub 11 e consumata il 14/11/2011, al termine ordinario di anni sette mesi sei, spirato il 14 maggio 2019, debbono aggiungersi le sospensioni ammontanti a complessivi anni due, mesi otto, gg sette come chiarito nella parte generale, con la conseguenza che il termine di perenzione è decorso solo il 21/1/2022 ma non è utilmente rilevabile in questa sede in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi proposti. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999, Rv. 214714).

Pertanto, l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedendo la valida instaurazione del contraddittorio di legittimità, non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172).

Le censure in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. sono manifestamente infondate. Infatti, il pur sintetico richiamo alla gravità dei fatti e all'assenza di segnali di resipiscenza denota l'apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen. ritenuti di assorbente valenza al fine del giudizio in ordine all'invocata mitigazione sanzionatoria.

I ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con conseguente condanna del prevenuto alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.


2.81 VECCHI SILVANO

1. Il primo motivo che denuncia l'immutazione del fatto contestato al prevenuto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ritenuto, in adesione alle considerazioni del primo giudice, che anche ove dovesse ritenersi non provato che Vecchi Silvano fosse socio occulto della società Leonardo Group unitamente al padre e alla di lui convivente Patricelli Patrizia (già irrevocabilmente giudicati e condannati con la sentenza del Gup di Bologna in data 22/4/2016) egli, purtuttavia, avrebbe consapevolmente concorso alla intestazione fittizia prima e alla gestione occulta della società da parte del padre, fornendo al prestanome Patricelli Alfonso il denaro necessario ad intestarsi le quote. Si è già chiarito in relazione alle posizioni di altri ricorrenti quali Silipo Luigi quali siano i presupposti per necessari per l'integrazione di un'immutazione rilevante ex art. 521 cod.proc.pen. Nella specie, la valutazione dei giudici di merito non comporta una trasformazione significativa degli elementi integrativi dell'illecito tale da compromettere le facoltà difensive del prevenuto, essendosi sostanziata in un argomento illustrativo della responsabilità che muoveva dai rilievi difensivi circa la riferibilità esclusiva dell'interposizione al genitore del prevenuto.

2. Nella specie risulta incontestato che l'imputato all'atto della costituzione della compagine ha fornito all'intestatario fittizio la provvista per l'acquisto delle quote sociali sicché, attesa la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie ex art. 512 bis cod.pen., la Corte ha correttamente affermato "quantomeno" il concorso del ricorrente con il genitore alla luce della evidenza circa il contributo fornito all'attribuzione fraudolenta (Sez. 2, n. 4450 del 8/1/2019, Rv 276304-02; Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019 Rv. 275372).

Le censure in punto di dolo sono del pari manifestamente infondate. La sentenza impugnata (pag. 2078 e segg.) ha ricordato che la Leonardo Group srl venne costituita per consentire alla famiglia Vecchi di proseguire l'attività imprenditoriale che aveva fatto in precedenza capo al Gruppo SAVE, coinvolto in indagini relative al reimpiego di capitali mafiosi provenienti da Grande Aracri Nicolino e Diletto Alfonso. Per detti fatti, oggetto di contestazione al capo 193, Diletto Alfonso, Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, imputati del delitto ex art. 648ter, aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., sono stati separatamente giudicati e condannati. La continuità tra il gruppo Sava e la Leonardo Group, la risalente collaborazione del Vecchi Silvano, l'avvenuta assunzione nella nuova compagine del prevenuto dimostrano la piena consapevolezza del ricorrente circa le finalità elusive di misure di prevenzione perseguite con la fittizia intestazione ascrittagli.

V'è da aggiungere che gli argomenti difensivi circa l'omessa considerazione della confiscabilità del bene risultano del tutto eccentriche rispetto alle esigenze di prova proprie del reato contestato.



3. Incensurabile risulta il diniego delle attenuanti generiche (peraltro non richieste in sede di gravame), avendo la Corte di merito richiamato in senso ostativo i plurimi precedenti dell'imputato, così esprimendo un giudizio sulla proclività a delinquere del prevenuto ritenuto di assorbente rilievo ed insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

Alla luce delle considerazioni svolte deve pertanto addivenirsi a declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2.82 VERTINELLI ANTONIO c. 1985

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in relazione al capo 211.

Le censure difensive in punto di sussistenza del reato ex art. 76, comma 5, d.lgs n. 159/011, commesso tra settembre e novembre 2015, sono manifestamente infondate. Al prevenuto si addebita di aver aiutato il padre Giuseppe e lo zio Palmò a sottrarsi all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro concernenti la srl Touch e la impresa individuale agricola Vertinelli Antonio, affidate in amministrazione giudiziaria. Contrariamente a quanto assume la difesa, la pronuncia assolutoria della Corte d'Appello in ordine agli addebiti di intestazione fittizia è insuscettibile di ricadute sulla configurabilità dell'illecito in discorso giacché, all'epoca del pagamento della fattura di The King di circa 11mila euro, la società Touch era sottoposta a doppio sequestro, di prevenzione e preventivo, e le somme conferite dovevano essere immesse nella disponibilità dell'Amministratore giudiziario a prescindere dalle successive vicende processuali.

Questa Corte ha affermato che integra una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria di beni personali, di cui all'art. 76, comma quinto, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quella con cui si violano, nelle more della definizione del provvedimento di confisca, le disposizioni dettate a disciplina dell'amministrazione giudiziaria del bene sottoposto a sequestro preventivo, finalizzate ad impedire ogni ingerenza da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 12863 del 27/01/2017, Rv. 270582).

2. Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa non vale a fondarne la sussistenza il richiamo al contesto familiare e l'addotta consapevolezza del ruolo e delle attività illecite svolte dai congiunti in seno al sodalizio mafioso, attesa la ritenuta spettanza all'imputato dei proventi utilizzati, sebbene illegittimamente sottratti alla procedura, e la loro destinazione ad usi strettamente personali. Nella specie infatti, alla luce della natura dell'illecito ascritto, difetta in via genetica la possibilità di ravvisare un collegamento materiale e psicologico tra la condotta antiggiuridica e la finalità agevolativa del sodalizio emiliano che nell'interposizione trova la ragione fondante.

Inammissibili per manifesta infondatezza risultano le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, alla luce della congrua giustificazione espressa dai giudici territoriali che ne impedisce una rivisitazione in questa sede.

In esito all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. la pena può essere direttamente rideterminata a norma dell'art. 620 lett.l) cod.proc.pen. nella misura di anni tre di reclusione. Le residue censure debbono essere dichiarate inammissibili.

2.83 VERTINELLI GIUSEPPE cl. 1962

1. Le eccezioni processuali relative all'ammissione della deposizione del collaboratore Giglio a seguito degli interrogatori investigativi, alla denegata ammissione della prova contraria a seguito dell'esame del collaboratore Valerio, all'ammissione ex art. 507 dell'esame del collaboratore Marino, all'assunzione come teste dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati ai Vertinelli sono infondate. Quanto ai primi due profili si richiamano le argomentazioni svolte nella parte comune ai paragrafi 2.4 e 2.6.

1.1 Con riguardo all'ammissione officiosa del collaboratore Marino sulle circostanze relative al reinvestimento di capitali di provenienza illecita nelle attività dei Vertinelli le censure sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Infatti, l'emersione delle dichiarazioni del collaboratore nel contesto della deposizione del Mar. D'Agostino, cui era inibito riferirne il contenuto, ha costituito l'occasione per il primo giudice di attivare legittimamente i poteri d'integrazione probatoria ex art. 507 cod.proc.pen. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. Ha, inoltre, chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Rv. 276430; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.m. in proc. Greco, Rv. 234907).

1.2 Generiche s'appalesano anche le censure in ordine all'asserita incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone dell'amministratore giudiziario Zaniboni. La Corte territoriale, condividendo la valutazione del primo giudice, ha escluso che la predetta avesse ricoperto il ruolo di ausiliario tecnico del giudice. La difesa ha dedotto al contrario che la Zaniboni ha nella sostanza svolto il ruolo di consulente del P.m. in relazione alle

vicende delle società riferibili alla famiglia Vertinelli senza, tuttavia, fornire elementi a sostegno di siffatto assunto. Peraltro, questa Corte ha chiarito che non sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014, Rv. 261652; n.17951 del 7/2/2020, Rv. 279175 - 02).

2. Le doglianze in punto di sussistenza e partecipazione del ricorrente al sodalizio emiliano sono infondate. Il ricorso da parte dei giudici di merito alle sentenze irrevocabili rese da altre autorità giudiziarie inerenti vicende soggettivamente e/o temporalmente connesse a quelle a giudizio non si risolve, come postula la difesa, in un esonero dalla prova dei fatti contestati nell'odierno processo ma vale a contestualizzarli, evidenziando collegamenti ed interferenze probatorie funzionali ad una completa ricostruzione dei fatti. Non può trascurarsi in proposito di ricordare che la ndrangheta, secondo quanto accertato nel processo c.d. "Crimine" ha alla base una struttura tendenzialmente unitaria, da intendersi non come fenomeno associativo unico e indistinto sebbene come vocazione ad un progetto criminoso dalle caratteristiche riconoscibili ed esportabili, storicamente radicato nel territorio calabrese ma replicato in altri territori anche extranazionali con connotati che ne individuano in termini chiari la tipicità. L'associazione emiliana è diretta filiazione di siffatto progetto giacché all'assetto organizzativo territoriale del tutto autonomo dalla casa madre, all'elaborazione di un modello di controllo del territorio affatto peculiare al pari dei settori di penetrazione, all'autonomo uso del metodo, dati che qualificano il gruppo come dotato di propria "soggettività criminosa", si affianca il riconoscimento e la collaborazione con le cosche storiche, prima tra tutte quella cutrese uscita vincitrice dalla lotta di potere sviluppatasi negli anni 90.

V'è da osservare per il resto che le censure concernenti la partecipazione del prevenuto all'associazione sub 1), non di rado generiche, sono meramente riproduttive di quelle già sottoposte al vaglio della Corte distrettuale che le ha disattese in esito ad un analitico scrutinio con ampia motivazione esente da contraddittorietà e palesi illogicità. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto dell'infondatezza dell'assunto difensivo circa l'interscambiabilità dei ruoli dei fratelli Vertinelli e l'assenza di prova in ordine al contributo partecipativo del ricorrente (pag. 2395 e segg.); ha ampiamente argomentato la rilevanza della vicenda dell'acquisto del complesso di "Le Castella" (pag. 2398); ha confutato i rilievi difensivi circa i viaggi in Calabria del Vertinelli (pag.2409) e l'incontro

in almeno un'occasione di Grande Aracri Nicolino; ha illustrato e puntualizzato le dichiarazioni di Giglio Giuseppe alla luce dei rilievi difensivi (pag.2403), negando fondamento al segnalato contrasto con le dichiarazioni del collaboratore Cortese ed escludendo un parziale ed orientato apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore. La difesa sollecita una rilettura del compendio probatorio, conformemente valutato dai giudici di merito, senza, tuttavia, evidenziare decisivi elementi suscettibili di disarticolare l'impianto giustificativo posto a sostegno della responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo, limitandosi a prospettazioni di puro merito ovvero attestando le proprie obiezioni su assunti giuridicamente non condivisibili, come laddove sostiene che la Corte territoriale ha fatto impropriamente ricorso alla prova dei reati-fine allo scopo di supportare l'addebito associativo. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710; Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703-02) chiarendo, tuttavia, che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670;n.53000 del 4/10/2016,Rv. 268540). Nella specie, pertanto, del tutto legittimamente i giudici di merito hanno sottolineato come la molteplicità dei reati scopo addebitati al prevenuto, alla luce della natura delle incolpazioni (plurime condotte di intestazione fittizia, reimpiego, falsa fatturazione), del tutto coerente con il programma criminoso del sodalizio emiliano, concorra ad attestare lo stabile inserimento del prevenuto nella compagine criminale e la prestazione di un essenziale contributo all'attuamento dei comuni obiettivi.

2.1 Inammissibili per aspecificità e, comunque, manifestamente infondate s'appalesano le doglianze relative alla protrazione della condotta partecipativa oltre il gennaio 2015. Anche in tal caso la sentenza impugnata ha debitamente analizzato le obiezioni difensive, ricostruendo in particolare l'aggressione in carcere di cui hanno riferito i collaboratori Valerio e Muto e spiegandone la riferibilità al contesto associativo (pag. 2423). Ad ogni buon conto deve essere qui ribadito, come già argomentato nella parte generale, che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteia criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato,

elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario (Sez. 6 , n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661 – 02; in termini Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, Rv. 269121).

3. Ad esiti reiettivi deve pervenirsi anche in relazione alle censure concernenti le fattispecie di intestazione fittizia di cui all'ottavo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha ampiamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto per ciascuna delle fattispecie contestate della ricorrenza dell'elemento materiale e del dolo in assenza di frizioni logiche. In particolare i giudici territoriali hanno dedicato un'ampia disamina alla sussistenza del dolo alle pagg. 2353 e segg.

La difesa, inoltre, deduce del tutto genericamente l'omessa valutazione della relazione del consulente tecnico di parte sebbene la Corte (pag. 2351 e segg.) abbia dato conto del mancato rinvenimento nel fascicolo processuale del documento chiarendo, tuttavia, che il Dott. Sestito è stato esaminato in ben due udienze illustrando le proprie valutazioni, dato con cui la difesa non si confronta, omettendo di chiarire quali specifiche e decisive circostanze siano state pretermesse dal collegio di merito.

La sentenza impugnata ha, in particolare, analizzato le vicende societarie della Secav e della Top Service, motivatamente argomentando la riconducibilità delle stesse al prevenuto e al fratello Palmo e negando fondamento agli argomenti difensivi intesi ad accreditare la riferibilità delle stesse al Giglio (pag. 2352 e 2362) ed ha parimenti disatteso con valutazione incensurabile in questa sede i rilievi tesi ad escludere il coinvolgimento del ricorrente nel capo 94 (c.d. affare delle piastrelle).

Né hanno pregio le doglianze circa l'omessa valutazione della credibilità del collaboratore Giglio, avendo la sentenza impugnata fornito puntuale risposta al gravame difensivo (pag. 2416 e segg.).

4. Destituite di pregio s'appalesano le censure di cui al nono motivo in ordine alle fattispecie di reimpiego contestate ai capi 88 e 88bis. Contrariamente a quanto sostiene la difesa, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi declinati da Sez. U. Iavarazzo n. 25191/2014 in quanto dalla motivazione (pag. 2377 e segg.) emerge che le risorse reinvestite nella società Millefiori e nel Cenacolo provenivano dall'associazione Grande Aracri di Cutro, della quale l'imputato non è partecipe, ovvero da reati fine alla medesima riferibili. La pretesa difensiva di una specifica individuazione dei reati produttivi del danaro reinvestito nelle compagini a giudizio è destituita di fondamento giacché, come chiarito dalla sopra cennata decisione, il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi

dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso. E' infatti l'attività costitutiva dell'associazione mafiosa ad imprimere il carattere dell'illiceità ai proventi acquisiti e di seguito reinvestiti.


Nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente spiegato, all'uopo valorizzando le emergenze relative al sequestro del maggio 2004, le vicende del complesso Le Castella, e, attingendo alle dichiarazioni dei collaboratori Marino e Muto, i canali e le modalità esecutive dell'operato reimpiego con motivazione che risulta priva di criticità giustificative. Basti conclusivamente por mente, a confutazione della denunziata genericità delle provalazioni dei collaboratori che, secondo il puntuale richiamo della sentenza impugnata a pag. 2400 e segg., Muto Salvatore ha riferito di essere stato presente ad un incontro tra Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Bolognino Michele e Domenico Lazzarin nel quale si discusse del progetto del ristorante Il Cenacolo e si fece espresso riferimento al fatto che i fratelli Vertinelli avevano ricevuto del danaro da investire al Nord per conto della cosca e che i conti relativi a Le Castella non erano ancora chiusi.

La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

2.84 VERTINELLI GIUSEPPE cl 86, VERTINELLI ANTONIO cl.90, SCHETTINI GIOVANNA

1. Le censure in punto di responsabilità dei ricorrenti Vertinelli Antonio cl. 90 e Schettini Giovanna sono inammissibili, avendo la Corte di merito alle pagg. 2224 e segg. dato conto delle fonti di prova che sostengono l'accusa e della riferibilità dell'illecito agli imputati sopra specificati.

Infatti, i giudici d'appello hanno chiarito che gli appartamenti in strada Calerno 2, formalmente di proprietà della moglie di Palmo Vertinelli ma a quest'ultimo riconducibili, erano sottoposti fin dal gennaio 2015 a sequestro, di prevenzione e preventivo a fini di confisca, ed affidati in gestione ad un amministratore giudiziario. Pur trattandosi di immobili occupati, come appreso dalla Zaniboni solo nell'ottobre seguente nonostante la segnalazione del vincolo sui beni, l'amministratore chiariva che solo tre inquilini, Immacolata Dicembre, Ferestean Ancuta Elena e Guizzardi Severina, avevano ammesso di aver pagato i canoni di locazione in quel periodo "ai figli di Palmo Vertinelli", precisando di non avere un contratto scritto. I giudici territoriali hanno specificamente richiamato le dichiarazioni rilasciate dalle inquiline dalle quali consta che la Dicembre ha fatto generico riferimento quale percettore dei canoni di 400 euro mensili al "figlio di Palmo Vertinelli", senza che le fosse rilasciata alcuna ricevuta; Ferestean Ancuta Elena ha esibito alcune ricevute firmate da Antonio Vertinelli, sottoscrizioni che l'amministratore ha attribuito



all'odierno imputato Vertinelli Antonio cl.90; Guzzardi Severina ha invece riferito che il canone di euro 400,00 mensili veniva corrisposto a Vertinelli Antonio che lo ritirava direttamente dal datore di lavoro del marito.

Le emergenze illustrate sono del tutto idonee a fondare la responsabilità di Vertinelli Antonio cl.90 in ordine all'addebito ascritto al capo 212 non quella del fratello Giuseppe cl. 86, stante l'ambiguo riferimento della inquilina Dicembre ai "figli di Palmo". La rilevata lacuna impone in relazione alla posizione di Vertinelli Giuseppe cl. 1986 l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio, con assorbimento delle residue censure.

2. Inammissibili per genericità ed aspecificità risultano anche le doglianze in punto di responsabilità formulate nell'interesse di Schettini Giovanna. Richiamate le considerazioni già svolte con riguardo alla posizione della coimputata Giglio Tania, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evidenziato che la Schettini aveva ricevuto la notifica sia del sequestro preventivo del 3/9/2015 sia della misura di prevenzione del 26/10/2015 e non aveva informato l'amministratore giudiziario dell'esistenza del contratto di locazione dell'immobile, non registrato, i cui canoni confluivano sul conto corrente della nuora Giglio Tania. La condotta omissiva dell'imputata integra un determinante contributo causale alla consumazione dell'illecito concorsualmente ascritte.

3. Meritevole d'accoglimento in relazione alle posizioni dei ricorrenti Schettini e Vertinelli Antonio cl. 90 è il comune motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Gli argomenti spesi dai giudici territoriali a sostegno del rigetto del gravame difensivo fanno leva sulla consapevolezza dei prevenuti circa il ruolo criminale dei congiunti, postulando la finalizzazione degli importi sottratti al reinvestimento nelle attività illecite dell'associazione. Si tratta di una conclusione assertiva che sotto il profilo logico non si rapporta all'entità delle somme in concreto sottratte e, soprattutto, non spiega su quali concreti elementi poggi il convincimento che l'agente abbia deliberato l'attività illecita "nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa", e che tale rappresentazione inerisca "alla effettiva possibilità che l'azione illecita si iscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali, al fine del raggiungimento dello scopo " della compagine, secondo l'elaborazione della sentenza Chiocchini.

L'assenza di elementi utilmente valorizzabili a tal fine, alla stregua di quanto emerge dalle sentenze di merito, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua, con conseguente eliminazione dell'aumento operato per l'aggravante in discorso e rideterminazione della pena ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. nella misura di anni tre di reclusione sia per Schettini Giovanna che per Vertinelli Antonio cl. 90, i cui ricorsi devono

essere dichiarati nel resto inammissibili. Infatti, le censure in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche hanno un'impronta di merito, sollecitando una rivalutazione della gravità dei fatti e delle condizioni soggettive degli agenti preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo che ha dato congrua ragione della loro recessività.

2.85 VERTINELLI PALMO

1. Il primo motivo che deduce l'inutilizzabilità della testimonianza del collaboratore Giglio per violazione degli artt. 430 bis e 493 cod. proc. pen. è infondato per le ragioni espresse nella parte generale, cui espressamente si rimanda.

1.1 Analogamente infondate sono le censure a supporto dell'incompetenza territoriale alla luce delle argomentazioni svolte in relazione alla comune eccezione che muove dall'asserita riconducibilità del gruppo emiliano alla cosca cutrese, di cui sarebbe una mera derivazione delocalizzata, priva di caratteri autonomi. La prospettazione della difesa del ricorrente si discosta da siffatta tesi in quanto, sulla base dell'articolata suddivisione del territorio in zone facenti capo a Sarcone, Lamanna e Diletto, assume l'esistenza di più cosche autonome in relazione a ciascuna delle quali i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 416 bis cod. pen. e, in particolare, l'avvalimento del metodo mafioso. Si tratta invero di una tesi, adombrata per la prima volta in questa sede, che muove da un presupposto erroneo ovvero che la tripartizione verticistica rispondesse a separate entità organizzate dominanti su uno specifico territorio laddove le emergenze processuali restituiscono l'immagine di un'associazione unitaria con un'estensione territoriale che abbraccia le articolazioni locali, le quali operano sinergicamente al conseguimento degli obiettivi comuni come denotato dalla "coralità" di alcuni degli affari qualificanti oggetto dell'odierno processo (affare Sorbolo, affare delle piastrelle, affare Oppido) più volte richiamata dai giudici di merito.

La difesa parla di "più cosche" usando una terminologia inadeguata rispetto alla realtà associativa emiliana giacché la "cosca" nella fenomenologia ndranghetista tradizionale identifica un'unità operativa locale a base familiare mentre l'associazione emiliana, pur annoverando più esponenti provenienti dallo stesso ceppo familiare, tende ad allontanarsi dal modello familistico tradizionale ed appare connotata da un pragmatico sincretismo che ha condotto alla cooptazione nell'organismo delittuoso anche di appartenenti a sodalizi perdenti nella guerra di mafia con i Grande Aracri. La suddivisione delle responsabilità apicali risponde, dunque, non ad una diversificazione dei gruppi territoriali ma ad un più agevole e penetrante controllo del territorio e alla contestuale neutralizzazione di eventuali tensioni egemoniche.



1.2 I rilievi difensivi in punto di esteriorizzazione del metodo sono, come già chiarito nella parte generale sub. 2.3, destituiti di pregio, avendo i giudici di merito ampiamente argomentato il ricorso diretto da parte degli associati emiliani all'esercizio del metodo nella realizzazione di molteplici fattispecie riferibili al sodalizio quali estorsioni, incendi, danneggiamenti, come pure le ricadute in termini di assoggettamento omertoso delle vittime. Né l'affermazione circa la rilevanza anche di manifestazioni intimidatorie più sottili e larvate si pone in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità ove si consideri che questa Corte con orientamento costante riconosce un'assai ampia latitudine ai concetti di violenza e minaccia, suscettibile di abbracciare manifestazioni eclatanti e forme di condizionamento e sopraffazione più sfumate ma non meno invasive.

Infatti la minaccia, che è il veicolo principe dell'intimidazione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797; n. 53652 del 10/12/2014, Rv. 261632;n.22976 del 13/4/2017, Rv. 270175).

Quanto alla direzione dell'attività intimidatoria la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Rv. 264126; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278745 - 02). Di detti principi i giudici di merito hanno fatto esatta applicazione, dando esauriente conto della sussistenza degli estremi costitutivi del delitto ex art. 416 bis cod.pen.

2. Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla dedotta pretermissione di prove a discarico, alla pretesa illogicità della ricostruzione della vicenda dell'acquisto del complesso di Le Castella, al travisamento della prova circa il ruolo associativo del ricorrente sono generiche in quanto reiterano profili già ampiamente scrutinati dai giudici d'appello e riproposti in assenza di una puntuale indicazione di vizi utilmente scrutinabili in questa sede. Infatti, la Corte territoriale ha dedicato a ciascuno dei temi indicati ampio spazio, confutando i rilievi difensivi circa l'attendibilità dei collaboratori storici (Cortese, Vrenna, Marino) (pag. 2258) e quelli c.d. nuovi, effettuando una certosina ricostruzione della vicenda relativa all'acquisto del complesso Le Castella e ai rapporti del ricorrente con Grande Aracri

Nicolino, escludendo la sussistenza di significativi contrasti tra le emergenze delle fonti dichiarative e captative scrutinate e, in conclusione, adeguatamente illustrando le ragioni che sostengono il convincimento circa la partecipazione del prevenuto al sodalizio contestato al capo 1. La conforme lettura dei materiali probatori effettuata dai giudici di merito risulta, dunque, resistente alle censure difensive e immune dai travisamenti genericamente denunziati.

Va qui rammentato, in aderenza all'insegnamento di Sez. U. Petrella, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074) e, anche dopo la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, il perimetro del sindacato di legittimità non è nella sostanza mutato, restando preclusa la rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, pur potendo rilevarsi l'eventuale travisamento della prova. A tal fine, tuttavia, la difesa non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 3, n. 2039 del 2/2/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07), condizioni nella specie non soddisfatte.

3. Anche le doglianze relative ai reati-fine esposte nel terzo motivo sono caratterizzate da genericità ed aspecificità. Infatti, la Corte di merito ha effettuato un analitico scrutinio delle stesse in relazione a ciascuno degli addebiti contestati ai capi 85, 88, 88 bis, 89 quater, 89 quinquies, 89 sexies, 89 septies, 89 decies, 89 duodecies, 94, 107, 209 a partire da pag. 2137, disattendendole con motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica e con la quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali.

Infatti per ciascuno dei richiamati reati il difensore esprime dissenso rispetto alle valutazioni della Corte territoriale selezionando uno o più elementi di cui si adduce l'erronea

valutazione (il dolo per le fattispecie ex art. 512bis cod.pen., la provenienza illecita dei capitali reinvestiti per le fattispecie di reimpiego, il travisamento della prova per la falsa fatturazione) senza confrontarsi con l'articolata motivazione reiettiva dei giudici territoriali che hanno colto e valorizzato costanti ed interferenze probatorie tra i singoli fatti contestati, valorizzando - insieme alla specifiche fonti rappresentative della responsabilità del ricorrente- anche il qualificante contesto cui gli stessi ineriscono. L'ottica difensiva intesa alla parcellizzazione del corredo probatorio nega rilievo alla prova logica che costituisce il cemento delle plurime violazioni accertate, mostrandone la convergenza in un disegno unitario coerente e funzionale alle scelte associative.

3.1 V'è da aggiungere che la contraddittorietà motivazionale dedotta in relazione al capo 89 septies in conseguenza dell'assoluzione del ricorrente dalle violazioni fiscali contestate in altro procedimento è censura in questa sede preclusa poiché la difesa fa riferimento ad una sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 18/6/2021, estranea ai materiali processuali valutati dalla sentenza impugnata e non scrutinabile in fase di legittimità. Deve, tuttavia, in via di principio escludersi che la pronuncia possa comportare necessitate ricadute sui fatti a giudizio in quanto il delitto di intestazione fittizia della Top Service secondo contestazione concerne l'attribuzione mendace delle quote societarie della compagine con la connotazione finalistica elusiva propria dell'art. 512bis cod.pen. e non involge profili di responsabilità gestoria della stessa, come sembra opinare la difesa.

4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato. La difesa deduce che i reati contestati ai capi 89 sexies e 89 decies devono ritenersi estinti da epoca precedente la sentenza di primo grado in quanto la contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen. è stata erroneamente ritenuta sulla base di due condanne a pena patteggiata estinte fin dal 2011 e quindi non suscettibili di considerazione ai fini dell'aggravante soggettiva. Deve in proposito rilevarsi che, a seguito della declaratoria di prescrizione in primo grado delle due ipotesi di intestazione fittizia di cui si discorre, aventi ad oggetto l'attribuzione di cespiti immobiliari riferibili al ricorrente al figlio Giuseppe cl. 1986, consumati nel dicembre 2005, aveva interposto appello il P.m., impugnazione accolta dalla Corte territoriale limitatamente alla posizione del prevenuto sulla base della ritenuta sussistenza della recidiva qualificata, avendo il collegio reputato in fatto esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

La difesa assume che il Vertinelli fosse gravato esclusivamente da due precedenti condanne a pena patteggiata risalenti al 1994 e 1995, estinte nel quinquennio successivo. Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza consta che il prevenuto ha riportato una condanna ex art. 444 cod.proc.pen., irrevocabile l'1/5/1994, per delitti in

materia finanziaria, e una successiva, irrevocabile il 20/4/1998 per violenza privata aggravata.


La difesa trascura di considerare che l'esistenza di una seconda condanna, anche a pena patteggiata, per delitto nel quinquennio costituisce sempre causa ostativa all'estinzione del primo reato (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Rv. 273453; Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014; Rv. 260285). Pertanto, la commissione di un nuovo delitto prima dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod.proc.pen. di quello precedente, consente che della prima condanna si tenga conto ai fini della sussistenza e qualificazione della recidiva.

5. Inammissibile per genericità ed aspecificità è la censura in ordine alla ricorrenza dell'aggravante ex art. 416bis, comma 4, cod.pen. alla luce della motivazione ampiamente profusa dai giudici di merito riguardo l'affidabile consapevolezza che l'imputato aveva della disponibilità di armi da parte del sodalizio. Destituito di fondamento è, inoltre, il rilievo circa la mancata applicazione alle aggravanti associative del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen. giacché la Corte di merito, come emerge dall'analitico computo operato a pag. 2431, ha fissato la pena base in relazione alla cornice edittale del comma 4 senza operare alcun ulteriore aumento per la circostanza di cui al comma 6.

6. Le censure in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai reati fine sono aspecifiche in quanto non si correlano in termini puntuali con le argomentazioni reiettive della Corte di merito e, comunque, manifestamente infondate come allorquando sostengono l'impossibilità di ravvisare la circostanza poichè le intestazioni si collocano, nel loro complesso, ben prima della contestata appartenenza al sodalizio emiliano. La difesa trascura, per rimanere nell'ambito delle situazioni specificamente evocate con sollecitazione alla emissione di declaratoria di prescrizione, che il reato contestato al capo 85, relativo all'intestazione fittizia delle quote SECAV srl a Oppido Raffaele, risulta consumato nel gennaio 2008; il capo 89 quinquies concerne intestazioni fittizie della Impresa Vertinelli succedutesi dal maggio 2000 al settembre 2014; il capo 89 septies relativo all'intestazione fittizia della srl Top Service concerne condotte consumate nel febbraio 2010 e nel luglio 2012 e in relazione alle stesse la sentenza impugnata ha dato congruo conto della finalizzazione delle interposizioni a preservare l'imputato da aggressioni patrimoniali e ad agevolare il reimpiego di fondi illeciti.

7. Incensurabili risultano le valutazioni dei giudici territoriali in materia di trattamento sanzionatorio giacché il modesto discostamento dai minimi edittali in relazione al reato base è stato giustificato in ragione del ruolo associativo del prevenuto e gli aumenti a titolo di continuazione appaiono del tutto contenuti.

La complessiva infondatezza del ricorso impone una pronunzia di rigetto con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.



2.86 VETERE PIERINO

1. Il ricorso è inammissibile per radicale genericità ed aspecificità delle censure. Il difensore, infatti, elude il confronto critico con l'ampia motivazione reiettiva resa dalla Corte di merito a pag. 2473 e segg. che dà conto della sussistenza di una solida piattaforma probatoria a carico del prevenuto sia con riguardo all'addebito associativo che alla fattispecie di reimpiego contestata al capo 122.

In particolare, i giudici territoriali hanno dato conto dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio criminale sub 1, evidenziando il privilegiato rapporto intrattenuto con Muto Salvatore, i frequenti contatti con Lamanna Francesco, con Villirillo Romolo ed altri sodali, la partecipazione a plurime riunioni per dirimere contrasti tra sodali ed appianare vicende d'interesse comune. Hanno richiamato le vicende di maggiore spessore che hanno visto coinvolto il ricorrente, indicando le relative fonti di prova e spiegandone la rilevanza a fini associativi. In dettaglio hanno segnalato come sia stato il coimputato Cavedo Maurizio in sede di spontanee dichiarazioni, confermate al P.m., a chiamarlo in causa in relazione alle estorsioni nei confronti di Pincolini Marco e Rigolli Nicola e precisato che riscontri a dette affermazioni sono rinvenibili nelle dichiarazioni del primo e nella denuncia del secondo. Hanno ricordato che, contrariamente a quanto assume il difensore, sono documentati vari incontri tra associati cui l'imputato ha preso parte, indicandoli specificamente e chiarendone l'oggetto alla luce delle emergenze acquisite in atti. Hanno, inoltre, sottolineato la costante presenza del prevenuto agli incontri intesi a risolvere i contrasti tra gli associati Cavedo e Migale, rimarcandone la valenza nel giudizio d'intraneità associativa dal momento che agli stessi partecipava insieme a Villirillo Romolo anche il Lamanna, esponente apicale del sodalizio.

1.1 Quanto al reimpiego contestato al capo 122 la Corte di merito ha chiarito le ragioni che impongono di escludere ricadute sulla sussistenza dell'illecito in conseguenza dell'assoluzione del coimputato Mercadante Luigi, separatamente giudicato, all'uopo evidenziando le risultanze probatorie che univocamente attestano l'operatività del canale di finanziamento illecito e le modalità di reinvestimento nel sistema delle false fatturazioni.

2. Con riferimento al secondo motivo risulta insussistente il vizio di omessa motivazione giacché la questione della protrazione della condotta partecipativa dopo il gennaio 2015 non è stata oggetto di deduzione in appello. Ad ogni buon conto vale anche per il prevenuto il richiamo più volte operato alla costante giurisprudenza di legittimità relativa agli eventi interruttivi della permanenza, che non annoverano la restrizione in carcere per effetto dell'adozione di una ordinanza custodiale.

2.87 VILLIRILLO GIUSEPPE

1.L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o. Neffandi Stefano in quanto assunto in assenza delle garanzie difensive di cui agli artt. 197 bis e 210 cod.proc.pen. è manifestamente infondata, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376; Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Rv. 262367; Sez.6, n.34562 del 7/7/2021, Rv. 281982). Non può, dunque, trovare ingresso la doglianza difensiva circa la pretesa necessità che i giudici di merito considerassero, comunque, il teste alla stregua di un indagato, apprezzandone la "veste sostanziale". Se la difesa ha inteso riferirsi alla necessità di una valutazione particolarmente rigorosa delle dichiarazioni del Neffandi e alla ricerca di riscontri a fini di corroborazione la sentenza impugnata non si è sottratta a tale onere, come dimostra la motivazione resa a fondamento della responsabilità del prevenuto. Infatti i giudici d'appello hanno analiticamente scrutinato tutti i rilievi difensivi, confutandone la fondatezza; hanno ampiamente argomentato le ragioni dell'attendibilità del Neffandi ed evidenziato gli elementi di conforto alla ricostruzione dei fatti operata in dibattimento, negando rilievo alle discrasie segnalate nell'impugnazione con argomenti logici e persuasivi; hanno illustrato le evidenze che sostanziano il concorso dell'imputato nel delitto ascritto con riguardo alla condotta materiale e al dolo. La difesa non si confronta in termini di puntualità censoria con la trama giustificativa della sentenza impugnata, sollecitando una rilettura orientata in senso liberatorio del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità.

2.Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici d'appello hanno infatti chiarito che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale concerneva prove, quali l'esame del coimputato, già irrevocabilmente condannato, Villirillo Romolo, né nuove né sopravvenute che hanno stimato non indispensabili ai fini del decidere con argomenti congrui.

3.Destituite di giuridico fondamento s'appalesano le censure relative alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen., avendo la Corte distrettuale correttamente ritenuto, in piena aderenza ai principi fissati da Sez. U. Filardo, che ostino all'invocata riqualificazione sia l'intervento a titolo oneroso di terzi nella riscossione del preteso credito altrui, sia la riferibilità dello stesso credito ad una causale illecita. Ha in proposito rammentato che è stato il Faccioli a riferire che Villirillo Romolo avrebbe dovuto ottenere il 10% della somma recuperata dal Neffandi mentre il versamento della somma rivendicata in contanti, in assenza di qualsivoglia documentazione attestante le finalità dell'esborso e la destinazione, concorre a provare l'illiceità della causa che la sottende.

4. Non superano la soglia dell'ammissibilità i rilievi in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. dal momento che la difesa assume la mancata motivazione sulla finalità di agevolazione senza confrontarsi con il fatto che la circostanza è stata contestata e ritenuta in relazione al capo 78 innanzitutto con riguardo al metodo, alla luce delle modalità intimidatorie adottate dal Villirillo Romolo, evocanti la sussistenza di un gruppo criminoso, esteso e pervasivo, disposto a supportarne le pretese.

Incensurabile è, infine, l'apprezzamento dei giudici territoriali in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, alla luce della motivazione resa che dà conto di un'adeguata valutazione dei parametri ex art. 133 cod.pen, insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

2.88 VULCANO MARIO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone sotto il profilo del vizio di motivazione e con ampio spiegamento di argomenti di merito doglianze già valutate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione esente da aporie e palesi illogicità. Invero con riguardo ai primi quattro motivi che attengono all'affermata responsabilità del Vulcano per i reati-fine di intestazione fittizia, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e reimpiego in detta attività di capitali illeciti, la difesa seleziona isolati rilievi avulsi dalla complessiva trama giustificativa della decisione impugnata che ha dato conto in maniera esaustiva dell'imponente corredo probatorio a sostegno della sussistenza degli illeciti e della responsabilità del ricorrente.

I giudici d'appello hanno analiticamente scrutinato tutte le doglianze difensive in relazione a ciascun addebito e hanno illustrato le evidenze che sostanziano le fattispecie di riempimento di fondi dell'associazione cutrese nel sistema delle false fatturazioni (pag.2540 e segg). Hanno richiamato le dichiarazioni del Mar. D'Agostino, esplicative della circolarità delle operazioni; le intercettazioni telefoniche ed ambientali, che attestano il finanziamento di Grande Aracri Nicolino; il meccanismo di alimentazione dei conti esteri Malu e Rexi e attraverso gli stessi della Multimedia Corporate, società che dava impulso finanziario al sistema. Hanno correttamente spiegato, con pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, le ragioni alla base della mancata applicazione della regola derogatoria al concorso di persone prevista dall'art. 9 D.L.vo 74\2000.

Hanno analizzato tutte le ipotesi di falsa intestazione (tra cui Ruffo, Effemme, Mb Trading) confutando radicalmente i rilievi difensivi con ampiezza di riferimenti alle fonti acquisite e hanno evidenziato come il prevenuto abbia continuato ad operare nell'ambito delle frodi carosello anche dopo le frizioni insorte con Giglio Giuseppe, trovando appoggio in Gualtieri Antonio, figura di spicco del sodalizio, irrevocabilmente condannato per tale titolo nel separato giudizio abbreviato. A detto proposito hanno evidenziato l'assoluta rilevanza della

documentazione sequestrata presso l'abitazione dell'imputato nel corso della perquisizione del 8/1/2013, rimarcando come dalla stessa venga inequivoca conferma circa la diretta gestione di compagini quale EFFEMME srl da parte del prevenuto e il qualificato coinvolgimento nel sistema delle frodi, attesa la disponibilità di atti societari e documenti contabili e fiscali di altre società partecipi del sistema, quali la Top Service, riferibile ai fratelli Vertinelli.

La sentenza impugnata ha, inoltre, valutato e disatteso le doglianze in punto di dolo e in tema di sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., segnalando i multiformi intrecci societari con Giglio, Pelaggi e Riillo e l'assiduità ed intensità dei rapporti illeciti con costoro intrattenuti.

L'impugnazione difensiva è, per le anzidette ragioni, priva di efficace attitudine devolutiva in quanto sollecita una revisione e rilettura delle emergenze acquisite senza enucleare specificamente vizi suscettibili di scrutinio in questa sede.

2. Anche le censure relative all'addebito associativo, oggetto del quinto motivo, sono connotate da aspecificità dal momento che il difensore non rapporta criticamente i rilievi articolati alla motivazione svolta dai giudici territoriali a pag. 2597 e segg. Infatti, la Corte di merito, dopo aver ampiamente confutato il gravame difensivo in punto di sussistenza ed operatività della compagine delittuosa sub 1), ha analizzato le evidenze che supportano la ritenuta partecipazione del Vulcano, fornendone una lettura esaustiva e logica che resiste alle generiche obiezioni di parte ricorrente ed ha altresì disatteso con congrua motivazione i rilievi in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod.pen.

Deve, inoltre, conclusivamente rilevarsi l'insindacabilità in questa sede del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., ampiamente argomentata dalla Corte distrettuale in aderenza ai parametri dell'art. 133 cod.pen.

2.89 ZANGARI VALTER

1. Il ricorso in punto di responsabilità per il capo 107 è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare tra l'intervenuta assoluzione per le false intestazioni contestate ai capi 110 e 110bis per difetto di prova in ordine alla finalità elusiva perseguita dall'interponente Giglio e la responsabilità concursuale del ricorrente per l'addebito di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della Transmoter srl.

Il collaboratore Giglio, che pure ha chiarito che il suo coinvolgimento nella ndrangheta all'epoca dei fatti era ignoto all'imputato, ha affermato che lo Zangari, formale amministratore unico della compagine, era tuttavia a conoscenza che la società veniva utilizzata per

l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per averlo egli stesso informato di tanto. La sentenza impugnata, oltre ad aver ribadito la credibilità del collaboratore, ha evidenziato i riscontri acquisiti circa il ruolo di prestanome del ricorrente e la sua incondizionata disponibilità ad assolvere alle attività richiestegli da Giglio, quali il rilascio al medesimo di interi blocchetti di assegni in bianco già firmati relativi a conti correnti intestati alla Transmoter.

Non può, inoltre, trascurarsi di considerare, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, che il primo giudice ha altresì richiamato a conferma delle dichiarazioni accusatorie del Giglio anche quelle della teste Cascelli, evidenziando come la rilevante entità delle operazioni pacificamente fraudolente è logicamente incompatibile con l'assenza di consapevolezza del prevenuto circa la finalizzazione delle stesse all'evasione fiscale.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939-02; Sez. 3, n.7770 del 5/12/2013, dep 2014, Rv. 258850; n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201).

2. Manifestamente infondati risultano anche i rilievi concernenti il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale richiamato in senso ostativo, con valutazione incensurabile in questa sede, la protrazione nel tempo dell'attività di prestanome nell'interesse del Giglio e i cospicui importi delle false fatturazioni riconducibili alla Transmoter, superiori ad un milione di euro nel solo anno 2011. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha deciso come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di:

- Arena Carmine limitatamente al calcolo della pena per il reato sub 1 che, con le già concesse circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, ridetermina in anni sette e mesi cinque di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'Arena;

- Bolognino Michele limitatamente al reato di cui al capo 143 ter perché estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del Bolognino e ridetermina la pena allo stesso inflitta in anni venti e mesi dieci di reclusione;

- Di Via Francesco limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen.;

- Muratori Massimo limitatamente all'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui al capo n.157 che determina in mesi tre di reclusione, con quantificazione complessiva della pena in anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Muratori;

- Vertinelli Antonio classe '85 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata al capo n.211 e ridetermina la pena allo stesso inflitta in anni tre di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso;

- Vertinelli Antonio classe '90 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata al capo n.212 e ridetermina la pena allo stesso inflitta in anni tre di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso;

- Giglio Tania limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata al capo n.212 bis e ridetermina la pena alla stessa inflitta in anni tre di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso;

- Schettini Giovanna limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata al capo n.212 bis e ridetermina la pena alla stessa inflitta in anni tre di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso;

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna nei confronti di:

- Alleluia Lauro in relazione al capo n. 90;

- Aloï Giuseppe in relazione al capo n.122;

- Di Via Francesco limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen.; rigetta nel resto il ricorso del Di Via;

- Lomonaco Francesco limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen. sub capo n.31; rigetta nel resto il ricorso del Lomonaco;

- Salvati Luigi in relazione al reato ascritto;

- Schirone Graziano in relazione al capo n.1; rigetta nel resto il ricorso;

- Vertinelli Giuseppe classe '86 limitatamente al reato ascritto.

Rigetta i ricorsi di Aiello Giuseppe, Lerosè Salvatore, Amato Alfredo, Amato Francesco, Baachaoui Karima, Baachaoui Moncef, Belfiore Carmine, Belfiore Francesco,

Bianchini Augusto, Bianchini Alessandro, Blasco Gaetano, Bolognino Sergio, Busia Marco, Codamo Giuseppe, Cannizzo Mario, Costi Omar, Croci Deborah, Crivaro Antonio, Formentini Francesco, Floro Vito Antonio, Floro Vito Gianni, Giglio Antonio, Giglio Francesco, Iaquinta Giuseppe, Macrì Francesco, Mancuso Vincenzo, Maticera Francesco, Muto Antonio classe '55, Muto Antonio classe '71, Muto Antonio classe '78, Olivo Salvatore, Riillo Pasquale, Ruggiero Giuseppe, Sarcone Gianluigi, Vertinelli Giuseppe classe '62, Vertinelli Palmo e condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Braga Bruna, Bighignoli Andrea, Belfiore Giuseppe, Bolognino Francesco, Colacino Salvatore, Brugnano Giuseppe, Brugnano Luigi, Buttiglieri Salvatore, Cavedo Maurizio, Curcio Maria, Debbi Giuliano, Ferrari Aldo Pietro, Loprete Giuseppe, Manfreda Francesco, Manzoni Giuseppe, Mendicino Alfonso, Muto Luigi, Nicastro Antonio, Paolini Alfonso, Pelaggi Francesco, Rocca Antonio, Salsi Mirco, Scida Francesco, Sergio Eugenio, Sestito Salvatore, Silipo Luigi, Silipo Salvatore, Tedesco Rocco, Tostoni Michele, Ursini Mario, Valerio Antonio, Valerio Gaetano, Valerioti Gabriele, Vecchi Silvano, Vetere Pierino, Villirillo Giuseppe, Vulcano Mario e Zangari Valter e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Condanna gli imputati:

Braga Bruna, Bighignoli Andrea, Belfiore Giuseppe, Bolognino Francesco, Colacino Salvatore, Brugnano Giuseppe, Brugnano Luigi, Buttiglieri Salvatore, Cavedo Maurizio, Curcio Maria, Debbi Giuliano, Ferrari Aldo Pietro, Loprete Giuseppe, Manfreda Francesco, Manzoni Giuseppe, Mendicino Alfonso, Muto Luigi, Nicastro Antonio, Paolini Alfonso, Pelaggi Francesco, Rocca Antonio, Salsi Mirco, Scida Francesco, Sergio Eugenio, Sestito Salvatore, Silipo Luigi, Silipo Salvatore, Tedesco Rocco, Tostoni Michele, Ursini Mario, Valerio Antonio, Valerio Gaetano, Valerioti Gabriele, Vecchi Silvano, Vetere Pierino, Villirillo Giuseppe, Vulcano Mario, Zangari Valter, Aiello Giuseppe, Lerosè Salvatore, Amato Alfredo, Amato Francesco, Baachaoui Karima, Baachaoui Moncef, Belfiore Carmine, Belfiore Francesco, Bianchini Augusto, Bianchini Alessandro, Blasco Gaetano, Bolognino Sergio, Busia Marco, Codamo Giuseppe, Cannizzo Mario, Costi Omar, Croci Deborah, Crivaro Antonio, Formentini Francesco, Floro Vito Antonio, Floro Vito Gianni, Giglio Antonio, Giglio Francesco, Iaquinta Giuseppe, Macrì Francesco, Mancuso Vincenzo, Maticera Francesco, Muto Antonio classe '55, Muto Antonio classe '71, Muto Antonio classe '78, Olivo Salvatore, Riillo Pasquale, Ruggiero Giuseppe, Sarcone Gianluigi, Vertinelli Giuseppe classe '62, Vertinelli Palmo, Arena Carmine, Bolognino Michele, Giglio Tania, Muratori Massimo, Schettini Giovanna,

Vertinelli Antonio classe 85, Vertinelli Antonio classe 90 alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalle parti civili:

REGIONE EMILIA ROMAGNA; PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI BIBBIANO, COMUNE DI GUALTIERI E COMUNE DI REGGIOLO; UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA, COMUNE DI FINALE EMILIA E COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO; PROVINCIA DI PARMA; COMUNE DI REGGIO EMILIA; COMUNE DI MONTECCHIO E COMUNE DI BRESCELLO; COMUNE DI PARMA; COMUNE DI VIADANA E COMUNE DI SALA BAGANZA; ASSOCIAZIONE LIBERA; CNA FITA; CONFINDUSTRIA; CGIL EMILIA ROMAGNA; CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA E CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA, RISPETTIVAMENTE COSTITUITE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI, CHE LIQUIDA IN EURO 6000,00 PER CIASCUNA DI ESSE OLTRE ACCESSORI DI LEGGE; PER CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA IN EURO 2.300, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE; PER AGENZIA DELLE ENTRATE; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DEGLI INTERNI; MINISTERO DELL'AMBIENTE IN EURO 4200,00 oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma il 7 Maggio 2022

I consiglieri estensori

Anna Maria De Santis



Ignazio Pardo



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
20 OTT. 2022



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

